This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Harvard College Library

BOUGHT FROM THE BEQUEST OF

CHARLES SUMNER, LL.D.,

OF BOSTON.

(Class of 1830.)

"For Books relating to Politics and Fine Arts."

F. MANCARDI

REMINISCENZE STORICHE

EDITE ED INEDITE

DOCUMENTATE

VOLUME PRIMO

PARTE SECONDA

EDITORI
L. ROUX E C.
TORINO-ROMA

F. MANCARDI

REMINISCENZE STORICHE

EDITE ED INEDITE

DOCUMENTATE

VOLUME PRIMO

PARTE SECONDA

1891
L. ROUX E C. — EDITORI
TORINO-ROMA

~~Ital 7.7.3~~
Ital 700.890

PROPRIETÀ LETTERARIA

(1277)

CAPITOLO PRIMO

Convenzione 15 settembre 1864

I.

Nel maggio del 1860 il Governo pontificio avendo dichiarato d'esser in condizione di poter mantenere colle sole sue forze l'ordine nel suo territorio, convenivasi fra l'imperatore Napoleone III e il Sommo Pontefice, con stipulato in data del giorno 11 di detto mese, che l'esercito francese d'occupazione sgombrerebbe dallo Stato pontificio colle norme seguenti:

1° Partenza immediata del battaglione dei Cacciatori per la Francia;

2° Nel giugno prossimo, partenza d'un reggimento di fanteria di linea per la Francia;

3° Nel luglio e nell'agosto successivi, partenza dell'esercito per Civitavecchia, e imbarco per la Francia.

Ma il 5 maggio, Garibaldi coi suoi mille partiva dalle spiaggie liguri per Marsala, e strada facendo gettava alcuni armati sul lido della maremma toscana, i quali penetrando

nelle provincie pontificie le chiamavano a rivolta. Questo fatto mettendo in nuovi pericoli la Santa Sede, e minacciando nuove complicazioni, la Francia non credè conveniente in tal momento di ritirare da Roma la sua protezione, e d'accordo col Santo Padre sospese l'esecuzione dei concerti presi e degli ordini dati per lo sgombro delle truppe francesi.

Avvenuti intanto i plebisciti per le provincie meridionali nel giorno 21 ottobre e quelli per le Marche e l'Umbria nei giorni 4 e 5 novembre, e autorizzato il Governo del Re, con legge del 3 dicembre, ad accettare e stabilire per Regii Decreti l'annessione allo Stato delle provincie dell'Italia centrale e delle provincie meridionali, il conte di Cavour, nel nuovo suo orizzonte politico, vide che, mentre la questione della Venezia non si potea risolvere che colle armi, quella di Roma non si avea a sciogliere che per via di negoziati. E questi negoziati il conte di Cavour li avviava col Vaticano stesso e colla Francia per ottenere da questa lo sgombro delle truppe francesi dal territorio romano.

L'Imperatore per parte sua dichiarava, in una lettera al conte di Persigny a Londra, che era suo desiderio che l'Italia si riconciliasse colla Santa Sede in un modo qualunque, e che le truppe francesi potessero partir di Roma senza che la sicurezza del Papa fosse posta in pericolo.

Quindi con tale intendimento l'Imperatore fece proporre al conte di Cavour, in lettera del 13 aprile 1861 diretta al principe Napoleone, un progetto di Convenzione da stipularsi fra i due Governi, ritenuto che con essa si sarebbe sufficientemente provveduto.

E il progetto di Convenzione era il seguente:

1° Un trattato sarebbe conchiuso direttamente tra la Francia e l'Italia senza l'intervento della Corte di Roma;

2° La Francia, avendo messo il Papa al sicuro da ogni assalto straniero, ritirerebbe le sue truppe da Roma in un lasso di tempo determinato, che sarebbe stato bene limitare, per quanto fosse possibile, a quindici giorni, per esempio, o ad un mese;

3° L'Italia prenderebbe l'impegno di non assalire e di impedire, anche colla forza, ogni assalto proveniente dall'estero contro il territorio attuale del Papa;

4° Il Governo italiano s'interdirebbe qualunque richiamo contro l'ordinamento d'un esercito pontificio, anche composto di volontari stranieri e cattolici, finchè quest'esercito non fosse di più di dieci mila uomini;

5° L'Italia si dichiarerebbe pronta ad entrare in trattative *col Governo pontificio per prendere a suo carico la parte proporzionale che le spetterebbe nelle passività degli antichi Stati della Chiesa.*

Del trasferimento della capitale non si facea parola. Nel resto le transazioni che si contenevano nei cinque punti proposti erano pressochè identiche a quelle che si doveano in seguito stipulare colla Convenzione del 15 settembre 1864.

Le sole varianti furono il tempo determinato per la partenza da Roma delle truppe francesi e le trattative pel riparto del Debito pubblico pontificio che si lasciarono indeterminate. E il conte di Cavour, che avea in cima dei suoi pensieri lo sgombero delle truppe francesi dagli Stati pontifici, riservando la libertà d'azione al Governo del Re pel caso in cui lo Stato romano divenisse un focolare di disordini e una causa di pericoli, o quando i volontari stranieri costituissero un intervento larvato, avea aderito alla proposta stipulazione, allorchè la morte dovea improvvisamente colpirlo, e l'imperatore Napoleone si limitava a riconoscere il nuovo Regno, dichiarando: « *que tout en reconnaissant*

le nouveau royaume, je laisserai mes troupes à Rome tant qu'elle (S. M. le roi Victor Emmanuel) ne sera pas reconciliée avec le Pape et que le Saint Père sera menacé de voir les États qui lui restent envahis par une force régulière ou irrégulière ».

II.

Le Amministrazioni che succedettero al conte di Cavour, appena le cose della nuova Italia cominciarono alquanto ad assodarsi, e le impazienze dei partiti estremi a trattenersi, si fecero sollecite di riappiccare i negoziati allo scopo di ottenere lo sgombero delle truppe francesi da Roma. Nel 1863 le condizioni politiche si erano non poco migliorate, ma a giudizio del Governo imperiale non erano ancora tali da render possibile la ripresa dei negoziati, e fu nel giugno del 1864 che il ministro imperiale per gli affari esteri, Drouyn de Lhuys, credette di rispondere alle ripetute istanze del Governo italiano dandone incarico al barone di Malaret, ministro imperiale presso il Gabinetto di Torino.

E il ministro per gli affari esteri, Visconti Venosta, segnalava un tale intendimento col seguente dispaccio in data del 17 stesso mese di giugno al ministro italiano presso il Governo imperiale, Costantino Nigra, manifestandogli in proposito le intenzioni del Governo del Re:

« *Monsieur le Ministre.* — Le baron de Malaret est venu me donner lecture d'une dépêche par laquelle S. E. Mr Drouyn de Lhuys répond aux différentes communications que vous lui avez adressées de ma part sur la question romaine.

« Dans cette dépêche le Ministre impérial des affaires étrangères reconnait que le Gouvernement du Roi a fait tous ses efforts pour apaiser les ésprits et aplanir les difficultés existantes. En rendant justice à nos intentions, Mr Drouyn de Lhuys déclare che le Gouvernement français désire aussi de son côté ardemment un rapprochement entre le Gouvernement du Roi et la Cour de Rome, et qu'il appelle de tous ses vœux le moment où les circonstances auront rendu possible l'évacuation du territoire romain par les troupes françaises, sans nuire aux intérêts que la France a eu pour but de sauvegarder. Il ajoute que l'honneur du Gouvernement français est engagé à maintenir l'occupation aussi longtemps que la sécurité du Souverain Pontife n'aura pas obtenu de garanties suffisantes. Cependant S. E. Mr Drouyn de Lhuys fait remarquer avec raison que mes dépêches précédentes ne contiennent aucune proposition formelle, et il conclut en renouvelant l'assurance que le Gouvernement français sera toujours disposé à recevoir communication des projets qu'il croira de nature à résoudre le grand problème des rapports du Saint-Siège avec le reste de l'Italie.

« Je me suis empressé de remercier Mr de Malaret de sa communication et je profite de la présence de Mr le marquis Pepoli à Paris pour le prier de associer ses efforts aux votres et de compléter verbalement les propositions que le Gouvernement du Roi désire faire parvenir au Gouvernement impérial.

« Dans une dépêche du 9 juillet 1863, j'ai indiqué comme base de l'accord à stipuler l'application *du principe de la non-intervention au territoire romain, comme au reste de l'Italie.* Le maintien de la non-intervention est en effet un des principes politiques qui sont communs à l'Italie

comme à la France; ce principe peut d'autant mieux être choisi comme point de départ de ces négociations délicates, que d'un coté l'Empereur dans la lettre à Mr Thouvenel, de l'autre le comte de Cavour, en ont reconnu l'applicabilité au territoire romain.

« En faisant du rappel des troupes impériales l'objet principal de la transaction qu'il s'agit de stipuler, nous n'obéissons pas à des préoccupations ambitieuses ou intéressées. Ainsi que j'ai eu l'honneur de le déclarer dans plusieurs occasions, l'Italie voit toujours dans un accord avec le Saint-Siège le meilleur moyen de satisfaire aux aspirations de la Nation. Cet accord, qui a été le but élevé de la politique de l'Empereur, et pour lequel la France n'a épargné aucun sacrifice, nous sommes décidés à le poursuivre, et nous n'avons pas perdu l'espoir de l'obtenir. Aussi sommes-nous disposés à donner au Saint-Siège les garanties nécessaires pour que, se trouvant replacé dans les conditions de calme et de tranquillité qui sont indispensables à la dignité et à l'indépendance de ses délibérations, il puisse devenir, avec l'aide du temps et des circonstances, plus accessible à ces idées de conciliation auxquelles nous n'avons jamais cessé de faire appel.

« Ces garanties doivent consister, à mon avis, dans l'engagement que le Gouvernement du Roi est disposé à prendre, de ne pas attaquer et de ne laisser attaquer le territoire romain par des forces régulières ou irrégulières; en outre, dans la promesse de ne pas élever des réclamations contre la formation d'une armée régulière, pourvu qu'elle soit organisée par le Gouvernement romain dans un but exclusivement défensif.

« Enfin, pour mieux démontrer qu'un accord direct avec le Saint-Siège est toujours à nos yeux le meilleur moyen

de résoudre les difficultés actuelles, le Gouvernement italien s'engagerait à entrer en arrangement pour prendre à sa charge la part proportionnelle de la Dette des anciens États de l'Église afférente aux provinces annexées au royaume d'Italie.

« En vous exposant ces considérations sommaires, je viens d'énoncer presque mot par mot la teneur des articles dont vous trouverez ci-joint le texte, et sur lesquels vous voudrez bien appeler l'attention de S. E. le Ministre impérial des affaires étrangères. Les propositions qu'ils contiennent sont du reste déjà connues de S. M. l'Empereur et de son Gouvernement. Comme vous le savez, elles formaient la base des négociations confidentielles commencées par le comte de Cavour peu de temps avant sa mort. Les événements de ces dernières années n'ont fait, à notre avis, que rendre plus évidente la nécessité et l'opportunité de ces bases de transaction.

« L'occupation de Rome par les troupes françaises avait pour but, d'après les déclarations solennelles de l'Empereur et de ses Ministres, d'amener un rapprochement entre l'Italie et la Cour de Rome.

« Ce but n'ayant pu être atteint jusqu'à présent, il s'agit de remplacer les garanties dont la France a entouré jusqu'à présent le Saint-Siège, par d'autres conditions de sécurité matérielle et morale, qui ne froissent pas le sentiment national des Italiens, en même temps qu'elles ne seraient plus une dérogation flagrante aux principes qui forment la base du droit public de l'Italie et de la France.

« Nous serons heureux d'apprendre que S. M. l'Empereur accepte le projet que nous soumettons à sa sérieuse considération. Si ce projet ne vise pas à résoudre immédiatement le grand problème des rapports du Saint-Siège avec

le royaume d'Italie, il atteint, à notre avis, un but plus pratique.

« Il offre, en effet, le seul moyen d'arriver graduellement à une solution de la question romaine par le lent et infaillible triomphe de ces forces morales auxquelles le Parlement italien a fait appel dans ses votes, c'est-à-dire, par l'application progressive des principes du droit et de la liberté religieuse.

« Agréez, etc.

VISCONTI-VENOSTA.

III.

Il 15 settembre 1864 si conchiudeva e si sottoscriveva a Parigi, fra l'Italia e la Francia, una Convenzione per stabilire l'epoca dello sgombro delle truppe francesi dagli Stati pontificii e per dichiarare che l'Italia era in seguito disposta ad assumere una parte proporzionale del Debito pubblico degli antichi Stati della Chiesa.

Nel giorno stesso il ministro Nigra, che era uno dei firmatari della Convenzione, scrivea al ministro Visconti-Venosta, quanto appresso:

« *Signor Ministro.* — Ho l'onore di mandare qui unita all'E. V. la Convenzione originale relativa alla futura cessazione dell'occupazione del territorio pontificio per parte della guarnigione francese, firmata oggi alle 3 pom. al Ministero imperiale degli affari esteri, dal signor Drouyn de Lhuys, dal marchese Pepoli e da me.

« Riassumerò brevemente i negoziati che precedettero la conclusione di quest'atto.

« Pochi giorni prima della morte del conte di Cavour

era stato messo innanzi un progetto di trattato fra l'Italia e la Francia, il quale portava in sostanza:

« Che la Francia richiamerebbe le sue truppe da Roma;

« Che l'Italia s'impegnerebbe a non aggredire l'attuale territorio pontificio, e ad impedire anche colla forza ogni aggressione esterna contro di esso;

« Che il Governo italiano si interdirebbe ogni reclamo contro l'organizzazione d'un esercito pontificio di un numero determinato di soldati; questo esercito avrebbe potuto comporsi anche di volontari cattolici esteri;

« Che l'Italia si dichiarerebbe pronta ad entrare in negoziati per pigliare a suo carico una parte proporzionale del Debito degli antichi Stati della Chiesa.

« La morte del conte di Cavour interruppe ad un tratto queste prime pratiche. Le Amministrazioni che si succedettero a quell'illustre uomo di Stato italiano fecero tutte replicati tentativi per riappiccare i negoziati nello stesso intento; ma il Governo imperiale credette che non fosse giunto il tempo opportuno a ciò.

« Questa fase dei negoziati, per la pubblicazione ufficiale a cui diede luogo, e per le discussioni che suscitò nel Parlamento italiano e sia nelle Assemblee francesi, è troppo conosciuta perchè sia necessario di qui esporla.

« Nel luglio 1863 l'E. V. pigliando occasione dalle recenti discussioni del Parlamento, mi diresse il dispaccio del 9 di detto mese, nel quale Ella domandava che i negoziati fossero ripresi al punto in cui il conte di Cavour li avea lasciati, e fossero basati sul principio di non intervento, dichiarando che il Governo del Re era pronto a pigliar l'impegno che nessuna forza regolare od irregolare invaderebbe il territorio pontificio.

« Questo dispaccio costituisce il punto di partenza del-

l'ultima fase delle trattative ora conchiuse. Esso fu da me comunicato al signor Drouyn de Lhuys il 16 dello stesso mese.

« Le condizioni politiche si erano successivamente migliorate, ma non erano, a giudizio del Governo francese, ancora tali da render possibile la ripresa dei negoziati. Si dovette quindi attendere ancora a preparare a poco a poco il terreno per pratiche più fortunate.

« Non fu che nel giugno scorso che il signor Drouyn de Lhuys rispose ufficialmente alle successive istanze che io era incaricato di fargli. Egli diresse al barone di Malaret un dispaccio di cui fu data lettura alla S. V.

« Con un dispaccio del 17 giugno l'E. V. nello espormi il contenuto della comunicazione fattale dal barone di Malaret, prendeva atto delle disposizioni più favorevoli del Governo francese e mi mandava un progetto di articoli conformi in sostanza all'antico progetto Cavour. Ella mi annunziava nel tempo stesso che approfittava della presenza a Parigi del marchese Pepoli per pregarlo di associare i suoi sforzi ai miei, e di completare verbalmente le proposte che il Governo del Re desiderava far pervenire al Governo francese.

« Il marchese Pepoli ed io presentammo al Governo francese il progetto di convenzione, ed esponemmo e sviluppammo ripetutamente gli argomenti con cui il Governo del Re appoggiava la sua domanda.

« Il Ministro imperiale degli affari esteri rispose protestando che il ritiro delle truppe francesi da Roma era sempre stato nei desiderii del Governo imperiale, ma che questo fatto non avrebbe potuto aver luogo, se non quando il Governo del Re avesse offerto guarentigie tali da lasciar la Santa Sede pienamente rassicurata contro ogni tentativo d'invasione.

« Era mestieri a giudizio del Governo francese che, insieme alla promessa fatta dal Governo italiano di non attaccare e lasciar attaccare il territorio pontificio, vi fosse qualche guarentigia di fatto, atta ad ingenerare nell'opinione cattolica la fiducia dell'efficacia della Convenzione proposta.

« Nell'esame di queste guarentigie i negoziatori italiani aveano istruzione formale di rigettare ogni condizione la quale fosse contraria ai diritti della nazione. Non potea quindi essere questione, nè di una rinuncia alle aspirazioni nazionali, nè d'una guarentigia collettiva delle potenze cattoliche, nè dell'occupazione d'un punto di territorio romano, per parte delle truppe francesi, come pegno di esecuzione delle nostre promesse.

« Per noi la questione romana è una questione morale, che intendiamo risolvere colle forze morali. Noi pigliamo dunque seriamente, lealmente l'impegno di non usare di quei mezzi violenti che non iscioglierebbero una questione di tal natura.

« Ma non possiamo rinunciare a far assegnamento sulle forze della civiltà e del progresso per giungere alla conciliazione fra l'Italia e il Papato, conciliazione che l'intervento straniero non fa che rendere più difficile e remota.

« Il Governo francese apprezzando il valore di queste considerazioni, dichiarò tuttavia di nuovo, essere impossibile di accettare il progetto, ove non fosse accompagnato da qualche guarentigia di fatto.

« Fu allora che il marchese Pepoli, esaminando la situazione interna dell'Italia in rapporto colla questione romana, disse all'Imperatore che egli sapea, come, indipendentemente dalla questione che ora si trattava, e per ragioni strategiche, politiche ed amministrative, il Governo stava

considerando la questione della convenienza di trasportare la sede dell'amministrazione da Torino ad altra città del Regno.

« Finchè la questione romana rimaneva in uno stato d'incertezza, senza alcun avviamento di soluzione, questa incertezza medesima avea sospeso l'esame e lo studio intorno alla convenienza di tale misura. Ma se la Convenzione fosse stata firmata, egli sapea che il Ministero, considerando la situazione politica interna, creata dal trattato, avea intenzione di farne al Re la proposta, aggiungendosi alle ragioni strategiche, le ragioni politiche d'un'azione più efficace su tutte le parti del Regno e le ragioni stesse della nostra posizione verso Roma.

« Parve all'Imperatore che tale deliberazione ove si verificasse potrebbe raggiungere lo scopo a cui si tendeva.

« — Se tale è il pensiero del Governo del Re, disse S. M. imperiale, alludendo al trasporto della capitale, se tale è il desiderio della nazione italiana, molte difficoltà che ci separano su questa gran questione di Roma saranno appianate. —

« Io osservai che il trasporto della sede del Governo, presentava gravi inconvenienti; che non era senza pericolo lo spostare repentinamente il centro di gravitazione del Governo e di levarlo di mezzo ad un elemento essenzialmente governativo, solido e sicuro; che le stesse difficoltà materiali di esecuzione sarebbero state grandi e numerose; che in ogni caso questa misura avrebbe richiesto un tempo considerevole per diminuire e render meno sensibile la lesione degli interessi locali.

« Soggiunsi che del resto noi non potevamo pigliare che *ad referendum* il progetto di accomodamento, ove lo si volesse condizionato al fatto del trasporto della sede del

Governo. Insistemmo poi, perchè all'infuori di questo fatto, che dovea essere più specialmente considerato nei rapporti interni, il Governo francese accettasse, senza altro, il progetto.

« Ma il Governo imperiale mantenne la risposta già fatta al marchese Pepoli, e dichiarò che nell'ipotesi in cui il Governo del Re si decidesse alla misura della translazione della capitale nulla osterebbe a che la Convenzione potesse sottoscriversi anche subito.

« Il marchese Pepoli partì per Torino e sottomise queste cose al Governo del Re.

« Perchè il Governo del Re potesse pigliare una decisione era necessario il fissare il termine entro cui dovrebbe cessare l'occupazione francese. Questo termine fu dichiarato dal Governo imperiale non poter essere minore di due anni. Gli sforzi dei negoziatori italiani per ottenere un termine più ristretto, furono senza risultato.

« Il Governo del Re avendo, dopo maturo riflesso, deliberato di accettare la Convenzione colla clausola del trasporto della capitale, diede incarico al marchese Pepoli ed a me di addivenire alla conclusione di quest'atto, e ci munì degli occorrenti poteri.

« Il marchese Pepoli giunse a Parigi il 13 corrente, il 14 fu fissata la redazione degli articoli, ed oggi 15 la Convenzione fu sottoscritta.

« L'articolo 1° fu conservato quale era nell'articolo corrispondente del primitivo progetto Cavour.

« L'articolo 2° contiene l'impegno della Francia di ritirare le sue truppe da Roma, gradatamente e di mano in mano che l'esercito pontificio andrà costituendosi, ma fissa il termine dell'evacuazione in due anni.

« L'articolo 3° è quale si trovava nel progetto Cavour, sal-

vochè invece di fissare la cifra delle forze che devono formar l'esercito pontificio, si stabilì che queste forze non debbano degenerare in mezzo d'attacco contro il Governo italiano. Furono aggiunte inoltre le parole « tranquillità sulla frontiera » per indicare l'obbligo del Governo pontificio d'impedire che la sua frontiera diventi riparo al brigantaggio.

« Il 4° articolo è pure simile al progetto Cavour.

« Quanto alla clausola del trasporto della capitale ad altra sede, non potendo questo, a mente del Governo del Re far parte integrante della Convenzione, si convenne di formolarla in un protocollo separato, di cui l'E. V. troverà pur qui unito l'originale. Con questa forma si volle dimostrare che tale misura era per noi un fatto di politica essenzialmente interna, che non potea avere altra connessione colla Cconvenzione, se non in ciò che esso creava una situazione nuova, nella quale la Francia scorgea una guarentigia che le permettea di ritirare le sue truppe, ed un pegno che l'Italia rinunziava a tentare colla forza l'occupazione di Roma.

« Fu ben inteso nella nostra conferenza col plenipotenziario francese, che la Convenzione non deve nè può significare, nè più nè meno di quello che dice: cioè, che l'Italia s'impegna con essa a rinunciare ad ogni mezzo violento.

« Noi abbiamo egualmente dichiarato che la Convenzione era la conseguenza del principio di non intervento, in guisa che la politica futura dell'Italia verso Roma, consisterebbe ormai nell'osservare e far osservare il principio di non intervento, e nell'adoperare ogni mezzo morale per raggiungere la conciliazione fra l'Italia e il papato sulla base proclamata dal conte di Cavour e dal Parlamento nazionale, di libera Chiesa in libero Stato.

« Così furono conchiusi questi lunghi e difficili negoziati che non cessarono mai di preoccupare gli uomini che si

succedettero nei Consigli del Re, dalla costituzione del Regno fino a oggi.

« Per poco che si considerino le presenti circostanze politiche, lo stato dell'opinione pubblica in Francia e nell'Europa cattolica, per poco che si voglia rammentare la vivacità delle passioni che la questione romana sollevò nel mondo e le difficoltà che essa suscitava all'Italia, sia nella sua politica interna, che ne' suoi rapporti internazionali, specialmente colla Francia, rimane evidente che il Governo del Re avrebbe incorsa la più grave responsabilità in faccia alla nazione e alla storia, *ove avesse rifiutato un accomodamento* che ha per iscopo finale la cessazione dell'occupazione straniera, esigendo soltanto la rinunzia ai mezzi violenti già esclusi dal Parlamento ».

Gradisca, ecc. NIGRA.

IV.

Con lettera del giorno stesso 15 settembre, il ministro Nigra scriveva quanto segue al generale La-Marmora:

. . . . . .

« Dans l'examen des garanties de ce genre, les négociateurs italiens avaient reçu l'instruction formelle de rejeter toute condition qui eût été contraire aux droits de la nation. Il ne pouvait donc être question, ni d'une renonciation aux aspirations nationales, ni d'une garantie collective des puissances catholiques, ni de l'occupation d'un point du territoire romain par les troupes françaises, comme un gage de l'exécution de nos promesses. Pour nous, la question romaine est une question morale que nous entendons résoudre par les forces morales.

« Nous prenons donc sérieusement et avec loyauté l'en-

« Ma la morte, che il tolse pochi mesi dopo, troncò a mezzo questo suo progetto.

« Il Ministero Minghetti riprese, nella state del 1864, le trattative coll'Imperatore sopra le stesse basi, per mezzo del marchese Pepoli.

« L'Imperatore non trovava più sufficienti le condizioni proposte dal conte di Cavour e chiedeva garanzie maggiori, senza dichiarare quali fossero; *ma queste erano state già prima accennate dal Peruzzi, reduce da Parigi, nel discorso che pronunziò alla Camera il 28 giugno 1862, quando avea detto che da Torino non era possibile governare l'Italia.*

« Il Minghetti pure aveva manifestato in più occasioni co' suoi amici lo stesso concetto, il quale, a vero dire, era partecipato dalla grande maggioranza dei rappresentanti della nazione. Lo stesso D'Azeglio avea pubblicato che Firenze dovea essere la futura capitale; e questa autorità forse non fu estranea alla decisione presa.

« *Minghetti e Peruzzi, che già da tempo mulinavano il pensiero di trasportare la capitale in una città più centrale, fecero sentire all'Imperatore che quel cambiamento avrebbe potuto essere una seria guarentigia per lui e per il Pontefice.* L'Imperatore non lasciò cadere la proposta ed accettò. *È evidente che per l'Imperatore tale guarentigia non avea altro valore ed altro significato, se non che la rinunzia del Governo italiano a Roma capitale, almeno per qualche tempo; rinunzia che urtava contro il voto del Parlamento.*

« Pare tuttavia, che esplicite e chiare spiegazioni non furono scambiate in proposito prima di firmar la Convenzione, e che ognuna delle parti contraenti preferì l'equivoco, forse per non mandare a monte il progetto ».

V.

Intanto le trattative per la conchiusione della Convenzione eransi condotte talmente in segreto, che neppure ne avea avuto sentore la Legazione francese a Torino, ed il diplomatico francese G. Rothan ha scritto in proposito:

« La Légation de France à Turin ne fut informée du résultat des négociations que Mr Pepoli poursuivait secrètement à Paris, que par Mr Minghetti, le jour même où l'*Opinione* apprenait au Piémont *de la façon la plus cruelle par un entrefilet, qu'il était dépossédé de la capitale* ».

Allorchè l'ingrata notizia fu divulgata e veramente nel modo il più crudele, la costernazione fu generale, il sentimento del più pungente dolore signoreggiò gli animi. « E bisognò essersi trovati a Torino, ha scritto Alessandro Guiccioli, nei tristi giorni del settembre 1864, per farsi un'idea dell'esaltazione delle menti e della concitazione degli animi. Parve realmente che il Governo non si fosse reso conto della gravità di quello che si stava per fare. *Mancò ogni preparazione morale e materiale ad un avvenimento che mutava dall'oggi all'indomani le sorti di un'intera città, che poneva in non cale cinque secoli di storia gloriosissima, che strappava la Casa di Savoia a quel popolo col quale avea avuto comuni lotte, lagrime e trionfi, e al quale dovea gran parte della sua fortuna.* Tutto questo spiega, più che non giustifichi, come le persone più savie e temperate per tradizione e per indole, uomini d'ordine e di governo, tenessero in quei giorni attitudini e linguaggio dei più violenti.

« La concitazione degli animi non andò scemando se non

quando si lesse nella *Gazzetta Ufficiale*, il Re aver stimato conveniente che il Ministero desse le dimissioni, e soprattutto quando si seppe che a capo della nuova Amministrazione sarebbe stato il generale La Marmora, e ne avrebbero fatto parte il Lanza e il Sella, l'uno all'interno, l'altro alle finanze.

« La scelta di tali uomini era per Torino e pel Piemonte, non solo una grande garanzia ed una prova di fiducia, ma una solenne riparazione ».

Il nuovo Ministero La Marmora restò costituito il 29 settembre e nel primo suo Consiglio deliberò, a voto unanime aversi ad accettare senza più la Convenzione del 15 settembre 1864, quale era stata sottoscritta dal re Vittorio Emanuele e dall'imperatore Napoleone III.

Il trasferimento però della capitale e la scelta della nuova sede del Governo dover formar oggetto di legge apposita da discutersi e da approvarsi dal Parlamento.

L'apertura del Parlamento, che sotto il precedente Ministero dovea aver luogo pel 5 ottobre, dovette, in seguito ai malaugurati avvenimenti, protrarsi sino al giorno 24 dello stesso mese, e in quello stesso giorno fu presentato e dichiarato d'urgenza un progetto di legge per trasferimento della capitale, e un altro progetto per approvazione della Convenzione con annesso protocollo dichiarativo, che la Convenzione non avrebbe valore esecutivo se non dopo che il Re d'Italia avesse decretato il trasferimento della capitale nella città da designarsi.

E questo trasferimento avrebbe dovuto aver luogo entro il termine di mesi sei, a contare dalla data della Convenzione; ma con altra annessa dichiarazione in data del 3 ottobre, si convenne che il termine di sei mesi pel trasferimento della capitale e quello di due anni, stabilito per l

sgombro delle truppe francesi dagli Stati pontifici, avessero ambedue a partire dalla data del Decreto Reale, che avrebbe sanzionato la legge approvativa della Convenzione.

La legge pel trasferimento della capitale da Torino a Firenze fu votata dalla Camera a grande maggioranza, dopo due settimane di lunghe e appassionate discussioni.

La discussione della legge approvativa della Convenzione assorbì dodici sedute della Camera, le quali però furono più calme di quello che si sarebbe creduto, e la Convenzione fu pure approvata a grande maggioranza.

La legge approvativa della Convenzione del 15 settembre 1864, fu sanzionata con Decreto Reale in data dell'11 dicembre.

VI.

« La Convention — ha scritto G. Rothan nei suoi *Souvenirs diplomatiques* — eut un douloureux retentissement à la Cour pontificale; on ne se méprit pas sur sa portée, ni sur les arrières-pensées qui l'avaient inspirée. Le Pape y répondit par l'encyclique du 8 décembre ; elle faisait l'apologie de l'ancien régime. Loin de rapprocher les deux puissances que l'Empereur s'était donné la mission de réconcilier, elle faisait éclater une irrémédiable dissidence. La Convention livrait en réalité Rome aux Italiens, car si elle leur interdisait toute entreprise violente contre le Saint-Siège, elle consacrait le principe de la non-intervention, et autorisait l'Italie à poursuivre la conciliation de ses intérêts nationaux avec ceux du Pape, sur la base de la séparation de l'Église et de l'État.

« La Convention était considérée en Italie, comme devant nécessairement amener, dans un délai prochain, la chute

du pouvoir temporel. On comptait sur les progrès des idées unitaires, au sein de la population romaine, et sur les conséquences pratiques que devait produire le principe de la non-intervention, consacré par la Convention. On était persuadé que l'armée française partie, le mécontentement s'accentuerait et amènerait une révolution favorable aux idées italiennes. Ce n'était plus qu'une question de temps. Les uns voulaient provoquer et précipiter le mouvement; les politiques, tout en l'appelant de tous leurs vœux, entendaient se borner à le laisser se produire et à en profiter ».

Il ministro imperiale degli affari esteri, Drouyn de Lhuys, scriveva però al conte di Sartiges, ministro imperiale presso la Santa Sede, in data del 22 ottobre:

« *Monsieur le Comte,*

« Vous m'annoncez que le Gouvernement pontifical continue de se tenir dans une extrême réserve et qu'il attend, pour se prononcer et prendre un parti à l'égard des actes du 15 septembre, de connaître le résultat des délibérations qui vont s'ouvrir dans le Parlement italien et d'être édifié par les explications que fourniront les Ministres du roi Victor Emmanuel, sur la portée que le Cabinet de Turin attribue aux engagements qu'il a contractés avec la France. Nous ne pouvons qu'approuver cette réserve de la part de la Cour de Rome; non seulement elle est conforme aux règles de la prudence, mais je n'hésite pas à dire qu'elle est tout à fait d'accord avec la ligne de conduite que nous croyons nous-mêmes devoir suivre.

« Mais ne nous dissimulons pas que le Cabinet de Turin se trouve, vu les tendances et les aspirations des partis extrêmes, en présence de difficultés qui peuvent mettre la fermeté de ses résolutions à une grande épreuve, et nous

attendons nous aussi d'avoir vu à l'œuvre les Ministres du roi Victor Emmanuel pour puiser dans le langage et dans leurs déclarations, l'entière assurance qu'ils auront les moyens aussi bien que la volonté d'assurer le triomphe du programme qui sert de base à la Convention du 15 septembre.

« Nous trouverions même tout naturel que la Cour de Rome ne se contentât pas des assurances qui se produiront, je me plais à n'en douter, dans les discussions du Parlement italien, et qu'elle attendît que des actes définitifs, des mesures prises en exécution des engagements contractés vinssent confirmer le langage tenu à la tribune.

« Nous sommes nous-mêmes dans des dispositions analogues ; et c'est précisément parce que nous voulons régler notre ligne de conduite d'après celle qui sera suivie du côté de l'Italie, que nous avons assigné un terme de deux années à l'évacuation progressive du territoire pontifical par nos troupes.

« Nous admettons donc, ou plutôt nous désirons que le Saint-Siège se donne le temps de la réflexion et qu'il veuille mûrir dans le silence de ses Conseils, les décisions qu'il est appelé à prendre.

« Nous n'avons pour le moment aucun avantage à stimuler les résolutions de la Cour de Rome ; nous lui savons gré, au contraire, de ne pas les hâter, en se tenant en garde contre les tendances d'un parti qui s'agite autour d'elle et chercherait volontiers à pousser aux résolutions extrêmes.

« Agréez, etc.

« DROUYN DE LHUYS ».

VII.

Intanto la lettera del ministro Nigra del 15 settembre al ministro italiano per gli affari esteri, Visconti-Venosta, che corredava il progetto di legge presentato alla Camera per l'approvazione della Convenzione, dovea dar luogo ad uno scambio di note diplomatiche fra i due Governi, per l'interpretazione a darsi alla Convenzione.

Il Ministro imperiale, con suo dispaccio del 30 ottobre al barone di Malaret, dichiarava:

« Hier j'avais convié le chev. Nigra à un entretien pour lui parler de sa dépêche du 15 septembre. J'ai commencé par lui lire celle que je vous ai adressée, dont vous aurez donné communication à Mr le général de La Marmora, ainsi qu'à Mr Minghetti, et qui est le simple résumé d'une conversation que j'avais eue quelques jours auparavant avec Mr le Ministre d'Italie.

« Dans la phase actuelle le Cabinet de Turin a seul la parole. Pendant qu'il produisait avant le Parlement ses documents diplomatiques, nous nous renfermions dans un silence dont il a dû apprécier les motifs; nous ne voulions pas, par la publicité d'un débat contradictoire sur le sens de la Convention, lui susciter des embarras, ni lui enlever le mérite des loyales déclarations dont il pourrait désirer d'avoir l'initiative; mais notre réserve et notre discrétion vis-à-vis du public nous imposaient l'impérieux devoir d'entrer sans réticences, avec le Gouvernement italien, dans un échange de pensées afin de dissiper les équivoques, prévenir les malentendus, et donner aux Conventions du 15 septembre une interprétation que puissent admettre les deux parties contractantes.

« Or, j'ai dû avouer à Mr Nigra que, si je n'élevais aucun doute sur la parfaite sincérité de ses intentions ni même sur l'exactitude des faits consignés dans son rapport, je ne saurais dissimuler néanmoins qu'à mon avis le document ne reproduit pas d'une manière complète la phisionomie de la négociation, *ni le sens que nous attachons et que le Gouvernement italien doit lui même attacher aux engagements qui en ont été la suite.*

« Pour en être convaincu, il suffit de constater l'impression qu'il a produite sur l'opinion des deux côtés des Alpes. Les journaux de toutes les nuances en ont tiré des conséquences aussi contraires à nos intentions qu'à celles des Ministres du roi Victor Emmanuel. Cette dépêche interprétée dans un même sens par les passions des différents partis, est devenue le texte des félicitations et des reproches que les deux Gouvernements doivent avoir également à cœur de repousser. D'où vient cette confusion si ce n'est de l'ambiguité de quelques expressions vagues, dont nous avions à l'avance signalé maintes fois les dangers en cette circonstance? Dans ces mots: *Droits de la nation!* .... *aspirations nationales.*

« Malgré les précautions de langage dont ils sont entourés, chacun lit ce qu'il craint ou ce qu'il désire. *On a sans doute quelque peine à s'expliquer comment la royauté italienne pourrait se trouver un jour à Rome, lorsqu'elle semble s'interdire d'y aller; car de telles prévisions ne ressortent pas naturellement de l'examen d'une Convention qui stipule la translation de la capitale du royaume à Florence et la garantie du territoire pontifical contre toute agression armée.* Ces subtiles problèmes n'en égarent pas moins les esprits. C'est aux évènements qu'il appartient de les poser. La loyauté, comme la prudence ne

permettent pas d'en chercher prématurément la solution dans de vaines hypothèses. Aussi je suis loin d'attribuer un semblable dessein, soit à la Cour de Turin, soit à Mr le chev. Nigra ; je signale la nécessité d'en prévenir même la supposition par la précision et la netteté des déclarations officielles.

« C'est à cet effet que j'ai donné dans ma correspondance et provoqué dans mes entretiens, tous les éclaircissements propres à écarter des inductions téméraires ou injurieuses.

« Ces éclaircissements se résument dans les propositions suivantes :

« 1° Parmi les moyens violents dont l'Italie s'est interdit l'emploi, on doit compter les manœuvres d'agents révolutionnaires sur le territoire pontifical, ainsi que toute excitation tendant à produire des mouvements insurrectionnels ;

« 2° Quant aux moyens moraux, dont elle s'est réservé l'usage, ils consistent uniquement dans les forces de la civilisation et du progrès ;

« 3° Les seules aspirations que la Cour de Turin considère comme légitimes, sont celles qui ont pour objet la réconciliation de l'Italie avec la Papauté ;

« 4° La translation de la capitale est un *gage sérieux donné à la France ; ce n'est ni un expédient provisoire ni une étape vers Rome.* Supprimer le gage ce serait détruire le contrat ;

« 5° Les propositions de Mr le comte de Cavour en 1861 ne contenaient point cette clause relative à la capitale ; en outre elles limitaient à un chiffre déterminé l' armée du Saint-Père et assignaient pour le départ de nos troupes un délai de quinze jours.

« On ne saurait méconnaître les différences considérables

qui existent entre ces propositions et les arrangements du mois de septembre;

« 6° Le cas d'une révolution qui viendrait à éclater spontanément dans Rome, n'est point prévu par la Convention. La France pour cette éventualité réserve sa liberté d'action;

« 7° Le Cabinet de Turin maintient la politique de Mr le comte de Cavour. Or cet homme illustre a déclaré que Rome ne pourrait être unie à l'Italie et en devenir la capitale, qu'avec le consentement de la France.

« Tels sont, Mr le Baron, les différents points que j'ai traité dans mes conversations avec le chev. Nigra et sur lesquels il m'a paru que nous étions d'accord. Assurément je ne prétends pas qu'il dût insérer dans son rapport ces explications complémentaires. Je ne veux moins encore lui faire ni reproche de n'avoir dans ce document protesté contre l'emploi de moyens frauduleux, ni prévu la chute du pouvoir pontifical par l'effet d'une insurrection intérieure que des manœuvres étrangères n'auraient pas provoquée. J'ai pensé avec Mr le Ministre d'Italie, comme le témoigne ma correspondance, qu'il est des prévisions que la dignité des contractants et le sentiment des convenances ne permettent point d'inscrire dans des actes diplomatiques. L'excès des précautions, en certains cas, devient une injure, mais il faut bien le répéter, lorsqu'à travers les formules générales, vous laissez entrevoir de vagues perspectives, chacun y place l'objet de ses désirs et les précise à sa manière; ce que vous n'avez point dit, on le suppose; et les partis extrêmes lisent, entre les lignes de vos dépêches, ce que dictent leurs passions. Voilà pourquoi nous souhaitons vivement que la lumière se fasse au milieu de ces obscurités, dans la discussion qui va s'ouvrir au sein du Parlement d'Italie.

« Agréez, etc. « DROUYN DE LHUYS ».

VIII.

Comunicata dal barone di Malaret al presidente del Consiglio, il generale Alfonso La Marmora, la lettera del 30 ottobre, del ministro Drouyn de Lhuys, il Presidente del Consiglio del Governo italiano rispondea con lettera al ministro Nigra in data del 7 novembre:

« Il vostro dispaccio telegrafico del 1° novembre, il cui testo è stato autorizzato da S. M. l'Imperatore, stabilisce la situazione dei due Governi segnatari della Convenzione del 15 settembre per tutto ciò che riguarda l'interpretazione di tale atto.

« Nondimeno il contenuto del dispaccio del signor Drouyn de Lhuys, al signor barone di Malaret in data 30 ottobre, pubblicato nel *Moniteur* del 5 novembre, rende da parte del Governo del Re indispensabili alcune franche spiegazioni, affinchè nulla, neppure il silenzio, possa dar luogo a qualsiasi equivoco.

« Il Ministero che io ho l'onore di presiedere chiamato dalla fiducia di S. M. il Re, non ha negoziato nè sottoscritto le stipulazioni del 15 settembre; ma avendole trovate conchiuse, dopo averne maturatamente esaminate e calcolate le conseguenze, non ha esitato ad accettarle e sostenerle. Il Ministero ha considerato in primo luogo che il testo della Convenzione e dei suoi allegati è chiaro e preciso, e non può lasciar luogo ad equivoco di sorta alcuna; in secondo luogo il Ministero interpretando il trattato nel solo modo ammissibile, vale a dire nel senso letterale del suo tenore, ha acquistato la convinzione che esso, nel suo insieme, sia vantaggioso all'Italia.

« I Ministri del Re hanno dunque la volontà e sanno

di avere la forza di eseguire il trattato scrupolosamente in tutta la sua integrità. La loro determinazione, a questo riguardo, è non solo dettata da quella lealtà, la quale esige che gli impegni assunti da un Governo siano eseguiti, e dalla riconoscenza ed amicizia che legano l'Italia alla Francia, ma altresì dalla convinzione personale di ciascun di loro che la migliore politica dell'Italia consiste nell'esecuzione completa dell'atto del 15 settembre.

« Esso, infatti, si fonda sul principio del non intervento, principio fondamentale della politica dei due Governi e che il signor Drouyn de Lhuys ha ricordato con perfetta opportunità nel notevole dispaccio che ha indirizzato il 12 del passato settembre a Roma.

« Il Governo del Re, interdicendosi ogni interpretazione la quale non rispondesse puntualmente al senso naturale del testo del trattato, poichè ogni interpretazione di questo genere non sarebbe permessa a nessuna delle parti contraenti, si crede in dovere di riservare assolutamente ogni altra questione, la quale non si riferisca alla fedele osservanza degli accordi stipulati.

« Queste precise dichiarazioni mi dispenseranno dall'entrare in un lungo esame delle sette proposizioni enunciate da S. E. il signor Ministro imperiale degli affari esteri nella sua nota del 30 ottobre al signor barone di Malaret. Basteranno a mio avviso, signor Ministro, le osservazioni seguenti per dissipare ogni oscurità a questo riguardo.

« Il trattato del 15 settembre provvede completamente alle esigenze della situazione sospetta al Papato, dando positive assicurazioni alla Francia e al mondo cattolico. Se per gl'impegni presi dall'Italia, questa ha rinunziato all'uso dei mezzi violenti, a più forte ragione essa non ricorrerà a quelle vie sotterranee, a cui ho visto accennare,

e lo confesso, non senza dispiacere, nel dispaccio del Ministro degli affari esteri, e di cui noi respingiamo il pensiero.

« Ma non è men vero che l'Italia ha piena fede nell'azione della civiltà e del progresso, la cui sola potenza basterà, ne abbiamo intera fiducia, ad effettuare le sue aspirazioni.

« Quali potranno essere le conseguenze di quest'azione degli elementi di civiltà e di progresso! Ognuna delle due potenze contraenti può avere e mantenere, a questo riguardo, un'opinione particolare; ma io non saprei vedere come questa opinione potrebbe formare fra loro l'oggetto d'una discussione pratica, dal momento che l'Italia dichiara nel modo più esplicito, che, quando tali aspirazioni dovessero effettuarsi, ciò non avverrebbe certo pel fatto della violazione del trattato per parte del suo Governo.

« Quali sono, all'infuori della questione d'una stretta osservanza della Convenzione, le aspirazioni nazionali dell'Italia?

« Il signor Drouyn de Lhuys ha inteso di definirle e precisarle nel dispaccio che ho menzionato qui sopra; il Governo del Re si vede con rammarico nell'impossibilità di seguire su questo terreno il Ministro imperiale degli affari esteri. Le aspirazioni di un paese sono un fatto che appartiene alla coscienza nazionale, e che non può essere per nessun titolo, il soggetto d'una discussione fra i due Governi, qualunque sono i legami che li uniscono.

« *Quanto alla conciliazione dell'Italia e del Papato, gli è uno scopo che il Governo del Re non ha mai cessato di proporsi;* e la Convenzione del 15 settembre deve renderne più facile l'attuazione.

« Per ciò che concerne la significazione che il Governo del Re annette alla traslocazione della capitale, io non ho,

signor Ministro, se non a lasciare che i fatti parlino da sè. Il Governo italiano ha già preparato l'eseguimento di questa condizione, la quale è forse il più grave e delicato degli obblighi che noi abbiamo assunto col trattato del 15 settembre.

« Salvo la deliberazione del Parlamento, entro pochi mesi, Firenze sarà la capitale d'Italia.

« Ciò che possa accadere più tardi, in seguito ad altri avvenimenti ancora in grembo dell'avvenire, non potrebbe oggi diventare il soggetto della preoccupazione dei due Governi. Il signor Drouyn de Lhuys ha detto con molta ragione. Appartiene agli avvenimenti il porre questo problema.

« Io mi estenderò ancora meno sulla quinta e sulla settima delle proposizioni enumerate dal signor Drouyn de Lhuys; mi sembra che il loro scopo sia quello di constatare che la Convenzione è altra cosa dal progetto del conte di Cavour, e di esprimere il desiderio che noi abbiamo a restar fedeli alla sua politica per l'avvenire. Le differenze che esistono tra il progetto del conte di Cavour e la Convenzione attuale emergono dal rapporto che voi avete indirizzato il 15 settembre al mio onorevole predecessore, e quanto alla politica del conte di Cavour, quale essa è esposta in un celebre discorso che il Ministro imperiale degli affari esteri ha citato nel dispaccio suaccennato, egli comprenderà senza dubbio che noi teniamo a grande onore di farcene continuatori.

« Mi resta a far menzione, signor Ministro, poichè S. E. il signor Drouyn de Lhuys ne ha preso l'iniziativa, della eventualità di una rivoluzione che scoppiasse spontaneamente a Roma e rovesciasse il potere temporale del Santo Padre. Il Ministro imperiale degli affari esteri riserva per

questo caso l'intera libertà d'azione della Francia; l'Italia da parte sua fa, come è di ragione, la stessa riserva.

« Tali sono, signor Ministro, le vedute e le convinzioni colle quali il Ministero si presenta al Parlamento per sostenere dinanzi ad esso la Convenzione del 15 settembre. Quest'atto internazionale, convenuto per superare le difficoltà di una situazione forse senza esempio, apre, a nostro avviso, ai due Governi una via chiaramente tracciata, in cui il Governo del Re crede poter contare sull'appoggio dei rappresentanti della nazione per rivaleggiare di lealtà colla Francia.

« La pubblicazione nel *Moniteur* delle due note indirizzate dal Ministro imperiale degli affari esteri al signor barone di Malaret, impone il dovere, signor Ministro, di far inserire senza indugio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il dispaccio che vi spedisco in questo momento, e che vi prego di comunicare ufficialmente a S. E. il signor Drouyn de Lhuys.

« Gradite, ecc. « ALFONSO LA MARMORA. »

Il generale La Marmora nel rispondere al contenuto nel dispaccio del ministro imperiale, Drouyn de Lhuys, ha cercato, per quanto ha potuto, di girar la questione, ma è indubitato che l'*interpretazione data alla Convenzione dal Governo imperiale era la più genuina e se non bastasse la lettera e lo spirito di essa, la conferma la Convenzione segreta del 12 giugno 1866 colla quale l'imperatore Napoleone s'impegnò tra le altre clausole a garantire:*

« Le maintien de la Souveraineté temporelle du Pape et l'inviolabilité du territoire encore soumis à son autorité, sans préjudice des réserves faites en faveur des droits du Saint-Siège ».

« C'est cette clause, ha detto G. Rothan nei suoi *Souvenirs diplomatiques*, qui fit échouer en 1869 la mission du général Menabrea. Le Gouvernement italien demandait comme condition *sine qua non* d'une alliance offensive et défensive, la faculté d'occuper et de s'incorporer tout le territoire pontifical, sauf Rome et ses environs immédiats. L'Empereur s'y refusa et le comte Menabrea lui dit en parlant: « Puisse Votre Majesté, ne pas regretter un jour les quatrecent mille bayonnettes que j'étais venu mettre à sa disposition ».

« Ne refusait-il pas à Metz, soggiunge ancora G. Rothan, au mois d'août, à la veille de ses défaites, le traité que lui apportait le comte Vimercati, parce que il ne conciliait pas ses devoirs envers la Papauté avec les exigences italiennes? Il avait déclaré d'ailleurs dans les termes les plus explicites en reconnaissant le nouveau royaume, au lendmain de la mort du comte de Cavour dans une lettre à Victor Emmanuel, que jamais il ne permettrait la dépossession temporelle du Pape ».

Il — *jamais* — del Ministro francese Rouher che ha fatto tanto chiasso nel 1867, non era che la ripetizione, l'eco del *jamais* dell'imperatore Napoleone.

IX.

Del resto se il trasporto della capitale colla sede del Governo a Firenze nella mente dell'imperatore Napoleone e della diplomazia francese era un'implicita rinunzia a Roma, ciò che di frequente il conte di Sartiges ripetea allo scrivente in Roma stessa, ricordandogli sempre la convenzione segreta del 12 giugno 1866, il Governo stesso italiano parve

col fatto, non esser di diverso avviso. In quanto che egli si installò nella nuova sede non come gli arabi del deserto sotto tende provvisorie, e trasportandovi il puro necessario al pubblico servizio, ma comprando palazzi più o meno imbiancati, fabbricandone de' nuovi e concentrando i servizi che provvisoriamente avrebbero potuto restar discentrati. La Banca nazionale si fabbricava un palazzo monumentale, e il Bombrini richiesto a Roma, in suo vivente, perchè non facesse nella nuova sede governativa quanto avea fatto a Firenze, rispondeva: « Mai più; se fabbrico un nuovo palazzo a Roma come ho fatto a Firenze, la capitale parte per Napoli ».

Vi erano poi dei liberaloni che a Firenze gridavano: *Roma o morte*, e intanto vi fabbricavano dei grandi palazzi. Anche la città di Firenze, che ha fatto tante spese, cominciando, dopo l'abbattimento delle mura, da opere più d'ornamento, come il Viale dei Colli, invece di quella più utile, quale lo sventramento del mercato, ha dovuto pensare che la tappa dovesse durare almeno qualche generazione per rifarsi delle spese.

Anche il ministro delle finanze Antonio Scialoja, di concerto col suo segretario generale, Gaspare Finali, si era affrettato a sopprimere quattro direzioni speciali di Debito pubblico e sei Casse di depositi e prestiti per concentrar il tutto assieme alla Direzione generale del Debito pubblico ancora sedente a Torino colla Cassa centrale dei depositi e dei prestiti in una sola Direzione generale di Debito pubblico e in una sola Amministrazione di depositi e prestiti con sede a Firenze, in locale neppur capace di contenere i soli uffizi della Direzione generale e dell'Amministrazione centrale di Torino.

« *Voi fate il diplomatico*, avea detto il Ministro allo

scrivente di ritorno da Parigi ove era in missione, *e io metto la rivoluzione in casa vostra* ».

Gli uffizi dipartimentali erano stati soppressi *motu proprio* del Ministro con decreto legislativo.

Alcuni giorni dopo il Segretario generale dicea al Direttore generale del Debito pubblico: « Il Ministro è in collera con te perchè non eseguisci il decreto soppressivo e concentrativo ». E si rispondea: « Quando si ordinano cose impossibili io credo di non esser tenuto ad eseguirle. Mi è costato troppo l'ordinamento del nuovo Gran Libro e quello delle Casse dei depositi e dei prestiti, non voglio presiedere al loro sfasciamento.

« Il Ministro farà quel che crede meglio » ; e il Ministro lasciò che il suo decreto legislativo restasse lettera morta, riconoscendo che pur troppo si era messo il carro innanzi ai buoi. La soppressione delle Direzioni speciali del Debito era riservata al ministro Sella, a condizione però di non aversi, possibilmente, a scottar le mani (1).

(1) Vedasi documento n. 190, parte prima, pag. 858 — *Pensieri del deputato Luzzati sul trasporto della capitale da Torino a Firenze.*

CAPITOLO SECONDO.

Esecuzione degli articoli 3 e 4 della Convenzione del 15 settembre 1864 (1)

I.

L'esecuzione dell'art. 3 della Convenzione del 15 settembre 1864 fu trattata nelle vie diplomatiche fra il Governo italiano e il Governo francese.

Anche l'esecuzione dell'art. 4 doveva essere negoziata nelle vie diplomatiche. E così l'Imperatore avea dichiarato che i negoziati dovessero aver luogo a Parigi, fra il Ministro imperiale degli affari esteri e la Legazione d'Italia,

(1) Art. 3. — Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la traquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États; pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

Art. 4. — L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église.

sia per corrispondenza, sia verbalmente. La Francia dal suo lato avrebbe trattato, per mezzo della sua ambasciata a Roma, colla Santa Sede.

Quanto alla forma da darsi alla conclusione dell'accordo, il signor Drouyn de Lhuys propendeva per la semplice inclusione nel bilancio italiano della somma degl'interessi annui da pagarsi a questo scopo dal Tesoro italiano, quando questa somma fosse fissata d'accordo fra le parti interessate.

E questo sistema, quando fosse stato adottato, sarebbe stato il più spiccio e più rispondente in senso politico alle aspirazioni italiane e a quelle anche politiche della Santa Sede, nell'intento delle possibili sue rivendicazioni.

Questa proposta conteneasi in lettera del ministro Nigra al ministro Visconti-Venosta, in data del 23 novem. 1865 (1).

Con dispaccio del 1° dicembre 1865, il barone di Malaret ripetea al generale La Marmora, d'incarico del Ministro imperiale degli affari esteri e in conformità agli ordini di S. M. l'Imperatore, che il Governo francese, essendo l'intermediario obbligato, il negoziato dovea aver luogo a Parigi e fra il Ministro imperiale degli affari esteri e il ministro Nigra, per corrispondenza diplomatica o per conferenze verbali, riferendone rispettivamente, occorrendo, a Roma e a Firenze, salvo a provvedere per le questioni di dettaglio. Non era poi ancora il momento d'occuparsi della forma dell'atto finale (2).

Nel progetto di Convenzione che il principe Napoleone, di concerto coll'Imperatore, avea nel 1861 proposto al conte di Cavour, si era stabilito all'art. 5 che l'Italia avesse a dichiararsi pronta ad entrare in trattative *col Governo*

(1) Documento n. 8.
(2) Documento n. 9.

pontificio per prendere a suo carico la parte proporzionale che le spetterebbe sulle passività degli antichi Stati della Chiesa.

Ora nella Convenzione del 15 settembre, essendosi detto puramente e semplicemente: « L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église », e il conte di Sartiges, avendo scritto da Roma che il Governo pontificio non voleva saperne di trattare col Governo spogliatore, come non avea voluto nel 1859 il Governo austriaco trattare col Governo sardo che lo avea spogliato della Lombardia, il Governo imperiale, che senza l'accordo e il consenso del Governo pontificio, avea conchiusa e sottoscritta la Convenzione, avea trovato che, per mandarla ad esecuzione, non v'era altro modo che di continuare nel sistema.

Ma il generale La Marmora, che era un buon patriota e liberale senza rimprovero, e che per puro patriotismo avea assunto l'impegno di eseguire la Convenzione, che non trovava eseguibile in tutte le sue clausule, forse apparteneva alla schiera di quei liberaloni alto locati che aveano voluto l'Italia, ma si erano fermati alle porte sante, gridando: « *È un'utopia il credere di poter abbattere una istituzione che ha fondamenta secolari* ».

Quando però si trattava di servire la patria, il generale La Marmora non apparteneva più a sè stesso. Intanto però egli trovava che l'entrare direttamente in negoziato colla Corte pontificia, per l'esecuzione dell'art. 4 della Convenzione, sarebbe stata occasione propizia per avviarsi a quella riconciliazione fra l'Italia e il Papato, che era nelle aspirazioni di Napoleone.

Quindi scrivendo al barone di Malaret, il generale La Marmora diceva:

« *Je ne doute pas, Mr le Baron, qu'il n'est paru désirable au Gouvernement français, comme à nous, que le Gouvernement du Roi pût entrer directement en arrangement avec le Saint-Siège, pour l'exécution de l'article 4 de la Convention du 15 septembre.*

« *Cette manière de procéder entrait si bien dans l'esprit de la Convention et ouvrait une voie si naturelle à ce rapprochement, qui a été le but constant et hautement déclaré de la politique impériale, que j'ai la conviction que le Gouvernement de l'Empereur l'eût préféré ainsi que nous.*

« Mais puisque des circonstances indépendantes de la volonté des deux puissances signataires de la Convention paraissent y mettre obstacle, le Gouvernement du Roi, désirant montrer une fois de plus ses bonnes dispositions pour la solution de la question romaine, ne fait pas difficulté d'adhérer au désir du Gouvernement impérial d'être l'intermédiaire entre l'Italie et le Saint-Siège, pour la répartition de la dette pontificale » (1).

Invece però d'incaricare il ministro Nigra delle trattative col Ministro imperiale degli affari esteri, il generale La Marmora avrebbe voluto inviare senza più un delegato suo speciale. Quello però che il Governo italiano avrebbe trovato più regolare, sarebbe stata una Commissione mista composta dei rappresentanti le diverse parti interessate. Del resto si sperava che il Governo pontificio avrebbe almeno somministrati gli elementi occorrenti per procedere ad un riparto secondo le regole dell'equità e della buona amministrazione (2).

---

(1) Documento n. 10.
(2) Documento n. 8.

II.

Dopo queste formali dichiarazioni, vi fu un momento di sosta. Si tennero delle conferenze fra il ministro delle finanze, Antonio Scialoja, e il barone di Malaret.

E l'11 febbraio il ministro Scialoja comunicava al barone di Malaret i dati che aveva potuto raccogliere sul debito pubblico pontificio. La rendita pagata dall'Italia nelle Romagne, nell'Umbria e nelle Marche; un prestito di cinque milioni di scudi romani fatto col Re di Napoli; l'ammontare delle cauzioni in numerario di cui il Governo italiano era già tenuto di pagare gl'interessi e restituire il capitale che si era calcolato in tre milioni all'incirca.

D'altronde il Governo imperiale, che avea un rappresentante in Roma, poteva assai meglio che il Governo italiano avere intorno al debito pubblico pontificio più compiute notizie (1).

Il 28 febbraio il barone di Malaret, d'incarico del Ministro imperiale degli affari esteri, pregava il Ministro italiano degli affari esteri d'inviare al ministro Nigra le istruzioni e le autorizzazioni occorrenti per dare esecuzione all'art. 4 della Convenzione, prima che avvenisse lo sgombro delle truppe francesi dagli Stati pontifici (2).

E il generale La Marmora autorizzava il ministro Nigra, con dispaccio del 1° marzo, a ricevere le aperture che in ordine al riparto in discorso fossero per farsi dal Governo imperiale. Il ministro Nigra non dovea perdere di vista il carattere d'intermediario che era proprio del Governo fran-

(1) Documento n. 13.
(2) Documento n. 17.

cese, in dipendenza del che gl'impegni presi, durante il corso dei negoziati, dall'Italia verso il Governo francese e dal Governo francese verso il Governo italiano, dovevano essere considerati come assunti verso il Governo pontificio (1).

Il 5 marzo il ministro Nigra dava lettura al ministro imperiale Drouyn de Lhuys del dispaccio del generale La Marmora, che l'autorizzava ad entrare in trattative col Governo imperiale, aggiungendo che l'accordo definitivo avrebbe dovuto, per parte del Governo italiano, essere portato alla sanzione del Parlamento (2).

L'11 marzo il ministro Scialoja forniva schiarimenti al barone di Malaret sulle rendite nominative ammesse a pagamento, dall'epoca delle annessioni, nelle provincie Romagnole, in quelle delle Marche, dell'Umbria e di Benevento (3).

Il 16 marzo il Governo imperiale presentava una nota verbale contenente un primo progetto di riparto del debito pubblico pontificio:

« Le point de départ doit être la dette au moment du démembrement du territoire pontifical.

« C'est le budget de 1859 qui a fourni les éléments des évaluations contenues dans la présente note. Tel paraît être d'ailleurs également l'avis de Mr le Ministre des finances d'Italie, d'après la communication adressée par S. E. le 11 février dernier à Mr de Malaret ».

Stabilito che il punto di partenza per determinare la somma del debito pontificio dovea essere il bilancio del 1859,

(1) Documento n. 18.
(2) Documento n. 19.
(3) Documenti n. 20, 21.

il Governo imperiale la dichiarava in L. 24,057,659 56, cioè:

L. 9,239,448 70 — debito perpetuo;
» 9,474,965 80 — debito redimibile;
» 5,343,245 06 — debito vitalizio.

Determinato il punto di partenza e quindi la somma del debito da portarsi in riparto, la nota francese soggiungeva:

« Il est conforme à l'équité, comme au texte même de la Convention, de prendre pour point de départ du règlement de compte avec l'Italie non seulement le budget pontifical de 1859, mais encore les chiffres dont se composent sur ce budget les trois éléments de la dette publique romaine ».

In quanto all'effettuazione materiale del riparto, due sole erano le basi da prendersi: o nel rapporto del reddito o in quello della popolazione.

Ora in quanto al reddito la nota francese diceva, che, non essendosi ricevuto alcun documento al riguardo, non restava che a prendersi la base della popolazione, e dopo alcuni calcoli conchiudeva: « il semble de toute équité que le Gouvernement italien doive supporter un peu plus de 3/4 de la dette romaine, et que 1/4 environ doive seul rester à la charge du Saint-Siège »

Ma non bastava ancora:

« L'Italie doit être constituée redevable non seulement de la part de la dette romaine qui lui incombera pour l'avenir, mais encore de la part afférente aux années ou portions d'année pendant lesquelles a perçu les revenus des provinces annexées sans supporter aucune des charges que garantissait le revenu des dites provinces.

« Enfin le capital de cet arriéré doit lui même être augmenté des intérêts y afférents calculés depuis les époques où les anciennes provinces romaines ont été annexées ».

Ripartito quindi l'ammontare delle tre categorie del debito in ragione di 779 millesimi per l'Italia e di 221 millesimi per la Santa Sede, e ridotta la quota proporzionale dell'Italia a L. 14,672,878 55, mediante il diffalco di quanto l'Italia già pagava annualmente nelle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, il Governo francese sommava le annuità arretrate a L. 82,182,292 74 a cui aggiunti gl'interessi in ragione del 7 1/2 per 0/0 all'anno, rilevanti a L. 14,490,196 84, s'aveva un totale capitale da pagarsi dall'Italia alla S. Sede di L. 96,672,489.

Il Governo francese aveva fissato l'interesse annuo al 7 1/2 per 0/0, ma non l'avea composto, ciò che, secondo lui, sarebbe stato di tutta giustizia.

Siccome poi il Governo italiano non sarebbe stato in grado di pagare quel capitale, se gli faceva facoltà, come nel 1859, in occasione del Trattato di Zurigo, di scontarlo mediante rendita al saggio del 7 1/2 per 0/0.

La nota conchiudeva:

« Ainsi le Gouvernement italien devrait inscrire au Grand Livre de la dette publique du royaume et avec jouissance du 1er janvier 1866 deux rentes distinctes:

« L'une de 7,250,436 francs pour les intérêts du capital dû au 31 décembre 1865;

« L'autre de 14,672,878 francs pour la quote part annuelle de l'Italie dans la dette romaine.

« Ensemble 21,923,314 francs, que l'Italie aurait à payer annuellement au Saint-Siège, non compris les 3 ou 4 millions qu'elle a payés annuellement jusqu'à ce jour et qu'elle devrait continuer à payer » (1).

(1) Documento n. 22.

E questa è stata la prima proposta francese, la quale avrebbe accresciuto il debito pubblico dell'Italia di 22 milioni circa, oltre quello che già si scontava nelle provincie annesse.

III.

Nel trasmettere questa nota verbale del Ministro imperiale al Ministro per gli affari esteri a Torino, in data del 18 marzo, il ministro Nigra scriveva:

« Non essendo io munito di nessuna istruzione che mi faccia conoscere quale sia l'opinione del Governo del Re, in ordine alle varie questioni proposte nella nota francese, mi limiterò a rispondere al signor Drouyn de Lhuys che piglio *ad referendum* le sue proposizioni, riservandomi a dare ad esse una risposta appena il Governo di S. M. avrà avuto il tempo di esaminare » (1).

Con lettera del 31 marzo, il generale La Marmora trasmetteva al ministro Nigra a Parigi una nota verbale responsiva alla nota francese del 16 stesso mese di marzo (2):

« La proposition de prendre pour point de départ du règlement des comptes relatifs au partage de la dette romaine, le montant de cette dette en 1859 d'après les indications du budget pontifical, de cette même année, est juste et on l'accepte.

« On accepte également la proposition de comprendre sous la dénomination générique de dette, les trois catégories de la dette perpétuelle, de la dette rachetable et de la dette viagère ».

(1) Documento n. 23.
(2) Documenti n. 24, 25.

Ma il Governo italiano osservava che, ove le tre categorie del debito si fossero sommate insieme e avessero a formare un totale divisibile sotto la denominazione di *dette permanente*, si sarebbero comprese delle passività provinciali e dei privati, che non avrebbero dovuto far debito al Governo italiano, quali gli assegni per culto, beneficenza, istruzione.

Non doveano poi comprendersi gli assegni per ammortamento del debito, nè le spese d'amministrazione. Il debito vitalizio non dovea addizionarsi col debito perpetuo e col debito redimibile, ma fare un conto a parte.

Si consentiva col Governo imperiale, che le basi del riparto fossero il reddito e la popolazione. Non era poi il caso di respingere la base del reddito, perchè non si avevano ancora i dati positivi.

« Le seul point principal — diceva la nota italiana — sur lequel on diffère, est celui des arrérages.

« Sans aborder les parties secondaires de la proposition de payer les arrérages, lesquelles ne pourraient en aucune manière être admises, il suffit de s'arrêter à la principale d'après laquelle les arrérages seraient dus en conséquence d'une répartition non encore effectuée ».

La nota verbale italiana invocava in appoggio alla sua tesi, che era di respingere la domanda francese, i principii del diritto civile e quelli del diritto internazionale coi suoi precedenti.

« Reste un dernier point — diceva la nota italiana — celui du mode ou de la forme par laquelle devra s'effectuer le partage de la dette. Tout en réservant cette question, on croit cependant devoir déclarer dès à présent que le Gouvernement du Roi prendra volontiers des arrangements quant à la manière de séparer en deux parties pro-

portionnelles chacune des catégories et des espèces de la dette pontificale et pour se charger de celle qui lui reviendra. Mais que les droits et les intérêts politiques et financiers de l'État, ne pourraient jamais permettre qu'il servît une partie de la dette qui eût à continuer d'être considérée comme inscrite au nom du Gouvernement pontifical ».

Queste considerazioni della nota italiana combinavano colla interpretazione data dal Governo imperiale alla Convenzione del 15 settembre, che *dovea intendersi aver costituite due distinte sovranità coi rispettivi diritti ed oneri in rapporto alla nuova territorialità, non già all'interpretazione voluta dal Governo italiano.* Doveva poi andare perfettamente d'accordo colla Convenzione segreta che dovea stipularsi il 12 giugno, mediante la quale, indipendentemente dalla Convenzione del 15 settembre 1864, l'imperatore Napoleone garantiva al Sovrano pontefice, assieme alla città di Roma, il possesso dell'attuale restantegli territorialità degli Stati della Chiesa (1).

Con altra nota del 31 marzo, il ministro Nigra, indipendentemente dalla nota verbale, era richiesto dal Ministro italiano per gli affari esteri di riservare senza più, benchè si trattasse di diritti che non si perimevano:

1° il montare delle cauzioni in numerario che i ricevitori camerali ed altri contabili aveano fatte nelle ex-provincie pontificie, e che già erano passate a carico del Governo italiano;

2° la restituzione del prestito d'un milione di ducati fatto al Sommo Pontefice dall'ex-Re di Napoli (2).

---

(1) Documento n. 25.

(2) Documento n. 26.

Con lettera del 19 aprile, il ministro Nigra trasmetteva al Ministro per gli affari esteri una seconda nota verbale del Governo imperiale responsiva alla nota verbale del Governo italiano del 31 marzo (1).

Colla nuova nota verbale il Governo francese rispondea alle osservazioni ed obbiezioni fatte dal Governo italiano nella sua nota del 31 marzo.

Il Governo francese aveva proposto di portare a carico del Governo italiano 3/4 dell'intero debito. Il voler procedere al riparto categoria per categoria di debito, avrebbe recato grande complicazione senza profitto per l'Italia.

« Quant à la dette viagère on ne saurait nier la valeur des observations du Gouvernement italien. On comprend en effet que les finances de l'Italie ne puissent supporter d'une manière permanente une charge qui n'aurait été que temporaire pour le budget pontifical. La difficulté est de trouver une base équitable de répartition ».

Dopo lungo ragionamento sul modo di ripartire questa categoria di debito, la nota francese conchiudeva:

« Resterait pour dernier parti un arrangement amiable et par transaction, d'après lequel le chiffre des pensions et allocations viagères serait approximativement capitalisé en une somme fixe dont l'Italie servirait la rente perpétuellement ».

Quanto alla base del riparto, il Governo francese l'avea proposto in rapporto alla popolazione, non avendo elementi di calcolo per combinarlo col reddito.

« Le Gouvernement italien annonce aujourd'hui qu'il fait faire sur cette question un travail dont il donnera incessamment communication; mais il est préférable — diceva

(1) Documento n. 28.

la nota francese — de ne pas attendre l'examen de ce travail qui pourrait être plus long qu'on ne le prévoit. Il n'est d'ailleurs pas probable que l'admission de cette base de répartition puisse modifier sensiblement le premier projet de règlement de compte, car il y a une proportion naturelle entre le revenu et la population des provinces du même État » (1).

Con lettera del 20 aprile, il ministro Nigra trasmetteva una terza nota verbale del Governo imperiale relativa al modo di pagamento da adottarsi in occasione del riparto del debito pubblico pontificio (2).

Il Governo italiano aveva detto nella sua nota verbale, che fissata la quotità del debito pontificio che sarebbe stata portata a suo carico, egli stesso avrebbe voluto servirla, non farne continuare il servizio dal Governo pontificio e lasciarne iscritte le partite sul suo Gran Libro. Quindi determinata la quotità della parte proporzionale, doveva essere rappresentata da tante iscrizioni di rendita quante ne sarebbero occorse. Ad esempio, quando le iscrizioni di rendita fossero 100 e la quota proporzionale per l'Italia 3/4, 75 iscrizioni avrebbero dovuto passare a carico dell'Italia, e 25 restar a carico del Governo pontificio.

Il Governo imperiale invece aveva creduto che, stabilita ad esempio la sua quota in ragione di 3/4, avesse voluto *titolo per titolo farne il riparto in tal ragione.*

Quindi esclamava nella sua nota verbale del 19 aprile:

« Il suffit d'énoncer une pareille combinaison pour en montrer toutes les difficultés. Ce ne serait pas moins en effet que le renouvellement de fond en comble du Grand

(1) Documento n. 29.
(2) Documento n. 30.

Livre pontifical, ce serait pour tous les porteurs de titres romains antérieurs à 1859 l'obligation d'en faire effectuer le transfert ».

E sullo stesso tuono continuava la nota verbale francese a noverare tutti gl'inconvenienti che sarebbero derivati dall'adozione d'un tal sistema che il *Governo italiano non aveva mai sognato e mai avrebbe potuto sognare.*

Quindi la nota francese soggiungeva: « Pourquoi l'Italie ne ferait-elle pas aujourd'hui envers Rome ce que la France a fait en 1860 à l'égard du Piémont? » (1)

Ma chi nel 1860 aveva fatto quel riparto era stato il Piemonte rappresentante dell'Italia d'accordo colla Francia, e il Piemonte stesso ne aveva fatto un altro coll'Austria sullo stesso sistema. Era quindi naturale che in occasione d'un terzo riparto non si sarebbe seguìto altro sistema, perchè il solo possibile e logico.

Con lettera del 26 aprile il ministro Nigra trasmetteva una quarta nota verbale del Governo imperiale concernente la questione degli arretrati, cioè degli interessi che il Governo pontificio aveva continuato a pagare dopo le annessioni sulla quota parte del debito pontificio che doveva ricadere a carico dell'Italia (2).

« Il résulte — diceva la nota francese — de la note remise le 3 de ce mois à Mr Drouyn de Lhuys par Mr le chev. Nigra, que le Gouvernement italien ne se croirait pas tenu au paiement de cet arriéré. Voici la raison sur laquelle il se fonde.

« Il est impossible d'alléguer que ce soit la faute du Gouvernement italien, s'il n'a pas pris à sa charge une

(1) Documento n. 31.

(2) Documento n. 32.

part de la dette pontificale, ce qui l'aurait obligé à en payer les intérêts. Il aurait suffi pour cela que le Gouvernement pontifical le voulût, et s'il a cru ne pas vouloir y consentir pour se prévaloir des avantages qu'il a cru trouver à ne pas reconnaître l'état actuel des choses en Italie et pour créer de grands embarras au Royaume, il ne saurait se soustraire aux charges attachées à ces avantages.

« *Cet argument, il est permis de le dire, ne se comprend guère de la part d'un État qui aspire à juste titre à occuper une grande place dans le monde.* Comment le Gouvernement italien peut-il sérieusement s'étonner que la Cour de Rome ait refusé son adhésion à des événements qui lui faisaient perdre les trois quarts des possessions ? » (1).

La nota francese dopo d'aver risposto a tutte le obbiezioni della nota italiana, e detto che il Governo dell'Imperatore persisteva a considerare la domanda dell'arretrato conforme alla più stretta equità, conchiudeva :

« *Le Gouvernement italien n'agirait donc pas d'une manière vraiment digne d'un grand pays, ni même conforme aux véritables intérêts de sa politique, s'il chercherait à se soustraire à une obligation aussi évidente à tous les points de vue* » (2).

---

(1) Documento n. 33.

(2) Documento n. 35.

CAPITOLO TERZO.

Guerra del 1866

I.

La nota verbale del 24 aprile fu l'ultima del negoziato per corrispondenza nelle vie diplomatiche. Le questioni politiche prendevano il passo a Parigi e a Firenze e il ministro Nigra riassumendo le conferenze che aveva avuto coll'imperatore Napoleone avea il 31 marzo scritto al generale la Marmora:

« 1° L'Empereur désire que la guerre éclate;

« 2° Il ne veut s'engager ni avec la Prusse, ni avec l'Autriche, ni avec l'Italie;

« 3° Il conseille à l'Italie le traité d'alliance avec la Prusse. C'est un conseil d'ami, mais il n'implique aucun engagement de la part de la France;

« 4° Son but est d'obtenir la rectification de frontière sur le Rhin sans tirer l'épée. Il la tirera s'il est nécessaire lorsque la guerre sera engagée;

« 5° Si l'Autriche la première attaquait l' Italie il s'opposerait à cette attaque.

« Telle était la situation au commencement d'avril, lorsque de nouveaux incidents vinrent créer d'autres complications.

« C'est sur ce programme qu'on accueillit les ouvertures de la Prusse et que le général Govone fut envoyé à Berlin (1).

« Mais la Prusse, ha scritto G. Rothan nei suoi *Souvenirs diplomatiques*, n'en était pas encore arrivée à désirer un traité d'alliance offensive et défensive; plus modeste, elle ne demandait qu'un traité de paix et d'amitié éternelle, ce qui avait pour l'Italie toutes sortes d'inconvénients, ne serait-ce que celui de la lier au sort d'une alliée qui se réservait la liberté de ses mouvements et qui pouvait ainsi, à son gré, faire avorter la solution vénitienne, en s'entendant directement avec l'Autriche.

« L'Empereur n'attachait qu'une médiocre importance à ces inconvénients.

« Signez au besoin, disait-il, un traité avec la Prusse, serait-il éventuel et générique, car il est grandement désirable de fournir à Mr de Bismarck des moyens efficaces pour lui permettre de pousser le Roi à la guerre ».

E l'8 aprile fu sottoscritto un trattato segreto fra l'Italia e la Prussia. E sul segreto di questo trattato ha scritto G. Rothan:

« Comment aurait-on pu croire qu'un traité était signé depuis le 8 avril, alors que dans les premiers jours de mai, le roi de Prusse poussait encore le souci des secrets d'État jusqu'à écrire à une Cour amie, celle de Saint-

(1) Relazione del ministro Nigra fatta nel giugno 1866 a S. A. il principe di Carignano.

Pétersbourg, par l'entremise de son aide-de-camp, le colonel de Schweinitz, qu'on l'importunait avec des prétendus arrangements italiens, qu'il n'y en avait pas, et qu'il n'existait pas de traités.

« L'émotion d'Europe, ha detto G. Rothan, ne fut que plus vive lorsque la vérité se révéla toute entière.

« On disait avec raison que sans l'assentiment de la France, cette alliance n'aurait jamais pu se consommer, et que *si l'Empereur s'y était prêté, c'est qu'il voulait la guerre et poursuivait un remaniement territorial* ».

II.

Firmato l'8 aprile a Berlino il trattato d'alleanza offensiva e difensiva, fra l'Italia e la Prussia, con legge in data del 1° maggio, davasi facoltà al Governo del Re di ordinare a *tutto il mese di luglio* le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere anche con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro, fermo rimanendo l'assetto delle imposte quali erano e quali fossero per esser votate dal Parlamento.

Con Decreto reale del giorno stesso si imponea l'obbligo alla Banca nazionale di dar a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di 250 milioni di lire all'interesse dell'1 ½ %. A far tempo dal giorno successivo 2 maggio la Banca nazionale era, in compenso, sciolta dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista dei suoi biglietti.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito per l'industria

e per il commercio d'Italia aveano a continuare rispettivamente ad emettere fedi di credito e biglietti secondo i rispettivi statuti, e questi titoli erano dichiarati rimborsabili in denaro o in biglietti della Banca nazionale.

Con reali Decreti de' giorni 6 e 17 dello stesso mese di maggio emanavano altre disposizioni speciali per la Banca nazionale toscana e per la Banca toscana di credito per l'industria ed il commercio.

Nel giorno 8 luglio pubblicavasi colla data del giorno precedente una nuova legge di soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Il 1° agosto pubblicavasi un regio Decreto colla data del 28 luglio per un prestito nazionale obbligatorio di 250 milioni effettivi di lire da ripartirsi per provincia, e quindi fra i Comuni isolati e fra i consorzi istituiti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile in ragione della somma totale che in ciascun Comune o consorzio davano i redditi di ricchezza mobile congiunti alle rendite dei fabbricati e alle rendite prediali.

Intanto dopo che l'imperatore Napoleone, che avea consigliato all'Italia l'alleanza colla Prussia e aveva stipulato coll'Austria la Convenzione del 12 giugno, il barone Ricasoli nel giorno 20 dello stesso mese annunziava alla Camera che il Re aveva dichiarata la guerra all'Imperatore d'Austria e andava a prendere il comando supremo dell'esercito. Il generale La Marmora era partito pel campo in qualità di Ministro senza portafoglio, e di capo dello stato maggior generale. E il barone Ricasoli era stato incaricato di assumere la presidenza del Consiglio e il Ministero dell'interno. Il deputato Visconti Venosta il giorno 28 assumeva il portafoglio dell'estero. Il giorno 21 maggio il Re

Vittorio Emanuele aveva abbandonato Firenze e raggiunto le rive del Mincio (1).

---

(1) Intorno alla Convenzione del 12 giugno, ha scritto G. Rhotan:

« Le Gouvernement français prenait l'engagement vis-à-vis du Gouvernement autrichien de conserver une neutralité absolue et de faire tous ses efforts pour maintenir le Gouvernement italien dans la même attitude. L'Autriche s'engageait à respecter dans toutes les éventualités le *statu quo ante bellum* en Italie. Elle consentait à la rétrocession de la Vénétie, quelques dussent être les résultats de la guerre. Elle renonçait en outre à l'établissement d'une égémonie qui aurait placé l'Allemagne sous une même autorité et elle s'engageait à n'opérer aucun remaniement territorial qui serait de nature à déranger l'équilibre en Europe, sans l'assentiment de la France. C'étaient, au demeurant, les propositions du mois de mai, moins la clause qui faisait dépendre la cession de Venise de la conquête de la Silésie et sans la participation de l'Italie, qui conservait toute sa liberté d'action.

« L'Empereur n'avait pris d'engagement que pour lui même. Il devait, en rétrocédant la province autrichienne à l'Italie stipuler:

« 1° — le maintien de la souveraineté temporelle du Pape et l'inviolabilité du territoire encore soumis à son autorité, sans préjudice des réserves faites en faveur des droits du Saint-Siège;

« 2° — la reconnaissance et l'inviolabilité des nouvelles frontières de l'Autriche du côté de l'Italie;

« 3° — une indemnité pour les forteresses de la Vénétie et les dépenses que le Gouvernement autrichien aurait à faire pour assurer la sécurité de ses nouvelles frontières;

« 4° — l'engagement de l'Italie à prendre à sa charge une part de la dette publique de l'Empire d'Autriche, au prorata de la population vénitienne;

« 5° — des clauses restrictives au port de Venise pour l'empêcher de devenir une menace pour les côtes autrichiennes.

« *L'Empereur s'engageait, enfin, à laisser les populations maîtresses de leurs mouvements, s'il devait se produire* un jour dans la *péninsule une réaction contre l'unité italienne*, et l'Autriche se reservait en cas de remaniements territoriaux le droit de réclamer pour les princes dépossedés de la maison impériale des compensations partout allieurs qu'en Italie ».

« Le Traité paraphé le 9 avait été signé le 12 juin ».

CAPITOLO QUARTO

Commissione mista pel riparto del debito pubblico pontificio. Prima fase del suo negoziato.

I.

Interrotte, dopo la nota verbale del Governo francese del 24 aprile, le trattative in via di corrispondenza diplomatica, pel riparto del debito pubblico pontificio fra l'Italia e la Santa Sede, il Governo italiano e quello francese convennero che avessero a riprendersi e continuarsi per via d'una Commissione mista avente sede in Parigi. Quindi il Governo imperiale designava a suo Commissario il direttore per gli affari politici al Ministero degli affari esteri, Prospero Faugère, ministro plenipotenziario, affiancato da un delegato del Ministero delle finanze per la parte contabile, il signor Carlo Couder. Il Governo italiano designava a suo Commissario il direttore generale del Debito pubblico, avvocato Francesco Mancardi.

Per le spese di soggiorno in Parigi il Ministro delle finanze apriva in data del 26 maggio al Commissario italiano un credito di L. 10 mila presso la Banca dei fratelli De Rothschild come appresso:

« Messieurs: la présente vous sera remise par Mr le comm. Mancardi, directeur général de la Dette publique en mission à Paris pour compte du Ministère des finances.

« Je vous prie, Messieurs, de lui ouvrir sur votre caisse un crédit de dix mille francs et de m'envoyer les quittances des fonds que vous lui remettrez pour vous en faire créditeurs de conformité.

« Agréez, etc.

« Pour le Ministre: T. ALFURNO ».

Come poi si era in tempi di prossima burrasca e che non si poteano prevedere le possibili evenienze più o meno politiche, il Ministro delle finanze, a meglio garantire il suo inviato nelle sue occorrenze, richiedeva la Banca nazionale di munirlo di speciali sue commendatizie presso i suoi corrispondenti di Parigi.

E il direttore generale della Banca nazionale lo affidava presso la Casa Trivulzi Hollander e Comp. e presso la Casa Pillet Vill e Comp. come segue:

« Messieurs: J'ai l'honneur d'introduire auprès de vous Mr le comm. François Mancardi, directeur de la Dette publique, et personnage distingué dans nos sphères gouvernementales, qui se rend dans votre capitale en mission spéciale.

« Je vous prie de l'accueillir favorablement et de lui prêter votre puissant concours en tout ce qui pourra lui être utile pendant son séjour chez vous.

« Si Mr le Commandeur vous demande quelque somme, je vous autorise à la lui fournir au débit de la Banque.

« Je vous remercie d'avance bien vivement pour toutes les bontés que vous témoignerez, avec votre courtoisie habituelle, à mon recommandé.

« Agréez, etc.

« Le directeur général: BOMBRINI ».

Lo scrivente non ha avuto bisogno di valersi delle commendatizie del direttore generale della Banca nazionale italiana, sia perchè le complicazioni politiche sfavorevoli che si temevano non ebbero luogo e sia perchè appena lo scrivente fu giunto a Parigi sugli ultimi giorni del mese di maggio, il barone James De Rothschild, dopo avergli detto:

« Mes chers Italiens — Vous êtes bien heureux, car, que vous soyez vainqueurs ou vaincus, vous aurez la Vénétie ».

Soggiungeva scherzando: « Mon cher protecteur, toute la Banque est à votre disposition ».

E così avvenne.

Il giorno 31 maggio il Commissario italiano era presentato dal ministro Nigra al ministro imperiale degli affari esteri, Drouyn de Lhuys, il quale lo ricevea con dimostrazioni non poche di simpatia e di marcata benevolenza, e gli presentava per parte sua il commissario imperiale, Prospero Faugère.

« Io voglio sperare, disse il ministro Drouyn de Lhuys, che vi metterete quanto prima d'accordo su tutti i punti di questione. Non sono questioni di diritto privato nè di diritto internazionale, sono questioni d'equità e di giustizia pura e semplice. Ed io son certo che, se non sopraggiungevano questioni di maggior importanza per l'Italia, io coll'amico Nigra e con un po' di buon volere per parte del vostro Governo, le avremmo tutte risolute. Il Governo italiano ha già veduto nelle nostre note verbali, come noi, mentre nella nostra qualità d'intermediari siamo in obbligo di propugnare gli interessi del Governo pontificio, che a noi si affida, difendiamo anche troppo la causa vostra che è sempre stata in cima dei pensieri dell'Imperatore ».

Il Commissario italiano non potè a meno di ringraziare il Ministro imperiale delle benevole sue dichiarazioni, assicu-

randolo che il Governo italiano non era insensibile a quanto il Governo imperiale e l'Imperatore in ispecie facevano in favore della causa nazionale italiana. In quanto alla missione di cui il suo Governo avea voluto onorarlo non avea in giornata altre istruzioni che la corrispondenza diplomatica che era intervenuta fra i due Governi. Egli avrebbe ricevute *ad referendum* le nuove proposte che il Commissario imperiale fosse per fargli per parte del suo Governo appoggiandole del suo voto, quando fosse per crederle opportune e fondate in equità e giustizia ».

E così ebbe termine quella prima preliminare conferenza, tenuta col ministro imperiale Drouyn de Lhuys in presenza del ministro Nigra e del commissario francese Faugère.

II.

L'8 giugno il ministro Nigra trasmettea al Commissario italiano con sua lettera uno stato rettificativo in data del 20 spirato maggio che avea ricevuto dal ministro imperiale Drouyn de Lhuys (1).

« Dans une première note, dicea il nuovo documento, on a présenté un projet de règlement de compte, concernant la part que l'Italie doit prendre dans le montant de la dette romaine. Ce règlement provisoire doit aujourd'hui être modifié sur plusieurs points, à raison tant de renseignements qui sont parvenus depuis sa formation, que des observations du Gouvernement italien qui ont paru susceptibles d'être accueillies ».

La prima modificazione che si proponea era sul punto

(1) Documenti, n. 34 e 35.

di partenza che si era adottato per la sistemazione dei conti. Si era creduto poter prendere per base le cifre risultanti dal bilancio del 1859. Invece s'avea a prendere le risultanze contabili alle due date d'annessione, cioè del giugno 1859 per le Romagne e del settembre 1860 per le Marche e l'Umbria, quali si aveano nei documenti ultimamente ricevuti e negli estratti del Gran Libro romano.

Era poi da aggiungersi una rendita di 50,000 scudi che si era emessa pel riscatto del contratto di regìa dei sali e tabacchi, che si era passato col duca Torlonia, la quale rendita tuttochè iscritta nel bilancio romano al capitolo della dogana, avea ciò non meno il carattere di rendita pubblica e facea debito assieme alle altre partite del debito pubblico.

Il Governo imperiale trovava giusta la domanda del Governo italiano di respingere dai conti del debito pubblico gli assegni di fondi per ammortamento del debito e le spese di servizio, e ne facea senz'altro la detrazione.

In quanto al debito vitalizio, il Governo imperiale riconoscea non esser giusto che facesse conto assieme al debito perpetuo e al debito redimibile, quindi proponea che, tenuto conto di quanto il Governo italiano avea pagato e pagava dall'epoca delle annessioni, la differenza restante a conguaglio si prendesse per metà e si convertisse in rendita perpetua.

Sulla questione dell'arretrato la nota verbale del 20 maggio ripetea: « L'Italie qui a bénéficié des impôts perçus dans les provinces annexées, sans supporter sa part de la dette afférente à ces provinces, doit incontestablement aujourd'hui contribuer aux charges du passé ».

E questa era stata la massima del ministro Vegezzi quando mandava nel 1861 lo scrivente nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria per pagarvi sul posto quanto vi potea essere

di pagabile, come debito provinciale, per cui già in parte si era contribuito ai relativi carichi.

Intanto essendosi già tenute non poche conferenze col Commissario imperiale, senza che se ne fossero redatti appositi processi verbali, il Commissario italiano vi suppliva con lettera al medesimo in data del 20 giugno. Egli scrivea: « L'examen de la correspondance diplomatique qui a eu lieu entre les deux Gouvernements, et les notes verbales échangées, avaient déjà pu fixer mes idées et ma manière de voir telle que j'ai cru pouvoir vous la déclarer dans nos conférences sur tous les points de question que présente la négociation pour le partage proportionnel de la dette publique romaine entre l'Italie et le Saint-Siège en exécution de l'art. 4 de la Convention internationale du 15 septembre 1864.

« Or les explications que vient de vous donner le délégué du Saint-Siège et que vous avez bien voulu me communiquer, ayant pu modifier mes premières idées et ma première manière de voir, ainsi que celle de mon Gouvernement sur la résolution de ces divers points de question, je crois devoir soumettre à votre appréciations les considérations qui suivent dans l'intérêt des deux Gouvernements ».

Si accettava per punto di partenza del regolamento dei conti la data delle annessioni, per le Romagne al 30 giugno 1859 e al 30 settembre 1860 per le altre provincie.

La base del riparto si accettava nel rapporto della popolazione, senza però rinunziare a quella del reddito sempre quando se ne potessero avere gli elementi opportuni.

Essendosi cambiato il punto di partenza che si fondava sopra un documento autentico, si chiedevano degli stati particolareggiati autentici.

Si determinavano le categorie del debito permanente e quelle del debito redimibile per il riparto.

Si stabiliva il modo col quale si avea da procedere al riparto delle iscrizioni delle diverse categorie del debito.

Per la statistica della popolazione si accettava quella pubblicata in Roma nel 1857.

In quanto al debito vitalizio, si dichiaravano le categorie di pensioni e di assegni che si avrebbe potuto ammettere e il modo del riparto.

Da ultimo sulla questione dell'arretrato, il Commissario italiano, dopo aver ripetute le ragioni e gli argomenti svolti nelle note verbali del suo Governo, dichiarava:

« Néanmoins, si toutefois une transaction quelconque pouvait avoir lieu sur ce point, je crois pouvoir, sans discuter le point de la question et y porter atteinte d'une manière quelconque, énoncer dès à présent, que tout remboursement serait effectué par le Gouvernement italien en augmentant sa quote part dans la dette pontificale d'une rente correspondante » (1).

E il Commissario italiano si era così pronunziato perchè il Commissario francese e lo stesso ministro Drouyn de Lhuys l'avevano assicurato che *l'Imperatore era irremovibile a tale riguardo essendosi impegnato formalmente col Sommo Pontefice.*

Con nota del 31 marzo, e così nel tempo che le trattative correvano per le vie diplomatiche, il Ministro italiano per gli affari esteri aveva invitato il ministro Nigra a chiedere al Governo imperiale la riserva in primo luogo del diritto di ripetere dal Governo pontificio l'ammontare delle cauzioni in numerario che i ricevitori camerali e altri con-

(1) Documento n. 37.

tabili, non che appaltatori di opere pubbliche nelle provincie annesse, aveano versate nelle casse erariali, e per le quali il Governo italiano era tenuto al rimborso; quindi la restituzione di un milione di ducati dati in prestito al Pontefice dall'ex-Re di Napoli (1).

In quanto al prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Sovrano Pontefice, il Ministero delle finanze da Firenze chiedeva, con lettera del 20 giugno, al Commissario italiano di essere informato della somma effettiva di cui il Governo pontificio potea essere in debito verso il Governo del Re, e di qual natura fossero i titoli depositati a garanzia.

E questi dati non furono somministrati dall'Ambasciata francese che nel settembre dell'anno in corso.

Relativamente alle cauzioni in numerario ne fu posta la questione in discussione nelle conferenze della Commissione mista, ove essendo stata senz'altro presa in considerazione dal Commissario francese, il Commissario italiano ebbe, con nota del 22 giugno, a sollecitare il Ministero italiano delle finanze per averne i documenti occorrenti a istruzione dell'affare (2).

Intanto nel giorno 24 del mese di giugno il Commissario italiano, scrivendo privatamente al ministro delle finanze, Antonio Scialoja, lo informava come nelle conferenze della Commissione mista non verbalizzandosi il risultato delle discussioni, egli avesse adottato il sistema delle note verbali, di cui gli rassegnava copia della prima in data del 20 dello stesso mese di giugno. Egli riferiva al sig. ministro come le questioni più ostiche fossero il pagamento semestrale che si voleva pressochè in forma di tributo e il rim-

(1) Documento n. 36.
(2) Documenti n. 38, 41, 42, 45, 46, 50, 53.

borso di quanto il Governo pontificio avea semestralmente pagato, sulla quota proporzionale che sarebbe passata a carico dell'Italia (1).

III.

Il 14 luglio il Commissario francese scrivea:

« Mr le Directeur général: Mr le Ministre des affaires étrangères à qui j'avais soumis la note ci-jointe, l'ayant approuvée, je m'empresse de vous la transmettre. Cette communication a pour objet de répondre à celle que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 20 du mois dernier en ce qui concerne les divers éléments qui doivent entrer dans l'évaluation de la dette des anciens États de l'Église ».

« Je me réserve de revenir avec vous sur quelques uns des points qui y sont traités, lorsque Mr l'ambassadeur de France à Rome vous aura transmis les documents que vous lui avez demandés » (2).

Il Commissario imperiale cominciava la sua nota responsiva del giorno stesso 14 luglio, con dire:

« Mr le directeur général Mancardi, envoyé par l'Administration italienne pour régler la part de l'Italie dans la dette romaine, a, sous toute réserve de l'approbation de son Gouvernement, présenté les observations que lui a suggéré un premier examen des questions traitées dans les notes échangées jusqu'à ce jour entre le Ministère impérial des affaires étrangères et la Légation d'Italie à Paris ».

Quindi riassumeva più o meno correttamente quanto il

(1) Documento n. 39.
(2) Documento n. 43.

Commissario italiano aveva creduto poter accettare sulle proposte francesi, e quanto formava argomento delle proposte del Governo italiano e soggiungeva:

« Il est toutefois à remarquer que dans toutes ses propositions il est dominé (le Commissaire italien) par des vues diamétralement opposées aux nôtres, sur le point suivant, savoir: que *l'Italie entend payer directement et individuellement chaque créancier romain, en un mot, faire sienne une portion de la dette romaine, tandis que le Saint-Siège veut conserver l'intégralité de sa dette, et consent seulement à recevoir de l'Italie, sous forme d'allocation contributive, les fonds qui lui sont necessaires pour exécuter ses engagements.* Ce sera, peut-être, une difficulté si ni Rome, ni l'Italie ne veulent transiger sur ce point.

. . . . . .

« On pourrait, peut-être, proposer à Mr Mancardi, quoique avec peu de chance de succès, le terme moyen suivant, savoir:

« Que l'Italie confiera à la France, comme nous le proposons, des rentes au porteur pour garantir sa part dans la dette romaine, mais que cette situation sera transitoire et que le Gouvernement fera tous ses efforts pour obtenir du Saint-Siège, que dans un délai restreint celui-ci consente au partage de la dette, comme l'entend l'Italie, au quel cas les rentes déposées au trésor français seraient rendues au Gouvernement italien à mesure de la conversion successive de la dette romaine en titre de rente italienne » (1).

Questa proposta era già stata respinta dal Commissario italiano nelle conferenze della Commissione mista; il Com-

(1) Documento n. 44.

missario francese la riproduceva col consenso del Ministro per gli affari esteri, aggiungendo però: « On peut la proposer à Mr Mancardi, mais avec peu de chance ».

In questa Nota il Commissario francese non avea creduto di toccare e discutere la questione dell'arretrato, perchè per lui era cosa che si potea dire passata in giudicato, *quando così lo volea l'Imperatore.*

Il Commissario italiano avea presentata la sua nota il giorno in cui l'Italia dichiarava la guerra all'Austria. Il Commissario francese vi rispondea 13 giorni dopo che l'Austria era stata vinta a Sadowa.

Sollecitato intanto il Commissario italiano dal ministro Drouyn de Lhuys, il quale, dopo gli avvenimenti non preveduti della guerra austro-prussiana e qualche disinganno politico, si trovava in posizione non poco rassicurante, e avrebbe voluto portar almeno a termine il negoziato pel riparto del debito pubblico pontificio, nel silenzio continuato del suo Governo implicato nelle conseguenze della guerra, con lettera del 20 luglio trasmettea al Ministro delle finanze un dettagliato rapporto sulle fasi già percorse dal negoziato e sulla situazione del medesimo in giornata. La nota di trasmissione riassumeva in 16 articoli i punti di questione risoluti e quelli che rimanevano a risolvere sui quali era indispensabile che il Governo italiano avesse a pronunziarsi, onde giungere a conclusione (1).

Con nota del 29 luglio s'informava il Ministero delle finanze d'aver finalmente ricevuto da Roma il doppio degli stati di conteggio che si erano richiesti da tempo, certificati dall'Amministrazione romana e autenticati per le risultanze contabili dal rappresentante francese in Roma.

(1) Documenti n. 47 e 48.

Quindi si porgea preghiera perchè il Governo del Re volesse favorire le sue determinazioni in proposito e così:

1° — Se si potesse senza più proporre il riparto del debito, come si era avvisato e proposto nella relazione del 20 luglio, perchè così restavano risolute le sette prime questioni enunciate nella lettera del giorno 20 andante;

2° — Se insistendo il Governo imperiale nella questione dell'arretrato si potesse proporre il temperamento di assumere il servizio della quota parte del debito colla decorrenza dal 15 settembre 1864;

3° — Se si avesse a prendere in considerazione e quindi discutere la questione del prestito fatto per l'amministrazione della dogana. Ed a questo proposito sarebbero stati necessari degli schiarimenti per parte della Direzione generale delle dogane italiane e speciali istruzioni in proposito;

4° — Se si avesse a mantenere la proposta fatta pel debito vitalizio (1).

IV.

Nel giorno 31 luglio si riferiva al Ministro delle finanze come i Commissari francesi, in conferenza del giorno precedente, si fossero mostrati disposti ad accettare le proposte del Commissario italiano relativamente al debito permanente, al debito redimibile e alle pensioni, riservando la trattazione delle questioni relative al prestito delle dogane, alle cauzioni dei ricevitori camerali ed altri, al prestito dell'ex-Re di Napoli fatto alla Santa Sede, sin dopo la sottoscrizione

(1) Documento n. 51.

della Convenzione che si restringeva ai tre seguenti articoli:

Il primo articolo avrebbe fissato la quota proporzionale del debito;

Il secondo articolo avrebbe stabilito la somma di carico per l'Italia nel debito vitalizio;

Il terzo articolo avrebbe provveduto in massima alla sistemazione delle restanti contabilità.

Le questioni sulle quali i Commissari aveano ancora da avvisare erano:

1ª Il sistema da adottarsi pel servizio del debito;

2ª Il pagamento degli arretrati.

Sulla questione degli arretrati i Commissari francesi erano tenaci a sostenere il primo loro proposito che era di portare a carico dell'Italia la quota proporzionale dall'epoca delle annessioni e non altra (1).

Con lettera del 4 agosto si portava a conoscenza del Ministro delle finanze essersi dovuto nuovamente rettificare lo stato di situazione del debito per ragione di calcolo, e quindi quello di riparto.

Si era creduto dover ridurre la rendita redimibile da lire in scudi romani in ragione di L. 5 40 e quindi riconvertirla in L. 5 35, mentre era sufficiente la ragione ultima, attesochè la rendita redimibile era conteggiata in lire e l'Amministrazione romana ne facea solo la conversione in L. 5 40 quando doveva rappresentarla in iscudi pel pagamento semestrale. Quindi si dava la nuova situazione con riserva di rassegnare un nuovo stato particolareggiato di situazione e di riparto (2).

---

(1) Documento n. 52.
(2) Documento n. 54.

Con lettera dell'8 agosto si trasmettevano gli stati rettificati di situazione e si ricordava come a ultimazione del negoziato non restasse più a risolversi che la questione degli arretrati i quali, come erasi già avvisato in altra precedente lettera, in caso di una transazione qualunque inevitabile, si avrebbe potuto convertirli in maggior rendita da attribuirsi all'Italia. Restava a vedersi, se ammessa una tale conversione, non avesse ad operarsi con rendita redimibile come di più agevole servizio.

Il Commissario regio pregava poi il Ministro delle finanze di vedere, se, attese le continuate istanze del Governo imperiale, a più pronta definizione della già lunga vertenza, non sarebbe stato opportuno che egli si fosse recato a Firenze, onde dare a voce tutte quelle spiegazioni e chiarimenti che potessero esser ancora del caso (1).

Con lettera del 19 agosto si dava contezza al Ministro delle finanze come il Governo imperiale non facesse che insistere per una pronta definizione della vertenza relativa al riparto del debito pontificio. *Egli ammetteva, pel debito, perpetuo e redimibile, la cifra che si era proposta dal Commissario italiano e il modo con cui s'intendeva servire la rendita. Il Governo imperiale credeva soltanto non poter transigere sul punto dell'arretrato; avrebbe però consentito a che la somma di esso fosse convertita in rendita alla pari da aggiungersi alla rendita principale.*

Si dichiarava quindi, che in tale condizione di cose, il Commissario italiano, per una parte scorgendo come nella questione dell'arretrato si avesse a lottare *con un volere*

(1) Documenti n. 55, 56, 57.

supremo troppo determinato contro il quale si era infranta l'azione diretta del suo Governo, e d'altra parte, non cessando le sollecitazioni del Ministro imperiale per gli affari esteri, perchè si desse termine alla negoziazione, almeno per quanto avea già avuto una soluzione e che era l'essenziale, si concertava col Commissario francese un progetto di Convenzione da sottoporsi all'approvazione dei due Governi che constava di quattro articoli. Col primo si determinava la somma della rendita proporzionale che aveva da assumersi dal Tesoro italiano; col secondo si dichiarava il passaggio puro e semplice a carico dell'Italia, delle pensioni d'ogni natura pei titolari che dimorassero o fossero per dimorare nelle provincie annesse; col terzo il Governo imperiale assumeva l'obbligo di somministrare al Governo italiano tutti gli elementi che fossero per occorrere per la esecuzione dei due precedenti articoli.

Le questioni che non aveano ricevuto risoluzione, restavano riservate in un quarto articolo. Ed era l'articolo che salito di due altri gradini, dovea servir d'argomento all'on. Crispi per fabbricarvi sopra dei più neri concetti motivati sulla forma dell'espressione.

Nel Protocollo esplicativo era determinata la situazione del debito pontificio alle due epoche del 30 giugno 1859 e 30 settembre 1860, e vi era stabilito il riparto proporzionale sulla base semplice della popolazione. Non si era potuto tener conto dell'elemento del reddito, inquantochè non erano compiuti i lavori che erano stati ordinati dal Ministro delle finanze del Regno.

La base della popolazione era stata calcolata sull'elemento stabile e su quello fluttuante. Dalla massa del debito si era eliminata la rendita rappresentante le azioni della regìa dei sali e tabacchi, quella fluttuante a favore

dell'estinzione, gli assegni annui per l'estinzione stessa e tutte le altre allocazioni rappresentanti spese d'amministrazione. Si erano solo conservate le annualità per censi e assegni di culto, istruzione e beneficenza in dipendenza dei chiarimenti avuti sulla loro origine e sul carattere di permanenza.

Determinate poi le quotità sulle categorie del debito nella parte perpetua e in quella redimibile, *e ritenuto che il Consolidato romano fosse tutto iscritto al nome*, si era proposta la continuazione del servizio per la parte già assunta dall'epoca delle annessioni e la conversione in rendita redimibile della differenza a pareggio della quota di riparto. La rendita perpetua era calcolata al valore di L. 75 per ogni L. 5 e quella redimibile al pari. Si erano sommate le annualità computate dall'epoca delle annessioni sulla quota proporzionale della rendita, e il totale di esse, detratto l'importo dei tre milioni rappresentanti le cauzioni in numerario, era convertito in rendita redimibile al pari.

La conversione della rendita perpetua in rendita redimibile al portatore era consentita per agevolare il trasporto del debito dal Gran Libro romano al Gran Libro italiano. Attesa poi la varietà delle scadenze semestrali delle diverse categorie del debito, il Governo italiano assumeva il carico di soddisfare le competenze semestrali rimaste insolute pel 1° semestre del 1866. Pel debito vitalizio si ripetea la disposizione del progetto di Convenzione.

Descritti per ultimo i documenti che il Governo imperiale si incaricava di ritirare dal Governo pontificio e di rimettere al Governo italiano pel trasporto della quota parte del debito sul Gran Libro italiano, si dichiaravano riservate le questioni riguardanti:

1° Il prestito del Re di Napoli al Santo Padre che il

Governo pontificio assicurava rimborsato e per cui non si aveano altri dati;

2° Il prestito contratto per la regìa pontificia dei sali e tabacchi per l'interessenza dello Stato, in rapporto ai fondi di magazzino esistenti all'epoca delle annessioni;

3° La liquidazione dei fondi esistenti nelle casse dei contabili all'epoca delle annessioni (1).

V.

Non avendosi avuto riscontro alla lettera del 19 agosto, d'ordine dell'Imperatore si determinava di concerto col Governo imperiale e si stendeva apposito progetto di sistemazione definitiva che si rassegnava al Ministro italiano delle finanze con lettera del giorno 25 agosto.

La conversione dell'arretrato erasi fatta in rendita alla pari. La conversione della rendita perpetua nominativa in rendita al portatore si era fatta al saggio di 75, corso medio della rendita alla data della Convenzione del 15 settembre 1864; la rendita redimibile al valor nominale.

Si conchiudeva col far osservare al Ministro delle finanze che in ultima analisi il Governo imperiale avea finito per dar ragione a tutte le osservazioni ed obbiezioni fatte nel corso del negoziato per conto del Governo italiano e ne avea accolte tutte le proposte, a sola eccezione dell'arretrato sul quale non avea creduto di poter transigere se non per quanto concerneva gli interessi arretrati che pretendeva avessero a decorrere scalarmente sull'arretrato stesso.

(1) Documento n. 58.

Il Commissario italiano instava quindi presso il Ministro delle finanze, ove nulla fossevi ad eccepire sulla progettata sistemazione per parte del Governo del Re, di volere in via telegrafica, attesa l'insistenza del Governo imperiale, indicare la data del Decreto reale che fosse per conferirgli i pieni poteri per la sottoscrizione della Convenzione (1).

Ma invece di pieni poteri si ricevea per dispaccio telegrafico del 28 agosto:

« Je réponds à votre lettre du 25. Le Conseil des Ministres ayant décidé de faire une proposition de transaction au Ministre de France, je lui ai parlé ce matin. Dans cet état de choses, vous ne devez pas conclure. Je vous écrirai par la poste dans deux jours » (2).

« SCIALOJA ».

E questa era la prima volta che il Commissario italiano ricevea un riscontro qualunque alle sue lettere e ai suoi lunghi rapporti dopo il lasso di oltre tre mesi che stava in Parigi a negoziare il riparto del debito pubblico pontificio in esecuzione dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864.

Quindi ne avvenne che, quando alla Camera si era invitato il Ministro per gli affari esteri a comunicare le istruzioni che il Governo del Re avea impartite al suo Commissario, si era dovuto in fretta dal Direttore generale del Debito pubblico d'accordo con uno dei principali funzionari del Ministero degli esteri, fabbricare una corrispondenza apposita, la quale non vide poi la luce, perchè dalla Camera si passò oltre.

(1) Documento n. 59.
(2) Documento n. 60.

VI.

Il 1° settembre, il Commissario italiano ricevea dal Ministro delle finanze la seguente lettera:

« Rispondo alla sua lettera del 25 scorso.

« Prima di addivenire ad un finale accordo, restano a definire ed a schiarire quattro punti:

« 1° Gli interessi del passato;

« 2° Le cauzioni;

« 3° Il progetto di convertire in redimibile la rendita consolidata che dovrebbe essere addossata all'Italia;

« 4° Il debito contratto coll'ex-Re di Napoli.

« In quanto alla grave questione degli interessi decorsi dopo il 1859 e 1860, il Governo imperiale diede speciale incarico a S. E. il barone di Malaret di trattarne qui col Governo del Re. Su questo argomento indirizzai al medesimo signor barone di Malaret una nota verbale in data del 29 agosto che le comunico per sua norma.

« Rispetto alle cauzioni, credo non aver ben compresa la soluzione che ella dichiara accettabile, a meno che ella non fosse informata esattamente della natura di quelle cauzioni.

. . . . . .

« Le cauzioni costituiscono un debito del Governo di Roma; e se si vuole liquidarle nel riparto del debito, come in verità far si conviene, dovrà esso assumere tanta maggior parte di debito redimibile e consolidato quanta corrisponde al corso dei titoli relativi.

« Mi son studiato di ben comprendere i motivi pei quali si propone di addossare all'Italia una parte di debito redimibile maggiore di quella che le toccherebbe sulle basi stabilite di riparto.

« Dopo tale studio mi sono rimasti alcuni dubbi che formulo nei seguenti quesiti:

« 1° Qual motivo ha la Corte di Roma per cercare di assumere meno che può di debito redimibile? Forse quello di non dover sostenere l'ammortizzazione?

« 2° Come si assumerebbe l'Italia tutto il debito redimibile, mentre il debito consolidato supera la parte di debito che deve restare al Governo pontificio?

« 3° Non è forse utile al Governo pontificio la ragione del 75 % data al valore del debito consolidato?

« Il Governo del Re è d'avviso che regolandosi la questione finanziaria in dipendenza della Convenzione del 15 settembre non debbano restare insolute altre questioni.

. . . . . .

« Non si dovrebbe poi lasciar sospesa quella del prestito fatto da Francesco II, la quale è semplice e chiarissima » (1).

Le considerazioni svolte dal Ministro delle finanze contenute nella sua lettera del 1° settembre non erano che una specie di dilatoria *che dovea costar un po' cara all'Italia* e far luogo a non poche altre complicazioni.

Era un espediente curiale. Il Ministro delle finanze volea trattar la questione dell'arretrato colla stregua del diritto comune, del diritto internazionale, quando il caso era tutto eccezionale ed esorbitante, si potea dire, dal giurescritto, quando vi erano dei precedenti in senso opposto, e poi quando vi era una *volontà determinata che l'Italia avea già dovuto subire più d'una volta e si avrebbe dovuto subire nell'attualità.*

In quanto alle cauzioni in numerario, siccome la Com-

(1) Documento n. 61.

missione non di rado dovea procedere più sul probabile che sul reale, si era ritenuto dalla medesima che anche per gli Stati pontifici vi fossero Casse di depositi in Roma, come in Francia e in Italia, quindi il Commissario italiano ne avea chiesto l'accreditamento, ciò che non erasi dissentito dal Commissario imperiale.

Il Governo pontificio avea ben nel mese di luglio inviato a Parigi un suo delegato, ma con incarico di conferire esclusivamente col Commissario francese, e quindi ripartire subito per Roma. Il quale se invece fosse rimasto a Parigi a conferire col Commissario italiano, come aveano fatti i Plenipotenziari austriaci a Zurigo, il negoziato avrebbe potuto procedere più spiccio e più certo, potendosi all'occorrenza aver sul luogo tutti i dati e chiarimenti opportuni.

Il Ministro delle finanze non avea poi posto mente che la conversione della rendita nominativa in rendita al portatore erasi proposta dalla Commissione per agevolarne il passaggio nel Gran Libro italiano e non aver troppo di sovente a ricorrere al Governo pontificio, che non volea aver che fare col Governo italiano, per l'intermedio del Governo francese.

La conversione della rendita perpetua in rendita redimibile portava all'Italia un carico di maggior ammortamento; riduceva però la quota contributiva di pressochè due milioni nel servizio semestrale.

VII.

Dovea intanto avvenire una modificazione ministeriale nella persona del ministro per gli affari esteri, Drouyn de Lhuys,

che si potea dire il miglior amico che avesse l'Italia nella diplomazia dell'Impero (1).

Il 6 settembre il Commissario italiano, facendo seguito ad un suo telegramma del giorno 3, riferiva al Ministro italiano delle finanze che appena il signor Drouyn de Lhuys, che ancora reggeva il Ministero imperiale degli affari esteri, avea avuto comunicazione per mezzo del barone di Malaret della nota verbale del Governo del Re colla quale si proponea la riduzione delle annualità sull'arretrato, lo avrebbe invitato a conferenza per dichiarargli verbalmente che la contro-proposta del Governo italiano non potea essere accettata dal Governo imperiale; che però se ne lasciava la decisione all'Imperatore stesso.

Il ministro Drouyn de Lhuys dichiarava quindi, che, attesa la modificazione del Gabinetto imperiale nella persona del Ministro per gli affari esteri, le trattative pel negoziato del riparto del debito pontificio restavano sospese pel mese in corso.

Il signor Drouyn de Lhuys dimostrava però il suo rin-

---

(1) Il ministro degli affari esteri, Drouyn de Lhuys, avea diretta la politica imperiale prima e dopo la guerra, la quale consisteva, come ha scritto il ministro Nigra il 31 marzo 1860 al generale La Marmora: Nell' « *obtenir la rectification des frontières sur le Rhin sans tirer l'épée* » e perchè tenace nella stessa politica, che era quella *des compensations*, avea dovuto il 12 agosto dare le sue dimissioni.

« Après le dernier échec, ha scritto G. Rothan, Mr Drouyn de Lhuys estima que toutes les chances de remettre notre politique à flot étaient irrévocablement perdues. Le Ministère des affaires étrangères qui avait tant de charmes pour lui, devenait un pesant fardeau qui s'augmentait chaque jour d'une responsabilité nouvelle. Le 12 août envoya sa démission à la grande joie de ses adversaires.

« Le dernier échec fut la proposition d'un royaume neutre sur les bords du Rhin ».

crescimento di non aver potuto veder condotto a termine, prima della sua uscita dal Ministero, un negoziato pel quale avea preso non poco impegno, comechè la conseguenza della Convenzione del 15 settembre 1864 che egli avea dovuto sottoscrivere.

VIII.

Rispondendo in seguito ai punti di questione sui quali il signor Ministro delle finanze chiedeva dei chiarimenti colla sua lettera del 1° settembre, il Commissario italiano cominciava per ricordare come i Commissari francesi avessero proposto che le questioni riguardanti le cauzioni, il debito delle dogane, il prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Santo Padre, fossero da riservarsi per un successivo negoziato da avviarsi dopo l'approvazione della Convenzione pel riparto del debito che era l'essenziale. Che però insistendo i Commissari imperiali per la liquidazione dell'arretrato, il Commissario italiano avea insistito per parte sua che, se dovea aver luogo la liquidazione dell'arretrato, s'avesse pure a tener conto delle cauzioni in numerario che già si erano accertate per una somma di tre milioni, su quella che sarebbe per fissarsi per l'arretrato, facendo solo riserva per le altre due questioni, al che i Commissari imperiali non si erano opposti.

In ordine alla conversione della rendita consolidata in titoli al portatore e alla preferenza data al debito redimibile, ciò si motivava, dacchè il Governo italiano non avendo voluto aderire alla proposta del Governo francese sul modo di servizio della quota parte proporzionale da addossarsi all'Italia, il Governo francese avea creduto, nell'attuale

condizione di cose, di adottare il modo più semplice e spiccio pel passaggio della rendita pontificia nel Gran Libro del Regno d'Italia. Attesa poi la diversità di scadenza semestrale delle varie categorie del debito, il Governo italiano avrebbe assunto il carico di soddisfare le competenze semestrali rimaste insolute pel 1° semestre 1866.

In quanto al ragguaglio della rendita consolidata e della rendita redimibile, esso si era operato per valori approssimativi. La ragione del 75 % pel consolidato era la media in approssimazione del corso di quella rendita pel mese di settembre 1864, epoca della sottoscrizione della Convenzione.

CAPITOLO QUINTO.

Seconda fase del negoziato

I.

Sospese col giorno 10 settembre le conferenze della Commissione mista incaricata dell'esecuzione dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864, in attesa dell'arrivo del nuovo ministro imperiale per gli affari esteri, il marchese de Moustier, lo scrivente era da pochi giorni rientrato in Italia per conferire personalmente col ministro delle finanze, Antonio Scialoja, e col ministro per gli affari esteri, Emilio Visconti-Venosta, allorchè il marchese di La Vallette, con dispaccio del giorno 22 dello stesso mese di settembre, scrivea al ministro Nigra in Parigi, che il Governo dell'Imperatore *desiderava che le questioni relative al riparto del debito pubblico pontificio fossero risolute il più prontamente possibile.*

I Commissari francese ed italiano, incaricati di elaborare un progetto d'accomodamento, erano venuti in accordo sulle basi di esso, e aveano determinata la cifra rappresentante

la parte contributiva delle provincie annesse, nel debito pubblico degli antichi Stati della Chiesa che dovea passare a carico del Governo italiano. *Importava, ciò stante, sotto ogni rapporto, di non differire la trasformazione in un atto definitivo del progetto preparato dai Commissari.*

A un qual effetto, il marchese di La Vallette pregava il ministro Nigra di sollecitare il ritorno a Parigi del Commissario italiano, la cui presenza era necessaria per terminare l'opera alla cui elaborazione avea molto attivamente cooperato (1).

E il ministro Nigra telegrafava nel giorno stesso al ministro Visconti-Venosta il desiderio espresso dal Governo francese.

Nel giorno seguente ripetea con lettera la domanda del marchese di La Vallette, unendo copia di altra del Ministro interinale degli affari esteri sullo stesso oggetto (2).

Con altra lettera del giorno 8 ottobre il ministro Nigra scrivea al Ministro delle finanze a Firenze *che l'Imperatore domandava con insistenza notizie del negoziato pel riparto del debito pubblico pontificio.* Soggiungeva che il Papa trovavasi in estremo bisogno di denari e che il marchese di La Vallette era d'avviso poter il Governo francese anticipare un 10 od un 15 milioni per conto del Governo italiano contro deposito di titoli. Il marchese di Moustier insisteva pel ritorno del Mancardi (3).

E tutta questa insistenza per parte del Governo francese per la ripresa delle trattative, muovea dacchè il conte di Sartiges, ambasciatore presso la Santa Sede, di ritorno,

(1) Documento n. 63.
(2) Documento n. 64.
(3) Documento n. 65.

per congedo, a Parigi, avea rappresentato all'Imperatore, nel suo zelo speciale pel Vaticano, come il Pontefice fosse veramente in estremo bisogno di denaro e minacciasse di andarsene da Roma, quando non potesse riscuotere le annualità arretrate sulla quota contributiva della rendita che si avea a portare a carico dell'Italia.

E si fu allora che l'Imperatore, informato come in un primo progetto d'accomodamento si fosse già convenuto col suo Governo sul modo col quale il Governo italiano avrebbe assunto il servizio della sua quota contributiva nel debito pontificio, e come si fosse consentita la conversione in rendita dell'arretrato, che egli avrebbe voluto scontarsi tutto in effettivo, che almeno una parte di esso fosse pagata in numerario.

La ragione poi, che doveva trattenere il Commissario italiano dal corrispondere alle ripetute chiamate del Governo imperiale, consisteva in che il ministro delle finanze, Antonio Scialoja, attesi gli avvenimenti politici e finanziari, non avea mai potuto nè per sè, nè pel suo segretario generale, Gaspare Finali, occuparsi del debito pubblico pontificio, mentre se ne discutevano le questioni in seno della Commissione mista in Parigi, e quindi non avea potuto deliberare sul progetto di Convenzione ricordato dal ministro imperiale il marchese di La Vallette.

Volendo però il ministro Scialoja, prima della ripresa delle trattative conferirne col Commissario del Governo, incaricato della missione, e ponderare i proposti accordi che non tutti pareangli accettabili, lo scrivente dovette ciò stante ritardare di più giorni il suo ritorno a Parigi.

Il 20 ottobre lo scrivente ricevea a Torino dal Ministero dell'estero, l'annunzio dell'invio d'un piego contenente le istruzioni del Ministro delle finanze e i pieni poteri per

sè e pel cav. Nigra per la sottoscrizione della Convenzione. I pieni poteri erano in doppio esemplare, l'uno per dar diritto ad assumere il titolo di Commissari, l'altro quello di Plenipotenziari, a seconda delle circostanze.

La lettera terminava con dire: *Ella sa che è desiderio così del Ministero dell'estero, come di quello delle finanze che V. S. abbia a partire immediatamente per Parigi, ove l'arrivo di lei, già annunziato, è impazientemente atteso* (1).

Il 21 ottobre il Ministero dell'estero telegrafava: *Telegrafi al Ministero esteri sua partenza per Parigi* (2).

Il 25 ottobre lo stesso Ministero dell'estero telegrafava nuovamente: « È sempre inteso che ella non parta prima d'aver ricevuto pieni poteri e istruzioni. Questi documenti però le furono inviati fin da ieri sera colla posta in piego raccomandato. Telegrafi quando li avrà ricevuti e sarà per partire per Parigi » (3).

I pieni poteri trasmessi col dispaccio del 20 ottobre furono in seguito rinnovati in capo al solo scrivente perchè il ministro Nigra, per sue ragioni speciali, non volle esservi compreso.

II.

Il giorno 22 ottobre lo scrivente ricevea a Torino dal Ministero per gli affari esteri le istruzioni elaborate dal Ministro delle finanze, e i pieni poteri per la sottoscrizione della Convenzione, e il giorno 23 ripartiva alla volta di

(1) Documento n. 66.
(2) Documento n. 67.
(3) Documento n 68.

Parigi per la strada del Sempione non potendosi per quella del Moncenisio, attesa la devastazione delle strade della Savoia avvenuta per lo straripamento delle acque. Il giorno 26 lo scrivente giungeva a Parigi e appena giunto, e in tenuta di viaggio, dovette assieme al ministro Nigra presentarsi al ministro de Moustier che stava attendendolo veramente con impazienza.

Il ministro delle finanze, Antonio Scialoja, approvava colle sue istruzioni gli accordi convenuti col progetto di protocollo, in quanto — al punto di partenza per la situazione e consistenza del debito — alla base adottata pel riparto, fondata sul solo elemento della popolazione — alla quantità della rendita che era da portarsi in riparto — e alle risultanze stesse del riparto.

Il ministro Scialoja non ammetteva lo scambio di categoria fra la rendita perpetua e la rendita redimibile. Nessun obbligo era da assumersi relativamente alle competenze semestrali anteriori al semestre da cui dovea in fatto cominciare il servizio per l'Italia.

Relativamente all'arretrato, ripetuti e svolti gli argomenti fondati sul diritto civile e sul diritto internazionale, quando il Governo imperiale persistesse nel rifiuto della transazione, che se gli era proposta, si potea condiscendere di farne qualche altra più larga. In ogni ipotesi la sistemazione del conto dovea protrarsi a tutto il 1866, non potendo il Governo pagare il semestre ultimo senza aver apposita allocazione di fondi e senza l'approvazione del Parlamento.

La somma dell'arretrato dovea essere convertita in rendita italiana al valore del corso e quindi sostituirsi con rendita pontificia.

Doveasi ad ogni costo ottenere che dalla quota di debito

che l'Italia avea da assumere, si deducesse la somma del prestito fatto dal Re di Napoli al Pontefice. I plebisciti nelle provincie meridionali aveano avuto luogo il 3 novembre 1860 e la pretesa liberazione avea la data posteriore del giorno 18.

Quanto al debito vitalizio s'avea a dichiarare la continuazione del pagamento ai nativi delle provincie annesse e quando vi avessero domicilio o dichiarassero di trasportarvelo entro qualche mese.

Rispetto alle riserve aveasi a stabilire che per i tabacchi e i sali non si avesse a pagarne le quantità esistenti nelle provincie annesse, ma a tenerne conto, perchè sommate colle quantità esistenti alla stessa epoca nelle provincie rimaste al Papa e divise proporzionalmente, se ne scontasse la differenza in più al Governo cui spetterebbe.

Lo stesso principio era da applicarsi ai fondi in danaro (1).

III.

Nella conferenza tenuta col marchese de Moustier, in presenza del ministro Nigra, il Ministro imperiale si era fatto ad esaminare i punti principali della negoziazione, manifestando su di essi le intenzioni dell'Imperatore e del Governo imperiale.

Soggiungeva quindi, come l'Imperatore volesse che la vertenza fosse risoluta senza ulteriore ritardo e in ogni ipotesi sempre prima dell'epoca fissata, dalla Convenzione del 15 settembre 1864, alla partenza della guarnigione francese da Roma, e dichiarava che nella persuasione del-

(1) Documento n. 69.

l'Imperatore e del suo Governo non potea concepirsi dubbio intorno all'obbligo del Governo italiano di dover pagare alla Santa Sede le annualità decorse sulla quota parte contributiva del debito pubblico pontificio che fosse per riconoscersi inerente alle provincie annesse all'Italia, in base di popolazione, a far tempo dal giorno dell'occupazione delle provincie stesse.

Il Governo imperiale domandava, ciò stante, che se non integralmente, per atto di deferenza all'Italia, una parte almeno delle annualità in discorso avesse a pagarsi in numerario, e al *minimum* la competenza d'un anno non compreso il semestre in corso. *E tale essere la volontà irrevocabile dell'Imperatore.*

E questa volontà imperiale irrevocabile era già stata dichiarata dal ministro Drouyn de Lhuys in occasione del primo progetto di Convenzione col quale si era proposta, e si era consentita dal Governo imperiale la conversione in rendita pura e semplice delle annualità decorse.

Il ministro Nigra e il Commissario italiano esposero ciò non pertanto le ragioni per le quali il loro Governo ritenea non esser dovute le annualità fruttifere d'un debito che si stava appena discutendo e pel tempo anteriore alla sua assegnazione. Tutt'al più l'onere di tali annualità per l'Italia avrebbe dovuto incominciare alla data della Convenzione del 1864. Quando il Governo imperiale persistesse a respingere la proposta che si era già fatta in tal senso, il Governo italiano avrebbe potuto ancora, per atto di deferenza da parte sua, ammettere una transazione che riducesse il pagamento dell'arretrato a cinque anni.

In quanto all'obbligo del pagamento in numerario, tuttochè limitato ad un anno oltre il semestre in corso, non si era persuasi che sarebbesi assunto dal Governo del Re,

di fronte specialmente alla condizione assai critica della finanza.

Ma il ministro imperiale de Moustier, mentre riguardo al pagamento in numerario bastavagli che ne fosse ammesso il principio, nel merito della questione dichiarava non poter convenire nel modo di vedere del Governo italiano. Si lasciava intanto alla Commissione mista di constatare i punti di divergenza e quelli d'accordo fra i due Governi (1).

IV.

Il negoziato, nella seconda sua fase, risultò più corretto nelle conferenze della Commissione mista, ma non fu più così placido e tranquillo come nella prima per causa delle questioni non poco irritanti che si dovettero trattare, quale quella dell'arretrato, cioè degli interessi semestrali pagati dal Governo pontificio dall'epoca delle annessioni sulla quota proporzionale del debito pubblico pontificio che dovea ricadere a carico dell'Italia, e del pagamento d'una parte di esso in denaro sonante.

E questi due punti di questione dovettero trattarsi non a posta forzata, ma per elettrico, attesa la strettezza del tempo e il volere supremo dell'Imperatore che non volea lo sgombro delle truppe francesi dagli Stati pontifici, se non dopo firmata la nuova Convenzione per l'esecuzione dell'art. 4 di quella del 15 settembre 1864, e scontato in denaro sonante una parte dell'arretrato.

Le conferenze della Commissione mista si riaprirono il 27 ottobre e si chiusero col giorno 30. Constatati i punti

(1) Documento n. 70.

di questione in cui i Commissari erano venuti in accordo, quali il punto di partenza per la constatazione della somma del debito da ripartirsi — la base del riparto e il suo risultato, si riprese la discussione sul punto principale di divergenza che era l'arretrato.

« Le Commissaire français déclare que son Gouvernement ne consentira pas à ce que les arrérages ne soient pas intégralement remboursés par l'Italie.

« Il repousse donc la proposition indiquée par le Gouvernement italien dans une note verbale du 29 du mois d'août dernier et qui consistait à liquider ces arrérages à partir seulement de la date de la Convention ».

Il Commissario italiano, conformandosi alle istruzioni del suo Governo, sostenne che esso non potea esser tenuto a pagar gli interessi per un debito che ancora non esisteva e invocava i principii del diritto civile e i precedenti diplomatici.

« Toutefois, Mr Mancardi déclare, que le Gouvernement italien mu par un esprit de conciliation et par déférence pour le Gouvernement de l'Empereur, l'a autorisé par ses dernières instructions à faire une nouvelle concession, c'est-à-dire, à porter à la charge de l'Italie l'arriéré des cinq dernières années de 1862 inclusivement jusqu'au 31 décembre 1866. Il ajoute que cette concession n'est faite d'ailleurs qu'à la condition qu'il serait tenu compte à l'Italie :

« 1° d'une somme de trois millions représentant les cautionnements en numéraire versés à la Caisse centrale de Rome, par des comptables appartenant aux provinces annexées, et dont le remboursement incombe au Trésor italien ;

« 2° de 4,250,000 francs, montant du prêt fait par le Roi de Naples en 1860 au Gouvernement pontifical.

« Mr Faugère répond que l'arriéré lui paraît indivisible; c'est-à-dire que dans son opinion, qui est celle de son Gouvernement, l'Italie doit ici tout ou rien; on peut transiger en effet sur des droits d'un caractère douteux ou d'une portée incertaine; mais dans l'espèce, quelques spécieuses que soient les objections de Mr le Commissaire d'Italie, on est en présence d'un principe absolu d'équité internationale, sans parler des considérations politiques d'un ordre vraiment supérieur, qui conseillent, peut-être, au Gouvernement italien de ne pas chercher à restreindre ses obligations ».

Dopo non poche altre considerazioni ed osservazioni:

« Le Commissaire français conclut en disant qu'il n'est point autorisé à accepter l'offre des cinq années, et qu'il ne peut que prendre acte de cette nouvelle proposition.

« Quant aux deux conditions énoncées par Mr le Commissaire d'Italie, Mr Faugère en se plaçant toutefois dans l'hypothèse où l'arriéré serait intégralement remboursé, croit pouvoir, come il l'avait fait antérieurement, consentir à la première.

« En ce qui concerne les 4,250,000 francs, revendiqués par le Trésor italien, comme ayant été prêtés au Pape par le Roi de Naples, le 14 avril 1860, le Commissaire français prie Mr Mancardi de motiver sa demande.

« Mr le Commissaire d'Italie justifie d'abord le fait même de l'emprunt en l'appuyant sur un acte dont l'original se trouve à Florence et dont une copie authentique a été envoyée par l'Ambassade de France à Rome; il en résulte que le Saint-Siège a touché un million de ducats en lettres de change payables à Paris ou à Londres, à présentation et qu'il a remis, pour garantie du remboursement qui devait s'effectuer en dix termes annuels, deux mille certificats au porteur représentant une rente de 40,000 écus,

soit du 214,000 francs ; ces certificats se trouvent aujourd'hui déposés au Trésor italien à Florence, et comme le prêt avait été fait sans intérêts, ces titres ne donnaient aucun droit à en toucher les arrérages ; ils constituaient un dépôt pur et simple restituable partiellement au fur et à mesure de l'échéance des termes (1).

« Le Commissaire français fait remarquer qu'il résulte d'une reconnaissance datée de Rome et signée par Mr Carbonelli, comme ministre des finances de S. M. sicilienne, alors à Gaète, que ce dernier avait reçu de monseigneur Ferrari, ministre des finances du Pape, une rente consolidée romaine de 40,000 écus représentée par 2000 certificats de rente au porteur avec jouissance du 1er juillet de l'année courante. Ces titres devaient être restitués dans le terme de 4 années à raison de 10,000 écus de rente par an. Or comme le Saint-Siège déclare que ne lui a été rien restitué sur les valeurs ci-dessus, il paraît juste de compenser cette dette avec ce que le Saint-Siège devait lui-même au Roi de Naples.

« Le Gouvernement italien n'aurait donc rien à répéter de ce chef et il serait équitable qu'il restituât au Saint-Siège les titres donnés par lui en dépôt et détenus aujourd'hui par le Trésor italien.

« Le Commissaire italien répond d'abord qu'il s'agit de deux conventions différentes entre lesquelles, à son avis, il ne saurait y avoir lieu à compensation, parce que la première constitue un contrat fait entre le Gouvernement de Naples et celui du Saint-Siège, et que la seconde n'est qu'un engagement entre le Saint-Père et la personne du roi François. En effet à la date du 18 novembre 1860, ce

(1) Documento n. 71.

prince pouvait être considéré comme déçu de sa souveraineté, le plébiscite consacrant l'annexion du royaume des deux Siciles ayant été voté le 3 de ce même mois de novembre, et le roi Victor Emmanuel ayant pris possession du pouvoir à lui conféré. Mr Carbonelli était donc sans qualité pour souscrire aucun engagement obligatoire pour le Gouvernement italien, et ce dernier comme ayant succédé à l'ancien Gouvernement napolitain, est aujourd'hui créancier du million de ducats dont il s'agit.

« Le Commissaire français répond que l'on se trouve en présence de deux situations opposées; sans doute en se plaçant au point de vue du nouveau droit italien, le Gouvernement du roi Victor Emmanuel serait fondé à contester la validité de l'engagement contracté par le Saint-Siège vis-à-vis du roi François II, mais n'est-il pas équitable de considérer que dans l'opinion de la Cour de Rome ce Prince n'avait pas cessé d'être le souverain des deux Siciles? Et qu'ainsi elle peut être en droit de revendiquer le bénéfice de la bonne foi, d'autant plus qu'en novembre 1860, date de sa seconde convention avec le Roi de Naples, le royaume d'Italie n'était pas encore reconnu par aucune puissance.

« Il y a là avant tout une question d'équité dans laquelle l'application du droit rigoureux pourrait constituer une grave injustice. Dans tous les cas, le Commissaire français ne peut qu'en référer à son Gouvernement.

« Toutefois s'il lui était permis d'exprimer un avis, il pense que son Gouvernement ne pourrait se ranger à l'opinion de celui d'Italie que dans le cas où ce dernier consentirait dans un esprit mutuel de conciliation à se charger de la totalité de l'arriéré.

« Revenant ensuite au mode de paiement de l'arriéré,

Mr Faugère ajoute qu'il a à présenter une demande à laquelle son Gouvernement attache le plus grand prix. Tout en adhérant en principe au mode d'abord indiqué par les Commissaires et qui consistait à convertir la totalité de l'arriéré en rentes au pair rachetables dont le montant se serait ajouté à la quote part de l'Italie, *le Gouvernement de l'Empereur demande que deux semestres au moins des arrérages avancés par le Saint-Siège lui soient remboursés, soit en espèces, soit en valeurs facilement réalisables.*

« Le Commissaire italien répond qu'il va en référer à son Gouvernement, mais qu'il croit faire observer dès à présent que le Trésor italien ne serait, peut-être, pas en mesure d'effectuer le paiement dans la présente année, cette dépense n'étant pas prévue au budget courant. Il ignore d'ailleurs s'il serait possible au Trésor italien de délivrer des bons à l'échéance de la même année pour satisfaire ce paiement.

« Mr Mancardi rappelle que pour satisfaire au désir exprimé par le Commissaire français de faciliter autant que possible l'opération du transfert des inscriptions du Grand Livre de la dette pontificale, au Grand Livre de la dette publique italienne, il avait proposé de convertir les rentes perpétuelles en rentes rachetables. Ce système n'a pas reçu l'approbation de son Gouvernement, qui ne croit pas devoir assumer la charge de l'amortissement au delà de ce qui lui incombe par suite du partage.

« Il demande donc que l'on s'en tienne purement et simplement au résultat du partage de chaque catégorie de dette perpétuelle et rachetable. L'adoption de ce système implique la désignation d'une Commission mixte, qui devrait se réunir à Rome pour y procéder au transfert des rentes mises à la charge de l'Italie, Commission qui n'était

point nécessaire dans le système d'abord adopté par les Commissaires et qui permettrait de n'apporter aucune modification sensible dans l'économie du Grand Livre romain.

« Le Commissaire français exprime le regret que ce mode de procéder n'ait pas reçu l'approbation du Gouvernement italien. Il ne verrait d'ailleurs d'autres objections au système maintenant proposé que celle qui pourrait venir du côté de la Cour de Rome. Il ne peut que s'en référer sur le point à l'appréciation du Gouvernement de l'Empereur ».

Il giorno stesso dell'ultima conferenza della Commissione mista, 30 ottobre, il Commissario italiano telegrafava al Ministro degli affari esteri a Firenze:

« Commissaire français repousse proposition cinq années arrérages; il accepte réduction trois millions cautionnements et 4,250,000, montant prêt du Roi de Naples; il demande deux semestres arrérages en espèces ou autres valeurs réalisables.

« Pour le reste il consent conversion en rentes rachetables. La conversion en rentes perpétuelles est impossible; il accepte seulement quote part dette romaine par catégorie et en commençant par le 1er semestre selon vos désirs.

« Répondez par télégraphe:

« 1° si vous acceptez arrérages à partir de l'époque des annexions jusqu'au 31 décembre prochain;

« 2° si vous consentez paiement deux semestres arrérages et dans le cas si le paiement serait fait en espèces ou en autres valeurs, tels que titres au porteur ou bons du Trésor;

« 3° si vous consentez conversion du reste des arrérages en rentes rachetables.

« La disposition concernant dette viagère a été formulée selon votre proposition ainsi qu'il suit:

« En ce qui concerne la dette viagère des anciens États de l'Église, le Gouvernement italien servira les pensions de toute nature aux titulaires appartenant aux provinces annexées et résidants dans le royaume d'Italie » (1).

A questo telegramma rispondea il 3 novembre il ministro per gli affari esteri, Visconti-Venosta:

« Le Gouvernement du Roi serait prêt à accepter comme dernière transaction l'un des deux systèmes. Ou la totalité des arrérages depuis les annexions en refusant le paiement des deux semestres en argent, ou le paiement des deux semestres avec les arrérages de cinq années.

« Nous croyons faire une grande concession en admettant les arrérages, mais il nous répugne trop de donner de l'argent au Gouvernement du Pape, au moment où il lance contre nous des manifestes de guerre.

« Je pars samedi pour Turin. J'enverrai de cette ville une dépêche écrite pour résumer la négociation et nos dernières instructions à Mancardi » (2).

Il ministro Drouyn de Lhuys aveva detto allo scrivente più d'una volta:

« *Firmiamo questa Convenzione ; l'Imperatore è irremovibile in quanto all'arretrato; egli lo vorrebbe tutto pagato in numerario ; l'aver consentito a convertirlo in rendita è una gran concessione che ha fatto. Il vostro Governo s'illude, se crede fargli cambiar proposito. Ha firmato la Convenzione del 12 giugno* ».

Doveva ancora aggiungersi lo spauracchio della partenza del Papa da Roma, portato a Parigi dal conte di Sartiges.

---

(1) Documento n. 72.
(2) Documento n. 73.

V.

Intanto il ministro Nigra, a cui premeva che tutto fosse in ordine per la sottoscrizione della Convenzione, telegrafava al ministro Visconti-Venosta che non si tardasse ad inviare nuovi poteri al commissario Mancardi, perchè solo avesse a rappresentare il Governo del Re in quell'atto internazionale, e il Ministro degli affari esteri gliene faceva la trasmissione con lettera del 4 novembre (1).

E il Direttore generale del Debito pubblico era nominato Commissario plenipotenziario per negoziare, conchiudere e sottoscrivere in nome di S. M. il Re d'Italia, l'accordo contemplato all'art. 4 della Convenzione del 15 settem. 1864.

In seguito a domanda di spiegazione fatta dal ministro Nigra al ministro Visconti-Venosta, questi gli telegrafava in data del 5 novembre:

« Second système consiste à accepter arrérages seulement pour cinq années et à payer en argent intérêts de deux semestres. Je pars à l'instant pour Turin en emportant avec moi le chiffraire de Paris » (2).

VI.

Invece del dispaccio scritto, annunziato col telegramma del 3 novembre, si riceveva nel giorno 10 il dispaccio telegrafico seguente:

« À cause des fêtes vénitiennes le Ministère se trouve

(1) Documento n. 74-75.
(2) Documento n. 76.

dispersé et je n'ai pu obtenir une délibération du Conseil pour en finir avec la question de la dette pontificale. *Je suis assez tenté d'admettre la totalité des arrérages capitalisés* et de refuser absolument le paiement en argent » (1).

Ma era un po' tardi. Nel mese d'agosto ultimo non era ancora in congedo a Parigi il conte di Sartiges e vi era ancora il miglior amico per l'Italia.

Intanto, mentre il Consiglio dei ministri del regno d'Italia se la godeva colle feste veneziane e non pensava più che tanto nè alle lamentazioni del conte di Sartiges sulle angustie del Santo Padre, nè alle truppe francesi che dovevano sgombrare da Roma, vi pensava l'imperatore Napoleone, e ne aveva ben ragione, col disporre che le truppe francesi avessero a continuare a restarsene accampate in Roma.

Gli avvenimenti politici dell'anno e i disinganni patiti avevano troppo scosso il sistema nervoso dell'Imperatore, perchè avesse a restar indifferente all'apatia del Governo italiano nel compiere quanto formava, benchè in senso opposto, lo scopo delle reciproche aspirazioni.

Quindi doveva il ministro Nigra nella sera del 14 novembre telegrafare a Firenze:

« Question de la dette pontificale s'aggrave. Dans le Conseil des Ministres d'hier, l'Empereur a décidé que les troupes resteraient à Rome si cette question n'est pas réglée. Il faut absolument empêcher que le général Fleury porte un ultimatum péremptoire à Florence. Mr Rouher m'en a prévenu confidentiellement, il a cherché avec moi une solution qui serait la suivante:

« Le Pape empruntera douze millions à une Maison fran-

(1) Documento n. 77.

çaise sur dépôt de rentes pontificales. Dans la Convention le Gouvernement italien s'engage à dégager les rentes pontificales au moyen d'un dépôt de rentes italiennes dans le délai de 6 ou 8 mois. La Convention portera quittance conditionnelle de la somme de 12 millions sur les 73 d'arrérages. Les 61 millions restant seraient capitalisés comme il a été convenu.

« Je m'engage à faire accepter par l'Empereur et par Mr Fould cette combinaison, que je trouve acceptable. La question, au fond, n'est pas de principe, mais de mode de paiement. Je vous engage vivement à faire accepter cette proposition par le Ministre des finances et à me télégraphier de suite. Il est important que la question soit réglée avant l'arrivée du général Fleury. Cette combinaison ne se réfère pas au semestre courant dont le paiement resterait à la charge de l'Italie, mais on pourrait étendre l'arrangement au semestre courant en portant le chiffre de l'opération à 18 millions au lieu de 12 » (1).

Al dispaccio telegrafico del 14 novembre rispondeva il Ministro delle finanze:

« Par votre dépêche 30 octobre, la France demandait à l'Italie les arrérages jusqu'au 31 décembre, en commençant le paiement par le 1er semestre 1867.

« Selon nos désirs elle proposait seulement paiement deux semestres en argent ou en valeurs tels que titres au porteur ou bons du Trésor.

« Par votre dernière dépêche on demande 12 millions et paiement second semestre 1866 ou 18 millions. *C'èst à revenir sur proposition déjà posée.*

« Par déférence personelle à l'Empereur, Ministère consent

(1) Documento n. 79.

payer deux semestres argent comptant et le *Ministre des finances offre payer directement en argent sans dépôt de titres de rente ou autre opération semblable.* Mais on demande de rester dans les termes arrêtés et qui sont déjà très-graves et très-embarrassants pour le Gouvernement du Roi.

« Notre intention est de régler la question de la dette et d'observer en tout et pour tout Convention du 15 septembre. Nous ne pouvons pas accepter le doute que le Gouvernement français veuille trouver prétexte pour ne pas l'observer de son côté. Cela est impossible » (1).

Stava in fatto che col telegramma del 3 ottobre il Commissario italiano aveva proposto che il servizio del debito per l'Italia cominciasse col 1° semestre del 1867, e si pagassero in contanti due semestri. Col dispaccio invece del ministro Nigra concertato col ministro Rouher all'infuori del Commissario italiano, si era proposto il pagamento in denari di due semestri; e il servizio per l'Italia doveva cominciare col 2° semestre 1866. E aveva ragione il Ministro delle finanze dicendo: « *Qu'on revenait sur proposition déjà posée* ».

La disposizione dell'Imperatore di revocare l'ordine di partenza delle truppe francesi da Roma, non era un pretesto per non eseguire la Convenzione del 15 settembre, era la *conditio sine qua non* della partenza delle truppe, cioè, che prima di essa s'avesse a sottoscrivere la Convenzione pel riparto del debito.

Intanto il Ministro delle finanze si offriva di pagare senz'altro i 12 milioni, o in contanti, o mediante altra operazione finanziaria.

Mentre si stava discutendo sul pagamento in contanti

(1) Documento n. 78.

di due o tre semestri sull'arretrato, il Governo pontificio, il quale nel mese di luglio ultimo aveva inviato in missione presso il Governo imperiale a Parigi il suo computista generale camerale, il comm. Michele Guidi, con incarico di conferire col Commissario francese per fornirgli tutti gli occorrenti chiarimenti e procurargli tutti i documenti che fosse per richiedere nell'interesse della negoziazione, col divieto assoluto non solo di conferire col Commissario italiano, ma pur di vederlo, avuto in comunicazione dal Governo imperiale il progetto di Convenzione col relativo protocollo esplicativo in cui, fra le altre disposizioni, aveva trovato che, se gli dava debito d'un capitale di tre milioni di lire, comechè esistente nelle sue casse erariali in rappresentanza di depositi in numerario fatti nel tempo per cauzione dei ricevitori camerali, imprenditori di opere pubbliche ed altri contabili, laddove quel capitale formava debito pel Tesoro pontificio, perchè introitato, come un provento fiscale qualunque, si era applicato alle esigenze dello Stato, ciò che era affatto ignorato dalla Commissione mista, si affrettò a rinviare a Parigi il suo delegato per protestare al riguardo, e quindi quale Commissario del Governo pontificio prender parte alle conferenze della Commissione mista e rimettere in discussione le disposizioni che già eransi deliberate e consentite dai due Governi, oltre la questione delle cauzioni che il delegato pontificio affermava importare un debito di otto milioni da doversi portare in ripartizione come il debito iscritto assieme al capitale del prestito fatto dall'ex-Re di Napoli.

Il Commissario pontificio giungeva però a Parigi a metà novembre, vedeva il Commissario francese, al quale presentava le proteste e le osservazioni del Governo pontificio, quindi l'ambasciatore conte di Sartiges lo accreditava presso

il Commissario italiano, il quale dovette senz'altro osservare che l'accreditamento era un po' tardivo e al punto che non i giorni, ma le ore erano contate per l'ultimazione e sottoscrizione della Convenzione. Se è pienamente giustificabile, avrebbegli detto il Commissario italiano, che il capitale delle cauzioni in numerario costituisca un passivo anzichè un attivo di cassa pel Tesoro pontificio, si potrà ancora tenerne conto e si terrà conto della ragione contabile se è stata applicata, come dicesi, nel computo della quota proporzionale, a svantaggio del Tesoro pontificio. In articolo apposito della Convenzione si è fatta riserva per le questioni sulle quali, attesa la strettezza del tempo, non si può più deliberare.

E il conte di Sartiges, al quale, come ambasciatore presso la Santa Sede, premeva più che ad ogni altro che la Convenzione fosse approvata, non per la partenza delle truppe francesi da Roma, ma per rifornire possibilmente le casse del Tesoro pontificio, trovò senz'altro assennate e plausibili le osservazioni del Commissario italiano sulla inopportunità di rifar da capo il negoziato che stava per chiudersi, ritenuto massime che con apposito articolo si erano riservate per altro negoziato tutte le questioni rimaste insolute e quelle altre incidentali che ancora potessero presentarsi, quale quella delle cauzioni in numerario sulla quale si era deliberato in proposito nell'inscienza dei Commissari francese e italiano.

Con lettera del 25 novembre, il Commissario italiano rassegnava al Ministro italiano per gli affari esteri il progetto di Convenzione elaborato dalla Commissione mista nell'agosto ultimo, e riveduto nel mese stante, il quale, presentato al Governo imperiale ne aveva già ottenuta la sua approvazione.

Si faceva avvertito il Ministro italiano degli affari esteri che le risultanze contabili del riparto avevano subìto una modificazione in aumento per riforma del calcolo di proporzione sulla base della popolazione rettificato sull'istanza del Commissario pontificio.

Il Commissario italiano si riservava di rassegnare al signor Ministro il nuovo stato di riparto e il protocollo spiegativo appena risoluta la questione del pagamento parziale in contanti e quella del prestito dell'ex-Re di Napoli (1).

Con lettera del giorno seguente 26 novembre, si rassegnava al Ministro italiano per gli affari esteri il nuovo stato di riparto del debito assieme al precedente pel confronto a farsene.

Il nuovo stato di riparto portava un aumento in rendita di L. 819,559 89, per cui anche l'arretrato aveva dovuto subire pur esso un corrispondente aumento. Vi era poi il passaggio d'una rendita dal debito perpetuo al debito redimibile, in seguito ai nuovi chiarimenti avuti dal Commissario pontificio.

Data poi ragione delle differenze risultanti fra i due stati di riparto, il Commissario italiano chiedeva al Governo del Re:

1° se si avesse a consentire al nuovo stato di riparto;

2° se si avesse a sostenere che il pagamento in numerario avesse a restringersi ai soli due semestri dell'annata in corso;

3° se si avesse ad insistere sul diffalco già consentito sull'arretrato e quindi oppugnato, del prestito dell'ex-Re di Napoli (2).

---

(1) Documento n. 81.
(2) Documento n. 82.

VII.

Con lettera del 27 novembre, il Commissario italiano nell'informare il Ministro per gli affari esteri come il Commissario francese avesse presentato un nuovo stato di situazione portante un aumento di 819,559 lire di rendita e conseguentemente un aumento nell'ammontare degli arretrati, lo ragguagliava come esso per parte sua avesse avanzato la domanda perchè fosse tenuto conto all'Italia dell'interesse sul capitale delle cauzioni. Ma occorrere di saperne il saggio e la somma totale pagata annualmente (1).

Con lettera del giorno 27 novembre il Commissario francese scriveva:

« Il résulte d'une dépêche télégraphique de Mr de Malaret, en date 26 novembre, que Mr Scialoja lui a écrit que le Gouvernement italien consent à payer une somme égale à trois semestres.

« Quant au mode de paiement, Mr le Ministre des finances consentirait à ce qu'une somme fut payée en quatre portions égales de deux mois en deux mois à compter de fin février. Il offre de payer à Paris au domicile que le Gouvernement français indiquerait; les Bons du Trésor seraient formulés comme ceux délivrés à l'Autriche.

« Le Gouvernement français repousse la demande relative aux arrérages des cautionnements. Quant aux quatre millions montant du prêt fait par le Roi de Naples, il ne voit là qu'une question à réserver (2).

« Dans mon opinion personnelle — scriveva poi il 29 no-

(1) Documento n. 83.
(2) Documento n. 84.

vembre il Commissario francese — et toute réflexion faite, je crois que le mieux serait de remettre à une entente ultérieure toutes les questions qui ne se lient pas nécessairement au partage de la dette et de limiter la Convention à son véritable et unique objet. Si vous approuviez cette manière de voir, nous pourrions signer la Convention demain et le Protocole le jour après. Tous les droits étant formellement réservés de part et d'autre, il n'y aurait aucun inconvénient pour aucune des parties intéressées dans ce mode de procéder, tandis qu'il offrirait l'avantage de nous permettre de conclure sans plus de retard un acte dont l'urgence est de plus en plus imminente.

« Permettez-moi de recommander cette manière de voir à votre attention particulière et de vous demander instamment de l'apprécier dans le même esprit de conciliation qui me l'a inspirée » (1).

Nel giorno seguente 30 novembre il Commissario imperiale scrivea:

« Je m'étais réservé de soumettre au Gouvernement de l'Empereur la demande que vous m'aviez présentée en dernier lieu et qui tendait à porter à la somme de 3,500,000 fr. le montant approximatif, capital et intérêts des cautionnements qui se trouvent à la charge de l'Italie depuis l'époque des annexions.

« Le Gouvernement de S. M. n'a pas cru pouvoir admettre cette demande.

« Quant aux quatre millions, montant du prêt fait en 1860 au Saint-Père par le Roi de Naples et dont vous réclamez le remboursement par voie de déduction, sur le montant de l'arriéré, mon Gouvernement persiste dans

(1) Documento n. 85.

l'opinion que c'est là une question qui doit être réservée à un examen ultérieur » (1).

Si era intanto al 1° dicembre e il telegramma del ministro Nigra del 14 novembre che proclamava: — « *Question de la dette pontificale s'aggrave. — Dans le Conseil des Ministres d'hier l'Empereur a décidé que les troupes resteraient à Rome si cette question n'est pas réglée* » — non avea prodotto altro effetto che di far dire al ministro Scialoja nel suo telegramma del giorno 16: — « Nous ne pouvons pas accepter le doute que le Gouvernement français veuille trouver prétexte pour ne pas l'observer de son côté ». — Mentre il punto storico del negoziato provava tutto il contrario.

E lo provava la chiamata che il ministro Rouher facea al Commissario italiano alle 9 della sera del 1° dicembre per dichiarargli formalmente e in tuono veramente imperativo, in presenza del Commissario francese, del ministro delle finanze, Fould, e del presidente del Consiglio di Stato, Vuitry, che se nel giorno seguente non si sottoscrivea la Convenzione, l'Imperatore, stucco e ristucco delle tergiversazioni del Governo italiano, pel quale non avea dovuto incontrare che contrarietà e disinganni, avrebbe senz'altro revocato l'ordine di partenza da Roma alle truppe francesi.

« Se il Governo italiano non è in grado di pagare in contanti i tre semestri dell'arretrato, come si è convenuto, perchè non adotta l'espediente che ho già suggerito al ministro Nigra? e lo riformulava senz'altro ».

La conferenza fu non poco tempestosa per l'irruenza del

(1) Documento n. 86.

Ministro di Stato e per la poca benevolenza del Fould, esasperato anch'esso contro il Governo italiano, perchè in quell'anno stesso si era rifiutato di sistemare delle contabilità che doveano compensarsi con un credito dell'Italia e che non si compensarono che nel 1876. Chi si mostrò deferente al Commissario italiano, fu il Presidente del Consiglio di Stato che non si peritò di deferire in alcuni punti di questione al suo avviso.

Uscito dalla conferenza, il Commissario italiano telegrafava, senza più, quanto appresso al Ministro italiano per gli affari esteri a Firenze:

« Je viens d'avoir une conférence avec messieurs Rouher, Fould et Vuitry. Le Ministre d'État a commencé par déclarer formellement que si la Convention n'est pas signée dès demain, et aux conditions énoncées dans mon précédent télégramme, l'ordre du départ des troupes françaises de Rome sera aussitôt contremandé.

« Ensuite, dans le cas où le Gouvernement royal ne pourrait pas solder en comptant les trois semestres de l'arriéré, il a proposé la combinaison qui devrait être formulée dans un article additionnel du protocole pour lequel on propose textuellement la rédaction suivante:

« La somme de 20,642,291.94 représentant les arrérages des trois derniers semestres, payés par le Saint-Siège, et mentionnée dans l'art. 3 de la Convention en date du . . . . . comme devant être déduite du montant de l'arriéré à la charge de l'Italie, n'a pas été acquittée par le Gouvernement italien, le Gouvernement pontifical a, en conséquence, emprunté la dite somme à . . . . . aux conditions suivantes:

« 1° à un taux d'intérêt de . . . . . augmenté d'un droit de commission de . . . . .

« 2° moyennant un dépôt, à titre de gage, de rentes pontificales représentant au pair la somme de . . . . . »

Alle ore 10 del mattino del 1° dicembre si era già telegrafato:

« Gouvernement français repousse demande des intérêts des cautionnements. Il veut faire réserve quant à la question du prêt du Roi de Naples au Saint-Siège. Il me communique que Mr Scialoja consent à payer en argent les trois semestres; que ce payement serait fait en quatre portions égales de deux mois en deux mois, à compter de fin février; qu'à cet effet on délivrerait des Bons du Trésor formulés comme ceux remis à l'Autriche.

« Je vous prie de me répondre par télégraphe:

« 1° Si vous acceptez formule de la Convention;

« 2° Si vous consentez abandon intérêts cautionnements;

« 3° Si vous croyez réserver question du prêt du Roi de Naples;

« 4° Si vous consentez payer trois semestres en argent, en délivrant des Bons du Trésor à l'échéance susdite avec intérêts 5 % et droit de commission;

« 5° Si vous acceptez le chiffre du nouvel état de partage.

« Gouvernement français voudrait signer Convention dès demain. J'indiquerai plus tard la maison de banque qui serait chargée de payer les Bons du Trésor » (1).

E questo telegramma si era comunicato al ministro Rouher nella conferenza della sera, ma egli non ne volle far caso, nè attendere il riscontro che se ne sarebbe avuto da Firenze.

In risposta ai due telegrammi del 1° dicembre il ministro Scialoja rispondea il 2 dello stesso mese:

(1) Documento n. 89.

« Le nouvel état de répartition que vous m'avez annoncé n'est pas arrivé. *Malgré cela vous êtes autorisé à signer la Convention sur la dette.*

« Mais veuillez y ajouter la clause habituelle: *La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien.*

« Vous pourrez déclarer même dans un protocole séparé, que *le Gouvernement du Roi est disposé à payer les trois semestres d'arrérages en argent comptant aussitôt que la Convention aura été approuvée par les Chambres.*

« A cet effet on pourrait au moment de l'échange des ratifications, remettre au Plénipotentiaire français un Bon du Trésor pour la somme des trois semestres payable à Paris huit jours après l'approbation du Parlement. On pourrait aussi en dernière extrémité promettre l'intérêt de 5 % sur cette somme à compter du 1er janvier jusqu'au jour du payement, s'il sera retardé au delà de cette date. Comme il s'agit d'engagements financiers *l'approbation des Chambres est — conditio sine qua non.*

« Il ne s'agit pas de manque d'argent mais de défaut des pouvoirs légaux. Cet obstacle existerait également si on voulait faire contracter au Pape un emprunt sauf à le rembourser, car l'engagement de rembourser une somme vaut autant que de la payer.

« Tachez aussi de remplacer les mots: « *pensions de toute nature* » par les suivantes: « *pensions qui avaient été régulièrement liquidées d'après les lois en vigueur* » (1).

Il ministro Scialoja ha voluto specialmente rispondere al ministro di Stato, Rouher, colle parole: « *Il ne s'agit pas de manque d'argent, mais de défaut des pouvoirs légaux* ».

(1) Documento n. 90.

Ed erano i poteri legali che doveano essere — *une nouvelle pierre d'achoppement* — alla sottoscrizione della Convenzione.

Il giorno seguente 3 dicembre, il Commissario italiano dava, con lettera, conoscenza al Commissario francese dell'autorizzazione ricevuta per la sottoscrizione, a condizione di sostituire nel libellato alle parole — *pensions de toute nature* — quelle — *pensions qui auraient été régulièrement liquidées à l'époque des annexions d'après les lois en vigueur* — e coll'aggiunta d'articolo dicente:

« *La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement* ».

Disposizione identica era stata inserta nel trattato 24 marzo 1860 relativo alla cessione alla Francia di Savoia e Nizza e nella Convenzione del 23 agosto dello stesso anno che vi fece seguito.

Quanto al pagamento dei tre ultimi semestri dell'arretrato il Governo italiano si dichiarava pronto ad effettuarlo in numerario appena la Convenzione sarebbe stata approvata dal Parlamento. In garanzia di tale pagamento si sarebbe rimesso al plenipotenziario francese, all'atto della sottoscrizione, un Buono del Tesoro per una somma corrispondente pagabile a Parigi 8 giorni dopo l'approvazione del Parlamento (1).

Il 4 dicembre il Ministro per gli affari esteri telegrafava al Commissario italiano che si andava a consultare il Presidente della Corte dei conti sulla possibilità d'esecuzione di quanto formava argomento del dispaccio del 1° dicembre. Nel frattempo il Commissario italiano avea a consultarsi coll'on. Minghetti che era a Parigi (2).

(1) Documento n. 91.
(2) Documento n. 92.

Nello stesso giorno il marchese de Moustier, ministro imperiale degli affari esteri, telegrafava al barone di Malaret, d'insistere presso il Governo italiano onde avesse a metter in grado il Plenipotenziario italiano di poter firmare la Convenzione prima del tempo fissato per la partenza da Roma delle truppe francesi (1).

E il barone di Malaret telegrafava il giorno dopo che niente più s'opponeva alla sottoscrizione della Convenzione relativa al debito pontificio. Il Plenipotenziario italiano aveva ricevuto ordine di terminare senza ritardo (2).

Intanto il Governo imperiale, avuto conoscenza della condizione posta dal Governo italiano al pagamento dei tre semestri in numerario da aver luogo otto giorni dopo l'approvazione della Convenzione, avea dichiarato di respingere una tale condizione, e il Commissario italiano ne informava il suo Governo col seguente telegramma del giorno 5 dicembre:

« Si le Gouvernement français persiste à repousser la condition du payement soumis à l'approbation du Parlement, dois-je signer la Convention selon la proposition française ou me retirer? Veuillez répondre promptement » (3).

Ricevutosi a Firenze questo telegramma alle prime ore del mattino del giorno stesso 5 dicembre, si convocava subito il Consiglio dei Ministri e si deliberava di telegrafare quanto appresso alle ore 3,30 della sera del giorno medesimo.

« Le Conseil des Ministres prie Mr Minghetti de voir Mr Rouher et s'il est possible l'empereur Napoléon; de leur

(1) Documento n. 93.
(2) Documento n. 94.
(3) Documento n. 95.

représenter qu'il ne s'agit pas de difficultés financières, car les fonds sont déjà prêts, mais le payement ou la livraison actuelle des Bons du Trésor pour les trois semestres de l'arriéré de la dette pontificale excède les pouvoirs du Ministère. Ce serait un acte d'exécution d'un engagement financier non encore approuvé par la Chambre.

« La Constitution s'y oppose et le Président de la Cour des comptes juge impossible de surmonter la difficulté. On ne peut exiger que nous violions la Constitution.

« Le Gouvernement prend sur lui d'obtenir l'approbation de la Convention puisque il échange les ratifications; mais le Statut veut qu'entre la conclusion de la Convention et le payement effectif il y soit temps pour l'approbation.

« D'ailleurs, certains de la Chambre, voici ce que nous proposons: Que dans la Convention on indique le jour dans lequel le payement des trois semestres devra être fait, par exemple le 15 février.

« Vous pouvez aussi assurer le Gouvernement français que le Gouvernement italien, qui a à sa disposition la somme de 43 millions dans la caisse du Crédit agricole, disposera que 21 millions soient laissés en dépôt dans la même caisse pour faire face au payement. Par ce moyen on laisserait aux Chambres le temps de voter sans avoir l'air de les informer d'une exécution déjà faite contrairement à la Constitution » (1).

A questo dispaccio spedito alle ore 3,30 del giorno 5 dicembre tenea dietro quest'altro delle ore 5 della sera del giorno stesso:

« Il est bien entendu que si l'on accepte le mode de procéder proposé dans mon dernier télégramme nous con-

(1) Documento n. 96.

sentons à supprimer la clause expresse que le traité sera soumis à l'approbation du Parlement » (1).

A questi due telegrammi rispondea il Minghetti alle ore 11 ¾ della sera del giorno stesso 5 dicembre:

« Minghetti vous télégraphie ce qui suit: J'exécuterai vos instructions. Mais si la France refuse que faire? *A mon avis il faut absolument que vous autorisiez Mancardi, à la dernière extrémité, à conclure pour le mieux. Je vous le répète: « Les minutes sont comptées. Repondez immédiatement* » (2).

Al primo telegramma di risposta del Minghetti facea seguito questo secondo spedito a un'ora del mattino del giorno 6:

« Les exigences de la France sont injustes; mais je crois que tout est préférable à ce que les français restent à Rome lors même que l'on devrait demander un bill d'indemnité au Parlement. On peut lutter encore ici et aller jusqu'à l'Empereur, mais les minutes sont comptées. Il faut que votre négociateur ait pleins pouvoirs pour conclure pour le mieux.

« Si vous croyez pouvoir passer outre et renoncer à la clause de l'approbation du Parlement, veuillez me dire très nettement dans quelles conditions vous voulez effectuer le payement en Bons du Trésor, je pourrais tâcher d'obtenir les échéances indiquées dans l'article additionnel proposé, en écartant naturellement l'opération du dépôt des rentes pontificales. Mais à l'heure qu'il est et n'admettant pas la dite opération, je ne vous réponds pas qu'on ne demande pas une échéance plus rapprochée. Je tâcherai d'obtenir le plus

(1) Documento n. 97.
(2) Documento n. 98.

long délai possible pour l'échange des ratifications, attendu que la remise des Bons devra se faire au moment de cet échange, c'est-à-dire, lorsque l'évacuation de Rome devrait déjà être un fait accompli » (1).

VIII.

Ora quale era il punto principale della questione che il Governo imperiale volea risoluta? Non era affatto l'approvazione della Convenzione per parte del Parlamento italiano, era il pagamento immediato in numerario dei tre semestri dell'arretrato a cui non rispondeano le proposte combinazioni e questa era la *conditio sine qua non*, non del Governo imperiale, ma *dell'Imperatore stesso*. E questo punto di questione chi dovea risolverlo? Lo dovea risolvere quel desso che ne avea risoluti degli altri al conte di Cavour nel 1858 e nel 1859; al ministro Bastogi nel 1860 e allo stesso on. Minghetti quando era ministro nel 1864 e che stava per far sottoscrivere a Parigi la Convenzione di cui la questione del giorno era un episodio.

Il diplomatico francese G. Rothan ha scritto un giorno che egli avea risolute più questioni, ottenute più concessioni giuocando al whist.

Ebbene il punto di questione che stavasi agitando nel momento fra Francia e Italia, fu risoluto giuocando al trictrac.

Nel 1858, il conte di Cavour volendo, dopo le Casse di risparmio e la Cassa dei depositi e dei prestiti che aveva riordinate, instituire nel piccolo paese a' piè delle Alpi, come l'imperatore Napoleone scherzando chiamava il Piemonte,

(1) Documento n. 100.

anche la Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, che era instituita in Francia presso *la Caisse des dépôts et consignations*, avea incaricato lo scrivente di andarsene a Parigi per studiarne l'organizzazione sotto gli auspicii del suo amico Esquirou de Parieu, vice-presidente del Consiglio di Stato, che era presidente della Commissione di vigilanza di quella Cassa francese.

Lo scrivente nel compier quella missione avea trovato nel direttore generale di quella Cassa, il sig. Guillemot e nel suo segretario di gabinetto, il sig. Beauvisage, tutte le agevolezze possibili e le maggiori cortesie spinte al punto d'offrire degli impiegati della loro Amministrazione pel più facile avviamento in Piemonte di quella Cassa di rendite vitalizie che il conte di Cavour volea istituita specialmente per la classe operaia.

Ora nel 1860 dovendo lo scrivente ritornare in Parigi come Commissario per la risoluzione delle questioni dipendenti dalla cessione alla Francia della Savoia e della contea di Nizza, fra le quali questioni vi era pur quella dei depositi e dei prestiti concernenti i paesi annessi all'Impero francese, pregò, prima di partire per Parigi, il ministro delle finanze, Saverio Vegezzi, di voler per le benemerenze passate, e per quelle che si speravano in avvenire, fregiare il direttore generale Guillemot della commenda de' santi Maurizio e Lazzaro e il suo segretario particolare della croce di cavaliere dello stesso ordine.

Il conferimento di queste decorazioni e i rapporti d'uffizio che ebbero luogo nel 1860 per gli affari di Savoia e Nizza furono causa che si contrasse un'amichevole alleanza di famiglia fra i due funzionari.

Quindi nel dicembre del 1866, mentre si passavano le serate in casa di quell'egregio funzionario che si era fatto,

coi rapporti familiari, il miglior amico d'Italia, vedendo l'agitazione in cui era il Commissario italiano pel pagamento che si volea immediato dall'Imperatore, mentre l'Italia costituzionalmente non lo poteva fare: « *Non vi date fastidio, vi tolgo io d'imbarazzo*, disse il Guillemot allo scrivente. *Mi risulta che il vostro Governo tiene in deposito presso la cassa del Credito agricolo un capitale di quaranta e più milioni. Ebbene trasferite questo capitale in tutto od in parte corrispondente nella mia Cassa come deposito volontario puro e semplice, ed io per conto mio anticiperò in forma di prestito al Governo pontificio i venti e più milioni che rappresentano i tre semestri dell'arretrato, e le vostre leggi costituzionali saranno salve, in quantochè nel prestito che farò al Papa il vostro Governo non vi avrà che fare. Il deposito che farete sarà una pura mia garanzia materiale e personale; in quanto al rimborso se ne combinerà la forma a suo tempo* ».

Una così cortese e provvidenziale offerta del direttore generale Guillemot non potè a meno d'essere subito con riconoscenza volonterosamente accolta dal Commissario italiano e dal Commissario francese, e gradita con entusiasmo dall'onorevole Minghetti che così potè farsene bello come di trovato proprio, e telegrafare a Firenze la mattina del giorno 6 dicembre alle ore 11,10:

« J'ai parlé à Rouher, je crois tout arrangé. Dans la Convention on indique le jour dans lequel le payement des trois semestres devra être fait — 15 mars.

« Maintenant nous ferons dépôt purement et simplement volontaire somme Caisse dépôts et consignations. Celle-ci pour son propre compte, sans aucune responsabilité, ni participation du Gouvernement italien, prête somme au Pape. Toute la difficulté était, trouver promptement argent pour

Pape. Si vous préférez délégation 15 mars sur Crédit agricole au lieu du dépôt je l'obtiendrai. Mais autorisez Mancardi à signer Convention ce soir, car je ne vous garantis pas demain nouvelles prétentions » (1).

Se l'on. deputato Crispi nel 1867 avesse avuto conoscenza di questo episodio storico e delle altre fasi del negoziato, non avrebbe forse in seduta della Camera del 24 aprile tanto biasimato l'operato del Commissario italiano e del Governo ad un tempo, e obbligato il Visconti-Venosta e il deputato Minghetti, ciascuno per la parte propria, a farne la giustificazione (2).

Alle ore 2 dopo il mezzogiorno si telegrafava ancora:

« On demande intérêts jusqu'au 15 mars. Je vous propose de laisser à Mancardi faculté de transiger. *Autorisation signer impatiemment attendue. Rouher c'est engagé de faire patienter l'Empereur toute cette journée.* La proposition est tellement conforme à vos instructions que je ne doute pas que vous l'approuverez » (3).

Intanto il Consiglio dei Ministri persuaso che fosse l'onorevole Minghetti e non il Direttore generale della *Caisse des dépôts et consignations* che avesse salvato la capra e i cavoli, lo ringraziava per dispaccio telegrafico del 6 dicembre, e il ministro Scialoja aggiungeva nello stesso telegramma:

« Si, comme Mr Minghetti le dit, on indique seulement dans la Convention le 15 mars pour le payement, somme équivalente aux trois semestres, c'est-à-dire environ 20 à 21 millions; si on accepte purement et simplement dépôt

(1) Documento n. 101.
(2) Documento n. 110.
(3) Documento n. 101.

volontaire à la Caisse des dépôts et consignations, et si celle-ci pour son propre compte, sans aucune participation ou responsabilité de notre part prête somme au Pape, Mr Mancardi peut signer la Convention.

« Pour écarter toute équivoque et pour faciliter l'opération, si on le demande, on peut accorder d'une part engagement par protocole séparé qu'on ne retirerait pas dépôt volontaire avant 15 mars, quoique notre parole doit suffire; de l'autre il faudrait obtenir que nous n'aurons à payer aucuns intérêts, jusqu'au 15 mars, ou au moins qu'ils soient compensés par les intérêts que la Caisse devrait nous payer. À la dernière extrémité transigez.

« Nous repoussons délégation sur la caisse du Crédit agricole quoique plus favorable pour payement intérêts, car cet acte équivaudrait à un Bon ou à une lettre de change que nous ne pouvons pas livrer.

« En tous cas sachez que nous ne pouvons pas verser la somme de 21 millions environ avant le 16 décembre, attendu que les fonds existant au Crédit agricole doivent y rester jusqu'au 15 ».

Di tutto questo telegramma non vi era a tener conto che dell'autorizzazione per la sottoscrizione della Convenzione e del passaggio in deposito volontario dei 21 milioni dalla cassa del *Crédit agricole* alla Cassa des *dépôts* et *consignations* che non potea aver luogo che nel giorno 16 dicembre.

La delegazione presso la cassa del *Crédit agricole*, oltre di essere, allo stato delle cose, una proposta affatto oziosa, avrebbe lasciata la questione nello stato suo primigenio. Il resto del telegramma non corrispondea alla combinazione ideata dal Direttore generale della *Caisse des dépôts et des consignations.*

Con lettera del 6 dicembre il Commissario francese avea scritto:

« J'avais pensé, après notre première entrevue de ce matin, que nous signerions la Convention dans l'après-midi; aussitôt pour qu'il nous fût possible d'en envoyer une copie par le courrier d'aujourd'hui à votre Gouvernement, qui aurait eu ainsi un peu plus de temps pour préparer les ratifications du Roi.

« Du moment que par des raisons que je ne suis pas en mesure d'apprécier, vous voulez attendre une nouvelle autorisation de Florence avant de signer, je crains qu'elle ne vous parvienne trop tard ce soir, en supposant même qu'elle arrive aujourd'hui et je crois qu'il vaut mieux nous réunir demain matin pour procéder s'il y a lieu à cette formalité » (1).

L'autorizzazione per la sottoscrizione spedita nel giorno 6 dicembre alle ore 3,30 del pomeriggio non giungeva che nelle ore ultime della sera del giorno stesso.

IX.

La Convenzione e il Protocollo esplicativo furono sottoscritti il giorno 7 dicembre 1866, e le ratificazioni scambiate il giorno 14 dello stesso mese.

Il versamento a titolo di deposito volontario della somma di 21 milioni, da prelevarsi sulla maggior somma di 43 milioni esistenti in conto corrente presso la cassa del *Crédit agricole* di Parigi, fu fatto eseguire per cura della Lega-

(1) Documento n. 103.

zione italiana, alla *Caisse des dépôts et consignations*, il 16, giorno della sua scadenza.

Non fu convenuto interesse a favore del Governo pontificio, e quello pagato dalla *Caisse des consignations et dépôts* fu attribuito al Tesoro italiano.

La Convenzione fu compresa in sette articoli. Nei primi quattro si determinò la quota contributiva in rendita per l'Italia in L. 18,627,773 33, cioè:

in L. 1,468,617 42, rendita già in servizio dall'epoca delle annessioni, secondo il nuovo computo del Governo pontificio;

L. 13,761,527 96 nuova quota di rendita a carico dell'Italia;

L. 3,397,627 95 conversione in rendita delle annualità arretrate non pagate in numerario. L'importare dei tre semestri da pagarsi in numerario risultò di L. 20,642,291 94.

Nell'art. 5 fu disposto il servizio del debito vitalizio.

L'art. 6 comprendeva le questioni che non si erano potute risolvere e le ripetizioni e i reclami che ciascuno dei due Governi potea aver diritto di presentare all'infuori di ogni idea politica.

Coll'ultimo articolo il Governo francese s'impegnava a rimettere al Governo italiano i documenti che fossero per occorrere pel trasporto sul Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita attribuite all'Italia.

Il Protocollo esplicativo esponea il procedimento seguìto nel riparto del debito; quello da seguirsi per l'attribuzione materiale delle iscrizioni e i documenti che aveansi a produrre dal Governo francese.

Nell'ultimo articolo si segnavano le questioni speciali di cui si era riservato l'esame e la risoluzione.

Il conte di Sartiges, ambasciatore francese presso la Santa

Sede, che si era fermato in Roma sino all'ultima fase del negoziato e così sino all'atto della sottoscrizione della Convenzione e del relativo Protocollo, uscendo dal Ministero disse allo scrivente: « Le premier grand cordon sera pour vous ». E lo scrivente lo pregò di dispensarnelo, perchè era abbastanza soddisfatto d'aver potuto servir il suo paese nella miglior guisa possibile. Il commissario francese Prospero Faugère, e il delegato per la parte contabile, Carlo Couder, si ebbero dal Governo pontificio, il primo un gran cordone; il secondo una decorazione di commendatore.

Il giorno stesso della sottoscrizione, la Legazione italiana ne dava partecipazione al Ministro per gli affari esteri a Firenze, aggiungendo che a guadagno di tempo si era convenuto che le ratifiche si sarebbero scambiate a Firenze fra il Ministro italiano per gli affari esteri e il barone di Malaret, ministro di Francia (1).

Il giorno seguente 8 dicembre il Commissario italiano trasmetteva al Ministro degli affari esteri per mezzo del suo segretario particolare, la Convenzione che si era sottoscritta il giorno precedente, con riserva di rassegnargli personalmente il Protocollo giustificativo che ne facea parte integrante.

Il Commissario del Re annunziava al un tempo al Ministro dell'estero, di aver preso a Parigi gli opportuni concerti coll'ambasciatore Sartiges per le pratiche a farsi presso il Governo pontificio per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 (2).

Con lettera del 13 dicembre lo scrivente rassegnava al Ministro per gli affari esteri, il Protocollo esplicativo riser-

(1) Documento n. 104.
(2) Documenti n. 105-108.

vandosi di completarlo cogli stati dimostrativi appena gli fossero pervenuti dal Governo imperiale (1).

Da ultimo lo scrivente rendea informato con lettera del 18 dicembre il Ministro delle finanze d'aver rimesso al Ministro per gli affari esteri gli atti originali della Convenzione e del Protocollo esplicativo, facendosi ad un tempo dovere di rassegnargliene le copie autentiche (2).

E così avea termine questa prima parte del negoziato colla Francia, per l'esecuzione dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864. Forse poche altre Convenzioni internazionali ebbero a costare tanta fatica e produrre tanto orgasmo. Ma s'avea a traversare nel frattempo periodi burrascosi e peripezie in cui stava in giuoco l'avvenire di due nazioni. La seconda parte del negoziato non dovea essere più placida e corriva.

---

(1) Documenti n. 107-108.
(2) Documento n. 109.

CAPITOLO SESTO.

Pagamento della rendita italiana al portatore all'estero

I.

La Commissione del bilancio della Camera elettiva avea sin dal 1863 richiamata l'attenzione del Ministro delle finanze sull'abuso che sapea di frode, per cui una gran quantità della rendita effettivamente pagata all'interno da banchieri corrispondenti delle case estere, si facea *poi dalle medesime come pagata all'estero, e così si frodava alla finanza un diritto di commissione non dovuto.*

Ora se questa speculazione bancaria, che la Commissione del bilancio della Camera elettiva avea segnalata quale frode, avea preso piede quando non si mirava ad altro lucro che a quello di compartecipare al diritto di commissione, che si pagava dal Tesoro dello Stato, e ciò per effetto di troppo amor patrio, era indubitato che dopo l'emanazione del R. Decreto del 1° maggio 1866 che dava corso forzoso ai biglietti della Banca Nazionale nel Regno, mentre la rendita al portatore era da pagarsi in numerario all'estero,

l'amor patrio sarebbe cresciuto e la speculazione bancaria avrebbe assunto proporzioni maggiori e molto estese.

Quindi il Ministro delle finanze, il quale in molti e variati modi avea a provvedere alle esigenze del Tesoro, di fronte ad uno sbilancio rispettabile, specialmente in tempo di guerra da guerreggiarsi sul luogo, cominciò con R. Decreto del 19 maggio a disporre che dalla sua pubblicazione a tutto il successivo giugno le cedole del consolidato 5 % al portatore, scadenti il 1° luglio, avessero ad essere ricevute come denaro contante per il loro valore nominale e senza sconto in pagamento d'imposte e di altri debiti verso lo Stato da tutti i contabili della percezione e dalle Tesorerie, anche per acquisto di Buoni e vaglia del Tesoro. Doveano pur esser ricevute, come denaro contante pel loro valore nominale e senza sconto presso la Banca Nazionale, la Banca Toscana e i Banchi di Napoli e di Sicilia che aveano a tenerne conto al Governo (1).

Quindi con nota circolare del Ministero delle finanze in data del giorno 24 dello stesso mese si determinava che il pagamento delle cedole semestrali del consolidato 5 % al portatore, scadenti il 1° luglio 1866, avesse a cominciare dal 4 giugno e dovesse aver luogo nel Regno, parte in numerario e parte in biglietti di banca. Quest'agevolezza avea a cessare col 30 giugno, come da altra nota circolare del giorno stesso.

Con successive note circolari del 3 settembre e del 28 novembre si disponea in egual modo pel pagamento del consolidato al portatore 3 %, e si stabilivano altre misure pel consolidato 5 % in iscadenza al 1° gennaio 1867.

In quanto al pagamento all'estero, il quale avea a farsi

(1) Documento n. 111.

in numerario, si determinava che esso dovesse aver luogo presso la Casa bancaria De Rothschild di Parigi sull'esibizione delle cedole semestrali accompagnate dalle relative cartelle (1).

Così disposto, il Ministro delle finanze dava con lettere del 5 e 12 giugno avviso alla Casa bancaria De Rothschild di Parigi delle nuove condizioni a cui si volea allegato il pagamento della rendita italiana al portatore all'estero.

La nuova disposizione era portata a conoscenza del Commissario italiano, incaricato del riparto del debito pontificio, colla lettera seguente in data del 12 giugno:

« Dalla qui unita copia di lettera che questo Ministero scrive alla Casa De Rothschild di Parigi in data d'oggi, vedrà il signor comm. Mancardi le misure di precauzione che il R. Governo intende di adottare pel pagamento a Parigi, a cominciare dal 1° luglio p. v., del semestre del consolidato 5 %.

« A differenza di quanto si è sinora praticato pel pagamento del semestre della rendita al portatore, si vuole in oggi che nei pagamenti richiesti a Parigi, contemporaneamente alla cedola, si esibisca anche la cartella relativa avente la stessa rendita e lo stesso numero della cedola.

« Questo Ministero è venuto nella determinazione di adottare questo provvedimento onde evitare per quanto possibile gli effetti delle operazioni di aggiotaggio praticatesi in varie città del Regno, dove si acquistavano cedole del consolidato 5 % al latore per inviarle all'incasso a Parigi con grave discapito del Tesoro dello Stato, che, oltre alla spesa di commissione pei pagamenti eseguiti a Parigi, deve

(1) Documento n. 112.

pur sottostare a quella più ingente dell'invio dei fondi necessari.

« Al ricevimento della presente ella vorrà recarsi presso i signori De Rothschild, fratelli, di Parigi, per combinare d'accordo il modo più conveniente di dar eseguimento a questa disposizione, proponendo, come si fa coll'acchiusa copia di lettera, di delegare il signor Devenuto, che trovasi attualmente a Parigi, per assistere alla presentazione delle cartelle presso le casse dei signori De Rothschild, onde assicurare il regolare pagamento delle relative cedole.

« Questa specie di controllo, che si ritiene necessario anche nell'interesse delle finanze dello Stato, potrà venir praticato in modo, che senza incagliare il regolare pagamento del semestre, si possa evitare il lamentato inconveniente.

« Desidero che dopo il colloquio avuto coi signori De Rothschild di Parigi, ella m'informi subito dei provvedimenti che si saranno adottati al riguardo » (1).

E il R. Commissario in adempimento agli ordini del Ministero delle finanze vedeva il barone James De Rothschild, e in data del giorno 15 riferiva ufficialmente quanto appresso:

« Appena ricevuta la nota di cotesto Ministero del 12 andante mese relativa al pagamento in Parigi del consolidato 5 % al portatore, il sottoscritto si è fatto premura di portarsi tosto a conferire colla Casa bancaria De Rothschild, la quale si è mostrata pronta a dar eseguimento alle nuove disposizioni del Ministro delle finanze, avvertendo però, ad un tempo, che nel suo modo di vedere, non potea a meno

(1) Documento n. 113.

di trovarle inopportune e poco vantaggiose al credito italiano.

« Si è concertato che il pagamento si farebbe sulla presentazione delle cedole semestrali, accompagnate dalle corrispondenti cartelle e descritte in apposite distinte » (1).

II.

Con lettera particolare il Commissario regio segnalava al Ministro delle finanze come il barone James De Rothschild si fosse dichiarato affatto contrario alle nuove disposizioni ministeriali, e come avesse voluto sostituirle con altra combinazione da concertarsi col ministro italiano, Costantino Nigra, e col ministro imperiale delle finanze, Achille Fould, da sottoporsi occorrendo allo stesso Imperatore.

Ma il ministro Nigra, avendo declinato di conferire in proposito, come quegli che non era autorizzato dal suo Governo a trattar questioni di finanza, il barone De Rothschild desisteva senz'altro dal suo proposito, e dava ordine che si prendessero gli opportuni concerti col Commissario italiano pel pagamento al 1° luglio della rendita italiana secondo il nuovo sistema.

Lorsqu'il n'y aura plus d'argent, egli esclamava, *on enverra les porteurs des titres italiens à Florence* (2).

Alla lettera particolare il ministro Scialoja rispondea il 21 giugno:

« Il De Rothschild grida a torto. Ora vorrebbe che io lo dispensassi dal chiedere l'esibizione dei titoli. Ma se non

(1) Documento n. 114.
(2) Documento n. 115.

la richiedo adesso, non potrò richiederla mai più. Per le mie mire future questa è cosa che deve ordinarsi adesso e meglio ancora per l'avvenire; e di ciò interesso lei vivamente. Solo vorrei che pei detentori di titoli che *sono in provincia e che non dimorano in grandi città, dove i corrispondenti del signor De Rothschild potrebbero richiedere la presentazione, si accetti l'assicurazione sul bordereau*, vista da *qualche autorità* o da *qualche agente di De Rothschild medesimo, con la quale assicurazione venga affermato, le cedole essere staccate da titoli collocati in Francia.*

« Lo stesso dovrebbe praticarsi per le rendite collocate in qualche paese limitrofo e che sono spedite a Parigi pel pagamento del semestre.

« Bisogna pure esaminare, *se non sia il caso di prescrivere che su tutti i bordereaux sia apposta una dichiarazione scritta dal possessore delle cedole per affermare sul proprio onore che le cedole, che presentano pel pagamento, appartengono a titoli collocati in Francia.* In ogni modo, ripeto, una qualche cosa pratica ed efficace bisogna ormai combinare e presto.

« Se non c'è altro da escogitare richiedete almeno la presentazione del titolo, ancorchè questa volta si abbia ad essere larghetti, ma non eccessivamente.

« Ho proprio bisogno che questo mezzo non si trascuri. Sia però sorvegliata la cassa. Se al Rothschild non preme punto pagare tutto il denaro italiano che ha nelle mani, a me piacerebbe immensamente che glie ne restasse una parte disponibile, avendo noi urgente bisogno di poter disporre del contante all'estero » (1).

(1) Documento n. 116.

Concertate intanto colla Casa bancaria De Rothschild di Parigi le misure da adottarsi per dar esecuzione alla nuova disposizione ministeriale, a norma di quanto erasi disposto nella *nota ufficiale del giorno 12*, restava a farla di pubblica ragione in Parigi e nei dipartimenti francesi, non che negli altri Stati esteri, perchè ne fossero avvertiti i portatori di rendita italiana ed avessero ad uniformarvisi.

E una tale obbligazione avrebbe dovuto essere di tutta spettanza della Casa bancaria De Rothschild, specialmente per la Francia, come incaricata del pagamento semestrale, ma essa vi si rifiutò non trovando una formola che le gradisse.

Quindi il R. Commissario telegrafava al Ministro delle finanze:

« De Rothschild refuse faire lui même aucune publication à la Bourse et dans les journaux pour le payement de la rente. Il propose que cette publication soit faite par le Commissaire italien.

« Dites moi si vous m'y autorisez et *si vous acceptez la rédaction suivante proposée par De Rothschild.*

« Rente italienne 5 %, semestre au 1er juillet 1866.

« Le Commissaire soussigné du Gouvernement italien a l'honneur de prévenir MM. les porteurs de rente italienne 5 % que par décision du Gouvernement, les coupons échéant le 1er juillet prochain, seront payés chez MM. De Rothschild frères, banquiers à Paris, rue Lafitte, 25, à compter de lundi 2 juillet, de dix heures à deux heures.

« Le Gouvernement ayant décidé que les coupons ne seront payés à Paris que sur la présentation des titres de rentes eux-mêmes, MM. les porteurs sont prévenus que,

pour obtenir le payement, ils devront présenter leurs titres en même temps que leurs coupons » (1).

« *Le Commissaire italien*
MANCARDI ».

Il ministro Scialoja rispondea quanto appresso:

« J'approuve publication proposée. Je crois opportun ajouter paragraphe suivant:

« Pour faciliter aux possesseurs de titres de rentes demeurant hors de Paris l'encaissement de leur coupons, la maison De Rothschild est autorisée à les payer, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un bordereau indiquant le numéro de chaque coupon, muni du visa du Consul italien constatant la présentation des titres relatifs ».

« Priez De Rothschild d'avertir ses correspondants. Envoyez au Consul de Londres et autres places qui vous seront indiquées par Rothschild une copie du journal contenant la publication » (2).

Quest'aggiunta non fu però consentita dal barone James De Rothschild, *pe' suoi secondi fini poco benevoli*, e il Ministro delle finanze telegrafava da Firenze:

« Je crois préférable rédaction proposée par moi. *Du reste secondez Rothschild s'il persiste, mais soyez sévère pour la présentation des titres, car Rothschild n'est plus intéressé à restreindre le payement.* Mais l'argent épargné serait pour nous très précieux dans ces moments ».

Era appena pubblicato l'avviso pel nuovo sistema di pagamento delle cedole semestrali del consolidato italiano 5 %, senza l'aggiunta proposta dal ministro Scialoja in favore dei portatori residenti fuori Parigi, che un diluvio

(1) Documento n. 117.
(2) Documento n. 118.

di proteste giunsero, o direttamente al Commissario italiano, o per l'intermedio della legazione italiana che glie ne facea senz'altro la girata.

« Vous comprenez, Mr l'ambassadeur, si scrivea, combien cette exigence, qui n'est rien pour ceux qui habitent Paris, est vexatoire et impraticable pour ceux qui en sont à 400 kilomètres. Confier des titres au porteur à la poste, c'est dispendieux et dangereux; ils peuvent se perdre, de plus est impraticable avec notre législation qui n'admet pas de valeurs déclarées au-dessus de deux mille francs. Comment faire pour envoyer avec sécurité des titres de 500 francs de rente par exemple? Faut-il se déplacer tous les six mois? aller à Paris? Mais alors le voyage absorbera la rente, c'est à y renoncer.

« J'ose espérer, Mr l'ambassadeur, qu'il suffit de vous signaler tous ces inconvénients pour que vous les transmettiez à Mr le Commissaire de votre Gouvernement avec vos observations, afin qu'il fasse une excéption en faveur des gens éloignés, qui, comme moi, veulent conserver leurs titres, parce qu'*ils ont foi dans l'avenir de l'Italie* ».

Altri, e non erano pochi, dichiaravano aver ricevute delle cedole semestrali del consolidato italiano in isconto di crediti o per prezzo di mercanzie, e non erano in grado di presentare le cartelle.

Quando il barone James De Rothschild non si fosse reso affatto opponente all'inserzione dell'aggiunta del paragrafo proposto dal Ministro delle finanze nell'avviso pubblicato, e ne avesse consentita la provvida disposizione che dovette in seguito approvarsi, si sarebbe in quei primi giorni d'orgasmo, evitata una gran parte di reclami e proteste.

E non era ancora cominciata l'operazione del pagamento secondo il nuovo sistema, che il pubblico di Parigi, che

era il più favorito, perchè sul luogo del pagamento, avea già cominciato a sbraitare, a gridare come se fosse il finimondo. Vi era poi il mondo bancario che aggiungeva esca al fuoco con imprecare all'Italia e a chi facea per essa. E il nobile Barone che già era poco ligio al nuovo sistema, e avrebbe voluto temperarlo con un'altra combinazione qualunque, dovea esserne non poco indispettito. Quindi il Regio Commissario che il Ministro delle finanze avea reso responsabile dell'avviamento del nuovo servizio, il cui buon esito dipendeva tutto dalla Casa bancaria De Rothschild, onde evitare uno sconcerto qualunque nei suoi primodii, dovea maneggiarsi con essa nella miglior guisa possibile.

Ma il Ministro delle finanze, che non era sul luogo dell'azione e credea che con un semplice suo *fiat* tutto dovesse proceder come nel migliore dei mondi possibili, scrivea in data del 30 giugno:

« Nell'ultima vostra lettera siete tutto miele per codesti signori, i *quali sono carne e cuore di macigno.* Li chiamate tutti gente dabbene con una ingenuità che onora il vostro animo, ma che sarebbe molto pericolosa se io di qua non ve la scuotessi.

« Perchè quindici giorni fa questi padroni nostri facevano tanto scalpore con 56 milioni di denaro nostro nelle mani? Ora che san di certo di non poterci fare l'anticipazione neppur d'un soldo, vorrebbero corbellar voi con bei modi ed essere larghi verso i portatori di cedole.

« State attento, e per carità non vi fate metter nel sacco. Sappiate che ogni 10 milioni di denaro che possiamo pagar di meno a Parigi, sono un milione e mezzo di lucro per noi. Ora io sono certo dalle somme pagate qui, le quali vanno fin oggi a circa 25 milioni; che se costì fosse fatta conscienziosamente la presentazione dei titoli, resterebbero

un 20 milioni di cedole senza pagamento, le quali perciò dovrebbero ritornare in Italia. Il che mi farebbe guadagnar tre milioni e più sull'operazione.

« Dico questo per impegnare tutta la vostra attività e diligenza, affinchè le finzioni di codesta brava gente non riescano a danno nostro (1) ».

E tutte queste paure del ministro Scialoja erano infondate perchè, mentre egli avea scritto d'essere sul principio un po' larghetti, non se l'era stati affatto. I delegati aveano cominciato prima del 2 luglio a riscontrare colle cartelle corrispondenti le cedole presentate in massa dalle Case bancarie, passando qualche nottata al lavoro, invece di far a fiducia, colla dichiarata onorabilità della Casa stessa.

Nella notte precedente la giornata del 2 luglio una quantità straordinaria di sedicenti portatori di titoli di rendita italiana si era accalcata alla porta della Casa bancaria. Vi fu un po' di scalpore fittizio, ma tutto finì con ordine continuato nei giorni seguenti. E il miele rimproverato dal ministro Scialoja non andò perduto!

Intanto però il ministro Scialoja, mentre dichiarava i De Rothschild carne e cuore di macigno, egli stava lottando con eccezionali misure contro i banchieri nazionali che erano altro più che carne e cuore di macigno per speculare sulla miseria del proprio paese.

Di seguito all'avviso pubblicato nei giornali pel nuovo sistema di pagamento adottato per la rendita italiana, il Commissario italiano ricevea, tramezzo alla corrispondenza pel riparto del debito pubblico pontificio, la seguente interpellanza in data del 29 giugno dal delegato contabile del Ministero imperiale delle finanze, con relativa proposta:

(1) Documento n. 120.

. . . . « En ce qui concerne les rentes italiennes payées dans les départements annexés, vous avez bien voulu me dire qu'il n'y aurait rien de changé pour les quittances nominatives et je viens de les envoyer à Florence.

« Mais à l'égard des coupons des rentes au porteur qu'y a-t-il à faire en présence de la note que vous avez fait insérer dans les journaux?

« Les receveurs généraux ont, suivant l'usage, reçu en dépôt les coupons au porteur des habitants de Savoie et Nice et ils les ont envoyés au Trésor pour les toucher chez MM. De Rothschild. Faut-il absolument que le Trésor présente les titres à MM. De Rothschild?

« C'est matériellement impossible. Il faudrait alors que le Trésor renvoyât les coupons aux receveurs généraux; que ceux-ci se fassent remettre les titres par les porteurs; puis que les receveurs généraux les adressent de nouveau au Trésor, et enfin que le Trésor les renvoie dans les départements. Ce *serait là un abominable galimatias.*

« Voici donc ce que je vous proposerais: En envoyant les coupons au porteur au Trésor, les receveurs généraux y joindraient une déclaration signée par eux en certifiant:

« 1° que les titres eux-mêmes leur ont été présentés en même tems que les coupons;

« 2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

« 3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion. Ce dont on peut facilement s'assurer au moyen des gros numéros rouges ou bleus que j'ai mis sur chaque titre lors de la conversion en 1863.

« Ne vous semble-t-il pas que cette attestation du comptable supérieur devrait ôter toute crainte au Gouvernement italien au sujet de la fraude qui pourrait avoir lieu, si

des coupons d'habitants italiens étaient envoyés en Savoie ou Nice?

« *Je compte sur votre esprit de conciliation pour méditer ma proposition et lui faire bon accueil* ».

Il Commissario italiano, trovando che il temperamento suggerito dal Ministero imperiale delle finanze corrispondeva pienamente al concetto del Governo italiano, lo proponeva senza più, attesa l'urgenza, col seguente dispaccio telegrafico rivolto al Ministro italiano delle finanze:

« Gouvernement français demande si pour les coupons au porteur des savoisiens et niçois, que l'on envoie au Trésor pour le paiement chez Rothschild, suffise que les receveurs généraux y joignent une déclaration signée par eux et certifiant:

« 1° que les titres eux-mêmes leur ont été présentés en même temps que les coupons;

« 2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

« 3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion. Ce qui est constaté par un gros numéro rouge qu'on a mis sur chaque titre lors de leur conversion en 1863 » (1).

Il giorno seguente il Ministro delle finanze telegrafava al ministro Nigra:

« Dites à Mancardi que j'approuve proposition Gouvernement français énoncée dans la dépêche d'hier relative au paiement des coupons 5 % en Savoie et Nice » (2).

E il Ministro delle finanze non poteva fare a meno di

(1) Documento n. 122.
(2) Documnto n. 123.

approvare la proposta perchè si andava più in là di quanto egli stesso aveva proposto.

Il 2 luglio, giorno dell'apertura del pagamento semestrale, il Commissario italiano ne rendeva informato il barone James De Rothschild:

« Le Ministère impérial des finances a demandé d'être dispensé de la présentation des titres de rente pour les coupons appartenant aux savoisiens et aux niçois que l'on envoie au Trésor pour en toucher le montant, et a proposé d'y suppléer par une déclaration signée par les receveurs généraux des départements respectifs, certifiant:

« 1° que les titres eux-mêmes leur ont eté présentés en même temps que les coupons;

« 2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

« 3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion.

« Le Gouvernement italien, ayant approuvé cette mesure, je m'empresse, messieurs, de vous en faire communication pour votre bonne règle ».

Il 10 luglio, il Commissario italiano rendeva conto al Ministero delle finanze dell'operazione di riscontro eseguita presso la Casa bancaria De Rothschild di Parigi:

« La verificazione dei titoli pel pagamento in Parigi del consolidato italiano al 5 per $^0/_0$ al portatore incominciata col giorno 2 di questo mese, prosegue in modo regolare e col maggior rigore possibile. Essa si eseguisce esclusivamente alla Banca dei fratelli De Rothschild.

« *Non si può però dissimulare, che anche una parte del consolidato posseduto in Italia, sarebbesi presentato in Parigi pel pagamento semestrale al 1° luglio* » (1).

(1) Documento n. 125.

Con lettera del giorno stesso 10 luglio, il Ministero delle finanze scriveva:

« Il sig. comm. Mancardi è pregato di prendere in esame le proposte del sig. Presidente del Comitato generale della Borsa d'Amsterdam, e rispondere al medesimo in conformità degli accordi conchiusi fra i signori fratelli De Rothschild, e il Governo italiano relativamente alla verifica dei titoli del consolidato italiano 5 per $^0/_0$ di cui si presentano al pagamento le cedole per gl'interessi semestrali, favorendo un cenno informativo per norma di questo Ministero » (1).

Il Presidente del Comitato generale della Borsa d'Amsterdam avea, con sua lettera del 29 giugno, chiesto al Ministro delle finanze di far eccezione per i portatori olandesi di rendite italiane al portatore e di permettere che le relative cartelle potessero essere riscontrate colle corrispondenti cedole presso quel Consolato generale d'Italia (2).

E il Commissario italiano d'incarico del Ministero delle finanze rispondeva il 15 luglio al Presidente del Comitato generale della Borsa d'Amsterdam, che per disposizione generale il riscontro delle cedole colle corrispondenti cartelle doveva farsi presso la Banca De Rothschild di Parigi.

Ciò non pertanto, se il Console regio certificasse a piè delle distinte d'aver riscontrate le cedole colle corrispondenti cartelle, se ne sarebbe potuto ammettere il pagamento in via d'eccezione.

Si avvertiva però di non fare pubblicazione alcuna al

(1) Documento n. 126.
(2) Documento n. 127.

riguardo, per non dar luogo a reclami per parte di chi aveva fatto la spesa per l'invio delle cartelle a Parigi (1).

Con lettera del giorno stesso, si partecipava al Ministero delle finanze la risposta data al Presidente del Comitato generale della Borsa d'Amsterdam, ricordando ad un tempo che era intendimento del Governo d'ammettere il riscontro delle cedole colle corrispondenti cartelle in Parigi presso la Banca dei fratelli De Rothschild, e nelle altre piazze dell'estero e dell'Impero presso i regi Consoli; che però, mentre in allora la Banca De Rothschild si era opposta alla seconda parte della disposizione generale, in giornata si era essa stessa disposta a darvi eseguimento per i portatori olandesi. Ciò che del resto aveva fatto buonissimo effetto.

Il giorno 17 il Ministero degli affari esteri scriveva a quello delle finanze che ad opportuna sua informazione gli comunicava un rapporto del Console d'Amsterdam, riferentesi alle disposizioni da esso adottate pel pagamento delle cedole del Debito pubblico italiano. Tali disposizioni prese di concerto colla Casa De Rothschild, avendo agevolato di molto le operazioni di pagamento e prodotto buoni effetti su quella piazza, il Ministero dell'estero portava fiducia che quello delle finanze avrebbe approvato l'operato di quel Console (2).

E il Ministro delle finanze non solo approvava l'operato del Console d'Amsterdam, ma ritornava alla sua misura generale che il barone De Rothschild si era piaciuto di avversare, tanto per far opposizione al Governo italiano non ostante il miele del suo Commissario, e dar così più motivo di gridare contro di esso. Quindi riscon-

(1) Documento n. 128.
(2) Documento n. 130.

trava come appresso in data del giorno 24, la lettera del Commissario del giorno 15:

« Per soddisfare ai molteplici reclami dei possessori di titoli del consolidato italiano 5 per $^0/_0$ al portatore dimoranti su piazze estere distanti da Parigi, reclami fatti conoscere al Governo del Re dai regi Consoli, pei quali il Ministero degli affari esteri ebbe a muovere interpellanza a questo delle finanze all'oggetto che fosse preso un generale provvedimento, il sottoscritto, tenuto conto delle *considerazioni svolte dalla S. V. nel suo foglio del giorno 15 di questo mese*, ha preso concerti col ripetuto Ministero degli affari esteri all'effetto che i regi Consoli in Francia, Inghilterra, Belgio ed Olanda, siano autorizzati ad effettuare e dichiarare la verificazione delle cartelle di rendita in consonanza colle cedole di scadenza al 1° luglio 1866, per la ammissione a pagamento.

« E di ciò lo scrivente s'affretta a renderne intesa la S. V. per conveniente norma, con preghiera di conformi comunicazioni alla Banca De Rothschild di Parigi » (1).

Il giorno 27 luglio dava comunicazione al signor barone James De Rothschild della disposizione generale che egli aveva respinta nel mese di giugno, e compiaciutosi d'eseguire di *sua autorità* per l'Olanda nel mese di luglio:

« J'ai l'honneur de vous prévenir que le Gouvernement italien vient d'autoriser la présentation et la vérification des titres au porteur du consolidé 5 $^0/_0$, auprès des Consuls à l'étranger.

« Conséquemment tous les coupons qui vous seront transmis, accompagnés de borderaux signés par les porteurs et

(1) Documento n. 131.

contre-signés par les Consuls italiens, certifiant la présentation et la vérification des titres correspondants, pourront être admis au paiement sans autres préalables formalités » (1).

Nello stesso giorno 27 luglio, il Commissario italiano informava il Ministro delle finanze d'aver dato comunicazione alla Casa De Rothschild della nuova generale disposizione per sua norma e regola. Ad un tempo pregava il signor Ministro di volergli far dirigere la corrispondenza personalmente — *Avenue d'Antin, n. 33* — e così senza l'intermedio della Legazione italiana che desiderava evitare un tale incomodo (2).

Disposta la presentazione dei titoli al portatore del consolidato 5 % presso i Consoli regi all'estero, il Ministro delle finanze avvertiva, con sua lettera del 26 luglio, di aver autorizzata la presentazione dei titoli del consolidato 5 %, e dei prestiti toscani 31 ottobre 1849 e 13 giugno 1851, di concerto col Ministero degli affari esteri presso il notaio dott. Johan H. Schulz a Francoforte sul Meno, e porgeva preghiera perchè se ne rendesse avvisata la Casa De Rothschild per l'occorrente verificazione e riscontro e per l'ammissione a pagamento (3).

Di tale disposizione se ne dava conoscenza alla Banca dei fratelli De Rothschild e s'informava il Ministro delle finanze della data comunicazione (4).

Con lettera del 3 agosto, il Ministero imperiale delle finanze reclamava al Commissario italiano il pagamento di

(1) Documento n. 132.
(2) Documento n. 133.
(3) Documento n. 134.
(4) Documento n. 135.

L. 218,007, per il quale aveva inviato a Firenze le relative quitanze sin dal 27 giugno (1).

All'8 agosto la Delegazione presso la Banca De Rothschild, aveva verificato e riscontrato titoli del Consolidato 5 % per 36 milioni di lire.

Contemporaneamente ai reclami e alle proteste per le rendite consolidate al portatore, giungevano reclami e proteste per le rendite consolidate nominative, e chi rappresentava la Legazione italiana in quel tempo deve ricordare ancora le insolenze e le invettive di certe contesse che lo obbligarono in tempo di burrasca a portarsi all'*Avenue d'Antin n. 33*, per far fare un'eccezione alla regola generale, salvo ad ottenere un *bill* d'indennità dal Governo del Re.

Fra i reclamanti che per l'addietro avevano riscossi i semestri della loro rendita nominativa, vi era la Compagnia olandese che aveva iscrizioni nominative sul Gran Libro del regno d'Italia, rappresentanti altre iscrizioni al portatore emesse dalla Compagnia stessa.

La Compagnia presentò il 14 giugno il suo reclamo al Commissario italiano, perchè le fosse continuato il pagamento in numerario, sulla considerazione che essa doveva scontare in numerario i semestri dei titoli al portatore che aveva emessi in rappresentanza delle iscrizioni nominative (2).

Il Commissario italiano aveva nel 1862 già ottenuto in occasione della conversione del vecchio debito italiano un regio Decreto d'eccezione per essa.

---

(1) Documento n. 141bis.
(2) Documento n. 137.

Quindi assicurava la Compagnia che avrebbe appoggiata la sua domanda (1).

E con lettera del giorno 16 giugno, premesso un sunto storico della Compagnia e della sua condizione speciale, conchiudeva:

« Lo scrivente rassegna a cotesto Ministero la lettera della Compagnia olandese e lo prega di ponderare le considerazioni che vi sono svolte, nonchè la specialità della iscrizione, e quindi comunicargli le autorevoli sue determinazioni, quanto più presto possibile onde poterne dare conoscenza alla Compagnia reclamante prima della scadenza del semestre » (2).

Il Ministro delle finanze rispondeva con nota in data del 25 giugno che, presa in esame la domanda della Compagnia olandese, non potea esitare a pronunciarsi sulla medesima in senso negativo, essendo d'avviso che la regia Amministrazione non debba nella ripetuta Compagnia considerare che un titolare d'iscrizione di rendite nominative sul Gran Libro italiano, e che perciò non fosse il caso di far luogo per essa ad un trattamento eccezionale (3).

E in tal senso il Commissario italiano avea dovuto rispondere alla Compagnia olandese (4).

E così avea dovuto avviarsi, nel 1866 dopo il regio Decreto del 1° maggio che stabiliva il corso forzoso dei biglietti della Banca nazionale, il nuovo sistema di pagamento all'estero della rendita italiana, per garantire pos-

(1) Documento n. 138.
(2) Documento n. 139.
(3) Documento n. 140.
(4) Documento n. 141.

sibilmente lo Stato contro la speculazione fraudolenta del mondo bancario italiano.

La Direzione generale del Tesoro nel suo rapporto decennale del 12 dicembre 1871, ricordando la disposizione eccezionale relativa al pagamento della rendita italiana a Parigi, dichiarava che quella disposizione aveva subito provocato dei reclami da parte dei portatori residenti in altre piazze estere che erano appoggiati anche dalle rappresentanze dei Governi esteri; che si era ciò stante dovuto ricorrere ad espedienti che, salvando la misura adottata, soddisfacessero in certi limiti le esigenze dei creditori esteri. Quindi, escluse le località troppo vicine alle frontiere francesi ed italiane, e le città di Francia, e quelle ove meno ragguardevole constasse il commercio della rendita italiana, si era dovuto consentire che l'accertamento dell'esistenza all'estero delle cartelle di rendita, per le quali si domandasse il pagamento a Parigi, fosse fatto a mezzo degli agenti del Governo italiano residenti in determinate piazze estere importanti, e discoste dalla Francia e dall'Italia.

Ciò stante sarebbesi dato autorizzazione di accertare e dichiarare alla regia Legazione in Berlino, ai regi Consoli di Algeri, Amburgo, Amsterdam, Francoforte sul Meno, Madrid, Pietroburgo e Vienna, oltre quello di Londra, ove il pagamento del consolidato italiano era obbligatorio.

Durante l'assedio e l'insurrezione di Parigi del 1870, mentre il pagamento dei consolidati italiani era stato affidato alla Casa De Rothschild di Londra, furono autorizzati a rilasciare certificati di visione anche i regi Consoli in Anversa, Bruxelles, Havre, Bordeaux, Lione e Marsiglia, facoltà che aveva a cessare col riaprirsi delle comunicazioni.

La condizione della presentazione dei titoli essendosi nel

seguito ritenuta applicabile a tutte le categorie del debito italiano pagabile all'estero, fu da ultimo estesa alle obbligazioni del prestito pontificio, 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, che erano pagabili, oltre Parigi, a Berlino, Londra, Bruxelles, Anversa, Amsterdam, Francoforte sul Meno, Vienna, Monaco, Lucerna, Madrid e Lisbona con autorizzarsi i regi agenti a rilasciare le chieste dichiarazioni.

CAPITOLO SETTIMO.

Sconto sul capitale residuo dovuto in prezzo d'alienazione di ferrovie dello Stato

Con legge del 1° maggio 1866 erasi data facoltà al Governo del Re di ordinare, *a tutto il mese di luglio*, le spese necessarie alla difesa dello Stato e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro.

Con Decreto reale del giorno stesso 1° maggio la Banca Nazionale avea a dar a mutuo al Tesoro dello Stato la somma di 250 milioni di lire all'interesse dell'1 $^1/_2$ $^0/_0$. Dal 2 maggio e sino a nuova disposizione essa era sciolta dall'obbligo del pagamento in denaro contante ed a vista de' suoi biglietti (1).

Nel giorno 8 luglio pubblicavasi colla data del giorno precedente la nuova legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Salve le eccezioni contenute nella stessa legge, *tutti i beni di qualunque specie* appartenenti alle corporazioni

(1) Documento N. 150.

soppresse con detta legge e colle precedenti, o ad alcun titolare delle medesime, doveano esser devoluti al Demanio dello Stato *coll'obbligo d'inscrivere* a favore del fondo per il culto una rendita 5 % eguale alla rendita accertata e *sottoposta al pagamento della tassa di mano morta, fatta deduzione del 5 % per spese d'amministrazione.*

I beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, doveano essere pure convertiti per opera dello Stato mediante iscrizione in favore degli enti morali d'una rendita 5 % eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano morta.

Con altro reale Decreto del 18 luglio determinavasi che i capitali, crediti ed altri beni mobili appartenenti alle Casse ecclesiastiche e devoluti al Demanio per effetto della legge 7 luglio 1866, potessero essere dal Ministro delle finanze direttamente alienati od altrimenti destinati a procacciare mezzi per provvedere ai bisogni del Tesoro.

E con successivo regio Decreto del 22 settembre disponevasi che i beni mobili, crediti e rendite d'ogni natura appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche provenienti da vari enti morali ecclesiastici, già soppressi prima della legge 7 luglio 1866, passassero al Demanio dello Stato con obbligo d'iscrivere a favore del fondo per il culto una rendita 5 % eguale alla rendita accertata e da accertarsi pel pagamento della tassa di mano morta. I beni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche e provenienti dagli enti soppressi, quando non fossero stati disponibili, doveano essere amministrati dal Demanio coll'obbligo di risponderne agli aventi ragione a norma di legge.

All'art. 25 della legge dichiaravasi che il fondo per il culto sarebbesi costituito dalle rendite e dai beni che gli

si attribuivano colla nuova legge e dalla rendita e dai beni in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica.

Di seguito alle disposizioni del Decreto reale 18 luglio con decreto ministeriale del giorno 27 approvavasi il passaggio al Demanio d'una rendita di 5 milioni e l'iscrizione sul Gran Libro a favore del fondo per il culto d'altra rendita del Consolidato 5 % di L. 4,750,000 corrispondente alla rendita di 5 milioni, *sotto deduzione del 5 % a titolo di spese d'amministrazione.* (Con altri due Decreti ministeriali 6 ottobre approvavasi il passaggio di altra rendita di *lire 2,500,000 con reiscrizione di lire 2,460,000*) (1).

Il 1° di agosto 1866 pubblicavasi il R. Decreto 28 luglio per un prestito nazionale di 350 milioni effettivi di lire da ripartirsi per provincia e quindi fra i comuni isolati e fra i consorzi istituiti per l'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile in ragione della somma totale che in ciascun comune o consorzio davano i redditi di ricchezza mobile (2).

Ora indipendentemente dal prestito di 250 milioni che era da farsi allo Stato dalla Banca Nazionale, dai 350 milioni del prestito nazionale e dalla rendita di consolidato 5 % di L. 7,500,000 di spettanza delle Casse ecclesiastiche, il Ministro delle finanze avea compreso ne' suoi calcoli fra i proventi straordinari lo sconto di un capitale di 100 milioni, prezzo residuo d'alienazione di ferrovie dello Stato.

Con Convenzione del 30 giugno 1864 che approvavasi con legge del 14 maggio 1865, il Governo del Re rappre-

(1) Documento n. 151.
(2) Documento n. 152.

sentato dal ministro delle finanze, Marco Minghetti e dal ministro dei lavori pubblici, il generale Federico Menabrea, avea fatto cessione alla Società delle Strade Ferrate Lombarde e dell'Italia centrale, rappresentata da Orazio Landau e P. Amilhau, delle strade ferrate, dei servizi di navigazione sui laghi che erano di proprietà dello Stato, nonchè dei diritti ed obblighi che gli competeano per l'esercizio di diverse linee sociali.

Il prezzo della cessione era stato convenuto in 200 milioni di lire. Venticinque milioni erano pagabili all'atto della consegna e gli altri in sette uguali rate semestrali senza interesse.

Col maggio 1866 eransi scontate tre rate semestrali, la quarta erasi anticipata dalla Cassa di Risparmio di Milano. Restava un credito di 100 milioni verso la Società.

Il Ministro delle finanze volendo aver anticipate le quattro restanti rate semestrali, profittò della circostanza che lo scrivente stava in missione a Parigi, per incaricarlo di aprire trattative in proposito col barone James De Rothschild. Quindi scrivea con lettera del 30 giugno:

« Scrivete che il barone si lagna di ricerche che ha sentito esser fatte da un tal France per affari col Governo italiano.

« Io non rammento proprio se tra coloro che vengono a far aperture al Governo vi sia stato un sig. France. Quel che so è questo: cioè che dal giorno in cui la guerra con l'Austria si rese possibile e molto più dopo che la guerra fu rotta, il sig. Landau mi ha fatto costantemente sentire che la Casa De Rothschild *non avrebbe fatto il benchè menomo affare col Governo.* Anzi ritirò le speranze che m'avea date in marzo di scontare nell'anno il residuo del prezzo delle strade ferrate vendute. Ieri l'altro al più corto mi ha ripetuta questa impossibilità in modo

tale, che io ho perfino creduto che i gravi interessi di Casa De Rothschild in Austria ed altre gravi ragioni di politica o di finanza movessero questa grande Casa a tenersi neutrale e la impedissero di venirci in qualsiasi modo in aiuto.

« Ciò non ostante non mi son mai restato e dal chiedere al Landau, se potesse farsi qualche cosa di utile per noi, e d'informarlo di tutti i miei disegni, il che prova quanta fosse la mia fiducia nel carattere di persone che in questi nostri bisogni ci dichiarano e confermano ogni giorno di nulla volere o poter fare per noi. In ogni modo è chiaro che le cose essendo in questi termini, io non respingerò chiunque verrà a propormi qualche cosa di serio, e se la Casa De Rothschild crede che, durante la guerra non convenga a lei far nulla per noi, penso che non vorrà esigere che neppur noi facessimo nulla per aiutarci. Non voglio neanche tacervi che io intendo la difficile situazione del sig. barone De Rothschild e rispetto intieramente la sua riserva: e *perfino l'estrema preoccupazione da lui mostrata nell'ultimo fatto del pagamento della rendita;* che in fin dei conti per le provvidenze da me prese e per le somme apparecchiate, non era un affare che potea poi in alcun caso metterlo in tanto allarme, quanto ne volle mostrare, non senza danno del nostro credito. So ben che per ricco e potente che sia un banchiere, deve ben badare a' fatti suoi; so pure che i Rothschild sono nel tempo stesso Casa di banca e potenza finanziaria impegnata in tutto il mondo, sicchè in caso di guerra può aver le sue buone ragioni per tenersi neutrale. Ma le potenze neutrali se vogliono ricusar soccorsi o servigi, non credo che possano impedire che questi si accettino da altri, se vengono offerti.

« In breve farete intendere *con bei modi al signor Barone* che io non ho trascurato di tentare la sua Casa. Ma

quando mi sono accertato che essa nulla vuol far per noi durante la guerra — come ogni giorno mi ripete il Landau — mi credo libero d'accogliere qualunque altra trattativa. Se non che potete assicurarlo che io non ho incaricato alcuno di qualsiasi negoziazione determinata; ma a tutti quelli che mi hanno fatte e mi fanno delle aperture, rispondo che son disposto a trattare se mi fanno qualche offerta vantaggiosa » (1).

Mentre il Landau facea a Firenze le dichiarazioni ricordate dal Ministro delle finanze, in Parigi il barone De Rothschild intratteneva lo scrivente pressochè giorno per giorno sulla possibilità e desiderio di trattare col Governo italiano, lo sconto del prezzo residuo delle ferrovie per cui il Ministro delle finanze gli dava, con sua lettera dell'11 luglio, le occorrenti istruzioni.

« Spero che l'operazione del pagamento del semestre, scrivea il Ministro, sia proceduta come era incominciata e mi auguro che vogliano restar nelle mani del barone De Rothschild alcuni milioni disponibili.

« In ogni modo, siccome di milioni ce n'è bisogno e sventuratamente di molti, e quel che più monta ce n'è bisogno di parecchi d'oro e d'argento, così mi metterebbe conto, se si potesse effettuare lo sconto dei cento milioni di residuo del prezzo sulle strade ferrate.

« Certo nelle presenti circostanze, e nel caso che non migliorino sensibilmente, potrebbe scendersi fino allo sconto del 10 %, corrispondendovi così quello che la Casa De Rothschild suol chiamare *sconto* come quel che si aggiunge a titolo di commissione per dissimulare la cifra troppo alta. Codesta cifra di sconto e commissione sommata in

(1) Documento n. 142.

uno al 10 % porterebbe ad 84,444,445, la somma de' 100 milioni, se se ne avesse a fare il pagamento il 15 luglio. Si potrebbe anche aggiungervi il 14 % di cambio, cioè 11,822,222. E perciò il limite più stretto, perchè io possa accettare il contratto, sarebbe quello di 72,622,223 pagabili il 15 luglio a Parigi.

« Ma se questo pagamento volesse farsi dentro luglio, agosto e settembre, diviso in parti eguali di circa 9 milioni ciascuna, ovvero anche in parti disuguali, ma tali che la metà almeno fosse pagata entro luglio e agosto e l'altra metà dentro settembre, io ci condiscenderei, contentandomi de' 72,622,000 lire come se fossero pagate il 15 luglio per intero.

« Le sarei obbligato se riescisse in codesto negozio. Il pagamento qui non mi suffragherebbe. Ma siccome io penso che convenga fare ogni sforzo per togliere, in tempo più o meno breve, il corso forzato, così il Barone può calcolare che un giorno, alle scadenze, la Società dell'Alta Italia dovrà pagare in denaro, ond'è che il 14 % di cambio sarà un'operazione molto lucrosa.

« Sappiate che *Landau a cui ho presentata la cosa, come sorta da un discorso da voi introdotto spontaneamente, sarà avverso all'operazione, perchè non fatta per mezzo suo e quasi contro il suo avviso.* Ma penso che il Barone non faccia gran conto di ciò.

« Raccomandate al nostro egregio Ministro d'aiutarci nella riescita di questo negozio.

« Spero udire qualche cosa di concludente rispetto alla negoziazione pel debito romano. Sopratutto state attento alle cifre, *perchè i preti mentono tanto più facilmente per quanto i loro casuisti sanno poi a suo tempo, aggiustar la partita con Dominedio* » (1).

(1) Documento n. 143.

Trattata la questione dello sconto in base delle istruzioni ricevute, si comunicavano al Ministro delle finanze le controproposte del barone James De Rothschild, *le quali non erano troppo accettabili nell'interesse della finanza italiana.* La cifra di sconto era molto esagerata. Il Ministro delle finanze replicava ciò non meno con altra sua lettera del 26 luglio:

« Caro Mancardi,

« Ho ricevuto la vostra relazione sul riparto del debito pubblico pontificio. Ne parlerò in Consiglio e vi scriverò.

« Il dispaccio in cifre, riguardante il residuo prezzo delle strade ferrate, fu spedito al campo per la traduzione. Tornò tardi e pensai che era meglio attendere e rispondervi per la posta.

« *Ho sempre ragione di credere che il Landau abbia poca voglia di spingere il Barone a far l'affare.* Io persisto nel desiderio di farlo, se si può, a patti dicevoli. Tali non sarebbero più oggi, quelli di cui mi sarei contentato quindici giorni or sono. Le rate del residuo prezzo scadono al 5 maggio e 5 novembre 1867, 5 maggio e 5 novembre 1868. Quindi è che allo sconto del 7 %, il quale, come sapete, sarebbe maggiore dell'interesse del 7 %, perchè ritenuto dal capitale in una volta sola — la somma de' 100 milioni pagata il 5 agosto, sarebbe di 89,500,000 lire.

« Allo sconto in ragione dell'8 %, questa somma sarebbe ridotta a 88 milioni. Allo sconto del 9 % sarebbe ridotta a 86,500,000 lire.

« Se fosse pagato a Parigi o qui in denaro contante vi sarebbe di più a tener ragione del *cambio.* Questo è diminuito immensamente. Ieri l'altro a Milano scese al 6 % e martedì il Governo ha comprato napoleoni al 10 %.

« Io penso quindi che bisognerebbe proporre al Barone lo sconto del 7 salvo il poterlo aumentare al 7 $^1/_2$ ed anche all'8. In *extremis* si potrebbe andare sino all'8 $^1/_2$.

« Quanto al modo di pagamento sarei anche disposto che lo facesse un *terzo* qui in carta, e due *terzi* in denaro a Parigi nei mesi d'agosto e settembre, pagando poi il *cambio* del tempo in cui si faranno i pagamenti; ovvero un *cambio* che si potrebbe per transazione determinare fin d'oggi. In questo caso non dovrebbe oltrepassare il 10 % e solo in ultimissima analisi potrebbe arrivare al 12 % dopo d'aver sperimentato di riescire all'11 se negasse il 10.

« Nell'ipotesi qui posta, i due *terzi* sarebbero sottosopra 59 milioni — ridotti del cambio — al 10 % che darebbe 5,900,000. È naturale che all'11 o al 12 darebbe tanto di più.

« Per vostro governo e subordinatamente aggiungo che si potrebbe forse scendere anche al patto d'esigere i 59 milioni — ridotti del *cambio* — in un numero di rate successive ne' mesi di agosto, settembre e ottobre. Questa maggior dilazione potrebbe passare per *buona mano* al disopra del mercato calcolato tutto al 5 agosto » (1).

Su queste diverse nuove basi furono continuate le trattative col barone James De Rothschild per più giorni ancora, ma non si potè giungere a conclusione, perchè or volea, ed or non volea, e non volea che altri volesse, e finì di non volere per ragioni tutte sue proprie che non esplicava. Nel mentre il Barone lamentava che il Governo italiano convenisse altrimenti, manteneva delle contro-proposte che finivano d'essere affatto speciose e che dovettero essere affatto abbandonate.

---

(1) Documento n. 144.

La Direzione generale del Tesoro rende conto dell'incasso dei 200 milioni, prezzo d'alienazione delle strade ferrate dello Stato, come segue:

La realizzazione dei 200 milioni fu fatta in quanto a . . . . . L. alla scadenza della 1ª e della 2ª rata per mezzo della Casa De Rothschild fratelli, di Parigi.	50,000,000 –
Per L. 25,000,000 per anticipazione dalla Casa fratelli Rothschild, di Parigi, dalla quale somma dedotto lo sconto del 6 % all'anno e la commissione dell'1 ½ per cento furono incassate . . . . »	24,618,746 81
Per L. 25,000,000 con anticipazione fatta dalla Cassa di Risparmio di Milano, dalla quale somma dedotti gl'interessi al 7 ½ % all'anno furono incassate . . » comprese L. 222,392 34 d'utile derivanti da Buoni del Tesoro dati in pagamento.	24,310,129 54
Per L. 100,000,000 anticipate dalla ditta Stern e Compagnia di Parigi, mediante lo sconto del 6 %, di cui furono incassate, compresi gl'interessi sui fondi rimasti a mani della Casa Stern . . »	86,435,357 94
In tutto L.	185,364,234 29

CAPITOLO OTTAVO.

Reclami sulla piazza di Parigi per supposta illegittima circolazione di nuova rendita italiana

Si erano appena riprese nel mese di novembre le trattative pel riparto del debito pubblico pontificio, interrotte per l'uscita del ministro Drouyn de Lhuys dal Ministero imperiale degli affari esteri, quando di un tratto sorgea una specie di agitazione sulla piazza di Parigi promossa dai giuocatori al rialzo e al ribasso dei corsi della pubblica rendita sulla supposizione che il Governo italiano emettesse titoli di rendita fuori legge e ne facesse traffico sul mercato.

Quindi sulla supposizione di tali emissioni il rappresentante della Compagnia degli agenti di cambio di Parigi rivolgea al ministro Nigra il seguente reclamo di cui se ne facea senz'altro la girata al Commissario italiano pel debito pontificio.

« Il vient d'être mis en circulation sur la place de Paris des titres de la rente italienne portant une date d'émission récente. Leur apparition, dont la Chambre syndicale n'a pas été prévenue, soulève des difficultés qui

s'opposent à leur admission dans les livraisons. Il pourrait en résulter d'inconvénients dans les opérations au comptant et dans la liquidation qui doit s'effectuer le 20 de ce mois, des transactions à terme. Il serait donc à désirer que des explications nous fussent données le plus promptement possible.

« J'ai l'honneur de vous en informer en vous priant de vouloir bien nous donner des éclaircissements à cet égard » (1).

Già nel mese di giugno dell'anno in corso il barone James De Rothschild, dietro insinuazione d'amici dell'Italia che ne voleano depresso il credito sino all'ultimo gradino, avea creduto di dover protestare per supposte operazioni sulla rendita per parte del Governo italiano e il ministro Scialoja interpellato dallo scrivente in proposito avea risposto:

« Dite pure al signor Barone che il Governo è interamente ignaro di ciò che possa avvenire a Parigi quanto a vendita di rendita, e la Banca vivamente interpellata intorno a ciò, ha fatto le più ampie assicurazioni di non averne neppur là mandato a venderne. *Quanto al Governo però son certissimo di quel che mi dico; e voi d'altronde sapete che anche volendolo non potrebbe* ».

Interpellato nuovamente il Ministro delle finanze in seguito al reclamo del sindaco della Compagnia degli agenti di cambio, egli rispondea per dispaccio telegrafico al ministro Nigra:

« Par loi suppression corporations religieuses et par Décret du 18 juillet 1866, inséré dans le bulletin des lois les rentes nominatives qu'appartenaient aux corporations

(1) Documento n. 145.

supprimées ont été transférées au domaine public et converties en rentes au porteur. Le domaine a mis en circulation successivement ces rentes. Depuis la publication du Décret susdit, ces rentes, en quantité très bornée, portent les dates des conversions parmi lesquelles il y en a naturellement de récentes » (1).

Con altro telegramma il Ministro delle finanze aggiungeva:

« Dans la dépêche de hier j'ai omis de vous parler du million de rente qui se résiduait de l'emprunt Sella, et qui a été inscrit dans ces derniers temps à complément des rentes nécessaires pour fournir à l'État les 425 millions du dit emprunt selon la loi du 11 mai 1865 » (2).

Le rendite delle Casse ecclesiastiche convertite in titoli al portatore sommavano a L. 7,500,000, cui aggiunto il milione applicato al prestito Sella formarono un totale di 8,500,000 lire una vera emissione di rendite.

I 7,500,000 di lire di rendita di spettanza delle Casse ecclesiastiche era una vera emissione palliata di rendite, sulla quale il Direttore generale del Debito pubblico avendo fatto delle osservazioni in proposito alla Corte dei conti, gli fu risposto: *Cosa volete, vi è la ragion di Stato che la giustifica.*

Intanto si rispondea al sindaco degli agenti di cambio:

« En réponse à votre honorée lettre du 12 de ce mois, je m'empresse de vous faire connaître que d'après les renseignements que je viens de recevoir du Ministre des finances, les titres de rente italienne portant une date récente proviennent:

(1) Documento n. 146.
(2) Documento n. 147.

« 1° De la rente d'un million inscrite à complément de l'emprunt 1865 de 425 millions;

« 2° Des rentes qui appartenaient aux corporations religieuses et qui par effet de la loi de suppression de ces corporations et du Décret du 18 juillet 1866 ont été transférées au domaine de l'État et converties en rentes au porteur » (1).

Queste dichiarazioni fatte al sindaco degli agenti di cambio di Parigi valsero a far cessare alla Borsa l'agitazione che vi si era prodotta e a rassicurare il mondo bancario sulla regolarità e legalità dei titoli di rendita in circolazione. Ma in quanto al pubblico ignaro dei misteri della finanza, una volta sparso l'allarme esso non cessò, e i giornali stessi se ne fecero interpreti benevoli.

« Beaucoup de nos abonnés et clients — scrivea il direttore del *Journal des Chemins de fer* — sont porteurs de rentes italiennes. Ils viennent d'être vivement émus en apprenant que le Gouvernement de S. M. Victor Emmanuel a fait vendre de titres de création nouvelle sur la place de Paris; ils imputent, avec juste raison, suivant nous, à cette opération la baisse qui afflige la rente italienne. Nous n'avons qu'un désir, c'est d'éclairer les créanciers de votre Gouvernement et de calmer leurs craintes.

« En conséquence, nous venons vous prier de vouloir bien nous dire:

« 1° Quelle est l'origine de ces négociations de nouveaux titres?

« 2° En vertu de quelle résolution légale elles ont eu lieu?

« 3° À quelles sommes s'élèvent-elles?

(1) Documento n. 148.

« 4° Sont-elles terminées?

« Nous croyons qu'une réponse catégorique à ces questions est utile au crédit de l'Italie, et nous est en outre nécessaire à l'égard des détenteurs de rentes » (1).

E il giratario del reclamo dette risposta categorica a questo e ai successivi reclami che continuarono finchè fu firmata la Convenzione del 7 dicembre e lo scrivente lasciò Parigi.

(1) Documento n. 149.

CAPITOLO NONO.

Esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 pel riparto del debito pubblico pontificio

I.

Sottoscritta nel giorno 7 dicembre 1866 la Convenzione internazionale fra l'Italia e la Francia pel riparto proporzionale del debito pubblico pontificio, in esecuzione dell'articolo 4 dell'altra Convenzione internazionale del 15 settembre 1864, il Commissario, Direttore generale del Debito pubblico del regno d'Italia, approfittando della circostanza che il conte di Sartiges, ambasciatore francese presso la Santa Sede, trovavasi in congedo a Parigi, conferì senz'altro col medesimo per intendersi sul modo più semplice e spiccio che avrebbesi dovuto adottare pel riparto delle iscrizioni di rendita del Debito pubblico pontificio, in corrispondenza alla quota proporzionale fissata colla nuova Convenzione internazionale, e pel trasferimento delle medesime dal Gran Libro pontificio al Gran Libro del Regno d'Italia.

L'Ambasciatore francese, quale intermediario fra l'Italia e la Santa Sede, avrebbe dovuto prendere gli opportuni

concerti e intendere le occorrenti disposizioni col Governo pontificio, e quindi tenerne ragione col Governo del Re e abbastanza in tempo, perchè l'Amministrazione italiana potesse provvedere pel pagamento semestrale alle scadenze successive a quella del 1° gennaio 1867, nonchè alle operazioni relative d'ammortamento.

Di tale preliminare conferenza, il Direttore generale facevasi carico di renderne inteso il ministro per gli affari esteri, Emilio Visconti-Venosta, nell'atto che gli rassegnava personalmente, con foglio ufficiale datato da Parigi il giorno 8 dicembre, l'atto originale della Convenzione che aveva sottoscritta nel giorno precedente.

Il Ministro per gli affari esteri, ricevuto l'atto originale della Convenzione del 7 dicembre 1866 coll'annesso Protocollo esplicativo, di concerto col Ministro delle finanze, presentava alla Camera in tornata del 21 stesso mese di dicembre apposito progetto di legge per l'approvazione della Convenzione.

Il progetto di legge, dichiarato d'urgenza, era discusso e votato negli uffizi della Camera e se ne era presentata l'occorrente relazione. Esso però non potè essere portato in pubblica discussione atteso lo scioglimento di essa Camera, avvenuto in seguito alle nuove generali elezioni che dovevano aver luogo dopo l'annessione delle provincie venete.

Il progetto di legge fu ripresentato alla nuova Camera in tornata del 30 marzo. Esso fu contrastato, specialmente dagli onorevoli deputati Crispi e Deboni, e sostenuto virilmente dall'on. deputato Visconti-Venosta, quale ex-ministro proponente e dall'on. deputato Minghetti, come quegli che, trovandosi a Parigi nel dicembre 1866, aveva d'incarico del ministro Visconti-Venosta preso parte all'ultima fase del relativo negoziato.

La Convenzione fu approvata con legge del 27 maggio 1867.

Intanto il Direttore generale del Debito pubblico preoccupandosi, nell'interesse della finanza, a che la sua Amministrazione potesse essere in grado di fare le disposizioni occorrenti pel pagamento delle competenze semestrali sulle iscrizioni di rendita che dovevano essere applicate alla quota parte assegnata all'Italia alle relative scadenze, onde, nè avvenissero reclami per parte dei creditori, nè avesse ancora ad eseguirsi per parte del Governo pontificio, con obbligo di rimborso sulla piazza di Parigi per parte del Governo italiano, si fece premura di richiedere, con nota del 16 gennaio, il Ministro delle finanze, perchè si avessero a fare per parte del Governo del Re gli opportuni uffici in proposito presso il Governo imperiale di Francia, anche prima che la Convenzione fosse per ottenere l'approvazione del Parlamento (1).

E il Ministro delle finanze, con foglio responsivo del giorno 23 dello stesso mese, dichiarava che, presa lettura della nota del Direttore generale, colla quale veniva fatto presente il bisogno di accelerare le operazioni preliminari che si richiedevano pel puntuale adempimento della recente Convenzione sul Debito pubblico pontificio, andava senza più ad officiare il Ministro degli affari esteri perchè, in via diplomatica, avesse ad impegnare il Governo imperiale di Francia a mettersi in grado di produrre, il più presto possibile, i documenti necessari pel trasporto sul Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita di cui doveva essere esonerata la Santa Sede (2).

---

(1) Documento n. 153.
(2) Documento n. 154.

Il 23 marzo il Ministro per gli affari esteri accreditava, presso l'Ambasciatore di Francia a Roma, il Direttore generale del Debito pubblico del Regno, perchè avesse a somministrargli tutti i chiarimenti necessari per il materiale trasferimento delle iscrizioni di rendita dal Gran Libro pontificio al Gran Libro del debito pubblico italiano (1).

La missione del Direttore generale del Debito pubblico non doveva essere che officiosa, e chi l'aveva intesa era stato il conte di Sartiges.

Gli affari dovevano trattarsi e le questioni risolversi esclusivamente fra il ministro di Stato, il cardinale Antonelli, e l'ambasciatore francese, il conte di Sartiges, assistito per la parte contabile dal delegato del Ministero imperiale delle finanze, Eugène L'Heureux. Era un *quid simile* della missione a Zurigo del cav. Desambrois, il quale aveva dovuto stare nel dietro-scena, mentre i Plenipotenziari francesi e austriaci trattavano gli interessi dell'Italia e deliberavano su di essi.

Ma chi doveva intervertire quest'ordine prestabilito, ben inteso pel miglior suo interesse, doveva essere lo stesso cardinale Antonelli, che lo aveva già intervertito a Parigi, allorchè sullo scorcio del novembre 1866 vi aveva inviato il suo Commissario, perchè avesse ad assistere alle conferenze della Commissione mista e difendervi gl'interessi della finanza pontificia, mentre nel luglio di quello stesso anno aveva vietato persin la semplice visita al Commissario italiano.

Difatti nella prima conferenza che il Commissario italiano ebbe col conte di Sartiges, l'Ambasciatore francese, di ritorno dal Vaticano, gli disse: « *Allez voir le Car-*

(1) Documento n. 156.

dinal, il vous attend; il ne veut plus traiter avec la France; il veut traiter avec l'Italie ».

E doveva essere la conseguenza di qualche diverbio avuto col cardinale Antonelli pel fatto dei tre milioni delle cauzioni, passati a credito dell'Italia, e di qualche risultanza contabile proposta dalla Francia e consentita dall'Italia.

In occasione della prima visita di dovere, che fu permessa al Commissario italiano, il cardinale Antonelli gli dichiarò che voleva effettivamente trattar personalmente col rappresentante del Governo di Firenze e che era pentito d'averlo fatto troppo tardi a Parigi.

« *La Francia* — egli disse — *non fa che mistificarci e ormai non conosce nemmen più la ragion contabile* ».

E così, mentre non si aveva voluto neppur ricevere dalla Francia l'atto col quale il generale Menabrea aveva proposto il suo *modus vivendi*, e mentre *non si voleva che l'Amministrazione pontificia corrispondesse direttamente coll'Amministrazione italiana.*

Il cardinale Antonelli era poi passato all'esagerazione col Commissario italiano disponendo che, mentre le udienze e le visite del Corpo diplomatico dovevano esser sempre preannunziate, pel Commissario italiano non occorreva preavviso e, quando non era in funzione, era sempre visibile per esso.

Il cardinale Antonelli cercava in siffatta guisa di rendersi meno ostico, quanto più possibile, il più interessato nella missione.

Questa nuova missione affidata al Direttore generale del Debito pubblico per ragioni d'uffizio e così di competenza, malgrado la deferenza accentuata del Cardinale ministro, e tuttochè nella parte principale affatto contabile, doveva ciò non meno riuscire non poco ardua e laboriosa per l'applicazione dei principii politici che vi si volle fare. Avviata in

Roma, nell'aprile del 1867, fu interrotta d'ordine del Governo del Re nel successivo agosto, nel frattempo di fatti politici che succedevano o dovevano succedere in quell'anno nel territorio pontificio, per riprendersi nel mese di settembre, e quindi terminarsi con Protocollo finale del 31 luglio 1868, lasciando dietro di sè lo strascico delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 che finirono indefinite a Porta Pia di Roma col giorno 20 settembre 1870.

Intanto erasi ancora ricevuto a Torino dal Ministero delle finanze, con foglio del 21 marzo, la seguente domanda relativamente ad una cauzione in titoli, prestata a garanzia della passata Amministrazione pontificia di cui si chiedeva la restituzione:

« Questo Ministero, prima di prendere un provvedimento, desidera sapere se nella liquidazione dei debiti e crediti, già stabilita a Parigi nell'interesse dei Governi italiano e pontificio, si sia trattato di depositi di titoli di rendita pubblica, e, nell'affermativa, cosa siasi risoluto.

« Desidera inoltre sapere se la rendita risultante dai titoli depositati, fa parte di quella posta a carico del bilancio italiano » (1).

Ed era il Ministero delle finanze, Segretariato generale, che faceva una tale domanda, il quale senza tener conto dell'enorme corrispondenza a cui nel 1866 non si era mai risposto, dal solo Protocollo esplicativo, si rilevava che la passata negoziazione non si era occupata che del riparto proporzionale della rendita esistente iscritta a carico della finanza, e non della rendita dei privati.

Mentre poi la nuova missione aveva ad occuparsi della

(1) Documento n. 155.

ripartizione delle iscrizioni che dovevano passare a carico del Tesoro italiano, il Ministero chiedeva se determinate iscrizioni di privati erano passate nella quota, posta a carico dell'Italia. E in tal senso s'ebbe a rispondere alla domanda del Ministero delle finanze con nota del 25 marzo (1).

Il 4 aprile il Ministero delle finanze — Tesoro — scriveva al Direttore generale del Debito pubblico:

« Approfittando dell'occasione in cui ella sta per recarsi a Roma, io la prego di volermi sull'argomento delle cauzioni, procurare i documenti e le indicazioni qui appresso ».

E dopo aver elencato i documenti e le indicazioni di cui si abbisognava, il Ministro soggiungeva:

« Sarebbe poi da concertarsi il modo da seguire per quei contabili pei quali mancasse, per l'assolutoria, una parte dei conti da essi resi e quindi esistesse una lacuna fra la precedente gestione e quella da essi tenuta nell'Amministrazione italiana » (2).

Il primo atto che ebbe a compiersi a Roma in seguito alle conferenze tenute coll'Ambasciatore di Francia, assistito dal suo delegato finanziario, e col Commissario pontificio, fu la compilazione d'un progetto di riparto delle iscrizioni di rendita consolidata e redimibile per la parte corrispondente alla quota di debito restante a carico del Tesoro pontificio e per quella che doveva passare a carico dell'Italia.

Lo stato di riparto erasi compilato in seguito ai concerti presi coll'Amministrazione pontificia, e in base alle risultanze contabili accertate e autenticate dal delegato finanziario del Governo imperiale di Francia.

---

(1) Documento n. 157.
(2) Documento n. 158.

Il Commissario italiano rassegnava, con nota del 25 aprile al Ministro delle finanze, il detto progetto di riparto, accompagnandolo colle sue spiegazioni e considerazioni (1).

Il Ministro delle finanze con suo foglio del giorno 26 dello stesso mese, dichiarava consentire in massima alle proposte del Governo pontificio; dover però chiamare l'attenzione del suo Commissario sopra alcuni punti speciali del progetto in disamina, cioè:

1° che per la rendita consolidata, l'accoglimento della proposta dovea essere subordinata alle condizioni:

a) che fra le rendite nominative, le quali già erano servite dal Tesoro italiano, si comprendessero in aggiunta tutte quelle che si trovassero iscritte a favore di corpi morali e di privati aventi legale domicilio nelle provincie del regno d'Italia, e quelle altresì che fossero vincolate per cauzione di contabili, o di altri servizi nelle provincie già pontificie e passate a far parte dello Stato italiano;

b) che nella parte del Consolidato al portatore che il Governo del Re fosse per assumere, si avesse a comprendere i titoli che lo stesso Governo teneva in deposito, come garanzia del prestito di un milione di ducati fatto al Governo pontificio dal Tesoro di Napoli;

2° per il debito redimibile, s'accettava il progetto, semprechè nel processo verbale di consegna che fosse per redigersi, venisse inserta l'esplicita menzione che il carico addossato al Regno d'Italia, tanto per servizio delle rendite assunte, quanto per la relativa estinzione, non dovesse aver principio che dall'anno 1867;

3° in quanto ai titoli provvisori dei prestiti 20 aprile 1860 e 26 marzo 1864, posseduti dall'Amministrazione del

(2) Documento n. 159.

fondo per il culto, come succeduta alle corporazioni religiose soppresse, s'aveva ad insistere pel cambio e per la applicazione della rendita alla quota italiana; in caso di rifiuto avevasi a riservarne la questione per altre trattative internazionali (1).

Le condizioni apposte dal Governo italiano all'accettazione delle proposte del Governo pontificio, furono discusse dallo scrivente col cardinale Antonelli, il quale consentiva a che le iscrizioni della rendita rappresentata dai titoli in deposito presso il Tesoro italiano per garanzia del prestito fatto al Papa dall'ex-Re di Napoli, fossero comprese tra le iscrizioni da attribuirsi all'Italia, a patto però che si avesse a dichiarare formalmente che integra ne restava la questione di cui si era fatta riserva nel Protocollo esplicativo.

Egli respingeva però, senz'altro, la condizione di comprendere nella quota italiana anche le sole iscrizioni spettanti ai corpi morali. Per le iscrizioni dei privati, l'Amministrazione pontificia dichiarava l'assoluta impossibilità di riconoscere quelle spettanti ai titolari aventi domicilio legale nelle provincie annesse, inquantochè esse non indicavano che il nome e cognome e tutt'al più la paternità dell'iscritto.

D'altronde, quand'anche fosse stato possibile, il Governo pontificio non si credeva autorizzato a farlo. Egli, non avendo preso parte alle conferenze di Parigi, non vi avea rappresentato i creditori iscritti, quindi senza l'esplicito consenso dei medesimi non credeva poter loro sostituire un diverso debitore. Il Governo italiano, quando lo avesse creduto opportuno, avrebbe potuto esso stesso interpellare i

(1) Documento n. 160.

creditori iscritti. Le iscrizioni vincolate a cauzione riscontravansi solo in numero di nove (1).

Era intanto sorto il dubbio allo scrivente, se le situazioni del 30 giugno 1859 e del 30 settembre 1860, che avevano servito di base pel riparto, comprendessero la rendita effettivamente in commercio o anche quella semplicemente iscritta o solo creata, ma non alienata, per cui potesse esser caso di modificazione nei risultamenti contabili della Convenzione.

La questione delle iscrizioni nominative dei corpi morali fu la pietra d'inciampo in questa seconda parte di negoziazione pel riparto del debito pubblico pontificio, come lo era stata quella dell'arretrato nella prima parte. La questione fu trattata pressochè contemporaneamente a Roma col conte di Sartiges e col cardinale Antonelli; a Firenze dal Presidente del Consiglio e dal Ministro delle finanze colla Legazione francese, e a Parigi da quel Ministro imperiale degli affari esteri colla Legazione italiana. Pel Governo pontificio era questione di principio; pel Governo italiano non era che questione d'ordine.

Per le iscrizioni nominative dei privati era veramente pressochè impossibile riconoscere il domicilio dei titolari.

La relazione del 1° maggio del Commissario italiano, scriveva il Ministro delle finanze nel giorno dieci dello stesso mese, dimostra come il Governo pontificio, ad eccezione dell'attribuzione alla quota italiana delle iscrizioni dei titoli rappresentanti il deposito fatto in garanzia del prestito dell'ex-Re di Napoli, tutte le altre proposte del Governo italiano sarebbero state respinte dal Governo pontificio.

---

(1) Documento n. 161.

E sì che le domande del Governo italiano, diceva il Ministro delle finanze, erano moderate anzichè no, ed erano nel senso letterale della Convenzione. Quello per altro che avrebbe chiamato in modo speciale l'attenzione del Consiglio dei Ministri, sarebbe stato il dubbio che la rendita stabilita per base del riparto, non fosse tutta in circolazione e quindi poter essere caso di nuova liquidazione. Il Ministro invitava ciò stante il regio Commissario a voler, d'accordo col Commissario francese, insistere presso il Governo pontificio per avere tutti gli elementi occorrenti a provare che i titoli formanti la massa del debito che si era ammesso al riparto erano tutti in circolazione. Si doveva poi insistere pel riparto a sorteggio delle iscrizioni nominative. E da ultimo, perchè dalle annualità dell'arretrato si avesse a diffalcare la quota rappresentante le competenze semestrali sui titoli in deposito che a termini del patto speciale non erano state pagabili (1).

Intanto in data del 14 maggio si stendeva una specie di nota a forma di processo verbale delle conferenze tenute coll'Ambasciatore francese, col suo delegato contabile e col commissario pontificio, Michele Guidi.

Si epilogavano come appresso le domande presentate dal Commissario italiano:

« 1° le Gouvernement italien demande la déduction d'une rente correspondant au pair à la somme qui représente l'arriéré de la rente de 40,000 écus, déposée en nantissement du prêt du Roi de Naples, laquelle n'a pas dû être payée puisqu'il s'agissait de titres non productifs d'intérêt au termes du contrat;

« 2° rectifier le partage de la rente consolidée au por-

(1) Documento n. 163.

teur et celui des obligations catholiques dans le cas où tous les titres ne se trouvaient pas placés au 1er octobre 1860, époque du partage;

« 3° réclamation au sujet d'une dette contractée par le Saint-Siège envers la Vénétie pour entretien des troupes en 1848;

« 4° réclamation concernant la Congrégation de charité de Sellano, Ombrie;

« 5° enfin résolution de la question générale des corps moraux ».

Seguivano le considerazioni dell'Ambasciatore francese e la sua conclusione di procedere al sorteggio delle iscrizioni nominative, a meno che il Governo italiano gradisse l'offerta del Governo pontificio, di esonerarlo del servizio di 300 mila lire di rendita per l'abbandono delle iscrizioni di rendita spettanti ai corpi morali religiosi (1).

In altra nota verbale del giorno stesso, si determinava, per parte del Commissario italiano, il modo di procedere al sorteggio delle iscrizioni di rendita, salvo approvazione per parte del Governo italiano (2).

Intanto il Commissario italiano rispondeva con nota del giorno 15 al foglio del Ministro delle finanze in data del 10 stesso mese, con dichiarare che il conte di Sartiges in conferenza con esso lui, avrebbegli osservato, in ordine al riparto del debito, che, essendosi eseguito dalla Commissione internazionale in base di stati autentici, non si poteva onestamente rivenire sulle risultanze materiali dei medesimi, a meno che vi fosse provato errore di calcolo; ciò

(1) Documento n. 165.
(2) Documento n. 166.

che non avrebbe potuto dirsi sul solo supposto che la rendita legalmente iscritta non fosse tutta alienata.

In quanto alla chiesta deduzione delle competenze semestrali, non pagate sui titoli depositati per garanzia del prestito del Re di Napoli, essere questione secondaria da riservarsi assieme alla questione principale.

Il conte di Sartiges aveva poi dichiarato d'aver ricevuto due note verbali dal cardinale Antonelli. In una di esse parlarsi dell'offerta delle L. 300 mila in rappresentanza delle iscrizioni di corpi morali che si avrebbe voluto conservare sul Gran Libro pontificio. Si proponeva di aggiornare ad un tempo le questioni estranee al trasferimento delle iscrizioni sul Gran Libro italiano, quali la questione della Venezia, quella in genere dei corpi morali e quella della Congregazione di carità di Sellano.

Nell'altra si proponeva un modo speciale di sorteggio per le iscrizioni, ove il Governo italiano non avesse voluto accettare l'offerta del Governo pontificio (1).

In quanto al debito della Venezia, di cui il cardinale Antonelli chiedeva la riserva nella nota verbale al conte di Sartiges, lo scrivente aveva già ricevuto sin dal 26 aprile il seguente biglietto dal Segretario generale del Ministero delle finanze, Costantino Perazzi:

« Il Ministro è stato interpellato alla Camera dei deputati sopra un debito fra il Governo pontificio e la Venezia. Vedete un po' di che si tratti; nel caso in cui vi occorresse lettera officiale d'incarico, scrivetecelo, dopo aver preso qualche informazione un po' più precisa. Fate buon viaggio ».

---

(1) Documento n. 167.

L'interpellanza era stata fatta dall'on. Marcello, che la completava con lettera al Ministro delle finanze in data del 6 maggio e concerneva il rimborso di spese sostenute dal Governo veneto nel 1848, per somministranze fatte alle truppe pontificie che erano sotto gli ordini dei generali Durando e Ferrari (1).

Il Commissario italiano, avendo avuta comunicazione della lettera dell'on. Marcello, senza speciale incarico, l'aveva, ciò non meno, compresa fra i reclami da presentarsi al Governo pontificio.

Il Ministro delle finanze, rispondendo il 20 maggio al foglio del regio Commissario in data del giorno 15 dello stesso mese, in cui si riferiva come il Governo pontificio respingesse le proposte fatte dal Governo italiano e offrisse per contro l'abbandono d'una rendita di L. 300 mila in rappresentanza delle rendite dei corpi morali ecclesiastici, dichiarava che, allo stato delle cose, ritenuto che le suscitate questioni non erano pregiudicate, ma sospese, il Governo italiano era d'avviso che invece di accettare l'abbandono delle L. 300 mila di rendita, si avesse senza più a procedere al riparto delle iscrizioni di rendita per sorteggio, nella conformità proposta, di concerto fra il regio Commissario e l'Ambasciatore francese, e di cui nella nota verbale del 15 andante maggio, con avvertenza che per la rendita al portatore, il sorteggio avesse a farsi per serie di Obbligazioni e altri titoli (2).

Con nota verbale del 20 maggio intesa fra il regio Commissario e l'Ambasciatore francese, si era determinato il procedimento del sorteggio, e stabilito che questo sarebbesi

(1) Documenti n. 162, 164.

(2) Documento n. 168.

annunziato sui giornali, e che se ne sarebbe steso apposito processo verbale (1).

Con nota del 24 maggio il Direttore generale del Tesoro, viste le tergiversazioni del Governo pontificio, all'oggetto d'intralciare l'operazione del sorteggio, d'ordine del Ministro delle finanze dichiarava che, quando il Governo pontificio si mantenesse nell'opposizione alle proposte del Governo italiano, non poteva assentire ad altro partito che a quello di far luogo al riparto nello stretto senso della Convenzione (2).

Ma il riparto, nello stretto senso della Convenzione, non era possibile, finchè l'Amministrazione pontificia non avesse rimessi gli elenchi delle iscrizioni delle rendite i quali di giorno in giorno divenivano sempre più problematici. Quindi, a suo discarico, il Commissario Regio pensò di riassumere, in un rapporto al Ministro delle finanze, il cammino che avea già fatto il negoziato, perchè il Governo potesse rendersi ragione della vera condizione delle cose e fare le disposizioni che avrebbe credute opportune (3).

Nel giorno 24 maggio il R. Commissario avea in riassunto ricordate le fasi che avea percorse il negoziato, emettendo al riguardo le sue personali considerazioni e i suoi apprezzamenti sulla continuata doppiezza del Governo pontificio che finiva d'essere un'aperta mistificazione.

Con altra lettera del giorno seguente si riferiva, come l'affare del sorteggio finisse d'essere pur esso una vera mistificazione, perchè or si volea l'assistenza del pubblico, or non si volea, dacchè il cardinale Antonelli dichiarava che

(1) Documento n. 169.
(2) Documento n. 170.
(3) Documento n. 171.

ne sarebbe avvenuto uno scandalo per le proteste che si sarebbero presentate. Il sorteggio poi delle iscrizioni nominative, prima si volea fare per volumi e poi si decise per singole iscrizioni, e per far le schede delle singole iscrizioni ci voleano molti giorni. Intanto l'Ambasciatore francese dovea accompagnar la sua consorte in Francia e in sua assenza le trattative avevano a restare in sospeso.

Nel partecipare al Ministro delle finanze la partenza dell'ambasciatore francese il Commissario regio riferiva essersi occupato della questione del così detto palazzo di Firenze, di spettanza in giornata del demanio dello Stato, il quale era affatto libero e disponibile, abbandonato alla custodia d'un individuo qualunque. Esso per l'addietro avea servito di residenza all'inviato del Granduca di Toscana, il marchese Bargagli. Richiesto il Ministro di Stato, cardinale Antonelli, egli avrebbe risposto non aver difficoltà di ordinarne la consegna, semprechè ne fosse autorizzato dal rappresentante austriaco, comechè implicato nella Convenzione che stavasi intendendo fra l'Italia e l'Austria di seguito alla cessione della Venezia. L'Austria però subordinava quella consegna alla levata del sequestro che stava sui beni della famiglia Bargagli per contabilità che erano ancora in liquidazione. Il R. Commissario domandava al riguardo le istruzioni del Ministro delle finanze (1).

Il debito del marchese Scipione Bargagli erasi liquidato in L. 18,758 90, e per esso eransi sequestrati tutti i beni mobili ed immobili posseduti dalla famiglia Bergagli, in forza di decreto del 17 novembre 1859 del Governo provvisorio della Toscana.

Il marchese Bargagli era stato addebitato dei danni re-

(1) Documento n. 172.

cati alla nazione per aver continuato a risiedere nel palazzo di Firenze in Roma, e per aver speso denaro dello Stato dopo la comunicazione ufficiale fattagli dei mutamenti politici avvenuti nella Toscana.

Il giorno 28 maggio si telegrafava:

« Ricevuta vostra 26. Attendo ulteriori comunicazioni risultato studi che voglionsi fare. Intanto, accertate mediante informazioni attinte a sorgenti diverse, se sia assolutamente impossibile eseguimento proposta N. 2 della vostra lettera ».

« *Pel Ministro:* C. Perazzi ».

Nel giorno stesso 25 maggio il R. Commissario ricevea il seguente altro telegramma:

« Ieri impostata lettera in risposta vostra privata. Si mantengano proposte 10 e 20 corrente; altrimenti estrazione a sorte a termini della Convenzione da farsi colla massima sollecitudine. Telegrafate ».

« *Pel Ministro:* C. Perazzi ».

Nel giorno seguente giungeva un terzo telegramma:

« Lettera impostata il 24 era ampliazione mio telegramma di ieri. Regolatevi di conformità. Ricevuta vostra 24. Non riscontrerò attendendo altra vostra che mi avete annunziata col telegramma di ieri ».

« *Pel Ministro:* C. Perazzi ».

Appena il R. Commissario ebbe ricevuto il telegramma del giorno 25 maggio col quale si chiedeva che si avesse a procedere al sorteggio delle iscrizioni e con tutta sollecitudine, ne diede immediata comunicazione al conte di Sartiges, pregandolo di delegare in sua assenza il suo rappresentante. Quindi si recava dal cardinale Ministro e gli facea la stessa comunicazione, pregandolo ad un tempo di

fargli rimettere i famigerati elenchi per poter senza ritardo procedere al sorteggio. Ma il cardinale Antonelli, tutto calmo, come un mussulmano qualunque, gli rispondea: « *Sto studiando la questione dei corpi morali e quella delle rendite vincolate*, e parmi non improbabile una soluzione in senso favorevole ai desiderii del Governo italiano, mercè la quale si potrebbe prescindere dal sorteggio la cui idea ha subito perturbato gli animi dei titolari delle rendite ».

Il R. Commissario rispondea che avrebbe dato conoscenza al suo Governo della nuova proposta della Eminenza Sua, ma che intanto dovea preparar l'occorrente pel sorteggio, salvo i due Governi convenissero altrimenti, e instava per la consegna dei ripetuti elenchi.

Intanto nel giorno 26 maggio il R. Commissario riferiva al Ministro delle finanze la conferenza avuta col cardinale Antonelli, e passate in rassegna le proposte del Governo italiano, con accennare a quelle consentite dal Governo pontificio e a quelle che non erano affatto possibili, si riservava di comunicare al sig. Ministro delle finanze, il risultato dei nuovi studi del cardinale Ministro, appena ne avrebbe avuto conoscenza (1).

Il giorno 27 maggio il Commissario italiano ricevea il seguente telegramma:

« Ricevuta lettera 25. Rimanete e sollecitate, quanto è in vostro potere, risoluzione definitiva. Non scriverò prima di ricevere altra vostra ».

« *Pel Ministro* : PERAZZI ».

E la proposta N. 2 comprendeva le iscrizioni delle rendite a favore dei privati, le quali non riportando che il nome

(1) Documento n. 173.

e cognome del titolare, non era veramente possibile rilevare a quale provincia appartenessero. L'unico criterio possibile era il luogo continuato del pagamento, ma potea essere ancora fallace.

Con lettera del 28 maggio si portava a notizia del Ministro delle finanze che per la prima volta sarebbesi convocato in Roma il Consiglio dei Ministri per esaminare, ponderare e discutere le proposte del Governo italiano.

Il conte di Sartiges, a giorno delle deliberazioni di quel Consiglio, dichiarava ritenere che la trascrizione delle rendite dei corpi morali e di quelle vincolate a cauzione era come consentita. Quindi se il Governo del Re credea potersi limitare alla trascrizione di queste due categorie di rendite, occorreva telegrafare alle prefetture del Regno per avere le occorrenti notizie al riguardo delle rendite dei corpi morali (1).

Il giorno 28 maggio si telegrafava da Firenze:

« Ricevetti vostra 28. Telegrafate prefetti e sottoprefetti. Tuttavia prima di deliberare sulla proposta n. 2 della vostra lettera 26 attenderò vostra risposta al mio telegramma di ieri. Lascio a voi assicurare esattezza elenco trasmessomi di cui siete autorizzato tirare cinquecento esemplari ».

« *Pel Ministro:* C. Perazzi ».

Con lettera del giorno stesso 28 maggio s'informava il Ministero delle finanze sulla stampa degli elenchi delle iscrizioni. E coll'occasione si trasmettea un sunto di osservazioni sul ragguaglio della moneta romana con quella degli altri Stati europei, perchè avesse a servir di norma nelle future negoziazioni finanziarie, che potessero aver

(1) Documento n. 174.

luogo in dipendenza degli impegni che l'Italia avea assunti colla Convenzione del 7 dicembre 1866 (1).

Il 29 maggio si telegrafava da Firenze:

« Conosco partenza Sartiges perchè arrivato qui. Vostre istruzioni sono quelle che vi confermai. Attendete risposta definitiva Governo pontificio che ho ragione di credere favorevole a pronta risoluzione, e notificatemela. Intanto continuate stampa ».

« *Pel Ministro:* C. PERAZZI ».

Intanto da Roma si era telegrafato a tutte le prefetture e sottoprefetture del Regno per sapere se in ciascuna rispettiva provincia e circondario esistessero corpi morali aventi rendite sul debito pubblico pontificio.

Con lettera del 30 maggio si scrivea aver ricevuti telegrammi in cifra da diverse prefetture e sottoprefetture, e siccome non si avea il cifrario del Ministero dell'interno, si chiedeva al Ministro delle finanze se si avea a rinviarli per la ripetizione in lettere o da trasmetterli a Firenze per essere decifrati.

Coll'occasione il Commissario regio informava il Ministro delle finanze essere stato interpellato dal Direttore dei telegrafi romani se egli fosse autorizzato a liquidare le contabilità esistenti fra i due Governi le quali davano in giornata una differenza attiva per l'Italia di L. 180,000 (1).

In data del 31 maggio il Commissario regio diramava la seguente circolare alle prefetture e sottoprefetture del Regno a spiegazione dei dispacci telegrafici:

« Il Ministro delle finanze ha per telegramma richiesto le prefetture e sottoprefetture di trasmettere al sottoscritto l'elenco delle iscrizioni di rendita pontificia che per diritto

(1) Documenti n. 175-176.

di proprietà o di amministrazione possano spettare ai corpi morali delle diverse provincie del Regno.

« Le iscrizioni di cui occorre aver l'elenco, non concernono le rendite consolidate romane che il Tesoro ha già ammesse a pagamento dall'epoca delle annessioni al Regno d'Italia delle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, sibbene quelle altre rendite di debito pubblico pontificio, che, spettanti ai corpi morali del Regno per una ragione qualunque, avessero continuato ad essere pagabili in Roma; e sia che tale pagamento abbia avuto luogo, o sia stato sospeso.

« E questi dati converrà ricercarli dai corpi morali stessi di ciascuna provincia dello Stato in quel modo più sollecito che potrà esser possibile ».

« *Il Direttore generale in missione*
« F. Mancardi ».

Con foglio del 30 maggio il R. Commissario ritenea che in quanto ai corpi morali non si sarebbe ancora venuti a conclusione e il cardinale Antonelli avrebbe detto che per conoscere il risultato degli studi del Consiglio dei Ministri del Governo pontificio ci voleano ancora cinque o sei giorni. Il R. Commissario dovea poi riconoscere la pressochè impossibilità di accertarsi sul domicilio dei titolari delle rendite (1).

Con lettera del 1° giugno il Ministro delle finanze dichiarava che i telegrammi in cifra aveano da trasmettersi al Ministro stesso. Relativamente alla pendenza fra l'Amministrazione pontificia dei telegrafi e quella italiana si andava a interpellare il Ministro dei lavori pubblici (2).

(1) Documento n. 176 bis.
(2) Documento n. 179.

Con lettera del 3 giugno il R. Commissario scrivea aver divisato di partire per Firenze per concertare le istruzioni pel pagamento semestrale in Parigi. Il primo segretario dell'Ambasciata francese avendogli significato attendersi pel domani nuove proposte per parte del Governo francese, si sarebbe aggiornata la partenza pel giorno 5 (1).

Il 4 giugno si telegrafava da Firenze:

« Rimanete costì per sollecitare risoluzione riparto Debito pubblico; per le istruzioni non occorre venghiate qua. Proponetele per iscritto ».

« *Pel Ministro:* C. PERAZZI ».

Il Commissario italiano richiedea il ministro Baldini dei lavori pubblici, perchè volesse compiacersi di notificargli le determinazioni del Governo pontificio sulla vertenza contabile fra le due Amministrazioni telegrafiche (2).

L'8 giugno il Ministro del finanze informava che nel giorno precedente il Consiglio dei Ministri avea deliberato che, ove dal Governo pontificio s'insistesse nella ripulsa del modo di riparto del consolidato romano nominativo proposto dal Governo italiano, s'avesse ad attenersi senz'altro al disposto della Convenzione, cioè al sorteggio del consolidato sì nominativo che al portatore, salve tutte le questioni da rimettersi a trattative successive.

Riguardo al sorteggio s'intendeva che il Governo del Re confermava l'adesione, espressa nella nota ministeriale del 20 maggio, all'adozione delle modalità proposte dal signor comm. Mancardi e consentite dal sig. conte di Sartiges, come appariva dalla di lui nota verbale del 14 detto mese (3).

---

(1) Documento n. 180.
(2) Documento n. 181.
(3) Documento n. 182.

Con lettera del 10 giugno il Commissario italiano informava il conte di Sartiges delle ultime determinazioni del Governo italiano e lo pregava di darne comunicazione al cardinale Antonelli, con invitarlo a rimettere senza altro ritardo gli elenchi delle iscrizioni del consolidato nominativo, onde poter procedere al sorteggio preveduto dal Protocollo esplicativo.

Si avvertiva ad un tempo d'aver disposto per pagamenti semestrali a Parigi, tuttochè, in pendenza delle trattative in corso, non vi corresse verun obbligo (1).

L'11 giugno il R. Commissario riferiva al Ministro delle finanze d'aver per lettera informato il conte di Sartiges. in Roma, del risultato avuto dalle conferenze col Cardinale Ministro e delle ultime deliberazioni del Consiglio dei Ministri in Firenze.

Il Cardinale Ministro avrebbe continuato ad osservare che non potea aderire al sorteggio tuttochè preveduto dal Protocollo esplicativo, soggiungendo che vi erano in via degli studi sulla questione dei corpi morali secolari, e che ne avrebbe fatto conoscere il risultato il giorno 13 del mese in corso.

Il conte di Sartiges si teneva convinto che tale risultato sarebbe stato conforme ai desiderii del Governo italiano, il quale avrebbe transatto sulle iscrizioni dei privati (2).

Il 12 giugno s'informava il Ministro delle finanze che il conte di Sartiges desiderava sapere se, nel caso il Governo pontificio fosse per consentire al trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita spettanti ai corpi morali laici, il Governo del Re non avesse difficoltà a ri-

(1) Documento n. 183.
(2) Documento n. 184.

cevere in carico tanto meno rendita al portatore, quanta rappresentasse l'insieme di queste ultime le quali continuerebbero a restar accese sul Gran Libro pontificio.

Con lettera del 13 giugno il Ministro delle finanze trasmettea al R. Commissario la situazione contabile a tutto il settembre 1866 fra l'Amministrazione romana dei telegrafi e quella italiana, e gli notificava che il Ministro dei lavori pubblici con soddisfazione aderiva a conferirgli gli occorrenti poteri per trattare al riguardo col Governo pontificio (1).

Con lettera del 14 giugno il Ministro delle finanze non può persuadersi che non si possa determinare il domicilio dei titolari delle rendite, quindi non potrebbe rinunziarvi sino a che con apposito rapporto non se ne dimostri la assoluta impossibilità. In quanto alle rendite dei corpi morali religiosi, potrebbe consentire all'offerta fatta dal Governo pontificio di ricevere il discarico di rendita corrispondente, ma non potrebbe transigere sulle iscrizioni dei corpi morali che non sono stati colpiti dalla legge di soppressione (2).

Il 20 giugno il regio Commissario, riepilogato quanto già avea esposto nelle ultime sue lettere, riferiva che il risultato degli studi sulle corporazioni religiose che il cardinale Antonelli erasi impegnato di presentare pel giorno 13 del mese, non avea avuto luogo. Che in conferenza del giorno 18 il cardinale Antonelli dichiarava che si stava lavorando alla compilazione degli elenchi dei corpi morali per quindi deliberare sulle specialità individuali delle medesime. Che egli prendeva atto delle concessioni del Governo

(1) Documento n. 186.
(2) Documento n. 187.

italiano. Che intanto attesa la ricorrenza del centenario dei Santi Pietro e Paolo le trattative pel mese in corso non avrebbero più potuto continuare. Il Governo italiano non avea a preoccuparsi della scadenza semestrale. *Quando l'Italia non fosse stata in grado di poter pagare, vi era sempre Roma che avrebbe pagato.*

Quanto sovra premesso, il R. Commissario dichiarava che per le iscrizioni nominative dei privati non vi era che a riscontrare il luogo del pagamento ed egli non avea mancato di far istanza per aver tali dati, ma gli si era sempre opposto la difficoltà e l'enormità del lavoro. E così indipendentemente dalla questione di principio. In giornata poi che il conte di Sartiges avendo assicurato officialmente aver egli, traversando Firenze, ottenuto personalmente dal Governo del Re l'abbandono di tali iscrizioni, non vi sarebbe stato neppur più modo di rientrar nell'argomento. In quanto alle corporazioni religiose si noveravano i diversi punti di questione che restavano a risolversi, alcuni dei quali avrebbero potuto comprendersi fra le questioni riservate. Chiedeva intanto se, durante la sospensione delle conferenze, avrebbe potuto restituirsi alla sua Direzione generale (1).

Il 22 giugno il R. Commissario ricevea il seguente telegramma:

« Riscontro al vostro telegramma autorizzandovi venuta a Firenze ».

« *Pel Ministro:* C. Perazzi ».

E il Ministro delle finanze con lettera del 28 giugno dichiarava aver il Consiglio dei Ministri, viste le difficoltà sempre rinascenti nel volersi procedere in modo diverso da

(1) Documento n. 189.

quanto erasi stabilito nel Trattato, deliberato che si avesse a stare recisamente ai termini del Trattato e a disporre l'occorrente pel sorteggio.

Ove poi il Regio Commissario avesse ad incontrare opposizione all'esecuzione del suo mandato in senso dell'ultima decisione, *il Governo del Re lo autorizzava a desistere da ogni pratica ulteriore, ed a restituirsi alla propria residenza* (1).

Con lettera del 1° luglio egli portava a conoscenza dell'Ambasciatore francese le ultime deliberazioni del Consiglio dei Ministri con preghiera di darne comunicazione al Cardinale Ministro di Stato, e di favorirgli pel suo Governo le decisioni in proposito della Santa Sede (2).

Il 4 luglio il Commissario Regio era chiamato a Firenze per conferire col Ministro delle finanze (3).

La conferenza ebbe luogo col presidente del Consiglio dei Ministri, Urbano Rattazzi e col barone di Malaret, rappresentante della Francia presso il Governo italiano a Firenze. Si discussero tutti i punti di questione che erano stati enunziati e discussi nei diversi rapporti e nelle istruzioni ministeriali date al R. Commissario. Si convenne sui diversi punti di questione, senza però prendersene nota per iscritto.

Così istruito verbalmente, il R. Commissario si restituiva a Roma, ove, appena giunto, vedeva il conte di Sartiges e gli comunicava quanto si era verbalmente convenuto fra il presidente Urbano Rattazzi e il ministro barone di Malaret su tutti i punti di questione.

---

(1) Documento n. 190.
(2) Documenco n. 191.
(3) Documento n. 192.

Il conte di Sartiges, ritenuto che gli accordi erano stati presi fra i due rappresentanti di Francia e Italia, li approvò per parte sua e si recò senza più, tuttochè un po' sofferente, al Vaticano *per riappiccare le trattative che si erano di fatto interrotte.*

La conferenza col cardinale Antonelli a cui assisteva il Commissario italiano ebbe a durare per ben due ore e il suo risultato fu di convenire, d'accordo fra il cardinale Antonelli, il conte di Sartiges e il Commissario italiano, quanto appresso:

1° — Che il Governo italiano avrebbe continuato nel servizio delle rendite consolidate, già assunte in carico dall'epoca delle annessioni, di cui si era accertata la somma dopo le risultanze del Protocollo esplicativo;

2° — Che si sarebbero trascritte nel Gran Libro italiano tutte le rendite affette a cauzione o per altro servizio nelle provincie annesse;

3° — Che sarebbero egualmente trascritte, come sovra, le rendite dei corpi morali aventi legale esistenza nelle provincie del Regno.

Erano però da eccettuarsi:

a) Le rendite delle corporazioni religiose soppresse, che il Governo italiano non avesse ancora ammesse a pagamento nelle provincie ex-pontificie, e non si trovassero comprese nell'estratto del Gran Libro già compilato;

b) Le rendite delle mense vescovili e quelle di alcuni seminari vescovili.

La somma di queste tre ultime categorie di rendite, che aveano a restar iscritte sul Gran Libro pontificio, dovea ciò non meno esser computata nella quota parte del debito consolidato che era stata posta a carico del Tesoro italiano.

Composta, come sovra, la vertenza relativa al consolidato nominativo, non restava che a redigersi apposito Protocollo finale, mediante il quale venisse definitivamente e legalmente accertata la qualità e quantità delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, perpetuo e redimibile, che aveano da essere in un modo qualunque trasferite nel Gran Libro italiano.

In quanto alle questioni riservate e ai reclami d'una e d'altra parte, se ne sarebbe intrapresa la trattazione nel seguito.

Quanto sovra avea formato oggetto di rapporto al presidente del Consiglio dei Ministri, Urbano Rattazzi, che era da comunicarsi al ministro francese, il barone di Malaret, e valer di processo verbale della tenuta conferenza (1).

Nella lettera del 10 luglio si era detto che le rendite eccettuate dalla trascrizione sul Gran Libro italiano per rimaner sul Gran Libro pontificio e restar a carico della Santa Sede, doveano ciò non meno esser computate nella quota italiana, ma solo *pro forma* e per far somma. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'approvare con sua lettera del 12 stesso mese di luglio le altre enunziate disposizioni che erano in corrispondenza a quanto si era convenuto nell'ultima conferenza di Firenze, ebbe a richiedere il R. Commissario di procurare, che nella compilazione del Protocollo finale fosse meglio spiegato che il Governo italiano era affatto esonerato dal servizio di quelle rendite (2).

Ora, mentre il negoziato potea ritenersi come affatto chiuso, e il Commissario italiano non aspettava che gli elenchi delle iscrizioni che doveano far parte integrante

(1) Documento n. 194.
(2) Documento n. 195.

del Protocollo finale che avea già predisposto, dovea nella ultima ora avvenire un fatto tale da rimettere in discussione quanto si era ultimamente convenuto fra i rappresentanti delle tre parti interessate.

Infatti il Commissario italiano era di ritorno dal Ministero delle finanze, ove si era recato per sollecitare il Commissario pontificio per la consegna degli elenchi, quando gli si annunziava che il conte di Sartiges era disceso da Frascati, ove villeggiava, e che lo attendeva di tutta urgenza.

Il Commissario italiano, recatosi di subito all'Ambasciata francese, il primo saluto che ricevea dal conte di Sartiges era:

« Vous avez surpris la bonne foi de l'Ambassadeur de France et celle du Ministre d'État, le cardinal Antonelli. Il y avait déjà un arrangement consenti à Florence entre votre Président du Conseil des Ministres et notre ministre le baron de Malaret, arrangement qui vient d'être approuvé à Paris par l'Empereur ».

Quindi lette nel dispaccio che eragli giunto da Parigi tutte le clausole che si comprendevano in quell'accomodamento, che erano in senso più rispondente ai desiderii del Governo pontificio, soggiungeva:

« Maintenant pourquoi êtes vous venu nous surprendre et nous faire consentir à votre nouvel arrangement? »

Contro tale insolente ed inattesa invettiva reagendo il Commissario italiano dovette osservare:

« Monsieur l'Ambassadeur, je commence par vous dire que ce n'est pas tout à fait correct et poli et d'après les règles de la diplomatie de dire qu'un Commissaire qui représente un grand royaume est venu vous surprendre; il pourrait incessamment se retirer et rompre toute négociation: mais il veut avoir des égards à votre âge et à vos souf-

frances et il reste pour vous dire que, peut-être, vous avez été mystifié, du moins qu'il y a des malentendus.

« Comment voulez-vous qu'on m'ait appelé à Florence pour conférer avec le Président du Conseil des Ministres, et votre ministre, le baron de Malaret, s'il y avait eu des arrangements précédents? Or moi j'ai préparé le projet de Protocole final d'après les dernières instructions verbales du Président du Conseil des Ministres, consenties par votre ministre le baron de Malaret et que vous, Mr le comte et le cardinal Antonelli, avez approuvées, et je crois ne pouvoir m'en départir ».

Ma come il conte di Sartiges si era affrettato di comunicare al cardinal Antonelli il dispaccio che avea ricevuto da Parigi, contenente delle clausole più soddisfacenti pel Vaticano, e quindi si era in certo qual modo compromesso, dovette dichiarare che egli non prendeva che ordini dal suo Governo; che se aveano, lui e il cardinale Antonelli, approvate le ultime proposte presentate dal Commissario italiano, ciò non era avvenuto che per sorpresa.

Alla qual ultima dichiarazione del conte di Sartiges, il Commissario italiano dovette dichiarare per parte sua che non era più dicevole allo stato attuale delle cose, di continuare il negoziato, nè per una parte nè per l'altra, e prendeva senz'altro congedo dall'ambasciatore nel mentre che giungeva il delegato, M. L'Heureux.

Nel domani di quella non poco burrascosa conferenza, il conte di Sartiges, ritornando in sè, e pensando forse alle conseguenze e allo scandalo d'una rottura fra esso lui e il Commissario italiano, s'affrettò di buon mattino a inviargli i giornali francesi del giorno con un suo saluto in un biglietto di visita.

Ma il male era fatto nel voler favorire troppo il Vaticano, e ne avvenne che quel negoziato che si potea dir terminato nel luglio del 1867, non lo fu che nel luglio del 1868.

Nel giorno stesso della conferenza col conte di Sartiges il R. Commissario ne facea riferimento al presidente del Consiglio dei Ministri, Urbano Rattazzi, chiedendogli spiegazioni in proposito, e *avvertendo che il conte di Sartiges gli avea dato lettura d'una parte del dispaccio imperiale, ma glie ne avea negata la copia e perfin l'estratto* (1).

Alla nota del R. Commissario che era del 15 luglio, il presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi, rispondea con lettera del giorno 17 quanto appresso:

« I discorsi che ebbero luogo in via di conversazione tra il Presidente del Consiglio e il barone di Malaret, non erano diretti che allo scopo di trovar un modo di comporre le questioni insorte sul riparto del debito pontificio, nel caso in cui i Plenipotenziari che erano in Roma non potessero intendersi, e partivano dalla supposizione che questa intelligenza non esistesse.

« Quindi dal momento che questa intelligenza esisteva e che si prese il partito che era stato proposto dalla stessa Santa Sede, non si comprende come si voglia trarre argomento da quei discorsi per mettere innanzi nuove pretese.

« Allo stato delle cose, o si sta all'accordo già fissato dai Plenipotenziari, ed in allora nulla più rimane a dire, o si ricusa dal Governo pontificio di eseguirlo, malgrado che egli medesimo lo proponesse, ed in allora si deve di-

(1) Documento n. 196.

chiarare nettamente che si eseguirà la Convenzione del 1866 nei termini coi quali fu conchiusa, vale a dire col sorteggio » (1).

Con lettera del 18 luglio, il Commissario italiano, dopo l'incidente del dispaccio francese che avea perturbate le facoltà mentali del conte di Sartiges, più clericale dello stesso cardinale Antonelli, scrivea quanto appresso:

« *Monsieur l'Ambassadeur.* — J'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E., que le Gouvernement italien reste dans les termes de la Convention que les Plénipotentiaires français et italien ont conclue le 9 de ce mois et dont il a eu communication par la dépêche que je lui ai adressée de concert avec vous et que V. E. a encore modifiée et en a pris copie.

« V. E. sait que les termes de cette convention étaient les suivants:

« 1° Abandon par l'Italie des inscriptions de rente des corporations religieuses supprimées par la loi du 7 juillet 1866 et non encore passées à la charge du Trésor italien;

« 2° Abandon des inscriptions des rentes des menses épiscopales se trouvant dans les mêmes conditions;

« 3° Abandon des inscriptions des rentes des séminaires relevant de ces menses épiscopales;

« 4° Décharge pour le Gouvernement italien du service des rentes des corps moraux, restés inscrits sur le Grand Livre pontifical.

« Si ces conditions ne seraient plus agreés par le Saint-Siège, le Gouvernement italien déclare qu'il faudra revenir au partage des inscriptions de la dette consolidée pontificale,

(1) Documento n. 199.

ainsi qu'il a été prévu par le Protocole explicatif de la Convention du 7 décembre 1866 » (1).

Il conte di Sartiges e il Cardinale Ministro non muovendo obbiezioni a consentire alle condizioni specificate nel dispaccio all'Ambasciatore francese, e quindi potendosi procedere alla compilazione del Protocollo, il Commissario italiano chiedeva con lettera del 22 luglio alcune spiegazioni e delucidazioni al Ministro delle finanze (2).

E il Ministro delle finanze si affrettava a trasmettere con lettera del giorno 24 stesso mese di luglio un foglio di risposta categorica ad ogni quesito avanzato dal regio Commissario, onde abilitarlo alla redazione del Protocollo finale in conformità alle norme che se gli erano segnate (3).

Il presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi, avea in data del 20 luglio scritto quanto appresso al Regio Commissario:

« Il barone Malaret mi ha dichiarato stamane, essere sua opinione che il Governo pontificio sarebbe disposto a mantenere ferma l'intelligenza, che parea stabilita quanto alla parte della rendita spettante agli enti ecclesiastici, con che il provvedimento medesimo venisse esteso alla rendita di tutti indistintamente i corpi morali.

« Se ciò fosse vero, vale a dire se il Governo pontificio è disposto ad esonerare il Governo italiano di prendere a suo carico (nella somma che pel riparto gli spetterebbe di pagare) tanta rendita quanta possa essere di proprietà dei corpi morali, se, dico, ciò è vero, siccome non vi era, dal canto nostro, difficoltà d'accettare questa proposta per gli

(1) Documento n. 202.
(2) Documento n. 202.
(3) Documento n. 203.

enti ecclesiastici, così non vi può essere ostacolo nemmeno ad accettarla per tutti gli altri corpi morali. E V. S. On^{ma} per conseguenza, stando le cose in questi termini, è autorizzata a prestare il suo assenso e terminare questa noiosa e interminabile vertenza » (1).

Ma essendosi riferito al Ministro delle finanze con dispaccio telegrafico, che il Governo pontificio si rifiutava a rilasciar l'elenco delle iscrizioni di rendita dei corpi morali che si erano abbandonate colla designazione, *iscrizione per iscrizione*, del rispettivo titolare, ma limitarsi al solo numero della iscrizione e alla relativa somma; che rifiutavasi pure a comprendere nella quota del debito assegnata all'Italia, il milione di ducati del prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Governo pontificio, il Governo italiano, in quanto al primo punto di questione dichiarava che, nell'intendimento di prevenire qualsiasi inconveniente od equivoco dovea insistere, perchè il richiesto elenco di rendite nominative non avesse a limitarsi ad una nuda distinta numerica e di quantitativo, ma descriverne inoltre i corpi morali ed enti ecclesiastici che erano titolari delle rendite.

In ordine alla seconda questione, il Governo italiano restava sorpreso dell'odierna opposizione, mentre si era già consentito sulla sua domanda.

Quindi su tal punto non s'intendeva recedere. Ciò stante se il Governo pontificio avesse continuato nella sua opposizione aveasi a procedere al riparto ai termini della Convenzione.

Ove poi anche nella pratica applicazione pura e semplice della Convenzione, il Commissario regio fosse per incontrare

(1) Documento n. 199 *bis*.

nuovi ostacoli, *restava autorizzato a troncare senza più le trattative e a restituirsi alla sua residenza* (1).

Con relazione del 30 luglio fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il R. Commissario riassumeva il risultato delle pratiche e delle conferenze tenute col cardinale Antonelli e col conte di Sartiges. Egli riferiva quindi su nuove proposte avanzate dall'Ambasciatore francese, e conchiudeva:

« Ora, quando il Governo del Re non creda poter modificare le ultime sue determinazioni nel senso delle proposte pontificie, sostenute dal rappresentante francese, dichiarate immutabili per guisa che non sia più possibile di continuare le presenti trattative, l'E. V. vedrà nell'alto suo senno, se, senz'altro, queste abbiansi a dichiarar sospese, nella circostanza massime dell'imminente partenza da Roma dell'Ambasciatore francese.

« E in quest'ipotesi io avrei già annunziato al cardinale Antonelli la possibile prossima mia partenza da Roma. Un tale annunzio parvemi non poco sorprendere il Cardinale Ministro ».

Egli mi dichiarò che non avrebbe potuto con indifferenza veder troncarsi ad un tratto delle trattative che aveano già costato tanta fatica a chi avea dovuto prendervi parte, e dato tanto lavoro all'Amministrazione pontificia; aver però egli fiducia che il Governo italiano meglio avvisato e fatto capace della ragionevolezza di certe speciali considerazioni e apparenti divergenze non avrebbe voluto che riescisse a vuoto un negoziato da cui rilevavano tanti pubblici e privati interessi.

« Il conte di Sartiges parte domattina per Parigi in virtù

(1) Documento n. 204.

di congedo, forse illimitato. Il primo segretario dell'ambasciata lo rappresenterà durante la sua assenza, anche per quanto ha tratto all'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866.

« Intanto si è steso e sottoscritto una specie di Protocollo constatante la situazione del negoziato nel giorno precedente a quello della partenza dell'ambasciatore » (1).

Quando si scrivea questa lettera non si era ancora ricevuto il dispaccio del Presidente del Consiglio che nel dato caso autorizzava la rottura delle trattative e la partenza da Roma del Regio Commissario.

La specie di Protocollo che si sottoscrisse alla vigilia del giorno della partenza dell'Ambasciatore, era stato proposto e steso dal Commissario italiano, onde, per ogni possibile futura designazione di altri Commissari restasse ufficialmente constatata la situazione morale e materiale in cui aveano lasciato il negoziato i primi Commissari.

Dovea intanto, a complicare vieppiù le cose e inasprire gli animi, a tutta preoccupazione del Governo italiano, avvenire l'incidente del generale Dumont, pel quale il Ministro degli affari esteri dovea telegrafare al ministro Nigra a Parigi in data del 20 luglio:

« Lettere di Roma annunziano che il generale Dumont avrebbe colà passato in rivista e in uniforme la legione d'Antibo, arringato i soldati per distoglierli dalla diserzione, e pronunziato parole sconvenienti verso il Governo italiano, lasciando intendere che l'ingerenza francese continua a prevedere la possibilità d'un nuovo intervento.

« La prego di verificare se questo generale abbia veramente una missione ufficiale del suo Governo ed, in caso

(1) Documento n. 205-206.

affermativo, chiedere spiegazione d'un atto che sarebbe in opposizione flagrante colla Convenzione del 15 di settembre ».

« P. DI CAMPELLO. »

E quest'incidente che ebbe luogo nel mese di luglio diede luogo a corrispondenza diplomatica che durò sino al mese di settembre (1).

Il giorno 13 del mese d'agosto il Commissario italiano vedea ancora il cardinale Antonelli e gli ripetea per l'ultima volta, a norma delle istruzioni ricevute col dispaccio del 29 luglio, che era autorizzato ad annunziargli la cessazione d'ogni ulteriore trattativa, quando il Governo della Santa Sede non credesse di poter consentire alle ultime proposte del Governo italiano.

E il Cardinale senza pur entrar in argomento e giustificare la ragione della sua costante opposizione: « Non mi sarei mai atteso in giornata, avrebbe detto, un esito così deplorevole al nostro lungo negoziato. Voglio però confidare nella sapienza del Governo italiano che fatto più consciente delle ragioni, che non permisero al Governo pontificio di transigere su questioni di principio, vorrà riprendere delle

(1) Malgrado che le truppe imperiali avessero abbandonato Roma, ha scritto Alessandro Guiccioli, pure l'intervento straniero rivivea così sotto la sua forma più odiosa per mezzo di bande raccogliticcie d'ogni nazione.

La Legione d'Antibo era poi un'aperta violazione dei patti, giacchè si componeva di soldati distaccati dall'esercito francese e che con questo mantenevano tutti i legami militari, perfino il comune giuramento di fedeltà all'Imperatore. Nulla vi era insomma di cambiato se non la coccarda. Si era giunti a tanto, che un ufficiale superiore francese, il generale Dumont, veniva in uniforme ad ispezionare quelle truppe non altrimenti che se facessero parte dell'esercito al quale egli apparteneva.

trattative che ormai poteano considerarsi come giunte a termine, nell'interesse pubblico e privato „.

A seguito d'una tale dichiarazione colla quale si respingea l'uno e l'altro dei temperamenti proposti dal Governo italiano, il Commissario Regio annunziava al Cardinale Ministro la sua partenza da Roma pel giorno seguente 2 agosto, come di fatto avea luogo.

Giunto a Torino, sede della Direzione generale del Debito pubblico, il Direttore generale rendea conto al Ministro delle finanze dell'ultima sua conferenza col cardinale Antonelli e delle ultime sue operazioni come Regio Commissario (1).

Con foglio del 18 agosto il Ministro delle finanze accusava ricevuta del progetto di Protocollo trasmessogli con foglio del 6 agosto (2).

Il 7 settembre il ministro Nigra riferisce da Parigi un colloquio avuto col marchese di La Vallette il quale dopo aver ricordate le ultime fasi del negoziato in Roma avrebbe accennato che al momento di sottoscrivere l'istrumento relativo, il Commissario italiano avrebbe messo innanzi altre domande, quali l'elenco nominativo delle iscrizioni dei corpi morali e il prestito dell'ex-Re di Napoli.

Il Governo imperiale sarebbesi disposto a consigliare alla Corte di Roma di deferire almeno in parte al desiderio del Governo italiano. Ad una quale proposta il Governo pontificio non avrebbe fatto opposizione, ma non avrebbe voluto che il Governo italiano facesse dipendere la conclusione definitiva dell'accordo dal regolamento immediato del prestito del Re di Napoli, che era una questione riservata.

(1) Documenti n. 206-207.
(2) Documento n. 208.

Intanto in seguito ad una lunga serie di ritardi e discussioni, il Governo pontificio era stato costretto d'anticipare delle somme per la scadenza del mese di luglio, e stava prossima altra scadenza al 1° ottobre. Ciò stante il marchese di La Vallette ebbe a dichiarare esser a desiderarsi che la questione materiale del riparto fosse terminata nel più breve termine possibile.

Quindi il ministro Nigra si era impegnato a chiamar senza ritardo, l'attenzione del Governo del Re su tal questione (1).

Il Governo pontificio lamentava i pagamenti anticipati e quelli che stavano per scadere. *Ma il Cardinale Ministro avea sempre detto e ripetuto che quando non pagava l'Italia, vi era sempre Roma che avrebbe pagato, quindi non potea esservi troppa urgenza di conchiudere.*

Comunicato dal Ministro degli affari esteri al Ministro delle finanze, con foglio del 10 settembre, il dispaccio della Legazione di Parigi del 7 settembre, il Ministro delle finanze comunicava al Ministro per gli affari esteri due memorie, nell'una delle quali erano sommariamente svolte le fasi attraversatesi, e i risultamenti ai quali si era pervenuto nelle trattative pel riparto del debito pubblico pontificio, donde emergeva non essere imputabile al Governo del Re, la sospensione di siffatti negoziati; e nell'altra erano posti in luce gli apprezzamenti del Governo italiano sulla questione della rendita che serviva di garanzia pel prestito d'un milione di ducati fatto dalla Tesoreria dell'ex-Regno di Napoli alla Santa Sede, rendita sulla cui inclusione nella quota assegnata all'Italia, già avea convenuto lo stesso Governo pontificio, che in ultimo vi oppose diniego.

E questa seconda memoria terminava con dichiararsi:

(1) Documento n. 210.

« *Sans l'acceptation de cette condition le Gouvernement italien ne pourrait jamais consentir à la moindre modification de l'article du traité concernant le tirage des titres* » (1).

Il Ministro degli affari esteri in risposta al dispaccio del ministro Nigra del 7 settembre gli trasmettea con dispaccio del 24 stesso mese di settembre copia della nota del Ministro delle finanze con annesse le due memorie relative alle due questioni dell'elenco delle iscrizioni nominative e del prestito dell'ex-Re di Napoli (2).

Il 27 settembre il Direttore generale del Debito pubblico ricevea a Torino la seguente nota dal Ministro delle finanze:

« Per la ripresa delle trattative sul riparto del debito pubblico pontificio, occorrendo che il signor comm. Mancardi si trovi sollecitamente a Roma, il sottoscritto gliene porge avviso, con preghiera di recarsi tosto a Firenze per ricevere le opportune istruzioni, portando tutti i documenti che alla questione medesima si riferiscono e che avesse ancora conservati presso di sè, sia per le trattative avvenute a Parigi, sia in Roma, *nell'intelligenza che egli dovrà dare le convenienti disposizioni, affinchè dalla di lui assenza non vengano a soffrire incaglio l'approntamento e la firma delle obbligazioni che si emettono in esecuzione della legge 15 agosto 1867* ».

Alla nota del Ministro delle finanze del 27 settembre, il Direttore generale del Debito pubblico rispondea nel giorno 28:

« Il sottoscritto farà fra domani domenica e lunedì, le

(1) Documento n. 211.
(2) Documento n. 212.

disposizioni che sono ancora necessarie perchè l'emissione delle obbligazioni che si devono emettere in esecuzione della legge 15 agosto 1867, e l'estrazione dei premi assegnati alle iscrizioni del prestito nazionale, fissata pel giorno 20 del prossimo ottobre, abbiano ad aver luogo il più regolarmente possibile, e si troverà quindi in Firenze nel mattino di martedì successivo per ricevere le nuove istruzioni che il signor Ministro sarà per impartirgli, a definizione delle trattative concernenti il riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio » (1).

Il giorno seguente 28 settembre, dopo essersi convenuti alcuni temperamenti fra il presidente del Consiglio dei Ministri, Urbano Rattazzi, e l'incaricato d'affari rappresentante la Legazione francese a Firenze, in ordine alle ultime due questioni rimaste irresolute — l'elenco delle iscrizioni nominative delle rendite delle corporazioni religiose, e l'applicazione dei titoli di rendita rappresentanti la garanzia del prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Papa. temperamenti comunicati al Governo pontificio e da esso consentiti — si scambiò apposita nota perchè avesse a servir di norma immutabile nella redazione ultima del Protocollo finale (2).

Intanto il 29 settembre, il ministro per gli affari esteri di Campello, scrivea al Ministro del Re a Parigi:

« Par mes dépêches précédentes vous aurez appris que le Gouvernement du Roi, pour remplir les obligations que lui impose la Convention du 15 septembre 1864, a éloigné de la frontière pontificale les volontaires au moment où ils allaient la franchir, et a arrêté à Sinalunga le général

(1) Documento n. 214.
(2) Documento n. 215.

Garibaldi, qui a été ensuite conduit à Caprera. L'Italie s'étant engagée à ne pas attaquer le territoire du Saint-Siège, et à empêcher toute attaque venant de l'extérieur contre ce territoire, le Gouvernement du Roi, n'écoutant que la voix de l'honneur, n'a point hésité à remplir cette obligation » (1).

Il 30 settembre il Ministro degli affari esteri scrivea nuovamente al ministro Nigra a Parigi:

« Le notizie che ci giungono da Roma sono assai gravi e possono mutare interamente la posizione del Governo. Sembra certo che fra pochi giorni scoppierà in Roma una rivoluzione e che, malgrado ogni sforzo, è ormai impossibile d'impedirla. Noi abbiamo potuto resistere al movimento che si svolgea all'interno, rispettando e facendo rispettare la Convenzione del 15 settembre, anche a rischio di ferire il sentimento nazionale; noi faremo altrettanto nel caso in cui le forze pontificie bastassero a dominare il movimento. Ma ci sarebbe assolutamente impossibile d'assistere indifferenti a che si costituisca in Roma una forma di governo la quale possa essere un pericolo per l'Italia e per la monarchia.

« In tale eventualità, la quale non è prevista dalla Convenzione, noi saremmo necessariamente costretti ad intervenire per salvare l'ordine pubblico e per tutelare le nostre istituzioni.

« S. M. il Re le ordina di recarsi immediatamente a Biarritz e di esporre all'Imperatore in termini efficaci, lo stato delle cose, all'oggetto di prevenire un'occupazione francese, la quale potrebbe cagionare le più gravi sciagure. Non bisogna dissimularsi che il sentimento nazionale è tal-

(1) Libro verde.

mente eccitato che, a nostro avviso, non vi sarebbe mezzo di contenerlo in caso d'intervento » (1).

Che a Roma scoppiasse una rivoluzione senza intervento del difuori era pressochè un'utopia col sistema del terrore che vi si era inaugurato.

Il Commissario italiano era guardato a vista. Quando era di ritorno da Firenze, non avea ancor toccato il territorio pontificio che il telegrafo n'avea già spedita la circolare alle autorità di Roma.

Il conte stesso di Sartiges tenea ricevimento settimanale per la diplomazia e l'alto clero, e dava rappresentazioni in casa sua con i zuavi pontificii, ma il Commissario italiano non ebbe mai l'onore d'esservi invitato. Un giorno s'incontrò alla stazione ferroviaria coll'ingegnere delle ferrovie che cortesemente gli offerse di prender posto nel suo wagon-salon, ma nel discendere a Firenze lo pregò di non dire che avea viaggiato con lui. E così gli capitò con qualche altro che ora siede nell'alta Camera italiana (2).

Il 12 ottobre il ministro Nigra scrivea da Parigi al Ministro per gli affari esteri:

« Il marchese di Moustier mi disse stasera che l'Imperatore era assai conturbato per le notizie d'Italia. Secondo

(1) Libro verde.

(2) Pare che si facesse nel 1867 assegnamento sopra un'insurrezione dei Romani, ha scritto Alessandro Guiccioli, la quale avrebbe agevolato l'opera degli invasori e dato pretesto all'intervento del nostro esercito. Ma insurrezione non v'ebbe, come era ben naturale; sorte comune delle rivoluzioni aspettate a giorno fisso. È strano che il Rattazzi, il quale degli uomini e delle cose, avea così lunga esperienza, e che si era trovato più volte mescolato in faccende di tal fatta, ignorasse quanto sia imprudente contare su queste promesse, frutto sovente della buona fede d'alcuni e della malizia d'altri.

quelle notizie, nuove bande garibaldine, tra le quali una di mille uomini, erano penetrate negli Stati pontifici, ove la popolazione rimane tranquilla. L'Imperatore, dissemi il marchese di Moustier, riconosce la sincerità degli sforzi del Regio Governo; ma poichè le truppe italiane non bastano da sole ad impedire l'invasione, crede esser venuto per la Francia il momento di provvedere dal canto suo, e ne dà avviso conformemente all'impegno di nulla fare prima di essersi posto in comunicazione col Governo del Re.

Il giorno 16 ottobre il ministro degli affari esteri di Campello, scrivea al ministro Nigra:

« La situazione si fa ogni dì più minacciosa. L'insurrezione guadagna terreno, e, se si dovesse ritardar ancora l'occupazione per parte delle nostre truppe, io temo per l'ordine pubblico e prevedo conseguenze deplorevoli che è d'uopo evitare » (1).

Nello stesso giorno il ministro Nigra al ministro degli affari esteri di Campello:

« L'occupazione francese fu decisa in principio nel Consiglio dei Ministri, tenutosi oggi a Saint-Cloud. Nel Consiglio di domani si prenderà una risoluzione definitiva » (2).

Il giorno 17 ottobre il ministro Nigra al ministro per l'estero, di Campello:

« Le notizie pervenute al Governo imperiale recano che le autorità italiane lasciano passare i volontari. Un dispaccio d'oggi annunzia che ottocento volontari sarebbero partiti ieri sera da Firenze con ufficiali e in uniforme. Sono siffatte notizie che han determinata la spedizione ».

(1) Libro verde.
(2) Libro verde.

Nello stesso giorno, il ministro di Campello al ministro Nigra:

« Voglia far bene intendere che il solo mezzo efficace, nel caso che la rivoluzione scoppi a Roma, è che l'Italia intervenga a stabilirvi l'ordine, e a tutelare la persona del Pontefice, lasciando intatta la questione della sovranità, sulla quale, come sovra ogni altro punto, l'accordo sarebbe possibile ».

E ancora nel giorno 17 ottobre, il ministro Nigra al ministro dell'estero di Campello:

« Governo imperiale non ammette in alcuna ipotesi l'intervento delle nostre truppe se una rivoluzione scoppiasse a Roma, siffatta rivoluzione sarebbe qui considerata come la conseguenza dell'invasione ».

E si era in questa penosa e difficile condizione di cose quando il 9 ottobre lo scrivente ricevea il suo passaporto per Roma col seguente biglietto:

« Il senatore Melegari stringe cordialmente la mano al comm. Mancardi e gli trasmette i passaporti richiesti. Il Ministro di Spagna è stato autorizzato, con apposito telegramma, ad aderire alla domanda che eragli stata diretta in proposito ».

La spedizione dei passaporti per lo Stato pontificio era stata sottoposta a condizioni speciali, attesa l'invasione delle bande garibaldine nel territorio della Santa Sede. Il passo per Roma non era più aperto che per la via di Livorno.

Mentre però lo scrivente, appena ricevuti i passaporti a Torino, si disponea a partire alla volta di Firenze per quindi recarsi a Roma, ricevea dal segretario generale del Ministero delle finanze, Costantino Perazzi, il seguente biglietto:

« *Caro Mancardi.* — Fate al Ministro delle finanze il favore di dare a Torino tutti gli ordini necessari, affinchè

sia sollecitata, *con tutti i mezzi umanamente possibili*, la confezione, la firma e controfirma dei nuovi titoli. L'onorevole Duchoqué deve aver dato, per parte sua, l'autorizzazione a firmare agli agenti della Corte. Sollecitate la stampa, e la numerazione, e se occorresse nuovo personale per la firma e controfirma, fate le proposte necessarie. Addio ».

E il nuovo personale erano i delegati a firmare i nuovi titoli in surrogazione del Direttore generale e degli agenti della Corte dei conti. La delegazione dovea farsi per Decreto Reale.

I titoli di rendita che si aveano da emettere con tutta precipitazione erano le obbligazioni la cui emissione era stata autorizzata colla legge 15 agosto dell'anno in corso sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, onde procurare al Tesoro dello Stato un incasso di 400 milioni effettivi di lire in surrogazione del famoso contratto Langrand Dumonceau.

E così mentre si deliberava una spedizione di truppe per prevenire l'insurrezione in Roma, le casse del Tesoro erano al vuoto.

In tanta urgenza lo scrivente dopo d'aver conferito in Firenze col ministro Rattazzi, invece di partir per Roma, dovette rifar la strada per Torino e ritornar sul luogo per far personalmente le restanti disposizioni per l'emissione di quelle obbligazioni in senso del disposto del R. Decreto che pubblicavasi il 10 ottobre colla data del 15 settembre.

Il giorno 14 ottobre il segretario generale, C. Perazzi, scrivea:

« Vi attendiamo il più presto possibile per l'affare di Roma, ma d'altra parte non dimenticate di sollecitare, con tutte le vostre potenti forze la preparazione delle obbligazioni. Addio ».

E le nuove obbligazioni erano stampate, numerate, riscontrate dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, firmate e controfirmate, compiendosi tutte queste operazioni e funzioni con lavoro diurno e notturno, tanto per parte della stamperia Reale, quanto per parte dell'Amministrazione, dei delegati di essa e dei delegati dell'Uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Intanto gli avvenimenti politici, che continuando nel territorio pontificio, avea motivata nel giorno 19 ottobre la dimissione del Gabinetto per ricostituirsi nel giorno 27 dello stesso mese, la nuova spedizione francese per Roma, risoluta il giorno 16 ed effettuata il giorno 30; il fatto di Mentana del 7 novembre, la proposta d'un Congresso europeo per determinare la situazione reciproca della Santa Sede e dell'Italia, e il discorso del ministro imperiale Rouher, pronunziato in tornata del 5 dicembre del Corpo legislativo di Francia, aveano alterata e aggravata di troppo la situazione politica fra l'Italia e la Francia, perchè non si avesse a sospendere l'ultimo atto di quel lungo episodio della questione romana.

E il Direttore generale del Debito pubblico riprendea la sua stanza a Torino per continuare nelle sue funzioni ordinarie sino a nuova composizione delle cose politiche. E così terminava l'anno 1867 col solo risultato per la Convenzione del 7 dicembre 1866 dello sgombro delle truppe francesi da Roma per riprendervi posto nell'anno seguente dopo i fatti di Mentana.

CAPITOLO DECIMO.

Ripresa del negoziato per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866

I.

Il Governo italiano in pendenza delle trattative che si erano avviate nel 1867 per dar esecuzione alla Convenzione sottoscritta a Parigi il 7 dicembre 1866 fra l'Italia e la Francia, in conformità al disposto dell'art. 4 dell'altra Convenzione del 15 settembre 1864, avea sin dal maggio di quell'anno 1867, provveduto al pagamento in Parigi delle competenze semestrali in iscadenza al 1° giugno dello stesso anno sul prestito pontificio fatto dalla banca dei fratelli De Rothschild e passato integralmente a carico del Governo italiano.

La stessa disposizione erasi fatta per la scadenza al 1° dicembre delle competenze semestrali dello stesso prestito.

Il Governo italiano non avea potuto e non potea provvedere al pagamento delle competenze semestrali per le

altre categorie di prestiti e di debiti sino a che non fossero determinate le iscrizioni di rendita che per ciascun debito e prestito doveano passare a carico del Tesoro italiano. E questa determinazione dovea venire in appendice al Protocollo finale che era da sottoscriversi.

La rioccupazione francese a Roma, avvenuta nel corso del 1867, per gli avvenimenti politici di quell'anno, avendo fatto sorgere il dubbio, se dovesse ritenersi menomata l'efficacia della Convenzione del 7 dicembre 1866, ne era seguìta una dichiarazione in Parlamento per la provvisoria sospensione del servizio di quel debito pubblico pontificio.

Una tale dichiarazione avea però preoccupato la pubblica opinione e suscitato una vivissima polemica nei giornali all'estero.

Quindi il ministro per gli affari esteri, il generale Menabrea, avendo deciso di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, scrivea al ministro delle finanze, Cambray-Digny:

« La dichiarazione fatta in Parlamento intorno alla provvisoria sospensione del pagamento del debito pubblico pontificio ha grandemente commosso la pubblica opinione e suscitato nella stampa estera una vivissima polemica ».

Volendo ciò stante il Ministro per gli affari esteri sottoporre la questione di diritto al Consiglio di Stato in merito all'obbligazione assunta dal Governo italiano del pagamento d'una parte di quel debito, il Ministro per gli affari esteri, presidente del Consiglio, il generale Federico Menabrea, richiedeva, con lettera del 3 gennaio 1868 il ministro delle finanze, Cambray-Digny, comechè il suo dipartimento avea da solo compiuto gli ultimi atti riflettenti siffatto argomento, a trasmettergli tutti i documenti che valeano a dimostrare lo stato attuale della questione.

La trasmissione di tali documenti dovea essere accompagnata da una relazione ragguagliata delle conclusioni che il Ministro delle finanze stimasse dover emettere tanto dal punto di vista del diritto, quanto da quello dell'opportunità (1).

Il Ministro delle finanze corrispondea al desiderio del Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri con dispaccio in data del giorno 12 dello stesso mese col quale cominciò a premettere un riassunto delle fasi che avea percorse il negoziato pel riparto materiale delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, in esecuzione della Convenzione internazionale di Parigi del 7 dicembre 1866, riparto che avea dovuto aver luogo proporzionalmente fra l'Italia e la Santa Sede. Quindi passando all'ultima parte della richiesta del Ministro per gli affari esteri, di emettere cioè le sue conclusioni sulla questione tanto dal punto di vista del diritto, quanto da quello dell'opportunità, il Ministro delle finanze avvisava come appresso, cioè:

« Che il fondamento sostanziale e giuridico dell'obbligazione assunta dal Regno dell'Italia di pagare una parte del debito pubblico pontificio, dovea rintracciarsi non nei patti stipulati con un'estera potenza, ma nel fatto delle annessioni delle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento.

« Anzichè principio di diritto pubblico potea dirsi canone di assoluta giustizia, quello che in occasione di passaggio di qualche provincia da uno Stato ad un altro per qualunque causa di spontanea cessione o di conquista, stabilisce doversi gli oneri contratti per la generalità dello

(1) Documento n. 218.

Stato ripartire fra il nuovo e l'antico possessore in proporzione della parte di territorio a ciascuno assegnata.

« E che questa e non altra fosse la ragione, per la quale il Governo del Re avea proceduto al riparto del debito pontificio, appariva dalla Convenzione e dal Protocollo addizionale del 7 dicembre 1866, dacchè per punto di partenza del regolamento dei conti si era presa la data delle annessioni e la divisione del debito si era fatta in prorata della popolazione degli antichi Stati della Chiesa.

« Quindi era facile comprendere come in genere ripugnasse alle regole di stretta giustizia ogni misura tendente a far pesare sopra il Governo romano la continuazione degli oneri relativi alle provincie che si erano sottratte alla sua signoria.

« Si avrebbe forse potuto dire che intanto il Regno d'Italia, non mai riconosciuto dalla Santa Sede, avea consentito ad assumere il riparto del debito pontificio in quanto con la Convenzione del 15 settembre 1864, la Francia si era obbligata a ritirare le sue truppe da Roma.

« E se ne avrebbe voluto concludere che, rinnovatasi dopo gli ultimi dolorosi avvenimenti, l'occupazione francese nello Stato romano, dovesse ritenersi sospeso ogni effetto dell'accollo assunto d'una parte del debito pubblico pontificio.

« Ma all'obbiezione certamente non lieve avrebbesi potuto per avventura rispondere che la Convenzione del settembre 1864 non avea costituito la causa o il titolo, per cui l'Italia era moralmente e giuridicamente tenuta ad assumere una parte del debito romano.

« Quella Convenzione avea fornito soltanto l'occasione all'Italia per riconoscere quel suo debito ed avea aperto la via alle successive liquidazioni.

« E poichè un'altra Convenzione posteriore del 7 dicembre 1866 avea ormai provveduto a quel riparto e gli alti poteri dello Stato l'aveano solennemente sancita con legge del 27 maggio 1867, non parea che gli avvenimenti posteriori avessero potuto, *ipso iure*, infirmarla e neppure somministrare fondato motivo per sospenderne provvisoriamente l'esecuzione.

« La conclusione, che in linea di diritto emergeva dalle precedenti considerazioni, dispensava il Ministro delle finanze dal dilungarsi nell'esame della questione dal punto di vista dell'opportunità.

« Imperocchè se talora l'opportunità potea consigliare a rispettar convenzioni che pure avrebbero potuto plausibilmente impugnarsi, essa non avrebbe potuto giustificare la violazione d'obblighi, dai quali non fosse dato legalmente di prescindere » (1).

E questo era il criterio legale e giuridico a cui si era informata la determinazione del ministro delle finanze, l'avvocato Saverio Vegezzi, quando inviava nel 1861 nelle Marche e nell'Umbria il segretario generale del Debito pubblico con pieni poteri, perchè avesse a far continuare i pagamenti di tutti i crediti nominativi che si trovassero iscritti sui registri di quelle tesorerie camerali.

« Se noi riscuotiamo i crediti, avea detto allo scrivente il ministro Vegezzi, io voglio pagare i debiti, e non voglio neppure che s'incomodino a venire a riscuoterli o farli riscuotere, in questi primi tempi, a Torino, ed è perciò che prego lei di farli tener loro a domicilio ».

Se ad un istesso criterio legale e giuridico si fossero informate nel 1866 le decisioni del ministro delle finanze,

(1) Documento n. 219.

l'avv. Antonio Scialoia, non avremmo pagato in contanti tre semestri dell'arretrato e non avremmo subìti gli atti di pressione lamentati da Francesco Crispi.

Ma toccava al ministro Cambray-Digny di dichiarare nel 1868 quanto il ministro Vegezzi avea dichiarato e messo in opera nel 1861.

Il giorno 14 gennaio il Ministro per gli affari esteri comunicava al Presidente del Consiglio di Stato la nota del Ministro delle finanze assieme agli altri documenti relativi alla questione materiale delle iscrizioni del debito pubblico pontificio ed esprimea il desiderio che l'autorevole consesso avesse a pronunziarsi sopra un così delicato ed importante argomento. Le deliberazioni del Consiglio di Stato aveano a fornire al Governo utile norma per la linea di condotta che si avea a seguire a tal riguardo (1).

« Allorchè ella trovavasi in Roma nello scorso anno, scrivea il 27 gennaio il Ministro per gli affari esteri al Direttore generale del Debito pubblico, il mio predecessore ebbe a rivolgerle varie istanze di corpi morali del Regno, chiedenti pagamento di rendite iscritte a carico del debito pubblico pontificio.

« Desiderando io di conoscere quale esito abbiano avuto gli uffici da lei fatti a tale riguardo presso il Governo della Santa Sede, onde sapermi come regolare per far pervenire al Governo pontificio un simile reclamo statomi ora porto dalla Compagnia di carità di Genova, prego la S. V. a volermi favorire un cenno di riscontro in proposito » (2).

E il Direttore generale, riepilogando un'altra volta le

(1) Documento n. 220.
(2) Documento n. 223.

fasi tutte dei negoziati percorse pel reparto proporzionale debito pubblico pontificio e per l'applicazione delle iscrizioni in corrispondenza alla quota proporzionale determinata colla Convenzione del 7 dicembre 1866, conchiudeva con dire:

« Allo stato delle cose, e così mentre la continuazione delle trattative è stata interrotta, vedrà l'E. V. se possa essere opportuno di far ufficio alla Santa Sede individualmente per la Compagnia di carità di Genova, ovvero se non convenga di attendere che la disposizione generale sia intesa e possa sortire il suo effetto.

« Nel primo caso sarebbe di tutta giustizia che l'ufficio fosse fatto non solo per l'ultimo reclamante, ma per tutti indistintamente i corpi morali che hanno reclamato, ed io dovrei rivolgere a codesto Ministero dell'estero od a quello dell'interno, le carte tutte relative che mi sono pervenute a Roma sia da codesto Ministero dell'estero sia da quello dell'interno e dalle prefetture e sotto-prefetture del Regno ».

Il Direttore generale approfittando dell'occasione si facea dovere di portare a conoscenza del Ministro per gli affari esteri che il cardinale Antonelli, ministro di Stato, oltre d'aver preferito in Roma di trattare direttamente col Commissario italiano, e dichiarato il suo rincrescimento di non averlo subito fatto a Parigi, avea disposto che di presente e sino a che fosse altrimenti determinato, l'Amministrazione pontificia avesse a corrispondere direttamente col medesimo per qualunque oggetto di pubblico ordinario servizio (1).

Il Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri, ringraziava il Direttore generale del Debito pubblico dei particolareggiati ragguagli che gli avea somministrati e

(1) Documento n. 224.

conveniva con esso lui d'astenersi da pratiche individuali presso il Governo della Santa Sede, e di attendere che la disposizione generale da lui intesa al riguardo col Governo pontificio sortisse il suo pieno effetto (1).

Intanto però, mentre in Italia si deliberava per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, anche quando non si potea intieramente eseguire per difficoltà materiali, e quando per essa restava a compiersi l'ultimo atto, il Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri avea dovuto scrivere al ministro Nigra a Parigi in data del 3 febbraio:

« J'ai déjà eu l'occasion d'appeler votre attention sur des faits assez graves qui paraissent démontrer de la part du Gouvernement de Rome un parti pris de garder envers nous une attitude hostile et provocante.

« Malheureusement il paraîtrait que les déclarations faites par M. de Sartiges au Saint-Siège n'ont pas produit jusqu'ici tout l'effet qu'on pouvait en attendre. La Cour de Rome vient en effet de donner des instructions à tout le clergé en Italie de faire célébrer dans les églises des villes et des villages un *triduum solennel en action de grâce pour les succès dernièrement obtenus.*

« Il est aisé de voir que par cette provocation la Chancellerie romaine espère réveiller en Italie l'agitation que par sa conduite ferme et sage le Gouvernement avait su parfaitement apaiser » (2).

Il 29 aprile il Ministro degli affari esteri informava il ministro Nigra a Parigi come il barone di Malaret gli avesse detto che il Governo imperiale desiderava veder portata a

(2) Documento n. 226.
(3) Documento n. 225.

termine la vertenza del riparto del debito pubblico pontificio. Il Governo italiano, avuto il parere del Consiglio di Stato, era pronto a soddisfare i suoi impegni. Occorrere però l'invio di un Commissario imperiale per concertare gli ultimi accordi (1).

Il giorno dopo 30 aprile il ministro Nigra dichiarava aver dato conoscenza al Governo imperiale della comunicazione fatta dal barone di Malaret sulla questione del riparto del debito pontificio e del contenuto nella nota del 29 aprile del Ministro per gli affari esteri (2).

Il 3 maggio il Ministro degli affari esteri ripetea quanto avea scritto il 29 aprile, e in data del giorno 5 dello stesso mese di maggio annunziava l'arrivo del Commissario francese e come egli avesse invitato il barone di Malaret *a metterlo subito, per mezzo del Ministero delle finanze, in rapporto col comm. Mancardi, direttore generale del Debito pubblico, essendo desiderio del Governo che lo stesso comm. Mancardi conducesse a termine quelle trattative cui avea atteso fin dal principio* (3).

Con lettera del 13 maggio il Ministro per gli affari esteri informava il ministro Nigra che il Commissario francese avea già avuti parecchi abboccamenti col sig. Mancardi e che egli avea invitato il sig. De La Villestreux a mettere anche la Legazione francese in comunicazione col Ministero delle finanze, affinchè le trattative potessero procedere colla maggior speditezza possibile.

Dacchè poi il Consiglio di Stato aveva opinato che il Governo del Re avesse ad eseguire gli impegni presi e com-

(1) Documento n. 227.
(2) Documento n. 228.
(3) Documenti n. 229, 230.

piere gli atti relativi al riparto, si era fatto astrazione da ogni considerazione politica su tale vertenza e si desiderava che essa fosse presto risoluta (1).

Il Commissario imperiale giunto in Roma si fece carico d'informare il Commissario italiano con sua lettera del 14 maggio, delle pratiche che avea fatte presso l'ambasciatore francese in Roma e presso il cardinale Antonelli, pel sollecito avviamento del negoziato.

« J'ai trouvé le Cardinal, egli scrivea, un peu mieux disposé pour en finir. Pourtant il est des points sur lesquels il serait positivement impossible de le violenter. Le paiement à Florence et en papier serait du nombre.

« Je lui ai dit qu'il avait été convenu en principe que les remboursements à faire pour tout ce qui était dette extérieure auraient lieu en argent, tandis que ceux concernant les consolidés romains, seraient effectués à Rome en billets de banque romains.

« Quant aux corps moraux, Son Éminence a fourni des explications qu'ont été transmises à Paris et qui seront, je pense, de nature, quand Florence les connaîtra, à aplanir toute difficulté.

« Les deux gros obstacles seront donc surmontés, je l'espère, et si nous trouvons de la part de l'Italie, sur toute la ligne, le bon vouloir et la soif d'une solution que j'ai pu constater chez S. E. le général Menabrea et chez S. E. le comte Cambray-Digny, nul doute que nous ne touchions enfin à la conclusion de notre trop laborieuse négociation » (2).

Il giorno 16 maggio il regio Commissario riferiva al

(1) Documento n. 231.
(2) Documento n. 233.

Ministro delle finanze d'aver ricevuto per mezzo del Consolato francese di Torino i documenti spediti dall'Amministrazione pontificia per la formazione degli allegati che aveano da formar appendice al Protocollo finale.

Fra i documenti ricevuti vi era quello che conteneva il riassunto delle obbligazioni così dette cattoliche 1860-1864 che stavano in circolazione per una somma, non di lire 3,323,800 come erasi riconosciuto ed ammesso, ma di lire 3,369,600 colla seguente avvertenza:

« In seguito alle cifre stabilite dalla Convenzione del 7 dicembre 1866 e dall'annesso Protocollo si era trovata la maniera di ridurre i titoli al portatore alla somma di L. 3,369,600, quanti doveano passare a carico dell'Italia. Per la diminuzione di L. 45,800, portata dalla provvisoria liquidazione, non si avrebbe potuto pel momento ritirare i titoli corrispondenti, ma ciò avrebbe potuto aver luogo entro un discreto tempo, ben inteso, che il Governo avrebbe dovuto esser rimborsato delle cedole pagate. — Era una maggior rendita che provvisoriamente si volea portare a carico dell'Italia.

« Resterà a vedere, soggiungeva il Direttore generale, se il Governo del Re vorrebbe assumersi tal maggior carico, perchè, oltre al servizio semestrale, vi sarebbe quello dell'estinzione.

« Quindi, o il Governo pontificio avea a ritener il servizio delle obbligazioni corrispondenti alle L. 45,800, o discaricare il Governo italiano d'una rendita consolidata corrispondente al valore del corso. E questo era l'avviso del Direttore generale del Debito pubblico. Ma la questione non fu così risoluta e divenne non poco complicata » (1).

(1) Documento n. 236.

Con lettera del 18 maggio s'informava il Ministero per gli affari esteri che le *rescrizioni*, titoli provvisori emessi nel tempo della liquidazione francese in principio del secolo, aveano incorsa la caducità per disposizione non revocata del 16 gennaio 1823, quando non fossero state insinuate a tutto il 30 giugno di quell'anno (1).

Con lettera del 18 maggio il Commissario francese scrivea:

« À l'égard de la question relative aux 45,800 francs. Mr Guidi m'a montré l'explication donnée.

« La question se résume donc à une avance que le Gouvernement italien aurait à faire sauf remboursement en temps et lieu par le Gouvernement pontifical. Du reste cette avance serait plus apparente que réelle, puisqu'il y a dès à présent un compte de compensation à faire entre l'Italie et le Saint-Siège.

« Guidi ajoute au surplus que si vous avez quelque autre combinaison à lui soumettre sur cet objet il est tout disposé à l'accueillir.

« Si nous voulons en finir une bonne fois, croyez-moi, montrons nous coulants dans les détails; nous avons déjà bien assez de deux grosses questions qui surnageaient lors de mon départ de Florence ».

E le due questioni, cui alludeva il Commissario francese, erano il modo di rimborso dei pagamenti fatti dal Tesoro pontificio, e i corpi morali, ma si era stabilito che le competenze sui prestiti fatti all'estero sarebbero state pagate in denaro sonante e quelle sui consolidati in biglietti di banca e non più a Firenze ma a Roma (2).

---

(1) Documento n. 237.
(2) Documento n. 238.

Con lettera del 19 maggio diretta al Commissario pontificio, dopo aver discorso sulla questione delle pensioni, della maggior rendita delle L. 45,800 e di altre particolarità, il Commissario italiano, sollecitato dai diversi Ministeri in ordine ai reclami, conchiudeva:

« Amo lusingarmi che la disposizione relativa al pagamento per parte del Governo pontificio delle rendite iscritte a favore dei corpi morali, che già fu consentito, non sia per incontrare nuove obbiezioni, essendo il Governo italiano impegnato alla tutela dei diritti reclamati, specialmente dagli istituti di carità e beneficenza, tra' quali in ispecie l'Albergo dei poveri di Genova che insiste continuamente per la riscossione delle sue rendite o per la trascrizione delle medesime sul Gran Libro italiano » (1).

Il 20 maggio il ministro Nigra scrivea al generale Menabrea, presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri:

« Nell'accusar ricevimento dei dispacci che l'E. V. mi fece l'onore di dirigermi in data del 29 aprile e 13 maggio corrente, che si riferiscono alla ripartizione del debito pubblico pontificio, mi pregio informare l'E. V. che ho avuto cura di far conoscere a S. E. il marchese di Moustier, quanto in essi è contenuto. Il Ministro imperiale degli affari esteri si mostrò soddisfatto di queste comunicazioni ».

Con lettera del 20 maggio il Direttore generale partecipava al Ministero delle finanze alcune nuove dichiarazioni contabili giuntegli da Roma in aggiunta a quelle già comunicate con lettera del giorno 16.

Ritornando, coll'occasione, sulla maggior rendita delle L. 45,800, il Direttore generale osservava che era stata

(1) Documento n. 239.

un'operazione abbastanza faticosa per ridurre la circolazione dei titoli al portatore alla somma determinata antecedentemente. Operazione che era indispensabile per evitare gl'imbarazzi che ne sarebbero derivati, quando il trasferimento dei titoli non fosse stato completo (1).

Il Ministero delle finanze con nota del 30 maggio approvava la stampa degli allegati al Protocollo finale e in ordine alla questione della maggior rendita di L. 45,800 sui prestiti cattolici avvisava doverne il Governo pontificio ritenere il servizio, sempre quando non trovasse più conveniente di toglierne le obbligazioni dalla circolazione con farne il riscatto, il che sembrava per esso, in Roma specialmente, non esser troppo difficile (2).

Con lettera del 1° giugno il Commissario italiano partecipava al comm. Guidi come il Ministro delle finanze non avesse approvate le sue proposte sulla questione della maggior rendita delle L. 45,800 dei prestiti cattolici per cui non restava che il riscatto che già si era avviato, ciò che non dovea esser difficile.

Quindi si porgea istanza, perchè, appena compiuto un tale riscatto, fosse data comunicazione dei numeri d'iscrizione onde poterli depennare dall'elenco (3).

Il giorno seguente 2 giugno il regio Commissario, ritornando sulla questione della maggior rendita di L. 45,800 dei prestiti cattolici, comunicava al comm. Guidi una nuova idea da sostituire a quella proposta dal Governo italiano sul riscatto delle obbligazioni.

Il Governo pontificio, egli scrivea, ha portato a carico

(1) Documento n. 242.
(2) Documento n. 243.
(3) Documento n. 245.

del Governo italiano tutte le obbligazioni cattoliche al 30 giugno 1867 e così comprese quelle sorteggiate nel successivo luglio che sarebbero state da rimborsarsi dal Governo italiano per la parte anticipata dal Governo pontificio. Or bene, dal risultato di questo sorteggio togliendo tante obbligazioni, quante ne fossero per occorrere per formare il capitale di L. 45,800 e lasciandone il rimborso a carico del Governo pontificio, la cosa sarebbesi semplificata e lo scopo sarebbesi subito ottenuto.

Quando questa nuova idea avesse potuto incontrare l'approvazione del Commissario pontificio, egli avea subito a far telegrafare in cifra al consolato francese in Torino: *Si approva la proposta per la deduzione delle obbligazioni sorteggiate sino a concorrenza delle L. 45,800.*

Si partecipava ad un tempo che nell'ultima conferenza tenuta in Firenze col Ministro delle finanze e col rappresentante dell'Ambasciata francese si era data lettura d'un progetto di Protocollo steso in conformità dell'avviso del rappresentante francese.

Quel progetto erasi quindi rimesso al delegato imperiale, il signor L'Heureux, perchè avesse a darne in Roma comunicazione al conte di Sartiges.

S'interessava quindi il Commissario pontificio a voler riscontrare, se tale comunicazione era stata fatta e se vi erano ancora delle obbiezioni al riguardo, nel qual caso il conte di Sartiges, quando non credesse altrimenti, avrebbe potuto comunicarle al Commissario italiano per l'intermedio del barone di Malaret (1).

Nel giorno stesso 2 giugno il Commissario italiano, avendo ricevuto da Roma il Progetto di protocollo, senza

(1) Documento n. 246.

ritardo lo trasmetteva al Ministro delle finanze per la sua approvazione. Si ricordava ad un tempo che nell'ultima conferenza si erano elevati dei dubbi per parte del rappresentante francese sull'adesione del Governo pontificio, all'art. 6, che riguardava il pagamento delle rendite dei corpi morali, che restavano iscritte sul debito pubblico pontificio, che però non si erano avute in seguito altre comunicazioni in proposito (1).

Stando intanto sollecitandosi per parte del Commissario pontificio i provvedimenti del Governo italiano pel pagamento dei prestiti pontifici all'estero, il Ministro delle finanze, con lettera del 3 giugno, dichiarava essere suo fermo intendimento di non prendere altri impegni, ad eccezione di quelli assunti colla Banca De Rothschild di Parigi, nè far luogo ad altri pagamenti relativi al debito pontificio, fino a che non fossero compiutamente risolte le vertenze attinenti alla ripartizione dei prestiti medesimi e non fosse ratificato e reso esecutorio il Protocollo finale che stava per essere sottoscritto (2).

Quindi il giorno appresso, 4 giugno, si dava partecipazione di quanto sovra al Commissario pontificio per sua norma, e si sollecitava la risposta all'ultima proposta relativa alla maggior rendita di L. 45,800 sui prestiti cattolici (3).

E la risposta era data dal Commissario pontificio nel senso che non credeva poterla accettare per non esporre l'Erario pontificio al peso dell'ammortamento, quindi aversi a ritornare all'espediente del riscatto (4).

---

(2) Documento n. 247.
(3) Documento n. 248.
(4) Documento n. 249.
(5) Documento n. 250.

Con lettera del 6 giugno si dichiarava al Commissario pontificio che, non accettandosi la proposta di scontare la maggior rendita di L. 45,800 relativa ai prestiti cattolici sulle obbligazioni sorteggiate in luglio 1867, ma mediante riscatto al valor del corso di altre obbligazioni per parte del Governo pontificio, tale partita non avrebbe potuto inchiudersi che fra alcuni mesi, e il Protocollo finale non avrebbe potuto essere sottoscritto, finchè neppur più una delle obbligazioni restasse in circolazione.

In quanto al progetto di Protocollo finale, non pareva esservi altra obbiezione che quella relativa all'art. 6 concernente il pagamento degli arretrati di rendita ai corpi morali, che restavano iscritti sul Gran Libro romano. Ad un qual riguardo il Governo italiano non avrebbe potuto transigere, almeno per la parte esistente e non colpita di soppressione, *attesochè egli riceveva reclami continui in proposito dai titolari delle rendite che rivolgeva tutte al suo Commissario.*

Sottoscritto il Protocollo si sarebbe, senz'altro indugio, provveduto al pagamento delle competenze correnti, ma in quanto alle competenze anticipate sarebbe stata indispensabile una liquidazione particolareggiata, nella quale in una guisa qualunque avevano a trovar compenso le parti reclamanti, e il regio Commissario per parte sua non avrebbe potuto transigere su quanto era di giustizia e per cui avea assunto impegno di provvedere (1).

Con lettera dell'8 giugno, si avvertiva il Commissario pontificio che il suo Governo aveva a continuare il servizio del consolidato e quello del prestito Parodi, sin dopo la sottoscrizione del Protocollo che poteva solo aver luogo

(1) Documento n. 252.

quando fossero allestiti i relativi allegati che dovevano farne parte integrante.

Era increscevole una tale dilazione, perchè avrebbe maggiormente complicate le contabilità, ed era appunto per evitare una tale complicazione che si era proposto di scontare la maggior rendita di L. 45,800 sulle obbligazioni estratte il 1° luglio 1867.

Il delegato finanziario francese aveva letto esso stesso il progetto di Protocollo nell'ultima conferenza di Firenze col Cambray-Digny e col De La Villestreux, e lo aveva ritenuto per darne comunicazione al conte di Sartiges in Roma. Si attendeva di conoscere dal signor Conte se vi erano ancora delle obbiezioni al riguardo (1).

Con nota del giorno 8 giugno, il Commissario regio informava il Ministero delle finanze della proposta fatta al Governo pontificio e non accettata, di scontare la maggior rendita delle L. 45,800 sulle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1867. Il Governo pontificio tenea a scontarla colle obbligazioni offerte dai fedeli. In tal condizione di cose, tutta eventuale, la sottoscrizione del Protocollo non potea aver luogo in un giorno prossimo, e il Governo pontificio avrebbe dovuto continuare i pagamenti che non faceva e non poteva fare il Governo italiano. Il sorteggio delle obbligazioni cattoliche che avrebbe dovuto aver luogo il 31 luglio sarebbe stato differito.

Il Commissario regio rassegnava intanto al Ministro delle finanze, l'ultimo progetto di Protocollo finale quale era stato letto e modificato nell'ultima conferenza tenuta in Firenze.

Una sola riserva erasi fatta dal rappresentante francese sulla disposizione dell'art. 6 che concerneva l'obbligo pel

(1) Documento n. 253.

Governo pontificio di pagare gli arretrati e le rate semestrali correnti sulle rendite iscritte ai corpi morali del Regno che avevano a rimanere accese sul Gran Libro pontificio. Il Governo del Re aveva a vedere nella sua saviezza se a semplificazione della questione non si avesse a restringerla ai corpi morali che non erano stati compresi nell'ultima legge di soppressione (1).

Con lettera del 10 giugno il Commissario francese, discorrendo sulle cause che impedivano la sottoscrizione del protocollo finale, osservava:

« Vous ne pouvez pas oublier que c'est précisément parce que ce projet demandait le remboursement des avances faites par le Saint-Siège à Florence, et en papier italien, ce qui me semblait inadmissible, que nous avons eu le soir même une dernière conférence dans le cabinet de Mr le comte Cambray-Digny, lequel a consenti à la suppression des mots — à Florence —, et au remboursement en papier de la Banque romaine de toutes les avances relatives aux consolidés romains. Il restait d'ailleurs bien entendu que le remboursement concernant les dettes extérieures serait fait en argent ainsi qu'aux termes des contrats ».

Dopo d'aver quindi ragionato sulle diverse disposizioni del Protocollo e sulle modificazioni da consentirsi sugli articoli 6 e 8 del Protocollo finale, conchiudeva:

« Encore un mot avant de finir. Je ne me rappelle plus bien, si je vous ai aussi parlé de deux autres modifications, mais celles-là très-légères et de pure forme, à faire subir sur la demande du Saint-Siège aux articles 10 et 11 d'intercaler dans la dernière phrase après le mot — exiger du Gouvernement pontifical le mot — *par l'intermédiaire de*

(1) Documenti n. 254, 255.bis

l'Ambassade de France — et pour l'art. 11 au sujet de la Commission mixte — de mentionner qu'elle sera nommée dans les six mois au plus tard ».

Di guisa che la Francia avrebbe dovuto esser sempre l'intermediaria fra l'Italia e la Santa Sede. E così dopo che il cardinale Antonelli aveva voluto nel 1867 trattar direttamente con chi rappresentava l'Italia, e si dichiarava pentito di non averlo fatto prima a Parigi, e così a edificazione del generale Menabrea che aveva proposto il suo — modus vivendi (1).

Con nota del 16 giugno il Ministro delle finanze riscontrava il foglio del Direttore generale del Debito pubblico col quale aveva rassegnato il progetto di Protocollo finale.

Il progetto di Protocollo essendo conforme ai tracciati preliminari ed agli accordi intervenuti in concorso del rappresentante francese ed alle ultime spiegazioni date, non porgeva al Ministro delle finanze rilevanti motivi di osservazioni.

Prima però d'ammettere il progetto stesso, il Ministro ravvisava necessario d'ottenere qualche ulteriore dilucidazione che, sebbene di secondaria importanza, tuttavia potea esser necessaria per chiarire nettamente il concetto e la portata delle intervenute stipulazioni e degli obblighi rispettivamente assunti dalle parti contraenti (2).

E le ulteriori dilucidazioni chieste dal Ministero delle finanze, le somministrava il Direttore generale del Debito pubblico, nella sua qualità di regio Commissario, con nota del 18 giugno, rispondendo categoricamente ad ogni singola domanda (3).

---

(1) Documento n. 255.
(2) Documento n. 258.
(3) Documento n. 262.

Il Commissario francese, ritenendo tutte le difficoltà superate, aveva chiesto con lettera in data del 17 giugno la trasmissione a Roma di due esemplari del Protocollo finale per farli sottoscrivere dall'Ambasciatore francese, conte di Sartiges, e quindi riportarli a Firenze per la sottoscrizione italiana (1).

Il 18 giugno il ministro per gli affari esteri, il generale Menabrea, scriveva al ministro Nigra a Parigi, che il barone di Malaret gli aveva comunicato un dispaccio del suo Governo che gli ordinava di esprimere la sua soddisfazione al Governo italiano per l'accomodamento che stava sul punto di essere definitivamente conchiuso per il riparto del debito pubblico pontificio. Il marchese di Moustier sollecitava perchè l'accomodamento potesse aver luogo prima della scadenza del 31 luglio, affinchè il Governo pontificio non avesse a pagare gl'interessi semestrali dell'intera quota rimasta ancora indivisa (2).

Con lettera del 21 giugno il Commissario francese, dopo di essersi rallegrato d'aver inteso che il Commissario italiano era finalmente d'accordo col Commissario pontificio su tutte le questioni di dettaglio e che perciò pareva nulla più opporsi al riguardo dell'ultima redazione del Protocollo, soggiungeva:

« Vous savez sans doute déjà que pour prouver son bon vouloir d'en finir, Mr de Cambray-Digny vient de faire officiellement offrir au Saint-Siège, en attendant la fin de vos vérifications, trois millions en papier romain pour le paiement du semestre des consolidés au 1er juillet. Il va sans dire, que nous nous sommes empressés d'accepter » (3).

(1) Documento n. 259.
(2) Documento n. 261.
(3) Documento n. 265.

Il Ministero delle finanze ringraziava con foglio del 23 giugno il Ministro per gli affari esteri della comunicazione fattagli il giorno 18, e lo assicurava che il Ministero delle finanze aveva posto ogni studio perchè, appianate le divergenze, avesse potuto tosto addivenirsi alla approvazione del Protocollo finale, per l'esecuzione del materiale riparto del debito pontificio, per gli effetti della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Siccome poi le formalità e le pratiche da esaurirsi ancora facevano prevedere l'impossibilità di rendere operativo il suddetto Protocollo prima della fine del mese, così anche per addimostrare il buon volere del Governo del Re, il Ministro delle finanze pregava il Presidente del Consiglio di assicurare il rappresentante del Governo imperiale che si stava provvedendo per mettere immediatamente a disposizione dell'Ambasciatore francese una somma di tre milioni di lire, corrispondente presso a poco al semestre al 1° luglio prossimo sulla parte del Consolidato pontificio posto a carico dell'Italia in aggiunta a quello di cui già aveva assunto il servizio (1).

Il giorno 24 il Direttore generale del Debito pubblico riceveva a Torino il seguente telegramma dal Ministero delle finanze:

« Pochi giorni fa le trasmisi carte provenienti dall'Ambasciata francese a Roma. Se ora ella ha tutto in regola, indichi il giorno in cui ella può trovarsi in Firenze per la firma del Protocollo ».

« *Pel Ministro:* FINALI ».

Con foglio del 25 giugno il ministro Nigra scriveva es-

(1) Documento n. 266.

sersi disposto dal Governo imperiale che il Protocollo finale avesse a firmarsi a Firenze (1).

In conformità di quanto il Ministro delle finanze aveva scritto al Presidente del Consiglio con suo foglio del 23, egli scriveva al barone di Malaret quanto appresso in data del 27 stesso mese:

« Conformément aux accords passés verbalement, j'ai l'honneur de remettre à V. E. une délégation de trois millions de francs en bons de la Banque des États pontificaux en faveur de S. E. le comte de Sartiges, ambassadeur de France à Rome, payable le 30 courant.

« Je prie V. E. de vouloir bien faire transmettre au plus tôt possible cette délégation à S. E. le comte de Sartiges et de me procurer une quittance pour la somme susdite; déclarant que le paiement dont il s'agit doit valoir en compte des arrérages au 1er juillet 1868 du consolidé romain 5 % passé à la charge du Gouvernement italien à partir du 1er janvier 1867, en vertu de la Convention du 7 décembre 1866 et que la dite somme est portée par le Gouvernement du Saint-Siège au crédit du Gouvernement italien en compte remboursement des arrérages en cours de liquidation » (2).

Il giorno dopo 28 giugno il conte di Sartiges dichiarava:

« Le soussigné Ambassadeur de France près le Saint-Siège, déclare avoir reçu par l'entremise du baron de Malaret, ministre de France à Florence, une délégation de la Banque Nationale italienne sur la Banque romaine pour une somme de trois millions de livres que j'ai transférée

(1) Documento n. 268.
(2) Documento n. 170.

Il Ministero delle finanze ringraziava con foglio del 23 giugno il Ministro per gli affari esteri della comunicazione fattagli il giorno 18, e lo assicurava che il Ministero delle finanze aveva posto ogni studio perchè, appianate le divergenze, avesse potuto tosto addivenirsi alla approvazione del Protocollo finale, per l'esecuzione del materiale riparto del debito pontificio, per gli effetti della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Siccome poi le formalità e le pratiche da esaurirsi ancora facevano prevedere l'impossibilità di rendere operativo il suddetto Protocollo prima della fine del mese, così anche per addimostrare il buon volere del Governo del Re, il Ministro delle finanze pregava il Presidente del Consiglio di assicurare il rappresentante del Governo imperiale che si stava provvedendo per mettere immediatamente a disposizione dell'Ambasciatore francese una somma di tre milioni di lire, corrispondente presso a poco al semestre al 1° luglio prossimo sulla parte del Consolidato pontificio posto a carico dell'Italia in aggiunta a quello di cui già aveva assunto il servizio (1).

Il giorno 24 il Direttore generale del Debito pubblico riceveva a Torino il seguente telegramma dal Ministero delle finanze:

« Pochi giorni fa le trasmisi carte provenienti dall'Ambasciata francese a Roma. Se ora ella ha tutto in regola, indichi il giorno in cui ella può trovarsi in Firenze per la firma del Protocollo ».

« *Pel Ministro:* FINALI ».

Con foglio del 25 giugno il ministro Nigra scriveva es-

(1) Documento n. 266.

sersi disposto dal Governo imperiale che il Protocollo finale avesse a firmarsi a Firenze (1).

In conformità di quanto il Ministro delle finanze aveva scritto al Presidente del Consiglio con suo foglio del 23, egli scriveva al barone di Malaret quanto appresso in data del 27 stesso mese:

« Conformément aux accords passés verbalement, j'ai l'honneur de remettre à V. E. une délégation de trois millions de francs en bons de la Banque des États pontificaux en faveur de S. E. le comte de Sartiges, ambassadeur de France à Rome, payable le 30 courant.

« Je prie V. E. de vouloir bien faire transmettre au plus tôt possible cette délégation à S. E. le comte de Sartiges et de me procurer une quittance pour la somme susdite; déclarant que le paiement dont il s'agit doit valoir en compte des arrérages au 1er juillet 1868 du consolidé romain 5 % passé à la charge du Gouvernement italien à partir du 1er janvier 1867, en vertu de la Convention du 7 décembre 1866 et que la dite somme est portée par le Gouvernement du Saint-Siège au crédit du Gouvernement italien en compte remboursement des arrérages en cours de liquidation » (2).

Il giorno dopo 28 giugno il conte di Sartiges dichiarava:

« Le soussigné Ambassadeur de France près le Saint-Siège, déclare avoir reçu par l'entremise du baron de Malaret, ministre de France à Florence, une délégation de la Banque Nationale italienne sur la Banque romaine pour une somme de trois millions de livres que j'ai transférée

(1) Documento n. 268.
(2) Documento n. 170.

au Gouvernement pontifical pour le compte du Gouvernement italien.

« Il est entendu que cette somme doit valoir en compte des arrérages au 1er juillet 1868 des consolidés romains 5 % passés à la charge du Gouvernement italien, à partir du 1er janvier 1867, en vertu de la Convention du 7 décembre 1866 et que j'ai remis la dite somme au Gouvernement du Saint-Siège pour être portée au crédit du Gouvernement italien en compte remboursement des arrérages susdits en cours de liquidation, dont décharge sous toutes réserves (1).

Con foglio del giorno stesso 28 giugno, il Ministro delle finanze ragguagliava il Ministro per gli affari esteri della delegazione spedita a favore dell'Ambasciatore francese a Roma, e vi univa copia della nota diretta al barone di Malaret e della quietanza del conte di Sartiges (2).

Con lettera del 3 luglio il direttore generale Mancardi assicurava che il giorno 5 gli avrebbe rassegnato personalmente tutte le carte occorrenti per la firma del Protocollo (3).

Il 14 luglio il barone di Malaret rivolgeva al presidente del Consiglio, generale Menabrea, la ricevuta della delegazione dei tre milioni spedita a Roma al conte di Sartiges e il giorno 6 il ministro Menabrea gliene segnava ricevuta (4).

Il 10 luglio il Commissario pontificio assicurava la trasmissione delle urne pel sorteggio delle obbligazioni, ma

(1) Documento n. 172.
(3) Documento n. 171.
(3) Documento n. 273.
(4) Documenti n. 274, 276.

avvertiva ad un tempo che, trasmesse le urne, se al giorno del sorteggio il Protocollo non fosse stato sottoscritto, il Governo italiano non avrebbe potuto sorteggiare e il Governo pontificio non lo avrebbe più potuto perchè senza urne. Il conte di Sartiges, e con esso il delegato L'Heureux, non sapevano più spiegarsi il continuato ritardo alla sottoscrizione (1).

Nello stesso giorno 10 luglio scriveva da Roma il Commissario francese:

« Qu'est-ce qui arrête encore la solution de notre interminable négociation?

« Mr Guidi vient de me donner connaissance de vos dernières lettres par lesquelles vous reconnaissez avoir reçu tous les documents qui vous étaient nécessaires. Reste donc ce fameux Protocole final, dont nous demandons à cors et à cris les articles rectifiés sans pouvoir les obtenir, depuis bien de semaines déjà.

« L'Ambassadeur n'a rien reçu, ni de Paris, ni de Florence, à cet égard. Qu'est-ce qui nous accroche donc encore?

« Vous serez donc bien aimable de hâter de tout votre pouvoir l'envoi de ce document, sur lequel tout me porte à croire, que nous devons dès à présent nous trouver d'accord » (2).

Con foglio 17 luglio il delegato francese annunziava la trasmissione dei documenti che dovevano andar annessi al Protocollo finale, e ne sollecitava la sottoscrizione. Il Commissario italiano ne dava conoscenza al Ministro delle finanze, dopo riscontro fattone con nota del giorno 23 (3):

(3) Documento n. 277.
(4) Documento n. 278.
(5) Documento n. 281.

« Je vais vous envoyer aujourd'hui ou demain — scriveva il 18 luglio il Commissario francese — l'énorme in-folio des annexes revêtus au pied de chacun d'eux de tous les certificats réclamés. Ce n'est pas une mince besogne que l'Italie a daigné me demander là, et je puis dire que, depuis huit jours, les colonnes des chiffres me sortent par les yeux.

« Tout me semble donc paré maintenant, come disent les marins, et il ne reste plus que cette fameuse signature du Protocole.

« Je vous assure que je fais des vœux bien ardents pour que les causes étrangères, retardant la signature du Protocole, auxquelles vous faites allusion dans votre lettre, ne me forcent pas à subir une nouvelle saison de canicule dans ce climat débilitant » (1).

Il 30 luglio l'Amministrazione pontificia eseguiva l'ultimo sorteggio delle obbligazioni dei prestiti cattolici 1860-1864.

Il giorno seguente, 31 luglio, il ministro delle finanze, Cambray-Digny e il ministro di Francia, barone di Malaret, sottoscrivevano il Protocollo finale per l'esecuzione della Convenzione internazionale di Parigi del 7 dicembre 1866.

Nello stesso giorno 31 luglio, il presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, generale Menabrea, ne dava notizia al ministro Nigra a Parigi, come appresso:

« Oggi stesso fu firmato dal Ministro di Francia e dal regio Ministro delle Finanze, il Protocollo finale pel riparto definitivo del debito pontificio.

« Voglia, signor Ministro, darne notizia a S. E. il Ministro imperiale degli affari esteri, al quale probabilmente

(1) Documento n. 282.

ne sarà stato dato per telegrafo diretto avviso dal barone di Malaret, affinchè risulti così in modo officiale la chiusura di quel negoziato ».

Con lettera del 1° agosto, il Commissario italiano annunziava ufficialmente al Commissario pontificio che il giorno avanti, 31 luglio, erasi sottoscritto il Protocollo finale per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, e che ciò stante si poteva senz'altro procedere alla sistemazione delle contabilità che ne dipendevano.

Si desiderava anzitutto di conoscere il modo col quale si sarebbe disposto il pagamento degli arretrati e delle competenze avvenire, sulle rendite dei corpi morali rimaste iscritte sul Gran Libro pontificio, per le quali erasi provveduto coll'art. 6 del Protocollo finale che fu in seguito modificato dietro assicurazione formale per parte del rappresentante il Governo francese, che ogni relativo interesse sarebbe stato pienamente tutelato.

Siccome poi i corpi morali del Regno, oltre d'essere creditori di rendite sullo Stato pontificio, avrebbero anche avuto altri proventi a carico di debitori residenti in Roma, si desiderava pure di sapere se tali ultime questioni si avessero a trattare assieme alle questioni riservate all'articolo 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 per parte della futura Commissione, oppure fosse possibile di farne argomento dell'eccezionale corrispondenza tenuta fra i due Commissari a più pronta soddisfazione dei corpi morali stessi.

A questa domanda si è dato riscontro dal Commissario pontificio con sua lettera del 17 agosto.

Si avvertiva poi il Commissario pontificio che avrebbe ricevuto direttamente dal Ministero italiano l'esemplare del Protocollo finale.

Il 3 agosto il Commissario francese scriveva:

« Nous n'avons pas encore reçu aujourd'hui l'exemplaire du Protocole final destiné au Gouvernement pontifical. Le comte de Sartiges s'en inquiète et le Cardinal n'est pas loin de s'en étonner.

« Faites-moi donc le plaisir de hâter par tous les moyens en votre pouvoir l'envoi de ce document ».

Il ritardo nella trasmissione degli esemplari del Protocollo finale proveniva dacchè, dovendo esso essere approvato per Decreto Reale, come lo fu in data del 18 agosto, il Ministero si era riservato di trasmettere gli esemplari del Protocollo col relativo Decreto d'approvazione.

Il 22 agosto il presidente del Consiglio, ministro per gli affari esteri, il generale Menabrea, con dispaccio politico-diplomatico rivolto al Ministro del Re a Parigi, dichiarava quali avrebbero dovuto essere le risultanze politiche di quell'atto internazionale e quali gl'intendimenti del Governo italiano verso il Governo pontificio.

« Nous avons manifesté notre désir, bien sincère — scriveva il generale Menabrea — de vivre dans des rapports de bon voisinage avec le Gouvernement du Saint-Siège, en formulant un projet de *modus vivendi* que le Gouvernement impérial a trouvé de tout point raisonnable et satisfaisant. Il n'y aurait pas de notre faute si la Cour de Rome en le repoussant ne se montrait pas animée des mêmes sentiments à notre égard.

« Cela posé, après l'acte important que nous venons d'accomplir par la signature du Protocole en question, vous conviendrez, Mr le Ministre, que la prolongation de l'occupation du territoire romain par les troupes impériales, ne s'appuyant plus sur aucun motif, ne serait pas comprise de l'opinion publique en Italie et mettrait le Gouverne-

ment du Roi dans une situation des plus difficiles et des plus pénibles » (1).

Il ministro imperiale degli affari esteri, marchese di Moustier, rispondeva alla comunicazione fattagli del dispaccio del 22 agosto del generale Menabrea, con suo dispaccio del 31 ottobre:

« Il Ministro imperiale dopo d'aver discorso sulle condizioni attuali della pubblica opinione in Italia, e fatto plauso agli intendimenti benevoli del Governo italiano verso il Governo pontificio, in quanto al *modus vivendi* ch'egli riconosceva — propre à écarter les froissements que des relations de voisinage, à la fois nécessaires et difficiles, amènent trop souvent entre les deux pays — egli dichiarava:

« Nous avons accueilli ce projet, comme un témoignage des bonnes dispositions du Cabinet italien; nous l'examinons en ce moment avec toute l'attention qu'il mérite et nous emploierons nos efforts à faire ressortir aux yeux de la Cour de Rome les avantages qui résulteraient pour elle, comme pour le royaume, de l'adoption d'un sistème mieux approprié aux circonstances.

« Nous devons donc nous attacher, avant tout, à mener cette négociation à bonne fin et l'influence dont nous avons besoin serait singulièrement affaiblie, si le Saint Père pouvait supposer que nous voulons le laisser aux prises avec des dangers sur lesquels en ce moment, ni lui, ni le monde catholique, ne se sentent suffisamment rassurés » (2).

E così le truppe francesi dovevano rimanere a Roma per tempo indefinito, cioè sino a che — le Saint-Père et le monde catholique se sentaient suffisamment rassurés.

(1) Documento n. 286.
(2) Documento n. 291.

CAPITOLO DECIMOPRIMO.

Interregno amministrativo

(1868 al 1870).

Sottoscritto il 31 luglio 1868 il Protocollo finale per dar esecuzione alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, e costituiti così due debiti pubblici per l'antico debito pubblico pontificio e con essi due regni distinti, restava a darsi esecuzione alle disposizioni di quest'ultimo atto internazionale, sistemare cioè le contabilità arretrate e provvedere per quelle correnti e per l'avvenire, non che per i fatti amministrativi occorrenti e indispensabili.

Ora se la Santa Sede si fosse compiaciuta di acconsentire al *modus vivendi* che il presidente del Consiglio ministro per gli affari esteri, il generale Menabrea avea proposto, dapprima con dispaccio al ministro Nigra a Parigi del 24 gennaio 1868, quindi più specificatamente col *Memorandum* trasmesso allo stesso ministro Nigra con altro dispaccio del 15 giugno, i rapporti fra le Amministrazioni dei due paesi si sarebbero trovati in istato normale, ma la Santa Sede avendo respinta ogni proposta pei suoi fini politici, e volendo così mantenersi in una specie di stato

di guerra contro l'Italia, si dovette, buon grado e malgrado, lasciare che le contabilità arretrate si sistemassero fra il Commissario italiano e il Commissario pontificio, e quindi che i medesimi, l'uno rappresentando l'Amministrazione italiana, l'altro l'Amministrazione pontificia, continuassero nei rapporti amministrativi indispensabili e più o meno dipendenti dagli atti internazionali che si erano sottoscritti. E così si continuò empiricamente per quanto non si potea far a meno sino al 20 settembre del 1870 — come appare dai documenti di corrispondenza che si esibiscono. E così il Ministero delle finanze richiedea l'ex-regio Commissario con nota del 24 agosto, di procurargli l'*elenco dei contabili debitori all'Amministrazione pontificia* per poterlo consultare ogni volta che fosse per occorrere, e non aver nei singoli casi a rivolgersi *per via indiretta* all'Amministrazione colla quale non si aveano rapporti diretti (1).

E così, con dispaccio del 6 settembre, il Ministro delle finanze tratta coll'ex-Commissario la quistione intricata delle cauzioni prestate prima dell'annessione delle provincie pontificie, specialmente per quanto riguarda i diritti da esperirsi su di esse dal Governo pontificio e se ne segna la procedura (2).

Con nota del 14 dicembre il Ministro dell'interno interpella il Direttore generale del Debito pubblico nella sua qualità di ex-Commissario, sulla questione delle rendite dei corpi morali pei quali si proporrebbe di diramare una circolare appena l'ex-regio Commissario gli abbia manifestato il suo avviso in proposito (3).

---

(1) Documenti n. 302-303.
(2) Documenti n. 305-306.
(3) Documento n. 314.

E l'ex-regio Commissario rispondea al Ministro dell'interno con sua nota del 27 stesso mese di dicembre (1).

Con nota dell'8 giugno 1869 il Ministro dell'interno chiedeva d'esser messo in grado di corrispondere ad una domanda del prefetto di Pesaro e Urbino per riparare ad un'omissione avvenuta all'elenco di certi creditori (2).

E il Direttore generale del Debito pubblico rispondea con suo foglio del 13 giugno 1869 che essendosi all'art. 11 del Protocollo finale stabilito che per la disamina e proposte di risoluzione delle questioni riservate si avesse entro il termine di 6 mesi successivi alla sottoscrizione del Protocollo a nominare una Commissione mista da presiedersi dall'Ambasciatore di Francia presso il Governo pontificio, avrebbe potuto esser più opportuno e conveniente di attendere la costituzione di tale Commissione per affidare al Commissario italiano tutte quelle questioni incidentali che riguardassero gli interessi dei corpi morali e dei cittadini del Regno.

L'interregno amministrativo sostenuto dai due ex-Commissari, che erano stati designati per il riparto materiale delle iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio dai due Governi italiano e pontificio, per qualche mese sostenuto dalli stessi ex-Commissari, continuò a sostenersi dai medesimi come Commissari designati alla Commissione mista incaricata della risoluzione delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 e dopo di essa sino alla compiuta unificazione del Regno che pose termine alla condizione anormale delle cose.

(1) Documento n. 317.
(2) Documento n. 324.

CAPITOLO DECIMOSECONDO.

Questioni riservate all'articolo 6 della Convenzione 7 dicembre 1866 ed altre incidentali

(Anno 1869).

Coll'art. 11 del Protocollo finale, sottoscritto il 31 luglio 1868 ed approvato con Regio Decreto del 18 successivo agosto, erasi disposto:

« Une Commission mixte sera nommée dans les six mois de la signature du présent Protocole, au plus tard, pour examiner les questions réservées à l'art. 6 de la Convention du 7 décembre 1866, et mentionnées à l'art. 9 du Protocole annexé à la dite Convention et pour en proposer la solution aux Gouvernements respectifs ».

Quindi in esecuzione di questa disposizione con nota del 30 maggio, il Direttore generale del Tesoro informava il Direttore generale del Debito pubblico che stava per esser nominata una Commissione mista per riunirsi in Roma, secondo che erasi prescritto dal Protocollo finale del 31 luglio 1868, di cui avea a far parte un incaricato del Governo italiano, per risolvere i vari punti lasciati in sospeso in occasione del riparto del debito pubblico pontificio.

Perchè l'incaricato italiano avesse norme sicure il Ministro delle finanze avea determinato che il Direttore generale del Tesoro, d'accordo col Direttore generale del Debito pubblico, avesse ad approntare le necessarie istruzioni per norma dell'incaricato sulle questioni di cui avea ad occuparsi la Commissione.

Le questioni da risolvere, per quanto era noto al Ministro delle finanze, e come accennava l'art. 9 del Protocollo esplicativo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866, sarebbero state le seguenti:

1° Riparto del debito contratto per la Regìa pontificia dei sali e tabacchi;

2° Fondo attivo e passivo, esistente all'epoca delle annessioni nelle casse dei diversi agenti finanziari pontifici:

3° Prestito contratto dalla Santa Sede verso l'ex-Re delle due Sicilie.

Relativamente alla prima questione, il Ministro avea delegato la competente Direzione generale delle Gabelle a somministrare al Direttore generale del Tesoro gli elementi necessari, col relativo progetto d'istruzioni, quali infatti si presentavano nel lavoro che il Direttore generale del Tesoro, in ossequio agli ordini del Ministro, comunicava al Direttore generale del Debito pubblico perchè avesse a prenderlo in esame.

Circa la seconda questione per quante indagini avesse esperite il Direttore generale del Tesoro fra le carte attenenti alle pratiche per la stipulazione della Convenzione del 7 dicembre 1866 e per la conclusione del protocollo finale, non gli era stato fatto di desumere qualsiasi indicazione che fosse sufficiente a porlo nella possibilità di raccogliere al riguardo qualche elemento per formarsi un criterio sul significato e sulla portata della questione.

In ordine alla terza questione il Direttore generale del Tesoro ritenea di possedere sufficiente cognizione del fatto della controversia.

La bozza d'istruzioni che sarebbe stata predisposta sarebbe stata comunicata al Direttore generale del Debito pubblico pei debiti concerti (1).

Alla lettera del Direttore generale del Tesoro, il Direttore generale del Debito pubblico rispondea categoricamente punto per punto con suo foglio del 2 giugno (2).

Rilevando però dalla nota del 30 maggio del Direttore generale del Tesoro come fosse intenzione del Governo del Re di affidare ad altro funzionario la nuova missione, lo scrivente si rivolgea allo stesso Direttore generale con lettera privata per sapere a chi e quando avesse a rimettere le istanze dei corpi morali del Regno e dei particolari che avea ricevuti e stava ricevendo tuttodì dai Ministeri degli esteri e dell'interno e dalle prefetture pei crediti verso il Governo pontificio; e il Direttore generale del Tesoro rispondea: Essere un fatto che stava per riunirsi in Roma una Commissione mista, ma non sapere chi fosse per essere il Commissario italiano. Quindi non essere autorizzato a indicar la via per la restituzione dei documenti ricevuti dal Direttore generale del Debito pubblico, come Commissario di precedente missione (3).

Intanto il Direttore generale del Debito pubblico per aver ben presente tutta la documentazione che potea riguardare l'esecuzione del disposto dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864 facea richiesta al Ministero degli affari

(1) Documento n. 342.
(2) Documento n. 343.
(3) Documento n. 344.

esteri della parte che lo riguardava, e questi con lettera del 2 giugno gli trasmettea 62 documenti, di cui si facea restituzione il giorno 24 dello stesso mese (1).

Il Direttore generale del Debito pubblico stava sempre attendendo la bozza delle istruzioni pel nuovo incaricato che dovea essere un referendario del Consiglio di Stato, la cui nomina era già stata segnalata al Governo francese, quando invece il giorno 26 luglio, e così 56 giorni dopo il primo annunzio dato *con tutta urgenza*, ricevea con tutta sua sorpresa, e senza che mai glie ne fosse fatto cenno nelle giornaliere conferenze col Ministro delle finanze, la seguente partecipazione:

« Per condurre a termine le gravi questioni concernenti il debito pontificio, e risolvere i punti rimasti in sospeso nell'occasione del riparto del debito stesso, deve riunirsi, come è ben noto a V. S., una Commissione mista sotto la presidenza dell'Ambasciatore di Francia a Roma.

A rappresentare e sostenere nella trattazione di questo affare gli interessi italiani, è stata prescelta la S. V. che seppe già trarre a buon esito le altre delicate vertenze relative alla divisione del debito pubblico della Santa Sede.

« *Confida il sottoscritto che V. S. vorrà dare opera all'importante incarico con la sua nota esperienza e con la maggiore sollecitudine, essendosi già condotto a Roma il commissario francese, signor L'Heureux, e ricevendosi a quest'uopo continue premure dalla Legazione imperiale di Francia.*

« All'effetto di porre in grado V. S. di adempiere alla preindicata missione, il Ministro le trasmette le istruzioni

(1) Documenti n. 345 346.

e i documenti finora raccolti, riserbandosi di completarli, ove occorra, dietro le indicazioni sue.

« *E frattanto la prego d'un cenno di riscontro, avvertendo di indicare, almeno in via approssimativa, il giorno nel quale ella sarà per partire per Roma* » (1).

Il Direttore generale del Debito pubblico che non ignorava le pratiche fatte durante pressochè due mesi per far gradire al Governo imperiale di Francia un altro incaricato, e che in quel frattempo nelle giornaliere conferenze col Ministro delle finanze, mai erasegli fatto cenno della nuova missione, ringraziavalo come di dovere della nuova dimostrazione di fiducia e di stima che gli dava il Governo del Re. Osservava però ad un tempo quanto appresso con nota del 29 luglio:

« *Nel mentre vado a dispormi per compiere l'alta missione che la benevolenza dell'E. V. mi vuole commessa, porto fidanza che Ella vorrà ancora compiacersi di pormi in grado a che io possa provvedere ad un tempo alle esigenze imprescindibili dell'importante triplice amministrazione che dirigo sia coll'accogliere il più sollecitamente possibile le proposte di personale che ho avuto l'onore di rassegnare, sia col permettermi, sempre quando la risoluzione delle questioni abbia a protrarsi a tempo indefinito, che io possa conciliare i nuovi doveri cogli obblighi della carica di cui son rivestito, nella miglior guisa che mi sia possibile, e così alternando la mia residenza fra Roma e Firenze.*

« La mia partenza per Roma potrebbe aver luogo verso la fine della settimana entrante, quando piacesse all'E. V., e così dopo la licitazione che deve farsi per l'accollo della

(1) Documento n. 347.

impresa di fabbricazione della carta filigranata occorrente pel primo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 %. Una qual licitazione deve aver luogo in Torino presso l'officina delle carte-valori il giorno 2 del prossimo mese d'agosto.

« *Appena di ritorno da quella città mi farò sollecito di presentarmi all'E. V. per ricevere il documento officiale che mi accrediti, nella mia nuova missione, presso l'Ambasciatore francese che deve presiedere la nuova Commissione internazionale franco-italo-pontificia in Roma* » (1).

Il Direttore generale del Debito pubblico avea chiesto di alternare la sua residenza fra Firenze e Roma, in primo luogo perchè egli già sapea che le questioni da esaminare e risolversi, oltre alle tre rilevanti dal Protocollo esplicativo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866, erano già in numero considerevole e tra esse non poche molto complicate; i reclami poi dei corpi morali e dei privati erano già in quantità e continuavano a presentarsi; in secondo luogo perchè già avea l'esperienza delle passate missioni nelle quali le questioni anche semplici non poterono risolversi che a gran fatica e dopo mesi e mesi di ripetuta discussione.

Il Direttore generale avea poi sollecitato le disposizioni pel suo personale mediante il quale egli volea provvedere, specialmente durante la sua assenza, alla parte legale delle due Amministrazioni del Debito pubblico e della Cassa dei depositi e dei prestiti colla proposta di due distinti avvocati, uno sostituito avvocato erariale e l'altro giudice di tribunale di prima istanza.

(1) Documento n. 348.

Avea poi il Direttore generale chiesto un documento officiale che lo accreditasse presso il nuovo Ambasciatore francese in Roma, presidente della Commissione mista e ne definisse i poteri. Per egual missione nel 1867 il Direttore generale non avea chiesto documento officiale alcuno d'accreditamento perchè egli era già stato in delegazione col conte di Sartiges per la risoluzione della questione sorta fra l'Italia e la Francia per le rendite ecclesiastiche di Savoia e Nizza; e nel 1866 avea già avviata con esso lui a Parigi la missione del 1867.

Oltre al documento officiale d'accreditamento presso l'ambasciatore francese, il marchese di Banneville, il Direttore generale avea pregato il Ministro delle finanze perchè avesse ad officiare il suo collega dell'estero pel rilascio dell'occorrente passaporto per Roma e perchè fosse lasciato a sua disposizione il così detto palazzo di Firenze che avea già chiesto nel 1867 al cardinale Antonelli il quale era affatto disponibile.

E il Ministro delle finanze con foglio del 3 settembre trasmetteva il chiesto passaporto al direttore generale e informavalo che il Ministro per gli affari esteri avea già impartiti gli ordini occorrenti, perchè potesse essere da esso occupato il quartiere disponibile nel palazzo di Firenze durante il suo soggiorno in Roma.

Il Ministro delle finanze dichiarava poi quanto appresso nello stesso foglio:

« *Il sottoscritto avea inoltre interessato il Ministro degli affari esteri a procurare al signor Direttore generale una lettera d'accreditamento presso l'Ambasciatore francese a Roma.*

« *Il prefato Ministero ha però osservato che la nomina del signor Direttore generale è stata fatta in seguito al*

desiderio espresso dal Governo francese a cui ne è stata data partecipazione per mezzo della Legazione di Francia in Firenze ed ha soggiunto che a suo avviso sarebbe superflua ogni altra formalità che potrebbe riescir pregiudicievole per alcuni riguardi ed interessi politici » (1).

E così ebbe la sua spiegazione il perchè, mentre il 30 maggio si era dichiarata l'urgenza della missione, si era aspettato il lasso di due mesi per darne l'incarico al Direttore generale del Debito pubblico per soddisfare al desiderio del Governo imperiale di Francia, che, rifiutato un primo delegato, volle quegli che volle. Ma se il Governo italiano fosse stato più logico non avrebbe subìto quella specie di pressione del Governo francese.

L'ex-Commissario pel riparto del debito pubblico pontificio, Direttore generale del Debito pubblico italiano, dopo la firma del Protocollo finale aveva dovuto continuare a rappresentare l'Amministrazione italiana in via eccezionale col Governo pontificio e il Ministero delle finanze, e gli altri Ministeri continuavano a valersi del suo intermedio officioso per ogni fatto amministrativo che avesse riferimento all'Amministrazione pontificia, e i reclami dei corpi morali e dei privati che avrebbero dovuto esser discussi dalla Commissione mista, a lui sempre si indirizzavano. Quindi non potea esservi altri più indicato per far parte della nuova Commissione sia per le funzioni antecedenti che per quelle del giorno. *Ma dovea esser il Governo francese, e con esso qualche altro, che desse miglior indirizzo alle disposizioni amministrative del Governo italiano.*

Intanto, mentre il Direttore generale del Debito pubblico provvedea alle esigenze del servizio della sua Amministra-

(1) Documento n. 350.

zione, egli già si interessava alla risoluzione delle questioni riservate che doveano esser trattate dalla nuova Commissione mista.

Quindi con nota del 18 agosto richiedea il Ministero delle finanze a voler interrogare l'avviso del Consiglio di Stato sulla questione del prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio, e che questi intendea essersi compensato con la forma di prestito che egli avea fatto per parte sua allo stesso ex-Re delle due Sicilie in data del 18 novembre 1860 mediante emissione e consegna di nuovo consolidato.

La risoluzione d'una tale questione era di troppo alta importanza perchè involvente un principio di diritto pubblico, quale era quello di determinare l'epoca precisa in cui, a fronte del plebiscito del 21 ottobre 1860, avesse a ritenersi, in diritto e in fatto, cessato l'ex-Governo napoletano, perchè non si avesse a interrogare l'avviso dell'alto Consesso (1).

Con foglio del 23 dello stesso mese d'agosto il Direttore generale interessava il Ministero dell'interno a voler diramare una nuova circolare alle Prefetture e sotto-Prefetture del Regno per avere da esse la situazione in giornata dei reclami dei corpi morali e dei cittadini del Regno (2).

Il Ministro dell'interno facevasi sollecito di rispondere con foglio del 7 settembre dichiarando che la lettera del *23 agosto del Direttore generale del Debito pubblico era novella prova della diligenza con cui egli provvedea a tutti gli interessi che gli erano affidati. Egli avea esaminato tutto il relativo incartamento ed avea riconosciuto*

(1) Documento n. 349.
(2) Documento n. 351.

l'opportunità d'indirizzare ai prefetti una circolare di cui gli trasmettea due esemplari perchè avesse a prenderne notizia (1).

Con nota del 15 settembre responsiva a quella del 15 agosto del Direttore generale del Debito pubblico, il Ministro delle finanze dichiarava che il Consiglio di Stato, sulla questione del prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Governo pontificio, era di conforme avviso del Ministero, che era quello di non ammetterne il compenso coi nuovi titoli emessi dal Governo pontificio (2).

Il 16 settembre, il Direttore generale del Debito pubblico annunziava prossima la sua partenza per Roma. Ringraziava il Ministero delle finanze del passaporto trasmessogli; dichiarava però occorrergli ancora il foglio d'entrata e di uscita per lo Stato pontificio, e il foglio di libero passo pel suo bagaglio e per le carte, come i fogli rilasciatigli nel 1867 e che avea rimessi al Ministero degli affari esteri (3).

E il Ministro delle finanze con foglio del 29 settembre dichiarava che quello per gli affari esteri non era in grado di procurare i chiesti documenti. Essi erangli però spediti dal Governo pontificio per mezzo del suo Commissario (4).

Il 13 ottobre il Commissario francese scrivea da Parigi:

« Tous les journaux sont pleins depuis quelques jours du bruit de votre arrivée a Rome.

« Mr le marquis de Banneville, pas plus que moi, ne pouvons y croire, car vous n'ignorez certainement pas l'ab-

(1) Documenti n. 352-353.
(2) Documento n. 356.
(3) Documento n. 357.
(4) Documenti n. 359-360.

sence de notre Ambassadeur, et en son absence rien à faire pour nous, vous le comprenez parfaitement.

« Je n'en ai pas moins cru devoir quitter Dieppe pour venir me mettre immédiatement aux ordres de S. E. Mon départ est aujourd'hui subordonné au sien, qui a été, paraît-il, retardé de quelques jours.

« Au cas peu probable, où vous seriez déjà dans la ville éternelle, je ne pourrais donc que vous prier de patienter un peu. L'Italie a bien fait attendre sept grands mois le pauvre Commissaire français, c'est un espoir pour moi que le Commissaire italien voudra bien patienter quelques dix jours aux plus » (1).

Il regio Commissario giungeva a Roma sui primi giorni del mese di ottobre e scendea al palazzo di Firenze secondo l'autorizzazione avutane dal Ministro delle finanze per lettera del 3 settembre (2).

Nell'assenza dell'Ambasciatore francese, la prima visita di dovere che ebbe a fare il Commissario italiano, fu al ministro di Stato, il cardinale Antonelli.

« Benvenuto il Mancardi, egli disse, da noi vi si aspettava da qualche tempo. Il vostro Governo volea mandarci un altro Commissario, ma noi non l'abbiamo voluto. Ormai ci siam fatti amici, *e poi si è sempre con voi che noi corrispondiamo. Il Michele Guidi sarà il nostro Commissario, come è da tempo il vostro corrispondente.* Se per lo passato non siamo stati sempre d'accordo, si fu per

(1) Documento n. 361.

(2) La parte principale del palazzo di Firenze avendo servito di stanza ai rappresentanti del Granduca di Toscana, l'ultimo dei quali era stato il marchese Bargagli, era fornito di tutto l'occorrente mobiliare e di ogni altro effetto di domestico servizio.

questione di principio e non per altro. Ora nelle questioni riservate che restano a risolvere, non sarà che questione di giustizia e di equità e queste non vi fan difetto.

« Il Pontefice è impaziente anch'esso di rivedervi. Ora voi avete il vostro palazzo di Firenze e dovete esserne soddisfatto. Non avete più a star sull'albergo come un semplice viaggiatore di passaggio ».

Passate quindi in rassegna le questioni principali che si aveano da trattare dalla Commissione mista, egli soggiunse: « Voglio sperare che l'Ambasciatore francese non tarderà pur egli a giungere e che potrete senza ritardo dar principio ai vostri lavori. Vi sarà intanto qualche cosa di cui vi pregherà il Guidi e che non dipende che da voi e dal vostro Governo. Ho dato ordine che vi siano fatte tutte le facilitazioni che son fatte alla diplomazia e qualunque cosa vi occorra ancora non avete che a chiedermelo ».

Dopo questa prima conferenza preliminare tenuta col cardinale Antonelli, il Commissario italiano dovette persuadersi che la sua chiamata a far parte della nuova Commissione veniva più dal Vaticano che dalla Francia, la quale non ne era stata che l'intermediaria. Era un modo d'agire politico del cardinale Antonelli in continuazione di quello esplicato personalmente nel 1867 col Commissario italiano che rappresentava la finanza e non la politica.

Nel giorno stesso della visita fatta al cardinale Antonelli, il Commissario italiano ricevea dalla segreteria di Stato. l'invito di recarsi all'udienza del Pontefice alle ore 9 della sera del giorno successivo. E l'udienza alla quale il Commissario italiano era stato ammesso dovea essere piuttosto una conferenza, e meglio ancora una conversazione intima che dovea durare dalle ore 9 alle 11 della sera. La conversazione fu tenuta nel gabinetto di studio del Pontefice, egli

seduto avanti il suo scrittoio e il Commissario italiano in una sedia a lato.

« *Venite avanti, caro Mancardi, sedetevi e ditemi come siete stato nel frattempo che non vi ho più veduto, e come state ora* ». Queste furono le prime parole del Pontefice a cui il Commissario italiano rispondea: « Sempre bene, Santità, per poter aver l'alto onore di ossequiarla e di servirla. E io mi felicito di aver la fortuna e l'onore di rivederla in perfetto benessere ». E il Pontefice: « Sto discretamente bene, ma sapete, sono un po' vecchietto ed è perciò che vorrei, se fosse possibile, veder finita la nostra questione finanziaria che dura già da troppo tempo. E intanto io vi chiedo dei denari, e mi dicono, che voi ne avete pochini, se pur ne avete. Ma dite al vostro Governo che amministri bene che dei quattrini potrà farne. L'Italia è un giardino, come dicono; ma un giardino che produce più che dei fiori, produce dei frutti. *E quelle provincie d'Italia che io dico sempre mie, non sono sterili* ».

Quindi con una lucidità di mente tutta speciale ed una memoria affatto eccezionale in un'età avanzata, passando in rassegna uomini e cose avea voluto esser informato di tutto e di tutti nel nuovo Regno.

E dopo aver ricordati gli uomini illustri del suo ex-Regno, tra i quali non ultimo il Marco Minghetti, e il suo Pasolini cui volea sempre bene, e in seguito quelli che aveano cooperato alla costituzione del nuovo Regno italico, a cominciare dal conte di Cavour e dopo di lui i La Marmora e i d'Azeglio, parlando di Vittorio Emanuele: « Quanto mi rincresce, egli disse, che questo povero Re che ha fatto quanto ha potuto per contentar tutti e andare a versi alla nuova politica degli Italiani, non trovi sempre la gratitudine che gli sarebbe dovuta e qualche volta *raccolga*

anche del biasimo come l'ho raccolto io credendo di far del bene.

« Dite poi a Vittorio Emanuele che quando vuol inviarmi dei generali, mi mandi di quelli che parlino. Egli me ne ha inviato uno ultimamente che non fece che rimettermi una lettera del suo Re colla quale mi si domandava di far grazia della vita a certi Monti e Tognetti, e fui dolente di non poter soddisfare al suo desiderio, perchè, se quei due sciagurati, secondo la vostra politica, poteano essere due eroi, in faccia ai nostri magistrati non erano che malfattori, che aveano procurato l'eccidio e la morte di poveri disgraziati e di qualche padre di famiglia » (1).

Scendendo poi il Pontefice a ragionare sulle opinioni politiche del tempo, egli disse: « Vedete, io rispetto le opinioni di tutti, ma disapprovo quelli che le mutano da un istante all'altro, massime quando sono personaggi di certa levatura e scienza. E qui vi dirò che nel tempo, trovandomi io a Firenze dal Granduca di Toscana, venne una bella sera l'illustre professore Matteucci, e il discorso essendo caduto sulla politica alla moda, il Matteucci si profuse in dichiarazioni, in proteste di devozione, di sudditanza, d'inalterabile attaccamento verso il Granduca e la sua famiglia; e poi? E poi il giorno dopo lo tradiva, se pur non lo avea già tradito. Ora domando io: a che tutte quelle dichiarazioni e proteste fatte la sera e riprovate il mattino seguente. E poi, se io, come vi ho detto, non approvo quelli che cambiano solamente opinione da un istante all'altro.

(1) Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti erano due muratori che si erano preso l'assunto di far scoppiare una mina alla caserma Serristori. Ventidue zuavi pontifici vi restarono sepolti e dodici feriti. Furono giustiziati il 24 novembre 1868 ai Cerchi.

tanto meno approvo i preti che si spretano. Un giorno saltò il ticchio al vostro Governo d'inviarmi un prete spretato che si dicea forte in diritto canonico, ed io lo feci mettere alla porta; non volli neppur vederlo; altro che discutere di diritto canonico con esso; e questi era certo abate Bertinatti ».

All'enunciazione di questo nome: « Perdoni Santità, disse il Commissario italiano; il Bertinatti non potea essere spretato perchè non era mai stato prete ».

« Come, riprese Pio IX, se i giornali francesi lo chiamavano l'*abbé Bertinatti* ».

Allora il Commissario italiano: « Se la Santità Vostra lo permette le spiegherò l'equivoco.

« Il Bertinatti avea presso che da ragazzo indossato l'abito clericale per poter godere d'un benefizio famigliare di patronato della famiglia del conte Vagnone di Torino. Egli trovavasi agli studi della morale nel seminario di Torino, quando nei primi tempi del pontificato di Vostra Santità, si promulgarono certe amnistie e certe leggi di riforma che ottennero il plauso universale. In Torino erano giorni di festa e di esultanza e in una data sera, dovendo aver luogo una grande dimostrazione con grande luminaria in onore della Santità Vostra, i seminaristi, baldi di gioventù, credettero di poter essi pure prender parte all'esultanza cittadina. Si trattava di festeggiare il loro Pontefice massimo. E che ne avvenne? Ne avvenne che nel loro delirio, usciti di seminario, contro il divieto del rettore, furono messi tutti all'indice e l'arcivescovo della diocesi, monsignor Franzoni, decretò che nessuno di essi potesse più esser ammesso agli ordini. Il Bertinatti allora che era già addottorato in teologia, si addottorò in ambe leggi, e quando l'abate Gioberti fu Ministro degli affari esteri nel

Regno sardo, lo chiamò al suo Ministero di dove passò in America e si avviò nella carriera diplomatica, e finì di rappresentar l'Italia a Costantinopoli e a Berna. Ora se il Governo italiano potè pensare a lui per una possibile conferenza col Governo di Vostra Santità, si era in ragione degli studi fatti che lo indicavano a preferenza d'ogni altro ».

Dopo una tale narrativa che il Pontefice ascoltò pressochè con compiacimento, egli riprese e disse: « Son dolente di non averlo almeno ricevuto; ma tutti erano persuasi, ed io con loro, che quel signor Bertinatti fosse un prete spretato ».

La lunga, famigliare e aneddotica conversazione, durante la quale il Pontefice si era degnato di entrare nelle più minute particolarità della stessa sua vita, anche prima del suo pontificato, avendo reso ardito il Commissario italiano, egli si permise di chiedergli se potea esternare un suo avviso all'infuori della sua missione. E il Pontefice: « Dite pure ». E il Commissario allora: « Santità, noi stiamo sistemando le questioni finanziarie, non si potrebbe sistemare qualche affare politico, consentire ad un tempo a quel *modus vivendi* fra l'Italia e la Santa Sede che il Governo del Re più d'una volta ha proposto, e il Governo francese ha approvato? Esso potrebbe contentar tutti e l'Imperatore pel primo. Lo stato attuale delle cose è pregiudicievole per l'una e per l'altra parte e non può continuare più a lungo perchè è anormale e esorbitante dalle leggi comuni. Il fratello stesso del cardinale Antonelli lo deplora e mi ha detto: « Se si continua nello stato attuale delle cose, noi in questo angusto angolo di terra serrato ermeticamente fra le spire delle terre italiane, finiremo per morir asfissiati ».

Il conte Antonelli che era direttore della Banca Romana, fu felice quando per la prima volta entrò in corrispondenza

colla Banca Nazionale italiana per la delegazione dei tre milioni fatta dal ministro italiano delle finanze, Cambray-Digny.

Il Pontefice Pio IX alle parole del Commissario italiano non si turbò punto e rispose:

« Caro Mancardi, io non avrei obbiezioni a far in proposito, e son sicuro che mi intenderei col vostro re Vittorio Emanuele, ma quel vostro Rattazzi... ».

Pio IX accennando al Rattazzi e non ad altri come la sola pietra d'inciampo all'avanzato proposito, volea indubbiamente accennare all'ultima impresa garibaldina.

Il Commissario italiano rispondea: « Rattazzi non è più in giornata presidente del Consiglio, nè ministro. Chi in giornata sta al potere pare debba offrire maggior garanzia. E poi è lo stesso padre del *modus vivendi* che fu approvato dal Governo imperiale di Francia.

« *Ebbene*, ripigliava il Pontefice, *ne parleremo in seguito* ». E dopo qualche altro istante licenziava il Commissario italiano dicendogli: « *Non dimenticate di salutare il mio Pasolini* ». Il Pontefice lo avea ricordato nella conversazione con molto affetto.

Ma quella proposta avanzata fuori luogo non fu che un lampo del momento che dovea dissolversi colla dissoluzione dell'Impero francese.

Questi furono i sentimenti esternati allo scrivente dal pontefice Pio IX nell'ottobre del 1869 verso l'Italia e verso il re Vittorio Emanuele (1).

---

(1) G. Rothan nei suoi *Souvenirs diplomatiques* ricordando una conversazione che egli avea avuto con Pio IX alluderebbe ad altri sentimenti che gli avrebbe espressi il Pontefice.

« Je connais Victor Emmanuel, avea dovuto dire, il n'est pas homme

Intanto siccome il ministro delle finanze del Regno, Cambray-Digny, avea disposto e la Direzione generale del Debito pubblico italiano avea ordinato con suo manifesto del 15 settembre 1869 che il pagamento del consolidato romano al portatore, passato a carico del Tesoro italiano, dovesse effettuarsi sull'esibizione delle cedole semestrali, marcate di bollo di riconoscimento e di riduzione dell'importo del semestre in lire italiane, era appena giunto in Roma il regio Commissario che fu richiesto dall'Amministrazione pontificia e per essa dal suo commissario Guidi, perchè l'apposizione del bollo-stampiglia prescritto, fosse fatta eseguire nella città stessa di Roma all'immediazione dello stesso Commissario italiano. E così al fine di evitare la trasmissione a Firenze dei titoli al portatore e prevenire in tal guisa ogni possibile evenienza di disguidi per i portatori residenti in Roma.

Comunicata la richiesta dell'Amministrazione romana al ministro delle finanze, Cambray-Digny, egli vi aderì di buon grado, come quella che, mentre favoriva i portatori dei titoli per la più gran parte residenti in Roma, semplificava l'operazione stessa per l'Amministrazione italiana e la scioglieva da ogni responsabilità (1).

L'Amministrazione romana raccolse essa stessa i titoli al portatore del consolidato e li presentò al Commissario italiano per la stampigliatura che fu eseguita nel palazzo di Firenze, ove si era aperto un ufficio di corrispondenza colle autorità italiane e pontificie.

à subordonner son ambition à sa foi religieuse. D'ailleurs si je suis italien, et si j'aime l'Italie, je ne suis pas un Pape italien: j'appartiens à l'église universelle et je froisserais à juste titre les sentiments du monde catholique si je cédais à des préoccupations exclusives ».

(1) Documento n. 862.

La stampigliatura fu operata previo riscontro d'ogni singola iscrizione di rendita fatta sull'elenco annesso al Protocollo finale del 31 luglio 1868. I titoli presentati alla stampigliatura erano quelli che il Governo pontificio avea surrogati con altri di nuova emissione per salvare i portori dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

I titoli stampigliati furono in numero di oltre 60 mila, e i bolli-stampiglia da applicarsi essendo in numero di 4 per ciascun titolo, comprese le cedole, si ebbero da applicare oltre a 240 mila bolli-stampiglia.

Continuando intanto l'assenza dell'ambasciatore francese, il marchese di Banneville, e del suo delegato finanziario, il Commissario italiano, a guadagno di tempo, cominciò a conferire col Cardinale ministro e col suo Commissario, e rilevando da essi i reclami che il Governo pontificio intendea presentare alla Commissione mista, si fece sollecito di darne comunicazione al ministro delle finanze Cambray-Digny per averne le occorrenti istruzioni (1).

I punti di questione che si avea intenzione di presentare alla Commissione mista erano i seguenti:

1° Riparto del debito delle cauzioni in numerario, previo rimborso di tre milioni di lire abbuonati al Governo italiano col protocollo annesso alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866;

2° Prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio e da quest'ultimo dichiarato rimborsato con atto pubblico del 18 dicembre 1860;

3° Regolamento pel ragguaglio dello scudo romano colla valuta italiana;

4° Regolamento pel riparto delle pensioni da farsi su

(1) Documento n. 362.

altro criterio che quello della semplice residenza dei pensionati;

5° Interessi sui capitali pagati dal Governo pontificio, ricadenti a carico del Governo italiano;

6° Debito per la Regìa dei sali e tabacchi;

7° Regolamento pel debito 3 % rimborsato dal Governo pontificio al valor nominale e portato in calcolo dal Governo italiano in ragione del 100 p. 5.

Dal solo enunciato di questi punti di questione era evidente che si avrebbe voluto rivenire in parte sui risultamenti della Convenzione del 7 dicembre 1866 dopo che la medesima era stata approvata in Francia con Decreto imperiale, e in Italia con legge del 27 maggio 1867, e mandata eseguirsi con Protocollo finale del 31 luglio 1868.

Quando questi punti di questione si fossero proposti ufficialmente, il Governo del Re avrebbe veduto su quali di essi il suo Commissario avrebbe potuto consentire la discussione.

A guadagno di tempo, e senza pregiudicare le future deliberazioni, il regio Commissario si permetteva di pregare il Ministro delle finanze italiane di vedere se veramente la domanda di revisione nel rapporto dato allo scudo romano colla valuta italiana, non potesse esser fondata in diritto per errore di calcolo. E a tal proposito il regio Commissario rassegnava al Ministro delle finanze alcuni studi fatti al riguardo. Colla stessa nota il Commissario italiano comunicava l'istanza dell'Amministrazione pontificia per la stampigliatura in Roma delle cartelle al portatore del consolidato, la quale istanza era raccomandata dal Cardinale ministro (1).

(1) Documento n. 363.

Da ultimo il Commissario regio chiedeva se fra i reclami che egli avea a presentare avesse a ripresentare quello della Venezia pel rimborso di tre milioni, spese di guerra del 1848.

Alla nota del 17 ottobre il Ministero delle finanze rispondea con foglio del 1° novembre:

« Fra i sette punti enumerati nella nota il 2° e il 6° rientravano veramente fra le vertenze riservate di che nell'art. 11 del Protocollo finale del 31 luglio 1868. Quindi mentre per quelle due vertenze — debito della Regìa dei sali e tabacchi e prestito del Re di Napoli, per le quali il Ministero si riportava alle istruzioni già date — per le altre si avea ad evitare qualunque discussione ».

Quindi il Ministero delle finanze in attesa delle maggiori dilucidazioni sui diversi punti di questione, anticipava alcune sue osservazioni al riguardo; univa una memoria contenente osservazioni tecniche sul ragguaglio dello scudo romano colla lira italiana che dava adeguato riscontro ai documenti inviati, e riconfermava l'autorizzazione per la stampigliatura dei titoli al portatore.

Essendo intanto giunto in Roma il marchese di Banneville, il giorno 8 novembre, la Commissione mista tenne una prima adunanza presieduta dall'Ambasciatore francese presso la Santa Sede, e in essa i Commissari italiano e pontificio scambiarono gli elenchi delle rispettive domande.

Il Commissario italiano presentò il suo primo elenco di domande corredato, domanda per domanda, degli opportuni documenti giustificativi.

Il Commissario pontificio presentando l'elenco de' suoi reclami si riservava di documentarli in altra successiva adunanza.

Ad una prima ispezione data, seduta stante, all'elenco

presentato dal Commissario italiano, il Commissario pontificio ebbe a sollevare il dubbio, se la Commissione, designata all'art. 11 del Protocollo finale, potesse occuparsi e discutere su argomenti che fossero estranei al riparto del debito pubblico pontificio.

Avendo però il Commissario italiano osservato che i termini dell'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 erano talmente lati quali — *les répétitions, que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siège, et réciproquement les réclamations que le Gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie* — da poter comprendere ogni e qualunque altra questione, non politica, il marchese di Banneville ebbe ad avvisare che la risoluzione del dubbio avrebbe formato oggetto d'ulteriore studio. Intanto però il Commissario pontificio avrebbe avuto a dar opera all'esame delle domande tutte che si contenevano nell'elenco del Commissario italiano, come quelle che erano già corredate degli occorrenti documenti giustificativi.

Di questa prima adunanza della Commissione mista fu fatto riferimento al Ministro delle finanze con foglio del giorno stesso, trasmettendo ad un tempo l'elenco delle domande presentate dal Commissario pontificio (1).

I punti di questione formanti argomento di reclamo che si erano presentati dal Commissario pontificio e si contenevano nell'elenco trasmesso al Ministro italiano in Firenze con foglio del giorno 8 novembre, erano in numero di nove, come appresso:

1° Protesta contro la trascrizione nel Gran Libro italiano del consolidato pontificio al portatore;

2° Ragguaglio dello scudo romano in lire italiane;

(1) Documento n. 365.

3° Riparto d'una rendita di L. 50,000 rappresentante le azioni della Regìa pontificia del sale e del tabacco;

4° Prestito fatto dal Re di Napoli al Santo Padre;

5° Interessi sull'arretrato della quota contributiva assegnata al Tesoro italiano sul debito pubblico pontificio;

6° Rendita 3 % iscritta a sconto di debiti particolari;

7° Cauzioni in numerario;

8° Debito vitalizio;

9° Titoli al portatore smarriti o distrutti.

Dei nove reclami presentati dal Governo pontificio due soli erano stati contemplati all'art. 9 del Protocollo spiegativo annesso alla Convenzione del 1866 — « Partage de la dette contractée par la Régie des sels et des tabacs, et emprunt contracté par le Saint-Siège envers l'ex-Roi des deux Siciles ».

Cogli altri sette reclami il Governo pontificio volea in sostanza che si rivenisse sulle disposizioni della Convenzione internazionale che era stata approvata con legge del 27 maggio 1867 e mandata a eseguirsi col Protocollo finale del 31 luglio 1868.

Col primo reclamo si contestava al Governo italiano il diritto di unificare il consolidato e di pagarlo altrove che a Roma, se al portatore. Così era stato disposto nei patti d'emissione e il Governo italiano si era obbligato d'eseguirli con un atto internazionale. Il consolidato romano dovendo poi restare inalterato, e nelle condizioni di sua emissione, non dovea esser soggetto all'imposta di ricchezza mobile. La ricchezza risultante da un credito che dovea esser solo pagabile in Roma, non potea intendersi situata nel Regno italiano, quindi soggetta a tassa. I creditori poi che riscuotevano in Roma non poteano ritenersi sudditi d'Italia.

Il secondo reclamo riguardava il ragguaglio dello scudo romano a L. 5 375 anzichè a 5 35, come erasi convenuto nel Protocollo annesso alla Convenzione del 1866. A questo reclamo era nel seguito fatta ragione dal ministro delle finanze, Quintino Sella, e dal Parlamento nazionale a norma di parere del Consiglio di Stato richiesto in occasione del progetto d'unificazione del debito pubblico pontificio.

Col terzo reclamo il Governo pontificio riproponeva il riparto del prestito d'un milione di scudi che era stato contratto mediante l'emissione di 5000 azioni emesse per la Regìa dei sali e tabacchi, rappresentanti una rendita al 5 % di scudi 50,000. Questo articolo di debito era stato respinto dal Commissario italiano nelle conferenze di Parigi, comechè non avente i caratteri di debito iscritto, e così a carico esclusivo dello Stato pontificio. Il Governo romano lo avea rimborsato nel 1868, e ne stabiliva quindi il carico proporzionale pel Governo italiano in scudi 1,080,706 79, cioè:

Scudi 778,296 32 in conto capitale;
» 302,410 47 in conto interessi.

Il Governo italiano si era impossessato all'epoca delle annessioni dei capitali esistenti nei circondari di Bologna e di Ancona, e in parte in quello di Roma per una somma totale di scudi 895,622 45 3 superiore alla quota capitale di riparto, cioè:

Bologna, circondario,	scudi	443,414 95 9
Ancona	»	412,178 64 8
Roma	»	40,028 84 6.

Col quarto reclamo il Governo pontificio, ritenendo sempre che colla emissione della rendita fatta il 10 novembre 1860 si fosse estinto il debito contratto nell'aprile dello stesso

anno, chiedeva la restituzione dei titoli esistenti in deposito, e la reintegrazione delle riduzioni consentite al riguardo col Protocollo finale del 31 luglio 1868.

Col quinto reclamo si ritornava alla prima proposta francese per il conteggio dell'interesse semplice del 7 $^1/_2$ $^0/_0$ sulla somma dell'arretrato. Quindi si chiedeva la rettifica del conto, tenendo a calcolo gl'interessi che il Governo pontificio avea dovuto soddisfare sui titoli emessi per provvedere al pagamento dei carichi dello Stato e della perdita avuta nella contrattazione dei prestiti.

In ordine al sesto reclamo si osservava dal Governo pontificio che con legge del 3 agosto 1849 erano stati chiamati a liquidazione tutti i debiti a carico dello Stato per qualunque titolo esistenti al 30 giugno dello stesso anno, e che con successiva legge del 20 giugno 1855 erasi creata una rendita 3 $^0/_0$, da estinguersi alla pari, per darsi in pagamento dei debiti liquidati.

La rendita iscritta al 30 giugno 1859 era di scudi 8656 50, e al 30 settembre 1860 di scudi 9177. Eransi nel seguito operate non poche altre liquidazioni. Il riparto del debito era seguìto in base della situazione delle rendite alle due distinte epoche.

Il Governo pontificio avea nel 1866 esibito uno stato, dal quale appariva che le somme impiegate nell'estinzione della rendita 3 $^0/_0$ ascendevano a scudi 416,550, e ne chiedeva il riparto proporzionale. Il Commissario italiano avea però solo ammessa al riparto la rendita iscritta senza tener conto di quella iscrivibile per debiti esistenti alle epoche del riparto. Si chiedeva ciò stante il riparto proporzionale della somma di scudi 478,587 25 già pagata dal Governo pontificio in estinzione del debito 3 $^0/_0$, salvo quanto potesse ancora riferirsi a liquidazioni non compiute, e tenuto conto

della parte di rendita assunta dall'Italia ai termini della Convenzione.

Sul settimo reclamo il Governo pontificio avvertiva che la Commissione mista di Parigi avea proceduto dietro un falso supposto. Avea essa ritenuto come un'attività del Tesoro pontificio ciò che ne costituiva un debito da ripartirsi ai termini della Convenzione del 15 settembre 1864. Le cauzioni in numerario non si erano depositate in una cassa speciale, ma entrate nelle casse dello Stato, come un provento d'ordine, si erano erogate nelle esigenze dell'erario a sgravio del pubblico debito. Il Commissario italiano avea dovuto riconoscere l'errore prima della sottoscrizione della Convenzione del 7 dicembre 1866, ma si era rifiutato di ritornare sulle risultanze della Convenzione e del Protocollo che stavano per sottoscriversi, allegando l'urgenza della sottoscrizione stessa. Si chiedeva ciò stante che si riparasse all'errore col procedersi al riparto del debito che si attribuiva all'Italia in una somma fra capitale e interessi di L. 8,448,790 71; aggiunti i 3 milioni scontati sull'arretrato, si avea un totale a debito di lire 11,448,790 71.

Coll'ottavo reclamo il Governo pontificio, riferendosi all'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864, nel quale con una dizione sola si erano comprese le tre categorie del debito pubblico, chiedeva che, o si accogliesse la proposta che il Governo francese avea fatta nel 1866, o si procedesse al sorteggio delle pensioni iscritte alle due epoche di riparto, sino a concorrenza della quota proporzionale.

Coll'ultimo dei reclami il Governo pontificio osservava come, nel prestito Rothschild essendosi fusi gli antichi prestiti fatti colla stessa Casa, risultasse che molti degli

antichi titoli non si erano presentati al cambio e doveano ritenersi smarriti. Anche pei prestiti cattolici, molti possessori di titoli doveano averli distrutti per farne offerta alla Santa Sede. E così per non pochi altri titoli al portatore di altre categorie di debito che poteano ritenersi distrutti o perduti. Si chiedeva quindi che avesse a tenersi conto al Governo pontificio dell'utile risultante dal difetto di tali titoli, le cui iscrizioni eransi comprese nella quota proporzionale.

E questi erano i punti di questione presentati dal Governo pontificio alle discussioni della Commissione mista. Tenendo conto dei soli reclami riferentisi alle cauzioni, alla Regìa dei sali e tabacchi e al prestito del Re di Napoli, il Governo italiano era addebitato:

per L. 17,156,916 38 in capitale;
» 143,769 14 in rendita consolidata;
» 34,144 17 in rendita redimibile.

Il Ministro italiano delle finanze avea predisposte le sue istruzioni speciali esclusivamente sulle questioni riservate nel Protocollo del 1866.

I primi reclami presentati dal Commissario italiano erano in numero di 18 e fra i reclamanti vi era:

a) Il Tesoro italiano pel rimborso delle L. 289,329 36, di cui all'art. 1° del Protocollo finale del 31 luglio 1868;

b) La Direzione generale del Debito pubblico italiano per rimborso delle rate semestrali di rendite nominative servite nelle provincie annesse e rimaste iscritte sul Gran Libro romano;

c) L'Amministrazione del fondo per il culto per cambio di titoli provvisori dei prestiti cattolici 1860 e 1864, e per pagamento di rate semestrali di consolidato;

d) Il Municipio di Venezia per rimborso di spese incontrate per le truppe pontificie nel 1848.

Altri quindici reclami ed elenchi di reclami di corpi morali si comunicarono successivamente al Commissario pontificio, perchè cominciasse a prenderne conoscenza.

Intanto con nota del 10 novembre si trasmettevano al Ministro delle finanze i fogli spiegativi per ciascuna delle nove domande presentate dal Commissario pontificio e si aggiungevano gli apprezzamenti del Commissario italiano su ciascuno dei punti di questione (1).

Con foglio dell'11 novembre, il ministro delle finanze, Cambray-Digny, trasmettea al regio Commissario un foglio responsivo a ciascuno dei punti di questione avanzati dal Commissario pontificio.

« Raccomando a V. S., scrivea il Ministro, di attenersi esattamente alle norme tracciate nel foglio stesso e nelle istruzioni precedenti, e sopratutto di non ammettere che si torni a porre in discussione ciò che è stato definito con le Convenzioni e con i Protocolli già sottoscritti e in istato d'esecuzione.

« Ella vorrà poi tener informato il Ministero dell'andamento delle trattative affidate alla sua saviezza e al suo patriottismo » (2).

Questa nota uffiziale era accompagnata dal seguente biglietto personale:

« *Caro Mancardi,* — Le mando la risposta uffiziale sui 9 punti di discussione posti avanti all'Ambasciatore di Francia. Aggiungo poche parole perchè convenientemente

(1) Documento n. 366.
(2) Documenti n. 367, 367 *bis*.

non si può, nè si deve accettare discussione sui punti 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9.

« Non mancheranno in proposito interpellanze alla Camera, ed io non mi sento punto in grado di sostenere le pretese messe avanti in quei sette punti.

« Ho voluto esprimerle particolarmente quest'opinione, perchè ella ci trovi una ragione di più di tenere il fermo, e intanto la prego ecc.

« L. G. CAMBRAY-DIGNY ».

Essendosi intanto riconosciuto di tutta urgenza di provvedere al servizio del consolidato romano, che era passato a carico del Governo italiano che stava in sofferenza, dopo l'approvazione del Protocollo finale del 31 luglio 1868, il Direttore generale del Debito pubblico avea promossa l'emanazione di un Decreto Reale in data del 14 novembre 1869 pel quale restava autorizzato il cambio dei titoli di rendita rappresentanti la quota parte della rendita passata a carico dell'Italia per effetto della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866.

Il cambio dei titoli al portatore dovea aver luogo alla scadenza dell'ultima cedola semestrale; quello dei titoli nominativi a cominciare dal 1° gennaio 1870.

Per le iscrizioni nominative non rappresentate da certificati non si avea a rilasciare alcun titolo. Esse aveano a formare una categoria speciale di debito e continuare ad essere pagate per mandati semestrali. Il cambio dei titoli nominativi dovea aver luogo sulla richiesta di chi fosse stato riconosciuto dall'Amministrazione avente diritto alla riscossione delle relative competenze.

Avveniva intanto una lunga e laboriosa crisi ministeriale, avente per iscopo di abbattere il Gabinetto Menabrea-Cambray-Digny, che restò però latente finchè l'11 dicembre

la *Gazzetta Ufficiale* annunziò che S. M. il Re avea definitivamente accettate le dimissioni del Ministero presieduto dal generale Menabrea, e il deputato Quintino Sella avea assunto l'incarico offertogli da S. M. della formazione di un nuovo Gabinetto.

Il giorno 13 il nuovo Gabinetto restò costituito con la presidenza a Giovanni Lanza e le finanze al deputato Quintino Sella. Il giorno seguente, 14 dicembre, il nuovo Ministero si presentò ai due rami del Parlamento e dichiarò che il suo programma riguardava specialmente la soluzione del problema finanziario, sotto la bandiera pel Lanza *della lente dell'avaro* e pel Sella *dell'economie fino all'osso.*

« Ho lasciato la presidenza del Consiglio che a me spettava di diritto al collega Lanza per ragione della sua età », disse il Sella; ma ebbe più d'una volta a rimpiangerla, forse, sempre quando, impaziente d'ogni ostacolo, trovava qualche inciampo nell' esecuzione de' suoi propositi.

La costituzione del nuovo Ministero dovea, di regola, interrompere le conferenze della Commissione mista e il regio Commissario si restituiva a Firenze per conferire col nuovo Ministro delle finanze e averne il nuovo indirizzo quando occorresse e le nuove istruzioni, lasciando a Roma in continuazione di funzioni l'uffizio che avea aperto nel palazzo di Firenze pel ricevimento dei titoli al portatore per continuarne la stampigliatura e ricevere la corrispondenza del luogo e quella esterna.

Ma le ragioni della crisi ministeriale che avea durato ben 24 lunghi giorni, prima della sua soluzione ultima, erano troppo complicate, perchè il nuovo Ministero non avesse a preoccuparsene e maturarne le conseguenze specialmente nel nuovo suo particolare indirizzo.

Quindi era ben naturale che dovesse aggiornarsi lo studio d'ogni altra questione esorbitante dalla questione principale che dovea preoccupare il Ministero e per la quale le vacanze del Parlamento che doveano aver termine col 31 gennaio si erano per Decreto Reale prorogate al 6 marzo per lasciar così al Ministro delle finanze il tempo strettamente necessario a preparare gli elementi alla sua esposizione finanziaria e lo studio dei provvedimenti richiesti dalla condizione del bilancio.

Ciò stante il regio Commissario avrebbe dovuto restituirsi a Roma, sede della Commissione mista e quivi attendere dopo qualche giorno la domanda per parte del Ministro delle finanze, di sospensione per un dato tempo delle conferenze di essa Commissione e il giorno 18 gennaio 1870 il regio Commissario ricevea la seguente lettera:

« Sarebbe certamente nel desiderio del sottoscritto di secondare le premure di V. S. rispetto alla trattazione degli affari pendenti col Governo pontificio, senonchè il Ministero, e specialmente il Ministro delle finanze, dovendo adesso assiduamente occuparsi delle proposte da presentarsi al Parlamento nei primi del prossimo mese, trovasi per ora nell' impossibilità di portar la necessaria attenzione sulle domande comunicate a V. S., nell'interesse del mentovato Governo, dal Ministro francese in Roma, e di dare a lei istruzioni corrispondenti al concetto del Governo del Re.

« Ella è pregata a voler far presente l'accennata circostanza al Ministro di Francia, come Presidente della Commissione mista, e ad interessarlo a consentire che le sedute della Commissione mista vengano d'alquanto dilazionate.

« Intanto V. S. viene autorizzata a ripigliare le funzioni di Direttore generale, onde l'importante Amministrazione

del Debito pubblico non rimanga priva in questo intervallo dell'efficace suo impulso » (1).

Nella mente del ministro Sella la sospensione indeterminata delle sedute della Commissione mista era lo scioglimento di essa.

La situazione politica della Francia avea cominciato sullo scorcio del 1869 a presentare uno spettacolo inquietante, ha scritto G. Rothan, e la Prussia diveniva di giorno in giorno più baldanzosa (2).

« *Roma sarebbe nostra da un istante all'altro,* avea ripetuto più d'una volta in quel torno il ministro Sella, *quando si volesse aderire a certe proposte fatte dalla Prussia* ».

Quindi è che il ministro Sella, prevedendo nelle complicazioni politiche del tempo l'eventualità di un qualche possibile avvenimento favorevole alla politica nazionale d'Italia, avea pensato che la continuazione di quelle trattative, se non oziosa affatto, poteva tutt'almeno riescir inopportuna.

Ciò posto, dichiarando il Ministro che, preoccupato delle proposte che erano da presentarsi al Parlamento, non potea portar la sua attenzione sulle materie che dovean formar argomento di discussione in seno alla Commissione mista,

---

(1) Documento n. 374.

(2) Vers la fin de 1869, — ha scritto G. Rothan — la France présentait un inquiétant spectacle; l'esprit frondeur gagnait de proche en proche les partis hostiles contenus et voués au silence, tant que l'Empereur était prépondérant à l'étranger, relevaient la tête; ils s'autorisaient des fautes indéniables du Mexique et de Sadowa pour s'attaquer au Gouvernement personnel et stigmatiser l'origine de l'Empire.

Partout se revelaient des symptomes troublants et il semblait que les jours du règne fussent comptés.

L'Allemagne spéculait sur nos défaillances. Elle armait sans relâche et révélait des arrières-pensées menaçantes.

chiedeva che le sue sedute fossero aggiornate a tempo indefinito per poter essere in grado d'istruire il suo Commissario secondo il concetto del Governo del Re.

Dopo di che nè il ministro Sella ebbe più a pensare alla ripresa di quelle trattative, nè l'Ambasciatore francese a fargliene ricordanza. La Francia avea altro che fare, *altro che domandare all'Italia in quei terribili momenti.*

Il regio Commissario comunicava con foglio del giorno 20 all'ambasciatore di Francia, marchese di Banneville, il dispaccio del Ministro delle finanze del giorno 18 e ne ricevea la seguente risposta in data del giorno 22 (1).

« Monsieur le Commandeur. J'ai l'honneur de vous transmettre deux documents qui m'ont été adressés par le Gouvernement pontifical pour établir le chiffre des réclamations qu'il se croit fondé à présenter, en ce qui concerne quelques unes des questions réservées à l'examen de la Commission mixte.

« Je ne manquerai pas de faire part au Gouvernement de l'Empereur des motifs qu'ont déterminé le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie à différer la reprise de la négociation ouverte le 8 novembre dernier, par la constitution de la Commission mixte.

« J'espère que le Cabinet de Florence voudra bien prendre en considération l'intérêt qui s'attache à ce que ce nouveau délai soit abrégé autant qu'il sera possible et qu'il vaudra bien également suspendre toute mesure qui aurait pour effet de préjuger les questions dont le règlement a été réservé, d'un commun accord, à la Commission mixte » (2).

---

(1) Documento n. 375.
(2) Documento n. 376.

Il regio Commissario comunicava al ministro Quintino Sella la lettera del marchese di Banneville, osservando che le misure di cui si chiedeva la sospensione, ad oggetto di non pregiudicare la risoluzione dei punti di questione che erano da esaminarsi dalla Commissione mista, riguardavano il cambio dei titoli del consolidato romano che erasi disposto col regio Decreto del 14 novembre 1869, contro il quale il Governo pontificio avea presentato un memoriale di protesta che si rassegnava al Ministro delle finanze (1).

E il Ministro delle finanze volendo deferire al desiderio dell'Ambasciatore francese, sospendea con apposito regio Decreto del 31 gennaio 1870 l'esecuzione di quello del 14 novembre 1869.

Il regio Commissario chiudeva l'ufficio che avea aperto per la stampigliatura dei titoli al portatore e dichiarava, secondo l'autorizzazione avutane dal Ministro delle finanze che, se non ricevea, per dispaccio telegrafico, ordini in contrario, sarebbe partito per Firenze col treno ferroviario della sera del giorno 24, come difatti partì.

E così l'esame delle quistioni riservate all'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866, per le quali l'on. deputato Crispi aveva fatto alla Camera non poco scalpore in occasione della discussione del progetto di legge per l'approvazione di quella Convenzione, comecchè per essa si potesse intendere un reintegro politico qualunque, finì dopo il 20 settembre 1870 d'esser fatto dall'Italia stessa per la parte distintamente che potea riguardar lo Stato e quella relativa all'interesse dei privati e dei corpi morali del Regno.

(1) Documento n. 377.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Il 20 settembre 1870

« Il Ministero Lanza — ha scritto Enrico Tavallini — era sorto fra le speranze più rassicuranti d'una pace generale. Non s'ignorava che Francia e Germania stavano guardandosi sospettose sulle rive del Reno, l'una gelosa della minacciata sua preponderanza in Europa, l'altra desiderosa di conquistarla assoluta, e persuase entrambe che, tosto o tardi, sarebbero venute alle mani; ma questo stato di cose durava sin dal 1866, dopo Sadowa, e nulla faceva prevedere che come ogni pericolo di guerra aveva potuto essere evitato fin allora, non potesse ancora allontanarsi per alcuni anni.

« Il pretesto della guerra si presentò invece dalla parte più inattesa per tutti, dalla Spagna. Già fin dall'autunno del 1868, la Spagna era insorta contro la sua regina Isabella, ed aveva in seguito dichiarato lei e la dinastia dei Borboni, decaduti dal trono. Come si venne a discutere sulla forma di governo che convenisse sostituire a quello rovesciato, i capi principali della rivoluzione, guidati dal

generale Prim, deliberarono, dopo lunghi dibattiti, ch'essa dovesse essere la monarchia costituzionale, e la scelta del nuovo Re cadde sopra Leopoldo Hohenzollern, parente del Re di Prussia. Quel Principe avrebbe accettato la candidatura che doveva proporsi alle Cortes spagnuole; ma la notizia non appena fu saputa a Parigi, vi suscitò la più viva irritazione. Era una forza soverchiante, si gridava che la Prussia mirava a conseguire con quel trono; *e la Francia non poteva rimanersi indifferente ad un atto che, in caso di conflitto, l'esponeva ad un doppio attacco di due nazioni.*

« Napoleone spinto dal duca di Gramont, che più di lui desiderava la guerra, richiese che Hohenzollern ritirasse la candidatura, facendo chiaramente intendere che la Francia ne faceva un *casus belli.*

« La Prussia, o meglio Bismarck, primo ministro ed arbitro di quella nazione, sia che sinceramente desiderasse d'evitare, per allora, un conflitto, sia che, conoscendo pienamente le bellicose brame dei Francesi, astutamente ne approfittasse per farsi trascinare ad una guerra che egli desiderava non meno di loro, si dimostrò arrendevole a quella inchiesta e dal padre del principe Hohenzollern faceva rispondere alla Spagna, che egli non permetteva che il suo figlio accettasse quel trono.

« Quindi un telegramma da Sigmaringen annunziava all'Europa, che il principe di Hohenzollern, per rendere alla Spagna la libertà della sua iniziativa, rinunciava alla sua candidatura al trono, fermamente risoluto a far sì che da un affare di famiglia, ai suoi occhi secondario, non sorgesse una questione di guerra ».

Colla rinunzia del principe Leopoldo, la Francia avea ottenuto più di quanto era lecito sperare; quindi potevasi

aver la speranza che la pace per allora potesse ritenersi come assicurata.

Ma il 12 luglio il Ministro del Re d'Italia telegrafava da Parigi:

« Avant hier, j'ai vu l'Empereur au moment où il a reçu la nouvelle du désistement du prince Hohenzollern; son impression était que ce fait mettait fin à l'incident et il ne m'a pas parlé d'aucune garantie. Plus tard il y a eu Conseil des Ministres, et on a été d'avis qu'il fallait obtenir quelques assurances de la Prusse. De là les instructions données à Benedetti. De tout ceci, il faut penser que l'Empereur désire non pas de l'Espagne, mais de la Prusse, satisfaction qui contente l'amour propre du peuple français, ou bien tirer l'épée ».

La sera del 13 luglio un telegramma della Gazzetta della Germania del nord, annunziava che il re Guglielmo a Ems, aveva data altera risposta alle nuove pretese francesi, rifiutandosi di ricevere il conte Benedetti, e facendogli sapere da un aiutante di campo, che non aveva più nulla a comunicargli.

Il 14 a sera fu tenuto a Saint Cloud Consiglio di Ministri sotto la presidenza dell'Imperatore, e si decise la guerra. Il domattina 15 ne fu data notizia alle due Camere.

E così l'imperatore Napoleone d'un tratto s'impegnava in una guerra d'avventura senza prevenire, senza consultare i suoi alleati naturali che da due anni si erano legati alla sua politica.

« C'était exposer — ha scritto G. Rothan — l'Autriche et l'Italie à de cruels embarras; c'était rompre toute solidarité avec elles, les autoriser à ne plus tenir compte que de leur propre sécurité! Dans les pourparlers engagés entre Paris, Vienne et Florence, depuis 1868, jamais il n'avait

été question de provoquer des complications. Il s'agissait uniquement de se mettre en mesure de brider l'ambition du Cabinet de Berlin et de faire respecter le traité de Prague, le jour où il plairait à la Prusse d'étendre violemment sa domination au delà du Mein.

« Du reste, Mr de Gramont n'était pas pressé, il ne se souciait pas de se lier les mains prématurément. Certain de la victoire, il persistait à croire qu'après les premières défaites de la Prusse, les alliances s'offriraient à lui d'elles mêmes, qu'il n'aurait que l'embarras du choix, et qu'il resterait maître des conditions de la paix.

« Il connaissait l'ambition de l'Italie; il estimait que Rome, pour son alliance, était un prix trop élevé.

« C'est à l'heure où les armées s'ébranlaient déjà que Mr de Gramont demandait d'un ton dégagé, au Cabinet de Florence et au Cabinet de Vienne de reprendre les négociations qui devaient réaliser la triple alliance. Le moment était mal choisi pour invoquer un traité que nous avions refusé de signer et les vagues promesses d'assistance mutuelle échangées entre les trois Souverains. Ni l'Italie, ni l'Autriche ne se tenaient pas pour liées; elles ne désertaient pas notre cause, leurs sympathies nous restaient acquises, mais elles n'admettaient pas qu'elles eussent aliéné la liberté d'action.

« Les partisans de la paix, écrivait Mr de Malaret (de Florence), réclament des préparatifs militaires pour permettre à l'Italie de faire respecter sa neutralité; les partisans de la Prusse les demandent pour mettre l'Italie en état d'imposer la paix à la France si elle devait abuser de la victoire; nos amis estiment, au contraire, que nous serons appelés à profiter des armements. La raison d'État et les sentiments chevaleresques se combattaient dans les

Conseils de la Couronne. Le Roi et les Généraux demandaient à faire campagne avec la France.

« Nous ne sommes pas prêts, peut-être serons-nous battus », s'écriait le général de La Marmora. « Mais l'alliance de la France et de l'Italie sortira indissoluble de leurs communes défaites.

« Les Ministres étaient hésitants, partagés. Mr Visconti-Venosta, le ministre des affaires étrangères, se prononçait pour l'alliance; le Ministre des finances affirmait la neutralité. *Mr Sella, qui était l'âme du Cabinet, trouvait peu sage de se prononcer* ab irato; *il n'admettait pas que l'Italie, par simple reconnaissance, dût se jeter dans la guerre, sans discuter les chances auxquelles elle s'exposait, sans stipuler des compensations comme prix de ses sacrifices.* Rien ne pressait d'ailleurs, l'Italie était libre de tout engagement contractuel, et le Gouvernement français, en provoquant des complications sans les pressentir, avait indiqué suffisamment qu'il n'attachait que peu de valeur à son assistance.

« *Il est un point qui ne faisait de doute, dans l'esprit d'aucun des Ministres, c'est qu'il fallait profiter des évènements pour affranchir Rome de l'occupation française.*

« L'Empereur — ha detto ancora G. Rothan — ne partageait pas l'imperturbable quiétude de son Ministre des affaires étrangères. Il avait une haute idée de l'armée prussienne, de ses chefs et de son patriotisme. Il prévoyait que la guerre serait longue, meurtrière, il lui en contait de l'entreprendre sans alliés.

« L'Empereur s'appuyant sur les pourparlers poursuivis entre Paris, Vienne et Florence et sur les lettres qu'il avait échangées avec François Joseph et Victor Emmanuel, proposa un traité d'alliance offensive et défensive en trois

articles, basés sur le projet que le marquis La Valette avait trouvé insuffisant au mois de juin 1869.

« Le Gouvernement italien se gardait bien de repousser le traité que nous lui offrions de signer, de compte à demi avec l'Autriche. Une triple alliance ne semblait pas lui répugner. Il demandait seulement du tems pour organiser les armées . . . . . ; il réclamait aussi un article additionnel, par lequel la France, fidèle aux principes des nationalités, s'engagerait à concilier les aspirations nationales italiennes avec les intérêts du Saint-Siège. *Monsieur Visconti-Venosta affirmait qu'il serait impossible au Gouvernement du Roi d'entraîner le pays dans une grande guerre sans lui laisser entrevoir le couronnement de son unité.*

« L'Autriche encourageait l'Italie dans ses revendications ».

Il 3 agosto il conte Vimercati giunse al Quartier generale di Metz, con un progetto di trattato concertato fra il ministro austriaco de Beust, e il ministro italiano Visconti-Venosta. L'Austria e l'Italia proclamavano la loro neutralità armata e ne stabilivano le condizioni.

L'Imperatore, sempre indeciso, trovò a fare delle obbiezioni. La redazione del trattato non gli gradiva, la forma gli pareva scorretta; gli ripugnava poi sopratutto di cedere su Roma.

« Signez toujours — gli diceva il principe Napoleone — signez le traité malgré ses fautes d'orthographie; avisez Vienne et Florence que vous avez signé, engagez vos alliés. Les modifications s'imposeront si nous sommes victorieux: si nous sommes battus, vous aurez du moins un retranchement, un titre pour invoquer l'appui de vos amis; mais, pour Dieu, signez avant que le sort des armes ait prononcé.

« Il refusa de céder aux instances de son cousin, il demanda des modifications au traité, sans se douter que les armées prussiennes, déjà prenaient l'offensive, et qu'avant trois jours, le sort de la France se déciderait dans de suprêmes combats.

« *Je ne cède pas sur Rome, malgré les instances de Napoléon, écrivait-il le 3 août au soir, à une personne qui lui était chère.*

« Le comte Vimercati repartit. Il emportait non signé le traité qui semblait marqué par la fatalité; c'était la troisième fois que l'Empereur le repoussait depuis 1869 ».

« Il 5 agosto, ha scritto Alessandro Guiccioli, data che coincide con quella del ritorno di Vimercati da Metz, essendosi il Sella recato dal Re per sottoporgli alcuni decreti, questi lo rimproverò aspramente del linguaggio tenuto al Senato e dell'inopportuna opposizione che egli faceva all'alleanza dell'Italia con quella Francia *che teneva già in pugno la vittoria.* Allora il Sella disse al Re:

« — Probabilmente V. M. non ha ancora gettato gli occhi sui telegrammi giunti in questi momenti.

« — No — rispose il Re meravigliato.

« — Ebbene — replicò il Ministro — i Tedeschi hanno preso Weissenburg; una divisione di Mac-Mahon è vinta e sbandata, il generale che la comandava ucciso; 500 prigionieri ed un cannone caddero nelle mani del vincitore.

« Nella notte del 6 al 7 agosto, giungeva la notizia della battaglia di Wœrt, e poche ore dopo arrivava al nostro Re un telegramma molto triste, ma molto nobile e degno dell'imperatore Napoleone.

« In quel giorno e in quell'ora svanì completamente ogni probabilità di guerra per l'Italia. L'alleanza colla Francia non entrò più nei calcoli dei nostri uomini politici, rimase

soltanto allo stato d'aspirazione sentimentale nell'animo di chi conservava geloso il culto di certe memorie, e di coloro che, assuefatti da tre lustri a ricevere tutte le ispirazioni da Parigi, credevano che l'Italia, senza una tal guida, avrebbe smarrito la via ».

L'8 agosto il ministro Nigra scriveva da Parigi:

« Le parti républicain commence à s'agiter à Paris. En cas d'un nouvel échec des armes françaises tout est à craindre; déchéance de l'Empereur, proclamation de la république et le reste ».

Due giorni dopo lo stesso Ministro soggiungeva:

« On s'attend à une bataille décisive d'un jour à l'autre: c'est la destinée de l'Empire qui s'y joue; en cas d'échec, on croit que la Chambre proclamera la déchéance de l'Empereur.

« Aujourd'hui des bruits de pourparlers d'armistices échangés directement au camp, ont couru à Paris. Aux Tuileries on en sait rien ».

Il 2 agosto la Francia aveva avvertito il Governo italiano, che essa era disposta a far ritorno alla Convenzione del 15 settembre 1864, e ciò stante, a ritirare da Roma i suoi soldati. E il Ministero italiano aveva risposto d'aver preso atto di quella determinazione, soggiungendo che il Governo del Re, in ciò che lo riguardava, si sarebbe esattamente conformato alle obbligazioni risultanti da quella Convenzione.

« Le 12 août — ha scritto G. Rothan — le drapeau français, qui flottait depuis trois ans sur la plate-forme du fort Michel-Ange, à côté du drapeau pontifical, était descendu, salué par 21 coups de canon. Au moment où le bateau qui emportait nos derniers soldats, sortait du port de Civitavecchia, *la foule massée sur les quais poussa des*

cris de délivrance, où perçaient des ressentiments longtemps contenus. C'étaient les adieux que nous faisaient les sujets du Pape.

« Le 24 août un train spécial amenait le prince Napoléon à Florence; c'était au lendemain de l'investissement de Metz. Il apparaissait comme l'image de la défaite. Le sentiment général fut celui de la stupeur; sa présence parut étrange, inopportune, compromettante. Il venait, intempestivement, rappeler à son beau-père une dette d'honneur; mais l'Italie se souciait peu à cette heure du passé, elle escomptait l'avenir; elle se détournait de la France; *ses regards se reportaient sur Rome; elle allait couronner son œuvre tandis que l'Empire s'écroulait.*

« Les soixante mille hommes que demandait le prince Napoléon, étaient massés sur les frontières romaines; ils n'attendaient que la chûte de l'Empire pour renverser le pouvoir temporel.

« La révolution couvait à Paris, depuis nos premiers désastres. Elle éclata au lendemain de Sédan. La fin de l'Empire n'étonna personne; elle était prévue par toutes les chancelleries étrangères.

« L'heure approchait où Rome serait occupée par l'Italie. Le Gouvernement ne voulait pas se laisser devancer par la révolution; le seul moyen de l'arrêter c'était de la prévenir. Mais la résolution était grave. *Mr Sella était pour un coup d'éclat; il croyait qu'il fallait pénétrer dans Rome sans laisser au Pape, ni à l'Europe, le temps de se reconnaître. C'était un homme d'action.* La temporisation prévalut dans les conseils du Roi. On résolut de pressentir les puissances et de négocier avec le Pape, sur les bases du *Mémorandum* que Mr Visconti avait, le 28 août, adressé aux Gouvernements catholiques et qui

laissait au Saint-Père la souveraineté de la cité Léonine. *Mais l'*Unità cattolica, *qui réflétait les sentiments de la Cour de Rome, déclarait par avance que jamais le Pape ne s'entendrait avec Victor Emmanuel, par la raison qu'il ne reconnaissait pas le Roi d'Italie* ».

E così avvenne.

Il ministro Giulio Favre, dopo lunghe conferenze tenute col ministro Nigra a Parigi, aveva scritto al Ministro francese a Firenze:

« La France ne peut pas se mêler directement de la question romaine. *Le pouvoir temporel a été un fléau pour le monde ; il est à terre ; nous ne le releverons pas.* Mais nous nous sentons trop malheureux pour marcher dessus. *Nous verrons le Gouvernement du Roi aller à Rome avec plaisir ; il est nécessaire qu'il y aille. L'ordre et la paix de l'Italie sont à ce prix* ».

« À la date du 8 septembre, le Gouvernement italien était édifié. Il savait qu'il pouvait, en toute sécurité, mettre la main sur le Pape; qu'aucun ne lui barrérait le chemin, et même qu'aucun Gouvernement ne rappellerait son représentant à Florence, à titre de protestation.

« Le soir même Mr Ponza de San Martino partait pour Rome, avec mission de faire comprendre au Saint-Siège que l'entrée des troupes italiennes dans les États pontificaux était une nécessité de salut public pour l'Italie et pour la papauté même. Le Roi, dans une lettre autographe que son envoyé était chargé de remettre à Pie IX, protestait de ses sentiments filiaux, de sa foi catholique et de son respect pour l'Église. *Il priait le Pape de ne pas refuser la main qu'il lui tendait, au nom de la religion et de l'Italie, en ces temps où les institutions les plus vénérées étaient menacées.*

« Mr de San Martino quitta Rome le 12 et l'armée italienne franchit aussitôt, sur plusieurs points la frontière romaine. Les troupes du Saint-Siège se replièrent; seul un corps de Zouaves de 120 hommes commandé par un capitaine français, se défendit vaillamment à Civitacastellana. Le général Kanzler avait établi des défenses; *mais Pie IX voulait éviter l'effusion du sang; il tenait uniquement à constater à la face du monde, que la violence avait précédé l'occupation.* Les portes restèrent fermées, barricadées. Le général Cadorna dût les enfoncer à coups de canon.

« *Le 20, on arborait le drapeau blanc sur la coupole de Saint Pierre, et sur le clocher de Sainte Marie Majeure, et à midi le général Cadorna faisait son entrée à Rome, au milieu d'une population suréchauffée qui lui jetait des fleurs et des couronnes.*

« *L'Italie avait sa Capitale; le drapeau national flottait sur le Capitole. Un des plus grands faits de l'histoire venait de s'accomplir* ».

Intanto l'*homme d'action* che teneva in petto il 20 settembre fin da quando scioglieva la Commissione mista incaricata della risoluzione delle questioni riservate all'articolo 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866, non perdea tempo; mentre il generale Cadorna procedeva colle sue falangi sul territorio pontificio, egli faceva tosto preparare gli elementi indispensabili, perchè l'amministrazione del nuovo Stato non avesse ad arrestarsi un solo istante. Quindi per la parte sua speciale, che era quella della finanza, disponeva come appresso con dispaccio del giorno stesso 20 settembre, diretto al Direttore generale del Debito pubblico:

« Ora che le truppe nazionali sono in Roma, ho riconosciuto necessario che persona di mia fiducia, esperta delle

leggi e delle discipline finanziarie del Regno, si rechi colà per studiare da vicino, ed informarmi su tutto quanto si riferisce all'ordinamento finanziario ivi esistente, e per consigliare, occorrendo, il Comandante militare e la Giunta locale in quanto abbia rapporto coi sistemi dell'Amministrazione.

« È necessario altresì di riconoscere quale sia la situazione attuale del debito pubblico pontificio e di avvisare ai provvedimenti che potessero risultare necessari, non tanto per tutelare efficacemente il pubblico interesse, quanto per impedire ogni abuso.

« Per ottenere questo scopo, ho incaricato di recarsi prontamente in Roma il comm. Giuseppe Giacomelli, deputato al Parlamento nazionale, presidente del Consiglio permanente di finanza, ed ora prego la S. V. di volersi recare ella pure in detta città e mettersi a disposizione del medesimo e coadiuvarlo colla molta sua esperienza nell'adempimento dell'onorevole missione » (1).

Ricevuto un tale incarico si partì indilatamente per Roma, ove giunti, il Direttore generale del Debito pubblico fece prendere stanza al deputato Giacomelli nel palazzo di Firenze, che egli aveva occupato per autorizzazione del Ministro degli affari esteri, durante il tempo della precedente sua missione, come membro della Commissione mista incaricata della risoluzione delle questioni riservate fra i due Governi italiano e pontificio.

Il giorno dopo il deputato Giacomelli e il Direttore generale del Debito pubblico si presentarono dal comandante generale Cadorna e gli annunziarono la missione ricevuta dal Ministro delle finanze, e con essa l'incarico di prendere

(1) Documento n. 395.

senz'altro possesso degli uffizi interni ed esterni del Ministero pontificio delle finanze.

« Volete ch'io vi faccia accompagnare da qualche mio aiutante di campo, od altro uffiziale? » disse il generale Cadorna.

E il Direttore generale Mancardi rispondeva: « Credo non occorra. Ho già, come ex-rappresentante del Governo italiano, messo il deputato Giacomelli in possesso del palazzo di Firenze, e credo poterlo mettere in possesso del Ministero delle finanze, non solo come ex-rappresentante del Governo italiano in più d'una missione, ma rappresentante eccezionale e corrispondente sino a ieri pel Governo italiano col rappresentante eccezionale del Governo pontificio, attesa l'interruzione di rapporti diretti fra le due Amministrazioni governative ».

Presentatisi così i due delegati senza scorta militare al Ministero delle finanze, furono subito liberamente introdotti nelle sale ministeriali che si lasciarono senz'altro alla libera loro disposizione nell'assenza del comm. Tongiorgi, proministro delle finanze. Giunto il Proministro, i due delegati gli parteciparono l'incarico avuto, pregandolo ad un tempo di voler continuare nelle attuali sue funzioni, sino a che il nuovo Governo fosse per disporre altrimenti.

Il Tongiorgi, ricevuta la fattagli comunicazione, rispose che non aveva da fare osservazioni al riguardo; che era soddisfatto di poter presentare l'omaggio del suo ossequio al comm. Mancardi, che non aveva mai potuto aver l'onore di avvicinare; che in quanto al continuare nelle sue funzioni di Proministro, pregava d'esserne dispensato non essendogli permesso dalle sue convinzioni. Quindi lascio, disse, al sig. comm. Mancardi lo stato delle cose quale si trova; egli vorrà risponderne, e permetterà intanto che io me ne vada. E salutando i due delegati, se ne andò.

Partito il Proministro, il Direttore generale chiamò il personale superiore del Ministero e con esso il comm. Michele Guidi, ex-commissario del Governo pontificio col quale il Direttore generale teneva corrispondenza per gli affari che non si potevano trattare direttamente fra le due Amministrazioni governative. Il personale tutto superiore del Ministero voleva ritirarsi pur esso come il Proministro. Senonchè il Mancardi, ritenendo che quella generale superiore ritirata avrebbe portato una specie di sfacelo nell'importante amministrazione delle finanze, espose loro che non si trattava di politica nè di convinzioni speciali, si trattava dell'interesse dello Stato e dell'interesse privato delle rispettive loro famiglie; che ciò stante la diserzione loro sarebbe stata grave mancanza, mentre era loro dovere di star ciascuno al proprio posto per non lasciare l'amministrazione in mano del primo venuto.

E dopo tali ed altri argomenti, più o meno persuasivi, ciascuno restò al suo posto, cominciando dal Michele Guidi che, nella sua qualità di computista generale e consigliere intimo del cardinale Antonelli, aveva la chiave e la tradizione degli affari tutti dell'Amministrazione pontificia, non poco complicata (1).

Intanto transitoriamente si tirò avanti con quel perso-

---

(1) Il Michele Guidi, funzionario di zelo eccezionale e di distinta capacità, aveva nel tempo studiato e predisposto un progetto di riforma generale dell'amministrazione pontificia, plasmato in gran parte sulla amministrazione francese. Ma presentato quel progetto al cardinale Antonelli, questi, senza neppur darvi un'occhiata a soddisfazione del suo consigliere intimo, gli disse: « *Sai tu chi comanderà domani a Roma?* » E il Guidi: « *Io ritengo sia sempre Sua Santità* ». E il Cardinale: « *Ebbene, io non lo credo, quindi riprendi il tuo progetto, che io non dubito potrebbe essere utilissimo, e non ti dare altro fastidio* ».

nale, sinchè gli fu imposto di prestar giuramento di fedeltà e obbedienza al nuovo Governo.

E allora il Guidi scrisse al Direttore generale del Debito pubblico a Firenze:

« Siamo stati al posto accettando col fatto il nuovo ordine di cose, per deferenza speciale a chi ce ne faceva invito; ma dal momento che si è voluto imporci l'obbligo di prestar nuovo giuramento, abbiamo preferito di ritirarci. Se alcuno ha giurato, egli appartiene alla categoria di quelli che son capaci di giurare sette volte al giorno ».

E ciò fu un male per la nuova amministrazione che dovette nella complicazione degli affari di sovente far a fidanza con chi pretendeva solo di saperne.

Preso possesso del Ministero delle finanze, i due delegati si presentarono alla Giunta di governo che il generale Cadorna aveva nominata per la città e provincia di Roma, composta di 18 membri scelti fra i più autorevoli cittadini con a capo il duca Gaetano di Sermoneta, e ad essa riferirono quanto avevano fatto e disposto presso il Ministero delle finanze.

Quella Giunta ebbe in seguito a delegare alcuni de' suoi membri per prendere la direzione dei diversi dipartimenti ministeriali. Pel Ministero delle finanze si era delegato l'avv. Pianciani, il quale a suo turno voleva cedere la sua delegazione al Direttore generale del Debito pubblico, come quegli che da più anni aveva avuto ingerenza negli affari della finanza romana. Delegazione che il Direttore generale dichiarava non poter accettare dopo quella data dal ministro Sella al deputato Giacomelli.

Lo scrivente deve intanto qui ricordare che, mentre nel 1859 il Governo austriaco asportava da Milano e dalla Cassa del Monte quanto spettava in rendite e in capitali ai pri-

vati e ai corpi morali, il Governo pontificio lasciò nel suo essere del giorno ogni valore, e specialmente una rendita di consolidato al portatore di lire italiane 177,697 50, di cui potè valersi il Ministero delle finanze per provvedere d'urgenza alle esigenze stringenti del Tesoro dello Stato (1).

Nel frattempo lo scrivente dovette vedere il cardinale Antonelli.

« — L'hai tu veduto il Cardinale? — gli disse un giorno il conte fratello, quegli che, governatore della Banca romana, voleva nel 1869 il *modus vivendi* per non morir asfissiato fra le spire del Regno d'Italia.

« — No — se gli rispondeva — in questi momenti!....

« — Ma che — ripigliava il conte Antonelli — il Cardinale è uomo di spirito, e non se la prende a cuore in materia di politica. Egli mi ha già domandato di te, e ti aspetta ».

E lo scrivente andato al Vaticano, fu subito ricevuto dal Cardinale che, per primo saluto, gli disse:

« — Signori miei, ce l'avete fatta bella, ci avete niente meno che assassinati.

« — Ma, Eminenza, voleva essere assassinata dalla rivoluzione? Se sapesse ella come ha dovuto maneggiarsi il povero Lanza. Noi abbiamo dovuto farlo per più d'una ragione, ma l'abbiamo fatto col miglior garbo, e voglio sperare che il Santo Padre si troverà meglio di prima.

« — Sicuramente, meglio di prima — disse il Cardinale — come se i carcerati godessero maggior libertà di quelli che sono liberi. Intanto però, voialtri le fate fare le rivoluzioni e poi dite: « Veniamo a sedarle ». Ma ci abbandoniamo nelle braccia della Provvidenza ».

Nell'insieme il Cardinale voleva aver l'aria di deplorare,

(1) Documento n. 400.

come doveva, l'avvenuto; ma con una certa qual indifferenza come quando diceva al Michele Guidi: « *Sai tu chi comanderà domani a Roma?* »

Il deputato Giacomelli, dopo la presa di possesso del Ministero delle finanze, e trattenuti al loro posto gl'impiegati superiori del Ministero, avendo assunta la direzione esclusiva degli affari della finanza e del personale senza uopo di altrui consiglio, il Direttore generale ritenne che la sua missione era compiuta, e se ne ritornò a Firenze, ove gli affari importanti della sua amministrazione lo chiamavano, inviando un suo Ispettore generale perchè dirigesse nella sua specialità l'amministrazione del debito pubblico romano, per la cui unificazione si era dal Ministro delle finanze presentato al Parlamento apposito progetto di legge.

« Hai terminate le tue interminabili questioni riservate, e le hai terminate colla spada come Alessandro — disse in que' giorni Urbano Rattazzi allo scrivente, incontrandosi in Roma al *Caffè Roma.* — Ora puoi dormir sonni tranquilli ».

E difatti, appena giunto di ritorno a Firenze, egli le terminava col rivolgere al Ministero delle finanze le carte tutte che possedeva, perchè fossero trasmesse in Roma alla nuova Commissione stabitita presso la R. Luogotenenza (1).

E qui fecero punto le missioni speciali che lo scrivente ebbe a sostenere nell'interesse dapprima dell'antico Regno sardo, quindi in quello del nuovo Regno d'Italia. Coll'occupazione di Roma l'Italia potea ritenersi fatta, non restava, come ha scritto un gran patriotta, che a far gli Italiani.

(1) Documenti n. 380 al 393.

DOCUMENTI POLITICI

DOCUMENTI POLITICI

Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero francese conchiusa e sottoscritta a Parigi il 15 *settembre* 1864 *per stabilire l'epoca della partenza delle truppe francesi da Roma e pel riparto proporzionale del debito pubblico pontificio fra l'Italia e la Santa Sede.*

Art. 1. — L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint Père et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre le dit territoire.

Art. 2. — La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.

Art. 3. — Le Gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du Saint Père et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États, pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le Gouvernement italien.

Art. 4. — L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église.

Art. 5. — La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi et étmoignage de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait double à Paris le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante quatre.

Signés: Nigra — Pepoli — Drouyn de Lhuis.

Protocole faisant suite à la convention signée à Paris entre l'Italie et la France, touchant l'évacuation des États pontificaux par les troupes françaises.

La convention signée en date de ce jour entre Leurs Majestés le Roi d'Italie et l'Empereur des Français n'aura de valeur exécutoire que lorsque Sa Majesté le Roi d'Italie aura décrété la translation de la capitale du Royaume dans l'endroit qui sera ultérieurement déterminé par la dite Majesté. Cette translation devra être opérée dans le terme de six mois, à dater de la dite convention.

Le présent protocole aura même force et valeur que la convention sus mentionnée. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps que celles de la dite convention.

Fait double à Paris le quinze septembre 1864.

Signés: Nigra — Pepoli — Drouyn de Lhuys.

DÉCLARATION.

Aux termes de la convention du 15 septembre 1864 et du protocole annexé, le délai pour la translation de la capitale du Royaume d'Italie avait été fixé à six mois à dater de la dite convention, et l'évacuation des États romains par les troupes françaises devait être effectuée dans un terme de deux ans à partir de la date du décret qui aurait ordonné la translation.

Les plénipotentiaires italiens supposaient alors que cette mesure pourrait être prise en vertu d'un décret qui serait rendu immédiatement par S. M. le Roi d'Italie. Dans cette hypothèse le point de départ des deux termes eût été presque simultané et le Gou-

vernement italien aurait eu, pour transférer sa capitale les six mois jugés nécessaires.

Mais, d'un côté, le Cabinet de Turin a pensé qu'une mesure aussi importante réclamait le concours des Chambres et la présentation d'une loi; de l'autre le changement du Ministère italien a fait ajourner du 5 au 24 octobre la réunion du Parlement. Dans ces circonstances, le point de départ primitivement convenu ne laisserait plus un délai suffisant pour la translation de la capitale.

Le Gouvernement de l'Empereur, désireux de se prêter à toute combinaison qui sans altérer les arrangements du 15 septembre, serait propre à en faciliter l'exécution, consent à ce que le délai de six mois pour la translation de la capitale de l'Italie commence, ainsi que le délai de deux ans pour l'évacuation du territoire pontifical, à la date du décret royal sanctionnant la loi qui va être présentée au Parlement.

Fait double à Paris le 3 octobre 1864.

Signés: NIGRA — DROUYN DE LHUYS.

1.

Il Ministro del Re a Parigi
al Ministro per gli affari esteri in Firenze

Parigi, 2 giugno 1865.

Signor Ministro. — Il Governo francese, preoccupandosi della esecuzione delle clausole della convenzione del 15 settembre, ha fatto in questi ultimi giorni alcuni passi di cui ho l'onore di render conto all'E. V.

Il Governo francese fece comprendere al Governo pontificio che era pronto a mettere al servizio della Santa Sede i suoi buoni ufficii, i suoi mezzi e la sua esperienza per la organizzazione d'un corpo di truppa composto di volontari cattolici esteri conformemente al disposto della convenzione. La Francia, avendo da lungo tempo una legione estera organizzata regolarmente, sarebbe stata in caso di fornire al Governo pontificio direzioni e consigli appoggiati ad una lunga esperienza.

Il Governo pontificio si sarebbe finora limitato a rispondere che,

ove le clausole della convenzione fossero state scrupolosamente eseguite dalle parti contraenti, non si sentiva in Roma il bisogno di aumentare con un corpo di truppe estere al soldo di Sua Santità il numero delle truppe attualmente assoldate, che cioè le *truppe attualmente al servizio della Santa Sede, sono considerate come sufficienti a mantenere l'ordine e l'autorità del Pontefice anche dopo la partenza della guarnigione francese, se si impedirà ogni invasione alla frontiera.*

Gradisca, ecc. NIGRA.

2.

LÉGATION D'ITALIE

Á Mr le Président du Conseil à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 3 novembre 1865.

J'ai demandé à Mr Drouyn de Lhuys des explications sur sa dépêche concernant les *négociations sur la dette pontificale.*

Je tiens à constater que je ne lui ai fait à ce sujet aucune communication, m'étant borné a lui demander son avis et à lui dire le mien, en laissant la question tout-à-fait intacte.

Mr Drouyn de Lhuys m'a promis de revoir sa dépêche en ma présence et de la corriger au besoin. J'ai vu Mr de Bismarck, je vous enverrai compte demain de la conversation.

NIGRA.

3.

LÉGATION D'ITALIE

Á Mr le Président du Conseil à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 3 novembre 1865.

Nos télégrammes se sont croisés. Je vous répète que je n'ai fait aucune communication à Mr Drouyn de Lhuys sur la dette pontificale n'ayant pas été chargé par vous de faire rien de pareil. Si vous voulez que j'entame cette question ici, je vous prie de m'écrire lettre officielle que je puisse communiquer; mais mon avis serait d'attendre les ouvertures de la France.

La dépêche de M. Drouyn de Lhuys ne peut pas être considérée comme une ouverture officielle, puisque elle se fonde sur

une conversation que vous avez eue avec le comte de Sartiges qui n'est pas accrédité auprès de vous, et sur une fausse appréciation de l'avis que j'ai été dans le cas d'exprimer à Mr Drouyn de Lhuys sur cet objet.

NIGRA.

4.

Le Ministre des affaires étrangères à Mr le Ministre du Roi à Paris.

(Dépêche télégraphique). Florence, 3 novembre 1865.

Mr de Malaret est venu me lire une note que lui a adressée son Ministre des affaires étrangères après la conversation qu'il a eue avec vous sur question dette pontificale.

Drouyn de Lhuys déclare inadmissible ce que j'ai dit à Mr de Sartiges, que ce ne serait pas, à mon avis, entrer dans l'esprit de la convention que le Gouvernement français se substituât au Gouvernement italien dans l'arrangement de la dette avec le Gouvernement romain.

Dans votre lettre particulière vous m'expliquez à votre point de vue l'article 4 de la convention, mais vous ne me dites pas en avoir parlé avec Mr Drouyn de Lhuys. Il est nécessaire que vous me fassiez connaître officiellement les vues exactes du Gouvernement français sur le point, la dépêche que m'a lue Malaret ne m'ayant pas parue très précise.

A. LA MARMORA.

5.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Á la Légation italienne de Paris.

(Dépêche télégraphique). Florence, 9 novembre 1865.

À peine je vous avais expédié mon dernier télégramme, le baron Malaret est venu me demander ce qu'il devait répondre à son Gouvernement sur la communication qu'il m'avait faite.

Je ne lui ai pas caché mon étonnement et l'impression que m'avait laissée notre dernier entretien. Il est évident qu'il a reçu de nouvelles instructions d'appuyer sur la manière de voir de Mr Drouyn de Lhuys touchant la dette pontificale.

Puisque décidément en paraît vouloir ouvrir la question, il est indispensable que vous aillez voir Mr Drouyn de Lhuys pour savoir m'écrire précisément et officiellement ce qu'il veut.

LA MARMORA.

6.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Á la Légation d'Italie à Paris.

(Dépêche télégraphique). Florence, 9 novembre 1865.

Il résulte des nouveaux éclaircissements que m'a fournis Mr de Malaret, que la dépêche dont il m'avait donné lecture sans même y être autorisé formellement, n'était que pour régler son propre langage à l'occasion; qu'elle n'ouvre point des négociations sur l'affaire de la dette pontificale, ni confidentielles, ni de nature à être publiées. Dès lors il serait inopportun d'entamer nous-mêmes, une question que, pour à présent, n'est pas soulevée.

A. LA MARMORA.

7.

LÉGATION D'ITALIE

Au Président du Conseil à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 13 novembre 1865.

J'ai vu aujourd'hui Mr Drouyn de Lhuys. Il a été convenu qu'il écrirait à Malaret une dépêche officielle contenant des ouvertures sur la question de la dette pontificale et exposant la manière de voir du Gouvernement français sur le mode de procéder.

Mr de Malaret aura instruction de vous en laisser copie; vous pourrez vous réserver de l'examiner à votre aise, et de faire répondre ensuite officiellement.

NIGRA.

8.

LEGAZIONE ITALIANA

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 23 novembre 1865.

Onorevole sig. Ministro. — S. E. il sig. Drouyn de Lhuys mi disse oggi che il barone di Malaret gli aveva reso conto di

una conversazione ufficiosa avuta coll'E. V. e col comm. Sella, a proposito del debito pubblico pontificio, contemplato nell'art. 4 della convenzione del 15 settembre 1864. Mi diede inoltre lettura confidenziale del dispaccio del 21 corrente che diresse al barone di Malaret in risposta alla di lui comunicazione.

In questo dispaccio il Ministro imperiale degli affari esteri annunzia al barone Malaret, che, dopo averne conferito coll'Imperatore, è in caso di confermare quanto gli aveva scritto precedentemente sul modo di procedere, proposto per condurre i negoziati relativi alla partecipazione dell'Italia ad una parte proporzionata del debito pubblico pontificio. *Propone, cioè, che i negoziati abbiano luogo a Parigi fra il Ministero imperiale degli affari esteri e la Legazione d'Italia, sia per corrispondenza, sia verbalmente.* La Francia dal suo lato tratterebbe per mezzo della sua Ambasciata a Roma, colla Santa Sede.

Quanto alla forma da darsi alla conclusione dell'accordo pare che S. E. il sig. Drouyn de Lhuys propenda per la semplice inclusione nel bilancio italiano della somma degl'interessi annui da pagarsi a questo scopo dal Tesoro italiano, quando questa somma sarà fissata d'accordo fra le parti interessate. Il barone di Malaret darà senza dubbio lettura di questo dispaccio all'E. V.

Ho detto al Ministro imperiale degli affari esteri che mi sarei fatto premura di comunicargli la di Lei risposta appena mi sarebbe giunta.

Gradisca, ecc. NIGRA.

9.

LÉGATION
DE FRANCE EN ITALIE

Au général LA MARMORA, *président du Conseil.*

Florence, 1 décembre 1865.

Monsieur le Général. — Mr le Ministre d'Italie à Paris a fait connaître au Ministre des affaires étrangères de l'Empereur les observations suggérées à V. E. par un premier examen des questions qui se rattachent à l'exécution de l'art. IV de la convention du 15 septembre, relatif au partage de la dette pontificale.

Suivant la communication faite à S. E. Mr Drouyn de Lhuys par Mr le chev. Nigra, V. E. a désiré connaître l'opinion du Gouvernement de l'Empereur relativement à quelques points de détail. Elle mettait de l'intérêt notamment à savoir en quel lieu l'affaire se traiterait? Avec qui ou entre qui elle serait traitée? Enfin sous quelle forme aurait lieu la discussion et la négociation relative au règlement de cette affaire?

Mr le Ministre des affaires étrangères, après avoir pris à ce sujet les ordres de l'Empereur m'a adressé des instructions qui me permettent de répondre aux questions posées par V. E.

Le Gouvernement de Sa Majesté pense:

1° Que le Cabinet des Tuileries étant l'intermédiaire obligé entre Rome et Florence pour la négociation dont il s'agit, Paris se trouve naturellement indiqué comme centre des communications et des pourparlers auxquels elle pourrait donner lieu;

2° *Que cette négociation doit être directement suivie entre le Ministre d'Italie et le Ministre des affaires étrangères de l'Empereur en la forme habituelle, et qu'il n'y à pas lieu de désigner une Commission à laquelle on remettrait le soin de de préparer les bases de l'arrangement.*

3° Qu'on pourrait procéder suivant les circonstances soit par correspondance échangée entre le département des affaires étrangères et la Légation d'Italie, soit par conférences verbales, le Ministre de l'Empereur pouvant d'ailleurs en référer s'il y avait lieu à la Cour de Rome comme Mr le chev. Nigra au Gouvernement italien, et les deux négociateurs devant s'éclairer autant qu'il serait utile des lumières des hommes spéciaux en matière de finances.

Quant à la meilleure manière de régler les points de détail qu'on ne peut prévoir d'avance, elle serait naturellement suggérée par les incidents qui viendraient à se produire pendant les délibérations des négociateurs. Il paraît également superflu de s'occuper dès à présent de la forme de l'acte dans lequel on consignerait le résultat final de ces négociations; le Gouvernement de Sa Majesté ne doute pas qu'il ne soit facile de s'entendre à ce sujet lorsque le moment sera venu.

Telle est Mr le Général, la marche que mon Gouvernement considère comme étant la meilleure à suivre pour le règlement

de cette affaire, et je prie V. E. de me faire savoir si elle est également conforme aux vues du Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie.

Veuillez agréer, etc.

Baron de MALARET.

10.

Le Président du Conseil le général LA MARMORA *au Ministre de France le baron de* MALARET.

Florence, 26 décembre 1865.

Monsieur le Baron. — Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser dernièrement une dépêche où sont précisées les propositions du Gouvernement de l'Empereur pour l'exécution de l'art. IV de la convention du 15 septembre, relatif au partage de la dette pontificale.

Je ne doute pas, monsieur le Baron, qu'il n'ait paru désirable au Gouvernement français comme à nous que le Gouvernement du Roi pût entrer directement en arrangement avec le Saint Siège pour l'exécution de l'art. IV de la convention du 15 *septembre.* Cette manière de procéder entrait si bien dans l'esprit de la convention et ouvrait *une voie si naturelle à ce rapprochement qui a été le but constant et hautement déclaré de la politique impériale, que j'ai la conviction que le Gouvernement de l'Empereur l'eût préférée ainsi que nous.*

Mais puisque des circonstances indépendantes de la volonté des deux puissances signataires de la convention paraissent y mettre obstacle, le Gouvernement du Roi désirant montrer une fois de plus ses bonnes dispositions pour la solution de la question romaine, ne fait pas difficulté d'adhérer au désir du Gouvernement impérial d'être l'intermédiaire entre l'Italie et le Saint Siège pour la répartition de la dette pontificale.

Les négociations pourront avoir lieu, comme le propose S. E. Mr. Drouyn de Lhuys, dans la forme habituelle de ces sortes d'arrangements, à Paris, entre le Ministre des affaires étrangères de l'Empereur et le personnage qui serait désigné à cet effet par le Gouvernement du Roi, le Ministre de l'Empereur en référant à Rome et le Délégué du Roi à Florence.

Quant aux questions spéciales qui pourront offrir des difficultés pendant les négociations, je partage l'avis que vous avez bien voulu m'exprimer, que la manière de les régler sera suggérée par les circonstances.

Le Gouvernement du Roi pour rendre plus régulière la liquidation de la dette pontificale, se serait prêté de bon gré à la désignation d'une Commission spéciale de la part des administrations intéressées. À défaut des facilités qu'auraient pu offrir les travaux d'une commission de ce genre, le Gouvernement pontifical mettra, je n'en doute pas, un empressement égal au nôtre, à fournir les éléments indispensables pour que *l'opération puisse s'effectuer conformément aux règles de l'équité et de la bonne administration.* La forme de l'acte dans lequel serait consigné le résultat final de ces négociations est à nos yeux comme à ceux du Gouvernement impérial un objet dont il serait prématuré de s'occuper dès à présent.

Elle ne saurait d'ailleurs évidemment s'écarter des principes de droit applicables au cas en question et des dispositions de la constitution du Royaume en matière de finances.

LA MARMORA.

11.

Il Ministro del Re a Parigi
al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 25 gennaio 1866.

Signor Ministro. — Coll'articolo 3 della convenzione del 15 settembre 1864 il Governo italiano si impose di non reclamare contro l'organizzazione d'un esercito pontificio, composto anche di volontari cattolici stranieri, sufficiente per mantenere l'autorità del Papa e la tranquillità all'interno e sulle frontiere dei suoi Stati, purchè questa forza non possa degenerare in mezzo d'attacco contro il Governo italiano. L'E. V. sa che poco dopo la conclusione della convenzione, il Governo francese, prevalendosi di questa clausola, offrì al Governo pontificio la sua cooperazione per l'arruolamento e l'ordinamento dell'esercito pontificio. In sulle prime il Governo pontificio rispose, che le forze di cui la Santa Sede potea disporre, erano sufficienti a far rispettare l'autorità della Santa Sede e a

mantenere la traquillità de' suoi Stati, se la convenzione fosse stata scrupolosamente eseguita. Ma in questi ultimi tempi il Governo pontificio consentì ad aumentare il suo esercito per mezzo di arruolamenti fatti in paesi cattolici e specialmente in Francia.

Dal suo lato il Governo francese si prestò e si presta a facilitare, nei limiti della convenzione, questi arruolamenti.

Segnalo, a questo proposito, all'attenzione dell'E. V., la circolare qui unita diramata, a quanto mi si assicura, dal comando della divisione di Algeri.

Avrò cura d'informarmi presso S. E. il signor Drouyn de Lhuys se questa circolare è autentica.

Ma intanto ho creduto di non dover tardare a mandargliela, affinchè il Governo di S. M., possa esaminare, se, e come sia conciliabile collo spirito della convenzione la clausola della circolare secondo la quale è stabilito che ai soldati francesi che piglierebbero servizio pel Papa, sarebbe tenuto conto per la loro liberazione del tempo del servizio che presteranno in Italia. Io le sottometterò la questione ed attenderò, ove occorra, le ulteriori istruzioni dell'E. V.

Gradisca, ecc. NIGRA.

CIRCOLARE

Mon cher Commandant général. — S. E. le Gouverneur général à fait conaître à Mr le général commandant la province, que l'Empereur a proposé de créer un corps composé de 1 ou 2 bataillons, destiné à pourvoir à la sécurité personnelle du Saint Père, après le départ de Rome de la division française d'occupation.

Ce corps qui irait tenir garnison à Rome, serait soldé par le Gouvernement pontifical d'après les tarifs appliqués aux régiments français stationnés actuellement dans les États de l'Église et jouirait de toutes les allocations et prestations qui leur sont affectées.

Le Ministre désire qu'il soit fait immédiatement un appel, à ce sujet, aux soldats de bonne volonté de votre bataillon, sans distinction de nationalité, en les informant des avantages, et du solde attaché à cette destination, et en les prévenant que le temps de service qu'ils accompliront en Italie, leur comptera pour libération.

Les hommes devront avoir une bonne conduite et encore, au moins, trois ans de service à rendre.

Vous m'adresserai sans délai l'état numérique de l'appel fait dans ces conditions.

Recevez, ecc.

12.

Il Ministro del Re a Parigi
al Ministro per gli affari esteri, Firenze.

Parigi, 4 febbraio 1866.

. . . . . .

La risposta di S. E. il signor Drouyn de Lhuys fu che egli avea parlato in proposito col Ministro della guerra, e che il maresciallo Randon non potea dire se la versione pubblicata dai giornali fosse esatta, ed anzi ne dubitava assai poichè, secondo quella circolare, si farebbe un appello ai soldati ancora in servizio, mentre, in realtà, non si ammetteranno che individui liberati, volontari, conformemente ai termini dell'articolo della convenzione, *volontaires catholiques étrangers.*

Oggi poi, S. E. il signor Drouyn de Lhuys mi confermò la medesima cosa, dichiarando che i soldati francesi o stranieri che saranno ammessi come volontari a prender servizio pel Santo Padre, saranno intieramente liberati.

Gradisca, ecc. NIGRA.

13.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al barone di MALARET, *ministro di Francia.*

Firenze, 11 febbraio 1866.

Signor Ministro. — Desideroso di soddisfare al Governo imperiale, che per mezzo della S. V. richiese al Governo del Re notizie intorno al debito pubblico pontificio antico e nuovo, non ommisi di fare indagini e ricerche.

Ma come queste sarebbero state facilissime, quando si fosse potuto consultare documenti ufficiali, altrettanto riescono difficili e incerte nella mancanza di tali documenti.

L'ultimo bilancio dello Stato pontificio, ch'io abbia potuto consultare è quello del 1859, compilato in epoca in cui quello Stato era nella sua integrità; in quel bilancio, il debito pubblico propriamente detto è iscritto per una rendita di scudi romani 3,200,000 circa, corrispondenti a 17,000,000 di lire italiane.

Una parte di questo debito, formato quasi per intero di titoli nominativi, era pagato dalle Tesorerie delle provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria, che ora fanno parte del Regno d'Italia.

Quando le Romagne si sottrassero nel giugno del 1859 al Governo pontificio, fu accertata la somma del debito che si pagava annualmente in quelle provincie, e così fu fatto nelle Marche e nell'Umbria nel settembre 1860, quand'anche esse si sottrassero all'antica dominazione. La somma totale del debito, di cui fu per tal modo fatto l'accertamento, ammontò a L. 1,449,276 14 annuali che vennero regolarmente pagate dal Governo italiano, nei cui bilanci annuali trovansi iscritte, come si trovano in quello del corrente esercizio 1866, come parte del debito pubblico, non incluso nel Gran Libro.

Altra notizia ufficiale è che il Governo pontificio contrasse nel 1860 un debito infruttifero di 5,000,000 di ducati, pari a lire 21,250,000, col Governo delle due Sicilie, la quale somma dovevasi restituire in 10 anni. A garanzia di quel prestito il Governo pontificio diede a quello delle due Sicilie un deposito di titoli di debito consolidato d'altrettanto valor nominale in capitale.

Ma il Governo pontificio non ha mai pagato al Governo italiano, succeduto a quello delle due Sicilie, alcuna rata del prestito predetto.

Il Governo pontificio poi aveva in mano, all'epoca in cui perdette le Romagne, le Marche e l'Umbria, delle cauzioni date in numerario, o in titoli di debito consolidato dagli Amministratori camerali e da altri agenti contabili delle provincie suddette. La somma totale di quelle cauzioni si stima ascendere a circa 3,000,000 di lire; e il Governo italiano ha sempre corrisposto gl'interessi su dette cauzioni. Dovè poi nella presente Sessione parlamentare, il Governo chiedere al Parlamento l'iscrizione d'apposito fondo in bilancio per la restituzione di quelle cauzioni, che si riferiscono nella massima parte a gestioni scadute, od a contabili che più

non sono in servizio, diventando per questo fatto creditore del Governo pontificio per l'ammontare delle cauzioni restituite.

Il Governo imperiale che ha in Roma un suo rappresentante può assai meglio che il Governo italiano non possa, avere intorno al debito pontificio più compiute notizie.

Il Governo del Re non potrebbe che per induzioni, e per vaghe notizie non ufficiali, apprezzare il movimento avvenuto nel debito pubblico pontificio dal 1859 e dal 1860 in qua. E ciò tanto più in quanto che quel Governo suole contrarre prestiti senza alcuna forma di pubblicità; ed anzi è suo antico costume tenere per dir così in permanenza l'emissione del consolidato di guisa che, anche negli anni anteriori al 1859 e al 1860, senza che fosse stata notificata alcuna nuova emissione si vedeva solamente dal confronto delle somme iscritte nei bilanci degli anni successivi, che negli anni precedenti era stato emesso nuovo consolidato.

Confido d'avere con questa nota soddisfatto per quanto si poteva per me, ai desideri del Governo imperiale, e prego l'E. V. d'aggradire gli atti della mia alta considerazione.

A. Scialoia.

14.

Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 15 febbraio 1866.

Signor Ministro. — Chiesi oggi a S. E. il signor Drouyn de Lhuys:

1° Se la convenzione, mentovata dal Ministro di Stato al Senato, tra la Francia e la Santa Sede esisteva, e che cosa conteneva;

2° Se, gli ufficiali e bassi ufficiali francesi, che lasciando il servizio in Francia passavano al servizio del Papa nella legione straniera, conservavano l'anzianità nell'esercito francese, come pareva risultare dalle parole dette al Senato dallo stesso Ministro di Stato.

S. E. il signor Drouyn de Lhuys mi rispose quanto al primo punto:

Che non vi è convenzione propriamente detta fra la Francia e la Santa Sede, ma un semplice scambio di note;

Che il contenuto di questo scambio di note riguarda:

1° il numero d'uomini della legione straniera al servizio del Papa, organizzata in Francia, numero che deve essere, salvo errore, di 1206 uomini;

2° il soldo e la pensione di ritiro da pagarsi dalla Santa Sede;

3° l'armamento e l'equipaggiamento, egualmente a carico della Santa Sede;

4° il trasporto di questa truppa sul territorio pontificio e la rimessione all'autorità pontificia;

5° Coccarda pontificia e bandiera pontificia.

Quanto al secondo punto il Ministro imperiale degli affari esteri mi disse che difatti il Ministro della guerra suo collega avea dovuto prevedere la eventualità in cui ufficiali e bassi ufficiali, passati al servizio del Papa, abbandonassero questo servizio e volessero rientrare nell'esercito francese.

Il Ministro della guerra avrebbe perciò stabilito, che ove questa eventualità si presentasse, cioè se ufficiali e bassi ufficiali già appartenenti all'esercito francese e passati al servizio del Papa, abbandonassero questo servizio e domandassero di rientrare nell'esercito francese, essi non avrebbero perduto il loro antico diritto di anzianità. Il signor Drouyn de Lhuys mi disse che questa era una misura di semplice amministrazione militare interna. Mi citò l'esempio d'una disposizione identica, presa nel 1836, salvo errore, riguardo alla legione straniera che andò a combattere al servizio della Spagna, misura che fu in allora riconosciuta non ledere il principio adottato di non intervento.

Mi confermò che la legione di cui si tratta sarebbe composta di soldati intieramente liberati, e che nessun rapporto qualsiasi esisterebbe fra questa legione e il Governo francese.

Dissi a S. E. il signor Drouyn de Lhuys che avrei comunicate queste disposizioni all'E. V., riservandomi di rispondere nel senso di quanto il Governo del Re sarà per indicarmi.

Gradisca, ecc.

NIGRA.

15.

Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re in Parigi.

Firenze, 20 febbraio 1866.

Signor Ministro. — V. S. mi ha riferito, col suo rapporto del 15 corrente, gli schiarimenti che le fornì S. E. il sig. Drouyn de Lhuys sugli accordi intervenuti tra il Governo imperiale e la Santa Sede per la formazione di una legione straniera, composta principalmente di ufficiali e soldati francesi e destinata al servizio pontificio.

Presi atto con soddisfazione dell'assicurazione datale dal Ministro imperiale degli affari esteri, che la legione di cui si tratta sarebbe costituita di soldati interamente liberati, e che nessun rapporto qualsiasi esisterebbe tra questa legione e il Governo francese.

Tuttavia, il fatto annunziato da S. E. il Ministro di Stato che il Governo francese, accettando un mandato conferitogli dal Governo pontificio, si è incaricato della formazione di un battaglione straniero organizzato in Francia con elementi francesi e che sarà trasportato su bastimenti da guerra francesi a Civitavecchia, e gli accordi mentovati dal signor Rouher che regolarono tra la Francia e la Santa Sede le condizioni delle giubilazioni e il diritto di avanzamento nell'esercito francese conservato agli ufficiali francesi entrati in quel corpo, quasi fossero dessi in missione per conto del loro Governo all'estero; codeste circostanze, dico, potrebbero ingenerare negli animi il dubbio che tali atti tendano ad alterare il fatto col quale l'Italia si è impegnata a non reclamare contro la formazione d'un esercito pontificio, composto anche di volontari stranieri.

Non dissimulai pertanto al barone di Malaret che le dichiarazioni fatte dal signor Ministro di Stato al Senato dell'Impero nella seduta del 12 corrente, non corrispondono alla giusta aspettazione del Governo del Re, ed ella vorrà, signor Ministro, esprimersi nello stesso senso con codesto Ministro degli affari esteri.

Siamo sicuri che il Governo dell'Imperatore valuterà nel loro vero significato queste osservazioni che sono a noi suggerite dall'importanza che annettiamo a che da nessuno possa sospettarsi che la convenzione abbia mai ad essere indirettamente od anche

involontariamente elusa. Egli vedrà dunque, nella sua saviezza, se in presenza della possibilità di fatto d'interpretazioni inquietanti, non sia il caso di togliere pubblicamente ogni incertezza sul carattere degli accordi presi tra il Governo francese e la Santa Sede, e sulle conseguenze che è lecito trarre, al punto di vista internazionale, dalla presenza, sotto le bandiere pontificie d'una legione straniera di nazionalità quasi determinata.

Gradisca, ecc.

LA MARMORA.

16.

Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 22 febbraio 1866.

Signor Ministro. — Ebbi occasione di vedere S. E. il signor Drouyn de Lhuys e gli ho parlato nel senso che V. E. volle indicarmi.

Ho particolarmente chiamata l'attenzione del signor Drouyn de Lhuys sopra due punti, cioè: sul carattere di nazionalità determinata che sembrava rivestire la legione straniera in seguito all'organizzazione datale, e sul fatto del diritto d'anzianità nell'armata imperiale mantenuto agli ufficiali francesi ammessi nella legione.

Il Ministro imperiale degli affari esteri mi rispose che il Governo francese, nell'obbligarsi a ritirar le sue truppe dal territorio pontificio, non avea rinunziato ad attestare a S. S., nei limiti tracciati dalla convenzione del 15 settembre, l'interesse che egli porta alla Santa Sede; che la formazione per cura della Francia d'una legione straniera al servizio del Papa era un segno d'un tale interesse, ed entrava d'altronde, a suo parere, nello spirito della convenzione, che per rendere possibile e facile la formazione di questa legione, il Governo francese avea dovuto regolare pe' francesi che consentissero a farne parte, la posizione che loro sarebbe fatta dal Governo pontificio, allorquando fossero passati al servizio del Papa, e che questo regolamento era stato constatato mediante uno scambio di note tra il Governo dell'Imperatore e quello della Santa Sede; che il Governo francese, dando a sudditi francesi il permesso di

prender servizio all'estero, dovea naturalmente mantener loro la qualità e i diritti di cittadini francesi. In quanto al diritto d'anzianità nell'armata francese, che il Ministro imperiale della guerra avrebbe mantenuto in favore degli ufficiali pel caso che abbandonassero il servizio della Santa Sede e riprendessero servizio nell'armata francese, S. E. il signor Drouyn de Lhuys mi ripetè che questa era una misura di semplice amministrazione militare interna, e che essa non era stata oggetto di accordi tra la Francia e la Santa Sede. S. E. mi citò di nuovo il precedente della legione straniera inviata in Ispagna nel 1836, dicendomi che in quell'epoca il principio di non intervento era stato accettato come base della politica estera negli affari di Spagna, e che non di meno erasi mantenuto in favore degli ufficiali francesi che faceano parte della legione, il diritto all'anzianità nell'esercito francese.

Il signor Drouyn de Lhuys mi rinnovò l'assicurazione precedentemente datami che la legione sarebbe composta di volontari interamente liberati, e che potrebbero esservi ammessi non solo francesi ma individui d'ogni altra nazionalità; che il Governo francese non avrebbe esercitato nessun controllo su questa legione per la quale il Governo francese anticiperebbe le spese necessarie ad armarla e ad equipaggiarla salvo l'obbligo del rimborso a carico del Governo pontificio. La legione sarebbe pagata da quest'ultimo e avrebbe bandiera e coccarda della Santa Sede e sarebbe esclusivamente al servizio del Papa, facendo parte del suo esercito. In una parola, conchiuse il signor Drouyn de Lhuys, non vi esisterebbe alcun rapporto, alcuna solidarietà tra questa legione e il Governo francese.

Gradisca, ecc. NIGRA.

17.

LÉGATION DE FRANCE

Au Ministre des affaires étrangères à Florence.

Florence, 28 février 1866.

Monsieur le Ministre. — Je me suis empressé de transmettre à mon Gouvernement les indications qui m'ont été données par V. E. concernant le partage de la dette pontificale.

En réponse à cette communication, le Ministre des affaires étran-

gères de l'Empereur me fait savoir que le moment lui paraît venu d'entrer en négociation pour la mise à exécution de l'article IV de la convention du 15 septembre et me charge de demander à V. E. qu'elle veuille bien faire parvenir, le plus tôt possible, à Mr le chevalier Nigra les instructions et l'autorisation nécessaires à cet effet.

Mr Drouyn de Lhuys, en me priant de rappeler à V. E. qu'il est indispensable que les diverses questions se rattachant à cet acte international soient complètement réglées avant l'évacuation du territoire pontifical par nos troupes, exprime la confiance que le Gouvernement italien comprendra, comme lui, combien il est urgent de pourvoir à ce qui concerne le partage de la dette et qu'il voudra bien n'apporter aucun retard dans le règlement d'une affaire aussi importante.

Agréez, etc.

Baron de MALARET.

18.

Il Ministro degli affari esteri al ministro NIGRA *a Parigi.*

Firenze, 1 marzo 1866.

Signor Ministro. — Col dispaccio in data 26 ottobre 1865, io le trasmisi copia di due note state scambiate tra il barone di Malaret e me in ordine alla questione del riparto del debito pontificio. Il barone di Malaret mi diresse ora una seconda nota di cui mi pregio trasmetterle copia.

Anzitutto debbo esprimere il mio rincrescimento che il signor Drouyn de Lhuys, dopo la nota che ho diretta al barone di Malaret, e che ella conosce, abbia creduto di esprimersi in termini che sembrano accennare a grave dubbio sulle nostre buone disposizioni; e più ancora che egli sembri far dipendere l'eseguimento della convenzione per parte della Francia dal compimento, prima del termine stabilito per lo sgombro, del riparto stesso, il quale per aver luogo legalmente e a norma del diritto e per essere approvato dal Parlamento, richiede il consenso e la partecipazione del Governo pontificio.

Fatta questa riserva, mi reco a premura di parteciparle che il Governo del Re, *le affida, signor Ministro, l'incarico di con-*

durre la presente negoziazione. V. S. Ill.ma è dunque fin d'ora autorizzata a ricevere le aperture che in ordine al riparto del debito pontificio le venissero dirette dal Governo imperiale, come intermediario tra la Santa Sede ed il Governo del Re, per l'accomodamento previsto nell'art. IV della convenzione. V. S. Ill.ma vorrà recarne l'annunzio a conoscenza di S. E. il signor Drouyn de Lhuys.

Siccome il Governo del Re ha già fornito tutti i dati che sono a sua disposizione, nè conosce indicazioni procedenti dal Governo pontificio, cui toccherebbe per la natura del negoziato l'iniziativa delle proposte, così mi riservo di trasmetterle apposite istruzioni, mano mano che ella mi farà conoscere le comunicazioni che le perverranno a tale riguardo.

Intanto V. S. Ill.ma non dovrà naturalmente perder mai di vista il carattere di intermediario che è proprio del Governo francese nella presente trattazione, la quale virtualmente interviene fra i due Governi interessati; in dipendenza del che gl'impegni presi, durante il corso dei negoziati da noi verso il Governo francese, o dal medesimo verso di noi, vogliono essere considerati come assunti per conto del Governo pontificio.

V. S. Ill.ma vorrà pur tener presente che la forma dell'atto col quale sarà operato effettivamente il riparto, è questione riservata per ora e da definirsi a suo tempo.

Gradisca, ecc.

LA MARMORA.

19.

LEGAZIONE ITALIANA

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 5 marzo 1866.

On. signor Ministro. — Ho ricevuto ieri dal corriere di Gabinetto il dispaccio che l'E. V. mi diresse in data del 1° corrente relativamente alla questione della ripartizione del debito pontificio. Mi recai oggi da S. E. il signor Drouyn de Lhuys e portai a di lui notizia che io era autorizzato ad entrare in negoziati con lui per risolvere questa questione in conformità del disposto dell'articolo IV della convenzione del 15 settembre 1864. Nel fare questa

comunicazione, notai a S. E. che in vista del carattere d'intermediario che è proprio del Governo francese in questa trattazione, la quale interviene virtualmente fra le due parti direttamente interessate, era conseguente che gl'impegni reciprocamente presi durante il corso dei negoziati dai Governi italiano e francese dovevano essere considerati come assunti per conto del Governo pontificio. S. E. il signor Drouyn de Lhuys non obbiettò nulla a questa dichiarazione.

Dichiarai egualmente a S. E. che era ben inteso che l'accordo definitivo sarebbe stato presentato secondo lo Statuto del Regno, alla sanzione del Parlamento italiano.

Quanto alla forma definitiva da darsi all'accordo, fu di nuovo convenuto che sarebbe determinata più tardi di comune consenso.

Gradisca, ecc.

NIGRA.

20.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al barone di MALARET *il Ministro di Francia.*

Firenze, 11 marzo 1866.

Eccellenza. — Colla nota del 27 febbraio scorso gentilmente comunicatami dall'E. V., il Governo imperiale esprime il desiderio di avere qualche indicazione precisa e dettagliata delle parziali cifre colle quali fu stabilita la somma totale di L. 1,449,776 inscritta nel bilancio del 1866 pel pagamento delle rendite del debito pontificio in talune delle provincie che formano oggi parte del Regno italiano. Vorrebbe inoltre conoscere esattamente qual sia la natura dei titoli posseduti dai creditori che vengono pagati dalle casse provinciali.

Le cifre parziali che han servito di base per determinare la somma inscritta nel bilancio passivo delle finanze pel pagamento del debito pontificio furono desunte dai registri di tesoreria delle provincie Romagnole, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, previo confronto coi titoli originali presentati dai creditori di rendite nominative del Consolidato romano.

Le norme pel pagamento semestrale di dette rendite furono fissate con decreto del Governatore generale delle Romagne del 16

settembre 1859 e coi Reali decreti del 21 febbraio 1861 n. 4659 e 21 aprile 1862 n. 569.

Con questi decreti fu riconosciuto il debito pubblico relativo alle quattro provincie delle Romagne, e fu prescritto che i possessori dovessero esibire i loro titoli originali all'oggetto di controllarli coi registri delle tesorerie delle suindicate provincie, *per procedere poscia alla loro inscrizione in speciali registri del Debito pubblico italiano, colla previa riduzione del montare delle rendite stesse da scudi romani a lire italiane.*

In seguito pertanto alle avvenute presentazioni ed ai riscontri effettuati nelle tesorerie venne fissata la cifra da pagarsi nel 1866 in L. 1,449,276 14 (indicata nella precedente nota per errore materiale di copia in L. 1,449,776 24), cifra che è forse alquanto inferiore a quella effettiva resultante dai registri di tesoreria *essendochè alcuni creditori per ragioni politiche abbastanza note, si astennero finora dalla prescritta presentazione dei titoli da essi posseduti.*

A quelli fra i *creditori che adempirono alle dovute formalità furono rilasciati dei fogli di cedole pel ritiro alle determinate scadenze delle rate semestrali, di rendita italiana corrispondenti a quella del consolidato romano.*

La natura infine dei titoli, in base ai quali il Governo italiano, ha assunto il pagamento della somma annua di sopra indicata, si desume dalle stesse indicazioni del bilancio, essendosi riconosciuti esclusivamente *titoli di rendite nominative del consolidato romano* 5 %.

Non sarà poi fuor d'opera avvertire come la somma predetta in progresso di tempo possa essere aumentata per la esibizione di nuovi titoli da parte dei detentori che se ne erano fin qui astenuti, aumento già verificatosi nel bilancio del 1866 in confronto del precedente esercizio.

Nella lusinga che tali schiarimenti possano soddisfare alle richieste del Governo imperiale, ho l'onore di ritornare all'E. V. il documento comunicatomi, con preghiera di aggradire ecc., ecc.

Il Ministro
SCIALOIA.

21.

Il Ministro delle finanze al Ministro per gli affari esteri.

Firenze, 12 marzo 1866.

Sull'argomento del riparto del debito pubblico pontificio questo Ministero indirizzava al sig. Ministro di Francia, nel dì 11 febbraio scorso, una nota di indicazioni sulla natura e sull'ammontare delle rendite del consolidato romano, riconosciute e pagate dal Governo italiano.

In seguito poi a richiesta dello stesso Ministro gli si è diretta in questo stesso giorno altra nota di schiarimenti sulle parziali cifre colle quali fu stabilita la somma totale inserita in bilancio pel pagamento delle rendite del consolidato romano, e sulla natura dei titoli posseduti dai creditori che vengono pagati dalle casse provinciali del Regno.

Oltre queste, nessun'altra comunicazione è stata fatta da questo Ministero al prefato signor Ministro francese.

Delle due note preindicate il sottoscritto si affretta a rimettere copia all'onorevole collega il signor Ministro degli affari esteri, ad opportuna norma, giusta la richiesta fattane col pregiato foglio del 2 andante mese.

Il Ministro
SCIALOIA.

22.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Nota verbale). Paris, 16 mars 1866.

Aux termes de l'article IV de la convention du 15 septembre « le Gouvernement italien s'est déclaré prêt à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église ».

Le point de départ doit être la dette au moment du démembrement du territoire pontifical.

En effet, prenant pour base les faits existants à l'époque où les anciens États de l'Église étaient dans leur intégrité, on peut s'appuyer sur des chiffres certains pris dans les budgets pontificaux

qui, ayant été publiés bien avant la convention du 15 septembre 1864, ne sauraient être contestés. C'est donc le budget de 1859 qui a fourni les éléments des évaluations contenues dans la présente note. Tel paraît être d'ailleurs également l'avis de Mr le Ministre des finances d'Italie, d'après la communication adressée par S. E. le 11 février dernier à Mr de Malaret.

Au surplus, en examinant les objets dont se compose ce document, on trouve que les prévisions budgetaires (somme assegnate in preventivo) sont, à très peu de choses près, égales aux faits accomplis.

Voir la colonne intitulée: *Somme riconosciute nell'anno*, et qui correspond, dans les budgets français aux *droits constatés* au profit des créanciers de l'État.

Il devait naturellement en être ainsi, puisque, sauf en ce qui concerne les Romagnes, annexées depuis six mois, l'exercice 1859 a dû supporter l'intégralité des charges de la dette publique, imposées aux finances romaines. Les prévisions de 1859, en ce qui concerne cette même dette, auraient donc été incontestablement, sauf des variations insignifiantes, les mêmes pour les exercices suivants, sans les événements politiques qui les ont si profondément modifiées.

Au contraire, si l'on examine les budgets de 1860 et de 1861, et surtout ceux des exercices ultérieurs, on trouve des différences très considérables entre les dépenses prévues au titre de la dette publique et les dépenses effectuées.

D'une part, en effet, les charges prévues pour l'ensemble des États romains sont naturellement de beaucoup supérieures aux dépenses acquittées, celles-ci ne portant plus que sur une portion des provinces. D'un autre côté certaines parties de la dette publique augmentent; c'est la conséquence des emprunts ultérieurs: d'autres parties au contraire, les retraites et les pensions viagères, par exemple, diminuent d'une manière assez sensible, parce que *l'Administration italienne paie, au lieu et place du Saint-Siège, qui le reconnait d'ailleurs, quelques uns des titres de la dette romaine.*

Il en résulte que le Gouvernement pontifical, lorsqu'il cherche à établir la situation de sa dette à la fin de 1860 prend ses chiffres dans les prévisions du budget de 1860 tantôt et tantôt

dans les faits accomplis du même exercice, et d'autres fois enfin présente des chiffres difficilement justifiés.

En résumé le point de départ du règlement de compte avec l'Italie doit être cherché dans le montant de la dette romaine, tel qu'il est indiqué dans le budget pontifical de l'exercice 1859.

Or les différents objets dont se compose la dette romaine, sont divisés en trois catégories bien distinctes, savoir:

	Écus romains			Francs soit 5,55 par écu	
Titre I — Dette perpetuelle	1,726,999	75	7	9,239,448	70
Titre II — Dette rachetable	1,771,021	64	6	9,474,965	80
Titre III — Dette viagère	998,737	39	5	5,343,245	06
Totaux	4,496,758	79	8	24,057,659	56

Tels sont en effet les éléments dont se compose la dette publique en France, en Italie, et dans tous les pays dont les finances sont régulièrement organisées.

D'après la convention du 15 septembre l'Italie doit prendre à sa charge « une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église ». On peut donc inférer de ces expressions qui ne comportent aucune restriction que la part à supporter par l'Italie doit être proportionnelle au montant des *trois* natures de dette ci-dessus désignées.

Telle ne paraît cependant pas être la pensée de l'Administration italienne. En effet, dans sa note précitée du 11 février dernier Mr Scialoia ne fait entrer en ligne de compte que la dette *permanente* et la dette *rachetable* et il ne fait aucun cas de la dette viagère.

Voici sans doute les motifs de cette omission.

Sous le régime pontifical les provinces aujourd'hui annexées à l'Italie pourvoyaient, au moyen de leur propres ressources au payement d'une partie de la dette romaine.

Après l'annexion les caisses provinciales ont continué de payer comme par le passé.

Le fait est reconnu tant à Rome qu'à Florence. Mais les chiffres, produits de part et d'autre, sont différents. D'après le Saint-Siège la part de la dette romaine acquittée par les caisses provinciales serait de 760,381 écus, soit de 4,068,038 francs.

D'un autre côté, Mr Scialoia annonce que les provinces annexées ont payé pour une somme de 1,449,770 fr. des rentes qu'il ne désigne peut-être pas d'une manière assez explicite, mais que tout porte à croire être seulement des rentes de la dette perpétuelle ou rachetable, à l'exclusion de la dette viagère.

Il est à présumer que Mr. Scialoia en se bornant à évaluer les seules dettes permanentes et rachetables sans faire entrer en compte la dette viagère, aura pensé que l'Italie ayant déjà pris sa part de cette dette ou plutôt ce qu'elle croit être sa part, n'a plus à régler que le montant de sa part contributive dans les deux autres dettes. Mais cette manière de voir ne paraît nullement fondée, attendu qu'en procédant ainsi l'Italie ne supporterait qu'une charge inférieure à celle qui lui incombe aux termes de la convention. Or d'après un tableau comparatif de la population des États de l'Église avant et après l'annexion, l'Italie se trouve en possession des $^3/_4$ environ du territoire romain et doit conséquemment prendre une part proportionnelle de la dette romaine tout entière aussi bien en ce qui concerne la dette viagère que la dette perpétuelle et la dette rachetable.

D'après ces considérations, *il est conforme à l'équité*, comme au texte même de la convention, de prendre pour point de départ du règlement de comptes avec l'Italie non seulement le budget pontifical de 1859, mais encore les chiffres dont se composent sur ce budget, les trois éléments de la dette *publique romaine*.

Il convient maintenant d'examiner dans quelle proportion doit être calculée la part de la dette romaine incumbant à l'Italie?

Les deux seules bases à prendre sont, ou dans le rapport du *revenu* ou dans celui de la *population*.

En ce qui concerne le revenu aucun document n'a été fourni à cet égard, soit par le Saint-Siège, soit par le Cabinet de Florence. Cette base semble donc devoir être écartée.

Reste donc uniquement le rapport de la population. À cet égard on trouve dans la dernière statistique publiée à Rome en 1857, que la population totale des États pontificaux à cette époque était de 3,126,263 habitants dont 3,097,208 à titre de population stable et 29,055 comme population flottante. Ce dernier chiffre doit évidemment être éliminé et la répartition se faire sur le chiffre de la population stable.

Or, le chiffre de 3,097,208 habitants se répartit comme suit:

Provinces annexées à l'Italie	Romagnes (annexées en Juin)	1,006,854	soit 325 ‰
	Marches, Ombrie, Bénévent (annexées en Septembre 1860)	1,407,496	soit 454 ‰
Total		2,414,350	soit 779 ‰
États pontificaux actuels		682,858	soit 221 ‰
Total égal		3,097,208	1000

Il semble donc de *toute équité* que le Gouvernement italien doive supporter un peu plus de $^3/_4$ $\left(\frac{779}{1000}\right)$ de la dette romaine et qui $^1/_4$ environ $\left(\frac{221}{1000}\right)$ doive seul rester à la charge du Saint-Siège.

De plus l'Italie doit être constituée redevable non seulement de la part de la dette romaine qui lui incumbera pour l'avenir, mais encore de la part afférente aux années ou portions d'années pendant lesquelles elle a perçu les revenus des provinces annexées sans supporter aucune des charges que garantissait le revenu des dites provinces.

Enfin le capital de cet arriéré doit lui même être augmenté des intérêts y afférents calculés depuis les époques où les anciennes provinces romaines ont été annexées à l'Italie.

Ces différentes considérations étant admises, il est facile de calculer quelle doit être, tant pour le passé que pour l'avenir, la part contributive du Gouvernement italien dans la dépense de la dette romaine. Le détail en est donné ci-après.

L'ensemble de la dette publique étant, d'après le budget de 1859 de 24,057,759 fr. 56, par an, doit être réparti comme suit:

779 millièmes à la charge de l'Italie	18,740,916	90
221 » » du Saint-Siège. . .	5,316,742	66
Somme égale . . .	24,057,659	56

La part de l'Italie serait donc par an de 18,740,916 90.

Mais il est vrai que, comme semble le reconnaître le Gouvernement pontifical, l'Italie aie, depuis les annexions, payé annuellement, sur les diverses parties de la dette romaine, avec les fonds des anciennes provinces romaines, la somme totale de 760,381 écus, soit en francs 4,068,038 35; le Gouvernement italien,

sauf vérification et justification du chiffre déduit ci-dessus, n'aurait plus à payer par an que 14,672,878 55. Ces données étant supposées exactes la part contributive de l'Italie dans le montant de la dette des États de l'Église doit être:

Savoir:

Pour 1859 —	Romagnes annexées en juin,	6 mois	2,384,342 76
	Romagnes id.	1 an	4,768,685 52
» 1860 —	Marches, Ombrie, Bénévent, annexées en sept.bre 1860,	3 mois	1,664,871 71
» 1861 —	Ensemble de ces provinces,	1 an	14,672,878 55
» 1862 —	Id. id.	»	14,672,878 55
» 1863 —	Id. id.	»	14,672,878 55
» 1864 —	Id. id.	»	14,672,878 55
» 1865 —	Id. id.	»	14,672,878 55
		Total . . .	82,182,292 74

À cette somme doivent s'ajouter les intérêts depuis les époques successives où a eu lieu l'annexion des provinces. *Il est incontestable que le Saint-Siège, privé de la majeure partie de son revenu et ayant dû pourvoir par des emprunts à l'insuffisance de ses ressources, a droit à l'intérêt des fonds dont l'Italie a eu la jouissance.* Mais ici se présentent deux questions: les intérêts doivent-ils être *simples* ou *composés?*

À quel taux doivent-ils être calculés?

Quoique le système des intérêts composés puisse se soutenir en droit, on propose, pour faciliter la négociation, de ne prendre que les intérêts simples. Mais en ce qui concerne le taux d'intérêt, il semble équitable de le calculer a 7 ½ % par an. C'est en effet le taux moyen, en Italie, de la Banque de Turin, des bons sur le Trésor royal et du cours de la rente 5 %. Les intérêts dont il s'agit sont donc de 14,490,196 84.

D'où il résulte qu'à la date du 31 décembre 1865, le Gouvernement italien est débiteur envers le Saint-Siège pour capital et intérêts à partir de juin 1859, de 96,672,489 58, sauf, bien entendu, les réserves faites ci-dessus au sujet de la part de la dette romaine payée par l'Italie.

Il serait peut-être difficile de demander, dans l'état actuel des

finances italiennes, le payement en numéraire de cette somme de 96,672,489 fr., de là, nécessité évidente de la capitaliser.

Or, pour les motifs ci-dessus exprimés, cette capitalisation semble également devoir être faite au taux de 7 ½ % c'est à dire au revenu moyen de la rente italienne 5 % depuis plusieurs années. Pour justifier cette proposition, on fait en outre remarquer d'une part que ce taux est même inférieur à celui auquel le Pape a effectué les emprunts nécessités par la privation de son revenu, et d'autre part, que le Gouvernement italien, s'il était aujourd'hui obligé de payer en numéraire la somme de 96 millions, sus mentionnée, ne pourrait le faire qu'en contractant lui même un emprunt et que cet emprunt serait évidemment émis à un taux supérieure à 7 ½ %.

Ainsi, à ce taux le capital de 96,672,489 francs représente une rente annuelle de 7,250,436 francs.

Ainsi le Gouvernement italien devrait inscrire au Grand Livre de la dette publique du royaume, et avec jouissance du 1r janvier 1866, deux rentes distinctes, savoir:

L'une de 7,250,436 francs pour les intérêts du capital dû au 31 décembre 1865. L'autre de 14,672,878 francs pour la quote part annuelle de l'Italie dans la dette romaine.

Ensemble 21,923,314 francs que l'Italie aurait à payer annuellement au Saint-Siège, non compris les 3 ou 4 millions qu'elle a payés annuellement jusqu'à ce jour et qu'elle devrait continuer à payer.

23.

LEGAZIONE ITALIANA

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 18 marzo 1866.

On. signor Ministro. — Ieri sera ho ricevuto da S. E. il signor Drouyn de Lhuys una nota verbale contenente le proposizioni che il Governo francese presenta a quello di S. M. intorno al riparto del debito pubblico pontificio. Il Ministro imperiale degli affari esteri m'invita in pari tempo ad una conferenza per mercoledì prossimo, 21 corrente, all'oggetto di esaminare con esso lui queste medesime proposizioni. *Non essendo io munito di nes-*

suna istruzione che mi faccia conoscere quale sia l'opinione del Governo del Re in ordine alle varie questioni proposte nella nota francese, mi limiterò a rispondere al signor Drouyn de Lhuys che piglio ad referendum *le sue proposizioni, riservandomi a dare ad esse una risposta appena il Governo di S. M. avrà avuto il tempo di esaminarle.* Mi fo premura intanto di mandar qui unita all'E. V. la nota verbale del Gabinetto francese.

Gradisca, ecc. NIGRA.

24.

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Al cav. NIGRA *a Parigi.*

Firenze, 31 marzo 1866.

Signor Ministro. — Le invio qui unita una nota verbale in cui è consegnato il riscontro che il Governo del Re porge alle proposte contenute nella nota verbale, statale rilasciata il 16 marzo corrente da S. E. il signor Drouyn de Lhuys, e relativa alla questione del debito pontificio.

Riservandomi di spedirle più tardi le occorrenti ulteriori indicazioni, le trasmetto sin d'ora, affinchè ella possa giovarsene all'occorrenza, una memoria che più specialmente si riferisce alla questione degli arretrati.

Gradisca, ecc.

LA MARMORA.

25.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Note Verbale). Florence, 31 mars 1866.

La proposition de prendre pour point de départ du règlement des comptes relatifs au partage de la dette romaine, le montant de cette dette en 1859 *d'après les indications du budget pontifical de cette même année est juste et on l'accepte.*

On accepte également la proposition de comprendre sous la dénomination générique de dette les trois catégories de la dette perpétuelle, de la dette rachetable, et de la dette viagère.

Mais les sommes des chiffres de chaque catégorie et la somme

totale de ces catégories, ne sauraient former une valeur unique qu'on puisse soumettre à une répartition d'ensemble, de la même manière et dans une mesure égale, comme on propose de le faire dans la note verbale à laquelle on répond. Ces totaux doivent au contraire être répartis séparément.

En premier lieu, sous le titre de *dette permanente*, le budget pontifical comprend des passivités diverses, comme par exemple *les rentes* (censi) et les *allocation pour le culte*, *bienfaisance*, *instruction publique*, etc.

Ces passivités affectant certaines propriétés, ou certains établissements, placés dans telle ou telle province; et par conséquent la partie qui en est restée à la charge du Gouvernement pontifical et celle qui a cessé de l'être correspondent naturellement aux parties de territoires qui après 1859-60 se sont trouvées ou sous la domination pontificale ou réunies au Royaume d'Italie. Ces passivités ne doivent pas entrer en ligne de compte pour une répartition ultérieure, car celle-ci a déjà été opérée par la division même du territoire.

À la *dette rachetable* sont inscrits 1,702,500 écus pour intérêts et pour fond d'amortissement; et dans la partie active du budget, on trouve encore un fond d'amortissement de 67,575 écus et 72 bajoques.

En se réservant d'examiner ce point de plus près, on fait remarquer ici qu'il ne serait pas possible d'admettre le partage du total de la dette sans tenir compte du fond d'amortissement.

On n'a pas jusqu'ici des documents et d'informations suffisants pour indiquer des chiffres précis, sur ce sujet comme sur d'autres points; mais il importe de fixer les principes fondamentaux du partage.

Les *prévisions pour transport d'argent et pour change* ne peuvent concourir à former le total de la dette à partager. En effet, comme on le dira plus loin, après que chacun aura pris la part proportionnelle de la dette qui peut lui revenir, et qu'il aura à servir directement, ce sera à lui de pourvoir au paiement et d'en faire les frais.

Quant à la *dette viagère*, il paraît évident qu'elle ne peut-être confondue avec la dette permanente et avec la dette rachetable,

dont il a été question plus haut, comme on l'a fait dans la note verbale du 16 mars. Autrement des deux parties proportionnelles de cette dette l'une s'éteindrait au bénéfice du Gouvernement pontifical pour la mort des pensionnés, l'autre deviendrait perpétuelle à la charge du Gouvernement italien.

Un compte séparé doit être établi pour la dette viagère, et la répartition: d'autant plus qu'une partie très considérable de cette dette a déjà été payée par le Gouvernement italien.

Sans exclure donc d'un partage raisonnable cette catégorie de dette. on ne peut cependant admettre que la répartition en puisse être faite en bloc avec les deux autres catégories.

Comme d'ailleurs les pensions et les allocations qui composent la catégorie de la dette temporaire sont de divers genres et de diverses durées, il serait utile que le Gouvernement pontifical en donnât l'énumération détaillée, afin d'en pouvoir ou suivre les règles d'une division par genres, ou prendre une moyenne, ou enfin en réduire la valeur en rente perpétuelle d'après les règles adoptées par les Compagnies d'assurance pour la conversion des rentes viagères en rentes perpétuelles. Il sera facile de s'entendre sur le choix de l'un de ces procédés, ou de tel autre qui serait jugé d'un commun accord plus raisonnable.

Il suffit d'avoir établi dès à présent que cette catégorie de dette doit être soumise à un partage spécial, et c'est pourquoi le Ministère Royal des finances n'en à indiqué antérieurement que la partie qui, à partir de 1859 avait été payée sur les deux autres catégories de dette par les caisses des provinces annexées.

La note du Gouvernement impérial dit avec raison que les bases les plus naturelles pour le partage de la dette, sont le revenu et la population. Mais il ne semble pas que par le seul fait qu'il n'a pas été fourni jusqu'ici des données relatives au revenu, il faille écarter cette base.

Une comparaison entre les différents budgets pontificaux et ceux des Gouvernements provisoires, et des recherches plus détaillées dont les résultats seront bientôt communiqués, peuvent concourir à déterminer la donnée de cette base qui, dans la pensée même du Gouvernement impérial, semble être la plus rationelle. Du reste les précédents, dont l'un récent, est celui du partage de la dette entre l'Italie et la France pour la cession de Savoie et de

Nice, prouvent que l'élément du revenu n'a jamais été oublié dans le partage des dettes publiques.

Sur tout ce qui précède, il ne paraît pas qu'il puisse y avoir dissentiment: car il s'agit de considérations et d'appréciations qui s'accordent en quelque sorte avec la substance du contenu de la note du 16 mars.

Le seul point principal sur lequel on diffère, est celui des arriérages.

Sans aborder les parties secondaires de la proposition de payer les arrérages, lesquelles ne pourraient en aucune manière être admises, il suffit de s'arrêter à la principale, d'après laquelle les arrérages seraient dûs en conséquence d'une répartition non encore effectuée.

Certainement, selon le droit commun, celui qui prend à sa charge le principal de la dette, en doit les intérêts; et il les doit à partir du temps où il se charge de la dette. Il en est de même entre deux Gouvernements. Il est impossible d'alléguer que ce soit la faute du Gouvernement italien, s'il n'a pas pris à sa charge une part de la dette pontificale, ce qui l'aurait obligé à en payer les intérêts. Il aurait suffi pour cela, que le Gouvernement pontifical le voulût, et s'il a cru ne devoir y consentir pour se prévaloir des avantages qu'il a cru trouver à ne pas reconnaître l'état actuel des choses en Italie et pour créer des grands embarras au Royaume, il ne saurait se soustraire aux charges attachées à ces avantages.

On peut ajouter à ces arguments légaux et de droit public, l'autorité des exemples qui se sont répétés constamment dans le courant du siècle et qui forment la base de fait de cette partie importante du nouveau droit international.

Reste en dernier point celui du mode ou de la forme par laquelle devra s'effectuer le partage de la dette.

La note du Gouvernement impérial se tait à cet égard.

Tout en réservant cette question, on croit cependant devoir déclarer dès à présent, que le Gouvernement du Roi prendra volontiers ses arrangements quant à la manière de séparer en deux parties proportionnelles chacune des catégories et des espèces de la dette pontificale, et pour se charger de celle qui lui reviendra; *mais que les droits et les intérêts politiques et financiers de*

l'État, ne pourraient jamais permettre qu'il servît une partie de dette qui eût à continuer d'être considérée par les tiers comme inscrite au nom du Gouvernement pontifical. D'un côté ce paiement semblerait une sorte de tribut et de l'autre il offrirait une double garantie à un certain nombre de créanciers du Gouvernement pontifical. De ces deux effets qui auraient un tel mode de procéder l'un est inadmissible par des considérations qui n'est pas besoin d'indiquer, l'autre, par des considérations économiques évidentes.

L'on n'entend cependant pas exiger *a priori* un traité direct avec le Gouvernement pontifical: on croit même préférable quelque accord avec le Gouvernement impérial, sur la manière d'arriver par son intermédiaire à ce que le Gouvernement italien, la répartition une fois faite, prenne à sa charge comme sienne pour l'avenir la part de dette qui lui serait afférente et en paye les intérêts aux créanciers.

26.

Il Ministero degli affari esteri al cav. NIGRA *a Parigi.*

Firenze, 31 marzo 1866.

Signor Ministro. — Facendo seguito al mio dispaccio pure in data d'oggi, che le sarà stato rimesso dal corriere Villa, debbo pregarla di riservare fin d'ora al Governo del Re, benchè trattisi di ragioni che non si perimono col silenzio, il diritto di ripetere:

1° Il montare delle cauzioni che i ricevitori camerali ed altri contabili, nonchè varii appaltatori, avevano date al Governo romano e che noi siamo stati già obbligati a restituire al termine dei loro uffici o dei loro appalti, o siamo esposti a dover restituire. Le quali cauzioni sommano per ora a 3 milioni di franchi circa, come appare dal progetto di legge, già presentato alla Camera e nella cui relazione è detto che la somma domandata non è sufficiente;

2° La restituzione di 1 milione di ducati pari a lire italiane 4,250,000 dati dall'ex-Re di Napoli in prestito al Papa, coll'obbligo di restituirli a rate che non furono mai pagate, poichè sopravennero i casi del 1860.

Gradisca, ecc. M. CERRUTI.

27.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 4 aprile 1866.

Ho l'onore d'accusare ricevuta all'E. V. di due dispacci di Gabinetto in data del 31 marzo ultimo coi numeri 169 e 170. Ho consegnato oggi a S. E. il Ministro imperiale degli affari esteri la memoria sul debito pubblico pontificio che era annessa al primo di cotesti dispacci.

Ho pure data a S. E. il signor Drouyn de Lhuys una breve nota verbale, per dargli comunicazione delle riserve contenute nel dispaccio n. 170.

Gradisca, ecc. NIGRA.

28.

LEGAZIONE ITALIANA

Al Ministro degli affari esteri a Firenze.

Parigi, 19 aprile 1866.

Onorevole signor Ministro. — Ho l'onore di qui unita trasmettere all'E. V. copia d'una nota verbale che S. E. il Ministro imperiale degli affari esteri mi ha indirizzata in data del 18 corrente, relativamente alla questione del riparto del debito pontificio.

Gradisca, ecc. NIGRA.

29.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Note Verbale). Paris, 18 avril 1866

Il résulte de la communication de Mr Nigra que le Gouvernement italien accepte, en principe, les propositions de la France au sujet de la part que l'Italie doit prendre dans le montant de la dette romaine, mais il présente en même temps diverses observations ou objections auxquelles la présente note a pour objet de répondre.

Ainsi, tout en accueillant la double proposition de prendre pour point de départ du règlement des comptes la dette romaine ins-

crite au budget pontifical de 1859 et de comprendre sous la dénomination générique de *dette* les trois catégories de dette *perpétuelle*, *rachetable* et *viagère*, le Gouvernement italien demande que chacune de ces trois catégories soit l'objet d'une appréciation séparée, pour les motifs indiqués ci-après:

En ce qui concerne la *dette perpétuelle* il y a lieu suivant la note italienne, d'éliminer les cens et autres annuités de provenances diverses, ainsi que les dotations pour le culte, la bienfaisance, l'instruction publique, etc., montant ensemble à 319,093 éc. (1,707,147 fr.) parce que ces passivités sont au profit de certains établissements provinciaux et que la part respective du Gouvernement romain et du Gouvernement italien se trouve fixée par le fait même de l'annexion des provinces, chacun des deux Gouvernements devant naturellement rester chargé de cens ou dotations des établissements situés sur son territoire actuel.

Au mode de liquidation si simple proposé par la France, lequel consiste à partager dans une proportion uniforme, l'ensemble de la dette romaine, l'Italie veut ainsi substituer un système d'une excessive complication puisqu'il faudrait discuter un à un tous les titres de rente de la catégorie de cens et dotations et ensuite les affecter individuellement au Gouvernement sur le territoire duquel serait situé chacun des établissements propriétaires de ces titres. Un pareil mode de partage, n'est pas certainement inexécutable, mais, outre qu'il exigerait un travail considérable, et qu'il entraînerait une grande perte de temps, il faudrait, pour y procéder, une entente qui n'existe pas aujourd'hui, entre le Saint Siège et l'Italie. L'origine et l'affectation de chaque titre, la situation territoriale de chacun des établissements propriétaires, soulèveraient à tout moment des contestations de détail, que la France ne pourrait résoudre sans le concours de l'administration romaine.

On vient de montrer les inconvénients, sinon l'impossibilité qu'il y aurait à accueillir le mode de partage proposé par l'Italie. Il reste à examiner quels seraient les avantages qu'elle croirait y trouver à son point de vue.

Dans la note communiquée à Mr Nigra il a été établi que l'Italie ayant annexé les $^3/_4$ environ du territoire et de la population des États du Saint Siège, devait supporter par cela même les $^3/_4$ environ de la dette pontificale.

Supposons un instant que ce mode de répartition ne soit pas suivi pour la catégorie des rentes de *cens et dotations* qui ne représentent qu'une très faible partie de la dette romaine, le surplus de cette dette, c'est-à-dire la portion la plus importante, n'en devra pas moins être partagée conformément à la règle posée ci-dessus.

Supposons encore que les établissements propriétaires de cens et dotations soient plus nombreux, ou possèdent des rentes plus considérables dans les cinq provinces demeurées romaines, que dans les quinze provinces annexées à l'Italie, il en resulterait évidemment que la charge du Gouvernement italien à cet égard serait un peu inférieure à la proportion de $^3/_4$. Mais ce serait pour l'Italie un avantage bien minime et qui influerait d'une manière très peu sensible sur le résultat général du compte à établir. Pour que l'Italie y trouvât un avantage considérable, il faudrait que la totalité, ou la presque totalité des *cens et dotations* appartient aux établissements situés dans les cinq provinces demeurées romaines, et qu'il n'existât pas, ou presque pas de rentes de l'espèce, dans les quinze provinces annexées à l'Italie. Même en l'absence de documents positifs à cet égard, on ne saurait admettre une pareille disproportion entre l'avoir respectif des différentes provinces. Tout fait supposer au contraire, que des *cens ou dotations* affectées au *culte*, à *la bienfaisance*, à *l'instruction publique*, devaient être répartis proportionnellement, ou à peu-près, suivant les besoins des localités, et conséquemment, suivant l'importance de la population de chaque province.

Le système proposé par l'Italie, ne donnerait donc pas des résultats sensiblement différents de celui qui a servi de base au règlement de compte présenté par l'administration française, et comme ce système est de nature à apporter des complications et des difficultés presque insurmontables, il semble juste de l'écarter.

Au surplus, quand même il en serait autrement, le système italien pourrait-il être adopté en présence des termes de la Convention du 15 septembre. Il y est dit en effet, que l'Italie prend à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église, ce qui implique évidemment un ensemble de dettes à répartir dans une proportion *matémathique*, et non un classement de titres selon que leurs propriétaires, par le hasard des circonstances, habitent telle ou telle province.

Quant à la dette *viagère*, le Gouvernement italien, reconnait que cette catégorie de dette ne saurait être excluse d'un partage raisonnable, mais il nie que la répartition puisse en être équitablement faite, sur le même pied que pour les dettes permanentes et rachetables, c'est-à-dire sur le total de la dette; parce que, dit la note italienne: « des deux parts proportionnelles de cette dette, l'une s'éteindrait au bénéfice du Gouvernement pontifical à la mort des pensionnés, l'autre deviendrait perpétuelle à la charge du Gouvernement italien ».

On ne saurait nier la valeur de ces observations. On comprend en effet que les finances de l'Italie ne puissent supporter d'une manière permanente une charge qui n'aurait été que temporaire pour le budget pontifical. La difficulté est de trouver une base équitable de répartition. Les pensions et allocations viagères étant de divers genres et de diverses durées, la note italienne propose, ou de suivre les règles d'une division par genre, ou de prendre une moyenne, ou enfin de réduire la valeur en rente perpétuelle d'après les règles suivies par les compagnies d'assurances pour la conversion des rentes viagères en rentes perpétuelles. Telle pourrait être en effet la marche à suivre. Mais d'abord il faudrait non seulement dresser un état détaillé et complet des différentes rentes viagères, indiquant en regard de la somme, afférente à chaque titulaire son nom, sa profession, son age, etc., mais encore qu'elle fournît la preuve de l'*existence* de chaque pensionnaire, et il serait ensuite nécessaire de calculer, au moyen de tables de mortalité, le chiffre de la rente perpétuelle que représente chaque somme de rente viagère. Sans parler des difficultés et des lenteurs qu'entrènerait ce mode de procéder, il est douteux qu'il fût possible de se procurer des renseignements aussi complets et aussi intimes que ceux qui seraient nécessaires pour mener à bonne fin un travail aussi considérable.

Pour remplacer le projet inexécutable de l'Administration italienne, projet qui n'est pas du reste présenté d'une manière absolue, on a, ce semble, le choix entre les deux partis suivants: l'un consiste à décider en principe que tous les titres de pensions et d'allocations viagères, seront à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel habitent les titulaires de ces pensions et allocations. C'est la marche qui a été suivie lors de l'annexion à

la France de la Savoie et du Comté de Nice, le trésor français ayant pris à sa charge les pensions de tous ceux qui, dans le délai d'un an n'avaient pas opté pour la nationalité piémontaise: toutefois, ce mode de procéder ne serait peut-être pas d'une exécution aussi facile entre Rome et l'Italie qu'entre la France et le Piémont. D'un côté en effet les opinions politiques ou religieuses d'un certain nombre de pensionnaires romains habitant les provinces annexées ne pourraient les porter à préférer le Gouvernement pontifical au Gouvernement italien pour garant de leur créance? D'un autre côté le Pape, pourrait-il à son point de vue, consentir à déclarer officiellement qu'il ne payera plus les rentes des pensionnaires résidant dans les provinces annexées, et qu'il autorise la remise à l'Administration italienne d'un certain nombre de titres de pensions précédemment inscrits sur le Grand Livre pontifical?

Resterait donc pour dernier parti un arrangement *amiable et par transaction* d'après lequel, le chiffre des pensions et allocations viagères, serait approximativement capitalisé en une somme fixe dont l'Italie servirait la rente perpétuellement? Les bases de cette capitalisation seraient naturellement inférieures à la proportion de $^3/_4$ indiquée pour base du partage de la dette perpétuellle et de la rente rachetable; on pourrait, ce semble, proposer au Cabinet de Florence de couper le différent par le milieu, c'est-à-dire de prendre à sa charge la *moitié à titre perpétuel* de la rente viagère, au lieu de $^3/_4$ à titre viager.

Il s'agit, du reste, d'une somme relativement peu importante, et si ce système n'était pas adopté, on pourrait convenir d'une proportion annuellement décroissante, calculée d'après les règles, ordinaires en matière de pensions.

Sans refuser de prendre le chiffre de la population pour base de la répartition de la dette romaine, la note italienne demande qu'il soit aussi tenu compte *du revenu* des provinces. Si ce dernier élément n'est pas entré dans les calculs présentés par l'Administration française, c'est qu'aucun document n'a été fourni à cet égard. Le Gouvernement italien annonce aujourd'hui qu'il fait faire sur cette question un travail dont il donnera incessamment communication; mais il est préférable de ne pas attendre l'examen de ce travail qui pourrait être plus long qu'on ne le prévoit.

Il n'est d'ailleurs pas probable que l'admission de cette base de répartition puisse modifier sensiblement le premier projet de règlement de compte, car il y a une proportion naturelle entre le revenu et la population des provinces d'un même État.

30.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro degli affari esteri a Firenze.

Parigi, 20 aprile 1866.

Onorevole signor Ministro. — Mi pregio di qui unito trasmettere all'E. V. una nuova nota verbale che S. E. il Ministro imperiale degli affari esteri mi ha diretta in data del 19 corrente intorno al modo di pagamento nel riparto del debito pontificio.

Gradisca, ecc. NIGRA.

31.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(Note verbale sur le mode de payement des rentes pontificales). Paris, 19 avril 1866.

Dans la note remise par Mr le chev. Nigra, il est question de la manière dont devrait être payée la portion de la dette qui sera mise à la charge de l'Italie. *Il y est dit que le Gouvernement italien ne saurait remettre au Saint Siège la valeur en argent de sa part annuelle dans la dette romaine parce que ce serait là une espèce de tribut payé à Rome par l'Italie, et que les créanciers romains auraient en quelque sorte une double garantie.* Le Cabinet de Florence pense donc qu'il conviendrait de donner individuellement à chaque rentier romain un titre italien proportionnel à la somme totale dont la dette romaine aura été dégrévée. En un mot, s'il était décidé, par exemple, que le Gouvernement italien supportera les trois quarts de la dette romaine. il voudrait que chaque rentier romain propriétaire de 100 francs de rente, vînt échanger son titre romain de 100 francs contre deux titres, l'un de 75 francs sur le Grand Livre du Royaume d'Italie, l'autre de 25 francs sur le Grand Livre du Saint-Siège.

Il suffit d'énoncer une pareille combinaison pour en montrer toutes les difficultés. Ce ne serait pas moins en effet que le renouvellement de fond en comble du Grand Livre pontifical, ce serait pour tous le porteurs de titres romains antérieurs à 1859, l'obligation d'en faire effectuer le transfert. Or, en supposant l'admission de cette proposition, qui serait chargé de recevoir les anciens titres en échange, de confectionner les nouveaux et de les remettre ensuite aux ayants droit? Serait-ce un agent financier romain ou un agent italien? Confierait-on ce soin à une Commission mixte? *Ce sont là des questions que la note italienne s'abstient de résoudre, et il est permis de dire qu'il n'y a pas de solution possible.*

Ainsi, frais énormes pour le Saint-Siège obligé de renouveler intégralement son Grand Livre, travail considérable, et qui exigerait peut-être plusieures années; troubles dans les habitudes des populations obligées de se déplacer pour échanger leurs titres ou de payer des intermédiaires officieux, impossibilité en présence des circonstances politiques de constituer une Commission mixte pour echanger les anciens titres contre les nouveaux; voilà en quelques mots les principaux obstacles qui s'opposent à la prise en considération de la proposition du Cabinet de Florence.

Lorsque la France a acquis en juin 1860 la Savoie et le Comté de Nice, elle a dû prendre à sa charge une partie de la dette sarde.

Comment a-t-on procédé? Une fois cette dette évaluée en capital, la France qui avait entre les mains des rentes inscrites par le Piémont à l'occasion de la cession de la Lombardie, a restitué une partie de ces rentes au Gouvernement sarde, qui s'est trouvé alors désintéressé. La France a procédé ainsi, parcequ'elle se trouvait avoir des valeurs piémontaises. Si elle n'en avait pas possédé, elle aurait dû donner en payement au Gouvernement sarde soit un capital en numéraire, soit des rentes françaises représentant le capital. Mais elle n'aurait jamais eu la pensée d'appeler tous les rentiers non seulement de la Savoie et de Nice, mais encore des autres provinces du Piémont et de la Sardaigne, et de dire individuellement à chacun: « *Voilà un titre de rente française, rendez-moi une somme correspondante de rente sarde. Pour*

celà, commencez d'abord par obtenir à Turin la division de votre titre en deux parties: l'une qui restera votre propriété, l'autre que vous devrez me rendre en échange du titre français que je vous remets ». On comprend quelles complications interminables aurait entraîné ce mode de procéder. Aussi n'a-t-il pas seulement été mis en question.

La France ne pouvait traiter individuellement avec chaque rentier sarde, les a désintéressés collectivement en indemnisant le Gouvernement piémontais, comme on vient de le dire.

Pourquoi l'Italie ne ferait elle pas aujourd'hui envers Rome ce que la France a fait en 1860 à l'égard du Piémont? Lorsque la part de l'Italie dans la dette romaine aura été définitivement fixée, quelqu'en soit le chiffre, on l'évaluerait en capital, et l'Italie devrait, soit le payer en espèces, soit, si ses convenances financières s'y opposent, donner, en remplacement, des rentes sur le Grand Livre italien.

Il semble d'ailleurs évident que ces inscriptions de rente ne pourraient être que des titres au porteur.

Maintenant à qui ces titres devront ils être remis? Ce ne peut-être qu'au Gouvernement français à titre d'intermédiaire et de dépositaire. En effet le Gouvernement de l'Empéreur comme signataire de la Convention du 15 septembre, a un intérêt direct et presque égal à celui de l'Italie elle-même à ce que les fonds provenant de l'exécution de cet acte international, soient régulièrement et exclusivement affectés au payement des rentiers et des pensionnaires de l'État pontifical, et conséquemment à ce qu'il soit impossible de aliéner jamais les titres italiens et de les détourner ainsi de leur destination.

32.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro degli affari esteri a Firenze.

Parigi, 26 aprile 1866.

Onorevole signor Ministro. — Ho l'onore di qui unita trasmettere all'E. V. una nota verbale relativa al riparto del debito pontificio che mi è stata testè indirizzata dal Ministro imperiale degli affari esteri in data del 24 stante aprile.

Gradisca, la prego, ecc., ecc. NIGRA.

33.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Question de l'arriéré. Paris, 24 avril 1866.

En comprenant dans le compte relatif un partage de la dette des anciens États de l'Église, le montant de l'arriéré, à compter de l'époque des annexions, le Gouvernement de l'Empereur n'avait eu aucun doute sur l'équité de cette mesure; il n'avait pas même supposé qu'elle dût remontrer aucune objection.

Il résulte cependant de la note remise le 3 de ce mois à M. Drouyn de Lhuys, par Mr le chevalier Nigra, que le Gouvernement italien ne se croirait pas tenu au payement de cet arriéré. Voici la raison sur laquelle il se fonde:

Il est impossible d'alléguer que ce soit la faute du Gouvernement italien s'il n'a pas pris à sa charge une part de la dette pontificale, ce qui l'aurait obligé a en payer les intérêts. Il aurait suffi pour cela que le Gouvernement pontifical le voulût, et s'il a cru ne pas vouloir y consentir pour se prévaloir des avantages qu'il a cru trouver à ne pas reconnaître l'état actuel des choses en Italie, et pour créer de grands embarras au Royaume, il ne saurait se soustraire aux charges attachées à ces avantages.

Cet argument, il est permis de le dire, ne se comprend guère de la part d'un État qui aspire à juste titre à occuper une grande place dans le monde. Comment le Gouvernement italien peut-il sérieusement s'étonner que la Cour de Rome ait refusé son adhésion à des événements qui lui faisaient perdre les trois quarts de ses possessions?

Personne à coup sûr, quelque partisan qu'il fût de l'unification de l'Italie, ne saurait équitablement faire une reproche au Saint-Siège d'avoir protesté par tous les moyens en son pouvoir contre un état de choses qui, à son point de vue, ne pouvait que lui paraître contraire au droit autant qu'à ses intérêts.

Au surplus, pour que l'argument présenté dans la note italienne eût un fondement réel, il faudrait qu'immédiatement après l'annexion successive des Romagnes, des Marches et de l'Ombrie, le Gouvernement italien eût offert expressément à celui du Saint-Père de l'exonérer d'une partie de sa dette et *qu'il l'eût mis de la sorte en demeure d'accepter cette exonération.*

Une pareille démarche n'ayant pas eu lieu de la part de l'Italie, comment le Cabinet de Florence serait-il aujourd'hui fondé à prétendre que la Cour de Rome a refusé une offre qui ne lui a pas été faite?

Reste donc la proposition en elle même, *le Gouvernement de l'Empereur persiste à la considérer comme conforme à la plus stricte équité.*

L'Italie s'est engagé à prendre à sa charge une partie de la dette pontificale, en rapport avec l'importance des provinces anciennement en possession du Saint-Siège, et aujourd'hui annexées. Pourquoi?

Apparemment parce que d'une part se trouvant bénéficiée des revenus de ces mêmes provinces, il est juste que le Gouvernement italien supporte les charges correspondantes à ces revenus, et que d'une autre part, les revenus d'un pays sont le gage naturel et nécessaire des créanciers de ce pays. L'Administration italienne s'est donc trouvée virtuellement chargée de la dette, et responsable vis-à-vis des créanciers, le jour même où elle a pris possession de leur gage. C'est bien volontairement à coup sûr, qu'elle a accepté les avantages résultant des annexions, elle en a donc bien volontairement aussi assumé les charges en même temps et entre les deux ordres de faits il y a une corrélation inévitable. La logique et l'équité sont ici d'accord pour démontrer que le Gouvernement italien est débiteur envers les anciens créanciers du Gouvernement pontifical à compter du moment où les revenus qui constituaient leur gage sont passés aux mains de l'Italie.

L'on ne saurait d'ailleurs prétendre, ainsi que semblerait l'insinuer un passage de la note remise par Mr le chevalier Nigra, que les arriérés ne peuvent être dus en conséquence d'une répartition non encore effective.

Il est évident que le règlement de compte ne doit être ici considéré que comme une simple formalité; il ne crée pas le droit, il ne fait qu'en constater les conséquences.

Le Gouvernement italien n'agirait donc d'une manière vraiment digne d'un grand pays, ni même conforme aux véritables intérêts de sa politique, s'il cherchait à se soustraire à une obligation aussi évidente à tous les points de vue.

34.

LEGAZIONE D'ITALIA.

Al comm. MANCARDI.

Parigi, 8 giugno 1866.

Stim. sig. commendatore. — Mi affretto a trasmetterle una nota sul debito pubblico pontificio che il sig. Drouyns de Lhuys mi mandò solo ieri sera, benchè ella porti la data già antica del 20 maggio scorso.

Riceva la prego, ecc., ecc.

NIGRA.

35.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

(Partage de la dette pontificale.
Projet de compte rectificatif).

Paris, 20 mai 1866.

Dans une première note on a présenté un projet du règlement de compte, concernant la part que l'Italie doit prendre dans le montant de la dette romaine.

Ce règlement provisoire doit aujourd'hui être modifié sur plusieurs points, à raison, tant de renseignements qui sont parvenus depuis sa formation, que d'observations du Gouvernement italien qui ont paru susceptibles d'être accueillies. Ces différents points vont être examinés ci après.

I.

Point de départ du règlement de compte.

On avait cru, dans l'origine, devoir proposer au Gouvernement italien, qui y a d'ailleurs consenti, de prendre pour point de départ du règlement de compte, les chiffres indiqués par le budget pontifical de l'exercice 1859, parce qu'on supposait, que ces chiffres donnaient une situation *suffisamment* exacte de la dette du Saint-Siège au moment du démembrement de son territoire. Il n'en est pas tout à fait ainsi. D'une part, en effet, les annexions des provinces romaines à l'Italie ont eu lieu, savoir: les Romagnes, en juin 1859; les Marches et l'Ombrie, en septembre 1860. D'autre

part, le budget de l'exercice 1859, nécessairement préparé dans le courant de l'année 1858, n'a pu indiquer qu'approximativement des faits qui ne devaient s'accomplir qu'ultérieurement.

Aujourd'hui on connait exactement les faits tels qu'ils existaient au mois de juin 1859, ainsi qu'au mois de septembre 1860, on a pu se procurer les copies textuelles du Grand Livre pontifical aux époques précitées et ces documents émanés de la *Commission de liquidation*, instituée en décembre 1832, pour contrôler l'émission des rentes et pour préparer les états de payement d'arrérages semestriels, offrent une garantie d'exactitude qu'on ne saurait contester.

On propose donc de prendre pour point de départ ces deux documents qui présentent les résultats suivants :

	ÉCUS ROMAINS						FRANCS (5,375 par Écu)			
	au 30 juin 1859			au 31 xbre 1860			au 30 juin 1859		au 31 xbre 1860	
Titre 1re. Dette perpétuelle	1,747,837	27	4	2,037,864	93	»	9,394,655	33	10,953,523	99
» 2me. Dette rachetable	1,809,249	60	»	2,261,787	54	6	9,724,716	61	12,157,108	06
Totaux . . .	3,557,086	87	4	4,299,652	47	6	19,119,341	94	23,110,632	05
Titre 3me Dette viagère . .	1,064,640	22	1	1,081,067	81	9	5,722,441	19	5,810,739	53
Totaux généraux . . .	4,621,727	09	5	5,380,720	29	5	24,841,783	13	28,921,371	58

Il y a lieu de remarquer que dans les chiffres de la *dette rachetable* ci-dessus, est comprise une somme de 50,000 écus (fr. 268,750) qui, sur les budgets pontificaux figure, non au chapitre de la *dette publique*, mais à celui des douanes. Voici de quoi il s'agit.

Le droit de confectionner et de vendre les sels et les tabacs avait été autrefois concédé à un banquier (le prince Torlonia).

À l'expiration du bail du concessionnaire, le Gouvernement pontifical résolut d'exploiter pour son propre compte à l'avenir la régie des sels et tabacs. Mais comme il fallait rembourser au concessionnaire le prix des matériaux et approvisionnements existant en magasin au moment de la cessation du bail, le Saint-Siège dut

recourir à un emprunt. Pour obtenir les fonds nécessaires, il émit 5000 obligations remboursables en 1867 et non seulement ces obligations furent émises sous la garantie du Pape, mais on donna en outre aux souscripteurs d'obligations, pour gage de leur créance, le *produit même des douanes* des États de l'Église.

C'est ce qui explique pourquoi la dette contractée pour les sels et tabacs figure dans le chapitre des douanes et non dans celui de la dette publique proprement dite.

Mais, en définitive, la dette relative aux sels et tabacs, quelle que soit la dénomination qu'elle porte et l'endroit du budget où elle figure, n'en constitue pas moins une dette publique du Saint-Siège, et tombe dès lors dans la catégorie des dettes dont l'Italie doit prendre une part aux termes de la convention du 15 septembre 1864.

Ajoutons que lors de l'occupation des provinces romaines, le Gouvernement italien a pris possession des approvisionnements existant dans les magasins de sels et tabacs de ces provinces; qu'il a trouvé dans ces approvisionnements des ressources évaluées a quatre millions et demi, et que dès lors il ne saurait équitablement se refuser à prendre sa part de la dette spéciale dont il s'agit.

On voit, au surplus, que les chiffres portés dans le tableau ci-dessus, du moins ceux qui s'appliquent à 1859, ne diffèrent que d'une manière peu sensible de ceux qu'indiquait la note qui a servi de base au premier projet de règlement de compte. Quant aux chiffres de 1860, ils sont un peu supérieurs. Les causes en sont, d'une part, qu'en 1860 a été contracté un emprunt de 350,000 écus et fait quelque émission de dette consolidée, et, d'autre part, que le service de la dette viagère a été légèrement augmenté par suite de l'obtention d'un certain nombre de pensions de retraite.

D'un autre côté, le Gouvernement italien a, dans une récente communication, demandé (et sa réclamation, sur ce point, a été reconnue fondée) que l'on déduisît du budget pontifical les deux articles suivants:

L'un, improprement appelé *Fonds d'amortissement*, représente une somme qui, dans l'emprunt de 1,702,000 écus, est à la charge du Mont de Piété de Rome. Cette somme qui s'élève à 363,219 fr. 59 c. (67,575 écus, 72 bajoques) est remboursée an-

nuellement par cet établissement au Saint-Siège, et figure dès lors dans le budget, à la fois en recette et en dépense.

L'autre concerne *les provisions pour transport d'argent et pour change.* Cette dépense, en effet, ne fait pas partie intégrante de la dette publique: elle constitue des frais d'administration dans le partage desquels l'Italie ne saurait entrer.

Faisant droit à la double réclamation du Gouvernement italien, il y a lieu de distraire du tableau ci-dessus les sommes ci-après.

	au 30 juin 1859		au 31 xbre 1860	
Fonds d'amortissement (Mont de Piété de Rome) . . Fr.	363,219	59	363,219	59
Provision pour transport d'argent et change . . . . »	69,865	»	»	»
Totaux . . . Fr.	433,084	59	363,219	59

Il a été également reconnu dans une note précédente qu'il était équitable d'appliquer la proportion des trois quarts (779/1000e) aux seules *dettes perpétuelle et rachetable*, et que, pour la dette viagère il convenait de chercher une autre base de répartition: il sera question de ce dernier objet, au § 3, ci-après.

En conséquence de ce qui précède, l'ensemble des dettes *perpétuelle et rachetable*, qui dans le tableau ci-dessous.

	au 30 juin 1859		au 31 xbre 1860	
monte à . . . . . Fr.	19,119,341	94	23,110,632	05
doit être réduit de . . . . »	443,084	59	363,219	59
et ne plus s'élever qu'à . . Fr.	18,676,257	35	22,747,412	46

Si l'on vient maintenant à répartir cette dette suivant l'importance de la population, on obtient les proportions suivantes:

DETTE AU 30 JUIN 1859	POPULATION	PROPORTION	SOMMES	
États de l'Église	2,090,354	675/1000e	12,613,223	71
Romagnes annexées en juin 1859 . .	1,006,854	325/1000e	6,073,033	62
	3,097,208	1000/1000e	18,686,257	33

DETTE AU 31 DÉCEMBRE 1859	POPULATION	PROPORTION	SOMMES	
États de l'Église	682,858	221/1000e	5,459,314	16
Romagnes annexées en juin 1859 . .	1,006,854	325/1000e	6,073,033	62
Provinces annexées en septembre 1860	1,407,496	454/1000e	11,215,064	68
	3,097,208	1000/1000e	22,747,412	46

II.

Partage des dettes perpétuelle et rachetable.

Ainsi l'Italie devrait prendre annuellement à sa charge les sommes de rentes perpétuelles et rachetables ci-après.

Part des Romagnes annexées en juin 1859.	fr.	6,073,033	62
Part des provinces annexées en septembre 1860	»	11,315,064	68
Ensemble	fr.	17,288,098	30

Mais il résulte d'un état ci-joint que les rentes payables dans les provinces et que l'Italie a déjà prises ou qu'elle prendra à sa charge montent à. . . . . fr. 1,475,480 15

L'Italie n'aurait donc à payer par an, pour les dettes perpétuelle et rachetable que . . . . » 15,812,618 15

III.

Partage de la dette viagère.

En ce qui concerne la dette viagère, on pourrait, ce semble, procéder au partage de la manière suivante:

Cette dette était, au 30 juin 1859, de . .	fr.	5,722,441 19
Et au 31 décembre 1860, de	»	5,810,739 53
Ensemble	fr.	11,533,180 72
Soit comme chiffre moyen	fr.	5,766.590 36

Au prorata de la population, cette dette devrait être ainsi répartie:

221/1000es à la charge du Saint-Siège, pour	fr.	1,274,416 46
779/1000es à la charge de l'Italie, pour .	»	4,492,173 90
Somme égale	fr.	5,766,590 36

Il ne serait pas juste, on l'a reconnu, que l'Italie payât, à *titre* perpétuel, cette somme de . . . . fr. 4,492.173 90 qui pour le Saint-Siège n'est qu'une *charge* viagère, ci . . . . . » 4,492,173 90

On propose donc d'y affecter d'abord la somme de » 2,611,572 55 (écus 485,873 96) que l'Italie a déjà prise, ou devra prendre à sa charge comme étant payable dans les provinces annexées. Par ce moyen, l'Italie *profiterait des extintions de pensions* à mesure du décès des pensionnaires, ci . . . . fr. 2,611,572 55

Quant au surplus, ci . . . . . » 1,880,601 35 l'Italie pourrait, au lieu de payer viagèrement la somme entière, n'en payer que la *moitié*, mais alors à titre perpétuel, soit par an . . . . » 940,300 65

En d'autres termes, l'Italie à laquelle incombe la charge viagère de 4,492,173 90, payerait seulement:

À *titre viager*, et, en profitant des extinctions de pensions, la somme de . . . . . fr. 2,611,572 55

À *titre perpétuel*, mais sans profiter d'aucune extinction, la moitié du surplus, ci . . . . » 940,300 65

IV.

Ensemble de la part de l'Italie dans la dette romaine.

Réunion faite des calculs établis aux §§ 2 e 3 ci-dessus la part annuelle de l'Italie dans la dette romaine serait de:

Pour les dettes perpétuelle et rachetable .	fr.	15,812,618 15
Pour la représentation de la dette viagère .	»	940,300 65
Total par an	fr.	16,752,918 80

V.

Charges du passé.

D'un autre côté et pour les motifs exprimés dans les notes précédentes, l'Italie qui a bénéficié des impôts perçus dans les provinces annexées, sans supporter sa part de la dette afférente à ces provinces, *doit incontestablement* aujourd'hui contribuer aux charges du passé. Elle s'établissent comme suit:

859.	Romagnes annexées en juin 1859 (6 mois)	fr.	3,036,516
860.	Romagnes (une année entière). . . .	»	6,073,033
	Provinces annexées en sept. 1860 (9 mois)	»	8,411,298
861.	Ensemble des provinces (un an). . . .	»	16,752,918
862.	d° (un an). . . .	»	16,752,918
863.	d° (un an). . . .	»	16,752,918
864.	d° (un an). . . .	»	16,752,918
865.	d° (un an). . . .	»	16,752,918
866.	d° (6 mois) . . .	»	8,376,459
	Total (en capital)	fr.	109,661,896
ajouter:			
Intérêts du 30 juin 1859 au 30 juin 1866 à ½ %, taux moyen de l'intérêt de l'argent en Italie à cette époque, ci		fr.	23,160,444
	Total (en capital et intérêts)	fr.	132,822,840

Au taux de 7 $^1/_2$ % ci-dessus, (et ce taux n'a rien d'exagéré si l'on considère la côte de la rente italienne à la bourse), cette somme de 132,822,845 fr. représente une rente annuelle de 9,961,713 fr.

L'Italie aurait donc à tenir compte en outre au Saint Siège pour les charges du passé d'un rente annuelle de . fr. 9,961,713

VI.

Résumé.

En résumé, les divers comptes ci-dessus établis donnent pour résultat:

1° *Que l'Italie aurait à émettre en faveur du Saint Siège une rente annuelle de fr.* 26,714,631 80 *avec jouissance au* 1er *juillet prochain*, savoir:

Pour la dette perpét. et pour la dette rachetable	fr.	15,812,618 15
Pour la représentation de la dette viagère .	»	940,300 65
	fr.	16,752,918 80
Pour les charges du passé	»	9,961,713 —
Total (par an)	fr.	26,714,631 80

2° Que l'Italie devrait continuer de payer ainsi qu'elle l'a fait, du moins en grande partie,

Pour la dette perpétuelle .	fr.	1,475,480 15	4,087,052 70
Pour la dette viagère, (sauf le bénéfice des extinctions).	fr.	2,611,572 55	
Total des charges de l'Italie	fr.		30,801,684 50

36.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Parigi, 20 giugno 1866.

Dalla nota di cotesto Ministero dell'11 ultimo scorso febbraio, diretta al Ministro di Francia in Firenze, il barone di Malaret, rilevasi che il Governo pontificio contrasse nel 1860 un debito infruttifero di cinque milioni di ducati col Governo delle due Si-

cilie, la quale somma doveva restituirsi in dieci anni. A garanzia di questo prestito il Governo pontificio avrebbe fatto al Governo delle due Sicilie un deposito in titoli di Debito pubblico per un corrispondente valor nominale.

Da altra nota del Ministero per gli affari esteri diretta in data del 31 successivo marzo al Ministro Nigra in Parigi, risulta che il Governo pontificio sarebbe debitore soltanto d'un milione di ducati per altrettanti datigli in prestito dal Re di Napoli.

Importerebbe però di sapere:

1° La somma effettiva di cui il Governo pontificio sia debitore verso il Governo italiano pel prestito fattogli dal Governo napoletano;

2° La natura dei titoli che esistono in deposito presso il Ministero delle finanze a garantia di detto prestito.

Avendo poi il Governo francese presentato un elenco delle pensioni che il Governo italiano paga nelle provincie annesse per conto del Governo pontificio, occorrerebbe a riscontro del medesimo di avere eguale elenco per parte di cotesto Ministero, distinto egualmente per provincia.

Occorrerebbe inoltre di riconoscere se nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica e in quello di grazia e giustizia, non siano comprese delle assegnazioni che fossero già a carico del Governo pontificio e che figurassero nel debito permanente.

Quali sarebbero la assegnazioni pel culto, per la beneficenza e per l'istruzione pubblica.

Sarebbe poi anche importante di rilevare se nelle provincie annesse sianvi corpi morali che posseggano titoli al portatore di debito pontificio le cui rate semestrali non fossero più state soddisfatte dopo l'epoca delle annessioni.

Si porge però preghiera a cotesto Ministero delle finanze perchè voglia compiacersi di favorire riscontro a quanto sovra colla maggior possibile sollecitudine.

Il Regio Commissario
I. MANCARDI.

37.

Á Mr P. Faugère,

Commissaire impérial pour le partage de la dette pontificale.

Paris, 20 juin 1866.

L'examen de la correspondance diplomatique qui a eu lieu entre les deux Gouvernements et les notes verbales échangées, avaient déjà pu fixer mes idées et ma manière de voir telle que j'ai cru pouvoir vous la déclarer dans nos conférences sur tous les points de question que présente la négociation pour le partage proportionnel de la dette publique romaine entre l'Italie et le Saint-Siège en exécution de l'art. 4 de la convention internationale du 15 septembre 1864.

Or les explications que vient de vous donner le Délégué du Saint-Siège et que vous avez bien voulu me communiquer, ayant pu modifier mes premières idées et ma première manière de voir, ainsi que celle de mon Gouvernement, sur la résolution de ces divers points de question, je crois devoir soumettre à votre appréciation les considérations qui suivent dans l'intérêt des deux Gouvernements.

Point de départ pour le partage de la dette pontificale.

1° Le Gouvernement italien a accepté par sa note verbale du 31 mars dernier la proposition que lui faisait le Gouvernement français de prendre pour point de départ du règlement des comptes relatifs au partage de la dette romaine, le montant de cette dette en 1859, d'après les indications du budget pontifical de cette même année.

Mais les annexions des provinces romaines ayant eu lieu, savoir: les Romagnes en juin 1859 et les Marches et l'Ombrie en septembre 1860, je crois que pour point de départ pour le règlement des comptes, on doit prendre la situation de la dette, telle qu'elle était au 30 juin 1859 pour les Romagnes et au 30 septembre pour les autres provinces.

Je crois aussi que l'on peut admettre comme base du partage proportionnel le chiffre de la population, sans toutefois renoncer à combiner cette base avec celle du revenu, s'il était possible d'avoir des renseignements certains à cet égard.

Base du partage.

La base du revenu serait la plus propre à établir un partage régulier, car c'est en effet avec les revenus d'un pays que l'on paye les arrérages de sa dette, et que l'on pourvoit aux services administratifs.

Montant de la dette à partager.

En acceptant le point de départ pour le partage de la dette au 30 juin 1859 et au 30 septembre 1860, je ne pourrais pas accepter purement et simplement les chiffres indiqués dans le projet de compte rectificatif en date du 20 mai 1866.

Le premier projet avait pour base du règlement le budget pontifical de l'année 1859. Le Gouvernement italien avait déjà accepté cette base par sa note verbale du 31 mars.

Je pouvais aussi l'accepter après les explications données par le délégué du Saint-Siège, savoir : que le compte consomptif représente la dépense effectuée et non les droits constatés au profit des créanciers de l'État.

Mais dans le nouveau projet de règlement n'ayant plus de base fixe authentique résultant des budgets et des comptes consomptifs imprimés, il faudra établir les deux situations de la dette pontificale en partant du budget 1858.

Ainsi, il est indispensable d'avoir sous les yeux les documents suivants :

Documents à produire pour les situations de la dette.

1° Budget de l'année 1858;

2° Situation de la dette au 1r janvier 1859.

Cette situation doit indiquer le montant des rentes consolidées, inscrites et à inscrire *en faveur des créanciers de l'État.* Les intérêts des obligations non annulées doivent y être calculées comme rentes.

3° État détaillé des augmentations et des diminutions survenues dans la dette romaine du 1r janvier au 30 juin 1859. On doit indiquer la raison des augmentations;

4° Situation de la dette au 1r juillet 1859, comme au § 2;

5° État détaillé des augmentations et des diminutions de la dette du 1r juillet au 31 décembre 1859 comme au § 3;

6° Situation de la dette au 1r janvier 1860 comme au § 2 et en correspondance au résultat du budget de 1859;

7° État détaillé des augmentations et des diminutions de la dette du 1r janvier au 30 septembre 1860, comme au § 3;

8° Situation au 1r octobre 1860, comme au § 2.

Ces trois situations peuvent être dressées sur un seul état.

On devra inscrire dans une colonne à part sur les états de situation les sommes résultant des budgets pontificaux qui ne doivent former objet de répartition, savoir:

1° Les fonds d'amortissement provenant des assignations annuelles;

2° Les fonds d'amortissement provenant des arrérages de rentes rachetées et des intérêts des obligations annulées;

3° Le montant des intérêts annuels des obligations qui sont à la charge du Mont de Piété de Rome;

4° Les sommes allouées aux articles des budgets qui ne représentent que des frais d'administration, savoir:

A) Commissions pour le payement annuel des intérêts des obligations et pour leur amortissement à l'étranger;

B) Provisions et différences éventuelles de change pour l'envoi des fonds à l'étranger pour le payement des intérêts et pour le rachat des obligations.

Les situations de la dette romaine dont il est question doivent être extraites du Grand Livre pontifical, arrêtées et additionnées aux époques du 30 juin 1859, et 30 septembre 1860; de plus être certifiées authentiques par la Legation française à Rome.

Admission des catégories de la dette permanente au partage.

Les deux premiers articles de la dette permanente intitulés:

Rentes consolidées inscrites;

Rentes à inscrire;

Seront admis au partage dans leur ensemble, résultant des situations authentiques certifiées.

Quant aux deux articles suivants qui sont libellés:

A) *Cens et autres annuités de provenances diverses;*

B) *Assignations pour le culte, la bienfaisance et l'instruction publique;*

Le Gouvernement italien a remarqué, dans sa note verbale du

31 mars, que ce sont des assignations qui affectent certaines propriétés ou certains établissements placés dans telle ou telle province et que par conséquent la partie qui en est restée à la charge du Gouvernement pontifical et celle qui a cessé de l'être correspondent naturellement aux parties des territoires qui après 1859 et 1860 se sont trouvés, ou sous la domination pontificale, ou réunies au Royaume d'Italie.

Ces assignations et annuités ne doivent pourtant pas entrer en ligne de compte pour une répartition ultérieure, car celle-ci aurait déjà été opérée par la division même du territoire.

D'ailleurs ces assignations et annuités n'ont pas le caractère de dette publique, n'étant pas inscrites au Grand Livre de la rente consolidée, et les établissement et les individus qui en jouissent n'ont pas de certificats d'inscription entre les mains, dont on puisse faire le transfert en d'autres noms, ainsi que le reconnait l'envoyé même du Saint-Siège.

En outre plusieurs de ces rentes ne seraient que des allocations annuelles susceptibles d'augmentation ou de réduction et même de suppression. Cependant pour en bien connaître la nature et l'affectation il serait nécessaire d'en avoir un état indicatif et détaillé.

Les deux derniers articles de la dette permanente intitulés:

A) *Assignations en faveur des particuliers avec renversibilité à l'État;*

B) *Rentes substituées aux redevances affranchies en vertu de la loi du 9 mai* 1848;

Quoique ne représentent des rentes consolidées seront admis au partage dans leur catégorie comme la dette consolidée.

Dette rachetable.

En ce qui concerne le chapître de la dette rachetable, on admettra au partage proportionnel les articles intitulés:

A. Intérêts annuels au taux de 5 % par an sur les obligations provenant des emprunts contractés à l'étranger sous déduction:

1° de la somme qui représente les fonds d'amortissement calculés à 1 %;

2° de la somme qui représente les intérêts des obligations rachetées et annulées;

3° de la part de cette catégorie de dette qui est à la charge du Mont de Piété de Rome.

B) *Rentes instituées pour l'affranchissement des redevances en vertu du chirographe souverain du* 28 *juillet* 1832;

C) *Rentes instituées pour l'extinction des créances sur l'État jusqu'à la fin de juin* 1849.

Si ces dernières rentes ont été entièrement remboursées, on pourra tenir compte du capital correspondant pour le partage proportionnel.

Je ne peux pas admettre au partage l'article intitulé:

Intérêts du fonds d'un million d'écus divisés en 5000 *actions, émises par notification du* 3 *octobre* 1854 *pour la nouvelle administration de la Régie des sels et des tabacs*, que le Gouvernement français présente dans son dernier projet de compte rectificatif.

L'Italie se déclaire prête, à l'article 4 de la convention, à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle *de la dette* des anciens États de l'Église, on n'y parle pas de *dettes*.

Or, on ne saurait comprendre au chapitre de la dette inscrite une dépense qui, sur les budgets pontifcaux, dit-on, figure au chapître des douanes.

Si on voulait l'admettre, ce ne serait plus que le partage du passif des États pontificaux, et dans ce cas, il faudrait procéder à une liquidation et tenir compte aussi de l'actif.

Dépôt d'obligations fait par le Gouvernement pontifical.

Néanmoins, si le Gouvernement italien, lors de l'occupation des provinces romaines a pris possession d'approvisionnements exceptionnels de sels et tabacs existant dans les magasins des provinces annexées et que ces approvisionnements représentent la contre-valeur des obligations spéciales émises par le Gouvernement pontifical aux conditions énoncées dans le projet de compte rectificatif présenté par le Gouvernement français, on pourrait, après le partage proportionnel de la dette inscrite en examiner et en résoudre la question dans un esprit d'équité, pour en tenir compte dans le règlement d'autres comptes auquel peut encore donner lieu l'annexion des provinces romaines au royaume d'Italie.

Relativement au chapitre de la dette rachetable, il est encore nécessaire de savoir si les obligations déposées près du Gouvernement napolitain sont classées dans le même chapitre.

Mode du partage de la dette.

Sur le mode de partage de la dette inscrite, le Gouvernement italien a déclaré, dans sa note verbale du 31 mars, qu'il prendrait volontiers des arrangements quant à la manière de séparer en deux parties proportionnelles chacune des catégories et des espèces de la dette pontificale, et pour se charger de celle qui lui reviendra, mais que les droits et les intérêts politiques ne pourraient jamais permettre qu'il servît une partie de la dette qui eût à continuer d'être considérée par les tiers, comme inscrite au nom du Gouvernement pontifical.

D'un côté ce payement semblerait une sorte de tribut, et de l'autre il offrirait une double garantie à un certain nombre de créanciers du Gouvernement pontifical.

De ces deux effets, qu'aurait un tel mode de procéder, l'un serait inadmissible par des considérations politiques, l'autre par des considérations économiques évidentes.

Après une telle déclaration si explicitement énoncée par le Gouvernement italien, je ne pourrais, Mr le Commissaire, accepter la proposition faite par le Gouvernement français, dans ses notes verbales du 15 mars et 19 avril, de capitaliser la part contributive de l'Italie dans la dette publique pontificale inscrite et de la convertir au taux de 7 $^1/_2$ % en rente au porteur du Grand Livre de la dette publique de l'Italie pour en faire la remise au Gouvernement français à titre d'intermédiaire et de dépositaire qui se chargerait d'en affecter les arrérages exclusivement au profit des créanciers de l'État pontifical.

Ce parti ne pourrait être adopté pas même provisoirement.

Le Gouvernement français en proposant la répartition en masse de la dette pontificale fait remarquer dans sa note verbale du 17 avril, que le système italien ne peut être adopté en présence des termes de la convention où il est dit que l'Italie prend à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église. Ce qui impliquerait évidemment un ensemble de dettes à répartir, dans une proportion mathématique, non un classement de titres.

Mais on pourrait observer que les termes de l'article 5 du traité conclu à Zurich entre la France, l'Autriche et l'Italie sont presque identiques et la répartition de la dette n'a pas moins eu lieu dans son ensemble, mais dans ses catégories.

La répartition même de la dette sarde en exécution du traité conclu à Turin le 24 mars 1860 entre la France et la Sardaigne a eu lieu d'après l'évaluation de ces différentes catégories.

Dans la convention conclue à Milan le 9 septembre 1860 entre la France, l'Autriche et l'Italie, en exécution du traité de Zurich, la dette lombardo-vénitienne a été capitalisée au taux de 5 %, et la répartition a eu lieu par catégories dans la proportion de ⅗ de chaque catégorie pour l'Italie et de ⅖ pour l'Autriche, à l'exception de quelques unes de ces catégories dont le montant intégral a été mis dans la quote part de l'Autriche, sauf compensation.

La dette publique de Sardaigne se composait de rentes perpétuelles et de rentes rachetables, et d'obligations remboursables à plusieurs taux. Or pour en fixer la part contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice qui devait tomber à la charge de la France, on a capitalisé chaque catégorie de rentes d'après sa valeur relative et on en a fait la répartition sur les bases réunie de la population ed du revenu.

Mais comme le Gouvernement français ne voulait prendre à sa charge, pour sa quote part qu'une seule catégorie de la dette sarde, on a, pour la répartition en masse, réduit les différentes portions des capitaux à un seul taux correspondant à une seule catégorie de rente 5 % qui était la rente sarde rachetable 12-16 juin 1849.

La conversion faite, le Gouvernement français qui était en même temps débiteur et porteur de titres de cette dernière catégorie de rente au lieu de la servir à lui même, il a préféré renoncer à la créance et annuler la rente.

Ainsi le Gouvernement français n'a pas fait de payement ou de remise de titres de rente pour sa quote part dans la dette publique sarde, mais il a libéré le Gouvernement sarde du service d'une rente égale à cette quote part, qui devait tomber a sa charge si tout autre que lui fût porteur des titres correspondants.

Le Gouvernement pontifical en serait libéré et cette quote part

deviendrait partie intégrante de la dette italienne, on ne pourrait pas, il semble, donner d'autre interprétation à l'article 4 de la convention.

Le Gouvernement italien peut en faire autant pour sa quote part dans la dette inscrite pontificale.

Au reste, la répartition de la dette pontificale ne présente les difficultés que prévoit le Gouvernement français car il ne s'agit pas de fractionner chaque titre de rente, mais chaque catégorie de rente.

Dès que la capitalisation de la dette pontificale sera faite, en tenant compte de la valeur relative de chaque catégorie de rente et que l'on aura fixé la part contributive de l'Italie, on pourra procéder à la répartition des catégories.

Dans la répartition de la dette consolidée, on tiendrait compte au Gouvernement italien des rentes qu'il a déjà reconnues dans les provinces annexées et on désignerait par le sort les autres qui devraient passer à sa charge, jusqu'à concurrence de sa quote part. Les rentes inscrites aux particuliers devraient entrer de préférence dans la quote part de l'Italie.

Quant à la dette rachetable, on pourrait aussi tirer au sort les obligations ou les catégories des obligations et autres titres qui doivent être mis à la charge de l'Italie. Le Gouvernement italien servirait les intérêts des obligations et leur amortissement suivant les conditions de chaque émission, en tenant même compte proportionnellement des intérêts des obligations amorties pour leur affectation.

Le Gouvernement pontifical n'aurait qu'à annuler les inscriptions attribuées au Gouvernement italien et il conserverait les anciens titres pour les rentes restées à sa charge.

Cette répartition réglerait en même temps la condition exceptionnelle des rentes consolidées que le Gouvernement pontifical a déclaré de ne plus payer dans les provinces annexées à l'Italie et que le Gouvernement italien paye depuis les annexions ainsi qu'il résulte du compte consomptif de l'année 1861 dans lequel tout présomptif a été abandonné.

Statistique de la population romaine.

Pour le rapport de la population qui, seul ou combiné avec celui du revenu, doit servir de base dans le partage proportionnel

de la dette romaine, j'accepterai le chiffre qui résulte dans la statistique publiée à Rome en 1857 par le Ministère de l'intérieur. mais j'aimerais savoir préalablement *si la population flottante qui est de* 29,055 *individus et se compose d'étudiants, de militaires, de détenus et d'autres, puisse régulièrement être écartée.*

Pensions viagères.

Enfin, à l'égard du chapitre des pensions viagères, je crois pouvoir faire entrer régulièrement dans le partage les articles relatifs:

1° aux pensions civiles;

2° aux pensions des gardes de la douane;

3° aux pensions militaires;

4° aux pensions ecclésiastiques et à des individus de maisons religieuses non rétablies;

5° aux pensions et assignations résultant des conventions diplomatiques, sauf production toutefois d'états nominatifs et détaillés des titulaires de ces diverses catégories.

En ce qui concerne les deux derniers articles, je déclare ne pouvoir admettre au partage celui intitulé:

Assignations et subsides aux principales époques de l'année, et je fais réserve pour l'autre libellé:

Pensions camérales et de réforme.

Les assignations et subsides aux principales époques de l'année ne seraient que des libéralités à titre gracieux.

Pour les pensions camérales et de réforme je demanderais des renseignements suffisamment circonstanciés. Ceux fournis par l'agent pontifical à Mr le Commissaire français n'expliquent pas assez la nature des pensions et les conditions auxquelles sont passées à la charge du Gouvernement pontifical.

Quant au mode de partage le Gouvernement italien énonçait dans sa note du 31 mars qu'un compte séparé devait être établi pour la dette viagère et la répartition en devait être faite d'une manière distincte et sur d'autres bases que celles qui seraient adoptées pour la répartition de la dette inscrite, d'autant plus qu'une partie considérable de cette dette aurait déjà été payée par le Gouvernement italien.

Comme d'ailleurs les pensions et les allocations qui composent

la catégorie de la dette temporaire sont de divers genres et de diverses durées, il croyait utile que le Gouvernement pontifical en donnât l'énumération détaillée, afin de pouvoir suivre les règles d'une division par genre ou prendre une moyenne ou enfin en réduire la valeur en rente perpétuelle d'après les règles adoptées par les Compagnies d'assurance pour la conversion des rentes viagères en rentes perpétuelles.

Le Gouvernement italien terminait pour conclure qu'il serait facile de s'entendre sur le choix de l'un de ces procédés ou de tel autre qui serait jugé, d'un commun accord plus raisonnable.

Le Gouvernement français trouvant inexécutable le projet du Gouvernement italien avise dans sa note verbale du 17 avril que l'on pourrait avoir le choix entre les deux partis suivants:

L'un consisterait à décider en principe que tous les titres de pensions et d'allocations viagères seraient à la charge du Gouvernement sur le territoire duquel habitaient les titulaires de ces pensions et allocations.

L'autre était de capitaliser approximativement les pensions et allocations en une somme fixe dont l'Italie servirait la rente perpétuellement. Et cette somme fixe serait la moitiè de la quote part que le Gouvernement italien aurait dû supporter en viager.

Mais ces deux partis auraient été dernièrement encore écartés par le Gouvernement français et l'on croirait maintenant que l'on pourrait procéder au partage de la dette viagère, en fixant le montant des pensions aux deux époques, savoir du 30 juin 1859 et du 30 septembre 1860. Le chiffre moyen entre les deux résultats devrait être réparti au prorata de la population. On y affecterait ensuite la somme que l'Italie a déjà prise ou devra prendre à sa charge, comme étant payable dans les provinces annexées; la moitié de la différence en moins, qui en résulterait encore, jusqu'à concurrence de sa quote part devrait être convertie en rente perpétuelle.

Ainsi l'Italie à laquelle incumberait la charge viagère de 4,492,173 90 suivant le projet de compte rectificatif payerait:

À titre viager, en profitant des extinctions . . 2,611,572 55

À titre perpétuel, mais sans profiter d'aucune extinction, la moitié du surplus en 940,309 65

Mr le Ministre connaît la disposition de l'art. 2 de la convention conclue le 23 août 1860 en exécution du traité de Turin du 24 mars de la même année.

Lorsque les Commissaires sardes demandaient que le Gouvernement français prît à sa charge les pensions civiles et militaires des fonctionnaires savoisiens et niçois passés à la France, le Commissaire français trouvait nécessaire de distinguer entre les pensions liquidées et les pensions à liquider. Les premières devaient rester aux frais du Trésor sarde. Le Trésor français devait se charger seulement des pensions à liquider plus tard en tenant compte des services rendus sous l'Administration sarde. Les pensions liquidées n'étaient que la rémunération de services rendus au Gouvernement sarde. Si toutefois on est convenu de la disposition par laquelle le Gouvernement français se chargea des pensions civiles et militaires en faveur des savoisiens et niçois devenus français, le Commissaire français déclara que c'était pour fournir une preuve de son esprit de conciliation et parce qu'on rencontrait quelques précédents diplomatiques à cet égard, mais que son opinion ne pouvait se modifier.

Or, si le Gouvernement français a, par seul esprit de conciliation, accédé au désir du Gouvernement sarde, il paraît tout-à-fait équitable que le Gouvernement italien en suivant l'exemple très récent du Gouvernement français se charge seulement des pensions et allocation en faveur des titulaires restés dans les provinces annexées ainsi que le Gouvernement français, d'ailleurs, proposait lui même dans sa note verbale du 17 avril.

Au reste, on observe que si dans le budget pontifical de 1859 on trouve au chapître des pensions viagères une dépense de 5,343,242 francs on y rencontre un actif de 724,293 francs qui représente le montant des retenues annuelles faites sur les appointements des fonctionnaires publics et qui en ont formé le capital dont les pensions seraient les intérêts.

Question de l'arriéré.

Reste en dernier point la question de l'arriéré et sur cette question Mr le Ministre connaît l'avis du Gouvernement italien.

Dans sa note verbale du 31 mars il déclare qu'aux arguments légaux et de droit qu'il énonce, il peut ajouter des exemples qui

se seraient répétés constamment dans le courant du siècle et qu'ils formeraient la base de fait de cette partie importante du nouveau droit international.

Ces exemples seraient tirés spécialement du traité signé à Londres le 15 avril 1839 pour le partage de la dette hollandaise et du traité signé à Vienne le 30 octobre 1864 pour le partage de la dette danoise.

Neanmoins, si toutefois une transaction quelconque pouvait avoir lieu sur ce point *je crois pouvoir sans discuter la question et y porter atteinte d'une manière quelconque, énoncer dès à présent que tout remboursement serait effectué par le Gouvernement italien en augmentant sa quote part dans la dette pontificale d'une rente correspondante.*

Du reste la somme de l'arriéré que l'on présente ne paraît pouvoir être exacte, car tandis que le délégué du Gouvernement pontifical croit que toute la dette rachetable soit entièrement payée, il résulterait d'un état dressé par la Caisse ecclésiastique de Turin *que les arrérages des titres au porteurs romains qu'elle possède n' auraient pas été acquittés malgré toute réclamation à cet égard.* Je dois encore ajouter que la Caisse ecclésiastique et plusieurs autres établissements publics n'ont depuis longtemps, pu recouvrer les intérêts des capitaux et les autres revenus qui leur devaient être payés dans les provinces restées à l'Église.

Je finirai, monsieur le Commissaire, pour vous prier de faire droit aux réclamations que, de sa part, fait le Gouvernement italien au Gouvernement français à l'égard :

1° du montant des cautionnements des receveurs et autres comptables qui ont été versés dans les caisses du Gouvernement pontifical à Rome et par lesquels le Gouvernement italien a payé et doit payer les intérêts et pourvoir au remboursement des capitaux.

Ces cautionnements montent déjà à une somme de presque trois millions ainsi qu'il résulte du projet de loi que le Gouvernement a présenté au Parlement afin d'avoir les fonds nécessaires à cette dépense.

Il résulte en outre que plusieurs consignations et autres dépôts qui existaient dans des caisses spéciales des provinces annexées avaient été transportés à Rome.

2° de la somme que le Gouvernement pontifical a reçue du Roi de Naples en 1860 à titre de prêt remboursable en dix ans, pour laquelle, à titre de gage, on avait déposé des obligations au porteur pour une valeur nominale correspondante. Ces titres existent près du Ministère italien des finances à Florence.

Je soumets, monsieur le Commissaire, toutes ces observations, considérations et faits à votre bienveillante appréciation.

Veuillez en faire examen et vous trouverez que toute proposition est faite dans le meilleur esprit d'équité, de conciliation et de bon droit. Si l'on ne peut pas accepter les propositions du Gouvernement français, tout purement, et simplement, c'est qu'il s'y opposent des considérations d'un ordre spécial que vous, Mr le Commissaire, ne pouvez méconnaître. Le Gouvernement français ne ferait pas autrement à la place du Gouvernement italien.

Mais il sera toujours facile de pouvoir s'entendre afin, qu'une fois fixé le montant de la quote part de l'Italie dans la dette pontificale, l'on puisse, d'une manière quelconque donner exécution même provisoirement à l'article 4 de la convention du 15 septembre 1864.

Agréez, ecc.

Le Commissaire italien
F. MANCARDI.

38.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Parigi, 22 giugno 1866.

Con nota del 31 marzo ultimo il Ministero degli affari esteri invitava il Ministro del Re a Parigi a chiedere al Governo imperiale la riserva del diritto di ripetere dal Governo pontificio l'ammontare delle cauzioni in numerario che i ricevitori camerali e altri contabili, non che appaltatori d'opere pubbliche nelle ex-provincie pontificie, avevano versato nelle casse erariali e per le quali il Governo italiano era già stato obbligato, come succeduto al Governo della Santa Sede, alla restituzione per decreto di giudice. Tali cauzioni per cui si reclama il rimborso, soggiungeva la nota ministeriale, già salirebbero alla somma all'incirca di tre milioni e non sarebbe forse sufficiente, come rilevasi dalla rela-

zione annessa al progetto di legge presentato alla Camera per l'occorrente autorizzazione.

Il sottoscritto avuto comunicazione della nota ministeriale non ha mancato di farne argomento di discussione nelle sue conferenze col Commissario imperiale, come appare dalla nota verbale del 20 stante che si rassegna.

Il Governo imperiale non ha mancato di prendere in considerazione il reclamo del Governo del Re. Egli però desidererebbe di poter conoscere la somma precisa a cui ascendono le cauzioni in discorso e i titolari di esse.

Lo scrivente rivolge ciò stante preghiera a cotesto Ministero, perchè voglia compiacersi di fargli compilare uno stato descrittivo delle cauzioni che già si sarebbero svincolate e restituite o in corso di restituzione o che saranno da restituirsi, e di trasmetterglielo colla maggior possibile sollecitudine essendo il Governo imperiale pressochè impaziente di portar a termine il più presto fattibile, l'attuale, non poco complicata negoziazione.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

39.

Al comm. SCIALOIA, *ministro delle finanze a Firenze.*

(Lettera personale). Parigi, 24 giugno 1866.

. . . . . .

In quanto al negoziato pel riparto del debito pontificio si sono già tenute non poche conferenze col Commissario imperiale e col delegato del Ministero imperiale delle finanze per la parte contabile.

Come era naturale, ciascuno dei Commissari riprese a svolgere e sostenere rispettivamente, a risoluzione dei diversi punti di questione le considerazioni e osservazioni svolte nelle conferenze e contenute nelle note verbali scambiatesi fra i due Governi.

Siccome però non si verbalizza il risultato delle discussioni che intervengono sulle questioni di principio specialmente, io ho pensato di riassumere in apposite note quanto forma argomento di discussione nelle singole conferenze. E così ho fatto in nota che ho di-

retta al Commissario imperiale e che comunico per quelle direzioni e istruzioni del Governo del Re che si crederanno opportune.

La questione che fu svolta e sostenuta in diverso senso nelle note verbali rispettive dei due Governi, come è noto al signor Ministro, è quella del pagamento semestrale che non pare di troppo facile soluzione. Il Governo pontificio ne fa questione politica pe' suoi non reconditi fini. Il Governo imperiale comincia però a non disconoscere il valore delle osservazioni e considerazioni svolte dal Governo italiano che non vuol sotto una forma qualunque rendersi tributario della Santa Sede, anche per a tempo. Vorrebbe solo il Governo imperiale che si trovasse un mezzo termine, che, senza scuoter di troppo le suscettibilità pavide del Vaticano, non pregiudicasse l'avvenire.

La questione che si presenta molto ardua è quella dell'arretrato, cioè degl' interessi semestrali pagati dalla Santa Sede su quella parte proporzionale del suo pubblico debito che deve ricader a carico dell'Italia a far tempo dall'epoca delle annessioni. Il Governo imperiale si è di già modificato d'alquanto nel suo assolutismo, si è temperato nella ragion contabile, ma pagare più o meno, parmi che si dovrà perchè così vuole l' Imperatore, a quanto mi si afferma dal Commissario e dal Ministro stesso per gli affari esteri. Io però, sino ad istruzione diversa, mi terrò sempre fermo sui principii di diritto svolti dal Governo del Re, che però nel mio modo di vedere, attesa la eccezionalità del caso che non ha precedenti, non so se possano utilmente invocarsi.

Ho detto che non vi son precedenti, ma ve n'è uno del Ministro delle finanze, Francesco Saverio Vegezzi, che appena annesse le provincie delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria non aspettò che se gliene facesse domanda e che fosse costituito in mora, ma sponte sua, mandò sul luogo stesso un delegato ad offrire il pagamento a chi lo volea di quanto potea esser pagabile.

Debbo poi aggiungere che nella mia nota verbale del 20 andante mese, sull'insistenza del Commissario imperiale pel pagamento in contanti dell'arretrato, osservai che in ogni caso quando si venisse a transigere in proposito dal Governo italiano, un pagamento qualunque sarebbe sempre fatto in titoli di rendita, e non in contanti.

Ad ogni modo, qualunque possa essere il mio modo di vedere, contabile e legale nelle diverse questioni che sono in discussione.

e in quelle altre che fossero per presentarsi durante l'attuale negoziato più politico che contabile, sarà mio dovere di conformarmi sempre e tenacemente ai principii che ho trovato svolti nella corrispondenza diplomatica che mi fu comunicata, salvo in quanto possano modificarsi con altre istruzioni, e riceverò sempre *ad referendum* ogni proposta che possa avanzarsi dal Governo imperiale.

Gradisca, ecc.

40.

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Al Ministero delle finanze.

Firenze, 5 luglio 1866.

Nel bilancio di questo Ministero sono scritte tre assegnazioni che sono da riguardarsi come debito permanente dell'ex-Governo pontificio nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Esse sono le seguenti:

per l'Università di Macerata L. 15,960;
per l'Università d'Urbino L. 1723 28;
per l'Università di Perugia L. 24,923 07.

La differenza tra la somma sovra indicata per Macerata, e la somma stanziata in bilancio di L. 20,000 proviene da ciò che l'erario riscuote a proprio beneficio le tasse scolastiche di quell'Università delle quali l'accennata differenza è un compenso.

Dalle indagini praticate risulta che il debito pontificio per l'Università maceratese deriva dall'averne quel Governo assorbito il patrimonio speciale consistente in beni stabili ed un mulino; per l'Università di Urbino si riconobbe parimente che il Governo pontificio corrispondeva l'assegno sovra citato a titolo oneroso; quella poi di Perugia originò da diritti che essa avea *ab antiquo* sulla pesca del lago Trasimeno.

Tanto pregiasi il sottoscritto di annunziare a V. S. Ill.ma per norma di codesto Ministero ed in risposta alla nota del 3 andante mese.

Il Ministro
NAPOLI.

41.

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione generale del Tesoro.

Al Segretariato generale.

Firenze, 7 luglio 1866.

Il Segretariato generale, con nota in data del 30 p. p. mese di giugno, mostrando il bisogno di aversi, per la liquidazione del debito pontificio a termini della convenzione del 15 settembre 1864, uno stato descrittivo di tutte le cauzioni de' contabili dello Stato e di appaltatori di dazi ed altro prestate con depositi di numerario fatti nelle casse del Governo romano, ha invitato la Direzione generale scrivente a fornirgli un tale stato per la parte che riguarda i contabili dipendenti da quest'Amministrazione, con l'indicazione delle cauzioni già restituite o riconosciute da restituirsi.

Riesce facile al sottoscritto di corrispondere al ricevuto incarico con la chiesta sollecitudine. La trattazione degli affari riferibili alle cauzioni di cui è parola, tanto pel pagamento dei frutti sulle somme depositate, che per la restituzione di esse, ha avuto luogo sin dal 1861 per mezzo della Direzione generale scrivente, non solo pei contabili di sua dipendenza ma benanco per quelli delle altre Amministrazioni dello Stato, e per gli appaltatori di dazi di consumo ed intraprenditori di opere pubbliche.

Questo generale ufficio quindi, oltre i documenti ammaniti pel servizio del pagamento degl'interessi fatto a quelli che vi aveano diritto, giusta i pareri all'uopo emessi dal Consiglio di Stato, e dal Ministero adottati, ha dovuto non è guari richiedere a' vari uffici dello stesso Ministero, e al dicastero dei LL. PP. i dati necessari per la compilazione del progetto di legge sulla restituzione delle cauzioni in parola, che fu dal signor Ministro presentato nella tornata del 15 febbraio 1866, e che venne stampato sotto il n. 57 degli atti della Camera dei deputati.

A riparare però ad alcuni errori che erano incorsi nel prospetto, che corredava lo stesso progetto di legge, fu compilato un nuovo prospetto di tutte le suddette cauzioni, il quale è stato unito ad una relazione che il signor Ministro presentava alla Camera dei deputati il 13 aprile 1866 perchè fosse sostituito al precedente da considerarsi come annullato.

Il sottoscritto quindi crede utile cosa nell'interesse del servizio

di far tenere al Segretariato generale una copia del surriferito prospetto nel quale come si è detto oltre gli ex amministratori camerali, che sono i soli contabili dipendenti dalla Direzione generale del Tesoro, sono compresi tutti gli altri impiegati o appaltatori di dazi dipendenti dall'Amministrazione del demanio, da quella delle gabelle e dal ramo delle poste, ed ammessi al servizio del Governo italiano, non che alcuni appaltatori di opere pubbliche, che hanno ottenuto sentenza di tribunali ordinari per la restituzione delle rispettive cauzioni, o che ne hanno fatta espressa domanda.

È da osservarsi che questo prospetto, come fu indicato nella relazione, non può ritenersi come completo, dacchè è da presumersi che in avvenire possono benissimo esser presentate altre domande ed è perciò che nello schema di legge fu posta la clausola che la somma relativa di L. 2,651,340 25 potrà essere oltrepassata senza precedente autorizzazione. Difatti un caso si è già verificato, essendosi presentato a nome dei signori Notari e Lelli, appaltatori di sussistenze per prigioni un'istanza documentata con l'originale bolletta di un deposito di scudi 200 pari a L. 1064 — dopochè erasi trasmesso alla Camera il progetto di cui sopra si è parlato.

Coloro che in esecuzione di giudicati hanno ottenuto la restituzione del proprio deposito col pagamento degl'interessi, sono i seguenti:

1° Piersantelli avv. Ercole e fratelli, fideiussori di Caimi Nicola già dispensiere di sali e tabacchi di Città di Castello L.	7,108 28 8
oltre le spese e gl'interessi (sentenza del 1° settembre 1864 del Tribunale circondariale di Fermo, e decisione della Corte d'appello di Ancona, sezione Macerata del 14 gennaio 1865);	
2° Gigliucci Domenico, ex-appaltatore di opere stradali e per esso i suoi figli ed eredi per sentenza del Tribunale del Circondario di Fermo dal 16 ottobre 1865 (oltre le spese e i frutti) . »	999 66
Riporto . . . L.	8,007 94 8

Riporto . . . L.	8,007 94 8
3° Delicati Giuseppe, ex appaltatore come sopra per sentenza del Tribunale centrale di Perugia del 3 maggio 1865 (oltre le spese e i frutti) . »	2,226 80
4° Manfrini Andrea, cauzione dello appalto per la costruzione di due bette nel porto di Ancona, sentenza del Tribunale civile di Ancona del 15 novembre 1862; del 20 giugno 1863 della Corte d'appello di Ancona confermata dalla Corte di cassazione di Milano, con sentenza 16 gennaio 1864, oltre le spese e i frutti . . . . . »	1,542 80
5° Mattei conte Cesare ex-amministratore camerale di Bologna. Costui come rilevasi dall'annesso prospetto, prestò una cauzione di L. 666,921 40, fondi che si aveva nella cassa camerale quando lasciava l'ufficio (giugno 1859); si ritenne, in conto della detta cauzione la somma di L. 335,896 89 alla quale aggiunte L. 171,570, montare dei depositi per cauzione dei suoi esattori, la cui restituzione fu dichiarata a carico del Governo sulla cauzione Mattei restò creditore della somma di »	159,448 30
L.	171,326 84 8

che gli fu pagata in conseguenza di una sentenza del Tribunale circondariale di Bologna del 10 aprile 1866 eseguibile provvisoriamente nonostante appello, insieme ai frutti, che sono stati liquidati per L. 46,000 circa. Si è intanto prodotto appello tanto di questa sentenza, che di altra pure del 10 aprile ultimo, con cui l'Amministrazione del Tesoro è stata condannata a pagare agli esattori di Bologna, sig. Ferri e C., L. 68,096, parte delle L. 171,570 addossate all'erario, come sopra si è detto. Anche per questa sentenza si è prodotto l'appello nè si è fatto pagamento alcuno perchè non portava la clausola di esecuzione provvisoria.

Intanto però resta fermo che la cauzione Mattei, da ripetersi dal Governo romano è nella esposta cifra di L. 666,921 40 e che alle singole cauzioni sono da aggiungersi i frutti corrispondenti che non fossero eventualmente già stati soddisfatti dal Governo romano.

Si previene poi che altri litigi sono pendenti per restituzione di cauzioni depositate in Roma.

Nel prospetto annesso alla relazione per la restituzione dei depositi di Roma, non è compresa la cauzione dell'antico amministratore camerale di Forlì, sig. G. Batt. Zoli. Costui appena installatosi il Governo nazionale nelle Romagne (18 giugno 1859) lasciò l'ufficio e ricusò di continuare a servire sotto la nuova Amministrazione. Lasciò un debito di cassa di L. 228,221, ad assicurare il quale il Governo locale fece prendere una iscrizione ipotecaria a di lui carico per 60,000 scudi pari a L. 319,200.

Chiamato al rendiconto ei negò; ma fu condannato giudiziariamente in prima e seconda istanza. Diè quindi il conto per l'esercizio 1858 e pei mesi di gennaio al 20 giugno 1859. Il conto fu esaminato da questa Direzione generale, e trasmesso alla Commissione temporanea de' conti in Torino ai 16 gennaio 1866.

Il debito risultante da quel conto è di scudi 42,911 59 pari a L. 228,289 65 e vi si sono ammessi provvisoriamente scudi 12,275 di esiti detti del conto sospeso, cioè pagamenti sopra titoli ancora non riconosciuti dall'Amministrazione romana. Tanto per questo difetto che per non essere stati approvati i conti delle precedenti gestioni del sig. Zoli, i resultati del conto suddetto non possono ritenersi esatti; e quindi non puossi nè far luogo a restituzione di cauzione nè a compensazione di essa col residuale debito.

Il deposito fatto in Roma per tale cauzione sarebbe di scudi 54,449 52 pari a L. 289,671 44.

Oltre a' depositi, di cui fin qui si è parlato vi sarebbero quelli fatti da notai, agenti di cambio, sensali, ecc. Di questi depositi non si è tenuto alcun conto, dacchè ad avviso del Consiglio di Stato, i titolari non hanno diritto di sorta verso il Governo italiano nè per godimento de' frutti, nè per la restituzione delle somme depositate.

Il sottoscritto finalmente stimando util cosa che il Segretario generale in aggiunta alle cose suespresse prenda conoscenza di quanto nella soggetta materia si è riferito alla Camera dei deputati con la mentovata relazione del 13 aprile scorso, si dà l'onore di fargliene tenere una copia.

Il Direttore generale
T. Alfurno.

42.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *Direttore generale in missione.*

Firenze, 11 luglio 1866.

Non si poterono finora raccogliere tutte le notizie richieste dalla V. S. colle sue lettere del 20 e 22 giugno p. p. n. 3 e 5; siccome però non ne mancano che poche, il sottoscritto si fa premura di comunicarle intanto le più importanti, quelle cioè relative alle cauzioni di contabili depositate nelle casse del Governo pontificio: e perchè V. S. abbia contezza precisa di quanto il Ministero operò, riguardo a questo affare, si crede opportuno di comunicarle una nota della Direzione generale del Tesoro con alcuni allegati, dai quali rilevasi l'ammontare delle cauzioni in discorso, e la indicazione di quelle che il Governo fu condannato a pagare, mentre per altre si hanno liti pendenti innanzi ai tribunali.

All'elenco che V. S. troverà unito alla presente devesi aggiungere le cauzioni seguenti prestate dagli appaltatori del dazio sul macinato nelle Marche e nell'Umbria e pure depositate a Roma:

Bernardo Spagnoli, appaltatore nelle provincie di Macerata, Ancona, Fermo ed Ascoli, cauzione di scudi 35,166 66 6 pari ad italiane L. 187,086 66;

Giorgi Mario, appaltatore nelle provincie di Urbino e Pesaro — cauzione di scudi 12,083 33 3, pari ad italiane L. 64,283 33;

Liborio Marignoli per l'appalto nelle provincie di Perugia, Camerino, Spoleto e Rieti — cauzione di scudi 27,667 pari ad italiane L. 147,188 44.

Questi appaltatori per assicurarsi della restituzione di dette cauzioni, si appropriarono buona parte dei canoni d'appalto che avrebbero dovuto versare nelle casse dello Stato; il Ministero li fe' citare dinanzi ai tribunali. Il giudizio pende tuttora contro il Giorgi e lo Spagnoli, e fu sospeso pel Marignoli col quale fu intesa una transazione per cui, cedendo egli ogni suo diritto sulla cauzione depositata a Roma, il Governo gli abbuona i canoni non versati; siccome però il Marignoli resterebbe creditore di vistosa somma, non fu per anco la transazione eseguita per mancanza di fondi in bilancio, onde soddisfarlo.

La copia di nota del Ministero dell'istruzione pubblica unita in allegato n. 2, risponde al quesito sugli assegni per istruzione a carico del Governo pontificio, e da riguardarsi come debito permanente; manca finora eguale notizia dal Ministero di grazia e giustizia rispetto ad assegni di culto.

L'elenco delle pensioni che si pagano dal Governo italiano nelle provincie ex pontificie, non può essere compilato in breve tempo, poichè tratterebbesi di circa 6273 pensioni per l'ammontare di L. 2,539,645 75: ad ogni modo si metterà mano al lavoro, quando non si credesse miglior partito, come lo ritiene il sottoscritto, di comunicare a questo Ministero l'elenco presentato dal Governo francese, perchè ne sia riscontrata la regolarità sui registri del Segretariato generale, ciò che potrebbe compiersi con una certa sollecitudine. Su questo particolare V. S. vorrà favorire un riscontro.

Pel Ministro
G. FINALI.

43.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr MANCARDI, *directeur général en mission.*

Paris, 14 juillet 1866.

Monsieur le Directeur général. — Mr le Ministre des affaires étrangères, à qui j'avais soumis la note ci-jointe, l'ayant approuvée, je m'empresse de vous la transmettre. Cette communication a pour objet de répondre à celle que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, le 20 du mois dernier, en ce qui concerne les divers éléments qui doivent entrer dans l'évaluation de la dette des anciens États de l'Église.

Je me réserve de revenir avec vous sur quelques uns des points qui y sont traités, lorsque Mr l'ambassadeur de France à Rome nous aura transmis les documents que nous lui avons demandés.

Agréez, etc.

P. FAUGÈRE.

44.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Note du Commissaire français. Paris, 14 juillet 1866.

Mr le directeur général Mancardi envoyé par l'administration italienne pour régler la part de l'Italie dans la dette romaine a, sous toute réserve de l'approbation de son Gouvernement, présenté les observations que *lui a suggéré un premier examen des questions traitées dans les notes échangées jusqu'à ce jour entre le Ministère des affaires étrangères et la légation de l'Italie.* Ces observations sont résumées ci-après:

1° Conformément à notre dernière proposition, Mr Mancardi accepte de prendre pour point de départ du règlement de compte la dette romaine telle qu'elle existait au 30 juin 1859 pour les Romagnes et au 30 septembre 1860 pour les autres provinces.

Il croit aussi pouvoir admettre comme base du partage proportionnel le chiffre de la population, sans toutefois, renoncer à combiner cette base avec celle du revenu s'il est possible d'avoir des renseignements certains à cet égard;

2° Les projets de compte précédemment établis, avaient pour base, soit les comptes consomptifs de l'administration romaine imprimés aux époques des 31 décembre 1859 et 31 décembre 1860, soit des états de situation formés par l'envoyé du Saint-Siège, Mr Guidi, mais dépourvus d'autenticité. Pour remplacer ces bases approximatives Mr Mancardi demande la production des documents ci-après:

1. Compte consomptif de l'année 1858;

2. État indicatif et détaillé des augmentations et diminutions survenues dans la dette romaine du 1er janvier au 30 juin 1859;

3. Situation de la dette au 30 juin 1859;

4. État détaillé des augmentations et diminuitions de la dette du 1er juillet au 31 décembre 1859;

5. État détaillé des augmentations et diminutions du 1er janvier au 30 septembre 1860;

6. Situation au 30 septembre 1860;

7. État détaillé des augmentations et diminutions du 1er octobre au 31 décembre 1860.

Ces documents sont donc à demander à l'administration romaine.

3° Les situations de la dette romaine, dont il est question aux §§ 3 et 6 ci-dessus devraient être extraites du Grand Livre pontifical arrêtées et additionnées aux époques des 31 juin 1859 et 30 septembre 1860 et de plus être certifiées authentiques par la légation française à Rome;

4° Dans les précédents règlements de compte on a suivi la division établie par le budget romain d'après laquelle l'ensemble de la dette fait l'objet de 3 chapitres distincts intitulés:

Dette permanente, dette rachetable et dette viagère.

Mr Mancardi n'accepte pas le partage par chapitres, parce que chacun de ces chapitres se compose lui même d'un certain nombre d'articles ayant des origines et des affectations diverses. Il veut dès lors discuter un à un chacun des articles et en faire le partage individuellement à fin de pouvoir en éliminer quelques uns peu importants d'ailleurs, qui ont été indûment considérés comme appartenant à la dette publique.

En outre et pour apprécier l'origine et l'affectation des différentes cathégories de rentes Mr Mancardi demande non seulement que les situations à former au 30 juin 1859 et au 30 septembre 1860 présentent le total de chaque article de dette à ces mêmes époques, mais encore il déstre connaître pour chacun de ces articles la date des émissions successives et le texte des lois ou dispositions officielles qui ont autorisé ces émissions;

5° Les deux premiers articles du chapitre de la dette permanente intitulés:

Rentes consolidées inscrites, et rentes inscriptibles, paraissent devoir être admis sans difficultés, sauf production, comme il est dit ci-dessus, des situations suffisamment authentiques.

Ces deux articles forment d'ailleurs la portion la plus considérable du chapitre. Mais il n'en est de même des deux articles suivants qui sont libellés:

L'un — *assignations du culte, de bienfaisance, d'instruction publique* et diverses autres assignations permanentes.

Mr Mancardi conteste en effet que ces rentes aient le caractère de dette publique, parce que, dit-il, elles ne sont pas inscrites sur

le Grand Livre et que les individus qui en juissent n'ont pas des titres entre les mains. Dans son opinion ces rentes ne seraient autre chose que des allocations annuelles susceptibles d'augmentation ou de réduction et même de suppression, tout à fait semblables aux crédits ouverts dans le budget d'autres pays pour des services publics identiques.

6° Avant d'admettre l'article intitulé : *Assignations en faveur des particuliers avec réversibilité en faveur de l'État*, Mr Mancardi croit devoir demander des explications sur cette nature de dettes, peu importantes d'ailleurs; il désire notamment connaître les conditions de cette réversibilité en faveur de l'État.

7° Il demande également des renseignements suffisamment circonstanciés sur l'article relatif aux rentes substituées aux canons affranchis en vertu de la loi du 9 mai 1848.

Pour admettre cet article au partage il a besoin d'en connaître l'origine.

8° Quant au dernier article du chapitre de la dette permanente et qui a pour titre: *fonds d'ammortissements* en remplacement des rentes resultantes des cartelles amorties en exécution de la notification du 20 décembre 1835. Mr Mancardi repousse formellement le principe du partage de ce fonds qui, à ses yeux ne constitue pas une charge réelle pour le Saint-Siège.

Il s'agit d'une somme de 60,000 écus environ (340,000 francs).

9° En ce qui concerne le chapitre de la *dette rachetable*, le premier article est intitulé: *Intérêts annuels et fonds de rachat des obligations des emprunts contractés à l'étranger*. Cet article qui est le plus considérable du châpitre s'éleve à 1,702,500 écus (francs 9,950,937 50). L'envoyé italien conteste ce chiffre. Il y a lieu, suivant lui d'en éliminer:

1. la somme qui dans les chiffres est affectée au fonds d'amortissement;

2. celle qui représente les obligations annullées par suite de tirage; obligations qui ont dû accroître successivement le fonds primitif de l'amortissement;

3. la part qui dans les chiffres ci-dessus est à la charge du Mont de Piété de Rome et remboursée annuellement par cet établissement au Saint-Siège.

À l'égard de ce dernier objet on doit rappeler que la demande

italienne a été reconnue fondée et qu'il en a été tenu compte dans le projet rectificatif du règlement.

Mr Mancardi croit savoir en outre que les obligations dont il s'agit ont été émises à des époques et avec des conditions différentes, c'est à dire avec intérêt à 3, 4 e 5 %.

Il aurait donc besoin d'en connaître le détail pour procéder à un partage proportionnel aux différents taux d'émission.

10° L'envoyé italien repousse encore les deux articles intitulés: Commissions pour le payement annuel des intérêts du fonds de rachat et provision et différences éventuelles de change. Ce sont-là, dit-il, des frais d'administration qui ne sauraient incumber à l'Italie. Le principe de cette réclamation a déjà été reconnu fondé; seulement dans les comptes précédents on n'avait fait entrer, qu'un seul de ces deux articles.

Il convient de les comprendre l'un et l'autre.

11° Mr Mancardi demande encore des explications sur les deux articles suivants:

Rentes instituées pour l'affranchissement des *canoni livelli* en vertu du Chirografe souverain du 28 juillet 1832, et *rentes instituées pour l'extinction des créances de l'État jusqu'à la fin de juin* 1859.

Il ne s'explique pas notamment que ces rentes fassent partie de la dette rachetable.

12° Quant à l'article intitulé:

Intérêts des fonds d'un million d'écus divisé en 5000 *actions émises par la notification du* 30 *octobre* 1854 *pour la nouvelle administration de la Régie des sels et tabacs.*

Mr Mancardi conteste le caractère de dette publique qu'on lui a assigné. On rappelle que dans une note précédente il a été dit que ces obligations ont été émises lors de la cession du privilège Torlonia pour racheter au concessionnaire la valeur de leur actif consistant en matériels et en approvisionnements. L'envoyé italien demande notamment a connaître:

1. le lieu de la situation et la valeur des batiments rachetés par le Saint-Siège;

2. la valeur des approvisionnements en sels et tabacs qui existaient dans les provinces romaines lors de leur annexion à l'Italie.

13° Enfin à l'égard *du chapitre des pensions viagères*, Mr Mancardi croit pouvoir faire entrer régulièrement dans le partage les articles suivants, rélatifs:

1. aux pensions civiles;
2. aux pensions des gardes de la douane;
3. aux pensions militaires;
4. aux pensions ecclésiastiques et à des individus des maisons religieuses non rétablies;
5. aux pensions et assignations résultantes des Conventions diplomatiques, sauf production toutefois des états nominatifs et detaillés des titulaires de ces diverses catégories de pensions.

Mais en ce qui concerne les deux derniers articles intitulés: *Assignations et pensions dites camérales et de reforme.* — *Assignations et subsides aux principales époques de l'année*: il demande la preuve que ces pensions sont réellement la rémunération des services rendus à l'État et non des allocations faites à titres gracieux.

Quant au montant, le partage des pensions que l'on a reconnues, ne doit pas être fait sur les mêmes bases que pour les dettes permanentes et rachetables. Mr Mancardi consent, conformément à notre projet, à mettre d'abord à la charge de l'Italie, toutes les pensions dont les titulaires habitent aujourd'hui les provinces annexées. Mais comme le total de ces pensions serait inférieur aux trois quarts de l'ensemble de la dette viagère il repousse formellement le projet que nous avons présenté de capitaliser en rentes perpétuelles le surplus de la dette viagère et il propose, en remplacement, de se charger viagèrement et conséquemment avec le bénéfice des extinctions d'un certain nombre de pensions romaines qui seraient tirées au sort par catégorie.

Une fois la liste de ces pensions est contradictoirement arrêtée, le Saint-Siège les payerait directement aux titulaires, mais chaque semestre il s'en ferait rembourser par le Trésor italien sur la production de la quittance des pensionnaires et de leur certificat de vie.

En aucun cas l'Italie ne consentirait à substituer des rentes perpétuelles, si minime qu'en soit le chiffre, à des pensions viagères.

14° En resumé les prétentions de Mr Mancardi sont loin

d'être aussi exorbitantes qu'on pourrait le croire au premier abord. Ses observations partent principalement sur des points de détail qu'il sera toujours facile de résoudre et non sur les articles les plus importants dont il admet généralement le principe sans conteste. *Il est toute fois à remarquer que dans toutes ses propositions il est dominé par des vues diamétralement opposées aux nôtres, sur le point suivant, savoir: que l'Italie entend payer directement et individuellement chaque créancier romain; en un mot faire sienne une portion de la dette romaine tandis que le Saint-Siège veut conserver l'intégralité de sa dette, et consent seulement à recevoir de l'Italie, sous forme d'allocation contributive, les fonds qui lui sont nécessaires pour exécuter ses engagements.* Ça sera, peut-être, une difficulté, si ni Rome ni l'Italie ne veulent pas transiger sur ce point.

Du côté de l'Italie on dit avec une certaine apparence de raison que, puis qu'elle prend à sa charge une portion de la dette romaine, c'est bien le mieux qu'elle paye directement les individus devenus ses propres créanciers et que ceux-ci touchant son argent doivent aussi épouser sa fortune politique.

L'Italie ajoute que *la Convention du* 15 *septembre* 1864 *a mis à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église, expressions qui supposent que cette part de la dette romaine deviendra partie intégrante de la dette italienne, et non que l'Italie payera un tribut annuel au Saint-Siège.*

Du côté de Rome on s'explique très bien que le Pape, s'il consentait aux propositions italiennes, ne pourrait dire à une partie de ses créanciers: « *désormais je ne vous dois plus rien; adressez vous à Florence* », sans reconnaître implicitement la révolution qui l'a dépouillé des ses États. On pourrait toutefois lui objecter que ce qu'il refuse de faire aujourd'hui pour les trois quarts de sa dette il l'a cependant fait pour une partie minime de ses États. Aussi, non seulement depuis les évènements de 1859 et de 1860 il a refusé de payer les rentes nominatives et au porteur, qui jusqu'alors étaient touchées dans les caisses provinciales, mais il a rayé les mêmes rentes au Grand Livre pontifical pour une somme de 4 millions environ.

Cela résulte expressément des budgets que nous avons sous les yeux.

On pourrait — peut-être — proposer à Mr Mancardi, quoique avec peu de chance de succès, le terme moyen suivant, savoir: que l'Italie confiera à la France, comme nous le proposons, des rentes au porteur pour garantir sa part dans la dette romaine, mais que cette situation sera transitoire et que le Gouvernement fera tous ses efforts pour obtenir du Saint-Siège que dans un délai restreint celui-ci consent au partage de la dette comme l'entend l'Italie, auquel cas les rentes déposées au trésor français seraient rendues au Gouvernement italien à mesure de la conversion successive de la dette romaine en titres de rente italienne.

Le Commissaire français
P. FAUGÈRE.

45.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Parigi, 16 luglio 1866.

Il sottoscritto ha ricevuto i documenti che cotesto Ministero delle finanze si è compiaciuto favorirgli, con nota dell'11 andante mese, relativamente alle cauzioni, e glie ne porge i suoi ringraziamenti.

In ordine all'elenco delle pensioni chi scrive concorre nell'avviso di sospenderne la compilazione, e si riserva di dargli comunicazione di quello che fu allestito dall'Amministrazione pontificia appena lo avrà ricevuto dal Ministero francese.

Gioverà intanto avvertire che, mentre la somma totale delle pensioni risulta nella menzionata nota di cotesto Ministero in L. 2,539,645 75, il Governo francese l'accetterebbe in L. 2,611,572 55.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

46.

MINISTERO DELLE FINANZE
TESORO

Al commissario MANCARDI *a Parigi.*

Firenze, 20 luglio 1866.

La verifica è stata esattamente eseguita non solo tra l'elenco e gli elementi posseduti da questo ufficio, ma eziandio, a maggiore sicurezza, col confronto delle scritture originali della Direzione generale delle gabelle, presso la quale fu appositamente mandato un impiegato del Tesoro.

Il risultato è stato, che tutte le partite comprese nell'elenco della Direzione generale delle gabelle per cauzioni costituite da *depositi di numerario fatti nelle casse pontificie* sono riportate nel notamento che la Direzione generale del Tesoro inviava al Segretariato generale addì 7 luglio con nota di num. 18763/261 e che fu già trasmesso all'incaricato a Parigi della liquidazione del debito pontificio. Solo si è trovato mancante nell'elenco delle gabelle la partita di Caimmi Nicola, e per esso i suoi fideiussori signori Piersantelli, la quale doveva invece essere compresa, per essere una di quelle che come fu detto nella suddetta nota, è stata restituita in seguito a un giudicato dei tribunali.

Vi è di più nello stesso elenco un deposito di L. 5320 a nome di Roux Onorato. Di questa partita la Direzione generale scrivente non ha tenuto conto nel suo lavoro perchè il Governo italiano non ha obbligo alcuno di restituire il deposito di un contabile già morto sin dal giugno 1854.

. . . . . .

È da osservarsi intanto che nell'elenco delle gabelle sono comprese anche le cauzioni prestate da contabili delle provincie suddette con vincolo di rendita romana.

Queste cauzioni non possono trovarsi nel notamento della Direzione generale del Tesoro, perchè essa, come si disse nella nota surriferita, non si è occupata che del pagamento e della restituzione delle malleverie prestate in *numerario*. Se però queste partite debbono essere comprese nelle liquidazioni del debito pontificio che si sta facendo a Parigi, sarebbe migliore e più sicuro il partito di domandare un elenco alla Direzione generale del

Debito pubblico che può fornirlo esatto e completo, avendo essa le scritture di tutte le rendite del consolidato romano che si pagano provvisoriamente dall'Amministrazione italiana.

Un'ultima osservazione deve fare lo scrivente. Il lavoro di confronto testè fattosi sugli elementi originali dell'Amministrazione delle gabelle, ha fatto rilevare l'inesattezza di alcuni dati precedentemente da essa forniti.

E però dal notamento delle cauzioni compilato da questa Direzione generale, e stato trasmesso in copia al Segretariato generale a 7 luglio, devono togliersi alcune partite come quelle che non son costituite da depositi in numerario, ma consistono in iscrizioni ipotecarie su immobili e su rendita romana. Sarebbe necessario quindi perchè la liquidazione del debito pontificio segua regolarmente che il Segretariato generale prevenga chi n'è incaricato a Parigi, di considerare come non esistenti nel notamento suddetto le suddette partite.

. . . . . .

Il Direttore generale
ALFURNO.

47.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Parigi, 20 luglio 1866.

Ho l'onore di rassegnare alla S. V. Onor.ma l'unito rapporto sullo stato della negoziazione col Governo francese relativamente al riparto del debito pubblico pontificio. Questo rapporto distinguesi materialmente in tre parti:

La prima parte riassume i risultamenti delle note verbali scambiantesi fra i due Governi.

La seconda parte contiene le ultime proposte fatte per conto del Governo italiano.

La terza parte comprende una prima nota d'osservazioni fatte dal Governo imperiale alle ultime proposte del Governo italiano.

I punti di questione risoluti e da risolversi, e sui quali deve pronunciarsi il Governo italiano sono i seguenti:

1° Punto di partenza pel riparto del debito iscritto, redi-

mibile e perpetuo fissato alle epoche del 30 giugno 1859 e 30 settembre 1860;

2° Base del riparto nel solo rapporto della popolazione; se si abbia da abbandonare la riserva di combinarlo con quella del reddito, quando se ne tengano in pronto i necessari elementi;

3° Statistica della popolazione. Se sia da accettarsi quella pubblicata dal Ministero dell'interno in Roma, che sembra più regolare, e debba comprendere la popolazione stabile e la popolazione mobile, o la prima soltanto;

4° Se sia ammissibile la proposta francese, relativamente ai censi ed assegni pel culto, beneficenza e istruzione; che sarebbe di ripartirli secondo la base comune, nel caso le differenze fossero troppo considerevoli nel rapporto della popolazione colla rendita, e così tanto per l'Italia che per la Santa Sede;

5° Se si abbia da escludere dal riparto, come sarebbe di tutta regola, ogni fondo d'ammortizzazione, tanto nel caso del servizio del debito secondo la proposta francese, che non si ammette, come in quello secondo la proposta italiana;

6° Se abbia da escludersi dal debito iscritto l'articolo proposto ultimamente dal Governo francese, relativo al prestito d'un milione fatto per l'amministrazione dei sali e tabacchi, e se possa tenersene ragione dopo il primo riparto in ultima sistemazione dei conti;

7° Se sia sufficiente che i nuovi stati di situazione siano certificati veri nelle loro risultanze dalla Legazione francese in Roma;

8° Se abbia a mantenersi la proposta avanzata relativamente al riparto del debito vitalizio, di portare, cioè, a carico dell'Italia le sole pensioni di quelli che hanno domicilio nelle provincie annesse, o se abbia da accettarsi la proposta francese di convertire inoltre in rendita perpetua metà della differenza in più restante a conguaglio di una parte proporzionale, fissata secondo le basi di riparto pel debito iscritto. E nel primo caso, se abbia a concedersi ancora un termine di sei mesi per chi volesse optare per la nazionalità italiana a far tempo dalla data della futura Convenzione;

10° Se possa prendersi in considerazione la dichiarazione del Governo francese relativamente al rimborso del prestito d'un milione di scudi fatto dall'ex-Re di Napoli al Papa, che dicesi effettuato a Gaeta;

11° Se abbia a mantenersi la proposta di sistemare anche la contabilità delle cauzioni che il Governo francese declina;

12° Se sia attendibile la proposta fatta di assumere tanto debito redimibile quanto basti al conguaglio della quota parte nel debito consolidato nominativo.

E in caso affermativo come abbiasi da ragguagliare il corso del debito redimibile al debito consolidato; il debito redimibile sul valore degli ultimi acquisti; il consolidato sul valore della rendita romana o su quello della rendita del consolidato italiano;

13° Se abbia a mantenersi, come sembra, la proposta del servizio diretto della rendita, sul quale il Governo francese non si è ancora pronunziato definitivamente;

14° Se abbia a respingersi affatto la domanda dell'arretrato, cioè il rimborso dei semestri pagati dal Governo pontificio dal giorno delle annessioni, su cui il Governo imperiale si mantiene saldo, comechè di proposito determinato dell'Imperatore;

15° Se la ripartizione del debito debba farsi col servizio della rendita per l'Italia a cominciare dal 1° luglio 1866 o dal 1° gennaio 1867;

16° Se ogni sistemazione di conti, cioè ogni addebito del Governo italiano possa esser convertito in maggior quota-parte di rendita.

Le due questioni più importanti che sono da risolversi, sono il servizio del debito e l'arretrato.

Ho potuto rilevare che il Ministro imperiale degli affari esteri, chiesto in proposito l'avviso del Ministro delle finanze e quello dei più distinti giureconsulti del foro di Parigi, esso ci sarebbe risultato favorevole per la prima, e contrario per la seconda.

Si riconosce fondato in diritto e di tutta regola il proposito sostenuto dal Governo italiano di voler esso servir la rendita che dovrà assumere in quota parte proporzionale del debito pubblico pontificio. Non si ritiene attendibile la pretesa del Governo italiano di non doversi assumere in carico il servizio del debito dalla data della Convenzione. Il Governo imperiale sostiene che per principio non solo d'equità, ma di giustizia, quando si sono riscossi i crediti se ne abbiano a pagare i debiti, qualunque possano essere state le condizioni politiche del tempo di rapporti fra i due Governi. E in questo senso il Governo del Re riceverà apposita nota

ufficiale dal Governo francese, essendo del resto proposito deliberato di S. M. imperiale.

Voglia intanto, la S. V. Onor.ma prendere in esame le questioni sovra enunciate, sia per la parte che hanno potuto avere un principio di risoluzione, sia per quelle affatto irresolute, e sia compiacente di favorirmi le sue istruzioni e determinazioni in riguardo di ciascuna, onde io possa senza troppo ritardo presentare al Governo imperiale le precise proposte e determinazioni del Governo del Re.

Vedrà poi la S. V. Onor.ma, quale possa essere la forma legale che abbia a darsi all'atto che dovrà approvare il risultato definitivo del presente negoziato, e quindi i poteri che saranno necessari per la sottoscrizione del medesimo.

Appena mi saranno rimesse le ulteriori note verbali già enunciate dal Commissario imperiale, mi farò premuroso dovere di tosto rivolgerle alla S. V. Onor.ma.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

48.

COMMISSARIATO ITALIANO
pel riparto proporzionale
del debito pubblico pontificio

Relazione al signor Ministro delle finanze.

Parigi, 20 luglio 1866.

Onorevolissimo signor Ministro. — Compiendo alla riserva espressa nella mia lettera confidenziale del 24 giugno p. p., mi do l'onore di riferire alla S. V. onorevolissima i primi risultamenti ottenuti a tutt'oggi nella trattazione e risoluzione delle questioni, cui dà luogo l'eseguimento dell'art. 4 della Convenzione conchiusa in Parigi fra l'Italia e la Francia il giorno 15 settembre 1864.

Le questioni che diedero luogo a trattazione e discussione sono:

1° L'epoca alla quale debbe aver luogo la ripartizione del debito pontificio;

2° La base secondo la quale si ha da effettuare il riparto;

3° La distinzione fra il debito iscritto perpetuo o redimibile, ed il debito vitalizio;

4° La somma del debito iscritto che debbe formar oggetto di riparto;

5° La distinzione fra le diverse specie del debito iscritto;

6° Il modo del riparto del debito iscritto;

7° Il riparto del debito vitalizio;

8° Gli arretrati del debito, ossia la somma delle rate semestrali, trimestrali e mensili pagate dal Governo pontificio sulla parte proporzionale del debito incombente all'Italia dall'epoca in cui deve aver luogo il riparto a tutto il 30 giugno 1866;

9° Il debito per le somme delle cauzioni dei Ricevitori camerali ed altri contabili, versate a Roma e restate a carico del Governo italiano;

10° La somma di un milione di ducati data in prestito nel 1860 dal Governo napoletano al Governo pontificio, a condizione di rimborso rateale entro un successivo decennio.

Ogni punto di questione fu trattato e discusso partitamente coi Commissari francesi, delegati dal Ministro imperiale per gli affari esteri, ed in riassunto col Ministro stesso.

Siccome però le questioni principali già eransi trattate nelle vie diplomatiche con note verbali scambiatesi fra la Legazione italiana in Parigi ed il Ministero francese per gli affari esteri, e i principii sostenuti in esse note dai due Governi d'Italia e di Francia dovean servire di norma ai rispettivi Commissari, credo opportuno di dimostrare innanzi tutto lo stato in cui trovavansi le negoziazioni prima delle ultime trattazioni.

Punto di partenza per la ripartizione.

Il Governo francese proponeva, con nota verbale del 15 marzo 1866, che il punto di partenza per la ripartizione del debito pubblico romano dovesse cercarsi nei risultamenti del bilancio pontificio approvato per l'anno 1859. Prendendo per base i fatti esistenti all'epoca nella quale gli antichi Stati della Chiesa erano nella loro integrità, soggiungevasi, si avrebbero somme certe,

prese nei bilanci pontifici, che, pubblicati prima della Convenzione del 15 settembre 1864 non potevano offrir argomento a contestazioni.

Somma del debito da ripartirsi.

La somma del debito da ripartirsi doveva perciò essere quella risultante nel bilancio pontificio pel 1859, distinta come segue:

Scudi romani	1,726,999 75 7	Lire italiane	9,239,448 70
»	1,771,021 64 6	»	9,474,965 80
»	998,737 39 5	»	5,343,245 06
Totale	4,496,758 79 8	Totale . . .	24,057,659 56

Questi tre elementi dovevano comporre il debito pubblico in ogni paese, le cui finanze fossero regolarmente ordinate.

Quindi dovendo l'Italia ai termini della Convenzione del 15 settembre 1864, prendere a suo carico una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa, questa quota-parte doveva essere proporzionale al montare complessivo delle tre nature di debito. I termini della Convenzione non potevano dar luogo a restrizione.

Doveva però tenersi conto al Governo italiano, nel fissare la sua quota-parte contributiva, delle somme che le casse provinciali aveano continuato a pagare dopo le annessioni in conto del debito pubblico romano, quali somme, secondo i riscontri del Governo pontificio ascendevano a scudi 760,381, pari a lire it. 4,068,038.

Base del riparto.

La ripartizione proporzionale del debito poteva eseguirsi o nel rapporto del reddito o in quello della popolazione, che erano le sole due basi possibili. Non avendosi però elementi di calcolo pel reddito, nè per parte della Santa Sede, nè per parte del Governo italiano, il Governo francese proponeva il solo rapporto della popolazione, e lo desumeva dalla statistica dell'anno 1853 pubblicata in Roma dal Ministero dell'interno nell'anno 1857.

Questa statistica dava una popolazione di 3,126,263 abitanti, di cui 3,097,208 a titolo di popolazione stabile e 29,055 come popolazione mobile.

Statistica della popolazione.

Il Governo francese credeva poter senz'altro eliminare la cifra della popolazione mobile e fissava la sua proporzione sulla popolazione stabile, come segue:

Provincie annesse all'Italia	Romagne annesse in giugno 1859 . . .	1,006,854, cioè	325 ‰
	Marche, Umbria e Benevento annesse in settembre 1860 . .	1,407,496, cioè	454 ‰
	Insieme . . .	2,414,350, cioè	779 ‰
Stato pontificio attuale		682,858, cioè	221 ‰
	Totale eguale . . .	3,097,208, cioè	1000 ‰

E applicando questa proporzione al riparto del debito risultante in complesso come sovra in	L.	24,057,659 56
stabiliva per 779 ‰ a carico dell'Italia. .	»	18,740,916 90
per 221 ‰ a carico della Santa Sede . .	»	5,316,742 66
Somma eguale	L.	24,057,659 56
Deducendo quindi dalla somma corrispondente ai 779 ‰ in	L.	18,740,916 90
quella di	»	4,068,038 35
il cui pagamento erasi continuato nelle provincie annesse coi proventi delle provincie medesime, restava a portarsi a carico del Governo italiano la somma residua di	»	14,672,878 55

Arretrati del debito.

Doveva inoltre portarsi a carico dell'Italia non solo la parte contributiva del debito romano che le incombeva per l'avvenire, ma anche la parte che non aveva sopportata negli anni addietro a partire dalle epoche delle annessioni, durante i quali essa aveva riscosso intieramente i redditi delle provincie annesse.

Interesse sull'arretrato.

E questo arretrato doveva ancora accrescersi d'una somma di interessi da calcolarsi dall'epoca delle annessioni.

Era incontestabile che la Santa Sede priva della maggior parte del suo reddito, e avendo dovuto provvedere con prestiti all'insufficienza delle sue risorse, aveva diritto a un interesse sul fondo di cui l'Italia aveva avuto il godimento. Quest'interesse avrebbe dovuto a rigor di diritto, essere calcolato in ragione composta.

Si preferiva però la ragione semplice per rendere più pronta e facile la negoziazione.

Saggio dell'interesse.

In quanto al saggio dell'interesse si riteneva equo di fissarlo al 7 ½ %, saggio medio in Italia della Banca Nazionale dei buoni del Tesoro e della Rendita consolidata 5 %.

Ammontare degli arretrati.

La somma degli arretrati era proposta come appresso:

Pel 1859.	Romagne annesse in giugno	(6 mesi)	L.	2,384,342	76
Pel 1860.	Dette	(1 anno)	»	4,768,685	52
	Marche, Umbria, Benevento, annesse in settembre 1860 .	(3 mesi)	»	1,664,871	71
			L.	8,817,899	99
Pel 1861.	Insieme	(1 anno)	»	14,672,878	55
Pel 1862.	id.	id.	»	14,672,878	55
Pel 1863.	id.	id.	»	14,672,878	55
Pel 1864.	id.	id.	»	14,672,878	55
Pel 1865.	id.	id.	»	14,672,878	55
		Totale	L.	82,182,292	74
	Interesse su detta somma		»	14,490,196	84
	Totale debito dell'Italia		L.	96,672,489	58

salvo riserva di verificazione e giustificazione per la parte dedotta come avanti di L. 4,068,038 35, come già a carico dell'Italia.

Il Governo francese ritenendo poi che sarebbe stato difficile di poter domandare al Governo italiano, nello stato attuale delle sue finanze, il pagamento in numerario della somma di L. 96,672,489 58 trovava opportuno di proporre che la medesima fosse capitalizzata e convertita in rendita al saggio del 7 ½ %, provento medio da più anni della rendita italiana 5 %.

Quindi il Governo italiano avrebbe dovuto inscrivere nel suo Gran Libro una rendita di . . . L. 7,250,436
in rappresentanza del capitale di L. 96,672,489 ed altra di . . . . . » 14,672,878
per la quota-parte residua nel debito pontificio.
Insieme L. 21,923,314
che il Governo d'Italia avrebbe dovuto pagare alla Santa Sede non comprese le L. 4,068,038 35, per cui la quota parte contributiva dell'Italia nel debito pontificio avrebbe rilevato ad una annualità di L. 25,991,352 35.

Questa rendita, secondo la proposta contenuta nella nota verbale del Governo francese del 19 successivo aprile, avrebbe dovuto emettersi in titoli al portatore, e consegnarsi alla Francia come intermediaria e depositaria.

Il Governo dell'Imperatore, come segnatario della Convenzione del 15 settembre, aveva un interesse diretto e pressochè uguale a quello dell'Italia stessa, perchè i fondi derivanti dall'eseguimento di quest'atto internazionale, fossero regolarmente e esclusivamente affetti al pagamento delle rendite e delle pensioni dello Stato pontificio, e conseguentemente perchè le rendite italiane non fossero alienate, nè stornate dalla loro affettazione.

Alla nota del 15 marzo 1866 del Governo francese rispondeva il Governo del Re con sua nota verbale del 31 dello stesso mese.

Punto di partenza per la ripartizione.

Egli accettava la proposta di prendere per base di ripartizione l'ammontare del debito pubblico pontificio, quale risultava nel bilancio del 1859.

Composizione del debito.
Categorie.

Accettava egualmente la proposta di comprendere sotto la denominazione generica di debito, le tre categorie del debito perpetuo, del debito redimibile e del debito vitalizio. Ma non credeva che le somme di ciascuna categoria, e la somma complessiva delle tre categorie dovessero formare un valore unico da sottomettersi al riparto in una sola guisa e con una sola misura, come proponevasi dal Governo francese.

Debito permanente.

In primo luogo sotto il titolo di debito permanente ossia perpetuo, il bilancio pontificio comprende diverse passività, come i *censi*, gli *assegni pel culto*, per la *istruzione*, per la *beneficenza*. Osservavasi che tali passività concernono certe determinate proprietà e particolari stabilimenti esistenti nelle divesse provincie e per conseguenza la parte che ne sarebbe rimasta a carico del Governo pontificio e quella che avrebbe cessato d'esserlo corrisponderebbero naturalmente alle parti del territorio, che dopo il 1859 e 1860 si sarebbero trovate, o sotto il dominio pontificio o riunite al Regno d'Italia. Queste passività non doversi perciò comprendere nella massa del debito per una ripartizione proporzionale, essendosi la medesima già operata colla separazione dei territori.

Debito redimibile.

Relativamente al debito redimibile trovavasi iscritta nel Bilancio pontificio, alla parte passiva, una somma di scudi 1,702,500 per interessi e per fondo d'estinzione, e nella parte attiva vedevasi allogato ancora un fondo per l'estinzione di scudi 67,575 e 72 baiocchi.

Il Governo italiano riservavasi d'esaminare questo punto di questione appena se ne avessero i necessari chiarimenti. Faceva intanto osservare non esser possibile d'ammettere il riparto del totale del debito senza tener conto del fondo d'estinzione.

Le provvisioni poi pel trasporto del numerario all'estero e pel cambio non poter concorrere a formare il totale del debito da ripartirsi. Dopo che ciascuno avrebbe assunto la quota-parte contributiva del debito che gli spettasse e che avrebbe a servirla direttamente, dovrebbe ad un tempo provvedere al pagamento, e alle spese relative.

In quanto al debito vitalizio, pareva evidente che esso non dovesse confondersi col debito perpetuo e col debito redimibile. Altrimenti l'una delle due parti proporzionali di questo debito si estinguerebbe a beneficio della Santa Sede alla morte dei pensionati, e l'altra diverrebbe perpetua a carico del Governo italiano.

Il debito vitalizio doveva però formare oggetto di un conto

separato e ripartirsi su basi diverse da quelle che sarebbero per adottarsi pel debito perpetuo e pel debito redimibile.

Come d'altronde le pensioni e gli assegni, che compongono la categoria del debito temporario, sarebbero di diverso genere e di diversa durata, ritenevasi utile che il Governo pontificio ne desse lo stato in dettaglio, onde poter, o seguire il sistema d'una ripartizione per generi, o ridurre il valore in rendita perpetua secondo le regole adottate dalle Compagnie di assicurazione per la conversione delle rendite vitalizie in rendite perpetue.

Del resto ritenevasi facile di potersi intendere sulla scelta dell'uno o dell'altro dei detti due modi di ripartizione, o di quel terzo che di comune accordo sarebbesi giudicato più opportuno.

Base del riparto.

Il Governo imperiale aveva con ragione ritenuto che le basi le più naturali per la ripartizione del debito erano il reddito e la popolazione. Ma non sembrava conveniente d'eliminare senza più la base del reddito, per la sola considerazione, che non se ne avessero in pronto gli elementi di riscontro.

Un confronto fra i diversi bilanci pontifici e quelli dei Governi provvisori e notizie più particolareggiate che si stavano procurando, e delle quali si sarebbe data comunicazione, avrebbero potuto concorrere a determinare la base del reddito che nella opinione stessa del Governo imperiale ritenevasi la più razionale.

E i precedenti, tra quali quello del riparto del debito sardo fra l'Italia e la Francia, in occasione della cessione della Savoia e del Nizzardo, provavano che l'elemento del reddito non era mai stato dimenticato nel riparto dei debiti pubblici.

Questione degli arretrati.

Mentre intanto ritenevasi non potervi essere troppo dissenso fra il Governo del Re e il Governo dell'Imperatore nella risoluzione delle precedenti questioni avvertivasi non poter affatto convenirsi in quella degli arretrati.

E senza toccare alle parti secondarie della proposta del Governo francese, le quali non avrebbero potuto ammettersi in modo alcuno, bastava soffermarsi alla principale che ammette il debito degli arretrati in dipendenza d'un riparto non ancora effettuato.

Certamente, osservava il Governo del Re, secondo il diritto comune, chi prende a suo carico il principale del debito deve pagarne gli interessi e questi dal giorno in cui si è assunto il carico del debito. Nè diversamente si potrebbe procedere fra due Governi. Ma era impossibile d'allegare che il Governo italiano non si fosse, per fatto proprio, assunto il carico d'una parte del debito pontificio, ciò che l'avrebbe obbligato a pagarne gli interessi. Avrebbe bastato che il Governo pontificio lo avesse voluto, ma invece ha creduto non dovervi consentire per prevalersi dei vantaggi che sperava di trovare, nel non riconoscere lo stato attuale delle cose in Italia, e per creare dei grandi imbarazzi al Governo italiano. Quindi non poteva il Governo pontificio sottrarsi ai carichi annessi a simili vantaggi.

A questi argomenti legali e di diritto pubblico potersi aggiungere l'autorità degli esempi che si sarebbero costantemente ripetuti nel corso del presente secolo e che formano ormai la base di fatto di questa parte importante del nuovo diritto internazionale.

Modo di riparto del debito.

Sul modo o forma secondo cui avrebbesi a procedere nel riparto *del debito*, avvertiva il Governo del Re, non trovarsene fatto cenno nella nota del Governo imperiale. Senza però pregiudicarne la questione, per cui faceva espressa riserva, credeva dover intanto, senza più, dichiarare che si sarebbero di buon grado presi degli accordi sul modo di separare in due distinte parti proporzionali ciascuna delle categorie e delle specie del debito pontificio, per prendersi carico della parte di contributo, ma che i diritti e gli interessi politici e finanziari dello Stato non potrebbero mai permettere il servizio d'una parte di debito che avesse a considerarsi ai terzi, come iscritta a favore del Governo pontificio. Per una parte questo pagamento sembrerebbe una specie di tributo, e per altra offrirebbe una doppia garanzia ad un certo numero di creditori dello Stato pontificio. Di questi due effetti che avrebbe un tal modo di procedere, l'uno non sarebbe ammissibile per considerazioni politiche, l'altro per considerazioni economiche evidenti.

Non s'intendeva con ciò pretendersi, *a priori*, un trattato diretto col Governo pontificio, si riteneva anzi preferibile di convenire

col Governo imperiale sul modo di poter per suo mezzo, ultimata l'operazione del riparto, prendere a carico come propria e così come parte integrante del debito italiano, la quota-parte del debito pontificio che gli incomberebbe, e pagarne gli interessi ai creditori.

Alle considerazioni e proposte contennte nella nota del Governo italiano del 31 marzo rispondeva il Governo francese con note verbali del 17, 19 e 24 aprile.

Nota 17 *aprile* 1866.

La nota verbale del 17 aprile trattava la questione dei censi e delle assegnazioni pel culto, la beneficenza e l'istruzione, quella del debito vitalizio e la base del riparto.

Il Governo francese osservava che al modo semplice di liquidazione proposto dalla Francia, l'Italia voleva sostituirne uno di eccessiva complicazione poichè secondo il medesimo si avrebbe avuto a discutere uno ad uno tutti i titoli di rendita della categoria dei censi e delle altre assegnazioni, e quindi attribuirli al Governo sul territorio del quale troverebbesi situato ciascuno degli stabilimenti proprietari di quei titoli.

Una simil guisa di riparto non presentavasi ineseguibile, ma oltrecchè avrebbe richiesto un lavoro considerevole, e darebbe luogo a gran perdita di tempo, occorrerebbe per eseguirlo un accordo fra l'Italia e la Santa Sede che non esisteva. L'origine e la affettazione di ciascun assegno, la situazione territoriale di ciascuno degli stabilimenti proprietari solleverebbero ad ogni momento delle contestazioni di dettaglio che la Francia non potrebbe risolvere senza il concorso dell'Amministrazione romana.

Del resto quali sarebbero i vantaggi che ne avrebbe l'Italia nel suo modo di vedere?

L'Italia avendo fatta l'annessione di $^3/_4$ incirca di territorio e della popolazione degli Stati della Chiesa, deve sopportare $^3/_4$ incirca del debito pontificio.

Supposto che questo modo di riparto non abbia ad applicarsi alla categoria dei censi e degli assegni in discorso, che non rappresentano se non una leggiera porzione del debito romano, la parte più importante del medesimo, dovrebbe sempre ripartirsi secondo la regola generale già stabilita. Supposto ancora che gli

stabilimenti titolari dei censi e delle altre assegnazioni siano in maggior numero o posseggano rendite più considerevoli nelle cinque provincie rimaste alla Santa Sede, che nelle quindici annesse al Regno d'Italia, ne risulterebbe evidentemente che la parte del Governo italiano sarebbe inferiore ai $^3/_4$. Ma ciò sarebbe un vantaggio ben minimo per l'Italia, e che modificherebbe di poco il risultato generale del conto che si ha da istituire. Perchè il vantaggio per l'Italia fosse considerevole bisognerebbe che la totalità o la quasi totalità dei censi e degli altri assegni appartenesse agli stabilimenti situati nelle cinque provincie rimaste alla Santa Sede, e che le altre quindici annesse all'Italia o non possedessero affatto simili rendite o ne avessero in proporzione insignificante, Ma anche nel difetto di documenti positivi in proposito, non potrebbe ammettersi simile sproporzione nell'avere rispettivo delle diverse provincie. Tutto dunque farebbe supporre al contrario che i censi e gli altri assegni siano stati ripartiti proporzionatamente o a seconda dei bisogni delle località, e conseguentemente a seconda dell'importanza della popolazione di ciascuna provincia.

Il sistema proposto dall'Italia non darebbe ciò stante dei risultati sensibilmente diversi da quello che ha servito di base al regolamento del conto presentato dall' Amministrazione francese nella sua nota verbale del 15 marzo, e come un tale sistema non può a meno di essere complicato e dar luogo a difficoltà insormontabili, così sembrerebbe affatto opportuno di eliminarlo.

E quand'anche fosse altrimenti, soggiunge ancora il Governo francese, il sistema italiano come potrebbe adottarsi in presenza dei termini della convenzione del 15 settembre? Vi si legge effettivamente che l'Italia prende a suo carico una parte proporzionale del debito degli antichi Stati della Chiesa, ciò che implica evidentemente un insieme di debiti da ripartirsi in una proporzione matematica, e non una classificazione di titoli, secondo che i loro proprietari abitano fortuitamente in una od in altra delle provincie dello Stato.

Debito vitalizio.

Quanto al debito vitalizio il Governo francese non potrebbe negare il valore delle osservazioni del Governo italiano.

Si comprende effettivamente che le finanze dell'Italia non po-

trebbero sopportare in guisa permanente un carico che non sarebbe che temporario pel Governo pontificio. La difficoltà consisterebbe nel trovare una base equa di riparto. Il Governo francese avviserebbe potersi convenire nell'avviso del Governo italiano per la conversione delle rendite vitalizie in rendite perpetue. Senonchè per darvi esecuzione converrebbe non solo formare uno stato particolareggiato e completo delle diverse rendite vitalizie, indicante a riscontro d'ogni assegno il nome e cognome d'ogni titolare, la sua professione, la sua età, ecc., ma occorrerebbe inoltre l'esibizione della prova dell'esistenza in vita di ciascuno di essi; si dovrebbe in seguito calcolare col mezzo delle tavole di mortalità la cifra della rendita perpetua che rappresenterebbe ciascuna somma di rendita vitalizia. Senza poi tener conto delle difficoltà e dei ritardi che produrrebbe questo modo di procedere sarebbe ancora da dubitarsi della possibilità di potersi procurare degli schiarimenti così completi e intimi, quali si richiederebbero per condurre a buon termine un sì considerevole lavoro.

Per surrogare intanto il progetto ritenuto ineseguibile dell'Amministrazione italiana, progetto che d'altronde non era stato presentato in termini assoluti, avvertiva il Governo francese potersi avere la scelta fra due altri partiti.

Il primo consisterebbe a stabilire in principio che i due Governi dovessero prendere rispettivamente a carico le pensioni e gli assegni vitalizi dei titolari che avessero domicilio nel loro territorio. Sarebbe il sistema adottato in occasione della annessione alla Francia della Savoia e del Nizzardo, avendo il Tesoro francese assunto a carico le pensioni di tutti quelli che entro un anno non avevano optato per la nazionalità piemontese. Questo sistema non si presenterebbe però di così facile esecuzione fra Roma e l'Italia come lo fu tra la Francia ed il Piemonte. Difatti per una parte le opinioni politiche e religiose di un certo numero di pensionati romani abitanti le provincie annesse non potrebbero spingerli a preferire il Governo pontificio al Governo italiano per garanzia del proprio credito? D'altra parte il Papa potrebbe nel suo modo di vedere, dichiarare officialmente che non pagherebbe gli assegni dei pensionati residenti nelle provincie annesse, e che autorizzerebbe la rimessione al Governo italiano di un certo numero di pensioni precedentemeute iscritte sul Gran Libro pontificio?

Il secondo partito sarebbe un accordo amichevole e di transazione, secondo il quale il montare delle pensioni e degli assegni vitalizi sarebbe capitalizzato in una somma fissa, di cui l'Italia servirebbe la rendita in perpetuo.

Le basi di questa capitalizzazione dovrebbero essere naturalmente inferiori alla proporzione di $^3/_4$ indicata per base di riparto del debito perpetuo e del debito redimibile, e così ad esempio il Governo italiano invece di assumere $^3/_4$ del debito a carico temporario, potrebbe assumere la metà a titolo perpetuo.

Trattandosi del resto d'una somma poco importante, e se questo ultimo sistema non fosse per adottarsi, potersi convenire d'una proporzione decrescente annualmente, calcolata secondo le regole ordinarie in materia di pensioni.

Base del riparto.

Sulla base del riparto, avvertiva il Governo imperiale non essersi tenuto conto del rapporto della popolazione col reddito nei calcoli presentati dall'Amministrazione francese, perchè non si aveva in proposito documento alcuno.

Il Governo italiano aver bensì annunziato che starebbesi compilando un apposito lavoro; non sembrar però il caso di attenderne al compimento, potendo esso ritardare più di quel che si prevede.

Del resto non essere probabile che l'ammissione di questa base di riparto possa modificare sensibilmente il primo progetto di conto, perchè vi è sempre una proporzione naturale fra il reddito e la popolazione di ciascuno Stato.

Modo di riparto del debito.

Nella seconda nota verbale che è del 17 aprile, il Governo francese respinge come troppo complicato il sistema di ripartizione del debito perpetuo e del debito redimibile proposto dal Governo italiano.

Egli ritiene che secondo tale sistema ogni titolo di rendita abbia a ripartirsi proporzionalmente per modo che $^3/_4$ di ogni rendita abbia a trasferirsi sul Gran Libro italiano, e per $^1/_4$ reiscriversi

nel Gran Libro pontificio. Una tale operazione richiederebbe la rinnovazione intiera del Gran Libro pontificio, poichè tutti i possessori di rendite iscritte anteriormente al 1859 dovrebbero farne eseguire il trasferimento.

Ora, indipendentemente dal modo col quale si dovrebbe compiere una tale operazione, che, per la supposta sua complicazione si ritiene ineseguibile, occorrerebbero spese enormi per la Santa Sede, obbligata di rinnovare intieramente il suo Gran Libro, un lavoro considerevole di più anni, e ne seguirebbe una perturbazione nelle abitudini delle popolazioni costrette a trasferirsi fuori paese pel cambio de' loro titoli, o a pagare intermediari officiosi, e si sarebbe nell'impossibilità in presenza delle circostanze politiche. di costituire una Commissione mista per cambiare gli antichi titoli contro i nuovi, ostacoli tutti che non permetterebbero di prendere in considerazione la proposta del Gabinetto di Firenze.

Come ebbe a procedersi, soggiunge il Governo imperiale, allorchè la Francia ebbe nel 1860 ad annettersi la Savoia e la contea di Nizza e a prendere a suo carico una quota-parte del debito sardo?

Si convertì in capitale l'intiero debito della Sardegna e quindi la Francia che possedeva rendite piemontesi avute dal Governo sardo in occasione della cessione della Lombardia, ne restituì una parte al Governo stesso che si trovò così disinteressato. La Francia potè procedere in siffatta guisa, perchè aveva dei valori piemontesi.

Se non ne avesse posseduti, avrebbe dovuto dare in pagamento o un capitale in numerario o rendite francesi rappresentanti questo capitale. Ma non le sarebbe giammai venuto in pensiero di chiamar tutti i possessori di rendite dimoranti non solo nella Savoia e nella contea di Nizza, ma anche nelle altre provincie del Piemonte e nella Sardegna, per dire a ciascuno individualmente, eccovi un titolo di rendita francese, datemi una somma corrispondente in rendita sarda. Per ciò fare cominciate anzitutto a procurarvi in Torino la divisione del vostro titolo in due parti, l'una perchè rimanga di vostra proprietà, l'altra per rimettermela in cambio del titolo francese che vi consegno.

Si comprende quali complicazioni interminabili avrebbe prodotto questo modo di operare. Così non fu neppure proposto. La Francia non potendo trattare con ciascun possessore di rendita sarda li ha

disinteressati collettivamente, indennizzando il Governo piemontese colla retrocessione d'una parte di rendita sarda.

Perchè l'Italia, soggiunge ancora il Governo imperiale, non farebbe altrettanto col Governo pontificio di quello che la Francia ha fatto col Governo sardo?

Allorchè sarà fissata in modo definitivo la parte contributiva dell'Italia nel debito pontificio qualunque ne sia il montare, si convertirebbe in valor capitale, ed il Governo italiano lo pagherebbe o in numerario, o se le sue convenienze finanziarie vi si opponessero, darebbe in sua vece delle rendite sul Gran Libro italiano.

Questione degli arretrati.

Coll'ultima nota che è del 24 aprile il Governo imperiale sostiene l'obbligazione per parte del Governo italiano del pagamento degli arretrati del debito pontificio.

Esso osserva, che nel comprendersi nel conto relativo al riparto del debito pontificio il montare degli arretrati a decorrere dall'epoca delle annessioni non si aveva alcun dubbio sull'equità della cosa. Non si era nemmen supposto che la proposizione potesse incontrare delle obbiezioni.

Non si comprende l'argomento che si mette in campo per parte di un Governo che aspira, a giusto titolo, ad occupare un gran posto nel mondo. Come il Governo italiano potrebbe seriamente meravigliarsi che la Corte di Roma abbia rifiutata la sua adesione agli avvenimenti che la spossessavano di $^3/_4$ del suo Regno? Nessuno certamente, per quanto partigiano si potesse essere dell'unità italiana, potrebbe onestamente far rimprovero alla Santa Sede d'avere protestato con tutti i mezzi che si aveva, contro uno stato di cose che, nel suo modo di vedere, non poteva sembrarle che contrario al diritto ed a' suoi interessi.

Perchè l'argomento del Governo italiano potesse essere fondato, converrebbe che immediatamente dopo le annessioni si fosse offerto formalmente al Governo pontificio di esonerarlo d'una parte del suo debito e l'avesse costituito in mora per la accettazione di tale disgravio. Ma una tale offerta non avendo avuto luogo per parte del Gabinetto di Firenze, come si potrebbe affermare che la Corte di Roma avrebbe rifiutata un'offerta che non le fu fatta?

Resterebbe dunque la questione impregiudicata ed il Governo imperiale persisterebbe a considerare la sua proposta come conforme alla più stretta equità.

L'Italia si è impegnata di prendere a suo carico una parte del debito pontificio in rapporto alla importanza delle provincie annesse. E perchè? Perchè, per una parte profittando dei redditi di quelle provincie, è di tutta giustizia che ne sopporti i carichi corrispondenti; e perchè per altra parte i redditi d'un paese sono la garanzia naturale e necessaria dei creditori del paese stesso.

L'Amministrazione italiana avrebbe virtualmente assunto ad un tempo e il carico del debito e la responsabilità verso i creditori dello Stato, il giorno stesso in cui avrebbe preso possesso di quanto formava garanzia dei loro crediti.

E come il Governo italiano ha volontariamente accettato i vantaggi delle annessioni, così anche volontariamente deve averne assunti i carichi.

Fra i due ordini di fatti vi ha una correlazione inevitabile. La logica e l'equità dimostrerebbero così che il Governo italiano sarebbe debitore verso gli antichi creditori del Governo pontificio a contare dal momento in cui i redditi che ne costituiscono la garanzia, sarebbero passati in mano dell'Italia.

Del resto non si potrebbe pretendere che gli arretrati non possano essere dovuti in dipendenza di un riparto non ancora effettuato.

È evidente che la presente sistemazione dei conti non debba esser considerata che come una semplice formalità. Essa non crea il diritto, non fa che constatarne le conseguenze.

Il Governo italiano non opererebbe in maniera degna di un gran paese, nè conforme ai veri interessi della sua politica, se cercasse sottrarsi ad un obbligo così evidente sotto ogni punto di vista.

Conto rettificativo presentato dal Governo francese.

Dopo quest'ultima nota verbale del 24 aprile, il Governo dell'Imperatore rimetteva il 6 giugno alla Legazione italiana in Parigi un nuovo progetto di conto colla data del 20 maggio, modificativo delle proposte contenute nella nota verbale del 15 marzo.

Il Governo imperiale propone nel nuovo progetto di prendere a

punto di partenza pel riparto del debito pontificio, le epoche del 30 giugno 1859 e del 31 ottobre 1860.

Egli osserva: si era creduto in principio di dover proporre al Governo italiano di prendere per punto di partenza pel riparto del debito le cifre indicate nel bilancio pontificio dell'anno 1859, perchè si supponeva che quelle cifre dessero una situazione sufficientemente esatta del debito della Santa Sede al momento dello smembramento del suo territorio.

Ma avviene ben altrimenti. Difatti per una parte le annessioni delle provincie romane all'Italia ebbero luogo, cioè, le Romagne in giugno 1859, le Marche, l'Umbria e Benevento in settembre 1860. D'altra parte il bilancio dello esercizio 1859, necessariamente preparato nel corso dell'anno 1858, non aveva potuto indicare che approssimativamente dei fatti che non dovevano compiersi se non posteriormente.

Conoscendosi in giornata i fatti tali e quali esistevano nel mese di giugno 1859 e nel mese di settembre 1860 il Governo francese avrebbe potuto procurarsi le copie testuali del Gran Libro pontificio alle dette epoche, e questi documenti emanati dalla Commissione di liquidazione, istituita in dicembre 1832 per riscontrare l'emissione delle rendite e per preparare gli stati di pagamento delle rate semestrali, offrirebbero una garanzia di esattezza che non si potrebbe contestare.

Conseguentemente il Governo imperiale presentava la seguente situazione.

	SCUDI ROMANI						LIRE ITALIANE			
	al 30 giugno 1859			al 31 dic. 1860			al 30 giugno 1859		al 31 dic. 1860	
Tit. I del B° debito perpetuo . .	1,747,837	27	4	2,037,864	93	»	9,394,625	33	10,953,5[illegible]3	99
Tit. II del B° debito redimibile .	1,809,249	60	»	2,261,787	54	6	9,724,761	61	12,157,108	06
Totali . . .	3,557,086	87	4	4,299,652	47	6	19,119,341	94	23,110,632	05
Tit. III del B° debito vitalizio . .	1,064,640	22	1	1,081,067	81	9	5,722,441	19	5,810,739	53
Totali generali . . .	4,621,727	09	5	5,380,720	29	5	24,841,783	13	28,921,371	58

Osservava il Governo imperiale che nella cifra del debito redimibile si era compresa una somma di scudi 50,000 pari a L. it. 268,750 che sui bilanci pontifici figurerebbe non al capitolo del debito pubblico, ma a quello delle dogane, e ne darebbe la seguente spiegazione.

Il Governo pontificio aveva da tempo concesso il diritto di fabbrica e di vendita dei sali e dei tabacchi al banchiere, principe Torlonia.

Alla scadenza della concessione il Governo pontificio determinava di amministrare in avvenire per proprio conto la Regìa dei sali e dei tabacchi. Ma, come occorreva rimborsare al concessionario il prezzo dei materiali, e dei generi esistenti nei magazzeni al momento della risoluzione del contratto, la Santa Sede dovette ricorrere ad un prestito. Essa avrebbe emesso 5000 Obbligazioni da rimborsarsi nel 1867. Queste obbligazioni sarebbero state emesse non solo sotto la garanzia del Papa, ma impegnandovi a sicurezza dei sottoscrittori delle obbligazioni il prodotto stesso delle dogane degli Stati pontifici.

E sarebbe questa la ragione per cui il debito contratto pei sali e pei tabacchi figurerebbe al capitolo delle dogane piuttosto che a quello del debito pubblico propriamente detto.

Ma, in definitiva il debito relativo ai sali e ai tabacchi, qualunque ne sia la denominazione che gli è attribuita ed il capitolo del bilancio dove figura, non cessa di costituire un debito pubblico della Santa Sede, da comprendersi nella categoria dei debiti di cui l'Italia deve prender a suo carico la quota parte contributiva ai termini della convenzione del 15 settembre 1864.

Aggiungevasi che nell'occasione dell'occupazione delle provincie romane, il Governo italiano aveva preso possesso dei generi di privativa esistenti nei magazzeni dei sali e tabacchi di quelle provincie, e che avrebbe ricavato da essi delle risorse calcolate a quattro milioni e mezzo, per cui in via di equità non potrebbe rifiutarsi a prender la sua quota-parte di carico nel debito speciale in parola.

Avvertiva poi il Governo francese che le cifre del nuovo progetto in quanto alla situazione del 1859, differivano di poco da quelle risultanti nella nota verbale del 15 marzo. Le sole cifre della situazione del 1860 presentavansi alquanto superiori, sia in dipen-

denza d'un prestito di 350,000 scudi che erasi contratto nel 1860 e di nuova emissione di rendite consolidate, sia per effetto d'ulteriore concessione di pensioni di riposo.

Si era però tenuto conto delle osservazioni fatte dal Governo italiano colla sua nota del 31 marzo, e in conseguenza delle medesime erasi dedotto:

1° il fondo propriamente detto di ammortizzazione rilevante a scudi 67,575, baiocchi 72, pari a L. it. 363,219 50 che nel prestito di scudi 1,702,000 sarebbe a carico del Monte di Pietà di Roma, e figurerebbe nell'introito e nell'uscita del bilancio pontificio;

2° il montare delle provvisioni per trasporto del numerario e per cambio, quale spesa d'amministrazione che non deve effettivamente portarsi in conto. Si eliminavano così dal conto del debito le seguenti somme:

	AL 30 giugno 1859		AL 31 dic. 1860	
Pel fondo d'amortizzazione a carico del Monte di pietà di Roma. . . . . L.	363,219	59	363,219	59
Per provvisioni pel trasporto del numerario pel cambio „	69,865	„	„	„
Totali . . . L.	433,084	59	363,219	59

E queste dedotte dal montare complessivo dei debiti perpetuo e redimibile, come segue:

	AL 30 giugno 1859		AL 31 dicembre 1860	
Debito perpetuo e redimibile. . . . L.	19,119,341	94	23,110,632	05
Deduzioni . . . . . „	433,084	59	363,219	59
Lasciavano un residuo di rendita da ripartirsi in . . . . . L.	18,686,257	35	22,747,412	46

Trovando quindi ragionevole di applicare la proporzione di ¹/₃ ai soli debiti perpetuo e redimibile, il Governo imperiale stabiliva il seguente calcolo:

DEBITO AL 1° GIUGNO 1859	POPOLAZIONE	PROPORZIONE	SOMME	
Stati della Chiesa	2,090,354	675/1000	12,613,223	71
Romagne annesse in giugno 1859 . .	1,006,854	325/1000	6,073,033	62
	3,097,208	1000/1000	18,686,257	33

DEBITO AL 31 DICEMBRE 1860	POPOLAZIONE	PROPORZIONE	SOMME	
Stati della Chiesa	682,858	221/1000	5,459,314	16
Romagne annesse in giugno 1859 . .	1,006,854	325/1000	6,073,033	62
Provincie annesse in settembre 1860 .	1,407,496	454/1000	11,215,064	68
	3,097,208	1000/1000	22,747,412	46

Così l'Italia avrebbe dovuto prendersi in carico una parte contributiva di . . . . . L. 17,288,098 30
cioè di L. 6,073,033 62 per le Romagne annesse in giugno;
» 11,215,064 68 per le altre provincie annesse in settembre.

Siccome però il Governo aveva già assunto il carico delle rendite consolidate che erano pagabili nelle provincie annesse e rilevavano a . . » 14,75,480 15

esso non avrebbe più a pagare pei debiti perpetuo e redimibile che una somma residua di . . L. 15,812,618 15

Debito vitalizio.

In quanto al debito vitalizio il Governo imperiale avvisava potersene eseguire il riparto come segue:

Situazione al 30 giugno 1859	L.	5,722,441 19
Id. al 31 dicembre 1860	»	5,810,739 53
Insieme	L.	11,533,180 72
Situazione media	»	5,766,590 36

Dividendo questa somma in rapporto alla popolazione si avrebbe:

Per 221/1000 a carico della Santa Sede	L.	1,274,416 46
Per 779/1000 a carico dell'Italia . . .	»	4,492,173 90
Somma eguale	L.	5,766,590 36

Non avendo però il Governo italiano a prendersi in carico a titolo perpetuo la somma di. .	L.	4,492,173 90
il Governo francese proponeva di applicarvi in deduzione quella di	»	2,611,572 55
che il Governo italiano già pagava o doveva pagare nelle provincie annesse e per la differenza in più rilevante a	L.	1,880,601 35
avvisava, che il Governo italiano, invece di pagarle intieramente a titolo vitalizio ne pagasse la metà in	»	940.300 65

a titolo perpetuo.

E così l'Italia per la sua quota-parte contributiva nel debito vitalizio servirebbe, a titolo vitalizio e col benefizio delle estinzioni la rendita

di	»	2,611,572 55
a titolo perpetuo e senza profittare delle estinzioni	»	940,300 65

Arretrati.

Relativamente alla questione degli arretrati, il Governo francese ritenendo sempre che l'Italia, la quale ebbe a profittare delle imposte nelle provincie annesse, abbia a sopportarne i carichi corrispondenti, stabiliva secondo il nuovo progetto il seguente calcolo:

1859.	Romagne annesse in giugno 1859,	mesi 6	L.	3,036,516 –
1860.	Romagne	1 anno	»	6,073,033 –
	Provincie annesse in sett. 1860 (Non dovrebbero essere che 3 mesi)	9 mesi	»	8,411,298 –
1861.	Insieme	1 anno	»	16,752,918 –
1862.	Id.	1 anno	»	16,752,918 –
1863.	Id.	1 anno	»	16,752,918 –
1864.	Id.	1 anno	»	16,752,918 –
1865.	Id.	1 anno	»	16,752,918 –
1866.	Id.	6 mesi	»	8,376,459 –
	Totale in capitale		L.	109,661,896 –

Aggiungendo gli interessi dal 30 giugno 1859 al 30 giugno 1866 al saggio del 7 ½ %, corso medio in giornata per l'Italia dell'interesse sul numerario . . . . . L. 23,160,949 –

ne risulta un capitale di L. 132,822,845 –

che al saggio, come sovra, del 7 ½ % (saggio non esagerato, avverte il Governo francese, se si considera il corso della rendita italiana alla Borsa) corrisponderebbe a una rendita annua di. . L. 9,961,713 –

Quindi il Governo italiano dovrebbe:

1° Emettere una rendita al portatore a favore della Santa Sede per essere consegnata al Governo francese con decorrenza dal 1° luglio 1866 di . . . . . L.	. . . .	.	26,714,631	80
cioè: pel debito perpetuo e pel debito redimibile . . . . . L.	15,812,618	15		
pel debito vitalizio . . . . . »	940,300	65		
per gli arretrati . . . . . »	9,961,713	»		
Insieme . . . L.	26,714,631	80		
2° Continuare il pagamento della somma di . . L.			4,087,052	70
cioè: pel debito perpetuo . . . . . L.	1,475,480	15		
pel debito vitalizio . . . . . »	2,611,572	55		
Insieme . . . L.	4,087,052	70		
Totale del carico annuo . . . L.	. . . .	.	30,801,684	50
cioè: nuova rendita da iscrivere nel Gran Libro in favore della Santa Sede L.	26,714,631	80		
Rendita già riconosciuta nelle provincie annesse e da trascrivere nominativamente nel Gran libro . . . »	1,475,480	15		
Totale della rendita da iscrivere nel Gran Libro . . . . . L.	28,190,111	95		
Rendita vitalizia . . . . . »	2,611,572	55		
Totale come sovra . . . L.	30,801,684	50		

N. 49.

Á Mr MANCARDI, *commissaire italien.*

Paris, 24 juillet 1866.

Monsieur le Commandeur — Mr Faugère m'a remis hier soir les documents que nous avons demandés à Rome et qui viennent seulement de parvenir.

J'y ai jeté un coup d'œil et ils me semblent satisfaire à nos besoins. Mais comme vous êtes le plus intéressé à les contrôler, je vous prie de venir au Ministère les examiner, afin que nous puissions, s'ils étaient incomplets, demander les renseignements qui nous manqueraient.

Je serai a votre disposition au Ministère à partir de midi.

Agréez, etc.

CH. COUDER
Delégué financier.

N. 50.

MINISTERO DELLE FINANZE
Segretariato generale

Al sig. comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 26 luglio 1866.

Intorno alla esattezza dell'elenco delle cauzioni di cui era parola nella nota dello scrivente, 11 corrente, essendo insorto qualche dubbio furono ordinati confronti e verifiche alla Direzione generale del Tesoro, la quale, colla nota che in copia si unisce, dimostra come l'elenco prima d'ora trasmesso a V. S. meriti qualche riforma, con riguardo alle notizie fornite dalla Direzione generale delle Gabelle per contabili da essa dipendenti coll'elenco che pure si unisce per norma di V. S. da cui si attenderà di conoscere se reputi necessario anche un notamento delle cauzioni prestate con vincolo di rendita pubblica.

Cogliesi poi la opportunità per dichiarare che la differenza da V. S. avvertita, nella sua lettera 16 luglio, tra l'ammontare delle pensioni indicate dal Governo francese e quello riportato nella nota ministeriale 11 corrente, si spiega agevolmente dal riflesso che il Ministero non indicò che una cifra approssimativa.

Il segretario generale
C. FINALI.

N. 51

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze

Parigi, 29 luglio 1866.

Il Governo imperiale mi ha dato comunicazione degli stati di situazione del debito pubblico pontificio che ha ricevuti dal suo rappresentante in Roma. Essi sono debitamente autenticati e spediti nella forma che ebbi a richiedere.

La consistenza del debito, depurata del fondo annuo d'estinzione, del montare delle rendite riscattate, fruttanti all'estinzione, della parte di debito riconosciuta a carico del Monte di Pietà di Roma, per la parte di prestito contratto per suo conto, e delle spese per diritti di commissione e cambio, rileva:

a scudi 3,042,721 47 pari a L. it. 16,278,559 92 per la situazione al 1° luglio 1859:

a scudi 3,738,643 43 pari a L. it. 20,001,742 41 per la situazione al 1° ottobre 1860.

La situazione al 1° ottobre 1860 porta un aumento di scudi 695,921 96, che è la differenza fra una nuova iscrizione di scudi 715,549 71, e una riduzione di iscrizione per scudi 19,627 75.

La maggior iscrizione deriva:

1° — Dalla rendita di scudi 250,000 iscritta a favore del Tesoro in consolidato 5 % per sopperire alle esigenze della finanza;

2° — Dalla rendita di scudi 465,000, interessi del 5 % sul prestito di scudi 9,300,000 autorizzato col sovrano chirografo del 18 aprile 1860;

E da altre piccole partite di rendita.

La riduzione nel debito proviene principalmente:

Per scudi 19,592 59, dagli interessi delle obbligazioni riscattate nel periodo di tempo dal 1° luglio 1859 a tutto settembre 1860.

Dai chiarimenti avuti risulta che le rendite relative ai censi e agli assegni pel culto, l'istruzione e la beneficenza sono pressochè proporzionalmente distribuite fra le diverse provincie, per cui potrebbero senz'altro assoggettarsi al riparto comune, tenuto massime conto dell'origine delle rendite stesse.

Ripartendo il debito in ragione della popolazione si avrebbe a carico dell'Italia, per la situazione al 1° luglio 1859 e in base della popolazione delle Romagne, ascendente a 1,014,311 sul totale di 3,126,263, la rendita di scudi. 987,205 99
per la situazione al 1° ottobre 1860 e in base della popolazione delle Marche, Umbria e Benevento ascendente a 1,418,848 sul totale di 3,126,263, scudi 1,696,775 57

Insieme scudi 2,683,981 56

pari a L. it. 14,359,301 16.

La ripartizione del debito sarebbesi eseguita categoria per categoria, e articolo per articolo, salvo la facoltà di portar a carico di ciascuno dei due Governi un intiero articolo, od un'intiera categoria, mediante riduzione su altri articoli o su altre categorie.

Il prestito contratto dal Governo pontificio per l'amministrazione delle dogane e portato in riparto dal Governo imperiale nel suo progetto di conto rettificativo del 20 maggio, non lo avrei compreso nella consistenza del debito al 1° luglio 1859 e al 1° ottobre 1860. Questo prestito è una combinazione speciale pressochè conforme al prestito delle ferrovie toscane ed è rappresentato da azioni alle quali, oltre all'interesse, spetta un dividendo sui lucri eventuali dell'Amministrazione. Esso può formar oggetto di apprezzamento nella sistemazione ulteriore delle contabilità relative alle cauzioni e al prestito dall'ex-Governo di Napoli al Governo della Santa Sede.

Determinata la quota-parte annua dell'Italia nel debito pubblico pontificio perpetuo e redimibile resta a vedersi, se, insistendo sempre il Governo imperiale sulla questione degli arretrati, non sia il caso di proporre a transazione della medesima che la decorrenza della rendita formante detta quota-parte non abbia a partire dalla data della Convenzione, cioè dal 15 settembre 1864. In questo caso si assumerebbe il servizio della rendita incombente all'Italia colla decorrenza del semestre in corso e la somma degli arretrati a tutto giugno 1866 potrebbe compensarsi collo assumere in carico altrettanta rendita pontificia, al corso del 15 settembre 1864.

Nei nuovi stati di situazione trasmessi al Governo imperiale

il Governo pontificio vi ha anche compreso il movimento del debito vitalizio, dimostrando gli aumenti e le diminuzioni progressive. Credo però non esser caso di doversene occupare, inquantochè la proposta di assumere il carico soltanto delle pensioni che attualmente si servono nelle provincie annesse, sia la più ragionevole ed equa epperò da mantenersi per le ragioni già svolte nel mio precedente rapporto.

Unisco alla presente:

1° Uno stato di situazione riassuntiva del debito col suo riparto proporzionale;

2° Uno stato dimostrativo degli aumenti e delle diminuzioni del debito dal 1° luglio 1859 a tutto settembre 1860;

3° Le disposizioni relative al prestito delle dogane.

Prego quindi la S. V. Onor.ma, a volersi compiacere di favorirmi le superiori di Lei determinazioni in proposito, e così:

1° Se io possa senza più proporre il riparto del debito come avanti. Resterebbero così risolute le sette prime questioni enunziate nella mia lettera del 20 cadente mese;

2° Se insistendo il Governo imperiale nella questione dell'arretrato, io possa proporre il temperamento di assumere il servizio della quota-parte del debito colla decorrenza dal 15 settembre 1864;

3° Se abbiasi a prendere in considerazione, e quindi discutere la questione del prestito fatto per l'amministrazione delle dogane. Ed a questo proposito occorrerebbero chiarimenti per parte della Direzione generale delle nostre Dogane e speciali istruzioni in proposito;

4° Se si abbia a mantenere la proposta fatta come sovra relativa al debito vitalizio;

Mi permetto per ultimo di rinnovarle la preghiera, relativamente alla forma nella quale dovrà essere stesa la Convenzione di cui trattasi, e ai poteri da darsi al firmatario della medesima.

Gradisca, ecc.

Il Commissario regio
F. MANCARDI.

N. 52.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Parigi, 31 luglio 1866.

Ieri ebbi una lunga conferenza coi Commissari del Governo imperiale. Essi si mostrarono disposti ad accettare il progetto di riparto pel debito perpetuo e pel debito redimibile, che ebbi l'onore di sottoporre alla S. V. Onor.ma colla precedente lettera del 29 spirante mese. Sarebbero pur disposti ad accettare il sistema da me proposto pel debito vitalizio, cioè di portare a carico dell'Italia tutte le pensioni di quelli che dimorano o saranno per stabilire la loro dimora nelle provincie annesse entro un determinato periodo di tempo, a partire dalla data della nuova Convenzione.

I Commissari francesi non dissentono pure di riservare l'esame e la trattazione delle questioni relative al prestito delle dogane, alle cauzioni di ricevitori camerali ed altri, al prestito fatto dall'ex-Re di Napoli alla Santa Sede, sin dopo la sottoscrizione della Convenzione la quale dovrebbe consistere in tre soli articoli, come appresso:

Il 1° articolo fisserebbe il montare della quota-parte proporzionale del debito pubblico pontificio consolidato e redimibile incombente all'Italia;

Il 2° articolo stabilirebbe la somma di carico per l'Italia nel debito vitalizio;

Il 3° articolo provvederebbe in massima alla sistemazione delle restanti contabilità.

E così salvo l'approvazione dei rispettivi Governi.

Le questioni però sulle quali i Commissari francesi non avrebbero ancora avvisato malgrado ogni mia più viva sollecitazione sarebbero:

1° Il sistema da adottarsi pel servizio della quota-parte del debito ricadente a carico del Governo italiano;

2° La questione degli arretrati.

In ordine al primo punto di questione i Commissari francesi, avendo consentito a chiedere al Governo pontificio nuovi stati di situazione conformemente alle mie ultime richieste ed accettando

in oggi le cifre del mio progetto di riparto, pare che implicitamente resti pure accettato anche il sistema da me proposto pel servizio del debito.

Sulla questione degli arretrati, senza compiere alla riserva fatta alla nota verbale del 14 cadente mese, insistono verbalmente a sostenere il primo loro proposito, che sarebbe di portar a carico dell'Italia la quota parte di rendita da me calcolata, ma con godimento rispettivamente dal 1° luglio 1859 e 1° ottobre 1860, e respingerebbero in modo assoluto ogni progetto di transazione al riguardo.

Perchè però, io possa portar a termine, per quanto possibile, la presente negoziazione che *s'iniziò pressochè da un anno e per la quale sto trattando da ben due mesi*, *occorre* che la S. V. Onor.ma sia compiacente di impartirmi le superiori sue determinazioni ed *istruzioni che già ebbi ripetutamente a richiederle* specialmente per ciò che concerne il servizio del *debito e la questione troppo importante dell'arretrato*, e quindi, ove così le piaccia, munirmi dei necessari poteri.

La S. V. On.ma vorrà poi degnarsi di disporre perchè mi siano forniti per parte della Direzione generale delle gabelle, i chiarimenti che ho richiesti relativamente al prestito delle dogane pontificie, di cui già ebbi l'onore di rassegnarle il provvedimento creativo. Qualche sistemazione già dovette aver luogo al riguardo e importa per ogni apprezzamento di ben conoscere lo stato delle cose.

. . . . . .

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

N. 53.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Parigi, 4 agosto 1866.

Il sottoscritto ha ricevuto i documenti trasmessigli con nota di cotesto Ministero delle finanze, in data del 28 luglio p. p. e ne porge i suoi ringraziamenti.

In quanto al notamento delle cauzioni prestate con vincolo di rendita pubblica, esso non occorre, poichè la rendita vincolata fa parte del consolidato che si sta ripartendo e cadrà a carico dell'uno o dell'altro dei due Governi in misura proporzionale.

Le cauzioni che formano oggetto speciale di trattazione sono quelle somministrate in numerario o mediante deposito di titoli od azioni al portatore che ancora esistono presso le casse del Governo pontificio e di cui il Governo italiano ha preso o dovrà prendere carico.

Quindi importa di conoscere la somma esatta del totale delle cauzioni in numerario che il Governo italiano ha preso o deve prendere in carico, e la nota dettagliata di quelle costituite mediante deposito di titoli.

La questione delle cauzioni sarà risoluta dopo la ripartizione del debito perpetuo e redimibile e contemporaneamente a quelle riguardanti il prestito contratto dal Governo pontificio per l'amministrazione delle dogane, non che il prestito fatto dall'ex-Re di Napoli alla Santa Sede e garantito con deposito di titoli al portatore.

Lo scrivente deve poi avvertire che non è in grado di comunicare a cotesto Ministero l'elenco delle pensioni che già si pagano nelle provincie pontificie annesse all'Italia e di cui facea riserva nella sua nota del 16 p. p. luglio, perchè il medesimo tuttochè richiesto non fu compilato dall'Amministrazione pontificia. Esso non sarà assolutamente necessario, se il Governo imperiale accetta il sistema che si è proposto pel riparto del debito vitalizio.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

N. 54.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Parigi, 4 agosto 1866.

Ho l'onore di rassegnare alla S. V. Onor.ma un nuovo stato di situazione e di riparto del debito pubblico pontificio rettificativo di quello trasmesso colla lettera del 29 p. p. luglio.

La rettificazione concerne il debito redimibile che io avea creduto dover ridurre da lire a scudi romani in ragione di L. 5 40 e quindi riconvertire in lire nella ragione di 5 35, mentre era sufficiente la ragione ultima di L. 5 35, attesochè la rendita redimibile è conteggiata in lire, e l'Amministrazione romana ne fa sol la conversione in L. 5 40, allorchè deve rappresentarla in scudi pel pagamento semestrale.

Il consolidato romano che già pagasi nelle provincie annesse fu ragguagliato in lire it. 5 35.

Il nuovo stato darà però:

per la situazione al 1° luglio 1859, un totale di
scudi 3,055,144 63 = L. 16,345,023 86
in luogo di » 3,042,721 47 = » 16,278,559 92
per la situazione al 1° ottobre 1860, un totale di:
scudi 3,750,883 25 = L. 20,067,226 70
in luogo di « 3,738,643 43 = » 20,001,712 41

come rilevasi dallo stato rettificativo, e come meglio risulterà nello stato particolareggiato di situazione e di riparto che avrò il pregio di rassegnare.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

N. 55.

Al Ministro delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Parigi, 8 agosto 186¿.

Adempio alla riserva contenuta nella mia lettera del 4 andante mese col rassegnare alla S. V. Onor.ma lo stato particolareggiato di situazione del debito pontificio perpetuo e redimibile alle epoche del 1° luglio 1859 e 1° ottobre 1860 assieme al relativo progetto di riparto in base della popolazione risultante dalla statistica pubblicata in Roma nell'anno 1857 da quel Ministero dell'Interno.

Il debito sarebbe diviso proporzionalmente, categoria per categoria e articolo per articolo, alle due diverse epoche e riassunto nei due suoi risultamenti.

La questione principale che resterebbe a risolvere sarebbe quella

dell'arretrato per la quale io non mi tengo autorizzato a far concessione alcuna.

Il Governo imperiale deve essersi rivolto al suo rappresentante in Firenze, perchè abbia a trattare al riguardo direttamente col Governo del Re.

Nel caso una transazione qualunque possa aver luogo in proposito, resterà a vedersi se la S. V. Onor.ma, crederà opportuno che, *come già ebbi a proporre in altra mia precedente lettera*, il capitale concesso abbia a convertirsi in altrettanta maggior rendita da assumersi a discarico del Governo pontificio, e se questa maggior rendita abbia a prelevarsi dal debito redimibile, rilevante dai prestiti contratti all'estero come di più facile passaggio dall'una all'altra Amministrazione.

La situazione del debito redimibile per la parte restante a carico della Santa Sede al 1° ottobre 1860 sarebbe di scudi 286,659 29 pari a L. it. 1,533,628. Quando questa somma non fosse corrispondente al capitale transatto, si potrebbe assumere una parte dei prestiti che furono contratti successivamente alla data del 1° ottobre 1860.

Siccome poi il Governo pontificio è tenuto di estinguere i prestiti in discorso col riacquisto delle obbligazioni al valore del corso, finchè questo non raggiunge la pari e quindi per sorteggio, resterebbe anche a vedersi se tali obbligazioni avrebbero da assumersi al valore del corso, ad esempio, del giorno della sottoscrizione della Convenzione, o veramente pel loro valor nominale.

Risolta la questione dell'arretrato si potrebbe, senz'altro intendere la Convenzione da approvarsi dai due Governi, riservando ad ulteriore trattazione le restanti questioni relative alle cauzioni al prestito contratto per l'amministrazione delle dogane pontificie, e al prestito fatto dall'ex-Re di Napoli alla Santa Sede.

Ove la S. V. Onor.ma credesse conveniente che dovessi recarmi a Firenze, per meglio concertare e definire la presente vertenza, io sarei a tutta sua disposizione, altrimenti starò attendendo le superiori di Lei istruzioni o determinazioni.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

N. 56.

Part de l'Italie dans la dette romaine.
Règlement définitif
en ce qui concerne les dettes perpétuelles et rachetables.

(Note verbale). Paris, 4 août 1877.

Les documents que le Saint-Siège vient d'adresser et qui consistent en 16 états explicatifs et détaillés de la situation de la dette romaine à diverses époques, ont été remis à Mr Mancardi qui en a admis la régularité.

On a pu dès lors procéder au règlement définitif en ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable.

Voici sur quelles bases a été fait ce règlement dont les résultats sont consignés dans un tableau ci-joint, préparé par les soins de Mr Mancardi, et reconnu exact par Mr Couder.

1° Le point de départ est:

Pour les Romagnes, la situation de la dette romaine, au 30 juin 1859 (document romain, n. 4).

Pour les autres provinces, la situation de la dette romaine 30 septembre 1860 (document romain, n. 8).

2° La dette est partagée au prorata de la population totale (population stable et flottante) telle qu'elle résulte du dernier annuaire publié par l'Administration pontificale, savoir:

au 30 juin 1859	
États de l'Église	2,111,952
Romagnes annexées en juin 1859	1,014,311
Total	3,126,263
au 30 septembre 1859:	
États de l'Église	693,104
Romagnes annexées en juin 1859	1,014,311
Autres provinces annexées en septembre 1860 . .	1,418,848
Total	3,126,263

3° Mr Mancardi ayant renoncé aux réserves qu'il avait précédemment faites au sujet des articles relatifs aux censes et autres annuités, de provenances diverses et aux assignations pour le culte,

la bienfaisance et l'instruction publique, on n'a eu à éliminer dans le règlement de compte que les articles suivants :

Dette perpétuelle — Fonds d'amortissement ;	
Dette rachetable — Fonds d'amortissement et rachat des obligations 5 %. Quote-part du Mont de Piété de Rome dans les dites obligations.	Il appartient, en effet, à chacun des deux Gouvernements de pourvoir suivant ses usages ou ses besoins à l'amortissement de sa part dans la dette romaine.
Dette rachetable — Commissions pour le payement annuel des intérêts du fonds de rachat provisions et différences éventuelles de change.	Il s'agit en effet de frais d'administration qui doivent rester exclusivement à la charge du Saint-Siège.

Tous les autres articles qui composent le chapitre de la dette perpétuelle et celui de la dette rachetable, ont, dès lors, été partagés d'une manière uniforme, c'est à dire conformément aux chiffres de la population ci-dessus indiqués.

4° On a dû également écarter provisoirement du règlement de compte, la dette relative à la Régie des sels et tabacs (50,000 écus). Il resulte, en effet, des documents fournis par le Saint-Siège, (état N. 10), que la Régie des sels et tabacs, représente une sorte de Société en commandite, dirigée par un gérant et dont sont actionnaires l'État et les particuliers.

En fin d'exercice, les bénéfices de l'association, lorsqu'il en existe, sont partagés entre les ayants droit ; savoir :

Les actionnaires 20 % ; le gérant 15 % ; l'État 65 %.

On voit donc que la dette relative aux sels et tabacs, dette qui est commune au Saint-Siège et à ses associés est soumise à des conditions telle qu'elle ne saurait être entièrement assimilée aux charges de la Dette publique qui a en vue la Convention du 15 septembre. Aussi est-elle classée dans le budget pontifical au chapitre spécial des douanes et non à celui de la dette publique.

Il resulte de ce qui précède, non pas que le Saint-Siège doive renoncer à toute répétition à l'égard de la dette dont il s'agit, mais seulement que ce point pourra être résolu ultérieurement et sur d'autres bases que celles qui auront servi au règlement de la Dette publique. Il restera, en effet, plusieurs questions à résoudre, entre Rome et l'Italie.

Telles sont notamment, la question des cautionnements des comptables et des adjudicataires de travaux publics, celle du prêt fait au Saint-Siège par l'ex-Roi de Naples, celle des encaisses des comptables au moment des annexions, etc., etc., toutes questions qui paraissent en dehors de la Convention du 15 septembre 1864.

5° Voici maintenant, d'une manière sommaire, les résultats généraux du partage, extraits du tableau qui fait suite à la présente note.

Dette perpétuelle et rachetable.

Au 30 juin 1859 les deux dettes ci-dessus s'élevaient ensemble à . . . . . L. 16,345,023 86

Le partage proportionnel à la population donne:

États romains	2,111,952 habts	L.	11,041,907 71
Romagnes	1.014,311 »	»	5,303,116 15
Total égal	3,126,263 »	L.	16,345,023 86

Au 30 septembre 1860, les deux mêmes dettes s'élevaient ensemble à . . . . . L. 20,067,226 70

Le partage proportionnel à la population donne:

États romains	693,104 habts	L.	10,959,757 36
Romagnes	1,014,311 »		
Marches, Ombrie, etc.	1,418,848 »	L.	9,107,469 34
Total égal	3,126,263 »	»	20,067,226 70

Conséquemment la part de l'Italie dans le montant de la dette romaine est de:

Au 30 juin 1859	L.	5,303,116 15
Au 30 septembre 1860.	»	9,107,469 34
Ensemble	L.	14.410,585 49

Dans une note du 15 mars 1866, § 2, intitulée: *Projet de compte rectificatif*, la part de l'Italie avait été évaluée pour les deux dettes dont il s'agit, à 17,288,098 30, tandis que d'après la présente note, le règlement définitif ne s'élève qu'à 14,410,585 49.

Il y a donc, entre ces deux résultats, une différence de 2,877,512 81 qu'il convient d'expliquer:

Cette différence provient:

D'une part, de ce que la dette spéciale relative à la Régie des sels et tabacs, qui avait été comprise dans le projet de partage primitif a été écartée du règlement définitifs, pour les motifs exprimés au § 4° de la présente note.

D'autre part, de ce que les fonds d'amortissement tant de la dette perpétuelle que de la dette rachetable (obligations) qu'on avait fait entrer dans le projet primitif, attendu que cet amortissement n'ayant pas fonctionné depuis longtemps, constitue une charge nominale pour le Saint-Siège, et que, comme il est dit au § 3 de la présente note, il appartiendra à chacun des deux Gouvernements de pourvoir, comme ils l'entendront, à l'amortissement de leur part respective dans la dette romaine.

En résumé, Mr Mancardi, au nom du Gouvernement italien et sauf approbation de son Gouvernement, propose de fixer à la somme de 14,410,585 49 de rente, la part que l'Italie doit prendre dans la dette romaine, en ce qui concerne les deux dettes perpétuelle et rachetable.

Cette proportion étant le résultat de calculs établis contradictoirement entre la France et l'Italie, et basés sur les documents authentiques fournis par le Saint-Siège paraît tout à fait conforme au texte et à l'esprit de la Convention du 15 septembre 1864. Elle semble donc devoir être accueillie.

6° Il ne reste plus a régler avec Mr Mancardi que les trois questions ci-après.

Montant et mode du partage de la dette viagère (pensions et assignations diverses).

Fixation de l'époque à partir de laquelle doit remonter le compte à faire avec l'Italie: (En d'autres termes, la somme de 14,410,585 49 de rentes, est-elle due à dater des 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, époques des différentes annexions? Ou bien à partir du 15 septembre 1864, date de la Convention? (ou seulement à partir de l'arrêté de compte fait en 1866?).

Enfin, mode de paiement par l'Italie de la part dans la dette pontificale. (En d'autres termes, l'Italie devra-t-elle payer directement les Créanciers romains? Ou bien le Saint-Siège continuera-t-il à payer ses créanciers, sauf à se faire couvrir chaque semestre par le Gouvernement italien de la somme avancée par son compte?).

57.

Part de l'Italie dans la dette romaine. Suite du règlement définitif.

(Note verbale). Paris le 22 août 1866.

I.

Dette perpétuelle et rachetable.

Ainsi qu'il est expliqué dans une note du 4 août courant, la part de l'Italie dans le montant de la dette pontificale a été en ce qui concerne les dettes perpétuelle et rachetable, arrêtée, conformément au tableau ci-après:

	DETTES au 30 juin 1859 — Romagnes		DETTES au 30 7.bre 1860 — autres provinces		TOTAL	
Dette perpétuelle . . . F.	2,915,775	81	5,814,740	45	8,730,516	26
Dette rachetable . . . »	2,387,340	34	3,292,728	89	5,680,069	23
Totaux . . . F.	5,303,116	15	9,107,469	34	14,410,585	49

Or il est reconnu que l'Italie a déjà payé annuellement, aux habitants des provinces annexées, porteurs de la dette perpétuelle, une somme de 274,507 écus 93 bajoques (Voir le tableau qui fait suite à la note du 19 mai 1866) soit en francs 1,468,617 42. Cette somme est conséquemment à déduire de celle que l'Italie doit prendre aujourd'hui à sa charge et les résultats du tableau ci-dessus doivent être modifiés comme suit:

	DETTES au 30 juin 1859 — Romagnes		DETTES au 30 7.bre 1860 — autres provinces		TOTAL	
Dette perpétuelle . . F.	2,915,775	81	5,814,740	45	8,730,516	26
à déduire somme payée annuellement par l'Italie »	834,875	04	633,742	38	1,468,617	42
Reste . . . F.	2,080,900	77	5,180,998	07	7,261,898	84
Dette rachetable . . »	2,387,340	34	3,292,728	89	5,680,069	23
Totaux nets . . . F.	4,468,241	11	8,473,726	96	12,941,968	07

II.

Compte de l'arriéré.

Mr Mancardi demande que cette somme de rente soit émise par l'Italie avec jouissance du 1er juillet 1866 seulement; mais par contre il consent à faire compte des arrérages que l'Italie aurait dû payer depuis le 30 juin 1859 et le 30 septembre 1860, époques où ont eu lieu les différentes annexions. Le compte de ces arrérages s'établit de la manière suivante:

1859	Rente tot. fr.	4,468,241 11	— un semestre fr.	2,234,120 55
	id.	id.	— 3 trimestres »	3,351,180 82
	Rente tot. fr.	12,941,968 07	— 1 trimestre »	3,235,492 02
1861	id.	id.	— un an »	12,941,968 07
1862	id.	id.	— un an »	12,941,968 07
1863	id.	id.	— un an »	12,941,968 07
1864	id.	id.	— un an »	12,941,968 07
1865	id.	id.	— un an »	12,941,968 07
1866	id.	id.	— 6 mois »	6,470,984 04

Total de l'arriéré en capital fr. 80,001,617 75

Cette somme ne pouvant naturellement pas être payée au Saint-Siège en numéraire, doit nécessairement être convertie en rentes.

en d'autres termes la quote-part de l'Italie ci-dessus fixées à fr. 12,941,968 07 doit être augmentée d'une somme de rente représentant l'intérêt du capital de fr. 80,001,617 78.

Pour la facilité des mesures d'exécution, Mr Mancardi propose de prendre de la rente romaine, au porteur et rachetable c'est à dire de la rente remboursable au pair par tirages successifs. Dans ce cas, le capital ci-dessus représenterait une rente annuelle de fr. 4,000,080 88.

La quote-part de l'Italie serait ainsi:

Pour la dette perpétuelle de	fr.	7,261,898 84
Pour la dette rachetable de	»	9,680,140 11
Ensemble	fr.	16,942,038 91

III.

Rentes viagères.

En ce qui concerne la rente viagère, l'Italie comme on en a fait plusieurs fois mention dans les notes précédentes, entend partager les pensions conformément au mode suivi lors de l'annexion de la Savoie à la France. En d'autres termes, l'Italie ne veut payer que les pensions des titulaires qui résident ou résideront sur le territoire italien, et laisser à la charge du Saint-Siège les pensions de tous les individus demeurés sujets romaines. Bien qu'on ait démontré, dans une note du 27 juin dernier, que les prétentions de l'Italie ne sont pas suffisamment fondées, les situations n'étant pas les mêmes, il conviendrait peut-être, dans un but de conciliation, de céder sur ce point, et d'admettre le mode de partage que propose Mr Mancardi.

Dans ce cas, la part de l'Italie, dans la dette viagère ne pourrait pas être fixée d'une manière aussi certaine qu'en ce qui concerne les autres natures de rentes.

On peut toutefois l'évaluer au chiffre minimum de 485,873 écus 96 bajoques (fr. 2,599,425 68) conformément aux indications du tableau qui fait suite à la note précitée du 19 mai dernier.

IV.

Proposition de convertir en rente rachetable la part de l'Italie dans la dette perpétuelle.

Le transport à l'Italie d'une partie de la dette pontificale peut s'effectuer très facilement en ce qui concerne la dette rachetable. attendu qu'elle se compose de titres au porteur, et qu'il suffirait dès lors que le Saint-Siège, après avoir choisi dans leurs divers emprunts contractés soit avant, soit après les annexions, une ou plusieurs catégories de rentes au porteur remette au Gouvernement italien les talons des titres en circulation. Mais à l'égard de la dette perpétuelle, il y aurait de plus grandes difficultés matérielles d'exécution, puisqu'il faudrait en quelque sorte désigner nominativement tel rentier comme devant continuer d'être payé à Rome et tel autre comme devant l'être à Florence.

Pour prévenir ces difficultés Mr Mancardi propose de laisser au Saint-Siège l'intégralité de sa rente perpétuelle et nominative (sauf la portion que l'Italie, on l'a déjà dit, paye annuellement) et de ne mettre à la charge de l'Italie, que de la rente rachetable au porteur. Mais il fait observer a juste titre, que, dans ce cas, il ne pourrait pas prendre, en remplacement de rentes perpétuelles, une somme égale de rentes rachetables. En effet les conditions de ces deux natures de rentes sont essentiellement différentes sur certains points.

L'amortissement d'une rente perpétuelle se fait uniquement par des rachats à la bourse, au cours du jour. Au contraire l'amortissement d'une rente rachetable a lieu par voie de tirage au sort. et le remboursement se fait au pair. De sorte que pour amortir 5 francs de rente perpétuelle il suffirait de moins de 60 francs aujourd'hui, tandis que l'amortissement de la même somme de rente rachetable coutera a toute époque 100 francs.

Si donc la proposition de Mr Mancardi est admise elle aura pour résultat, justifié d'ailleurs, une diminution dans le montant de la quote-part de l'Italie. En prenant pour bases le pair de 100 francs et le taux de 75 francs cours moyen de la dette romaine consolidée pendant le mois de septembre 1864, on trouve que la somme correspondant à fr. 7,261,898 84 de rentes perpé-

tuelles est, en rente rachetable de fr. 5,446,424 13 (soit une diminution de fr. 1,815,474 71).

Par conséquent, au lieu de prendre à sa charge fr. 16,942,038 95 pour la dette perpétuelle et pour la dette rachetable, l'Italie ne payerait plus que fr. 15,126,594 24 si elle prenait seulement de la rente rachetable.

V.

Résumé.

Voici, en résumé, quels seraient les résultats du règlement définitif de compte, selon que la proposition de Mr Mancardi serait admise ou repoussée.

1° Dans le cas où la dette perpétuelle serait remplacée par des rentes rachetables, le Saint-Siège serait déchargé du payement, savoir:

de fr. 15,126,564 24 rentes rachetables dont l'Italie se chargerait à l'avenir;

de fr. 1,468,617 42 rentes perpétuelles que l'Italie a payées j'usqu'à ce jour à titre provisoire et dont lui incomberait la charge définitive;

de fr. 2,599,425 68 montant approximatif et minimum des pensions viagères, ainsi qu'il est dit au § 3 ci-dessus.

Fr. 19,194,607 34 charge annuelle de l'Italie.

2° Au contraire, si, malgré les difficultés matérielles d'exécution, on peut arriver à un partage proportionnel de chaque catégorie de dettes, l'Italie payerait à la décharge du Saint-Siège, savoir:

fr. 1,468,617 42 rentes perpétuelles payées jusqu'à ce jour à titre provisoire;

fr. 7,261,898 84 rentes perpétuelles dont l'Italie se chargerait à l'avenir;

fr. 9,680,140 11 rentes rachetables, dont elle se chargerait également;

fr. 2,599,425 68 pensions viagères (chiffre approximatif et minimum).

fr. 21,010,082 05 charge annuelle de l'Italie.

58.

Al Ministro delle finanze, Segretariato generale, Firenze

Parigi, 19 agosto 18[illegible].

Il Governo imperiale insisterebbe per una pronta definizione nella vertenza relativa al riparto del debito pubblico pontificio.

Egli ammetterebbe pel debito perpetuo e redimibile la cifra che ebbi a proporre e il modo col quale il Governo italiano intenderebbe di servire la rendita.

Accetterebbe pure il sistema di riparto proposto del debito vitalizio.

Crederebbe soltanto non poter transigere sul punto dell'arretrato; consentirebbe però a che la somma del medesimo si convertita in rendita alla pari da aggiungersi alla quota principale.

In tali intendimenti sarebbesi proceduto alla redazione di un progetto di Convenzione il quale consterebbe di tre articoli, che sarebbero presso a poco del tenore seguente:

Art. 1° La parte proporzionale che l'Italia deve assumere a suo carico nel debito perpetuo e redimibile degli antichi Stati della Chiesa per le Romagne alla data del 30 giugno 1859, e per l'Umbria, le Marche e Benevento, alla data del 30 settembre 1860, epoche delle annessioni, è riconosciuta in una rendita di L. . . . . Questa rendita avrà la decorrenza dal 1° luglio 18[illegible].

Il Governo italiano assume inoltre a suo carico e colla stessa decorrenza una rendita di L. . . . . la quale rappresenta la somma dell'arretrato dovuto sulla rendita riconosciuta come sovra a far tempo dall'epoca delle annessioni.

Art. 2° In quanto al debito vitalizio il Governo italiano servirà le pensioni d'ogni natura i cui titolari appartengano alle provincie annesse e vi risiederanno.

Art. 3° Il Governo imperiale s'impegna di somministrare al Governo italiano tutti i documenti e titoli che possono occorrere per l'eseguimento delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli.

Per la risoluzione delle questioni relative al prestito contratto dal Governo pontificio per l'amministrazione dei tabacchi, alle cauzioni dei Ricevitori camerali ed altri contabili, e al prestito fatto alla Santa Sede dal già Governo napoletano, si formerebbe apposito protocollo.

La locuzione — *e vi risiederanno* — che si legge nel secondo articolo per i pensionati, terrebbe luogo del periodo semestrale che si volea consentire per quelli che avessero ancora voluto optare per la nazionalità italiana. Essa comprenderebbe e il passato e l'avvenire, e così l'obbligo della residenza per chi già gode di pensione sul Tesoro italiano, e per chi volesse ancora goderne.

Quest'ultima estensione sarebbe sottintesa e in modo interpretativo.

Coll'art. 3 il Governo imperiale si obbligherebbe di somministrare gli estratti del Gran Libro romano per le rendite nominative, le matrici dei titoli al portatore e tutti quegli altri documenti che possono occorrere, perchè l'Amministrazione italiana possa stabilire in modo regolare il servizio delle rendite che si assumono in carico.

Il Governo imperiale sarebbe poi nell'intenzione che il Governo del Re continuasse il servizio della rendita nominativa che ha già assunto nelle provincie annesse e per la restante parte, non che per quella corrispondente alla somma degli arretrati assumesse altrettanta rendita al portatore.

Resterebbe a vedersi a qual saggio debba farsi la conversione della rendita nominativa in rendita al portatore, e quindi quella del capitale degli arretrati.

Quest'ultima conversione quando non si volesse al valor nominale potrebbe farsi al valore del corso secondo gli ultimi riscatti fatti dal Governo pontificio. Per la prima sarebbe da accertarsi il corso della rendita perpetua e quindi convertirsi in rendita al portatore. I corsi delle rendite potrebbero esser quelli del 15 settembre 1864, data della sottoscrizione della Convenzione.

Quando però la S. V. Onor.ma creda potersi consentire alla proposta fatta dal Governo imperiale e siasi deliberato sul modo di conversione della rendita perpetua nominativa e del capitale degli arretrati in rendita al portatore, non occorrerebbe più che il conferimento dei necessari poteri per procedere alla stipulazione

della Convenzione la quale sarebbe quindi ratificata dai due Governi nei modi di regola.

Compiuta questa prima parte e la più importante dell'attuale negoziato, resterebbero a definirsi e risolversi le altre questioni, appena avuti i documenti e i chiarimenti che si stanno attendendo per formarne poi argomento di apposito protocollo.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

59.

Al Ministro delle finanze, Segretariato generale.

Parigi, 15 agosto 1866

Ho l'onore di rivolgere qui annesso alla S. V. Onor.ma, un progetto di sistemazione definitiva del debito pubblico pontificio, quale sarebbe stato inteso coi Commissari francesi in seduta del giorno di ieri.

Rileverà la S. V. dal detto progetto, che la quota-parte della rendita da assumersi dall'Italia, compreso l'arretrato convertito in rendita, sarebbe di L. 16,445,191 66, cioè: di L. 1,468,617 42 debito perpetuo; di L. 14,976,574 24 debito redimibile.

La conversione della somma d'arretrato in rendita, sarebbesi fatta alla pari.

Il debito perpetuo che l'Italia avrebbe dovuto assumere per sua quota parte sulle diverse categorie sarebbe stato di L. 8,730,516 26 di rendita. Ad agevolare però il passaggio del servizio del debito dall'Amministrazione pontificia, all'Amministrazione italiana, il Governo imperiale avrebbe proposto, come già ebbi ad accennare in mia precedente lettera, che, ritenuta la parte del debito perpetuo, che l'Italia già sta servendo nelle provincie annesse, il restante debito abbia a convertirsi in rendita redimibile. Per tale conversione la rendita perpetua sarebbesi calcolata al valore di 75 %, corso medio del consolidato pontificio all'epoca della Convenzione del 15 settembre 1864, la rendita redimibile al valore nominale.

Credo che questa valutazione possa essere accettata dall'Italia,

poichè, se in giornata il corso della rendita perpetua potrebbe sembrare di troppo elevato, lo sarebbe del pari quello della rendita redimibile, che il Governo italiano sarà tenuto ad ammortire, non esclusivamente per sorteggio al valor integrale, ma al valor del corso e finchè questo non raggiunge la pari. E il valor del corso della redimibile pontificia è ben lontano dal raggiungere la pari.

Quindi se potesse esservi eccedenza nel primo, la stessa eccedenza si verificherebbe nel secondo e si avrebbe perciò adeguato compenso.

La somma dell'arretrato sarebbesi convertita in rendita redimibile alla pari, e questo ragguaglio mi parrebbe anche favorevole.

In precedente lettera io ebbi a riferire alla S. V. che le questioni relative alle cauzioni, al debito verso l'ex-Re di Napoli, e al prestito contratto per servizio della Regìa dei sali e tabacchi sarebbero state riservate per un ulteriore negoziato. Continuando però i Commissari francesi a sostenere che il prestito fatto dall'ex-Re di Napoli al Papa, sarebbe stato prima d'ora rimborsato e impegnandosi a presentarne i documenti giustificativi, avrei creduto d'insistere da parte mia, di regolare, senza più, la questione delle cauzioni, e a questa mia instanza sarebbesi fatta ragione dai Commissari francesi col tenersene conto nel conteggio degli arretrati, i quali da L. 80,001,617 78 sarebbero stati ridotti a L. 77,001,617 78, e così per una concorrente di tre milioni, somma corrispondente all'ammontare presunto del capitale delle cauzioni ricadenti a carico dell'Italia.

Da uno stato di situazione del debito pontificio alle epoche degli anni 1855 al 1866, che mi fu comunicato da cotesto Ministero delle finanze, avrei potuto rilevare che l'ammontare del medesimo sarebbe, in capitale per l'anno in corso di scudi 134 milioni, corrispondenti in rendita a Sc. 6,700,000, pari a L. it. 35,845,000. Questa cifra comprenderà il debito perpetuo e il debito redimibile non che il debito vitalizio. E in quest'ipotesi se si mettono a confronto le due cifre di debito che devono passare a carico dell'Italia:

cioè L. 16,445,191 66 per debito perpetuo e redimibile;
» 2,599,425 70 per debito vitalizio;

insieme L. 19,044,617 36, parrebbe, a mio giudizio, che la progettata sistemazione possa essere affatto attendibile sotto ogni

rapporto, specialmente se si ha riguardo alla popolazione, che, mentre per le provincie annesse, si eleva a 2,433 159, quella degli attuali Stati pontifici si restringe a 693,104.

Il solo debito vitalizio che resta a carico della Santa Sede, salirebbe a ben oltre i tre milioni annui.

Del resto la S. V. avrà potuto rilevare dalla precedente corrispondenza, che il Governo imperiale ha finito per dar ragione a tutte le osservazioni ed obbiezioni fatte per conto del Governo italiano e ne ha accettate tutte le proposte a sola eccezione dell'arretrato sul quale non ha creduto di poter transigere, se non per quanto concerne gli interessi che pretendeva dovessero decorrere scalarmente sull'arretrato stesso.

Il Governo francese recederebbe da questa pretesa, a condizione però, che mentre l'Italia prende a suo carico, una quota-parte del debito con decorrenza semestrale dal 1° luglio 1866, abbia anche a sostenere il pagamento di quelle rate individuali arretrate che potessero ancora risultare insolute sulle rendite che passeranno in servizio all'Amministrazione italiana.

Nel farmi intanto dovere di riferire quanto sovra alla S. V. la pregherei, *ove nulla abbia in contrario, e intenda così di promuovere l'approvazione del Governo del Re sulla progettata sistemazione, di voler favorire l'occorrente autorizzazione, anche in via telegrafica, attesa l'urgenza che ne fa il Governo imperiale, con indicare ad un tempo la data del Decreto Reale per il conferimento di pieni poteri.*

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

60.

MINISTÈRE DES FINANCES

Au Commissaire italien à Paris.

(Dépêche télégraphique). Florence, 28 août 1866.

Je réponds à votre lettre du 25. Le Conseil des Ministres ayant décidé de faire une proposition de transaction au Ministre de France, je lui en ai parlé ce matin. Dans cet état de choses vous ne devez pas conclure. Je vous écrirai par la poste dans deux jours.

SCIALOIA.

61.

MINISTERO DELLE FINANZE
Gabinetto.

Al comm. FRANCESCO MANCARDI
direttore generale del Debito pubblico in missione a Parigi.

Firenze, 1° settembre 1866.

Signor commendatore. — Rispondo alla sua lettera del 25 scorso.

Prima di addivenire ad un finale accordo, restano a definire ed a schiarire quattro punti, i quali sono:

1° Gli interessi del passato;

2° Le cauzioni;

3° Il progetto di convertire in redimibile la rendita consolidata, che dovrebbe essere addossata all'Italia;

4° Il debito contratto coll'ex-Re di Napoli.

In quanto alla grave questione degli interessi decorsi dopo il 1859 e 1860, il Governo imperiale diede speciale incarico a S. E. il barone di Malaret di trattarne qui col Governo del Re. Su questo argomento indirizzai al medesimo signor barone di Malaret una nota verbale in data 29 agosto, che le comunico per sua norma.

Rispetto alle cauzioni credo non aver ben compresa la soluzione, che ella dichiara accettabile, a meno che ella non fosse informata esattamente della natura di quelle cauzioni. Sono desse nella massima parte del loro ammontare costituite da numerario effettivo depositato nelle casse dello Stato; il Governo italiano, come ella sa, ha per $^4/_5$ già computato l'ammontare di quelle cauzioni nei rendiconti di cassa dei contabili stessi, ed anche l'ultimo quinto sarà o pagato in contanti, o abbonato come numerario effettivo nel saldo dei conti della gestione. Da tutto ciò risulta che sarebbe un gratuito beneficio accordato al Governo di Roma, quello di portargli a carico l'ammontare di dette cauzioni, come se si trattasse di rendite redimibili.

Le cauzioni costituiscono un debito del Governo di Roma; e se si vuole liquidarlo nel reparto del debito, come in verità far si conviene, dovrà esso assumere tanta maggior parte di debito redimibile o consolidato quanta corrisponde al corso dei titoli relativi.

Mi sono studiato di ben comprendere i motivi pe' quali si propone di addossare all'Italia una parte di reddito redimibile maggiore di quella che le toccherebbe sulle basi stabilite di reparto.

Dopo tale studio mi sono rimasti alcuni dubbi, che formulo nei seguenti quesiti:

1° Qual motivo ha la Corte di Roma per cercare di assumere meno che può di debito redimibile? Forse quello di non dover sostenere l'ammortizzazione?

2° Come si assumerebbe l'Italia, tutto il debito redimibile, mentre il debito consolidato supera la parte di debito che deve restare al Governo pontificio?

3° Non è forse utile al Governo pontificio la ragione del 75 % data al valore del debito consolidato?

Sulla questione di conversione attendo questi schiarimenti ed altri che nella sua sagacia può ravvisare opportuni.

Il Governo del Re è d'avviso che regolandosi la questione finanziaria in dipendenza della Convenzione del 15 settembre, non debbano restare insolute altre questioni, quando hanno relazione a debiti; o almeno desidera che sia definito il diritto in genere, salvo il farne la liquidazione. Non si dovrebbe poi lasciare sospesa quella del prestito fatto da Francesco II, la quale è semplice e chiarissima.

Nella nota verbale indirizzata al barone di Malaret ho detto il motivo indispensabile pel quale non può ammettersi l'eccezione su questo punto, sollevata dal Governo di Roma.

In attesa di suo riscontro, me le raffermo con distinta stima

Il Ministro
A. SCIALOIA.

62.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Parigi, 6 settembre 1866.

Facendo seguito al mio telegramma del 3 di qnesto mese, mi do l'onore di riferire a V. S. Onor.ma che il Ministro imperiale per gli affari esteri, appena ebbe comunicazione per mezzo del barone di Malaret della nota verbale del Governo italiano re-

lativa alla questione dell'arretrato sulla rendita pontificia formante la parte contributiva dell'Italia nel debito pubblico pontificio, fu sollecito d'invitarmi a conferenza per dichiararmi, come già ebbi il pregio d'annunziare per telegramma, che *la contro proposta del Governo del Re non poteva essere accettata; che però se ne sarebbe lasciata la decisione all'Imperatore.*

Dichiaravasi ad un tempo che, attesa la modificazione ministeriale nel Gabinetto imperiale le trattative restavano in sospeso pel mese in corso.

Il signor Drouyn de Lhuys mi dimostrò coll'occasione il suo personale rincrescimento di non aver potuto veder condotta a termine, prima della sua uscita dal Ministero, una negoziazione per la quale avea preso non poco impegno.

Intanto però io ritengo che prima che si faccia relazione all'Imperatore della presente divergenza, il Governo del Re riceverà ancora in proposito altra nota verbale per parte del Ministro imperiale delle finanze.

Rispondendo poi ai quesiti che la S. V. si è compiaciuta rivolgermi col suo riverito dispaccio del giorno 1° del corrente mese, mi permetto rassegnarle le seguenti dilucidazioni:

1° E primieramente per ciò che concerne le cauzioni in numerario, ricorderò come i Commissari francesi avessero proposto che le questioni riguardanti le cauzioni, il debito delle dogane e il prestito del Re di Napoli al Santo Padre si riservassero per un successivo negoziato da aver luogo dopo l'approvazione della Convenzione pel riparto del debito pubblico. Insistendo però i Commissari francesi per la liquidazione dell'arretrato sulla parte contributiva dell'Italia nel debito pubblico già regolarmente accertato, feci istanza per parte mia, che almeno in detta liquidazione si tenesse conto delle cauzioni prestate in numerario, che poteano già considerarsi liquide in una somma di tre milioni di lire, facendo solo riserva per le altre due questioni.

I Commissari francesi non dissentirono dalla fatta proposta e ridussero di tre milioni la somma cui ascendeva il conteggio dell'arretrato del debito.

Ora parmi che quando si riduce il debito dell'Italia d'un capitale corrispondente all'ammontare delle cauzioni, fissate per approssimazione a tre milioni, non siavi più a darne altro carico al

Governo pontificio. E tanto, parmi, valga che la Santa Sede assuma una maggior rendita corrispondente al capitale di tre milioni. quanto l'Italia ne assuma una minore nella stessa corrispondenza. E così in massima. Resterebbe solo a vedersi se i tre milioni abbiano a dedursi dalla somma degli ottanta milioni, a cui si fece ascendere l'arretrato, o da una somma inferiore, qual potrebbe essere ancora convenuta;

2° In secondo luogo mi si chiede qual motivo abbia la Corte di Roma per cercare di assumere meno che può di debito redimibile; forse quello di non sostenere l'ammortamento in corso?

Il Governo del Re non ignora che la Corte di Roma si è finora rifiutata di trattare direttamente col Governo italiano. Il Governo francese la rappresenta nell'attuale negoziazione, come l'ebbe a rappresentare all'epoca della Convezione del 15 settembre 1864. Ora, siccome il Governo del Re avrebbe respinto la proposta fatta dal Governo imperiale relativamente al servizio della sua parte contributiva nel debito pubblico pontificio, esso Governo imperiale si sarebbe studiato di trovarne il modo il meno complicato che fosse possibile.

Ed è perciò che io ebbi a proporre, che, ritenuta la rendita nominativa che già stavasi servendo nelle provincie annesse, il rimanente debito avesse ad assumersi in tanta rendita redimibile per la quale non avrebbe fatto uopo procedere a sorteggio di sorta. nè ad altra operazione di complicata esecuzione.

E questo sarebbe stato il motivo unico pel quale senza consultare il Governo pontificio si sarebbe concertato di abbandonare intieramente, salvo per la parte già assunta, il consolidato nominativo, e di preferire quello al portatore che per l'Italia riesciva di più agevole assunzione e servizio;

3° Come l'Italia; si *osserva*, si assume tutto il debito redimibile, mentre il debito consolidato supera la parte di debito che deve restare a carico del Governo pontificio?

Il debito pontificio, si avverte, comprende la rendita accertata alle epoche del 30 giugno 1859 e 30 settembre 1860, non che quella che fu posteriormente creata, massime nella categoria redimibile. Quindi tuttochè siasi accertata la somma del debito perpetuo e redimibile alle dette epoche, perchè avesse a servir di base al riparto, pare nulla osti, a che, fissata la consistenza

della quota parte che le incombe categoria per categoria, l'Italia assuma pel suo rispettivo valore e tutta la rendita redimibile esistente alle due epoche di riparto e pel conguaglio prenda a suo carico una parte del debito di posteriore creazione. E così la maggior parte di rendita consolidata che resterebbe al Governo pontificio, si compenserebbe colla parte di rendita creata posteriormente e che passerebbe nella quota parte dell'Italia;

4° Non sarebbe forse utile al Governo pontificio, *si avverte da ultimo*, la ragione del 75 % data al valore del consolidato?

Si risponde: il ragguaglio della rendita consolidata e della rendita redimibile si sarebbe operato per valori approssimativi. La ragione del 75 pel consolidato sarebbe la media in approssimazione del corso di quella rendita pel mese di settembre del 1864, epoca della sottoscrizione della Convenzione. Se poi, come già ebbi l'onore di avvertire in altra mia precedente lettera, la ragione della rendita consolidata può sembrare d'alquanto elevata, essa si compensa ad usura col valore dato al debito redimibile. Difatti dal prospetto che mi è rimesso da cotesto Ministero delle finanze, e di cui mi permetto rimettere copia, si rileverebbe che, mentre il consolidato pontificio fluttua fra il corso di 70-75 e quello di 66-50, pei mesi di luglio 1865 al marzo 1866, la rendita redimibile si presenta nello stesso periodo per un valore al corso di 75 all'83.

Il corso di 97,75 che sale a 99 riguarda la specialità del debito pontificio 3 % che fu creato pèr l'estinzione dei crediti verso l'erario a tutto giugno 1849 coll'obbligo del rimborso a valor integrale e che in giornata è affatto estinto.

La S. V. Onor.ma può vedere nell'alto suo senno e giudizio, se il valore figurativo dato alle due categorie del debito pubblico pontificio perpetuo e redimibile non sia piuttosto vantaggioso all'Italia anzichè al Governo pontificio.

La conversione poi del capitale dell'arretrato in rendita redimibile è evidentemente favorevole al Tesoro italiano.

In quanto al prestito fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio, pel quale, come per le altre possibili reciproche pretese si sarebbe fatta riserva e mantenuto il rispettivo diritto nel protocollo che farebbe seguito alla Convenzione, si stanno attendendo da Roma i documenti giustificativi dell'estinzione del medesimo.

Il Governo del Re vedrà in allora nel suo giudizio e senno, qual valore si abbia ad attribuire ad una tale giustificazione, e se possa eccepirsi l'anticipazione del rimborso come in contraddizione coi patti anteriori, semprechè poi si provi che le alte parti contraenti fossero nella pienezza del loro potere all'epoca del contratto.

Nella lusinga d'aver potuto a sufficienza dimostrare la ragione delle proposte clausole convenzionali, in attesa di cortese riscontro al mio telegramma del 3 andante, ho l'onore ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

63.

Le marquis DE LA VALETTE *au ministre* NIGRA *à Paris.*

Paris, 22 septembre 1866.

Le Gouvernement de l'Empereur attache le plus grand prix à ce que les questions relatives au partage de la dette romaine soient résolues aussi promptement que possible.

Les Commissaires français et italien chargés d'élaborer un projet de règlement sont tombés d'accord sur les bases d'un arrangement et ont arrêté les chiffres représentant la part afférente aux provinces annexées des anciens États de l'Église qui passe à la charge du Gouvernement italien.

Il importe, à tous égards, de ne pas différer la transformation en un acte définitif du projet préparé par nos Commissaires.

J'ai en conséquence l'honneur de vous prier de vouloir bien provoquer le prompt retour à Paris de Mr Mancardi, dont la présence est nécessaire pour achever l'œuvre, à l'élaboration de laquelle il a activement coopéré.

Agréez, ecc.

DE LA VALETTE.

64.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 23 settembre 1866.

Con un telegramma spedito ieri, ebbi l'onore di informare l'E. V. che il marchese di La Valette m'aveva espresso il desiderio che sia *quanto prima rinviato a Parigi il comm. Mancardi, munito di pieni poteri per concludere definitivamente l'accordo relativo al debito pontificio.*

Ricevo or ora una lettera del Ministro interinale degli affari esteri che ripete la medesima domanda e mi affretto a trasmetterne copia all'E. V. senza insistese sui motivi i quali consigliano al Regio Governo di desiderare al pari del Governo francese che le questioni relative al riparto del debito pontificio ricevano una pronta soluzione.

Gradisca, ecc.

NIGRA.

65.

LÉGATION D'ITALIE À PARIS

Á Mr le Ministre des finances, Florence.

Paris, 8 octobre 1866.

Dans une conversation privée, Mr de La Valette m'a dit que l'Empereur demande avec insistance des nouvelles de la négociation de la dette pontificale qu'il désire vivement voir terminer.

Le Pape est dans un besoin d'argent extrême. Mr de La Valette est d'avis que le Gouvernement français pourrait se charger de débourser une somme de 12 *ou* 15 *millions au Pape pour le compte du Gouvernement italien contre le dépôt de titres de garantie.* Mr. de La Valette désire que vous fassiez part de cette idée. *Mr de Moustier insiste pour l'envoie de Mancardi.*

NIGRA.

66.

Al sig. comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico in Torino.*

Firenze, 20 ottobre 1866.

Ill.mo sig. comm. — L'unito piego diretto al sig. Ministro in Parigi, che trasmetto aperto a V. S. Ill.ma, contiene le istruzioni ed i pieni poteri che conferiscono a Lei ed al cav. Nigra il mandato di negoziare e conchiudere, a nome del Regio Governo, l'accordo contemplato all'art. IV della Convenzione del 15 settembre 1864.

I pieni poteri furono redatti in doppia forma, lasciandosi così a Lei ed al cav. Nigra il giudizio dell'opportunità che i delegati del regio Governo assumano titolo di Plenipotenziari, ovvero abbiano quello di Commissari che fu conferito ai negoziatori delle Convenzioni state stipulate dal regio Governo in analoga circostanza colla Francia, a Parigi, addì 23 agosto 1860; coll'Austria e la Francia, in Milano, addì 9 settembre 1860; ed a Parigi il 7 maggio 1862 colla Francia.

Ella sa così che è desiderio del Ministero dell'estero come di quello delle finanze che V. S. abbia a partire immediatamente per Parigi, ove l'arrivo di Lei già annunziato, è impazientemente atteso.

Gradisca, ecc.

Pel Ministro
M. CERRUTI.

67.

MINISTERO-ESTERI

Al comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico in Torino.*

(Telegramma). Firenze, 21 ottobre 1866.

Telegrafi al Ministero-esteri sua partenza per Parigi.

CERRUTI.

68.

Al comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico in Torino.*

(Dispaccio telegrafico). Firenze, 25 ottobre 1866.

È sempre inteso che Ella non parta prima di aver ricevuto pieni poteri e istruzioni. Questi documenti però le furono inviati fin da ieri sera colla posta in piego raccomandato. Telegrafi quando li avrà ricevuti e sarà per partire per Parigi.

CERRUTI.

69.

Istruzioni
pel riparto del debito pubblico pontificio. Firenze, li 18 ottobre 1866.

Lo studio fin'ora fatto a Parigi per accertare i fatti necessari a porsi in sodo per poter procedere ad una ragionevole ripartizione del debito pontificio, può in molte sue parti prendersi a base della Convenzione da stabilire.

Il Governo del Re ammette la ripartizione fatta in ragione di popolazione: e non può sconoscere la giustizia che la materia da ripartire siano il debito del 30 giugno 1859 per la parte spettante alle Romagne, ed il debito esistente il 30 settembre 1860 per la parte spettante alle Marche ed all'Umbria e Benevento.

Ma intende accettare questa massima in tutti i suoi effetti, e perciò richiede che per non aggravare le condizioni dell'uno o dell'altro contraente, si deve dividere ciascuna partita del debito perpetuo, e poi del debito redimibile, secondo il criterio prestabilito, e si eviti in qualunque modo di sostituire per equivalenza una specie di debito all'altra.

Sarà, già s'intende, imputato come fu proposto il 1,468,617 lire di rendita perpetua da noi servite sulla parte di debito perpetuo che ci spetta.

Ciascuna partita di debito che ci verrà assegnata sarà iscritta sul nostro Gran Libro, e sarà quindi considerata come nostro proprio debito. Ma ciò esprimendo nella Convenzione, si eviti di

usare frasi che implichino di confonderla assolutamente con la nostra rendita 5 % unificata; la qual cosa avrebbe per conseguenza di dover poi servire all'estero, l'intero ammontare della rendita che sarà presa a carico dell'Italia.

Non si deve far entrare in conto alcuna partita di rendita, o non iscritta nel Gran Libro del debito pontificio, o non ancora pagata. Perciocchè questa specie di rendita sarebbe apparente, e non reale, ovvero non sarebbe un debito preesistente al 1859 o al 1860, e quindi non soggetto a ripartizione.

Nè si può ammettere l'obbligo di assumere tutti gli arretrati di partite di debito, le cui cedole semestrali non sieno state riscosse per lo passato. Poichè non sappiamo quante di queste cedole abbiano potuto non essere riscosse da' cattolici, massime nel Belgio dove è collocata molta rendita romana, e più ancora dagli stabilimenti religiosi che ne posseggono considerevoli quantità.

Questa clausola inserita nello studio preparatorio deve assolutamente essere respinta, nessuno potendo assumere un obbligo di cui non sa l'importanza.

Quanto agl'interessi scaduti delle parti di debito che *ora si conviene*, dover essere assegnate all'Italia sul debito pontificio, qual era in quelle due date del 1859 e del 1860, è chiaro che non sieno dovuti, appunto perchè ora si assegna il debito, e non possono doversi gl'interessi pel tempo precedente a quello dell'assegnazione del debito. Nè certo la legge civile ammetterebbe gl'interessi *quando non si sono prima richiesti, anche se fossero dovuti.* I precedenti storici del Belgio, confermano l'assunto: nè quello che la Francia oppone di Nizza e Savoia, muta per nulla lo stato della questione; essendochè nel caso citato si operava ad un tempo la cessione e la ripartizione, e questa facevasi d'accordo ed in condizioni affatto diverse.

In ogni modo per mostrare tutta la deferenza possibile verso il Governo dell'Imperatore, quand'anche si persistesse nel rifiuto della transazione già proposta, di calcolare cioè gl'interessi dal 15 settembre 1864, giorno in cui fu scritta la Convenzione, in avanti; si potrebbe condiscendere di farne qualche altra più larga.

Ma si dovrà ad ogni modo insistere per farne una che scemi il peso e che temperi gli effetti di quel patto.

È vero che si propone di tradurre in rendita redimibile alla

pari, il montare degl'interessi; ma si calcolano per intero, mentre che poi si sottraggono a titolo di somma calcolata in grosso 3 milioni e più di cauzioni, che furono già pagate in denaro.

Potrebbesi dunque, o calcolare la somma che si dovrebbe se si pagassero gl'interessi dal 15 settembre 1864, in poi, e quindi traducendoli in rendita italiana al corso, offrire di prenderne altrettanta della pontificia; ovvero anche, ma questo proprio in ultima ipotesi, potrebbesi ridurre a sole cinque annate la somma degli arretrati.

Converrà pure protrarre la ripartizione sino a tutto il 1866, non potendo il Governo pagare il semestre ultimo senza aver fondi a ciò addetti, e senza l'approvazione del Parlamento.

Dovrebbesi ad ogni patto ottenere che dalla parte di debito che l'Italia dovrà assumersi, sieno sottratti i 4 milioni e 250 mila lire che il Re di Napoli dette ad imprestito al Governo pontificio, e che questo pretende aver restituito.

Le ragioni del Governo pontificio sono affatto inefficaci. Il denaro gli era stato dato in nome del Governo napolitano, e non della persona dell'ex-Re, ed il Governo napolitano aveva per sicurezza avuto in pegno della rendita romana, la quale è nelle sue mani, ed era quando il Pontefice non pagò veramente il debito, ma fornì a Francesco Borbone tanti certificati del debito pubblico romano, quanti ne aveva già posti in pegno al Governo napolitano, dandogli facoltà di spenderli. Questo nuovo contratto, che può essere una largizione, ma che non è certo una liberazione, è fatto il 19 novembre 1860, in Roma dopo il plebiscito napolitano, dopo l'entrata del Re d'Italia in Napoli. Infine è notevole che tanto è vero che il credito è nostro, che noi siamo ancora i depositarii della rendita romana data in pegno, e che noi quindi siamo in grado di dire al Papa: — eccovi il pegno, pagateci, ovvero venderemo il vostro pegno. — Ma egli non vuole cederci il pegno e si rifiuta a pagare.

Oltre di che, si faccia notare al Governo dell'Imperatore che, non ostante la buona disposizione del Governo del Re di arrivare presto ad una conclusione, è impossibile di darla vinta su tutti i punti al Governo di Roma, *se si vuole disporre lo spirito delle popolazioni d'Italia e quello dei poteri costituiti alla conciliazione*, o almeno a quello stato di calma che è tanto

necessario al felice esito della esecuzione del trattato del 15 settembre 1864.

Questo intento politico è certo di gran lunga superiore al riguardo che può aversi di sollevare il Pontefice da qualche milione di più di debito, massime quando si pretende che l'Italia gli meni buona una somministrazione di denaro, da lui indebitamente fatta a chi se n'è servito per prolungare un doloroso conflitto, e per favorire il brigantaggio nelle provincie meridionali.

Esasperando gli animi con una Convenzione che in varie sue parti avrebbe l'aspetto di un'esigenza troppo dura, pare che si faccia cosa contraria allo scopo medesimo che si propone raggiungere il Governo di S. M. imperiale.

Quanto alla ripartizione delle pensioni è da osservare che riferendosi al 1859 ed al 1860, dopo il qual tempo molta gente ha cessato dal goderne, sarebbe giusta cosa non fissare alcun limite minimo, ed in ogni modo è ingiusto che si fissi soltanto per l'Italia.

Il meglio sarebbe dire che ciascuno paga le pensioni a coloro che nativi delle provincie rispettive vi risiedono presentemente, ma togliere la clausola: *o che potranno venire a risiederci*. Dopo 7 anni questa clausola non ha più senso; massime quando si nota che molti romani delle provincie non annesse all'Italia sono pensionati a carico del Regno italiano. A questo riguardo soltanto per rassicurare il Governo pontificio potrebbe aggiungersi che in ogni modo il Governo italiano riterrà a suo carico le pensioni che presentemente paga.

Ove poi si voglia parlare del futuro, converrà aggiungere che il tempo per venire a risedere, conceduto ai nativi delle provincie, sia determinato a pochi mesi.

Rispetto alle riserve si porrà mente a stabilire che i tabacchi e i sali, non si debbono pagare al Governo pontificio, ma se ne deve tener conto a questo modo, cioè, che le quantità esistenti nei magazzini delle provincie annesse, dev'essere sommata con le quantità esistenti nelle provincie rimaste al Papa, per vedere se la parte trovata nelle provincie annesse è in proporzione delle popolazioni di quelle provincie.

Se codesta parte era maggiore di quella che avrebbe dovuto essere secondo tale proporzione, il Governo italiano pagherà la

eccedenza, e se minore, dovrà riceverne il prezzo della differenza. Perciocchè tutte le provviste si fanno col denaro dello Stato, il quale appartiene a tutte le sue provincie.

Lo stesso principio deve essere applicato ai fondi in denaro.

Anche di questi bisogna che si dia conto dalle due parti, e si faccia proporzione ancora del passivo, cioè dei debiti; e non solo dei pagati, ma anche dei debiti da pagare, i quali ultimi secondo la relazione del Tesoro del 1865, ascendevano a più di 710 mila lire.

A questo modo, e con queste spiegazioni, può ammettersi la riserva su quei due capi.

Il Ministro delle finanze
A. SCIALOIA.

70.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro per gli affari esteri.

Parigi, 26 ottobre 1866.

Il commendatore Mancardi giunto oggi a Parigi mi rimise il dispaccio di Gabinetto del 18 corrente, n° 188, insieme ai pieni poteri ed alle istruzioni relative alla questione del riparto del debito pontificio.

Oggi stesso ho presentato il signor Mancardi al marchese di Moustier. In questa visita, alla quale assistette in ultimo il signor Faugère, delegato dal Governo francese a trattare questa questione col signor Mancardi, il Ministro imperiale degli affari esteri esaminò per sommi capi i punti principali esponendo sopra di essi le intenzioni dell'Imperatore e del Governo imperiale. Il marchese di Moustier premise che l'Imperatore desiderava vivamente che questa vertenza fosse risolta subito ed in ogni modo prima dell'epoca fissata dalla Convenzione del 15 settembre 1864 alla partenza della guarnigione francese da Roma. — *Quanto al merito della questione il Ministro imperiale degli affari esteri dichiarò che nel pensiero dell'Imperatore e del suo Governo non poteva ammettersi il dubbio intorno all'obbligo del Governo italiano di pagare alla Santa Sede gl'interessi arretrati del debito pubblico* che sarà riconosciuto inerente alle provincie

pontificie ora riunite all'Italia, in base della proporzione della popolazione.

Aggiunge che il Governo francese domandava che almeno una parte di questi interessi arretrati fosse corrisposta in denaro.

Io risposi a S. E. che le istruzioni date al signor Mancardi ed a me non ci permettevano di accettare queste proposte. Quanto al pagamento immediato in denaro d'una parte degl'interessi arretrati, domandai anzitutto a quanto dovesse calcolarsi questa parte. Avendomi il marchese di Moustier risposto che *al minimum avrebbe dovuto essere almeno l'interesse di un anno, non contato il corrente semestre, osservai che anche ristretto in questi limiti un tale obbligo non sarebbe stato assunto dal Governo del Re, massimamente per lo stato difficile delle finanze del Regno. A questa osservazione rispose il signor di Moustier lasciando comprendere come per la questione d'esecuzione e del modo di procurare i fondi necessari sarebbe stato possibile lo intendersi col Governo francese.* Relativamente alla questione degli arretrati esposi che per le ragioni indicate nelle istruzioni il Governo del Re non credeva di doversene riconoscere debitore per la totalità e che tutto al più *ammetteva una transazione, che ridusse il pagamento degli arretrati a soli cinque anni.*

Il marchese di Moustier non ammise questo modo di vedere.

In tale stato di cose ed in presenza di una divergenza così grave, fu intanto convenuto che il signor Mancardi ed il signor Faugère che pigliarono egual parte in questa conversazione, si riunirebbero domani per constatare i punti di divergenza e d'accordo.

Fu anche parlato dell'esclusione da noi domandata del prestito fatto dall'ex-Re di Napoli. Su questo punto che il Ministro imperiale non aveva ancora esaminato bene, penso che sia possibile l'ottenere una concessione.

Il signor Mancardi scriverà dal canto suo al Ministro delle finanze per rendergli conto sia della conversazione d'oggi, sia del colloquio che avrà domani col signor Faugère.

A me non rimane che attendere nuovi ordini dall'E. V. avendo io dichiarato che le istruzioni del Governo del Re non permettevano ai di lui delegati di oltrepassare le proposte da loro fatte.

Gradisca, ecc. *f.°* NIGRA.

71.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Á Mr MANCARDI, *commissaire italien, Florence.*

Paris, le 11 septembre 1866.

Monsieur le Directeur général. — Nous recevons de l'Ambassade de l'Empereur à Rome, et je m'empresse de vous communiquer ci-joint les documents légalisés que le Gouvernement pontifical présente pour justifier des payements faits par lui au roi François II. Ces pièces sont les suivantes.

1° L'exposé de l'affaire de l'emprunt d'un million de ducats fait par le Saint-Siège au Roi de Naples;

2° Le document de l'emprunt fait par le Roi de Naples au Saint-Siège;

3° Le reçu du Ministre des finances du Roi de Naples de l'emprunt fait par le Saint-Siège au Roi de Naples;

4° Le tableau de la situation amenée par ces deux emprunts.

Agréez, etc.

P. FAUGÈRES.

Document de l'emprunt fait par le Roi de Naples au Saint-Siège.

Nell'aprile 1860 S. M. il Re del Regno delle due Sicilie volendo soccorrere con un generoso prestito lo Stato pontificio, offrì la somma di un milione di ducati da restituirsi a rate in dieci anni e senza interessi, ed il Santo Padre accettando l'offerta ordinò che per garanzia della restituzione di detta somma si consegnassero duemila certificati di *rendita consolidata al portatore* ciascuno di *scudi venti* di rendita, corrispondenti nel loro valore nominale al milione di ducati, calcolando per ogni scudi cento di consolidato ducati centoventicinque di Napoli; il qual deposito sarebbe stato restituito gradatamente, ed in proporzione dei pagamenti annuali, secondo il ragguaglio indicato di sopra.

Tutto ciò ebbe effetto con la Convenzione del 14 aprile del detto anno, copia della quale si unisce sotto la lettera **A**.

I sconvolgimenti politici sviluppati nel Regno delle due Sicilie

costrinsero quel Sovrano, Francesco II, a richiedere a Sua Santità di far uso della partita di rendita consolidata data in deposito come sopra nella complessiva somma di scudi quarantamila, ma perchè i certificati corrispondenti non si trovavano presso la Maestà Sua, ebbe luogo la emissione di altrettanta rendita con la promessa di restituirla in quattro anni, in ragione di scudi diecimila all'anno.

La iscrizione di questa nuova rendita è appoggiata al rescritto di Sua Santità del 10 novembre 1860, ed alla conseguente ordinanza della Direzione generale del Debito pubblico.

I certificati furono consegnati al Ministro delle finanze di S. M. come alla dichiarazione del 18 detto mese di novembre, che si unisce con la lettera **B**.

Dopo questi fatti o si ritiene compensato il prestito con la emissione dei certificati del novembre 1860, nella quale ipotesi il Governo pontificio contracambiando la generosità usata verso di lui, avrebbe tanto tempo prima restituita la somma ricevuta, o si vuole che ciascuna delle due Convenzioni abbiano il loro completo adempimento. Nel primo caso non rimane che consegnare al Governo pontificio i certificati dati in deposito come pegno nell'aprile 1860. Nel secondo caso tenendo a debito del Governo di Piemonte la rendita del novembre 1860, fin qui nè in tutto nè in parte restituita, risulterebbe il Governo pontificio per le scadenze a tutto il passato anno 1865 creditore di Sc. 80,000.

Avrebbe poi diritto alla parziale resituzione del deposito dell'aprile 1860, in corrispondenza delle prime cinque rate, che resterebbero estinte, cioè pel capitale nominale di scudi quarantamila (vedasi la dimostrazione che si unisce sotto la lettera **C**).

A.

Penetrata Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie dei gravi mali che affliggono la Santa Sede, e volendo nella sua filiale devozione verso il Santo Padre soccorrere di un generoso prestito lo Stato pontificio, si è degnata offerire al Governo della stessa Santità Sua un milione di ducati senza interesse, e da restituirsi in dieci anni. Una tale offerta essendo stata accettata con grato animo dalla Santità Sua, e volendo i due Governi per uno scambievole riguardo trattare ogni cosa senza esteriori formalità, si è creduto dal Governo pontificio, per un tratto di delicatezza, di

stabilire una garanzia a favore della prefata Maestà Sua in un deposito di certificati di rendita consolidata, per un valore corrispondente alla somma che verrà data in prestito, da conservarsi i detti certificati senza distacco dei cuponi, per essere quindi restituiti nella proporzione delle rate, in cui avrà luogo la restituzione del capitale.

Sopra queste basi, essendo discesi i due Governi alle modalità del contratto, si è convenuto:

1° Che Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, sborserà a favore del Governo pontificio un milione di ducati in tre rate dentro trenta giorni, in cambiali sulle piazze di Parigi o Londra a richiesta. La prima rata di ducati quattrocentomila in sei giorni dalla data della presente Convenzione. La seconda rata di ducati trecentomila in dieci giorni dopo il pagamento della prima rata. La terza di ducati trecentomila dentro altri dieci giorni dopo il pagamento della seconda rata come sopra;

2° Che il Governo pontificio nell'atto di ricevere la prima rata consegnerà al Governo di Sua Maestà in deposito di garanzia, numero duemila certificati di consolidato romano al portatore, del valore nominale di scudi quattrocento ognuno, e dell'annua rendita di scudi venti, calcolato il detto consolidato alla pari, sicchè ogni cento scudi di consolidato in capitale debbono corrispondere a centoventicinque ducati di Napoli;

3° Che nell'atto stesso del deposito dei suddetti certificati il Governo di Sua Maestà rilascierà a favore del Governo pontificio due buoni di pagamento per le due rate residuali al compimento del prestito;

4° Che il suddetto milione di ducati verrà restituito dal Governo pontificio in dieci anni in rate da pagarsi in Napoli, che per i primi cinque anni non potranno essere minori di ducati *diecimila* ognuna, da scadere la prima rata col 30 di giugno 1861, e che per i quattro anni successivi non possano le dette rate essere inferiori a ducati *centocinquantamila* annui, per farsi quindi luogo nel decimo anno alla totale restituzione del prestito;

5° Che nelle rispettive scadenze per la restituzione della sorte, il Governo di Sua Maestà renderà al Governo pontificio una quantità del suddetto consolidato corrispondente alla somma che verrà restituita, secondo il ragguaglio indicato di sopra.

E perchè apparisse in iscritto quanto è stato convenuto, si sono firmati per il Governo di Sua Santità l'eminentissimo e reverendissimo sig. cardinale Giacomo Antonelli, segretario di Stato della stessa Santità Sua, e per il Governo di Sua Maestà il Re delle due Sicilie, Sua Eccellenza il sig. commendatore Don Raimondo De Liguoro, direttore del Ministero e Reale Segreteria di Stato delle finanze, i quali in forza altresì delle speciali facoltà ricevute dai rispettivi Sovrani, omologano, e confermano quanto è stato detto di sopra. Inoltre la prefata Eminenza Sua reverendissima, il sig. cardinale Giacomo Antonelli, in forza delle stesse facoltà, delega in sua vece il sig. conte Filippo Cini, ora dimorante in Napoli a ritirare il denaro dietro consegna del consolidato, e farne ricevuta.

Napoli, 14 aprile 1860.

Firmato: R. De Liguoro.

Per copia conforme:

Il Segretario generale
della Direzione del Debito pubblico
E. Canale.

Si certifica vera la firma del signor Enrico Canale, segretario generale della Direzione del Debito pubblico. — Dalla Segreteria di Stato. Roma, quattro settembre 1866.

Giuseppe Berardi, *sostituto.*
A. Giovannini, *archivista.*

Vu à l'Ambassade de France près le Saint-Siège, pour légalisation de la signature ci-dessus de Mgr Joseph Berardi, sous-secrétaire d'État de Sa Sainteté.

Rome, le 4 septembre 1866.

Le Consul prov.
Chancelier de l'Ambassade
Deshorties.

B.

Ministro e real Segretario di Stato delle finanze.

Facendo uso della facoltà conferitami da Sua Maestà Francesco II, Re del Regno delle due Sicilie, con suo speciale decreto del giorno 19 dello scorso ottobre, che fa seguito all'altro decreto del giorno 10 dello stesso mese, ho ricevuto da Sua Eccellenza

reverendissima monsignor Giuseppe Ferrari, tesoriere generale, Ministro delle finanze pontificie, la rendita consolidata di annui romani scudi quarantamila a carico dello Stato pontificio, e questa rendita formata da numero duemila certificati così detti al portatore, della rendita ciascuno di annui scudi venti romani, con la decorrenza del primo luglio prossimo passato.

In conseguenza quindi delle facoltà contenute nel detto Real Decreto concordemente deliberato in Consiglio di Stato, prometto e mi obbligo restituire alle finanze pontificie eguale partita di rendita consolidata nel termine di anni quattro, in ragione di scudi diecimila ogni anno, incominciando la prima restituzione un anno dopo la data della presente, e così di anno in anno fino al compimento di detta partita di annui scudi quarantamila. Dichiaro che la presente non abbia ad indurre alcuna innovazione alla Convenzione del giorno quattordici aprile di questo anno, stabilita sopra altra partita di eguale rendita consolidata di annui scudi romani quarantamila, quale Convenzione dovrà essere mantenuta ed eseguita nei termini in cui fu conciliata. In fede, Roma li 18 novembre mille ottocento sessanta.

Il Ministro delle finanze di S. M. siciliana
firmato: B. CARBONELLI.

Per copia conforme:

Il Segretario generale
della Direzione del Debito pubblico
E. CANALE.

Si certifica vera la firma del signor Enrico Canale, Segretario generale della Direzione del Debito pubblico. — Dalla Segreteria di Stato. Roma, quattro settembre 1866.

GIUSEPPE BERARDI, *sostituto.*
ALESSANDRO GIOVANNINI, *archivista.*

Vu à l'Ambassade de France près le Saint-Siège, pour légalisation de la signature ci-dessus de Mgr Joseph Berardi, sous-secrétaire d'État de Sa Sainteté.

Rome, le 4 septembre 1866.

Le Consul prov.
Chancelier de l'Ambassade
DESHORTIES.

C.

Situazione della finanza pontificia al 31 decembre 1865 pel prestito di un milione di ducati, fatto nell'aprile 1860 da S. M. il Re del Regno delle due Sicilie.

DEBITO.			
Rate annuali scadute nei cinque anni decorsi in ragione di ducati diecimila ciascuna, pari a romani scudi ottomila, a forma dell'art. 4 della Convenzione 14 aprile 1860 . . . . . D.	40,000	»	»
CREDITO.			
Per la prima rata della rendita annua di D. 40,000 emessa e consegnata al Ministro delle finanze di S. M. siciliana in novembre 1860, che doveva restituirsi con decorrenza 1° luglio 1861 nella quantità di D. 10,000, la quale rata non essendo stata restituita, il Governo pontificio dev'essere reintegrato a tutto dicembre 1865 degli interessi in . . . . . D.	45,000	»	»
Per la seconda rata in tutto come sopra, ma con decorrenza 1° luglio 1862 . . . . . »	35,000	»	»
Per la terza con decorrenza 1° luglio 1863 »	25,000	»	»
Per la quarta con decorrenza 1° luglio 1864 »	15,000	»	»
D.	120,000	»	»

RISTRETTO.

Credito . . . . . D.	120,000	»	»
Debito . . . . . »	40,000	»	»
Supera il credito del Governo pont. di D.	80,000	»	»

Ed inoltre il Governo pontificio ha diritto di ritirare dal deposito di garanzia fatto nell'aprile 1860 tanti certificati per la entrante quantità di D. 40,000 di capitale secondo l'art. 5° della sopradetta Convenzione 14 aprile 1860.

Il Capo-contabile della Direzione
del Debito pubblico.
NEGRI.

Si certifica vera la firma del signor Giuseppe Negri, capo contabile della Direzione del Debito pubblico. Dalla Segreteria di Stato, Roma, quattro settembre 1866.

GIUSEPPE BERARDI, *sostituto.*
ALESSANDRO GIOVANNINI, *archivista.*

Vu à l'Ambassade de France près le Saint-Siège, pour légalisation de la signature ci-dessus de Mgr Joseph Berardi, sous-secrétaire d'État de Sa Sainteté.

Rome, le 4 septembre 1866.

Le Consul prov.
Chancelier de l'Ambassade
DESHORTIES.

72.

LÉGATION D'ITALIE
À PARIS

Á Mr le Ministre des affaires étrangères à Florence.

Dépêche télégrafique. Paris, 30 octobre 1866.

Commissaire français repousse proposition cinq années arrérages; il accepte réduction 3 millions de cautionnements, et 4 millions deux cent cinquante mille, montant prêt du Roi de Naples; il demande payement deux semestres arrérages en espèces ou autres valeurs réalisables.

Pour le reste il consent conversion en rentes rachetables.

La conversion en rentes perpétuelles est impossible; il accepte seulement quote-part dette romaine par catégorie et en commençant par le 1er semestre 1867 selon vos désirs.

Repondez par télégraphe :

1° Si vous acceptez arrérages à partir de l'époque des annexions jusqu'au 31 décembre prochain ;

2° Si vous consentez payement deux semestres arrérages et dans ce cas si le payement serait fait en espèces ou en autres valeurs, tels que titres au porteur ou bons du trésor ;

3° Si vous consentez conversion du reste des arrérages en rentes rachetables.

La disposition concernant dette viagère a été formulée selon votre proposition, ainsi qu'il suit :

« En ce qui concerne la dette viagère des anciens États de l'Église le Gouvernement italien servira les pensions de toute nature aux titulaires appartenant aux provinces annexées et résident dans le Royaume d'Italie

« MANCARDI - NIGRA ».

73.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Au chev. NIGRA, *ministre à Paris.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 3 novembre 1866.

Le Gouvernement du Roi serait prêt à accepter comme dernière transaction, l'un des deux systèmes ; ou *la totalité des arrérages depuis les annexions en refusant le paiement des deux semestres en argent, ou le paiement des deux semestres avec les arrérages des cinq années.*

Nous croyons faire une grande concession en admettant les arrérages, *mais il nous répugne trop de donner de l'argent au Gouvernement du Pape au moment où il lance contre nous des manifestes de guerre.* Je pars samedi pour Turin. J'enverrai de cette ville une dépêche écrite pour résumer la négociation et nos dernières instructions à Mancardi.

VISCONTI-VENOSTA.

74.

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Al cav. NIGRA, *ministro del Re a Parigi.*

(Dispaccio telegrafico). Torino, 4 novembre 1866.

Signor Ministro — A seconda del desiderio che V. S. Ill.ma mi espresse con suo recente telegramma, mi pregio inviarle i pieni poteri Sovrani per cui è affidato al comm. Mancardi l'incarico di negoziare e conchiudere, in qualità di Commissario plenipotenziario, l'accordo contemplato nell'art. IV della Convenzione del 15 settembre 1864.

Gradisca, ecc.

VISCONTI-VENOSTA.

75

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Pienamente confidando nello zelo e nei talenti del commendator Francesco Mancardi, direttore generale del Debito pubblico del Regno, lo abbiamo nominato, come per le presenti lo nominiamo a nostro Commissario plenipotenziario per negoziare, conchiudere e sottoscrivere l'accordo contemplato nell'art. IV della Convenzione stata conchiusa a Parigi addì 15 *settembre* 1864 *tra il nostro Governo e il Governo di S. M. l'Imperatore dei Francesi. A questo effetto diamo al comm. Mancardi intiera autorità e pieni poteri di stipulare in nostro nome, sotto la riserva delle nostre ratificazioni.*

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti e vi abbiano fatto apporre il Nostro Reale Sigillo.

Date in Torino addì 4 del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento sessantasei e del Regno nostro decimottavo.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri
VISCONTI-VENOSTA.

76.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Au chev. NIGRA, *ministre à Paris.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 5 novembre 1866.

Second système consiste à accepter arrérages seulement pour cinq années et à payer en argent intérêts de deux semestres. Je pars à l'instant pour Turin en emportant avec moi le chiffrair de Paris.

VISCONTI-VENOSTA.

77.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr le Ministre d'Italie à Paris.

(Dépêche télégraphique). Venise, 10 novembre 1866.

À cause des fêtes vénitiennes le Ministère se trouve dispersé et je n'ai pu obtenir une délibération du Conseil pour en finir avec la question de la dette pontificale. Je suis assez tenté d'admettre la totalité des arrérages capitalisés et de refuser absolument le paiement en argent.

VISCONTI-VENOSTA.

78.

LÉGATION D'ITALIE
À PARIS

Au Ministre des affaires étrangères
ou, en son absence, au Président du Conseil.

(Dépêche télégraphique). Paris, 14 novembre 1866, 7 15 du soir.

Question de la dette pontificale s'aggrave. Dans le Conseil des Ministres d'hier l'Empereur a décidé que les troupes resteraient à Rome si cette question n'est pas réglée. Il faut absolument empêcher que le général Fleury porte un *ultimatum* péremptoire à Florence. Mr Rouher m'en a prévenu confidentiellement; il a cherché avec moi une solution qui serait la suivante: » Le Pape empruntera douze millions à une maison française sur dépôt de rentes pontificales. Dans la Convention le Gouvernement italien s'engage à dégager les rentes pontificales au moyen d'un dépôt de rentes italiennes dans le délai de 6 ou 8 mois. La Convention portera quittance conditionnelle de la somme de 12 millions sur les 73 d'arrérages. Les 61 millions restant seraient capitalisés comme il a été convenu ».

Je m'engage à faire accepter par l'Empereur et par Mr Fould cette combinaison que je trouve acceptable. La question au fond n'est pas de principe, mais de paiement. Je vous engage vivement à faire accepter cette proposition par le Ministre des finances et à me télégraphier de suite. Il est important que la question soit réglée avant l'arrivée du général Fleury.

Cette combinaison ne se réfère pas au semestre courant dont le paiement resterait à la charge de l'Italie, mais on pourrait étendre l'arrangement au semestre courant en portant le chiffre de l'opération à dix huit millions au lieu de douze.

NIGRA.

79.

MINISTÈRE DES FINANCES

Au Ministre d'Italie à Paris.

(Dépêche télégraphique). Florence, 16 novembre 1866.

Par votre dépêche 30 octobre la France demandait à l'Italie les arrérages jusqu'au 31 décembre en commençant le paiement par le 1er semestre 1867.

Selon nos désirs elle proposait seulement paiement deux semestres arrérages; c'est à dire douze à treize millions en argent ou en valeurs tels que titres au porteur ou bons du trésor.

Par votre dernière dépêche on demande douze millions et paiement second semestre 1866 ou 18 millions. C'est à revenir sur proposition déjà posée.

Par déférence personnelle à l'Empereur, Ministère consent payer deux semestres argent comptant et le Ministre des finances offre payer directement en argent sans dépôt de titres de rente ou autre opération semblable. Mais on demande de rester dans les termes arrêtés et qui sont déjà très graves et très embarrassants pour le Gouvernement du Roi.

Notre intention est de régler la question de la Dette et d'observer en tout et pour tout Convention du 15 septembre. Nous ne pouvons pas accepter le doute que le Governement français veuille trouver prétexte pour ne pas l'observer de son côté. Cela est impossible.

SCIALOIA.

80.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 22 novembre 1866.

Nell'elenco delle cauzioni depositate in Roma, trasmesso a V. S. colla nota 11 luglio 1866 figura per L. 323,126 05 quella dell'ex-amministratore camerale di Ferrara, Enrico Ferraguti, non

ostante che la cauzione stessa risultasse nel contratto d'appalto 3 febbraio 1859 stabilita in L. 378,311 58.

La differenza in L. 55,185 52 (scudi 10,373 22) non era stata ammessa dal Governo italiano, perchè il Ferraguti, che avea fatto il deposito di quella partita in cambiali, non avea potuto produrre un documento che comprovasse essersi quelle cambiali realizzate ed introitate a suo tempo dall'Amministrazione romana.

Ora, avendo il sig. Ferraguti presentato un certificato debitamente legalizzato dalla depositeria generale romana, con cui si attesta che le dieci cambiali da esso consegnate nella complessiva somma di scudi 10,373 22 pari a L. 55,185 52, come parte della sua malleveria, furono realizzate dalla Cassa della depositeria generale suddetta nelle debite scadenze; questo Ministero ha dovuto ammettere cotesta partita, e quindi la cauzione del detto ex-amministratore camerale deve essere considerata non più per L. 323,126 05, ma nella somma di L. 378,311 58.

Il Segretario generale
G. FINALI.

81.

Al Ministro per gli affari esteri, Firenze.

Parigi, 25 novembre 1866.

Mi fo doverosa premura di rassegnare all'approvazione della E. V. l'unito progetto di Convenzione quale fu presentato al Governo imperiale per parte del Commissario francese.

Vedrà l'E. V. se possa ammettersi la dizione: « *époque de l'entrée en possession* » che si vorrebbe adottata invece di quella « *époque des annexions* » quale fu finora adottata nei precedenti atti diplomatici.

Appena saranno risolute le questioni relative al pagamento in contanti d'una porzione dell'arretrato ed al prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Santo Padre, per cui già si era consentito lo sconto, mi farò sollecito di sottoporre anche all'approvazione della E. V. il protocollo spiegativo della Convenzione nel quale fra le altre cose sarebbesi proposto, giusta le istruzioni del sig. Ministro delle finanze, un termine di altri sei mesi

per i pensionati originari delle provincie annesse che volessero ancora trasferirvi il loro domicilio.

Col corriere di domani avrò l'onore di rivolgere alla E. V. un nuovo stato di riparto del debito pontificio che mi fu testè comunicato dal Commissario francese.

Questo nuovo stato porterebbe a carico dell'Italia una maggior rendita annua di L. 819,519 89, la quale di conseguenza viene ad accrescere di qualche milione la mole dell'arretrato.

Il Commissario francese d'accordo col Commissario del Governo pontificio, *il quale in giornata soltanto fu autorizzato a prender parte alle conferenze col Commissario italiano*, *mentre nel luglio ultimo ne era stato affatto proibito*, avrebbe cercato di ritornare sulla questione del riparto del debito vitalizio e su qualche altro oggetto più o meno di dettaglio.

Ho però creduto dover senz'altro declinare ogni nuova discussione, osservando che nella Convenzione si era inserto un articolo di riserva per le questioni tutte che doveano restar in sospeso, attesa l'urgenza in cui si era di chiudere il negoziato per la risoluzione della questione principale.

Gradisca, ecc.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI

82.

Al Ministro per gli affari esteri a Firenze.

Parigi, 26 novembre 1866.

Sciogliendo la riserva contenuta nella mia lettera di ieri, mando l'onore di rivolgere all'E. V. il nuovo stato di riparto del debito pubblico pontificio che mi fu comunicato dal Commissario francese. Unisco al medesimo lo stato precedente rassegnato nel tempo al signor Ministro delle finanze, onde si possa, senza più, raffrontarne i rispettivi risultamenti contabili.

Il nuovo stato, come già ebbi ad accennare nella mia lettera di ieri, porta un aumento in rendita a carico dell'Italia, d'annue L. 819,559 89 per cui l'arretrato, che al 1° luglio 1866 era di L. 80,001,617, si eleverebbe a L. 84,714,087.

Inoltre una rendita di L. 2,500,000 che era stata classificata

nel debito perpetuo per L. 2,487,750, sarebbe passata alla categoria del debito redimibile, come soggetta a sorteggio semestrale, e quindi ammortizzabile alla pari.

La differenza fra le due somme proviene dacchè nel primo stato si erano ragguagliati gli scudi romani in lire italiane in ragione di L. 5,35, mentre il Governo pontificio ne avea fatto il ragguaglio da franchi in scudi in ragione di L. 5,40. Questa rendita rappresenta il prestito di 50 milioni di lire contratto dal Governo pontificio nell'anno 1860.

La differenza poi principale che esiste fra il nuovo stato di conteggio e il precedente deriva dalla diversità dei sistemi adottati nel riparto del debito.

Secondo il primo sistema, diviso il debito esistente al 30 giugno 1859 in proporzione della popolazione delle Romagne e delle altre provincie dello Stato pontificio, si procedette al riparto del debito esistente al 30 settembre 1860 nella proporzione della popolazione delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, colle restanti provincie del Governo pontificio, facendovi ad un tempo fittiziamente figurare anche le Romagne, a cui era già stata assegnata la sua quota-parte, senza però accrescerne effettivamente il risultato precedente, dipendentemente dalla maggior somma di debito che era dividenda. E così, mentre nel maggior concorso la parte delle Marche, dell'Umbria e di Benevento si era scemata proporzionatamente a quella attribuita alle Romagne, quest'ultima ricadeva intieramente a carico della Santa Sede.

Nel nuovo sistema, accertata la somma del debito esistente al 30 settembre 1860, se ne dedusse la quota già assegnata alle Romagne, che dovea restare inalterata, e la rimanente rendita fu divisa in proporzione della popolazione attuale dello Stato pontificio e di quella delle Marche, dell'Umbria e di Benevento.

Ora, tuttochè questo nuovo sistema di riparto riesca più oneroso per l'Italia, io non potrei a meno, da parte mia, di riconoscerlo più regolare e fondato in diritto.

La differenza in più proviene dall'aumento avvenuto nel debito pubblico pontificio dopo il 30 giugno 1859, e questo aumento secondo il principio adottato per la base del riparto, deve ricadere a carico proporzionalmente delle ultime provincie annesse e di quelle rimaste al Governo pontificio.

Ad ogni modo qualunque possa essere il mio avviso al riguardo ne lascio l'apprezzamento al Governo del Re al quale mi son riservato di riferirne nel ricevere puramente e semplicemente la fatta comunicazione.

Ove però si fosse per consentire al nuovo progetto di riparto la somma dell'arretrato al 1° gennaio 1867 sarebbe di L. 91,594,851 [illegible] Quella da pagarsi in numerario, se per due semestri di lire 13,761,527 96; se per tre semestri, come si pretende dal Governo imperiale, di L. 20,642,291 94.

Starò intanto attendendo di conoscere per telegramma dalla cortesia dell'E. V. le ultime determinazioni del Governo del Re, cioè:

1° Se si possa consentire al nuovo riparto, e quindi alla maggior quota proporzionale del debito;

2° Se si debba sostenere che il pagamento in numerario abbia a restringersi ai soli due semestri, della corrente annata;

3° Se si debba insistere sulla deduzione, già consentita e quindi controversa del montare del prestito fatto nel 1860 dal già Re di Napoli, al Governo pontificio, oltre la deduzione dei milioni di lire rappresentanti le cauzioni prestate in numerario.

Gradisca, ecc.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

83.

Au Ministre des affaires étrangères à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 27 novembre [illegible]

Gouvernement français a présenté un nouvel état de parage qui porte une augmentation de rente annuelle pour l'Italie de 819,000 francs et conséquemment augmente le montant de l'arrérage.

Je vous ai transmis ce nouvel état en vous disant qu'il me paraissait acceptable. J'ai demandé les intérêts payés par l'Italie sur les cautionnements en numéraire, mais il faudrait savoir le taux de cet intérêt et la somme totale payée chaque année. Voulez me répondre à ce sujet par le télégraphe et me dire en même temps si les semestres des arrérages qui sont à payer en argent, seront payés comptant à la date de la signature de la Convention ou à quelle époque.

MANCARDI.

84.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A monsieur Mancardi, commissaire italien.

Paris, 27 novembre 1866.

Il résulte d'une dépêche télégraphique de Mr de Malaret, en date du 26 novembre, que Mr Scialoia lui a écrit que le Gouvernement italien consent à payer une somme égale à trois semestres. Quant au mode de payement, Mr le Ministre des finances consentirait à ce qu'une somme fût payée en quatre portions égales de deux mois en deux mois, à compter de fin février. Il offre de payer à Paris au domicile que le Gouvernement français indiquerait. Les bons du Trésor, seraient formulés comme ceux délivrés à l'Autriche.

Le Gouvernement français repousse la demande relative aux arrérages des cautionnements. Quant aux quatre millions montant du prêt fait par le Roi de Naples, il *ne voit là qu'une question à réserver.*

FAUGÈRE.

85.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr le comm. MANCARDI, *commissaire italien.*

Paris, 29 novembre 1866.

Mr le Directeur général. — Je me suis rendu hier soir au Ministère d'État, mais je n'y ai pas rencontré S. E. Mr Rouher qui avait été retenu au palais de Compiègne, et ne doit rentrer à Paris qu'aujourd'hui. J'ai été extrêmement contrarié de ce contretemps, surtout parce que je sais combien vous êtes pressé de revenir à Turin où vous réclament de graves intérêts de service public.

On vient de nous annoncer que Mr le marquis de Moustier arriverait aujourd'hui entre 5 et 6 h. Je ferai en sorte de le voir immédiatement, et j'espère être enfin en mesure de vous donner

une réponse positive sur les questions, bien secondaires d'ailleurs, qui nous divisent encore, et à l'égard desquelles vous attendez vous même, du moins je le suppose, quelque communication de votre Gouvernement.

Dans mon opinion personnelle, et toute réflexion faite, je crois que le mieux serait de remettre *à une entente ultérieure l'examen et la solution de toutes les questions qui ne se lient pas nécessairement au partage de la dette*, et de limiter la Convention à son véritable et unique objet. Si vous approuviez cette manière de voir, nous pourrions signer la Convention demain et le protocole le jour suivant. Tous les droits étant formellement réservés de part et d'autre, il n'y aurait aucun inconvénient, pour aucune des parties intéressées, dans ce mode de procéder, tandis qu'il offrirait l'avantage de nous permettre de conclure sans plus de retard un acte dont l'urgence est de plus en plus imminente.

Permettez-moi de recommander cette manière de voir à votre attention particulière, et de vous demander instamment de l'apprécier dans le même esprit de conciliation qui me l'a inspirée.

Agréez, etc., etc.

P. Faugère.

86.

Ministère
des affaires étrangères

A Mr Mancardi, *commissaire italien.*

Paris, 30 novembre 1866.

Mr le Directeur général. — Je m'étais réservé de soumettre au Gouvernement de l'Empereur, la demande que vous m'aviez présentée en dernier lieu et *qui tendait à porter à la somme de* 3 *millions* 500,000 *francs le montant approximatif, capital et intérêts des cautionnements* qui se trouvent à la charge de l'Italie, depuis l'époque des annexions.

Le Gouvernement de Sa Majesté n'a pas cru pouvoir admettre cette demande.

Quant aux quatre millions montant du prêt fait en 1860 au

St-Siège par le roi de Naples, et *dont vous réclamez le remboursement par voie de déduction sur le montant de l'arriéré*, mon Gouvernement persiste dans l'opinion que c'est là une question *qui doit être reservée à un examen ultérieur.*

Si vous voulez bien me faire l'honneur de venir à ce Ministère demain matin vers onze heures, ou ce soir même à 8 heures, je pourrais compléter de vive voix les informations que je m'empresse de vous transmettre sans perdre un instant.

Monsieur le Ministre d'État m'a donné rendez-vous pour demain à 1 heure dans son cabinet, et il vous prie de vouloir bien assister à cette réunion.

Agréez, etc., etc.

P. FAUGERE.

87.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 30 novembre 1866.

La cauzione dell' ex-amministratore camerale di Ancona, cavaliere Daniele Berretta, per l'azienda del sestennio terminato a 31 dicembre 1864 è costituita di una iscrizione ipotecaria, dal deposito fatto nelle casse del Governo pontificio nella somma di L. 102,927 41 e dal vincolo d'ipoteca sopra una rendita 3 0[0 del consolidato romano pel capitale nominale di scudi 800 pari italiane L. 4,256, in otto cartelle di scudi 100 per una.

Or queste cartelle, in virtù della notificazione pontificia del 19 dicembre 1865, furono ammortizzate, ed il relativo capitale venne dalla Direzione generale del Debito pubblico di Roma, versato alla depositeria generale in aumento al deposito di numerario delle L. 102,927 41 di modo che questo deposito adesso figura per L. 107,183 41.

Di ciò si dà partecipazione a V. S. perchè della notata differenza si tenga conto nelle liquidazioni di cui Ella è costì incaricato.

Il Segretario generale
G. FINALI.

88.

A Mr le Ministre des affaires étrangères à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 1 décembre 1866
11 heures du soir.

Je viens d'avoir une conférence avec messieurs Rouher, Fould et Vuitry. Le *Ministre d'État a commencé par déclarer formellement que si la Convention n'est pas signée dès demain, et aux conditions énoncées dans mon précédent télégramme, l'ordre du départ des troupes françaises de Rome sera aussitôt contremandé.* Ensuite dans le cas où le Gouvernement royal ne pourrait pas solder en comptant les trois semestres de l'arriéré, il a proposé la combinaison qui devrait être formulée dans un article additionnel du protocole *pour lequel on propose textuellement la rédaction suivante:*

« La somme de 20,642,291 francs 94 c.mes, représentant les arrérages des trois derniers semestres payés par le Saint-Siège et mentionnée dans l'article 3 de la Convention en date du..... comme devant être déduite du montant de l'arriéré à la charge de l'Italie, n'a pas été acquittée par le Gouvernement italien. le Gouvernement pontifical a, en conséquence emprunté la dite somme à..... aux conditions suivantes:

1° à un taux d'intérêt de..... augmenté d'un droit de commission de.....

2° moyennant un dépôt, à titre de gage, de rentes pontificales représentant au pair la somme de.....

Cet emprunt doit être remboursé, en principal et accessoires, dans le délai de.....

Cette negociation, étant devenue nécessaire par ce que le Gouvernement italien ne croyait pas pouvoir opérer le payement immédiat de cette somme de 20,642,291 94 le dit Gouvernement a remis à la maison de..... comme garantie du remboursement de la même somme, des bons du Trésor italien représentant la somme sus-énoncée par fractions de 500,000 francs; les bons seront payables pour un tiers de la somme totale au premier février 1867, pour un autre tiers au premier avril, et le dernier

tiers au premier juin 1867. Ces bons seront payables avec les intérêts et le droit de commission y afférent. Les rentes pontificales données en gage seront par suite restituées au Gouvernement pontifical ».

Je vous prie de prendre en la plus sérieuse considération l'urgence de ce télégramme et j'attends une réponse quelle qu'elle soit.

F. MANCARDI.

89.

LÉGATION D'ITALIE À PARIS

A Mr le Ministre des affaires étrangères à Florence.

Paris, 1r décembre 1866.
10 heures du matin.

Gouvernement français repousse demande des intérêts des cautionnements. Il veut faire réserve quant à la question du prêt du Roi de Naples au Saint-Siège. Il me communique que Mr Scialoia consent à payer en argent les trois semestres; que ce payement serait fait en quatre portions égales de deux mois en deux mois, à compter de fin février; qu'à cet effet on délivrerait des bons du Trésor formulés comme ceux remis à l'Autriche.

Je vous prie de me répondre par télégraphe:

1° Si vous acceptez formule de la Convention;

2° Si vous consentez abandon intérêts cautionnements;

3° Si vous croyez pouvoir réserver question du prêt du Roi de Naples;

4° Si vous consentez payer trois semestres en argent, en délivrant des bons du Trésor à l'échéance susdite avec intérêt 5 % et droit de commission;

5° Si vous acceptez le chiffre du nouvel état de partage.

Gouvernement français voudrait signer Convention dès demain. J'indiquerai plus tard la maison de banque qui serait chargée de payer les bons du Trésor,

MANCARDI.

90.

MINISTÈRE DES FINANCES

Á Mr MANCARDI, *commissaire pour l'Italie.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 2 décembre 1866.

Le nouvel état de répartition que vous m'avez annoncé n'est pas arrivé. Malgré cela *vous êtes autorisé à signer la Convention sur la dette.*

Mais veuillez y ajouter la clause habituelle:

« La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien ».

Vous pourrez déclarer même dans un protocole séparé que le Gouvernement du Roi est disposé à payer les trois semestres d'arrérages en argent comptant aussitôt que la Convention aura été approuvée par les Chambres.

À cet effet on pourrait au moment de l'échange des ratifications remettre au Plénipotentiaire français un bon du Trésor pour la somme des trois semestres payable à Paris, huit jours après l'approbation du Parlement. On pourrait aussi, en dernière extrémité, promettre l'intérêt de 5 % sur cette somme à compter du premier janvier jusqu'au jour du payement, s'il sera retardé au delà de cette date. Comme il s'agit d'engagement financier l'approbation des Chambres *est conditio sine qua non.*

Il ne s'agit pas de manque d'argent, mais de défaut de pouvoirs légaux. Cet obstacle existerait également si on voulait faire contracter au Pape un emprunt sauf à le rembourser, car l'engagement de rembourser une somme vaut autant que la payer.

Tâchez aussi de remplacer les mots: pensions de toute nature par les suivants: pensions qui avaient été régulièrement liquidées d'après les lois en vigueur.

SCIALOIA.

91.

Á Mr P. Faugère, commissaire français, Paris.

Paris, 3 décembre 1866.

Le Gouvernement italien autorise la signature de la Convention à la seule condition de remplacer les mots suivants: « *pensions de toute nature* » par les mots suivants: « pensions qui auraient

été régulièrement liquidées à l'époque des annexions d'après les lois en vigueur » et d'ajouter l'article qui suit:

« La présente Convention sera soumise à l'approbation du Parlement italien ».

Des dispositions identiques ont été insérées dans le traité du 24 mars 1860, relatif à l'annexion à la France de la Savoie et du comté de Nice, et dans la Convention internationale signée le 23 août de la même année pour l'exécution du dit traité.

Quant au payement des trois derniers semestres de l'arriéré, le Gouvernement du Roi se déclare prêt à l'effectuer en argent comptant aussitôt que la Convention aura été approuvée par les deux Chambres de l'Italie.

En garantie de ce payement il offre de remettre au moment de l'échange des ratifications au Plénipotentiaire français un bon du Trésor pour une somme correspondante, payable à Paris huit jours après l'approbation du Parlement.

Je pense que votre Gouvernement reconnaîtra que la proposition du Gouvernement italien est juste et fondée en droit. On n'a pas fait autrement lors de l'exécution de l'article 1er de la Convention precitée du 23 août 1860. Le titre de rente représentant la quote-part de la France dans la dette, n'aurait été remis au Gouvernement italien que dans le mois de juin 1861.

Ainsi comme vous voyez, ce ne serait pas l'argent qui ferait défaut au Gouvernement italien, ce sont les pouvoirs légaux qui lui manquent. Cet obstacle existerait également comme on le fait remarquer, si on voulait faire contracter au Pape un emprunt à condition de remboursement à la charge de l'Italie, car l'engagement de rembourser une somme vaut autant que de la payer.

Au reste il me semble que le Pape qui bénéficie de 500,000 francs qui, demandés par l'Italie en escompte des intérêts des cautionnements en numéraire n'ont pas été admis, pourrait s'il le trouve convenable, contracter l'emprunt pour son propre compte et le rembourser lors de l'échéance du bon du Trésor italien.

Veuillez donc Mr le Commissaire soumettre la proposition du Gouvernement italien, au Gouvernement impérial et en cas d'acceptation, m'indiquer l'heure à laquelle vous croyez qu'on puisse signer la Convention et le protocole qui en fait suite.

Agréez, ecc.

Le Commissaire italien
F. MANCARDI.

92.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr MANCARDI, *commissaire italien.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 4 décembre 1866.
2 heures du soir.

Le Président de la Cour des comptes va être consulté sur la possibilité de ce que contient votre dernier télégramme. En attendant consultez vous immédiatement avec Mr Minghetti qui est à Paris.

VISCONTI-VENOSTA.

93.

Le marquis de MOUSTIER *au baron de* MALARET, *Florence.*

(Dépêche télégraphique). Paris, 4 décembre 1866.

En ce qui concerne la dette des anciens États du Saint-Père, je vous invite à insister de nouveau auprès de Mr le Président du Conseil afin que le Plénipotentiaire italien soit mis en mesure de signer avant l'époque fixée pour le départ des troupes, la convention qui doit régler cette question.

DE MOUSTIER.

94.

Le baron de MALARET *au marquis de* MOUSTIER.

(Dépêche télégraphique). Florence, 5 décembre 1866.

Je m'empresse de vous annoncer que rien ne s'oppose à la signature de la Convention relative à la dette pontificale; le Plénipotentiaire italien a reçu l'ordre de terminer sans retard.

DE MALARET.

95.

A Mr le Ministre des affaires étrangères à Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 6 décembre 1866.
1 heures du matin.

Si le Gouvernement français persiste à repousser la condition du payement soumis à l'approbation du Parlement, dois-je signer la Convention selon la proposition française ou dois-je me retirer? Veuillez répondre promptement.

MANCARDI.

96.

MINISTÈRE DES FINANCES

A Mr MANCARDI, *commissaire pour l'Italie.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 5 décembre 1866.
à 3 h. 30 du soir.

Le Conseil des ministres prie Mr Minghetti de voir Mr Roucher et s'il est possible l'empereur Napoléon, de leur représenter qu'il ne s'agit pas de difficultés financières, car les fonds sont déjà prêts, mais le payement où la livraison actuelle des Bons du Trésor pour les trois semestres de l'arriéré de la dette pontificale excède les pouvoirs du Ministère. Ce serait un acte d'exécution d'un engagement financier non encore approuvé par la Chambre. La Constitution s'y oppose et le Président de la Cour des comptes juge impossible de surmonter la difficulté. On ne peut exiger que nous violions la Constitution.

Le Gouvernement prend sur lui d'obtenir l'approbation de la Convention, puisque il échange les ratifications; mais le Statut veut qu'entre la conclusion de la Convention et le payement effectif il y est temps pour l'approbation.

D'ailleurs, certain de la Chambre, voici ce que nous proposons:

Que dans la Convention on indique le jour dans lequel le payement des trois semestres devra être fait, par exemple: le 15 février.

Vous pouvez aussi assurer le Gouvernement français que le Gouvernement italien qui a à sa disposition la somme de 43 millions dans la caisse du Crédit agricole, disposera que 21 millions soient

laissés en dépôt dans la même caisse pour faire face au payement. Par ce moyen on laisserait aux Chambres le temps de voter sans avoir l'air de les informer d'une exécution déjà faite contrairement à la Constitution.

VISCONTI-VENOSTA.

97.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr MANCARDI.

(Dépêche télégraphique). Florence, 5 décembre 1866. 5 h. du soir.

Il est bien entendu que si l'on accepte le mode de procéder proposé dans mon dernier télégramme nous consentons à supprimer la clause expresse que le traité sera soumis à l'approbation de la Chambre.

VISCONTI-VENOSTA.

98.

A Mr le Ministre des affaires étrangères à Florence.

(Dépêche télégraphiques). Paris, 5 décembre 1866. 11 heures 3/4 du soir.

Minghetti vous télégraphie ce qui suit:

J'exécuterai vos instructions, mais si la France refuse, que faire? *A mon avis il faut absolument que vous autorisiez Mancardi, à la dernière extrémité, à conclure pour le mieux.*

Je vous le répète « *Les minutes sont comptées* ». Repondez immédiatement.

MINGHETTI.

99.

Au Ministère des affaires étrangères, Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 6 décembre 1866. 1 heure du matin.

Mr Minghetti vous fait la réponse suivante:

Les exigences de la France sont injustes; mais je crois que tout est préférable à ce que les français restent à Rome, lors même

que l'on devrait demander un bill d'indemnité au Parlement. On peut lutter encore ici et aller jusqu'à l'Empereur; mai les minutes sont comptées. Il faut que votre négociateur ait pleins pouvoirs pour conclure pour le mieux. Voilà mon opinion. Si vous croyez pouvoir passer outre et renoncer à la clause de l'approbation du Parlement, veuillez me dire très nettement dans quelles conditions vous voulez effectuer le payement des trois semestres. Si vous voulez faire ce payement en bons du Trésor je pourrais tâcher d'obtenir les échéances indiquées dans l'article additionnel proposé en écartant naturellement l'opération de dépôt des rentes pontificales.

Mais à l'heure qu'il est et n'admettant pas la dite opération, je ne vous réponds pas qu'on ne demande pas une échéance plus rapprochée. Je tâcherait d'obtenir le plus long délai possible pour l'échange des ratifications, attendu que la remise des bons devra se faire au moment de cet échange, c'est à dire lorsque l'évacuation à Rome devrait déjà être un fait accompli.

MANCARDI.

100.

A Mr le Ministre des affaires étrangères. Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 6 décembre 1866.
10 heures du matin.

J'ai parlé à Rouher, je crois tout arrangé. Dans la Convention on indique le jour dans lequel le payement des trois semestres devra être fait — 15 mars.

Maintenant nous ferons dépôt purement et simplement volontaire somme Caisse dépôts et consignations.

Celle-ci pour son compte, sans aucune responsabilité ni participation du Gouvernement italien prête somme au Pape. Toute la difficulté était trouver promptement argent pour le Pape. Si vous préférez délégation 10 mars sur Crédit agricole au lieu du dépôt, je l'obtiendrai. *Mais autorisez Mancardi signer ce soir, car je ne vous garantis pas demain nouvelles prétentions.*

MINGHETTI.

101.

Au Ministre des affaires étrangères, Florence.

(Dépêche télégraphique). Paris, 6 décembre 1866.
2 heures après midi.

On demande intérêts jusqu'au 15 mars. Je vous propose de laisser à Mancardi faculté de transiger.

Autorisation signer impatiemment attendue.

Rouher s'est engagé de faire patienter l'Empereur toute cette journée. La proposition est tellemeut conforme à vos instructions que je ne doute pas que vous l'approuverez.

MINGHETTI.

102.

MINISTÈRE DES FINANCES

Á Mr MANCARDI.

(Dépêche télégraphique). Florence, 6 décembre 1866.
3 heures 30 du soir.

Le Conseil des ministres remercie Mr Minghetti.

Si, comme Mr Minghetti le dit, on indique seulement dans la Convention le 15 mars pour le payement, somme équivalente aux semestres, c'est-à-dire environ 20 a 21 millions; *si on accepte purement et simplement dépôt volontaire à la Caisse dépôts et consignations et si celle-ci pour son propre compte, sans aucune participation ou responsabilité de notre part prête somme au Pape, Mr Mancardi peut signer la Convention.*

Pour écarter toute équivoque et pour faciliter l'opération, si on le demande, on peut accorder d'une part engagement par protocole séparé, qu'on ne retirerait pas dépôt volontaire avant 15 mars, quoique notre parole doit suffire; de l'autre il faudrait obtenir que nous n'aurons à payer aucun intérêt, jusqu'au 15 mars ou au moins qu'ils soient compensés par les intérêts que la Caisse devrait nous payer.

A la dernière extrémité transigez.

Nous repoussons délégation sur la Caisse du Crédit agricole.

quoique plus favorable pour payement intérêts car cet acte équivaudrait à un bon ou à une lettre de change, que nous ne pouvons pas livrer.

En tous cas sachez que nous ne pouvons pas verser la somme de 21 millions environ avant le 16 décembre, attendu que les fonds existant au Crédit agricole doivent y rester jusqu'au 15.

SCIALOIA.

103.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A Mr MANCARDI, *commissaire italien.*

Paris, 6 décembre 1866.

Mr le Directeur général — J'avais pensé, après notre première entrevue de ce matin que nous signerions la Convention dans l'après-midi, assez tôt pour qu'il nous fût possible d'en envoyer une copie, par le courrier d'aujourd'hui à votre Gouvernement, qui aurait eu ainsi un peu plus de temps pour préparer les ratifications du Roi.

Du moment que par des raisons que je ne suis pas en mesure d'apprécier, vous voulez attendre une nouvelle autorisation de Florence avant de signer, je crains qu'elle ne vous parvienne trop tard ce soir, en supposant même qu'elle arrive aujourd'hui, et je crois qu'il vaut mieux nous réunir demain matin pour procéder, s'il y a lieu, à cette formalité. Je vous propose donc de nous réunir demain matin à 11 heures. Je serai au Ministère un peu avant pour vous y attendre.

Agréez, etc.

P. FAUGÈRE.

104.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro degli affari esteri a Firenze.

Parigi, 7 dicembre 1866.

Onorevole signor Ministro. — Quest'oggi fu firmata al Ministero imperiale degli affari esteri la Convenzione pel riparto del debito pontificio.

Ho l'onore di trasmetterne qui unita una copia all'E. V. onde possano immediatamente esserne preparate le ratifiche. L'originale della Convenzione stessa, in uno col protocollo, che non potrà essere firmato che domani mattina, sarà portato a Firenze dal commendatore Mancardi.

Per guadagnar tempo si convenne che le ratifiche saranno scambiate costà tra l'E. V. ed il barone di Malaret, ministro di Francia.

Gradisca, ecc. ARTOM.

105.

Al Ministro per gli affari esteri, Firenze.

Parigi, 8 dicembre 1866.

Ho l'onore di rassegnare qui annessa all'E. V. la Convenzione internazionale sottoscritta a Parigi col Governo imperiale di Francia nel giorno di ieri 7 del corrente mese di dicembre alle ore 6 di sera.

Il porgitore della presente è il cav. Eugenio Devenuto, capo sezione presso la Direzione generale del Debito pubblico in Torino e segretario assunto del Commissario italiano in Parigi.

Avrò io l'onore di presentarle personalmente il protocollo che fa seguito alla Convenzione, e gli stati di situazione del debito pubblico pontificio che hanno servito di base alla ripartizione del debito eseguitasi proporzionalmente alla popolazione delle provincie annesse e a quella della popolazione del territorio rimasto alla Santa Sede?

Il Governo imperiale ha disposto perchè lo scambio delle ratifiche abbia luogo per mezzo del suo rappresentante in Firenze.

La Legazione italiana in Parigi nell'aununziare all'E. V. in via telegrafica, la sottoscrizione della Convenzione, di cui trattasi, le ne ha già segnalate le condizioni principali. Esse sono quali, allo stato delle cose, non poteano meglio desiderarsi dal Governo del Re.

Il pagamento in numerario dei tre semestri dell'arretrato dovrà aver luogo il 15 marzo prossimo venturo al più tardi. Il versamento alla Cassa *des dépôts et consignations* della somma corrispondente da prelevarsi sul credito che tiene il Tesoro italiano

al *Crédit agricole* di Parigi, dovrà effettuarsi il 16 corrente mese, giorno della sua esigibilità, indicato dal signor Ministro delle finanze.

Il versamento sarà eseguito dalla Cassa del *Crédit agricole* per conto del Tesoro italiano a titolo di deposito volontario puro e semplice, e la Legazione italiana in Parigi ne darà notizia officiosa al Ministro imperiale per gli affari esteri, onde abbia conoscenza dell'esistenza del capitale che deve servire al pagamento dei tre semestri dell'arretrato stipulato pel giorno 15 marzo prossimo venturo.

Il capitale depositato godrà dell'interesse del 2 °/₀ a cominciare dal 61° giorno del fattone versamento.

Non essendosi più fatta menzione d'interessi a favore del Governo pontificio, quello del 2 °/₀ dovuto sul deposito volontario correrà a tutto profitto del Tesoro italiano.

Ho già conferito col sig. conte di Sartiges, rappresentante del Governo imperiale a Roma, sul modo più semplice e più spedito da adottarsi pel sorteggio della rendita nominativa pontificia che deve passare a carico dell' Italia, e pel trasferimento sul nostro Gran Libro. Egli ne terrà ragione a suo tempo al Governo del Re, e provvederà a che il Tesoro italiano possa essere regolarmente in grado di pagare a scadenza il 1° semestre dell'anno 1867 sulla rendita del debito pubblico pontificio assunta dall'Italia.

Unisco alla Convenzione, come d'uso, copia autentica del Decreto imperiale che ha conferito i necessari poteri al Commissario francese.

Nel compiere quest'ultimo atto dell'onorifica missione a cui il Governo del Re mi ha voluto designare, i di cui risultamenti finali, m'auguro siano per incontrare la migliore possibile sua soddisfazione, la prego, onor.mo sig. Ministro, a voler gradire, ecc.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

106.

CONVENTION

signée à Paris le 7 décembre 1866 entre l'Italie et la France.

Sa Majesté le Roi d'Italie et

Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant pourvoir à l'exécution de l'article IV de la Convention conclue entre leurs dites

Majestés le 15 septembre 1864, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie: Mr François Mancardi, directeur général de la Dette publique du royaume, commandeur de son Ordre royal des saints Maurice et Lazare, commandeur de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc.

et Sa Majesté l'Empereur des Français: Mr Prosper Faugère, ministre plénipotentiaire, directeur au département des affaires étrangères, commandeur de son Ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des saints Maurice et Lazare, des Ordres de St-Grégoire le Grand, du Danebrog, de St-Olaf de Norvège, commandeur avec plaque de l'Ordre du Christ de Portugal, commandeur du nombre extraordinaire de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Grand Officier de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, décoré de l'Ordre du Medjidié de Turquie de 2me classe, décoré de l'Ordre de St-Marin, Grand'Croix de l'Ordre de St-Charles de Monaco, etc., etc., etc.

Lesquels, après avoir recherché et arrêté d'un commun accord les principes devant servir de base à la répartition de la dette pontificale entre le Saint-Siège et l'Italie, et s'être rendu un compte exact des divers éléments constitutifs de la même dette, se sont communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, et sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

La part proportionnelle afférente à l'Italie dans la dette perpetuelle et la dette rachetable des anciens États de l'Église, savoir: pour les Romagnes, à la date du 30 juin 1859, et pour les Marches, l'Ombrie et Bénévent à la date du 30 septembre 1860, époque de l'entrée en possession, est reconnue s'élever: pour la dette perpétuelle à sept millions, huit cent quatre-vingt-douzemille neuf cents quatre-vingt-quatre francs, soixante dix-huit centimes (7,892,984 78); pour la dette rachetable, à sept millions, trois cent trente-sept mille, cent-soixante fr., soixante cent. (7,337,160 60). Ensemble à la somme totale de quinze millions, deux cent trente mille, cent quarante-cinq fr., trent-huit cent. (15,230,145 38).

Article 2.

Une somme d'un million, quatre cent soixante-huit mille, six cent dix-sept francs, quarante-deux centimes (1,468,617 42) étant

déjà payée annuellement par le Gouvernement italien aux titulaires des rentes de ladite dette perpétuelle dans lesdites provinces, la charge nouvelle incombant à l'Italie, en vertu de la présente Convention, du chef des deux espèces de dettes indiquées en l'article précédent, est et demeure fixée à la somme de treize millions, sept cent soixante et un mille, cinq cent vingt-sept francs, quatre-vingt-seize centimes (13,761,527 96).

Article 3.

L'Italie prendra en outre à sa charge le remboursement des arrérages de la dette ci-dessus, calculés à partir des époques précédemment indiquées jusqu'au 31 décembre 1866.

Le paiement du montant de ces arrérages s'effectuera de la manière suivante :

Les trois derniers semestres, soit vingt millions, six cent quarante-deux mille, deux cent quatre-vingt-onze francs, quatre-vingt-quatorze centimes (20,642,291 94), seront payés en espèces, le quinze mars prochain, au plus tard.

Pour le surplus de l'arriéré, le Gouvernement italien prend à sa charge une rente au pair de trois millions, trois cent quatre-vingt-dix-sept mille, six cent vingt-sept francs, quatre-vingt-quinze centimes (3,397,627 95), laquelle accroîtra d'autant la portion de la dette rachetable incombant à l'Italie.

Article 4.

Les rentes indiquées dans les deux articles précédents et montant ensemble à la somme de dix-huit millions six cent vingt-sept mille, sept cent soixante-treize fr., trente-trois cent. (18,627,773 33), sont et demeurent à la charge de l'Italie à partir du premier semestre de 1867.

Le service des dites rentes se fera dans les mêmes conditions qui ont été fixées par les contrats primitifs.

Article 5.

En ce qui concerne la dette viagère des anciens États de l'Église, le Gouvernement italien servira toutes les pensions régulièrement liquidées aux époques des annexions, aux titulaires appartenant aux anciennes provinces pontificales et résidant dans le royaume d'Italie.

Article 6.

Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire

au Saint-Siège, et réciproquement les réclamations que le Gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser a l'Italie.

Article 7.

Le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français produira, dans le plus bref délai possible, à celui da Sa Majesté le Roi d'Italie tous les documents qui seront nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la Dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siège en vertu de la présente Convention.

Article 8.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de huit jours ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait, en double expédition, à Paris, le 7 décembre de l'an de grâce 1866.

F. MANCARDI.
P. FAUGÈRE.

Per copia conforme all'originale esistente nell'archivio del Ministero degli affari esteri.

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario ff. di Segretario generale
M. CERRUTI.

107.

Al Ministro per gli affari esteri, Firenze

Firenze, 13 dicembre 1866.

Eccellenza — In conformità alla riserva contenuta in mia lettera di Parigi dell'8 andante mese, mi do l'onore di rassegnare all'E. V. il protocollo che fa seguito alla Convenzione internazionale sottoscritta in esecuzione del disposto dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864.

Mancano ancora gli stati di situazione del debito pubblico pontificio che servirono di base alla ripartizione del debito stesso;

appena mi saranno trasmessi dal Governo francese, che ne sta facendo levar copia, mi farò dovere di presentarli all'E. V. perchè siano posti a corredo del protocollo internazionale nel quale sono menzionati.

Starò attendendo dalla cortesia dell'E. V. un cenno di ricevimento della Convenzione e del protocollo che le furono rassegnati, e la prego intanto di gradire, ecc.

MANCARDI.

108.

PROTOCOLE.

Les Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi d'Italie et de Sa Majesté l'Empereur des Français, soussignés, ayant reconnu la nécessité de consigner dans un protocole explicatif les dispositions de détail qui complètent celles de la Convention qu'ils ont signée en date de ce jour, ont arrêté d'un commun accord les articles suivants:

Art. 1. Le partage de la dette publique romaine a eu lieu d'une manière distincte pour chacune des natures et des catégories de rentes qui la constituent, savoir:

Dette consolidée ou perpétuelle;

Dette rachetable;

Dette viagére.

Art. 2. En ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, le point de départ du règlement de compte a été:

Pour les Romagnes annexées à l'Italie en juin 1859, la situation de la dette romaine au 30 juin 1859;

Pour les autres provinces annexées en septembre 1860 (Marches, Ombrie et Bénévent), la situation de la dette romaine au 30 septembre 1860.

Le résultat de ces deux situations a été déterminé par les extraits du Grand Livre pontifical, arrêtés et additionnés aux époques précitées des 30 juin et 30 septembre 1860, et par les autres états émanés du Saint-Siège, lesquels documents, visés par l'ambassade française à Rome et portant les numéros 1 à 16 ont été remis au Plénipotentiaire italien.

Ces documents étant la plupart établis en monnaie romaine, la conversion en francs a été faite en raison de 5 francs 35 centimes l'écu.

La dette a été partagée au prorata de la population des anciens États de l'Église, constatée dans le dernier annuaire publié en 1858 par l'Administration pontificale, c'est-à-dire conformément aux chiffres détaillés sur l'état *A* ci-joint et résumé ci-après:

Population au 30 *juin* 1859.

États de l'Église	2,111,922	habitants
Romagne annexées à l'Italie	1,014,311	»
Total . . .	3,126,233	habitants

Population au 30 *septembre* 1860.

États de l'Église actuels.	693,104	habitants
Romagnes annexées en juin 1859. . . .	1,014,311	»
Autres provinces annexées en septembre 1860	1,418,818	»
Total . . .	3,126,233	habitants

Art. 3. Du montant des situations formées par le Saint-Siège (états numéros 4 et 8) ont été distraits, et ne sont pas conséquemment entrés dans le règlement de comptes, les articles ci-après:

1° Dette perpétuelle — Fonds d'amortissement;

2° Dette rachetable — Fonds d'amortisssement des obligations 5 pour cent, quote-part d'amortissement du Mont de Piété de Rome dans lesdites obligations;

3° Dette rachetable — Commission pour le paiement à l'étranger des intérêts et du fonds de rachat, provisions et différences éventuelles de change;

Il appartiendra à chacun des deux Gouvernements, italien et romain, de pourvoir à l'amortissement, ainsi qu'au payement de sa part dans la dette romaine.

Art. 4. D'après les bases ci-dessus posées, la part de l'Italie dans le montant de la dette romaine est, en ce qui concerne la dette perpétuelle et la dette rachetable, arrêtée à la somme de quinze millions, deux cent trente mille, cent quarante-cinq francs, trente-huit centimes (15,230,145 francs, 38 centimes), conformé-

ment à l'état *B* ci-joint, dont les résultats généraux sont relatés comme il suit:

	DETTE au 30 juin 1859 — Romagnes		DETTE au 30 7.bre 1860 — autres provinces		TOTAL	
Dette perpétuelle . . F.	2,915,775	81	4,977,208	97	7,892,984	78
Dette rachetable . . »	2,387,340	34	4,949,820	26	7,337,160	60
	5,303,116	15	9,927,029	23	15,230,145	38

Mais, comme il est reconnu que l'Italie a déjà payé annuellement aux corps moraux et habitants des provinces annexées, titulaires des rentes perpétuelles, une somme s'élevant, d'après l'état *C* ci-joint, à un million, quatre cent soixante-huit mille, soixante-dix-sept francs, quarante-deux centimes (274,507 écus, 93 baïoques), on a dû nécessairement tenir compte de cette somme à l'Italie, et les résultats du tableau ci-dessus ont été, en conséquence, modifiés comme suit:

	DETTE au 30 juin 1859 — Romagnes		DETTE au 30 7.bre 1660 — autres provinces		TOTAL	
Dette perpétuelle . . . . . F.	2,915,775	81	4,977,208	97	7,892,984	78
à déduire rentes payées par l'Italie depuis les annexions . . . »	834,875	04	633,742	38	1,468,617	42
Reste . . . F.	2,080,900	77	4,343,466	59	6,424,367	36
Dette rachetable . . . . . »	2,387,340	34	4,949,820	26	7,337,160	60
Totaux . . . F.	4,468,241	11	9,293,286	85	13,761,527	96

Cette somme de 13,761,527 francs 96 centimes, inscrite sur le

Grand Livre de l'Italie, sera à sa charge à compter du premier semestre de 1867 inclusivement.

Art. 5. Quant aux arrérages de cette même somme de rente, depuis le 30 juin 1859 et 30 septembre 1860, époques où ont eu lieu les annexions, jusqu'au 31 décembre 1866, le décompte en est arrêté de la manière suivante:

					francs	cent
1859.	Rente totale 4,468,241 fr. 11 cent.,			1 sem.	2,234,120	55
1860.	Id.	»	»	3 trim.	3,351,180	82
	Rente totale 13,761,527 fr. 96 cent.,			1 trim.	3,440,381	99
1861.	Id.	»	»	1 an	13,761,527	96
1862.	Id.	»	»	1 an	13,761,527	96
1863.	Id.	»	»	1 an	13,761,527	96
1864.	Id.	»	»	1 an	13,761,527	96
1865.	Id.	»	»	1 an	13,761,527	96
	Total des arrérages en capital				91,594,851	12

Il est convenu que du montant des arrérages ci-dessus fixés à 91,594,851 12

Il sera déduit:

	francs	cent.		
1° Le montant des trois semestres que l'Italie s'engage à payer en espèces à Paris . . .	20,642,291	94		
2° Le montant approximatif des cautionnements que les comptables et les adjudicataires ont versés sous le régime pontifical, et dont l'Italie se charge de payer les intérêts et de rembourser le capital aux ayants-droit . . .	3,000,000	—		
Ensemble. . .	23,642,291	94	23,642,291	94
Reste la somme de . . .			67,952,559	18

Cette somme de 67,952,559 fr. 18 cent. est convertie en une rente au pair de trois millions, trois cent quatre-vingt-dix-sept mille, six cent vingt-sept francs, quatre-vingt-quinze centimes (3,397,627 fr. 95 cent.), qui est ajoutée à la rente de la dette rachetable attribuée à l'Italie.

En conséquence, la quote-part de l'Italie, dont lui incombe le service à partir du premier semestre 1867, reste modifiée ainsi qu'il suit:

Pour la dette perpétuelle	Rente déjà servie par l'Italie	Fr. 1,468,617 42	Fr. 7,892,984 78
	Rente à servir	„ 6.424,367 36	
Pour la dette rachetable	Quote part	Fr. 7,337,160 60	Fr. 10,734,788 55
	Arriérages convertis en rente rachetable	„ 3.397,627 95	
	Ensemble		Fr. 18,627,773 33

(Vedasi Atti del Governo, anno 1867, pagina 891).

Art. 6. Le Gouvernement d'Italie devra inscrire la somme de 7,892,984 francs 78 centimes, montant des rentes perpétuelles à la charge de l'Italie, sur son Grand Livre de la dette publique.

La somme de 10,734,788 franc 55 centimes, montant des rentes rachetables, devra être également inscrite sur le Grand Livre d'Italie.

L'Italie se chargera d'abord de la totalité des obligations romaines émises avant les annexions, et il lui sera en outre, attribué dans les émissions successives, en commençant par les plus anciennes et sans interruption de numéro, sauf pour les obligations amorties, le nombre nécessaire pour parfaire la somme precitée de 10,734,788 francs 55 centimes.

Art. 7. En ce qui concerne la dette viagère des anciens Etats de l'Église, le Gouvernement italien servira toutes les pensions régulièrement liquidées aux époques des annexions, aux titulaires appartenant aux anciennes provinces pontificales et résidant dans le royaume d'Italie.

Le bénéfice de la résidence sera acquis, non-seulement à ceux qui résident présentement dans le royaume, mais encore à ceux qui viendraient y résider dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la Convention signée par les Plénipotentiaires soussignés en date de ce jour.

Il est d'ailleurs, entendu que le Gouvernement italien continuera de payer les pensions, quels qu'en soient les titulaires, qu'il a déjà prises à sa charge depuis les annexions.

Art. 8. Les documents qui doivent être produits par le Gouvernement français, aux termes de l'article 6 de la Convention en

date de ce jour, étant nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la dette publique italienne des inscriptions des diverses natures de rentes dont est déchargé le Gouvernement romain, sont particulièrement les suivants:

1° Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles déjà passées à la charge de l'Italie dépuis les annexions, pour la somme de 1,468,617 francs 42 centimes.

2° Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les inscriptions des rentes perpétuelles qui sont encore attribuées à l'Italie pour une somme de 6,424,367 fr. 36 cent.

L'attribution des inscriptions nominatives sera faite par tirage au sort.

3° Talons ou souches des titres des rentes au porteur en circulation, quand il en existe, pour le montant de la dette rachetable attribuée à l'Italie.

4° Extrait textuel et authentique du Grand Livre pontifical, en ce qui concerne les pensions dont le service incombe à l'Italie.

La remise de ces documents, ainsi que le tirage au sort des inscriptions nominatives, auront lieu dans le plus bref délai possible.

Art. 9. Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siège, et réciproquement les réclamations que le Gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie, notamment à l'égard des points suivants:

1° Partage de la dette contractée pour la régie des sels et tabacs;

2° Fonds actif et passif existant, aux époques des annexions dans les caisses des divers agents financiers pontificaux;

3° Emprunt contracté par le Saint-Siège envers l'ex-Roi des Deux-Siciles, emprunt pour lequel des titres donnés en garantie se trouvent déposés au trésor italien et que le Gouvernement pontifical déclare avoir remboursé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, suivi de trois tableaux sous les lettres *A*, *B* et *C*, et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait et arrêté, en double expédition, à Paris, le 7 décembre 1866.

(*L. S.*) P. Faugère. (*L. S.*) F. Mancardi.

109.

Al Ministro delle finanze.

Firenze, 13 dicembre 1866.

Mi reco a dovere di portare a conoscenza dell'on. signor Ministro delle finanze che la Convenzione internazionale che fu sottoscritta a Parigi il giorno 7 di questo mese per il riparto del debito pubblico pontificio fra l'Italia e la Santa Sede in esecuzione dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864, fu consegnata al sig. Ministro per gli affari esteri nel giorno 10 dello stesso mese e che furono ad un tempo rimessi al rappresentante del Governo francese in Firenze i documenti occorrenti per le volute ratifiche.

In giornata avrei personalmente presentato al prefato sig. Ministro per gli affari esteri il protocollo che fa seguito alla Convenzione con riserva di rivolgergli gli stati di situazione del debito pubblico pontificio che hanno servito di base al riparto, appena mi saranno trasmessi dal Governo imperiale di Francia.

Ho intanto l'onore di rassegnare all'on. sig. Ministro delle finanze copia autentica degli atti diplomatici su ricordati e mi fo debito di notificargli che trovandosi in congedo a Parigi il conte di Sartiges, rappresentante del Governo imperiale in Roma, avrei con esso lui preso dei preliminari concerti per l'esecuzione della nuova Convenzione, in ispecie pel modo a tenersi nel trasferire la parte di debito pontificio passata a carico dell'Italia, da quel Gran Libro al Gran Libro del debito pubblico italiano. Il conte di Sartiges corrisponderà a suo tempo in proposito col Governo del Re onde intendere con esso le disposizioni che siano opportune e le delegazioni che possono occorrere.

Nell'augurarmi d'aver nella miglior guisa possibile, corrisposto nella mia missione all'aspettazione di S. M., la prego gradire, ecc.

F. MANCARDI.

110.

Tornata della Camera del 24 aprile 1867.

Il deputato Crispi. — La Francia non credeva alla parola dell'Italia, e c'impose che fosse depositato nella cassa dei depositi e delle consegne in Parigi, la somma, la quale doveva esser pagata

nel mese di marzo per arretrati degli ultimi tre semestri d'interessi del debito da noi addossato. *La Francia per essere sicura volle il denaro nelle sue casse.*

L'on. Visconti-Venosta non avrà dimenticato la discussione ultimamente fatta alla Camera francese nella quale la condotta dei due Governi venne rivelata.

Al deputato Thiers che mettea in ridicolo e ritenea come inefficace quello che si era fatto dalla Francia pel Papa, il Ministro Rouher rispose dando conto degli atti dell'Imperatore ed esponendo il modo con cui si erano tutelati gli interessi della Santa Sede. Allora narrò, tra le altre cose, che il Governo italiano avea depositato alla cassa dei depositi e delle consegne di Francia, la somma di 20,700,000 lire per l'esonero del suo debito, e come in conseguenza di ciò si erano potuti anticipare al Papa 12,000,000 di lire che naturalmente gli erano necessari per pagare la legione d'Antibo e le altre milizie che tengono il popolo romano soggetto con la forza materiale.

Signori, io domando se mai si possa avvilire peggio la Nazione italiana, se mai si possa disonorare peggio il nome d'Italia, trascinar peggio la firma reale nell'umiliazione.

Come, o signori, non bastò firmare il trattato pel debito pontificio prima che i francesi uscissero da Roma, ma anche si volle una garanzia, una cauzione, perchè la firma del Governo avesse un valore?

Codesta cauzione fu data come nei contratti dei semplici cittadini. cotesta cauzione dovette consistere nel deposito nelle casse francesi della somma sufficiente ad assicurare il pagamento che l'Italia si era impegnata di fare. No, signori, la parola d'Italia non valse a darle questa sicurtà, ed essa fu umiliata come avverrebbe ad un fallito.

Avessero almeno potuto coteste umiliazioni garantirci l'avvenire — diplomaticamente intendo, imperocchè la vera garanzia d'Italia è nelle braccia de' suoi cittadini. — Ma no, la Francia, dopo averci obbligati a firmare la Convenzione pel pagamento del debito pontificio, volle infine all'art. 6 che si stipulasse integro e riservato ogni diritto del Papa.

In quest'articolo quantunque si dovessero fare le riserve onde garantire ad una volta gl'interessi del Governo italiano e quelli

della Santa Sede si usarono delle frasi diverse per l'uno e per l'altro Governo. E chi la legge attentamente troverà che la Francia volle tutelare alla Santa Sede il diritto che questa crede di avere sulle provincie che le furono tolte nel 1859 e 1860.

« *Sont réservées*, vi si dice, *les répétitions que l'Italie pourrait avoir à faire au Saint-Siège* ».

E questo non riguarda che gl'interessi economici; ma subito si soggiunge:

« *et réciproquement les réclamations* — non parla più di *répétitions* — *que le Gouvernement pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie* ».

Dunque al Papa resta tutta la libertà di reclamare, ed, ove la fortuna dei tempi gli sorrida, di riprendersi anche le provincie che egli ritiene come sua proprietà, quantunque facciano parte del Regno d'Italia.

Ora, se il trattato pel pagamento del debito pontificio fosse stato fatto direttamente col Papa, certo non avremmo subìto la redazione dell'art. 6. Noi non avremmo dichiarato di lasciargli integro un diritto di dominio sulla terra italiana, diritto il quale appartiene alla Nazione e che nessun Governo della terra, sia pure quello d'un Papa, potrà mai contrastare al popolo della penisola.

L'on. deputato Crispi. — Io non devo dire che pochissime parole in risposta all'on. deputato Minghetti, il quale ha parlato con un certo calore che ben si spiega essendo lui il padre della Convenzione, ogni padre deve difendere la sua prole.

Io non ho fatto dei sofismi interpretando l'art. 6. L'on. Minghetti che è un distinto letterato mi rinviava ad un altro distinto letteratissimo letterato per darmi il senso dei due termini: *répétitions et réclamations*.

Egli avrebbe potuto anche appellarsi al signor Guizot il quale scrisse il dizionario dei sinonimi ed è buon amico del Papa. Ma io che mi credo dispensato di cercar l'altrui consiglio, e che non posso dare ai due termini un senso differente da quello che hanno, credo che il vero sofista sia l'on. Minghetti nel volermi combattere.

In effetto per persuadere la Camera che io era nel torto e non lui, egli saltò l'art. 6 ed a spiegarlo lesse l'altra parte della Convenzione.

Il suddetto articolo contiene il significato che al medesimo fu

dato dai contraenti, e non a caso furono dati due diversi vocaboli per la Santa Sede e pel Governo italiano.

La Convenzione del dicembre fino all'art. 5 parla degli interessi meramente finanziari; all'art. 6 che può quasi dirsi la chiusura del trattato contiene quelle riserve che si fanno in tutti i contratti anche privati a garanzia d'ogni diritto del quale non fu tenuto argomento e che non si volle pregiudicato.

Che le — *réclamations* — che al Papa fu dato il diritto di fare, alludano alle perdite territoriali, non ci vuol molto a provarlo.

L'on. Minghetti non dovrà se non che guardare il dispaccio del 12 settembre 1864 del Drouyn de Lhuys e l'altro di Thouvenel del 30 maggio 1862 nei quali anche si parla del debito pontificio. Quei dispacci danno il commento dell'art. 6 della Convenzione che esaminiamo.

Il sig. Drouyn de Lhuys scrivendo al Ministro di Francia in Roma, gli voleva far rilevare i vantaggi che verrebbero al Santo Padre dalla Convenzione del settembre 1864.

La Camera capisce che quel che era vantaggio pel Papa, era un pregiudizio per noi; e qui non han che fare i sofismi, nè l'on. Minghetti potrà, con sofismi, provvedervi. Ebbene che cosa dicea il signor Drouyn de Lhuys? Accettate il pagamento e poi farete tutte quelle riserve che vi piacerà meglio di fare. Tanto il cardinale Antonelli, quanto il Papa avevano sempre dichiarato: Se noi riceviamo il denaro dal Governo usurpatore noi rinunciamo implicitamente alle perdite sofferte, alla spogliazione — essi dicevano — che ci vennero fatte dalla rivoluzione.

. . . . . .

Io comprendo che questi reclami non avranno l'efficacia di farci perdere quelle provincie, nè colla fittizia sua ingenuità l'on. Minghetti vorrà dare a credere che io dia importanza ai reclami papalini. Solamente dovrò osservare che noi qui siamo in una questione di diritto diplomatico e non di diritto nazionale.

. . . . . .

Non creda l'on. Minghetti, non creda mai che io tema cotesto art. 6, come poco o nulla temo le encicliche papali. Quello di cui temo è l'opera dell'on. Minghetti e de' suoi amici, i quali si sforzano a dare al Papa quei mezzi appunto che io vorrei negargli. Questo e non altro ch'io temo.

. . . . . .

Signori, l'on. Ministro delle finanze venne a darvi notizia che i 20 milioni depositati dall'Italia nelle Casse di depositi e consegne di Francia, all'ora in cui parliamo sono integri e vi stanno come deposito volontario.

Signori, io non dissi che i 12 milioni dati al Papa siano stati presi dai 20 milioni. Ma tutti sanno che la Cassa dei depositi e delle consegne fa anche essa delle anticipazioni quando vi è garanzia.

In effetto che cosa disse il Rouher, in risposta al deputato Thiers, il quale aveva fatto il rimprovero che l'Italia non aveva potuto pagare il Papa? Egli disse queste parole: Depuis le mois de janvier, le Gouvernement italien a déposé à la caisse des dépôts et consignations de France 20,700,000 francs pour l'acquit de cette dette. Voilà comment il n'a pu tenir ses engagements. — Frase terribile questa — Ce dépôt à permis d'avancer au Gouvernement pontifical 12 millions qui lui étaient nécessaires.

La Camera ora giudicherà l'importanza del preteso deposito volontario e valuterà cotesto modo di tener gli impegni per parte dell'Italia, come diceva il ministro Rouher al Corpo legislativo francese.

Io non accusai il nostro Ministero che del deposito fatto nella cassa dei depositi e consegne di Francia a garanzia dei nostri impegni. Io credo che dovrebbe bastare la firma del Re per assicurare che a suo tempo l'Italia avrebbe pagato il debito che aveva assunto. Ora di cotesta indegnità, di cotesta umiliazione che si è fatta patire, io ebbi a dolermi con coloro che ne furono gli autori e della quale saprà l'Italia ai medesimi tener conto.

Il deputato Crispi. — Il cardinale Antonelli in novembre 1865 aveva dichiarato che siccome la Santa Sede fu estranea alla stipulazione della Convenzione del 15 settembre 1864, così dovea rimaner estranea all'adempimento della medesima.

Allora, come prima, egli aveva manifestato al Ministro di Francia che non avrebbe accettato da noi il pagamento dei debiti dello Stato romano, imperocchè accettandolo avrebbe indirettamente pregiudicato gli interessi del Papato, avrebbe implicitamente rinunciato al riacquisto delle provincie toltegli nel 1859 e nel 1860, e che in oggi fanno parte del Regno italiano.

Antonelli avea ragione, e mentre la Francia nell'ottobre 1866

ci chiedeva di conoscere quella parte del debito pontificio che dovevamo assumere, e poscia ordinava che fosse firmato il trattato prima che i soldati francesi uscissero di Roma, al tempo stesso il Papa reclamava e protestava per quelle provincie le quali non appartenevano più alla Santa Sede.

Il deputato Visconti-Venosta. — Intendo rispondere ad una sola delle accuse fatte dall'on. Crispi.

Egli ci accusa d'aver dato un principio di esecuzione alla Convenzione, prima che il Parlamento l'avesse approvata. Ora questo io lo nego recisamente. Benchè il Governo francese abbia sempre considerata la Convenzione finanziaria come l'adempimento della Convenzione del settembre, noi per parte nostra abbiamo sempre ed esplicitamente riservata l'approvazione del Parlamento, siccome era nostro dovere. E tanto è ciò vero che nella convenzione è stabilito un termine pel pagamento dei tre semestri d'arretrati. Siccome poi questo pagamento noi non lo potemmo fare in quel termine, perchè non fu possibile d'avere per lo scioglimento della Camera e per le elezioni generali l'approvazione parlamentare, così abbiamo domandato ed ottenuto che il termine fosse prorogato, perchè il Governo potesse mettersi in regola colla misura legislativa a ciò necessaria.

Il deputato Crispi ha parlato d'un deposito fatto alla « *caisse des dépôts et consignations* ». Ecco come la cosa avvenne: Il Governo italiano doveva riscuotere una somma a Parigi e nello stesso tempo sapea che in un termine più vicino di quello che realmente poi fosse dovea fare a Parigi il pagamento di questa somma. Egli pose la somma in luogo fruttifero; fece un deposito alla caisse des consignations et dépôts.

Ma questo deposito fu un deposito libero, fu un deposito volontario, al quale il Governo francese non intervenne, poichè se non fosse stato un deposito libero, sarebbe stato un principio di esecuzione della Convenzione, il che non fu e non potea essere. Che poi il Governo francese abbia saputo che questa somma esisteva presso la *Caisse des dépôts et consignations*, è cosa naturale quando si pensi che esso esercita una sorveglianza ed una direzione su questo stabilimento.

L'on. Crispi ha citato le parole del ministro Rouher al Corpo legislativo ed ha detto che la *Caisse des dépôts et consignations*

ha fatto sul deposito un'anticipazione, un prestito al Governo pontificio, ma in questo caso esso lo fece come una sua propria operazione, e perchè il prestito fu garantito dal Governo francese.

Ma, ripeto, il deposito fatto alla *caisse des dépôts et consignations* fu un deposito libero, non fu punto legato ad alcuna condizione, e non costituisce quindi un principio d'esecuzione; noi lo potemmo fare mantenendoci perfettamente nella lettera e nello spirito dello Statnto.

Il deputato Minghetti. — Mi pare che l'on. Visconti-Venosta abbia già data una risposta categorica sopra l'obbiezione che si trae dal deposito alla cassa dei depositi e dei prestiti in Parigi. Noi stessi avevamo richiesto spiegazioni intorno a ciò al Ministro delle finanze ed egli ci aveva dichiarato che, siccome speravasi che questa Convenzione fosse votata, appena riunito il Parlamento, così fece versare dalla Cassa, credo, del credito agrario, una somma della quale era debitrice al Governo italiano in quell'epoca, alla cassa dei depositi con quest'intendimento; ma ciò fece per atto di deposito volontario, nè ebbevi comunicazione alcuna ufficiale tra l'Italia e la Francia su questo proposito. Tali furono le sue risposte e credo che saranno dall'on. Ministro confermate.

Ma rimane a rispondere ad un'obbiezione dell'on. Crispi nella quale io veggo, mi permetta dirlo, un sofisma anzichè uno scherzo di sottigliezza che non avrei saputo immaginare.

A lui pare che l'art. 6 della Convenzione sia una macchina di guerra, anzi un tranello, perchè fa uso della parola — *répétitions* — quando parla dei richiami che l'Italia può rivolgere al Governo pontificio, mentre si usa — *réclamations* — per quelli che il Governo pontificio può indirizzare all'Italia.

Vorrei che l'on. Ferrari, il quale è esperto nel dizionario dell'Accademia francese, mi spiegasse qual sia la vera differenza tra queste due parole. Ma se differenza pur ci fosse, se essa potesse suscitare il terribile dubbio che l'on. Crispi ne avrebbe trovata la soluzione nel protocollo annesso alla Convenzione italiana, quel protocollo all'art. 9 spiega quali sono queste — *répétitions et réclamations* — che si possono fare dall'una e dall'altra parte. Dico che lo spiega perchè ripete le identiche parole dell'art. 6 e ne specifica il significato.

Queste sono le spiegazioni le quali mi sembrano rimuovere ogni

dubbio e sono tranquillo che in mezzo a questi reclami non sdrucioleranno nè le Marche, nè l'Umbria, nè le Romagne . . . .

L'on. Crispi ha ripetuto anche oggi le parole di biasimo e di condanna contro l'atto del 15 settembre, trattato sciagurato, cagion di tanti mali all'Italia.

Io lascio alla storia il giudizio di quest'atto; il Ministro delle finanze si crederà in debito, anche per evitare ogni ulteriore questione, di assicurare formalmente che sino a due ore indietro i venti milioni esistevano nella cassa dei depositi di Parigi, ed esistevano a titolo di deposito puramente volontario di cui potremmo disporre per qualunque altro scopo.

111.

MINISTERO
DELLE FINANZE TESORO

Circolare. Firenze, 21 maggio 1866.

Con Regio decreto del 19 corrente è stato disposto che a cominciare dal giorno stesso e fino a tutto giugno prossimo le cedole del consolidato 5 % al latore scadenti il 1° luglio 1866, debbano riceversi come denaro contante per il loro valor nominale e senza sconto in pagamento d'imposte e di altri debiti verso lo Stato da tutti i contabili della percezione e dalle Tesorerie anche per acquisto di buoni del Tesoro e dei vaglia del Tesoro che si spediscono in virtù delle presenti disposizioni.

In forza del su enunciato decreto i contabili dipendenti dalla Direzione generale delle tasse e del demanio e i tesorieri provinciali e ricevidori circondariali sono tenuti a ricevere in pagamento le cedole suddette.

Essi potranno ricevere le cedole per pagamenti composti anche di più partite, ma in modo da non dare alcun resto.

Debbono i contabili suddetti avvertire che le cedole che saranno loro consegnate siano scadibili al 1° luglio prossimo venturo e che sieno fornite dell'intero bollo a secco portante le parole *cedola al portatore*, essendo esso uno dei principali segni caratteristici della legittimità delle cedole pel modo chiaro con cui questo bollo trovasi impresso.

Le cedole ricevute dai contabili della percezione saranno comprese come contanti nei loro versamenti in Tesoreria, accompagnate da appositi elenchi nei quali saranno descritti il numero e l'importo di caduna cedola, non che la somma totale a cui esse ammontano.

. . . . . .

Il Ministro
A. SCIALOIA.

112.

MINISTERO
DELLE FINANZE TESORO

Circolare. Firenze, 24 maggio 1866.

Il Ministro delle finanze nell'intento di porre un argine agli inconvenienti che da qualche tempo, ed in varie città del Regno, senza vantaggio dei privati possessori della rendita e con discapito del credito, si verificano per l'incetta che da taluni si va facendo delle cedole al portatore del consolidato 5 °/₀, per farne operazioni di aggiotaggio, e nell'intento anche di agevolare la riscossione del prossimo semestre e di rendere più spedito il pagamento, massime delle cedole di piccolo valore che non si possono pagare in biglietti; determina quanto segue:

1° il pagamento delle cedole del consolidato 5 °/₀ al portatore, scadenti il 1° luglio 1868, si comincierà dal 4 giugno prossimo; in Torino presso la Banca nazionale; in Napoli presso il Banco; in Firenze, Milano e Palermo presso le casse speciali del Debito pubblico e negli altri capoluoghi di provincia presso le tesorerie;

2° le cedole suddette saranno pagate in numerario e in biglietti di banca nel modo e con le norme seguenti:

a) le cedole di L. 2,50, di L. 5 e di L. 12,50 intieramente in numerario;

b) le cedole di L. 25 e di L. 50 per ³/₅ in numerario e per ²/₅ in biglietti di banca;

c) le cedole di L. 100, di L. 250 e di L. 500 metà in numerario e metà in biglietti di banca.;

3° il pagamento in numerario ed in biglietti nella proporzione di cui sopra avrà effetto, sia che le cedole si presentino individualmente, sia che si presentino collettivamente;

4° si dovranno dai presentatori fare distinte speciali per ognuna delle suddette tre categorie di cedole, e se cedole di più categorie fossero presentate con unica distinta, saranno considerate come appartenenti tutte all'ultima delle categorie medesime, cioè a quella delle cedole di L. 100, di L. 250 e di L. 500.

Nelle provincie napoletane e siciliane le casse potranno impiegare in luogo di biglietti di banca, polizze e fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia rispettivamente.

Le determinazioni qui sopra espresse, essendo fatte per agevolare le operazioni relative al pagamento del semestre nell'interesse de' possessori delle cedole e nel tempo stesso delle casse pubbliche, i cassieri e i tesorieri avvertiranno, che non si facciano abusivi adoperamenti per intralciare quelle operazioni, che avverrebbe, per esempio, se si presentassero alla spicciolata l'una dopo dell'altra, cedole per piccole somme, sia pel solo fine di ritirare biglietti di piccolo taglio, sia per ritardare od impedire il pagamento ad altri possessori di cedole che concorrano alla medesima cassa.

Il Ministro
A. SCIALOIA.

113.

MINISTERO DELLE FINANZE
TESORO

Al comm. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 12 giugno 1866.

Dalla qui unita copia di lettera che questo Ministero scrive alla casa de Rothschild di Parigi in data d'oggi vedrà il signor comm. Mancardi le misure di precauzione che il R. Governo intende di adottare pel pagamento a Parigi, a cominciare dal 1° luglio prossimo venturo del semestre del consolidato 5 °/₀ al latore; a differenza di quanto si è finora praticato pel pagamento del semestre della rendita al portatore, si vuole in oggi che nei pagamenti richiesti a Parigi contemporaneamente alla cedola si esibisca anche la cartella relativa avente la stessa rendita e lo stesso numero della cedola.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di adottare questo

provvedimento, onde evitare, per quanto possibile, gli effetti delle operazioni di aggiotaggio praticatesi in varie città del Regno, dove si acquistano cedole del consolidato 5 % al latore, per inviarle all'incasso a Parigi con grave discapito del Tesoro dello Stato, che, oltre alla spesa di commissione pei pagamenti eseguiti a Parigi deve pure sottostare a quelle più ingenti dell'invio dei fondi necessari.

Al ricevimento della presente ella vorrà recarsi presso i signori De Rothschild, fratelli, di Parigi, per combinare d'accordo il modo più conveniente di dare eseguimento a questa disposizione, proponendo come si fa coll'acchiusa copia di lettera di delegare il signor Devenuto, attualmente anche esso a Parigi per assistere alla presentazione delle cartelle presso le casse dei signori De Rothschild onde assicurare il regolare pagamento delle cedole relative.

Questa specie di controllo che si ritiene necessario anche nell'interesse delle finanze dello Stato potrà venir praticato in modo che senza incagliare il regolare pagamento del semestre si possa evitare il lamentato inconveniente.

Desidero che dopo il colloquio avuto coi signori De Rothschild fratelli, di Parigi, ella mi informi subito dei provvedimenti che si saranno adottati al riguardo.

Pel Ministro
ALFURNO.

Segue la lettera del Ministro delle finanze, ai signori fratelli De Rothschild:

Messieurs. — J'ai eu l'honneur de vous écrire en date du 5 courant relativement aux résolutions prises pour le payement de notre rente en Italie sous réserve de vous informer de leur résultat, ainsi que des mesures de précaution qui pourraient être nécessaires pour le payement de la rente à Paris dans le but d'empêcher la spéculation qui se ferait d'acheter les coupons de la rente italienne pour les envoyer à l'encaissement à Paris.

Je crois que les dispositions faites pour le payement de la rente en Italie auront un bon résultat, dont j'aurai l'honneur de vous informer sous peu de jours, voulant toutefois m'assurer autant que possible, que le but que nous nous sommes proposé soit atteint, il me semble indispensable de faire connaître dès à présent,

que pour le payement de la rente italienne à Paris, à partir du 1er juillet prochain devront être présentés conjointement aux coupons les titres relatifs ayant la même rente et le même numéro.

Mr le commandeur Mancardi, directeur général de la Dette publique étant actuellement à Paris, si vous le croyez à propos, je pourrais lui écrire de se rendre chez vous, afin de combiner le mode d'exécution de cette opération, et comme avec Mr le comm. Mancardi se trouve aussi à Paris Mr Devenuto secrétaire de la même Direction générale de la Dette publique, je pense que pour couvrir votre responsabilité envers les porteurs des titres de rente italienne, à l'égard de cette mesure de précaution, ou pourrait destiner Mr Devenuto à assister dans vos bureaux à la présentation des titres dont il s'agit.

Dans l'attente d'être favorisé d'une réponse à cet égard, je vous prie, messieurs, d'agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre
A. SCIALOIA.

114.

Il commissario italiano MANCARDI
al Ministro delle finanze, Firenze.

Parigi, 15 giugno 1866.

Appena ricevuta la nota di cotesto Ministero delle finanze in data del 12 andante giugno, relativa al pagamento in Parigi del consolidato 5 % al portatore, il sottoscritto si è fatta doverosa premura di portarsi tosto a conferire in proposito colla casa bancaria dei fratelli De Rothschild, la quale si è mostrata pronta a dar eseguimento alle disposizioni del signor Ministro delle finanze, avvertendo però ad un tempo, che nel suo modo di vedere non potea a meno di trovarla inopportuna e poco vantaggiosa al credito italiano.

Si è concertato che il pagamento si farebbe sulla presentazione delle cedole semestrali, accompagnate dalle corrispondenti cartelle e descritte in apposite distinte.

La presentazione delle cartelle sarebbe constatata presso l'Amministrazione italiana, mediante un bollo speciale che si apporrebbe

su ciascuna distinta dal delegato dell'Amministrazione italiana nell'atto dell'effettuazione del pagamento.

Perchè poi la disposizione ministeriale dia luogo il meno possibile a speculazioni per parte delle case bancarie italiane, le quali potrebbero raccogliere in uno una mossa considerevole di titoli e trasmetterli a Parigi per mezzo di apposito corriere, la casa bancaria anzidetta di Parigi crederebbe conveniente che, almeno per questo primo pagamento, la nuova disposizione si portasse il più tardi possibile a conoscenza del pubblico.

Nel significare quanto sovra a cotesto Ministero delle finanze, per suo governo e per quelle altre disposizioni che potessero esser del caso, lo scrivente debbe inoltre partecipargli, che il delegato al ricevimento delle cartelle al portatore sarà l'applicato signor Gaetano Durandi che si è creduto di poter surrogare al capo sezione, signor Eugenio Devenuto, come quegli che per ragioni di servizio si ritenne conveniente di non allontanare dagli uffizi della Direzione generale.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

115.

Al ministro delle finanze A. SCIALOIA, *Firenze.*

Parigi, 16 giugno 1866.

On. signor Ministro. — Con telegramma del giorno di ieri, come sarà noto alla S. V. Onor.ma, io ebbi ad annunziare a cotesto Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, che la casa bancaria dei fratelli De Rothschild avrebbe eseguita, ma con qualche rincrescimento, la nuova disposizione relativa al pagamento in Parigi del consolidato italiano 5 % al portatore.

Con successiva nota del giorno stesso io partecipava al prefato Ministero che il signor barone James De Rothschild trovava, nel suo modo di vedere, una tale disposizione non solo inopportuna, ma poco vantaggiosa al credito italiano.

Importando però che la S. V. Onor.ma conosca appieno il vero stato delle cose, io mi fo debito di riferirle colla presente, che il signor barone James De Rothschild non si sarebbe limitato a di-

chiarar solo inopportuna, nel suo modo di vedere, la nuova disposizione, ma avrebbe cercato di surrogarvi un diverso temperamento col proporre di provvedere in modo speciale alle esigenze del servizio della rendita, ritenendo che il danno che sarebbe per risentirne la finanza italiana nella continuazione del pagamento sulla semplice esibizione delle cedole semestrali sarebbe sempre per riescir minore del discapito che ne avverrebbe alla rendita stessa coll'adozione del nuovo sistema, il quale, in ogni modo, non sarebbe mai sufficiente ad impedire la grande speculazione e la presentazione in Parigi delle cedole possedute in Italia.

In tale divisamento il signor barone James De Rothschild mi richiese di particolare conferenza, alla quale era però suo desiderio intervenisse ad un tempo il Ministro d'Italia in Parigi, per poter quindi, quando si fosse potuto convenire nel suo avviso, recarsi insieme dal ministro Fould ed occorrendo dall'Imperatore stesso, ad oggetto di concertare i mezzi e gli spedienti per far fronte ad ogni possibile occorrenza, da proporsi in seguito al Governo italiano.

Il signor cav. Nigra, non ritenendosi autorizzato a trattare simili questioni di finanza, declinò ogni suo personale intervento. La conferenza non avendo così più potuto aver luogo il signor barone desistette da ogni suo ulteriore intendimento, e diede senz'altro ordine perchè in senso della nota del Ministero di Firenze si prendessero meco gli opportuni concerti per l'eseguimento del pagamento della rendita al 1° luglio prossimo secondo il nuovo sistema.

Non posso però dissimulare al signor Ministro che il signor barone De Rothschild restò molto indispettito nel non veder accogliersi le sue proposte, e avrebbe, all'atto del rifiuto del Ministro italiano di intervenire ad una conferenza qualunque, pronunziato sarcasticamente ad alta voce e in presenza de' suoi due figli e di impiegati superiori della banca: « *Fais ce que tu dois, advienne que pourra. Lorsque il n'y aura plus d'argent, on ouvrera les porteurs des titres à Florence* ».

Debbo ancora accennare alla S. V. che altre rimostranze mi furono fatte dalla casa De Rothschild. Dapprima sulla sospensione del pagamento in Parigi del consolidato nominativo, e quindi sui certificati di proprietà che l'Amministrazione italiana non vuol

più ricevere, dopo il recente avviso del Consiglio di Stato, a giustificazione dei diritti successorii sulle rendite italiane possedute in Francia.

Quali certificati eransi ricevuti per un periodo di tempo di 20 e più anni presso l'Amministrazione piemontese e in seguito presso quella del nostro nuovo Gran Libro.

Una ultima rimostranza mi giunse anche in Parigi per parte della Compagnia olandese di Amsterdam, già titolare di rendite napoletane ed ora iscritta sul nuovo Gran Libro per somme considerevoli. Essa protesta contro il pagamento in biglietti di banca e chiede una disposizione eccezionale a suo riguardo. Ho comunicato il reclamo alla Direzione generale del Tesoro.

. . . . . .

Voglia intanto, la S. V. Onor.ma, gradire ecc.

F. MANCARDI.

116.

Il ministro SCIALOIA *al comm.* MANCARDI.

Firenze, 21 giugno 1866.

Signor Direttore generale. — Ella sa che a lettere confidenziali è assai difficile che possa rispondere presto come Ministro, ne' tempi che corrono.

Avevo già scritto al signor ministro Nigra quando mi pervenne la sua. Il Rothschild grida a torto. Ora vorrebbe che io il dispensassi dal richiedere la esibizione dei titoli. Ma se non la richiedo adesso, non potrò richiederla mai più. Per le mie mire future, questa è cosa che deve ordinarsi bene, e meglio ancora per l'avvenire, e di ciò interesso vivamente lei; solo vorrei che pei detentori de' titoli che sono in provincia e che non dimorano in grandi città dove i corrispondenti del signor Rothschild potrebbero richiedere la presentazione, si accetti l'assicurazione sul « *Bordereau*, vista da qualche autorità o da qualche agente del Rothschild medesimo, con la quale assicurazione venga affermato le cedole essere staccate da titoli collocati in Francia. Lo stesso dovrebbe praticarsi per le rendite collocate in qualche altro paese limitrofo e che sono spedite a Parigi pel pagamento del semestre ».

Bisogna pur esaminare se non sia il caso di prescrivere che su tutti i *Bordereaux* sia apposta una dichiarazione scritta dal possessore delle cedole *per affermare sul proprio onore che le cedole che presentansi pel rimborso appartengono a titoli collocati in Francia*, ecc.

In ogni modo, ripeto, una qualche cosa pratica ed efficace bisogna ormai combinare e presto.

Se non c'è altro da escogitare, richiedete almeno la presentazione del titolo, ancorchè questa volta s'abbia ad essere larghetti, ma non eccessivamente.

Ho proprio bisogno che questo mezzo non si trascuri. Sia però sorvegliata la casa. Perchè al Rothschild non preme punto pagare tutto il denaro italiano che ha nelle mani, ma a me piacerebbe immensamente che glie ne restasse una parte disponibile, avendo noi urgente bisogno di poter disporre del contante all'estero.

Per ora non le scrivo altro. Saluti per me il cav. Nigra da' quale attendo due filiere di riscontro.

Mi creda intanto, ecc.

SCIALOIA.

117.

Al ministro delle finanze A. SCIALOIA, *Firenze.*

Paris, 29 juin 1866.

Rothschild refuse faire lui-même aucune publication à la Bourse et dans les journaux pour le payement de la rente. Il propose que cette publication soit faite par le Commissaire italien. Ditesmoi si vous m'y autorisez et si vous acceptez la rédaction suivante proposée par Rothschild.

Rente italienne 5 %.
Semestre du 1er *juillet* 1866.

« Le Commissaire soussigné du Gouvernement italien a l'honneur de prévenir MM. les porteurs des rentes italiennes 5 % que, par décision du Gouvernement, les coupons échéant le 1er juillet prochain seront payés chez MM. De Rothschild frères, banquiers à Paris, rue Laffitte, n. 25, à compter de lundi 2 juillet de 10 heures à 2 heures.

« Le Gouvernement italien ayant décidé que les coupons ne seraient payés à Paris que sur la présentation des titres de rente eux-mêmes, MM. les porteurs sont prévenus que pour obtenir le payement, ils devront obligatoirement présenter leurs titres en même temps que leurs coupons ».

« *Le Commissaire italien*
MANCARDI ».

118.

Le ministre SCIALOIA *à* MANCARDI.

Dépêche télégraphique.

Florence, 23 juin 1866.

J'approuve la publication selon rédaction proposée. Je crois opportun ajouter paragraphe suivant:

« Pour faciliter aux possesseurs de titres de rentes demeurant hors de Paris l'encaissement de leurs coupons la maison Rothschild est autorisée à les payer, pourvu qu'ils soient accompagnés d'un bordereau indiquant le numéro de chaque coupon muni du *visa* du consul italien, constatant la présentation des titres relatifs ».

Priez Rothschild d'avertir ses correspondants.

Envoyez au consul de Londres et autres places qui vous seront indiquées par Rothschild, une copie du journal contenant la publication.

SCIALOIA.

119.

Le ministre SCIALOIA *à* MANCARDI.

Dépêche télégraphique.

Florence, 26 juin 1866.

Je crois préférable rédaction proposée par moi; du reste secondez Rothschild s'il persiste, mais soyez sévère pour la présentation les titres, car Rothschild n'est plus intéressé à restreindre les payements. Mais l'argent épargné serait pour nous très précieux dans ces moments.

SCIALOIA.

120.

Il ministro delle finanze A. Scialoia *al comm.* Mancardi, *Parigi.*

Firenze, 30 giugno 1866.

Caro Mancardi. — Nell'ultima vostra lettera siete tutto miele per codesti signori, i quali sono carne e cuore di macigno. Li chiamate tutti, gente dabbene, con una ingenuità che onora il vostro animo, ma che sarebbe molto pericolosa se io di qua non ve la scuotessi.

Perchè quindici giorni fa questi padroni nostri facevano tanto scalpore con 56 milioni di denaro nostro nelle mani? Ora che sono di certo di non poterci fare l'anticipazione neppure d'un soldo, vorrebbero corbellar voi con bei modi ed essere larghi verso i portatori di cedole.

State attento; e per carità non vi fate metter nel sacco. Sappiate che ogni 10 milioni di denaro che possiamo pagar di meno a Parigi sono un milione e mezzo di lucro per noi. Ora io sono certo delle somme pagate qui, le quali vanno fin oggi a circa 25 milioni, che se costì fosse fatta coscienziosamente la presentazione dei titoli, resterebbero un 20 milioni di cedole senza pagamento le quali perciò dovrebbero ritornare in Italia. Il che mi farebbe guadagnare 3 milioni e più sull'operazione. Dico questo per impegnare tutta la vostra attività e diligenza, affinchè le finzioni di codesta brava gente non riescano a danno nostro secondo il solito.

Spero che verranno da Roma informazioni sufficienti, ma ne dubito. Salutate il sig. cav. Nigra da parte mia, e credetemi coi soliti sentimenti.

A. Scialoia.

121.

Ministère des finances
à Paris

A Mr Mancardi, *commissaire italien.*

Paris, 29 juin 1866.

. . . . . .

. . . . . En ce qui concerne les rentes italiennes payées dans les départements annexées vous avez bien voulu me dire qu'il

n'y aurait rien de changé pour les quittances nominatives et je viens de les envoyer à Florence.

Mais à l'égard des coupons des rentes au porteur, qu'y a-t-il à faire en présence de la note que vous avez fait insérer dans les journaux?

Les Receveurs généraux ont, suivant l'usage, reçu en dépôt les coupons au porteur des habitants de la Savoie et de Nice, et ils les ont envoyés au Trésor pour les toucher chez MM. de Rothschild. Faut-il absolument que le Trésor présente les titres à MM. de Rothschild? C'est matériellement impossible. Il faudrait alors, que le Trésor renvoyât les coupons aux Receveurs généraux que ceux-ci se fassent remettre les titres par les porteurs, puisque les Receveurs généraux les adressent de nouveau au Trésor et enfin que le Trésor les renvoie dans les départements. Ce serait-là un abominable galimatias.

Voici donc ce que je vous proposerais:

En envoyant les coupons au porteur au Trésor, les Receveurs généraux y joindraient une déclaration signée par eux en certifiant:

1° que les titres eux-mêmes leur ont été présentés en même temps que les coupons;

2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion. Ce dont on peut facilement s'assurer au moyen des gros numéros rouges ou bleus que j'ai mis sur chaque titre lors de la conversion en 1863. Ne vous semble-t-il pas que cette attestation du comptable supérieur devrait oter toute crainte au Gouvernement italien au sujet de la fraude qui pourrait avoir lieu, si des coupons d'habitants italiens étaient envoyés en Savoie ou Nice?

Je compte sur votre esprit de conciliation pour méditer ma proposition et lui faire bon accueil.

CHARLES COUDER
Commissaire en second.

122.

A Mr SCIALOIA *ministre des finances à Florence.*

Paris, 29 juin 1860.

Dépêche télégraphique.

Gouvernement français demande si pour les coupons au porteur des Savoisiens et Niçois que l'on envoie au Trésor pour le payement chez Rothschild suffise que les Receveurs généraux y joignent une déclaration signée par eux et certifiant:

1° que les titres eux mêmes leur on été présentés en même temps que les coupons;

2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion. Ce qui est constaté par un gros numéro rouge qu'on a mis sur chaque titre, lors de leur conversion en 1863.

MANCARDI.

123.

Le Ministre des finances au ministre NIGRA *à Paris.*

Florence, 30 juin 1860.

Dites à Mancardi que j'approuve proposition Gouvernement français enoncée dans la dépêche de hier relative au payement des coupons 5 % en Savoie et Nice.

Le Ministre
A. SCIALOIA.

124.

A Mr le baron JAMES DE ROTHSCHILD, *banquier.*

Paris, 2 juillet 1860.

« Le Ministère impérial des finances a demandé d'être dispensé de la présentation des titres de rente pour les coupons appartenant aux Savoisiens et aux Niçois que l'on envoie aux Trésor pour en toucher le montant, et a proposé d'y suppléer par une déclaration signée par les Receveurs généraux des départements respectifs certifiant:

1° que les titres eux-mêmes leur ont été présentés en même temps que les coupons;

2° que les titres appartiennent bien aux seuls habitants des départements annexés;

3° qu'ils les possédaient avant le 14 juin 1860, date de l'annexion.

Le Gouvernement italien ayant approuvé cette mesure exceptionnelle, je m'empresse, messieurs, de vous en faire communication pour votre bonne règle.

Agréez, etc.

Le Commissaire italien
MANCARDI.

125.

Al Ministero delle finanze, Tesoro, Firenze.

Parigi, 10 luglio 1866.

La verificazione dei titoli pel pagamento in Parigi del consolidato italiano 5 % al portatore, incominciata col giorno 2 di questo mese prosegue in modo regolare e col maggior rigore possibile. Essa si eseguisce esclusivamente alla banca dei fratelli De Rothschild.

Non si può però dissimulare che anche una parte del consolidato posseduto in Italia, sarebbesi presentata in Parigi pel pagamento semestrale al 1° luglio.

La somma pagata complessivamente a tutto il 9 luglio rileva alla cifra approssimativa di 15 milioni.

Si renderà conto settimanalmente degli ulteriori pagamenti per norma di cotesto Ministero.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

126.

Il Ministero delle Finanze, Tesoro, al comm. MANCARDI *a Parigi.*

Firenze, 10 luglio 1866.

Il signor comm. Mancardi, direttore generale del Debito pubblico italiano in missione a Parigi, è pregato di prender in esame le proposte del signor Presidente del Comitato generale della Borsa di Amsterdam, e rispondere al medesimo in conformità degli ac-

cordi conchiusi fra i signori fratelli De Rothschild e il Governo italiano relativamente alla verificazione dei titoli del consolidato italiano 5 % di cui si presentano al pagamento le cedole per gli interessi semestrali, favorendone un cenno informativo per norma di questo Ministero.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

127.

A S. E. le Ministre des finances du Royaume d'Italie, à Florence.

Amsterdam, 29 juin 1866.

Mr le Ministre. — Les journaux nous ont informés d'une publication de la part du Gouvernement italien, portant que la rente de la dette du Royaume d'Italie du 1er semestre 1866, dès le 2 juillet prochain sera payée à Paris en numéraire, mais à condition que les obligations soient présentées.

C'est sur cette condition, Mr le Ministre, que j'ose appeler l'attention de V. E. Vous me permettrez de faire ressortir le grand inconvénient qui en résulte.

Les détenteurs non italiens des obligations italiennes seront obligés d'envoyer leurs titres à Paris afin d'obtenir le payement du coupon et par conséquent de s'en déposséder pour quelques jours et courir le risque de deux expéditions.

Je me permets la liberté, Mr le Ministre, de faire observer en outre à V. E. que c'est dans l'intérêt même du Royaume d'Italie de faciliter autant que possible aux détenteurs étrangers la manière de toucher leurs rentes.

Dans la conviction que V. E. ne verra dans la démarche que je fais par la présente, qu'un effort pour réconcilier les intérêts de nos concitoyens et ceux de l'État dont les finances vous sont si dignement confiées, j'ai l'honneur de proposer à V. E. que les détenteurs néerlandais des titres susdits soient exempts de l'obligation de les faire présenter à Paris, mais qu'ils aient à les présenter à Mr le Consul du Royaume d'Italie, résidant à Amsterdam et que V. E. daigne l'autoriser à déclarer dans un acte authentique. d'avoir vu les obligations et que les coupons expédiés à Paris appartiennent à des titres dont les détenteurs sont sujets néerlandais.

Si V. E. pourrait approuver cette mesure et par conséquence résoudre la question dans le sens proposé, les détenteurs néerlandais vous en sauraient gré, et je me féliciterais d'avoir contribué à faire disparaître un inconvénient dont la gravité n'echappera pas à V. E.

Veuillez agréer, etc.

L. H. WEETJEN,
Président du Comité général de la Bourse d'Amsterdam.

128.

A Mr le Président du Comité général de la Bourse d'Amsterdam.

Paris, 15 juillet 1866.

Mr le Président. — Le Ministre des finances vient de me communiquer la réclamation que vous lui avez adressée sur le payement du semestre au 1er juillet 1866 du consolidé italien 5 %.

La mesure adoptée par le Gouvernement italien est générale et on ne peut y faire exception. Tous les titres des rentes ont été envoyés à Paris soit de Londres, de Francfort sur Mein, soit des autres places et la vérification en a eu lieu près la banque De Rothschild frères, qui est chargée du payement des coupons.

Cependant sans admettre formellement aucune exception à l'égard des rentiers hollandais, ce qui entrenerait des réclamations par ceux qui ont déjà fait des frais pour l'envoi de leurs titres à Paris, si Mr le Consul du Roi d'Italie déclarera au bas des bordereaux que les coupons ont été détachés des titres possédés en Hollande et que ces titres lui ont été présentés, je donnerais des instructions pour que le payement du semestre 1er juillet puisse avoir lieu auprès des frères De Rothschild sur simple présentation des coupons accompagnés de bordereaux certifiés comme dessus.

L'opération doit pourtant se faire sans aucune publication, pour ne causer d'embarras au Gouvernement italien.

J'espère que vous serez satisfait de la mesure exceptionnelle que j'adopte à votre égard, et je vous prie Mr le Président d'agréer mes sentiments les plus distingués.

Le Directeur général en mission
MANCARDI.

129.

Al Ministro delle finanze, Tesoro, Firenze.

Parigi, 15 luglio 1866.

Era intendimento del signor Ministro delle finanze che le cartelle al portatore del consolidato italiano 5 % avessero, pel pagamento del semestre al 1° luglio, a presentarsi in Parigi alla banca dei fratelli De Rothschild, nelle altre piazze di commercio ai Consoli del Regno, perchè ne facessero dichiarazione a piè delle relative distinte.

La casa De Rothschild ebbe però ad avvisare che lo scopo cui intendeva il Governo italiano si sarebbe meglio conseguito col chiamar in Parigi le cartelle di rendita dalle diverse piazze estere e dell'impero, e farne quivi la prescritta verificazione.

E così ebbesi a procedere a tutt'oggi, ad eccezione dei pagamenti da farsi sulle cedole presentate dai Ricevitori generali di Savoia e Nizza, alle condizioni intese col Governo imperiale.

Il pagamento del consolidato italiano 5 % essendo però in oggi di molto inoltrato, e ritenendosi poco probabile che cedole di cartelle possedute in Italia possano giungere in Parigi per la via dell'Olanda, in frode della nuova disposizione, si sarebbe convenuto coi fratelli De Rothschild di ammettere a pagamento le cedole che saranno per trasmettersi da Amsterdam accompagnate da dichiarazione del Console italiano constatante la fatta presentazione e la verificazione delle cartelle in corrispondenza delle risultanze d'ogni rispettiva distinta.

E così ben inteso in via di fatto e non di diritto, onde non dar motivo a reclamo per parte di chi ha già incontrato spesa nell'invio delle cartelle in Parigi.

In tal senso ebbe a rispondersi alla lettera del 29 giugno p. p. diretta dal Presidente della Borsa in Amsterdam al signor Ministro delle finanze, e se ne rende inteso cotesto Ministero per di lui norma, e secondo il desiderio espresso.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

130.

Ministero per gli affari esteri al Ministero delle finanze.

Firenze, 17 luglio 1866.

Ad opportuna informazione di cotesto Ministero, lo scrivente si fa a comunicargli un rapporto testè pervenutogli dal R. Console in Amsterdam riferentesi alle disposizioni da esso adottate per il pagamento delle cedole del debito italiano in Amsterdam.

Tali disposizioni prese di concerto colla casa De Rothschild, avendo agevolato di molto lo operazioni di pagamento e prodotti buoni effetti su quella piazza, cotesto Ministero vorrà, si spera, approvare l'operato di quel R. Agente.

Pel Ministro
CERRUTI.

131.

MINISTERO DELLE FINANZE,
TESORO

Al commissario MANCARDI, *a Parigi.*

Firenze, 24 luglio 1866.

Per soddisfare ai molteplici reclami dei possessori di titoli del consolidato italiano 5 % al portatore dimoranti su piazze estere distanti da Parigi, reclami fatti conoscere al Governo del Re dai RR. Consoli pei quali il Ministero degli affari esteri ebbe a muovere interpellanza a questo delle finanze all'oggetto che fosse preso un generale provvedimento, il sottoscritto, tenuto conto delle considerazioni svolte dalla S. V. nel suo foglio del giorno 15 di questo mese, ha presi concerti col ripetuto Ministero degli affari esteri all'effetto che i Regi Consolati in Francia, Inghilterra, Belgio ed Olanda siano autorizzati ad effettuare e dichiarare la verificazione delle cartelle di rendita in consonanza colle cedole in scadenza al 1° luglio 1866, per l'ammessione a pagamento.

E di ciò lo scrivente si affretta a renderne intesa la S. V. per conveniente norma, con preghiera di conformi comunicazioni ai signori fratelli De Rothschild di Parigi.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

132.

Á MM. DE ROTHSCHILD *frères, Paris.*

Paris, 27 juillet 1866.

Messieurs. — J'ai l'honneur de vous prévenir que le Gouvernement italien vient d'autoriser la présentation et la vérification des titres au porteur du consolidé 5 % auprès de ses Consuls à l'étranger.

Conséquemment tous les coupons, qui vous seront transmis, accompagnés des bordereaux signés par les porteurs et contresignés par les Consuls italiens, certifiant la présentation et la vérification des titres correspondants, pourront être admis au paiement sans autres préalables formalités.

Il est bien entendu que ces bordereaux devront rester annexés aux coupons payés.

Veuillez, messieurs, agréer, etc.

Le Commissaire italien
F. MANCARDI.

N. 133.

Al Ministero delle finanze,
Direzione generale del Tesoro, Firenze.

Parigi, 27 luglio 1866.

Appena ricevuta la nota di cotesto Ministero del 24 andante mese, il sottoscritto si è fatto doverosa premura di darne comunicazione alla casa De Rothschild la quale si conformerà pienamente alle disposizioni che vi si contengono, ammettendo a pagamento tutte le cedole del consolidato 5 % che saranno accompagnate da distinte munite di visto per parte dei Regi Consoli all'estero, constatante la presentazione delle cartelle e la corrispondente verificazione.

Nel dar così riscontro alla mentovata nota, lo scrivente deve pregare cotesto Ministero a volersi compiacere, in nuove occorrenze, di dirigergli personalmente la corrispondenza: *Avenue d'Antin*, 33, e così senza l'intermedio della Legazione italiana, che desidera evitare tale incomodo. Ogni piego dovrà poi essere affrancato onde non andar soggetto alla doppia tassa.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

N. 134.

MINISTERO DELLE FINANZE,
TESORO

Al signor comm. avv. FRANCESCO MANCARDI,
direttore generale del Debito pubblico in missione.

Firenze, 26 luglio 1866.

La impossibilità di affidare attualmente ad Agenti diplomatici o consolari la verificazione dei titoli al portatore dei debiti toscani 31 ottobre 1849 e 13 giugno 1851, per gli effetti del pagamento dei relativi interessi scaduti al 1° luglio 1866, indusse lo scrivente a concertare col Ministero degli affari esteri un mezzo che potesse equivalere, e poichè intanto era stato proposto dalla Regia Legazione italiana a Francoforte che la detta certificazione e quella altresì dei titoli del consolidato 5 %, fosse disimpegnata da un pubblico notaio di colà, i Ministeri degli affari esteri e delle finanze vi aderirono attendendo di conoscere quale sarebbe stato il notaio che si fosse assunto quell'incarico.

Ora dal ripetuto Ministero degli affari esteri vien comunicato un estratto di dispaccio dell'Incaricato d'affari italiano a Francoforte s. M. del 12 luglio corrente col quale è fatto noto essere il signor dottore Johan H. Schulz notaio a Francoforte s. M. dimorante in via Hirschgarten, quello al quale fu demandata la incumbenza di verificare colà i titoli al portatore del consolidato 5 % e dei surriferiti due prestiti toscani 1849 e 1851.

Ciò lo scrivente porta a cognizione del signor Direttore generale del Debito pubblico per sua norma, non senza volgergli preghiera, perchè ne porga notizia alla casa bancaria dei fratelli De Rothschild di costì per sua intelligenza in quanto ha tratto al servizio del consolidato 5 % al portatore.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

N. 135.

A MM. DE ROTHSCHILD *frères, Paris.*

Paris, 30 juillet 1866.

Messieurs. — Je vous confirme ma lettre du 27 de ce mois et je m'empresse de vous prévenir que la vérification des titres italiens à Francfort s. M. sera faite par le docteur Johan N. Schulz, notaire, demeurant rue Hirschgarten.

Ainsi vous pourrez admettre au paiement tous les coupons, 1er juillet 1866, du consolidé italien 5 % et des anciennes dettes toscanes 31 octobre 1849 et 13 juin 1851 qui seront accompagnés de bordereaux ou de toute autre déclaration de présentation et de verification qui sera signée à Francfort s. M. par le dit notaire Johan H. Schulz.

Veuillez, messieurs, prendre bonne note de cette communication pour votre gouvernement et agréez la nouvelle expression de mes sentiments distingués.

MANCARDI.

N. 136.

MINISTERO DELLE FINANZE,
TESORO

Parigi, 30 luglio 1866

Conformemente alla partecipazione contenuta nella nota di cotesto Ministero del 26 andante mese, il sottoscritto si è recato a premura di portar a conoscenza della casa De Rothschild di Parigi, che i titoli di rendita del consolidato italiano 5 % e degli antichi debiti toscani 31 ottobre 1849 e 13 giugno 1851, sarebbero stati riscontrati a Francoforte s. M. per mezzo del notaio dottor Johan N. Schulz, e che conseguentemente le cedole dei mentovati debiti avrebbero dovuto ammettersi a pagamento sulla semplice loro esibizione, purchè accompagnate da dichiarazioni di riscontro corrispondente per parte di detto notaio.

La casa De Rothschild si conformerà a quanto sovra.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

N. 137.

COMPAGNIE HOLLANDAISE
pour l'administration de la rente italienne.

Au comm. MANCARDI, *directeur général en mission à Paris.*

Amsterdam, le 14 juin 1866.

Nous sommes informés par les journaux et par notre correspondant à Turin que le Gouvernement italien se propose de payer les rentes des capitaux, inscrits au Grand Livre de la dette publique *au noms* des porteurs en billets de banque, qui perdent déjà 25 %,

Notre administration et les porteurs de nos certificats perdraient donc 25 % et peut-être davantage sur les rentes nominatives à toucher au 1er juillet prochain.

Une mesure semblable ne pourra pas être appliquée aux titres *au porteur* parce que par ces titres mêmes il est garanti au porteur le droit de toucher leurs rentes soit dans toutes les Trésoreries du Royaume d'Italie, soit à Paris et à Londres, et qu'à Paris et à Londres on ne pourra pas payer en billets de la Banque nationale d'Italie qui d'après la teneur de l'art. 3 du décret royal n'ont de cours forcé que dans le Royaume.

Or il n'est pas nécessaire de démontrer combien il est inéquitable que les porteurs de divers titres du même emprunt soient traités d'une manière différente et qu'un privilège soit accordé aux titres au porteur. La loi du 10 juillet 1861, art. 16 et 17, porte que les inscriptions nominatives pourront être converties à volonté en titres au porteur et les titres au porteur en inscriptions nominatives, d'où il résulte que la faculté accordée aux titres au porteur de toucher leurs rentes à Londres ou à Paris, n'était aux yeux de la loi qu'une simple facilité et non un privilège, dont le résultat serait que les inscriptions nominatives devront, le cas échéant, se contenter d'un paiement en papier-monnaie sujet à dépréciation et que les titres au porteur pourront exiger le paiement en espèces.

En déhors de toutes considérations sur l'équité et la justice de la mesure, elle ne contribuera que peu de chose à soutenir le Gouvernement italien dans ses tentatives de faire face aux difficultés temporaires où il se trouve.

Car il paraît certain que tous les porteurs de titres non nominatifs, soit italiens, soit étrangers, feront encaisser leurs rentes à Paris ou à Londres. Quant au semestre, du reste, à échoir le 1er juillet prochain la mesure pesera sur toutes les inscriptions nominatives, parce que la clôture des régistres du Grand Livre empêche pour le moment toute conversion en titres au porteur et elle ne pesera définitivement que sur les inscriptions nominatives, qui à cause des charges, dont elles sont grevées ne pourront être converties en titres au porteur.

Donc si le Gouvernement italien maintient la mesure à l'égard de l'inscription au nom de notre administration, celle-ci fera con-

vertir après le 1er juillet prochain, pour sauvegarder les intérêts des porteurs de ses certificats, son inscription en titres au porteur et alors la perte que les porteurs de nos certificats auront à supporter par suite du paiement du semestre à échoir le 1er juillet en billets de banque, ne sera que de 25 % du total de la rente de ce semestre, ainsi sur, à peu près, L. 150,000.

Or nous soumettons respectueusement au Gouvernement italien la question, s'il n'est pas de son intérêt de payer en espèces le semestre de notre inscription, et de sauver par un sacrifice minime son crédit à la Bourse d'Amsterdam, dont il pourra avoir besoin par la suite, et si même une telle mesure ne serait pas justifiée par la position exceptionnelle des porteurs de nos certificats, qui pour la plus part étaient porteurs d'inscriptions au Grand Livre du Royaume de Naples, cotées ordinairement à la Bourse à 100 ou 106 pour cent et qu'ils ont dû convertir en inscriptions sur le Grand Livre du Royaume d'Italie.

Pour toutes ces causes nous vous prions instamment, Mr le commandeur, de proposer au Gouvernement italien les mesures nécessaires pour que la rente de notre inscription à échoir le 1er juillet prochain, soit payée en espèces, c'est à dire *en or* ou *en argent*.

Agréez, Mr le commandeur, etc.

La Maison, Bouwer et Burlage.

N. 138.

A MM. La Maison, Bouwer *et* Burlage, *directeurs de l'administration de la rente italienne à Amsterdam.*

Paris, 16 juin 1866.

Messieurs. — J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 14 de ce mois et je m'empresse de vous répondre que je vais de ce jour même soumettre la question au Ministre des finances à Florence.

Je voudrais bien que la résolution vous fût favorable et que l'on pût, pour le paiement des arrérages au premier juillet prochain, appliquer une mesure exceptionnelle à vos inscriptions nominatives, ainsi qu'on l'a fait pour vos titres de rente napolitaine.

lors de l'unification des anciennes dettes italiennes, mais je doute que le Gouvernement du Roi puisse faire légalement pour les rentiers hollandais ce qu'il n'a pu faire pour des rentiers français.

Néanmoins quelle que puisse être la résolution du Ministre des finances, je m'empresserai de la porter à votre connaissance le plus tôt possible.

Veuillez en attendant, messieurs, agréer, etc.

Le Commissaire italien
F. MANCARDI.

N. 139.

COMMISSARIATO ITALIANO

Al Ministero delle finanze, Tesoro, Firenze

Parigi, 16 giugno 1866.

Come è noto a codesto Ministero, esiste in Amsterdam una Società commerciale che si intitola: « *Compagnia Olandese per l'amministrazione della rendita italiana* ».

Essa acquista rendite del consolidato italiano per conto proprio od altrui, le fa iscrivere in proprio nome, e quindi emette titoli al latore in rappresentanza delle iscrizioni nominative.

Questa Compagnia già era titolare d'iscrizioni del Gran Libro di Napoli e cotesto Ministero ricorderà che l'unificazione di quelle rendite dovette essere operata in via d'eccezione in virtù di Regio Decreto e per frazioni, attesochè non tutti i portatori di certificati rappresentati nelle iscrizioni nominative napoletane, ne voleano la trascrizione in rendita italiana.

Ora, siccome la Compagnia eseguisce il pagamento de' suoi certificati al portatore col retratto delle rate semestrali maturate sulle sue iscrizioni nominative, depurato delle spese di amministrazione, quando questo venga a scemare per una ragione qualunque, il pagamento semestrale dei certificati deve soffrire una doppia riduzione.

Quindi è che la Compagnia anzidetta, in presenza del trattamento differenziale che si sarebbe stabilito fra il consolidato nominativo e il consolidato al portatore, pagabile, il primo semestralmente in biglietti di banca, e il secondo in effettivo, quando sia pagato all'estero, con lettera del 14 andante si è rivolta al

sottoscritto invitandolo a proporre al Governo del Re quelle misure d'eccezione che potrebbero esser del caso in considerazione della condizione speciale delle iscrizioni di cui è titolare.

Lo scrivente rassegna a cotesto Ministero la lettera dianzi mentovata e lo prega di ponderare le considerazioni che vi sono svolte, non che la specialità dell'iscrizione e quindi comunicargli le autorevoli sue determinazioni quanto più presto possibile, onde poterne dar conoscenza alla Compagnia Olandese, prima della scadenza del semestre in corso.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

N. 140.

MINISTERO DELLE FINANZE,
TESORO

Al sig. comm. avv. F. MANCARDI,
direttore generale in missione a Parigi.

Firenze, 25 giugno 1866.

Il Ministero delle finanze ha ricevuto il di lei foglio in data del 16 corrente, col quale comunica il reclamo della Compagnia Olandese per l'amministrazione della rendita italiana all'oggetto d'ottenere che gli interessi semestrali della rendita ad essa compagnia intestata siano pagati in numerario in parità di quanto fu consentito per le rendite al portatore che si pagano all'estero.

Presa in esame la domanda della Compagnia suddetta, lo scrivente non può esitare a pronunziarsi sulla medesima in senso negativo, essendo d'avviso che la R. Amministrazione non debba nella ripetuta Compagnia considerare che un titolare d'iscrizioni di rendite nominative sul Gran Libro italiano, e che perciò non sia il caso di far luogo per essa ad un trattamento eccezionale.

Conforme comunicazione la S. V. vorrà essere compiacente di fare alla Compagnia Olandese prenominata in risposta alla sua lettera del 14 corrente

Il Ministro
A. SCIALOIA.

N. 141.

A MM. La Maison, Bouwer *et* Burlage, *directeurs de la Compagnie Hollandaise pour l'administration de la rente italienne à Amsterdam.*

Paris, 26 juin 1866.

Messieurs. — Je dois vous communiquer la réponse que mon Gouvernement à faite à votre réclamation. Elle ne vous est pas favorable, j'en ai bien de regret; mais je la prevoyais. La voici:

« Le Ministre des finances a reçu votre lettre du 16 de ce mois, par laquelle vous communiquez une réclamation de la Compagnie Hollandaise pour l'administration de la rente italienne, afin d'obtenir le paiement en numéraire des arrérages des rentes dont la Compagnie est titulaire, ainsi que l'on fait pour le paiement à l'étranger des rentes au porteur.

« Ayant fait bon examen de la demande de la Compagnie susdite, le Ministre ne doute pas de vous dire, qu'il ne peut pas être de votre avis, car l'Administration italienne doit retenir la Compagnie Hollandaise, comme un titulaire quelconque de rente nominative du Grand Livre d'Italie, pour lequel ne peut faire exception à la mesure génerale.

« Veuillez, monsieur le Directeur général, répondre en ce sens à la lettre que la Compagnie Hollandaise vous a adressé en date du 16 de ce mois, et que j'ai l'honneur de vous rendre ».

Agréez, messieurs, avec mes regrets tres sincères, la nouvelle assurance de ma considération très distinguée.

Mancardi.

N. 141 *bis.*

Á Mr Mancardi, *commissaire italien.*

Paris, 3 août 1866.

Monsieur. — Par lettre du 27 juin le Ministère des finances a envoyé a la Direction générale du Trésor à Florence des quittances de rentes nominatives montant à francs 218,007.

La délégation de cette somme sur MM. De Rothschild n'étant pas encore parvenue, je viens vous prier de vouloir bien écrire à Florence pour hâter l'envoi de cette somme.

Agréez, etc. Ch. Couder

142.

Il ministro SCIALOIA *al comm.* MANCARDI.

Firenze, 30 giugno 186[illegible].

Preg.mo signor Mancardi. — Non ostante la vostra lettera ultima, vi rinnovo la mia calda raccomandazione di essere severissimo quanto alla presentazione dei titoli, e pregate pure in nome mio il signor barone De Rothschild che raccomandi ai suoi agenti fuori Parigi di non essere punto indulgenti a tale riguardo.

Dite pure al signor Barone che il Governo è interamente ignaro di ciò che possa avvenire a Parigi quanto a vendita di rendita. E la Banca vivamente interpellata intorno a ciò mi ha fatto le più ampie assicurazioni di non averne neppure lei mandata a vendere. Quanto al Governo però sono certissimo di quel che mi dico. *E voi d'altronde sapete come, anche volendolo, non potrebbe.*

Scrivete che il Barone si lagna di ricerche che ha sentito essere fatte da un tal France per affari del Governo italiano. Io non rammento proprio se, tra coloro che vengono a fare aperture al Governo, ci sia stato un signor France. Quel che so è questo, cioè che dal giorno in cui la guerra con l'Austria si rese possibile, e molto più dopo che la guerra fu rotta, il signor Landauer mi ha fatto costantemente sentire che la casa De Rothschild non avrebbe fatto il benchè menomo affare col Governo. Anzi, ritirò la speranza che mi aveva data in marzo, di scontare nell'anno un residuo del prezzo delle strade ferrate vendute. Ieri l'altro, al più corto, mi ha ripetuta questa impossibilità, in modo tale che io ho perfino creduto che i gravi interessi di casa Rothschild in Austria, ed altre gravi ragioni di politica e di finanza movessero questa grande Casa a tenersi neutrale, e la impedissero di venirci in qualsiasi modo in aiuto. Ciò non ostante non mi sono mai restato e dal chiedere al Landauer se potea farsi qualche cosa di utile per noi, e d'informarlo di tutti i miei disegni, il che prova quanta fosse la mia fiducia nel carattere di persone che in questi nostri bisogni ci dichiarano e confermano ogni giorno, di nulla potere o volere fare per noi.

In ogni modo è chiaro che le cose, essendo in questi termini, io non respingerò chiunque verrà a propormi qualche cosa di serio, e se la casa De Rothschild crede, che durante la guerra non con-

venga a lei far nulla per noi, penso che non vorrà esigere che neppure noi facessimo nulla per aiutarci.

Non voglio neanche tacervi che io intendo la difficile situazione del signor barone De Rothschild, e rispetto interamente la sua riserva, e perfino l'estrema preoccupazione da lui mostrata nell'ultimo fatto, del pagamento della rendita che in fin dei conti per le provvidenze da me prese e per le somme apparecchiate non era un affare che potea poi in alcun caso metterlo in tanto allarme, quanto ne volle mostrare non senza danno del nostro credito. So bene che, per ricco e potente che sia un banchiere, deve bene badare a' fatti suoi; e so pure che i Rothschild sono nel tempo stesso Casa di banca e potenza finanziaria impegnata in tutto il mondo, sicchè in caso di guerra può aver le sue buone ragioni per tenersi neutrale. Ma le potenze neutrali, se vogliono ricusar soccorsi o servigi non credo che possano impedire che questi si accettino da altri se vengono offerti.

In breve, farete intendere con bei modi al signor Barone, che io non ho trascurato di tentare la sua Casa. Ma quando mi sono accertato che essa nulla vuol fare per noi durante la guerra, come ogni giorno mi ripete il Landauer, mi credo libero di accogliere qualunque altra trattativa. Senonchè potete assicurarlo che io non ho incaricato alcuno di qualsiasi negoziazione determinata, ma a tutti quelli che mi han fatte e mi fanno delle aperture, rispondo che son disposto a trattare se mi fanno qualche offerta vantaggiosa.

Assicurerete nel tempo stesso il signor Barone di tutta la mia personale deferenza.

Gradite intanto i soliti miei sentimenti di particolare stima.

A. SCIALOIA.

143.

Il ministro SCIALOIA *al comm.* MANCARDI.

Firenze, 11 luglio 1866.

Preg.mo signor Mancardi. — Spero che l'operazione del pagamento del semestre sia proceduta com'era incominciata; e mi giuro che vogliano nelle mani del barone De Rothschild restare cuni milioni disponibili.

In ogni modo, siccome di milioni ce n'è bisogno, e sventura-

tamente di molti, e quel che più monta ce n'è bisogno di parecchi d'oro e d'argento; così mi metterebbe conto se si potesse effettuare lo sconto dei 100 milioni di residuo di prezzo delle strade ferrate.

Certo nelle presenti circostanze e nel caso che non migliorino sensibilmente, potrebbe scendersi sino allo sconto del 10 % comprendendovi così quel che la casa De Rothschild suol chiamare sconto, come quel che vi aggiunge a titolo di commissione per dissimulare la cifra troppo alta. Cotesta cifra di sconto, e commissione sommata in uno al 10 % porterebbe ad 84,444,445 la somma dei cento se se ne avesse a fare il pagamento il 15 luglio. Si potrebbe anche aggiungervi il 14 % di cambio, cioè 11,822,222. E perciò il limite più stretto, perchè io possa accettare il contratto sarebbe quello di 72,622,223 pagabili il 15 luglio a Parigi.

Ma se questo pagamento volesse farsi dentro luglio, agosto e settembre, diviso in parti eguali di circa 9 milioni ciascuna, ovvero anche in parti disuguali, ma purchè la metà almeno fosse pagata entro luglio ed agosto e l'altra metà entro settembre, io vi condiscenderei contentandomi de' 72 milioni e 622 mila come se fossero pagati il 15 luglio per intero.

Le sarei obbligato se riuscisse in cotesto negozio. Il pagamento qui non mi suffragherebbe. Ma siccome io penso che convenga fare ogni sforzo per togliere in tempo più o meno lungo il corso forzato, così il Barone può calcolare che un giorno, alle scadenze, la Società dell'alta Italia dovrà pagare in denaro; onde è che il 14 % di cambio sarà un'operazione molto lucrosa.

Sappiate che il Landauer, a cui ho presentata la cosa, come sorta da un discorso da voi introdotto spontaneamente, sarà avverso alla operazione, perchè non fatta per mezzo suo, e quasi contro il suo avviso. Ma penso che il Barone non faccia gran conto di lui.

Raccomandate all'egregio nostro Ministro di aiutarvi alla riuscita di questo negozio.

Spero udire qualche cosa di più concludente rispetto alla negoziazione del debito romano. Sopratutto state attento alle cifre. Perchè i preti mentono tanto più facilmente, per quanto i loro casuisti sanno poi a suo tempo aggiustare le partite con Domineddio.

I miei saluti amichevoli al signor comm. Nigra ed i miei personali complimenti al signor barone De Rothschild ed ai suoi signori figliuoli. A voi i migliori sentimenti.

A. Scialoia.

144.

Il ministro SCIALOIA *al comm.* MANCARDI.

Firenze, 26 luglio 1866.

Caro Mancardi. — Ho ricevuto le vostre relazioni. Ne parlerò in Consiglio e ve ne scriverò. Il dispaccio in cifre riguardante il residuo prezzo delle strade ferrate fu spedito al campo per la traduzione. Tornò tardi e pensai che era meglio attendere e rispondervi per la posta.

Ho sempre ragione di credere che il Landauer abbia poca voglia di spingere il Barone a far l'affare. Io persisto nel desiderio di farlo, se si può, a patti discreti. Tali non sarebbero più quelli di cui mi sarei potuto contentare quindici giorni or sono.

Le rate del residuo prezzo scadono al 5 maggio e 5 novembre del 1867, e al 5 maggio e 5 novembre del 1868.

Quindi è che allo sconto del 7 per cento — il quale come sapete sarebbe maggiore dell'interesse del 7, perchè ritenuto dal capitale in una volta sola — la somma di 100 milioni pagabili il 5 agosto sarebbe di 89,500,000 lire.

Allo sconto in ragione dell'8 %, questa somma sarebbe ridotta ad 88 milioni. Allo sconto del 9 % sarebbe ridotta a 86,500,000 lire.

Se fosse pagata a Parigi o qui in denaro contante, vi sarebbe di più a tener ragione del cambio. Questo è diminuito immensamente. Ieri l'altro a Milano scese al 6 %; martedì il Governo ha comprato napoleoni al 10 %.

Io penso quindi che bisognerebbe proporre al Barone lo sconto del 7 % salvo il poterlo aumentare al 7 ½ ed anche all'8.

In *extremis* si potrebbe andare sino all'8 ½. Quanto al modo di pagamento sarei anche disposto che lo facesse: un terzo qui in carta e due terzi in denaro a Parigi nei mesi di agosto e settembre pagando noi il cambio del tempo in cui si farà il pagamento, ovvero un cambio che si potrebbe per transazione determinare fin da oggi.

In questo caso non dovrebbe oltrepassare il 10 % e solo in ultimissima analisi potrebbe arrivare al 12 % dopo aver sperimentato di riuscire all'11 se negasse il 10.

Nella ipotesi qui posta, i due terzi sarebbero sottosopra 59 mi-

lioni ed il cambio al 10 % darebbe 5,900,000 lire. È naturale che all'11 o al 12 sarebbe tanto di più.

Per vostro governo e subordinatamente aggiungo che si potrebbe forse scendere al patto di esigere i 59 milioni — ridotti nel cambio — in un numero di rate successive ne' mesi di agosto, settembre e ottobre. Questa maggior dilazione potrebbe passare per buona mano al disopra del mercato, calcolato tutto al 5 agosto.

Procurate di riescire. Credetemi intanto coi soliti sentimenti

Vostro aff.mo
A. SCIALOIA.

145.

COMPAGNIE
DES AGENTS DE CHANGE

Á Mr le Ministre plénipotentiaire de l'Italie.

Paris, 12 novembre 1866.

Il vient d'être mis en circulation sur la place de Paris des titres de la rente italienne portant une date d'émission récente. Leur apparition, dont la chambre syndacale n'a pas été prévenue, soulève des difficultés qui s'opposent à leur admission dans les livraisons. Il pourrait en résulter des inconvénients dans les opérations au comptant et dans la liquidation, qui doit s'effectuer le 20 de ce mois, des transactions à terme.

Il serait donc à désirer que des explications nous fussent données le plus promptement possible.

J'ai l'honneur de vous en informer en vous priant de vouloir bien nous donner des éclaircissements à cet égard.

Je suis avec une haute considération, etc. etc.

CHARLES.

146.

Á Mr le comm. NIGRA, *ministre d'Italie, Paris.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 14 novembre 1866, 6 h. 10 m. soir.

Par loi suppression corporations religieuses et par décret du 18 juillet 1866, inséré au *Bulletin des lois*, N. 3083, les rentes nominatives qui appartenaient aux corporations supprimées ont été

transférées au domaine public et converties en rentes au porteur. Le domaine a mis en circulation successivement ces rentes. Depuis la publication du décret susdit, ces rentes, en quantité très bornée, portent les dates des conversions parmi lesquelles il y en a naturellement de récentes.

SCIALOIA.

147.

Á Mr NIGRA *ministre d'Italie, Paris.*

(Dépêche télégraphique). Florence, 15 novembre 1866.

Dans la dépêche d'hier soir, j'ai omis de vous parler du million de rente qui se réduisait de l'emprunt Sella et qui a été inscrit dans ces derniers temps à complément des rentes nécessaires pour fournir à l'État les 425 millions du dit emprunt selon la loi du 11 mai 1865.

SCIALOIA.

148.

Á Mr le Syndic de la Compagnie des agents de change.

Paris, 17 novembre 1866.

En réponse à votre honorée lettre du 12 de ce mois, je m'empresse de vous faire connaître que d'après les renseignements que je viens de recevoir du Ministre des finances, les titres de rente italienne portant une date récente proviennent:

1° de la rente d'un million inscrite à complément de l'emprunt 1865 de 425 millions.

2° des rentes qui appartenaient aux corporations religieuses, et qui, par effet de la loi de suppression de ces corporations et du décret du 18 juillet 1866, ont été transférées au domaine de l'État et converties en titres au porteur.

Ces rentes auraient été mises en circulation sur la place de Paris, mais en quantité très bornée.

Agréez, etc.

Le Commissaire italien à Paris
F. MANCARDI.

149.

JOURNAL
DES CHEMINS DE FER

Au Ministre d'Italie à Paris.

Paris, le 1r décembre 1866.

Monsieur le chevalier. — Beaucoup de nos abonnés et clients sont porteurs de rentes italiennes. Ils viennent d'être vivement émus en apprenant que le Gouvernement de S. M. Victor Emmanuel a fait vendre des titres de création nouvelle sur la place de Paris; ils imputent, avec juste raison, suivant nous, à cette opération, la Caisse qui afflige la rente italienne.

Nous n'avons qu'un désir; c'est d'éclairer les créanciers de votre Gouvernement et de calmer leurs craintes. En conséquence, nous venons vous prier de vouloir bien nous dire:

1° Quelle est l'origine de ces négociations de nouveaux titres?
2° En vertu de quelles résolutions légales elles ont eu lieu?
3° À quelles sommes s'élèvent-elles?
4° Sont elles terminées?

Nous croyons qu'une réponse catégoriques à ces questions est utile au crédit de l'Italie, et nous semble en outre nécessaire à l'égard des détenteurs des rentes.

Daignez agréer, etc. etc.

Le Directeur du *Journal des chemins de fer.*

150.

Reminiscenze sul corso forzoso.

Leggesi nella relazione decennale del Direttore generale del Tesoro del 12 dicembre 1871:

« Le difficoltà in cui trovavasi nel 1865-66 la Banca nazionale del Regno d'Italia per il continuo accorrere del pubblico a convertire in numerario i biglietti, quelle in cui versava il commercio per la già seguita restrizione e per la probabile sospensione delle sovvenzioni della Banca, i bisogni del Governo che era alla vigilia di scendere in campo per liberare la Venezia dalla dominazione straniera, indicarono la necessità di eccezionali provvedimenti.

« Votata pertanto al 30 aprile 1866 e pubblicata al 1° maggio di quell'anno la legge che durante la guerra conferiva al potere esecutivo pieni poteri in materia finanziaria, si ebbe per primo ed immediato effetto l'emanazione del R. decreto 1° maggio 1866, n. 2873, col quale fu sciolta la Banca dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de' suoi biglietti, e fu dato corso forzoso ai biglietti della Banca medesima in tutto il Regno, ed alle polizze dei Banchi di Napoli e di Sicilia, rispettivamente nelle provincie napoletane e siciliane, privilegio che fu poscia esteso coi Regi decreti del 6 e del 17 dello stesso mese ai biglietti della Banca toscana di credito per l'industria ed il commercio d'Italia nelle provincie toscane ».

In tornata della Camera del 25 luglio 1867, disse il deputato Avitabile:

« Il corso forzoso era una necessità se la guerra durava a lungo, ma non nel momento in cui venne decretato, nè col sistema largo come venne attuato, poichè è provato che il Governo non ha fatto uso del credito che gli aprì la Banca il 1° maggio 1866, se non dopo parecchi mesi, come si può rilevare dai conti del Tesoro. Il Governo ha decretato il corso forzoso per altre ragioni che non è qui acconcio di sviluppare.

« Credo bene che nel momento in cui l'Italia dovea completare la sua unità, era permesso al Governo di adottare il corso forzoso dei biglietti, se urgenti necessità lo richiedevano, ma in una quantità limitata di 250 milioni che occorrevano al Governo stesso ed anche quando vogliamo esser generosi, avrebbe potuto estenderlo ai 250 milioni di carta che erano allora in circolazione non forzosa; sarebbero stati tutt'al più 500 milioni; ma quando si è dato corso forzoso illimitato non solo a tutta la carta che stava in circolazione, ma a tutta quella che si poteva mettere in circolazione, si è commesso il più grave errore economico in danno dello Stato e dei privati.

« E qui debbo render grazie agli amministratori della Banca nazionale, poichè quantunque avessero a loro disposizione il corso forzoso illimitato, non hanno profittato come potevano, se avessero voluto, di tutto il vantaggio che loro dava il decreto del 1° maggio: se lo avessero fatto, il paese si troverebbe in più gravi imbarazzi.

« La Banca e le altre istituzioni di credito non abusarono molto

dell'emissione dei biglietti. Potevano benissimo emettere e profittare di due miliardi, poichè il decreto del 1° maggio non ponea limitazione alcuna, specialmente alla Banca nazionale. Quella limitazione che l'on. Scialoia e qualche altro membro della Commissione sostennero che era negli statuti della Banca nazionale, io dico la verità, non la trovo nè la posso trovare. Dove stava questa limitazione? Nella riserva metallica?

« Ma, signori, quando ad un istituto di credito voi date la inconvertibilità del suo biglietto, la riserva metallica la può aumentare semprechè lo voglia. La Banca non avea bisogno che di emettere, ad esempio 105 milioni di carta, poco più, poco meno, per comprare 100 milioni di numerario.

« In tutt'altra condizione si trovano gli istituti che non hanno avuto il vantaggio della inconvertibilità ».

151.

Reminiscenze sull'applicazione dei beni al demanio dello Stato spettanti alle corporazioni religiose soppresse.

Le prime alienazioni di stabili devoluti alle Casse ecclesiastiche in virtù della legge 29 maggio 1855 e leggi posteriori nei primi tempi della loro istituzione furono fatte a prezzi molto inferiori del loro valor reale, per la ragione che pochi ancora erano i compratori che osassero sfidare le scomuniche del Vaticano. Quindi la rendita pubblica in cui si erano investiti i capitali ricavati dalle vendite, non potea corrispondere alla rendita effettiva; come poi furono fatte le perizie dei beni applicati al demanio per disposto della legge del 21 agosto 1862 lo dichiarò il ministro Minghetti in tornata della Camera del 4 febbraio 1863:

« Io debbo notare, egli disse, che tanto nei beni demaniali, quanto in quelli della Cassa ecclesiastica, le stime si sono fatte, detrattene le spese d'amministrazione e di riparazione, le quali sono, come ognun può credere, gravissime, ed in alcuni casi ho verificato che salivano fino al 38 per cento. Quindi le rendite liquidate dal demanio lo furono a ragione di valutazioni talvolta ideali di valori venali, detrattene inoltre in alcuni casi, come ha

detto lo stesso ministro Minghetti, le spese d'amministrazione e riparazione in ragione del 38 per cento ».

Nel 1866, all'art. 11 della legge del 7 luglio, stabilivasi:

« Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle corporazioni soppresse dalla presente legge e dalle precedenti o ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al demanio dello Stato coll'obbligo di inscrivere a favore del fondo del culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-morta, fatta *deduzione del* 5 % *per spese d'amministrazione.*

« All'art. 25 dichiaravasi che il fondo per il culto sarebbesi costituito dalle rendite e dai beni che gli si attribuivano colla nuova legge e dalla rendita e dai beni in virtù di legge preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica ».

Ora, i beni che si devolveano al demanio, invece dell'Amministrazione del fondo per il culto, erano beni stabili che importavano spese d'amministrazione e che si aveano a valutare nel loro valoro venale, e che in corrispondenza di tal valore si aveano a creare rendite sul debito pubblico da iscriversi a favore del fondo per il culto, *previa deduzione del* 5 % *per le spese d'amministrazione.*

Il deputato Cordova, ritenenendo che le valutazioni dei valori venali non corrispondevano sempre al valore effettivo, volea che almeno quei valori peritati dal fisco e che doveano convertirsi in rendita al valor nominale, fossero esenti dalle pretese spese d'amministrazione.

« Ho profondo convincimento, dicea il deputato Cordova il 14 giugno 1866, mentre si discuteva alla Camera la nuova legge di soppressione, che non si farà la deduzione del 5 % per le spese d'amministrazione. Ho fatto questa proposta, perchè nella rendita accertata la deduzione delle spese è fatta. Se, dopo aver detto che si percepirà la rendita netta, si stabilisce di fare una deduzione per le spese d'amministrazione, si *farebbe una duplicazione.* Effettivamente, come ho dovuto convincermene in altro tempo, le spese d'amministrazione non esistono che per lo Stato, ma non per le corporazioni religiose.

« D'altronde, ancorchè si dovesse tener conto di spese d'ammi-

nistrazione, domando io se la richiesta non è prezzo fiscale nel momento in cui si fa la conversione dell'asse ecclesiastico in rendita dello Stato, nel momento in cui l'amministrazione del demanio prende il capitale 100, pel capitale 36: quando il demanio fa le sue operazioni pel capitale 100 e non dà che 36, la rendita essendo discesa a 36 ».

Il Ministro delle finanze per tutta ragione rispondea che il 5 % era stato proposto dal Ministero e dalla Commissione unicamente pei beni provenienti dalle corporazioni soppresse e non per quelli semplicemente convertibili, e che in giornata appartenevano ad enti che non doveano esser colpiti dalla soppressione. Quindi in presenza dell'applicazione di due pesi e di due misure la deduzione del 5 % era una seconda tassa fiscale che si imponeva sui beni delle corporazioni religiose soppresse. E ciò dovea provarlo il fatto che mentre il Ministro delle finanze per decreto ministeriale applicava il disposto dell'art. 11 della nuova legge di soppressione alle rendite del debito pubblico che non si erano comprese e non poteano comprendervisi secondo lo spirito e l'economia dell'articolo, le sottoponea alla deduzione del 5 % per spese d'amministrazione, e creava una seconda rendita ridotta. E così facea una seconda conversione delle rendite che, a' termini dell'art. 25, doveano già formar il patrimonio del fondo per il culto.

Del resto ciò rientrava nel nuovo ordine delle idee e delle cose. Ed egli dicea il 17 gennaio 1867 nel suo discorso alla Camera sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico:

« Quando s'introduce un nuovo diritto nella Chiesa, quando con una solenne dichiarazione ponendo termine alle lotte, alle usurpazioni, ai privilegi si riconduce la Chiesa nel campo della libertà, allora, o signori, a suo complemento deve anche nel campo economico esser fatto un altro passo, deve cioè provvedersi alla parte di quel patrimonio che la Chiesa medesima veniva acquistando in altri tempi. Quel patrimonio sia per la sua origine, sia pel concorso che lo Stato ha dato al suo acquisto, sia per la destinazione che altra volta avea di sopperire ai bisogni civili, ai quali oggi provvede lo Stato, è pur mestieri che nell'atto d'entrare in questa nuova condizione di diritto, sia liquidato e diviso tra lo Stato e la Chiesa ».

152.

Reminiscenze sul prestito nazionale 28 *luglio* 1866.

Discorrendo in tornata della Camera del 28 luglio 1867 sul prestito nazionale, il deputato Crispi disse:

« Se ci fu operazione biasimevole tra quelle che abbiamo deplorato nell'anno 1866, superiore a tutte fu l'operazione dell'imprestito forzoso, il quale decretato dopo il corso forzoso della cartamoneta diede il tracollo all'industria del paese.

« Quell'imprestito in realtà ha costato assai più dei prestiti volontari stati fatti precedentemente, e ci obbligò all'emissione d'una nuova rendita. Per convincersi di ciò voi non dovete considerar quello unicamente dal saggio al quale il Governo lo ha emesso. Voi dovete mettere in conto gli aggravi che le provincie dovettero subire, le spese che dovettero fare i Comuni, le perdite che dovettero risentire i contribuenti.

« Sommando tutto ciò, signori, vedrete che non al 9 od al 10 % quale fu con l'emissione della rendita negli imprestiti precedenti, ma al 20 ed al 25 % è giunto l'interesse che il paese ha dovuto pagare coll'imprestito forzoso.

« Ora, signori, se questa sia un'operazione di cui l'Italia abbia a lodarsi, lo lascio considerare a voi ».

E sì che l'on. Crispi non avea ancor tenuto conto del *lucro cessante* e del *danno emergente* che ne era risultato per il Tesoro dal fatto che i contabili dello Stato dovendo trovare l'incidenza proporzionale del prestito a carico di ogni singolo contribuente, una gran parte delle imposte rimase in sofferenza per non poco tempo, e formò un ingente arretrato, mentre ai bisogni urgenti della finanza si dovea provvedere con spedienti costosissimi.

E l'on. Rattazzi, presidente del Consiglio, avea dovuto farne fede in tornata della Camera del 26 luglio col dire:

« Vi ha una massa d'imposte inesatte, e sono poco meno di 200 milioni d'imposte che vennero stabilite, ma non vennero riscosse.

« Queste imposte dovranno necessariamente essere riscosse nello scorcio di quest'anno 1867 e nel 1868; ma se voi, o signori, mentre si deve riscuotere questo arretrato, colpite i contribuenti non solo colla riscossione del medesimo, non solo colle imposte che già esi-

stono, ma ancora colle nuove che volete introdurre, evidentemente voi li mettete in uno stato penosissimo ».

Nel 1868 il Ministro delle finanze Cambray-Digny, nel suo discorso fatto alla Camera in tornata del 5 marzo sulla circolazione obbligatoria, ragionando sulla proposta di un prestito forzoso, osservava:

« Io non mi dissimulo i grandi pericoli che potrebbe avere un imprestito forzoso: non ho dimenticato che dell'ultimo imprestito forzoso fatto dal Governo, rimangono ancora nelle casse della Banca 65 milioni; e non ho dimenticato che senza il soccorso di questa e di altri stabilimenti minori che vi si interessarono, cotesto imprestito non avrebbe dato tutto quello che se ne sarebbe sperato ».

Come conseguenza poi dell'imprestito nazionale, il quale nella sua applicazione avrebbe dovuto distrarre gli agenti delle imposte dal loro compito principale, il ministro Cambray-Digny, soggiungeva:

« Il paese non paga le imposte. Questa frase che si ripete nei giornali, che si ripete all'estero, da tutte le parti, io la trovo ingiusta. Io non nascondo alla Camera che ci sono degli arretrati di una certa importanza; ma che questi arretrati vi autorizzino a dire che il paese non paga le imposte, questo no, non è vero.

. . . . . .

« La Camera ricorderà avere io detto che si avea senza dubbio una cifra d'arretrati molto rilevante, ma che per i *cento milioni d'arretrati della ricchezza mobile, la colpa non era da imputarsi al paese* ».

Sullo stesso argomento il Direttore generale del Debito pubblico in missione a Parigi, riceveva in data del 18 novembre 1866 la seguente lettera del Direttore compartimentale del Debito pubblico di Firenze:

« È credibile che oggi, alla metà di novembre 1866, non si sia ancora potuto avere la cartella della tassa di ricchezza mobile del 2° semestre del 1865? Si ha tanto bisogno di danaro che si è dovuto introdurre la carta-moneta e imporre un prestito forzato, e poi si obbligano i cittadini a restare in arretrato al pagamento delle tasse. Si attribuiscano tutti gli errori commessi dall'Amministrazione alle circostanze pur troppo eccezionali in cui ci siamo trovati; ora poi che abbiamo conseguito quello che desideravamo, e che sembrava quasi impossibile di ottenere, riconcentriamoci in noi stessi, e facciamo senno ».

153.

DIREZIONE GENERALE
del DEBITO PUBBLICO

Al Ministro delle finanze — FIRENZE

Torino, 16 gennaio 1867.

La Convenzione internazionale, sottoscritta a Parigi il 7 dicembre 1866, nel determinare la quota parte del Debito pubblico pontificio incumbente all'Italia proporzionalmente alla popolazione delle provincie annesse, ha stabilito che il Tesoro italiano abbia ad assumerne il servizio a cominciare dal 1° semestre della corrente annata.

Questo primo semestre scade, pel debito redimibile col mese di maggio; pel debito perpetuo col mese di giugno.

La somma della rendita redimibile in iscadenza col mese di maggio rileva a L. 10,734,788 55.

La rendita perpetua in iscadenza al mese di giugno rileva a . . . . . L. 7,892,984 78

Da questa somma di rendita deducendo . . » 1,468,617 42

rendita che si sta servendo dall'epoca delle annessioni, restano di rendita perpetua . . . . L. 6,424,367 36

di cui si ha da assumere il servizio con tutto giugno prossimo venturo.

In quanto al debito redimibile, oltre al servizio delle rate semestrali, vi ha quello dell'estinzione che si deve operare in via di sorteggio.

Ora, siccome si è convenuto che la quota parte del debito pontificio che era da assumersi dall'Italia, abbia a servirsi alle condizioni stesse che furono fissate nei relativi contratti di prestito, resta ancora, in adempimento a tale disposizione, ad accertarsi la somma della rendita che fu creata per ogni singola emissione di titoli e quella estinta proporzionalmente alla parte ricadente a carico esclusivo della Santa Sede, e quindi anche proporzionalmente a carico del Tesoro italiano. Cosicchè l'assegno annuo occorrente pel servizio delle rate semestrali della rendita redimibile in L. 10,734,788 55 dovrà accrescersi del fondo annuo d'estinzione calcolato in ragione dell'1 % sul capitale di prima emissione e

della somma delle rate semestrali delle obbligazioni riscattate, proporzionalmente come avanti.

Perchè però il Governo italiano possa assumere il materiale servizio delle rate semestrali della rendita, e continuare quello dell'estinzione è indispensabile che si faccia il trasporto materiale della quota parte del debito dal Gran Libro pontificio sul Gran Libro italiano.

Pel debito redimibile il trasporto sarà di facile esecuzione e non richiederà troppo tempo. Quello che presenta maggiori difficoltà è il debito perpetuo nominativo pel quale si è stabilito nel protocollo, che fa seguito alla Convenzione, di lasciare alla sorte di determinare quali iscrizioni debbano rimanere sul Gran Libro pontificio e quali debbano passare nel Gran Libro italiano. Le operazioni preliminari pel sorteggio, il sorteggio stesso, l'estratto del Gran Libro pontificio delle iscrizioni sortite, il riscontro delle medesime e la designazione e consegna dei documenti che devono corredarle, richiedono qualche mese di tempo. La trascrizione poi sul Gran Libro italiano delle iscrizioni sorteggiate dovrebbe compiersi almeno due mesi prima della scadenza semestrale, onde poter provvedere al pagamento delle relative competenze, e al sorteggio delle obbligazioni nel tempo prestabilito.

Il Governo imperiale di Francia si è impegnato coll'art. 7 della Convenzione a produrre entro il più breve termine possibile al Governo del Re tutti i documenti che saranno necessari per trasportare sul Gran Libro del debito pubblico italiano le iscrizioni delle varie categorie del debito di cui deve restar esonerata la Santa Sede. Non risultando però che siansi sinora date disposizioni al riguardo a norma delle intelligenze passate fra il Commissario italiano in Parigi, e il Commissario francese, il sottoscritto si crede in dovere di segnalare al signor Ministro delle finanze che, se per caso le mentovate operazioni non possono essere compiute in tempo utile, potrebbe avvenire l'inconveniente di dover ritardare il pagamento delle rate semestrali per tutti indistintamente i creditori iscritti nominativamente sul Gran Libro pontificio, ciò che non potrebbe a meno di dar luogo a reclami per parte massime dei corpi morali, titolari di quelle rendite. Nè parrebbe, attesa l'urgenza, potersi attendere l'approvazione del Parlamento e la legale pubblicazione della Convenzione, inquantochè la restante

parte del semestre potrebbe non esser più sufficiente per portare a termine, prima della semestrale scadenza, le operazioni di sorteggio, d'annullamento e di reiscrizione.

Il sig. Ministro vedrà nell'alto suo senno, se, attesa l'urgenza, come sovra dimostrata, non convenga, nel frattempo della discussione parlamentare, allo scopo d'ovviare ad ogni possibile inconveniente, di far uffizi presso il sig. Ministro per gli affari esteri, perchè abbia a richiedere il Governo imperiale del più sollecito eseguimento del disposto del ricordato art. 7 della Convenzione, affinchè il Governo del Re possa, per parte sua, essere in misura di soddisfare regolarmente agli assunti impegni.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

154.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
Segretariato generale

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 23 gennaio 1867.

Presa lettura della nota del 16 andante mese, colla quale veniva fatto presente il bisogno di accelerare le operazioni preliminari che si richieggono per il puntuale adempimento della recente Convenzione sul debito pubblico pontificio, si va ad officiare il il Ministero degli affari esteri, affinchè in via diplomatica impegni il Governo di S. M. l'Imperatore di Francia di mettersi in grado di produrre al più presto i documenti necessari per trasportare da un Gran Libro all'altro le iscrizioni di cui debba essere esonerata la Santa Sede

Il Segretario generale
G. FINALI.

155.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
Tesoro.

Al comm. F. MANCARDI.

Firenze, 21 marzo 1867.

La ditta Notari e Lelli di Bologna, appaltatrice sino a tutto dicembre 1863 delle carceri e case di condanna nelle Romagne, prestava due cauzioni, l'una di L. 1064 in danaro depositato nella

cassa camerale locale, e l'altra di L. 75,544 in titoli del consolidato romano depositati presso il Banco di Santo Spirito in Roma.

Terminato l'appalto, la Ditta suddetta provvedutasi della corrispondente dichiarazione di svincolo dal Governo italiano, si fece a chiedere a Roma la restituzione dei titoli di rendita pubblica; ma il Governo pontificio respinse quella domanda, perchè intende che gli sia riconsegnato il materiale che al principio dell'appalto riceveva l'impresario.

Or, questo Ministero, per essere in grado di prendere un provvedimento con cognizione di causa, desidera sapere se nella liquidazione de' debiti e crediti già stabilita a Parigi, nell'interesse dei Governi italiano e pontificio, si trattò di questi depositi di titoli di rendita pubblica, e nell'affermativa, cosa siasi risoluto. Desidera inoltre sapere se la rendita risultante dai titoli depositati, fa parte di quella posta a carico del bilancio italiano.

Il sottoscritto quindi prega l'onorevole signor comm. Mancardi a voler apprestargli le occorrenti notizie, accompagnandovi il suo savio avviso; a qual uopo, gli trasmette, con preghiera di restituzione, il rapporto della Ditta surriferita

Per il Ministro
T. ALFURNO.

156.

MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

A S. E. Mr le comte de SARTIGES,
ambassadeur de S. M. l'Empereur des Français à ROME.

Florence, 23 mars 1867.

Monsieur Mancardi, directeur général de la Dette publique du Royaume, se rend à Rome, chargé par le Gouvernement du Roi de fournir au Commissaire délégué par le Gouvernement français, les indications nécessaires pour effectuer le transfert sur le Grand Livre italien de la partie de la dette pontificale que le Convention du 7 décembre 1866 a attribuée à l'Italie.

Je prie V. E. de vouloir bien mettre M. Mancardi en communication avec le Commissaire impérial, et lui prêter, le cas échéant, l'appui que pourrait exiger l'accomplissement de *la mission officieuse.*

Je saisis cette occasion pour renouveler, etc.

VISCONTI VENOSTA.

157.

Al Ministero delle finanze,
Direzione generale del Tesoro, Firenze.

Firenze, 25 marzo 1867.

Riscontrando la nota di cotesto Ministero in data del 21 andante mese, il sottoscritto pregiasi accennare che il protocollo internazionale sottoscritto a Parigi il 7 u. s. dicembre, esplicativo della Convenzione di pari data, non concerne che la ripartizione proporzionale collettiva del debito pubblico pontificio perpetuo e redimibile, e quella del debito vitalizio.

La questione delle cauzioni in numerario vi si trova pure definita in modo collettivo coll'abbuono di tre milioni di lire fatto sull'ammontare degli arretrati portati a carico dell'Italia. Mediante tale somma il Governo del Re sarebbesi obbligato di pagare gli interessi e rimborsare i capitali di tutti i depositi in numerario passati a carico del Tesoro italiano per contabilità afferenti alle provincie annesse, come rilevasi dall'art. 5 del menzionato protocollo.

In quanto alle cauzioni rappresentate da titoli esistenti in deposito nella Cassa romana o da certificati annotati di vincoli non se ne fece oggetto di trattazione non avendosi in proposito alcun elemento al riguardo.

Quindi ogni relativo diritto può considerarsi come compreso nelle riserve contemplate all'art. 6 della Convenzione e all'art. 9 del protocollo esplicativo.

La ripartizione proporzionale del debito pubblico perpetuo e redimibile, eseguita collettivamente ossia in massa per ogni categoria fu determinata coll'assegnarsi all'Italia pel debito redimibile ogni più antica emissione sino a conguaglio della relativa quota; pel debito perpetuo nominativo, coll'assegnazione delle iscrizioni di rendita che toccheranno in sorte all'Italia col mezzo di apposito sorteggio.

Ora, come lo scrivente dovrà quanto prima, per delegazione del signor Ministro per gli affari esteri, recarsi in Roma pel sorteggio della rendita nominativa e per le altre operazioni relative al trasferimento sul nostro Gran Libro della quota parte del debito

pontificio incombente all'Italia, quando cotesto Ministero lo credesse opportuno, egli potrebbe essere incaricato di far al Governo pontificio, per mezzo del Rappresentante del Governo francese, quelle altre domande che potessero esser del caso, a sistemazione di contabilità o a rivendicazione di diritti.

Si restituisce intanto il rapporto della ditta Notari e Lelli di Bologna comunicato colla ripetuta nota.

Il Direttore generale
MANCARDI.

158.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al sig. comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico*

Firenze, 4 aprile 1867.

Le rendo pienissime grazie per le indicazioni favoritemi sulle cauzioni depositate in Roma da contabili e da appaltatori delle provincie ex-pontificie.

Approfittando poi dell'occasione in cui Ella sta per recarsi in Roma, io la prego di volermi su tale argomento procurare i documenti e le indicazioni che qui appresso le vengo esponendo:

I. — La nota particolareggiata delle cauzioni tanto in contanti, quanto in altra guisa vigenti nei registri dell'Amministrazione pontificia per contabili che sono passati a prestare servizio nell'Amministrazione italiana;

II. — Altrettanto per gli appaltatori di opere pubbliche o di altre aziende dello Stato;

III. — Saggio dell'interesse sulle cauzioni in contanti e giorno fisso al quale ne fu corrisposto il pagamento ai creditori;

IV. — La copia di tutti gli atti di cauzione sia in contante sia in altra guisa, che possano tornar necessari all'interesse del Tesoro italiano;

V. — Data e contenuto del giudizio pronunciato sui conti dei contabili da quella magistratura amministrativa, come pure annata o esercizio cui i conti medesimi si riferiscono;

VI. — Per gli appaltatori di opere pubbliche o di altre aziende dello Stato dovrebbe aversi la prova dell'adempimento dei loro obblighi.

Sarebbe poi da concertarsi il modo da seguire per quei contabili per i quali mancasse dell'assolutorio una parte dei conti da essi resi, e quindi esistesse una lacuna fra la precedente gestione e quella da essi tenuta nell'Amministrazione italiana.

Questo è un caso molto probabile imperocchè per taluni contabili l'assolutorio potrebbe essere stato emesso per i conti a tutto il 1858 o 1859 e mancarvi quella parte rispettivamente del 1859 o del 1860 che rimase incompleta per i succeduti politici avvenimenti.

Io sono sicuro che nelle discussioni su questi argomenti Ella, Ill.mo sig. Commendatore, vorrà procurarmi anche quelle ulteriori indicazioni che valgano ad agevolare le operazioni dell'Amministrazione italiana, ed a renderle più sicure.

Frattanto in attenzione di ricevere le desiderate informazioni, ho il pregio di segnarmi colla più distinta considerazione.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

159.

Al sig. Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 23 aprile 1867.

Il sottoscritto ha il pregio di rassegnare all'on. sig. Ministro delle finanze l'annesso progetto di riparto per le iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio che sono da trasferirsi sul Gran Libro del debito pubblico del Regno, in eseguimento della Convenzione internazionale sottoscritta a Parigi il 7 dicembre 1866.

Lo stato di riparto fu compilato in seguito ai concerti presi coll'Amministrazione pontificia e in base alle risultanze contabili accertate dal delegato finanziario del Governo imperiale di Francia.

Da detto stato si rileva la consistenza del debito pubblico pontificio al 30 settembre 1860, quella risultante al 1° gennaio ultimo, la somma del consolidato romano già in servizio del Tesoro italiano dall'epoca delle annessioni, la somma della rendita che ancora resta da assumersi in debito consolidato e in debito redimibile, il fondo occorrente pel servizio dell'estinzione, la parte redimibile a norma della Convenzione e la somma totale da iscriversi nel bilancio nell'anno 1867 per il servizio delle rate semestrali e

per quello dell'estinzione corrispondente alla quota parte del debito portata a carico dell'Italia.

La somma totale da iscriversi in bilancio per l'anno 1867 sarebbe di L. 21,199,053 33, cioè:

per servizio della rendita già assunta . . .	L.	1,517,903 75
» » da assumersi . .	»	17,109,869 58
» dell'estinzione	»	2,571,280 —
Totale come sovra	L.	21,199,053 33

La somma di L. 2,571,280 da stanziarsi per l'estinzione del debito redimibile, si comporrebbe:

Per L. 2,206,180 dell'importo dell'1 % sul capitale della rendita creata e proporzionalmente alla parte assunta — per L. 365,100 della somma delle rate semestrali delle obbligazioni sorteggiate fruttanti all'estinzione.

Il debito consolidato già assunto dal Tesoro italiano per servizio delle rate semestrali è iscritto, come sovra, nello stato di riparto per una somma complessiva di L. 1,517,903 75 con una differenza in più di L. 49,286 33 su quella di L. 1,468,617 42, risultante nella Convenzione e nel protocollo esplicativo. Questa differenza proviene da trasporto di pagamento, di cui l'Amministrazione pontificia non avea ancora tenuto conto.

Essa dovrà ancora accrescersi per qualche altra iscrizione vigente a favore di corpi morali esistenti nelle provincie annesse per cui si avrebbe fatta l'opportuna richiesta.

Per questa parte di consolidato nominativo, che l'Italia sta servendo dall'epoca delle annessioni, il delegato francese ne avrebbe fatto l'occorrente riscontro coi registri d'origine; ora si sta compiendo l'elenco delle relative iscrizioni per essere stampato efatto di pubblica ragione.

Per la restante rendita consolidata che sarebbe ancora da assumersi per parte del Governo italiano, a conguaglio della quota parte assegnatagli in L. 7,892,984 78, l'Amministrazione pontificia e l'Ambasciatore imperiale proporrebbero che si completasse con altrettanta rendita al portatore da prelevarsi su quella di L. 6,927,608 apparente iscritta al 1° gennaio 1867.

Questa proposta potrebbe essere accettabile per parte dello scri-

vente, inquantochè ciò mediante l'operazione della trascrizione, per questa seconda parte di consolidato, sarebbe di molto agevolata e potrebbe compiersi entro breve tempo. Laddove la rendita nominativa, per la specialità delle iscrizioni, per i vincoli che vi sono radicati e annotati si richiederebbe un lavoro di più mesi e forse d'un intiero anno, ritenuto che per i vincoli compresi nella prima parte del consolidato, cioè per le L. 1,517,903 75 l'Amministrazione pontificia non può essere in grado di darne la dimostrazione e la opportuna documentazione se non dopo il lasso di qualche mese. E queste difficoltà furono riconosciute colla ispezione dei registri fatta presso quel Ministero delle finanze per parte del sottoscritto e del delegato imperiale di Francia.

In quanto al debito redimibile che deve passare a carico del Tesoro italiano per una rendita in complesso di L. 10,734,788 55, si sarebbe proposto e parrebbe accettabile per parte del sottoscritto, che abbia da assumersi:

per L. 6,952,700, col servizio delle restanti obbligazioni derivanti dal contratto di prestito fatto dal Governo pontificio nel 1857 colla Casa De Rothschild di Parigi;

per L. 412,500 col servizio delle restanti obbligazioni provenienti dall'altro contratto di prestito fatto nel 1846 colla Casa Torlonia di Roma e Parodi di Genova;

per L. 3,369,600 col servizio di parte delle obbligazioni create coi chirografi pontifici del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864.

Il servizio di queste tre categorie di obbligazioni dovrà, ai termini della Convenzione del 7 dicembre 1866, essere continuato alle condizioni intese nei primitivi contratti di cui si unisce copia assieme ad un esemplare dei due chirografi, con riserva di rassegnare gli atti originali, o altre copie autentiche appena si potranno avere dall'Amministrazione pontificia.

Relativamente ai prestiti creati coi chirografi 20 aprile 1860 e 26 maggio 1864, lo scrivente avrebbe richiesta l'Amministrazione pontificia di procedere al cambio dei titoli provvisori liberati, che possiede l'Ammistrazione del fondo per il culto, come succeduta alle corporazioni religiose soppresse, per una rendita in complesso di L. 4200 o tutt'almeno di tenerne conto nel riparto delle obbligazioni lasciando all'Amministrazione italiana di provvedere essa stessa in favore di chi di diritto. Ma la detta Amministra-

zione avrebbe dichiarato di non poter consentire a tale proposta nè nell'uno nè nell'altro modo.

L'ambasciatore francese avendo però conferito in proposito col cardinale ministro, *questi si è riservato di trattare la cosa direttamente col Commissario italiano.* Come però questa sarebbe la sola questione che resterebbe a risolversi nella circostanza del trasferimento nel Gran Libro italiano della quota parte del debito pubblico pontificio, quando il Governo del Re creda di approvare il progettato riparto, vedrà il sig. Ministro delle finanze se in ogni ipotesi non sia il caso di proceder oltre, riservando la risoluzione di tale questione al negoziatore che sarà incaricato di trattare quelle ancor pendenti relativamente agli altri corpi morali del Regno.

Lo scrivente starà intanto attendendo di conoscere dalla cortesia del signor Ministro delle finanze le autorevoli sue determinazioni relativamente al rassegnatole progetto e lo prega di vedere nella sua saviezza se nulla si opponga a che l'elenco delle iscrizioni nominative che si sta compilando, sia, secondo fu proposto dal delegato francese, stampato in Roma presso la stamperia della Ambasciata francese, al quale elenco farà poi seguito quello relativo alle iscrizioni delle rendite al portatore.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

160.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. FRANCESCO MANCARDI, *Regio commissario.*

Firenze, 26 aprile 1867.

Il Ministro delle finanze ha preso cognizione della relazione fatta dal signor Direttore generale del Debito pubblico col suo foglio del 23 andante mese sul progetto di riparto per le iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio che sono da trasferire nel Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia in eseguimento della Convenzione internazionale conchiusa a Parigi il 7 dicembre 1866.

Consentendo in massima alle proposte ivi accennate trova però

conveniente fermare l'attenzione del prelodato signor Direttore generale sopra alcuni punti speciali del progetto in disamina cioè:

1° — *per la rendita consolidata* — l'accoglimento delle fatte proposte vuol essere subordinato alle condizioni:

a) che fra le rendite nominative, le quali già sono servite dal Tesoro italiano, si comprendano in aggiunta tutte quelle che si trovassero inscritte a favore di corpi morali e di privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno d'Italia; e quelle altresì che fossero vincolate per cauzione di contabili o di altri servizi nelle provincie già pontificie e passate a far parte dello Stato italiano;

b) che nella parte del consolidato al portatore che il Governo del Re ha ad assumere, siano compresi i titoli che lo stesso Governo tiene già in deposito, come garanzia del prestito di un milione di ducati fatto al Governo pontificio dal Tesoro di Napoli;

2° -- *per il debito redimibile* — si accetta il progetto, semprechè nel processo verbale di consegna, che sarà per redigersi, venga inserta l'esplicita menzione che il carico addossato al Regno d'Italia tanto pel servizio delle rendite assunte, quanto per la relativa estinzione, non debba avere principio che dall'anno 1867;

3° — in quanto ai *titoli provvisori dei prestiti creati coi chirografi pontifici* 20 *aprile* 1860, *e* 26 *marzo* 1864, attualmente posseduti dall'Amministrazione del fondo per il culto, come succeduta alle corporazioni religiose soppresse, è necessario che siano continuate le pratiche allo scopo di ottenere il loro cambio in *titoli definitivi*, i quali poi sarebbero compresi nella quota parte del debito attribuito al Regno italiano, e che in caso di assoluto rifiuto per parte del Governo pontificio a prestarsi a siffatta operazione, la vertenza su tale oggetto, formerà materia di ulteriori trattative internazionali.

Nel pregare il signor Direttore generale del Debito pubblico, perchè nel compimento del suo mandato, voglia farsi carico delle premesse osservazioni, il sottoscritto lo interessa altresì a raccogliere le necessarie indicazioni sulla durata dei contratti delle Case bancarie Torlonia di Roma, Parodi di Genova e Rothschild di Parigi pel pagamento delle rendite rispettivamente attinenti ai prestiti contratti colle stesse Case negli anni 1846 e 1857, ed infine ad informarsi dei nomi delle Case bancarie attualmente

incaricate dal Governo pontificio del pagamento delle obbligazioni dei prestiti autorizzati coi due precitati chirografi pontifici del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, compiacendosi di procurarsi copie delle relative Convenzioni ove ciò fosse possibile.

Del resto, riguardo all'elenco delle iscrizioni nominative, ed al portatore del debito pontificio assunte dal Governo italiano e di cui fa cenno l'ultima parte della relazione, alla quale si risponde, il sottoscritto acconsente che possa farsene preparare la bozza di stampa da comunicarsi a questo Ministero per le sue istruzioni prima di deliberarne la stampa definitiva.

Il Ministro
FERRARA.

161.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 1° maggio 1867.

Il sottoscritto ha conferito con S. E. il cardinale Antonelli e gli ha esposto come il Governo del Re non trovasse difficoltà ad accogliere le proposte fatte dal Governo pontificio relativamente al riparto materiale delle iscrizioni del debito pubblico da farsi in eseguimento della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 a condizione però:

1° quanto al debito consolidato:

a) che fra le rendite nominative, le quali già stavano servendosi dal Tesoro italiano, si comprendessero in aggiunta tutte quelle che si trovassero iscritte a favore dei corpi morali e di privati, aventi legale domicilio nelle provincie del Regno d'Italia e quelle altresì che fossero vincolate per cauzione di contabili ed altri;

b) che nella parte del consolidato al portatore, che il Governo del Re fosse per assumere, si comprendessero i titoli che lo stesso Governo tiene in deposito come garanzia del prestito di un milione di ducati fatto al Governo pontificio dal Tesoro di Napoli;

2° in quanto al debito redimibile:

a) che si operasse il cambio in titoli definitivi dei titoli provvisori dei prestiti creati con chirografi pontifici 18 aprile 1860

26 marzo 1864 attualmente posseduti dall'Amministrazione del fondo per il culto, come succeduta alle corporazioni religiose soppresse;

b) che nel processo verbale di consegna che fosse per redigersi, venisse inserta l'esplicita menzione che il carico addossato al Regno d'Italia, tanto pel servizio delle rendite quanto pel relativo ammortamento non dovesse aver principio che coll'anno 1867.

Lo scrivente non ha mancato, nel dar comunicazione di quanto sovra al Cardinale ministro e verbalmente e per iscritto, di dimostrare la ragionevolezza e la legalità delle condizioni alle quali il Governo del Re subordinava lo accoglimento delle proposte del Governo pontificio, ma non potè ottenervi adesione, se non per quanto riguarda i titoli in deposito presso il Tesoro italiano a garanzia del contratto di prestito intervenuto fra l'ex-Governo delle due Sicilie e il Governo pontificio, a condizione però di vedersi dichiarato nel processo verbale di consegna che una tale disposizione avrebbe lasciata integra la questione relativa che ancora è da risolversi e che si comprende fra le riserve enunziate nel protocollo esplicativo della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866.

Ogni riluttanza per parte del Governo pontificio si fonda sempre sul principio, che mantiene costante, di non voler far atto che implichi in modo qualunque il riconoscimento dell'attuale ordine politico di cose. Si subisce, ma non si agisce. Ogni cosa deve considerarsi esistente nella condizione stessa che trovavasi all'epoca delle annessioni.

Quindi è che in presenza d'un tale proposito dovettero riescire infruttuosi i posteriori uffizi fatti dall'Ambasciatore francese, e non poterono vedersi accolte le proposte del Governo del Re anche limitate alle sole rendite consolidate nominative spettanti ai corpi morali esistenti nelle provincie del Regno, abbandonando così quelle dei privati e quelle vincolate a cauzione per contabili ed altri.

E si sarebbe anche, secondo le istruzioni del signor Ministro, fatto riserva per i titoli provvisori dei prestiti così detti cattolici 1860-1864, posseduti attualmente dal fondo per il culto, di farne oggetto di trattativa in occasione di altre successive negoziazioni.

In tal condizione di cose vorrà il signor Ministro compiacersi di vedere nell'alta sua saviezza quale possa essere il miglior temperamento da adottarsi al riguardo, tenendo conto e del tempo

che stringe e delle considerazioni politiche di cui egli solo può essere il giusto apprezzatore; e così se si abbia da consentire alle proposte del Governo pontificio puramente e semplicemente, aggiornando la questione dei corpi morali, che nel riparto materiale del debito pubblico non risulterebbo regolata che in parte, o veramente se si abbia a sospendere ogni ulteriore operazione in proposito, sinchè sia fatto diritto alle giuste domande del Governo del Re.

Mentre intanto chi scrive starà attendendo di conoscere le ultime definitive determinazioni del Governo del Re, egli si fa dovere di portare a conoscenza del signor Ministro, che non tutte le obbligazioni dei prestiti cattolici, tuttochè la rendita relativa apparisca iscritta integralmente nello stato di situazione, rassegnato colla nota 23 p. p. aprile, risulterebbero collocate. L'Amministrazione pontificia dà però assicuranza che il collocamento eccederebbe la rendita di L. 3,369,600 che è la rendita che passerebbe a carico dell'Italia.

Lo scrivente non è poi in grado di sapere se tutta la rendita consolidata al portatore, che fu emessa dopo il 30 settembre per oltre L. 4,500,000 sia collocata o ne rimanga ancora una parte nelle casse del Tesoro pontificio.

L'Amministrazione pontificia, interrogata relativamente ai prestiti Parodi e Rothschild, se esistessero altre Convenzioni oltre quelle in data del 20 gennaio 1846 e 10 agosto 1857, rispose negativamente. Essa ha ad un tempo rimesso la nota che qui unita si rassegna dei banchieri incaricati del pagamento delle rate semestrali delle obbligazioni dei prestiti cattolici, asseverando non esistere al riguardo convenzione alcuna. Questo servizio sarebbesi sin oggi fatto dall'Amministrazione pontificia col denaro dell'obolo di San Pietro, o gratuitamente per parte dei banchieri, o col diritto di commissione dell'1 o dell'1 $^1/_2$ %. Nelle città, portate nella nota dianzi avvertita, al cui riscontro non è segnato il nome di alcuna casa bancaria, il pagamento semestrale deve eseguirsi per mezzo degli stessi nunzi apostolici o delle Curie vescovili locali.

Si sospende la stampa dell'elenco sino a che siansi ricevute le invocate definitive determinazioni dell'onorevole signor Ministro delle finanze.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

162.

Al signor Ministro delle finanze.

Firenze, 6 maggio 1867.

Signor Ministro. — Mi fo debito di presentarle un estratto dei bilanci parziali già stampati, relativi alle somme anticipate nel 1848 da Venezia, e spese in sollievo del Governo pontificio di Papa Pio IX per le sue truppe che trovavansi nel Veneto sotto gli ordini dei generali Durando e Ferrari.

Codeste somme che furono sborsate alle intendenze pontificie per la paga o competenza di quelle truppe o dispendiate per pagamento di viveri alle medesime somministrati, costituiscono un titolo speciale di credito verso il Governo pontificio, credito ineccepibile anche per diritto comune.

Codesto credito non veste un qualsiasi carattere di danno o compenso di guerra, o rifusione per trasporti, acquartieramento, cura prestata negli spedali, od altro che per consuetudine di guerra fra popoli civili, sono sostenuti o sopportati dai paesi o territori amici od alleati.

Per questo motivo io ho raccomandato nella seduta della Camera del giorno 24 del mese scorso al Governo di Sua Maestà, che si faccia carico di reclamare codesta somma dal Pontefice per conto e nelle rappresentanze di Venezia.

Il ministro conte Campello ed il senatore marchese Gualterio, il signor Augusto Angelbert facente funzioni d'intendente, e cento uffiziali dell'esercito e funzionari pubblici di ogni grado, hanno piena conoscenza di ciò. Essi potrebbero addimostrare e convalidare qualsiasi fatto, che non si potesse comprovare colle ricevute speciali di dettaglio sottratte dal Governo austriaco.

Ma una dettagliata dimostrazione non occorre mentre il Governo pontificio non potrà mai provare che le sue truppe non furono nel territorio veneto provvedute di soldo e viveri col denaro di Venezia.

Non dubita il sottoscritto che il signor Ministro non solo darà appoggio, ma otterrà colle più opportune e zelanti pratiche, una soluzione secondo ragione e giustizia e gli usi internazionali.

Spera il sottoscritto, che a quell'epoca diresse l'Amministrazione

della guerra ed il controllo generale dei servizi militari, di potere all'occasione da sè e colla cooperazione di ufficiali amministrativi d'allora offrire quei lumi che potessero ulteriormente abbisognare.

Avverte ad ogni buon fine che il Governo di Venezia non amava gran fatto di avere le legioni civiche e corpi volontari in Venezia negli ultimi mesi del 1848, ed aveva fatto intendere al Governo pontificio l'opportunità di ritirarle.

Era ciò causato perchè in esse appariva qualche elemento alieno dell'ordine e della disciplina indispensabili in una truppa che si voleva preparata ad estreme prove, e per ottenere la quale si formavano dei corpi regolari.

Se anche il Governo di Roma procrastinava e S. S. scriveva inoltre qui al suo Console generale ed al cardinale Momio che influisse onde ritardasse il ritorno in patria di quei militi, anche che partissero in dettaglio.

Frattanto sul cadere di novembre fu stabilita la loro partenza, ed a spese del Governo furono il 5 dicembre spediti per via di mare su legni del Governo fino al porto di Mangiavacca, e furono colà mantenuti di viveri.

Le due partite per l'allestimento dei bastimenti e viveri figurano nel conto di dicembre che non fu stampato; ma speriamo che rovistando negli archivi, si troverà abbastanza da precisarne la somma. Ad ogni modo potrà essere determinata in via di equità, stando il fatto del rinvio della truppa, e che la spesa fu pagata da Venezia.

Colgo con piacere quest'occasione per raffermarle la mia distinta stima.

ALESSANDRO MARCELLO.

163.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 10 maggio 1867.

Le comunicazioni fatte dal signor Direttore generale del Debito pubblico col foglio del 1° maggio sulle questioni vertenti in ordine al riparto del debito pontificio hanno dimostrato come siano stati respinti tutti gli emendamenti proposti da questo Ministero col

precedente foglio del 26 aprile ultimo scorso, ad eccezione dei titoli in deposito a garanzia del prestito di un milione di ducati fatto dal Tesoro napoletano al Governo di S. S., ed ha inoltre appreso non risultare totalmente collocate le obbligazioni dei prestiti creati coi chirografi pontifici del 18 aprile 1860, e 26 marzo 1864, e mancare la certezza se tutta la rendita consolidata romana al latore che fu emessa dopo il 30 settembre 1860, sia interamente alienata o se ne rimanga ancora una parte nelle casse del Tesoro pontificio.

Questi importanti argomenti furono oggetto di disamina per parte del Consiglio dei ministri, ed in quanto al primo, fermò l'attenzione del Consiglio stesso la parte che riflette la denegata imputazione alla quota attribuita all'Italia delle rendite nominative iscritte a favore di corpi morali e privati residenti nel Regno, o vincolate a cauzione di servizi interessanti le provincie passate a far parte dello Stato italiano.

Stando nei termini della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, avrebbero dovuto far luogo al riparto del debito pontificio nelle giuste proporzioni d'ogni sua parte e così delle iscrizioni al latore come di quelle nominative.

In tal caso è evidente che verrebbe a far parte della quota italiana una parte ben maggiore di rendita nominativa che non sia quella cui ammonterebbe coll'aggiungersi alle rendite già servite dal Tesoro italiano le iscrizioni dei corpi morali e privati dimoranti nel Regno, o vincolate, delle quali il Governo italiano proponeva il passaggio a carico del suo Gran Libro.

Moderata era adunque la domanda del Governo del Re a questo riguardo, ed il Governo pontificio non avrebbe dovuto opporre un rifiuto.

La vertenza perciò non trova altro modo di risoluzione che nel ripartire il debito pontificio nel senso letterale della Convenzione, lasciando così alla sorte il determinare quali rendite nominative dovranno essere addossate all'Italia.

La questione poi che più specialmente fece oggetto di serie considerazioni per parte del Consiglio dei ministri è il fatto accennato dal signor comm. Mancardi riguardo alla discordanza fra le rendite create dal Governo pontificio ed il montare di quelle dallo stesso collocate.

Convenne il Consiglio dei ministri nella opinione che se tale differenza si verificasse nella posizione dei debiti al 1° ottobre 1860, che servì di base al riparto, il riparto medesimo sarebbesi effettuato sopra basi erronee, poichè per la parte della rendita che fosse stata bensì creata al 1° ottobre 1860 ma non alienata, il debito pel Governo pontificio non sarebbe esistito, ed il Governo italiano non dovrebbe essere tenuto a concorrere nell'alleviamento di un peso che non sarebbe stato reale all'epoca presa come punto di partenza dei calcoli pel riparto.

Se quindi tanto il rappresentante francese, quanto l'italiano, mentre venivano ad un accordo per quel riparto, ignoravano che della rendita da dividersi, una parte non fosse effettivamente alienata, giustizia vuole che vi si porti rimedio; ed è in questo senso che il Consiglio dei ministri dichiarò doversi aprire nuove negoziazioni col Governo francese, perchè si abbia innanzitutto a positivamente accertare quale e quanta sia la precisa rendita che, mentre fa parte del cumulo di quella servita a base del riparto al 1° ottobre 1860, non fosse stata ancora alienata.

Qui poi occorre allo scrivente di segnalare un altro grave argomento di differenza sul quale non potrebbe trascorrersi senza pregiudizio delle finanze italiane.

Nella situazione della rendita consolidata pontificia al 1° ottobre 1860, quella al latore si figura per L. 2,585,307 25 e comprende la rendita di L. 214,000 ossia di scudi romani 40,000 corrispondenti ai titoli dati in garanzia del debito di un milione di ducati del Governo di S. S. verso il cessato Regno delle Due Sicilie.

Per ciò che riguarda il servizio di quella rendita, i cui titoli sono già in possesso del Tesoro italiano, il Governo pontificio non ha mai corrisposto interessi, e lo scrivente può aggiungere che neppure in dipendenza del prestito contratto da S. S. coll'ex-Re di Napoli, nessuna corresponsione di frutti ebbe a pesare sul Governo pontificio.

Conseguentemente quand'anche per questo debito che avrebbe potuto interamente escludersi, voglia ammettersene la passività a carico del Governo italiano, vuole giustizia che questo onere trapassi nella vera sua consistenza, non mai col peso di compensazione che abbia tratto ad epoche precedenti, mentrechè, come

si è detto, è notorio nessuna passività avere quel debito importato al Governo pontificio che ora se ne spoglierebbe.

In altri termini sta la rendita di L. 214,000 dal 1° gennaio 1867 in avanti, non quella corrispondente dal 1° luglio 1859 al 31 dicembre 1866, che pure sarebbesi capitalizzata cumulativamente agli arretrati delle altre rendite, formando così quel complesso di L. 91,594,851 12 di cui parla l'articolo 5° della Convenzione.

E pertanto, ritenuto che pel suddetto periodo di 7 anni e 6 mesi l'annualità surripetuta di L. 214,000 corrisponde ad una somma di L. 1,597,000 che al 5 % darebbe una rendita di L. 79,850, questa dovrebbe dedursi dal complesso di quella di L. 3,397,627 95 che per arretrati convertiti in rendita fu aggiunta al carico del Governo italiano.

Il perchè il signor Direttore generale del Debito pubblico vorrà compiacersi di fare offici presso il rappresentante del Governo imperiale francese, onde d'accordo insistere presso quello della Santa Sede all'oggetto primieramente che vengano esibiti tutti gli elementi atti a provare che tutte le rendite al latore prese a base dei riparti, siano state alienate prima del 1° ottobre 1860; in secondo luogo, sia proceduto per sorteggio, al riparto delle rendite nominative, giusta il n. 2 dell'art. 8 della Convenzione, ritenendo come il signor commendator Mancardi non ignora, che è interesse del Governo italiano che nel relativo riparto sia compresa la maggior quantità possibile di rendite nominative, pel cui servizio non essendo esse pagabili all'estero, come quelle al portatore, si risparmia la spesa d'invio de' fondi e la conseguente spesa di commissione; e che per ultimo sia detratta dalla rendita di L. 3,397,627 95, rappresentante gli arretrati capitalizzati quella di L. 79,850, formata dagli interessi arretrati dal 1° luglio 1859 al 31 dicembre 1866, sui titoli depositati come garanzia del prestito fatto dal Tesoro di Napoli al Governo pontificio.

Starà poi lo scrivente in attesa delle informazioni che il signor comm. Mancardi avrà la compiacenza di dare sul progredimento delle pratiche da attuarsi in ordine alle questioni suaccennate.

Il Ministro
FERRARA.

114.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 11 maggio 1867.

Nel foglio del 30 aprile parlandosi della questione sollevata in Senato dall'onorevole senatore Marcello sulle compensazioni dovute dal Governo pontificio al Tesoro delle provincie venete per somme sborsate nell'anno 1848 dal Governo di Venezia per soldo e viveri somministrati alle truppe pontificie che trovavansi nel Veneto, è fatta ricerca di documenti e specificazioni per servire d'entratura alle analoghe trattative da iniziarsi col rappresentante del Governo imperiale di Francia presso la Santa Sede.

È ad assecondamento di siffatta richiesta che lo scrivente si pregia trasmettere al signor Direttore generale del Debito pubblico, un estratto dei bilanci parziali già stampati relativi alle spese surriferite, stato esibito al Ministero delle finanze dallo stesso senatore Marcello con foglio del 6 maggio corrente, di cui pure si allega copia, siccome contenente indicazioni di fatto e considerazioni giovevoli allo scopo.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

N. 165.

Dernières réclamations présentées par Mr MANCARDI.

Rome, 14 mai 1867.

1° Le Gouvernement italien demande la déduction d'une rente correspondant au pair à la somme qui représente l'arriéré de la rente de 40,000 écus déposée en nantissement du prêt du Roi de Naples, laquelle n'a pas dû être payée, puisqu'il s'agissait de titres non productifs d'intérêts au terme du contrat;

2° Rectifier le partage de la rente consolidée au porteur et celui des obligations des emprunts catholiques dans le cas où tous les titres ne se trouvaient pas placés au 1er octobre 1860, époque du partage;

3° Réclamation au sujet d'une dette contractée par le Saint-Siège envers la Vénétie pour entretien de troupes en 1848;

4° Autre réclamation concernant la Congrégation de Charité de Sellano-Ombrie;

5° Enfin résolution de la question générale des corps moraux.

Monsieur l'Ambassadeur répond de n'avoir pas à examiner ces divers points, la Convention devant être exécutée telle qu'elle est aujourd'hui, et il ajoute qu'à l'heure qu'il est, il n'y a plus à revenir sur ces dispositions, dont les premiers effets doivent ressortir au semestre échéant le 1er janvier prochain, c'est-à-dire en 15 jours. Il est d'avis que si le Gouvernement italien croit avoir des droits à faire valoir, il est à même de le faire en vertu de l'art. 9 du protocole, de la même manière que le Gouvernement pontifical peut le faire au sujet des trois millions accordés au Gouvernement italien, pour les cautionnements en numéraire des comptables des provinces — et à ce sujet il fait observer que, bien que cette erreur était reconnue avant la signature définitive de la Convention, pour ne pas en retarder la conclusion on avait passé outre, sauf réclamation ultérieure.

Quant aux autres réclamations, il est admis que l'art. 9 du protocole permet d'en renvoyer la solution postérieurement au transfert de la dette qui est l'opération urgente et qui doit tout primer.

La situation de la négociation en est donc à ce point, que les contrepropositions du Gouvernement pontifical, pour faciliter le mode de transfert, n'étant agréées par le Gouvernement italien qu'à des conditions que le Gouvernement pontifical croit ne pouvoir pas accepter, nous retombons dans le mode stipulé par la Convention pour le tirage au sort des titres nominatifs. Cependant si le Gouvernement italien acceptait l'offre nouvelle du Gouvernement pontifical de lui donner décharge annuelle de 300,000 francs, (sauf calcul ultérieur) représentant les rentes des dits corps moraux, dans ce cas l'on rentrerait comme moyen de transfert dans les termes du projet présenté par le délégué français et résultant de l'étât de situation remis au Commissaire italien et qui rend inutiles les opérations compliquées du tirage au sort.

N. 166.

Rome, le 14 mai 1867.

Note-verbale concernant l'application de la Convention financière du 7 décembre 1866, *intervenue entre la France et l'Italie.*

Si le Gouvernement italien refusait la transaction relative aux corps moraux, et s'il persistait à demander, conformément à la lettre de la Convention, le tirage au sort des titres nominatifs, Mr Mancardi a proposé, sauf approbation de son Gouvernement, pour faciliter cette opération, de diviser le chiffre de la rente consolidée, en deux portions égales, savoir, moitié en rente nominative, moitié en rente au porteur, de telle sorte que le tirage n'aurait plus à s'effectuer que pour la rente nominative.

Quant à la rente au porteur, on suivrait le système déjà adopté pour les obligations, c'est-à-dire, on prendrait les plus anciennes à partir de la première série et puis les séries subséquentes jusqu'à concurrence de la somme à parfaire.

N. 167.

Al signor Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 15 maggio 1867.

Appena giunte le nuove istruzioni del signor Ministro delle finanze, contenute in sua nota del 10 andante mese, il sottoscritto si fece premura di darne comunicazione al signor conte di Sartiges, ambasciatore di Francia, dimostrandogli nella miglior guisa possibile la ragionevolezza delle domande del Governo italiano.

Il signor conte di Sartiges si fece però ad osservare in quanto al primo punto che il riparto del debito essendosi eseguito dalla Commissione internazionale in base di Stati autentici, non si potea onestamente rivenire sulle risultanze materiali dei medesimi, a meno che vi fosse provato errore di calcolo. *Ciò che non potrebbe dirsi nel solo supposto che la rendita legalmente iscritta non fosse intieramente alienata.*

In quanto al terzo punto, cioè alla chiesta deduzione di una rendita di L. 79,850, corrispondente alla somma delle rate semestrali non pagate sui titoli depositati per garanzia del prestito

d'un milione di ducati, fatto dal Re di Napoli al sommo pontefice, esser questione connessa colla questione principale, riservata nel protocollo, e da risolversi ad un tempo. Doversi per intanto soprassedere dalla trattazione di ogni altro argomento all'infuori di quello concernente il trasporto materiale nel Gran Libro della quota parte del debito pubblico pontificio attribuito all'Italia. Non aver obbiezioni sulla ripartizione delle iscrizioni delle rendite consolidate da farsi per via di sorteggio.

Avendo in seguito lo stesso signor Conte conferito col Cardinale ministro, rimettea al sottoscritto la qui annessa nota verbale constatante la situazione della negoziazione e una nuova proposta che farebbe il Governo pontificio per evitare il sorteggio coll'abbandonare all'Italia una rendita di L. 300,000, corrispondente approssimativamente alla somma della rendita appartenente ai corpi morali di cui il Governo italiano avea chiesto il trasferimento nel suo Gran Libro.

In questa nota si propone di aggiornare ogni questione che sia estranea al trasferimento materiale del debito pontificio sul Gran Libro d'Italia, e così oltre alle due sovraccennate, la questione del debito della Venezia, quello in genere dei corpi morali ed altra della Congregazione di carità di Sellano della cui trattazione il sottoscritto era stato incaricato con apposite note di cotesto Ministero, di quello degli affari esteri e del Ministero dell'interno.

In altra nota verbale, che pur si unisce, si è determinato il modo del sorteggio per le iscrizioni del debito consolidato, pel caso che il Governo del Re non creda di accettare l'offerta del Governo pontificio, e lo scrivente avrebbe in tal proposito creduto conveniente di proporre che invece di sottomettere al sorteggio indistintamente le iscrizioni nominative e quelle al portatore, si dividesse la somma per una giusta metà, e si facesse il sorteggio solo per quelle nominative. Quando però il Governo del Re credesse accettabile la proposta del Governo pontificio, in tal caso resterebbe inteso che il Tesoro italiano assumerebbe la restante rendita consolidata in tanti titoli al portatore.

Lo scrivente porge intanto preghiera all'onorevole sig. Ministro delle finanze di volersi compiacere di comunicargli le sue determinazioni nel più breve termine possibile, attesochè il seme-

stre per i prestiti Rothschild e Parodi scade col giorno 1° del prossimo giugno, e se ne hanno a fare i fondi occorrenti in anticipazione.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

168.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *in missione a Roma.*

Firenze, 20 maggio 1867.

Il sottoscritto ringrazia il sig. Direttore generale del Debito pubblico delle comunicazioni fattegli col foglio del 15 andante, e dalle quali ha potuto rilevare, come a seguito delle conferenze tenute coll'Ambasciatore francese e da questi col Governo di S. Santità in ordine alle considerazioni ulteriormente svolte dal Governo del Re, sul progetto di riparto del Debito pubblico pontificio non siasi ottenuta l'adesione agli apprezzamenti ed alle proposte, di cui è cenno nella precedente lettera dello scrivente del 10 corrente mese, essendosi obbiettato:

1° In quanto all'accertamento della rendita consolidata o redimibile romana, per l'eliminazione di quella che fosse stata emessa e non collocata, non esserne il caso, perchè non vorrebbesi consentire a modificazioni delle basi di riparto già poste dalla conchiusa Convenzione;

2° Che circa la questione della capitalizzazione degli arretrati della rendita afferente ai titoli depositati per garanzia del prestito di un milione di ducati fatto dal Re di Napoli al Governo di S. S., come per l'altra dell'assegnamento all'Italia delle rendite di Corpi morali, e così pure per quelle del credito della Congregazione di Carità di Sellano, convenisse aggiornarne la disamina, solo dovendo ora preoccupare il trasferimento del Debito pontificio per la parte di cui è fatto carico all'Italia.

Ciò solo, cui non siasi fatto obbiezione, è la proposta ripartizione delle iscrizioni del Consolidato per via di sorteggio, per evitare il qual mezzo di riparto però il Governo pontificio, offrirebbe l'abbandono all'Italia di una rendita di L. 300,000, corrispondente

approssimativamente alla somma delle reclamate rendite dei corpi morali.

Ponderati siffatti risultamenti, e ritenuto che le suscitate questioni che lo interessano non sono pregiudicate, ma sospese, il Governo del Re, premesse le più ampie riserve sulla risoluzione degli argomenti di contestazione surriferiti, è d'avviso che, anzichè accettare la summentovata offerta d'abbandono di L. 300,000 di rendita, sia più conveniente dare esecuzione al riparto secondo la lettera della Convenzione, impegnandosi a far eseguire il trasporto sul Gran Libro italiano delle rendite pontificie, che verranno addossate all'Italia in conseguenza del riparto, per via di sorteggio.

E su questo proposito, il sottoscritto non ha eccezione da opporre a che sia adottato il temperamento proposto dal signor comm. Mancardi, e del quale è fatta menzione nella comunicata nota verbale del 14 maggio corrente del sig. conte di Sartiges, cioè che sia diviso il montare della rendita consolidata in due parti eguali, cioè, metà in rendita al portatore e metà in rendita nominativa e che si effettui il sorteggio per la rendita nominativa avvertendo però che per quanto riguarda la rendita al portatore, il Governo del Re non può del pari aderire all'ivi espressa proposta, ma intende che ad esso pure si estenda il mezzo dell'estrazione, a semplificare la quale, consentirà che venga fatta per serie d'obbligazioni.

Il Ministro
FERRARA.

169.

Note verbale concernant l'application de la Convention financière du 7 décembre 1866 *intervenue entre la France et l'Italie.*

Rome, 20 mars 1867.

Pour semplifier l'opération du tirage au sort prévu par la Convention, on s'est arrêté de commun accord au mode suivant :

Le Gouvernement italien doit se charger, outre les 1,525,341 77 déjà annuellement payés par lui, d'une somme de 6,367,631 56 en rente consolidée.

Ce chiffre lui sera fourni au moyen du tirage au sort ainsi que le demande la Convention.

Le tirage portera, moitié sur la rente nominative et moitié sur la rente au porteur.

Il aura lieu:

1° Pour la rente nominative au moyen du tirage au sort des volumes du Grand Livre romain représenté chacun par un numéro dans l'urne; l'on extraira autant de numéros qu'il en faudra pour parfaire approximativement moitié de la rente, revenant à l'Italie;

2° Pour la rente au porteur au moyen du tirage au sort des numéros des séries de la dite rente également jusqu'au chiffre nécessaire pour parfaire approximativement moitié de la rente revenant à l'Italie.

Quant à l'appoint, s'il devenait nécessaire d'en faire un, il serait effectué au moyen de rentes au porteur.

Ce tirage sera fait à l'ambassade de France sous la présidence de S. E. l'Ambassadeur, en présence de Mr le Directeur général de la Dette publique du Royaume d'Italie, du Délégué du Gouvernement français et avec l'assistance du Chancellier de l'Ambassade.

Le tirage sera annoncé par la voie des journaux.

Il en sera dressé procès verbal en triple expédition qui sera signé par les susnommés.

MANCARDI — SARTIGES.

170.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *in missione a Roma.*

Firenze, 24 maggio 1867.

In continuazione al telegramma in data di ieri diretto al signor comm. Mancardi, ed a seguito delle comunicazioni fatte dal barone di Malaret in base al telegramma indirizzatogli dal signor conte di Sartiges, il Ministro delle finanze, dopo aver presa cognizione del contenuto della lettera 21 corrente mese dallo stesso sig. comm. Mancardi, rivolta al Direttore generale del Tesoro, non esita a dichiarare che quando relativamente al riparto del consolidato nominativo, il Governo pontificio, non aderisca alla primitiva proposta fatta dal Governo italiano a scopo di componimento delle insorte divergenze d'apprezzamento, e cioè di com-

prendere nella quota parte di quest'ultimo, oltre alle iscrizioni di rendite già servite dal Tesoro italiano, tutte quelle intestate a corpi morali o privati, aventi dimora legale nel Regno, o vincolate per cauzione di contabili o di servizi nelle Provincie passate a far parte del Regno stesso, il Governo del Re non può assentire dal suo canto ad altro partito che non sia quello di far luogo al riparto nello stretto senso della Convenzione.

Il sig. Direttore generale del Debito pubblico vorrà essere compiacente di regolare alle premesse dichiarazioni la di lui condotta nel compimento dell'affidatogli incarico.

D'ordine del Ministro
T. ALFURNO.

171.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 24 maggio 1867.

Onde meglio corrispondere alla richiesta fatta col telegramma di ieri relativamente all'ultima proposta contenuta nell'altro mio telegramma del 20 andante trasmesso per le vie diplomatiche dei rappresentanti del Governo imperiale di Francia in Roma e in Firenze, credo opportuno di riassumere il corso dell'attuale negoziazione a tutt'oggi.

Come è noto all'onorevole signor Ministro, le prime proposte del Governo francese pel riparto materiale del debito pubblico pontificio da effettuarsi in esecuzione della Convenzione finanziaria internazionale del 7 dicembre 1866, tendevano a che il Governo del Re:

— in quanto al debito perpetuo — ritenuta la parte che già serviva nelle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento dall'epoca rispettivamente delle singole annessioni, assumesse pel rimanente, sino a concorrenza della quota attribuitagli altrettanta rendita al portatore;

— in quanto al debito redimibile — si incaricasse del servizio del prestito Rothschild e del prestito Parodi, e assumesse tante obbligazioni dei prestiti cattolici 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 quante bastassero a completare la quota parte di rendita assegnata.

E siccome io aveva presentato tre domande per iscrizioni di

rendite nominative, di cui una pel seminario di Urbino, la seconda pel seminario di Recanati e la terza pel collegio Canuto di Santo Elpidio, il Governo pontificio facendo ragione alle dette istanze, e senza timore di ledere un principio qualunque, aggiungeva le rendite spettanti ai detti corpi morali e riduceva d'una somma corrispondente la rendita al portatore da portarsi a carico dell'Italia.

Non ammettevasi però il cambio in titoli definitivi dei certificati provvisori liberati dei prestiti cattolici 1860-1864, già spettanti alle corporazioni religiose soppresse, che io richiedeva per conto dell'Amministrazione del fondo per il culto.

Queste prime proposte che il Governo imperiale di Francia avea concertate col Governo pontificio, si comprendevano nello stato di situazione e di riparto del debito pubblico pontificio che io aveva l'onore di rassegnare al signor Ministro delle finanze con mia nota del 23 aprile p. p.

Il Governo del Re per nota responsiva di codesto Ministero delle finanze del 26 stesso mese consentiva di assumere il servizio del debito redimibile, quale proponevasi, alla condizione che nel redigersi il processo verbale di consegna, si inserisse l'esplicita menzione, che tanto il servizio degli interessi, quanto quello dell'estinzione, non avessero ad incominciare a carico dell'Italia che col 1° gennaio 1867.

In quanto al debito consolidato nominativo si chiedeva che alle rendite che già servivansi nelle provincie annesse, oltre alle iscrizioni dei seminari di Urbino e Recanati e al collegio Canuto di Sant' Elpidio si aggiungessero le iscrizioni delle rendite spettanti ai corpi morali, ai privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno, non che le iscrizioni delle rendite vincolate per cauzione di contabili ed altri nelle provincie già pontificie e passate a far parte del Regno d'Italia.

Nella parte del consolidato al portatore si voleano compresi i titoli esistenti in deposito per garanzia del prestito di un milione di ducati fatto al Governo pontificio dal Tesoro di Napoli.

Si avvertiva che quando il Governo pontificio avesse persistito nel rifiutare il cambio in titoli definitivi dei certificati provvisori liberati dei prestiti 1860-1864 di pertinenza del fondo per il culto la risoluzione di tale questione avrebbe potuto formar materia di ulteriori trattative internazionali.

Come si accogliessero dal Governo pontificio le controproposizioni del Governo del Re, l'onorevole Ministro delle finanze avrà potuto rilevarlo dalla nota che io aveva l'onore di rivolgergli in data del 1° andante mese. La sola concessione che si facea, era di comprendere tra le iscrizioni del consolidato al portatore da portarsi a carico dell'Italia quelle dei titoli esistenti in deposito per la garanzia del prestito del milione di ducati, a patto però che si dichiarasse impregiudicata la questione di merito riservata nel protocollo.

In tale condizione di cose, l'onorevole Ministro delle finanze trovava non esservi altro temperamento possibile che quello di attenersi ai termini precisi del protocollo, che fa seguito alla Convenzione internazionale e di procedere al riparto materiale delle inscrizioni del debito consolidato e per via di sorteggio. Egli chiedeva però con nota responsiva del 10 corrente che si accertasse se le obbligazioni dei prestiti 1860-1864 e le altre iscrizioni al portatore la cui rendita avea formato base del riparto si trovassero tutte collocate alla data del 1° ottobre 1860; in caso contrario doversene rettificare il risultato. — Doveasi poi dedurre una rendita corrispondente in ragione pari al capitale del cumulo delle rate non pagate sui titoli in deposito pel prestito del milione di ducati.

Alle nuove domande del Governo italiano rispondeva il rappresentante del Governo francese colla nota verbale del giorno 14 che io rassegnava al signor Ministro con lettera del giorno successivo dichiarando non poterle prendere in disamina, ma doversi senz'altro eseguire la Convenzione quale si presentava nel suo senso letterale integrale. Aver il Governo italiano e il Governo pontificio facoltà reciproca di proporre nel seguito ai termini della Convenzione e del protocollo spiegativo, dopo regolato il trasferimento del debito pontificio sul Gran Libro italiano, tutte quelle domande e ripetizioni che potessero essere del caso; non esservi poi obbiezione a che, respinto ogni altro temperamento, si addivenisse al riparto materiale del consolidato, per via di sorteggio, come era previsto nel protocollo.

Siccome però il Governo pontificio piuttosto che di aderire al trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni spettanti ai corpi morali residenti nelle provincie del Regno, sarebbesi dimo-

strato disposto di abbandonare una rendita corrispondente, che calcolavasi per approssimazione a L. 300,000, il rappresentante del Governo imperiale chiedeva se, mediante una tale concessione, il Governo italiano non avrebbe creduto di poter rinunziare alla domanda di trascrizione di tali rendite ed accettare la prima proposta quale erasi formolata nello stato di situazione rassegnato colla nota del 23 p. p. aprile, per la quale restava attribuita all'Italia la rendita che già serviva nelle provincie annesse, le due rendite dei seminari di Urbino e Recanati, quella del collegio Canuto e il rimanente in rendita al portatore.

Le ultime istruzioni impartitemi dall'onorevole Ministro delle finanze verbalmente e quindi confermatemi con nota del giorno 20 avendo dimostrata l'inattendibilità della nuova proposta del Governo pontificio e quindi la necessità di addivenire al riparto materiale delle iscrizioni del debito per via di sorteggio, il conte di Sartiges, proponea in un'ultima nota verbale che si comunicava al Cardinale ministro e di cui si unisce copia, di procedere alla formalità del sorteggio della rendita consolidata non per singole iscrizioni, ma per massa di esse. E così per le rendite nominative si proponeva il sorteggio per le serie in cui erano stabilite.

Il Governo pontificio, e per esso il Cardinale ministro aderendo al modo di sorteggio per le rendite al portatore, non credette poter consentire al sorteggio proposto per le rendite nominative, e insistendo pel sorteggio d'ogni singola iscrizione non si mostrò disposto a facilitarne i mezzi di esecuzione; che anzi parrebbe essersi disposto che la nota delle iscrizioni da sorteggiarsi sia ritardata quanto più possibile malgrado la dimostrata e riconosciuta urgenza, e la scadenza imminente del semestre.

E una tale disposizione è evidentemente fatta onde l'Amministrazione pontificia abbia tempo a convertire in iscrizioni al portatore tutte quelle iscrizioni nominative che non si vogliono esporre all'eventualità del sorteggio. E un tale supposto parmi poterlo arguire dalla dichiarazione fattami che la situazione della rendita al portatore e nominativa, data pel 1° gennaio 1867 avea dovuto notevolmente modificarsi.

Egli si è in presenza di tutte queste difficoltà ed intoppi che si incontrano ad ogni piè sospinto che il conte di Sartiges sarebbe ritornato all'idea di eliminare il sorteggio, quando il Governo

pontificio consentisse il trasferimento delle iscrizioni dei corpi morali richiesto dal Governo italiano, abbandonando però quello dei privati e delle rendite vincolate, riconosciuto non solo difficile allo stato delle cose, ma pressochè impossibile.

Un tal nuovo proposito ha formato l'oggetto del telegramma del 21 andante e argomento di nuove conferenze col Ministro di Stato, il Cardinale Antonelli. Egli sarebbesi in giornata riservato di far studiare la questione e di rispondere in proposito fra qualche giorno. E il conte di Sartiges, quasi convinto dell'accettazione della sua proposta per parte del Cardinale ministro, oggi stesso ne ha informato il Governo imperiale per telegramma.

Quando però gli studi dichiarati non fossero che quanto suppongo, cioè il tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni al portatore, quindi restassero deluse le speranze del signor conte, e si dovesse ritornare al sorteggio, questo non potrebbe più terminarsi entro il periodo del semestre in corso. Una tale circostanza l'avrei fatta avvertire allo stesso cardinale Antonelli, ed esso mi avrebbe risposto che non avessi a darmene fastidio: « *Se non paga l'Italia*, egli disse, *pagherà Roma* ».

Intanto, mentre come asseverasi, si fanno studi sui Corpi morali per parte del Governo pontificio, tanto il conte di Sartiges, quanto il suo delegato contano di assentarsi da Roma, almeno per una diecina di giorni, e inquanto a me, m'importerebbe di sapere dal signor Ministro:

In primo luogo, se si accetta la proposta Sartiges, quando non sia dissentita dal Governo pontificio, e così di assumere per quota parte del consolidato, la rendita nominativa che si sta servendo nelle provincie del Regno, e sinora pagate in Roma, e pel rimanente la rendita al portatore.

In secondo luogo se nel frattempo dell'assenza dei funzionari francesi e degli studi pontifici, io debba continuare la mia residenza in Roma o ritornarmene a Torino col personale di seguito, per quindi rifar la via e incontrar nuove spese di viaggio.

Gradirei dalla cortesia del sig. Ministro una risposta per telegramma.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

172.

Al Ministero delle finanze, Firenze.

Roma, il 25 maggio 1867.

Con lettera di ieri, io ebbi l'onore di comunicare alla S. V. onor.ma il risultamento della conferenza che il conte di Sartiges, ambasciatore di Francia in Roma avea tenuta il giorno stesso col Ministro di Stato, il cardinale Antonelli. Non so però se la mia esposizione, che comprendeva in succinto le fasi dell'attuale negoziazione, sia riescita sufficientemente chiara nella sua conclusione, attesa la fretta con cui dovette essere dettata per non mancare il corriere della sera stessa. Supplisco in oggi colla presente, riassumendo il corso che ebbe la negoziazione in quest'ultima settimana.

Appena giunto in Roma di ritorno da Firenze, nel giorno di domenica, 19 andante, colle ultime istruzioni che la S. V. si era compiaciuta d'impartirmi, io mi facea sollecito di darne comunicazione nella sera stessa al Commissario francese. Nel giorno seguente, lunedì 20, si tenne conferenza presso l'Ambasciatore francese, con intervento del comm. Michele Guidi rappresentante la Amministrazione pontificia, e riconosciuto che, allo stato delle cose, non eravi altro mezzo per dar esecuzione alla Convenzione finanziaria del 7 dicembre 1866, che quello proposto dal Governo italiano nelle ultime istruzioni date al suo Commissario e previsto nel protocollo spiegativo della Convenzione, cioè il riparto delle iscrizioni per sorteggio, si stabiliva che il medesimo dovesse aver luogo senz'altro nel giorno di lunedì 27 dell'andante mese, e si invitava il comm. Guidi a consegnare al Commissario francese gli elenchi delle iscrizioni che erano da sorteggiare e che doveano essere pressochè compiuti. Il sorteggio dovea aver luogo nel modo convenuto nella nota verbale rassegnata colla lettera di ieri, e dovea essere annunziato nei giornali, con invito al pubblico che avesse voluto intervenirvi.

Nel giorno successivo, martedì 21, l'Ambasciatore di Francia essendo stato avvertito che quando il sorteggio fosse per aver luogo alla presenza del pubblico, si sarebbero presentate diverse proteste in uno ed altro senso, abbandonavasi l'idea dell'intervento del pub-

blico, e determinavasi che il sorteggio dovesse eseguirsi col solo contraddittorio dei rappresentanti il Governo imperiale di Francia, e il Governo italiano, e con invito d'assistervi al rappresentante l'amministrazione pontificia.

Intanto il commendatore Guidi che avea già dichiarato essere pressochè allestiti gli elenchi delle iscrizioni, avvertiva che egli non li avrebbe consegnati sino a che non ne avesse avuto ordine espresso dal cardinale Ministro di Stato.

Nello stesso giorno, martedì 21, il cardinale Antonelli dichiarava all'Ambasciatore francese non aver obbiezioni pel sorteggio per volumi delle iscrizioni nominative, poichè in tal guisa avrebbe potuto attribuirsi all'Italia il servizio di tutte le rendite delle corporazioni religiose residenti in Roma, quindi preferirsi il sorteggio per singole iscrizioni quale sembrava prevederlo nel suo senso letterale, il protocollo stesso che fa seguito alla Convenzione del 7 dicembre 1866. Starsi ad un tal effetto preparando le schede sugli elementi già disposti, lavoro però che richiedeva ancora non pochi altri giorni.

E si fu in presenza di tutte queste tergiversazioni, e per evitare le pretese proteste, che in qualunque ipotesi avrebbero potuto verificarsi, che il conte di Sartiges pensò nella conferenza stessa di ritornare alle prime proposte del Governo italiano contenute in nota Ministeriale del 26 p. p. aprile, cioè di consentire alle prime proposte del Governo pontificio, formolate nello stato di situazione e riparto rassegnato con mia nota del 23 stesso mese d'aprile con che il Governo della Santa Sede si disponesse a lasciar trasferire sul Gran Libro italiano:

1° Le rendite dei corpi morali e quelle dei privati, aventi legale domicilio nelle provincie del Regno;

2° Le rendite vincolate per cauzione di contabili ed altri servizi riguardanti le provincie annesse.

Il conte di Sartiges finiva poi per restringere le sue domande al solo trasferimanto delle rendite dei corpi morali.

Nel giorno di mercoldì 22 io ebbi assieme al Commissario francese una lunga conferenza col Cardinale ministro, allo scopo di dimostrare, nel senso dell'ultima proposta del conte di Sartiges, la ragionevolezza e la legalità delle prime domande del Governo italiano e per risolvere tutte le obbiezioni in contrario.

172.

Al Ministero delle finanze, Firenze.

Roma, il 25 maggio 1867.

Con lettera di ieri, io ebbi l'onore di comunicare alla S. V. onor.ma il risultamento della conferenza che il conte di Sartiges, ambasciatore di Francia in Roma avea tenuta il giorno stesso col Ministro di Stato, il cardinale Antonelli. Non so però se la mia esposizione, che comprendeva in succinto le fasi dell'attuale negoziazione, sia riescita sufficientemente chiara nella sua conclusione, attesa la fretta con cui dovette essere dettata per non mancare il corriere della sera stessa. Supplisco in oggi colla presente, riassumendo il corso che ebbe la negoziazione in quest'ultima settimana.

Appena giunto in Roma di ritorno da Firenze, nel giorno di domenica, 19 andante, colle ultime istruzioni che la S. V. si era compiaciuta d'impartirmi, io mi facea sollecito di darne comunicazione nella sera stessa al Commissario francese. Nel giorno seguente, lunedì 20, si tenne conferenza presso l'Ambasciatore francese, con intervento del comm. Michele Guidi rappresentante la Amministrazione pontificia, e riconosciuto che, allo stato delle cose, non eravi altro mezzo per dar esecuzione alla Convenzione finanziaria del 7 dicembre 1866, che quello proposto dal Governo italiano nelle ultime istruzioni date al suo Commissario e previsto nel protocollo spiegativo della Convenzione, cioè il riparto delle iscrizioni per sorteggio, si stabiliva che il medesimo dovesse aver luogo senz'altro nel giorno di lunedì 27 dell'andante mese, e si invitava il comm. Guidi a consegnare al Commissario francese gli elenchi delle iscrizioni che erano da sorteggiare e che doveano essere pressochè compiuti. Il sorteggio dovea aver luogo nel modo convenuto nella nota verbale rassegnata colla lettera di ieri. Il dovea essere annunziato nei giornali, con invito al pubblico che avesse voluto intervenirvi.

Nel giorno successivo, martedì 21, l'Ambasciatore di Francia essendo stato avvertito che quando il sorteggio fosse per aver luogo alla presenza del pubblico, si sarebbero presentate diverse proteste in uno ed altro senso, abbandonavasi l'idea dell'intervento del pub-

blico, e determinavasi che il sorteggio dovesse eseguirsi col solo contraddittorio dei rappresentanti il Governo imperiale di Francia, e il Governo italiano, e con invito d'assistervi al rappresentante l'amministrazione pontificia.

Intanto il commendatore Guidi che avea già dichiarato essere pressochè allestiti gli elenchi delle iscrizioni, avvertiva che egli non li avrebbe consegnati sino a che non ne avesse avuto ordine espresso dal cardinale Ministro di Stato.

Nello stesso giorno, martedì 21, il cardinale Antonelli dichiarava all'Ambasciatore francese non aver obbiezioni pel sorteggio per volumi delle iscrizioni nominative, poichè in tal guisa avrebbe potuto attribuirsi all'Italia il servizio di tutte le rendite delle corporazioni religiose residenti in Roma, quindi preferirsi il sorteggio per singole iscrizioni quale sembrava prevederlo nel suo senso letterale, il protocollo stesso che fa seguito alla Convenzione del 7 dicembre 1866. Starsi ad un tal effetto preparando le schede sugli elementi già disposti, lavoro però che richiedeva ancora non pochi altri giorni.

E si fu in presenza di tutte queste tergiversazioni, e per evitare le pretese proteste, che in qualunque ipotesi avrebbero potuto verificarsi, che il conte di Sartiges pensò nella conferenza stessa di ritornare alle prime proposte del Governo italiano contenute in nota Ministeriale del 26 p. p. aprile, cioè di consentire alle prime proposte del Governo pontificio, formolate nello stato di situazione e riparto rassegnato con mia nota del 23 stesso mese d'aprile con che il Governo della Santa Sede si disponesse a lasciar trasferire sul Gran Libro italiano:

1° Le rendite dei corpi morali e quelle dei privati, aventi legale domicilio nelle provincie del Regno;

2° Le rendite vincolate per cauzione di contabili ed altri servizi riguardanti le provincie annesse.

Il conte di Sartiges finiva poi per restringere le sue domande al solo trasferimanto delle rendite dei corpi morali.

Nel giorno di mercoldì 22 io ebbi assieme al Commissario francese una lunga conferenza col Cardinale ministro, allo scopo di dimostrare, nel senso dell'ultima proposta del conte di Sartiges, la ragionevolezza e la legalità delle prime domande del Governo italiano e per risolvere tutte le obbiezioni in contrario.

Il Cardinale ministro, dopo lunga conferenza, conchiudeva col riservare la soluzione della questione al giudizio del Santo Padre.

Finalmente nella conferenza del giorno di ieri, parve all'Ambasciatore francese potersi convincere che il Governo pontificio sia per aderire alla domanda di trasferimento nel Gran Libro italiano della rendita dei corpi morali, e quindi mediante tale concessione potersi abbandonare il riparto per sorteggio del consolidato nominativo ed accettarsi il restante della rendita a pareggio della quota con iscrizioni al portatore.

La quota proporzionale dell'Italia nella rendita consolidata è di . . . . . L. 7,892,984 78
Da questa rendita deducendo . . . . . » 1,825,341 77
cioè:

1° la rendita che già si serve nelle provincie annesse . . .	L. 1,517,903 75	
2° la rendita dei seminari di Urbino, Recanati e Canuto. .	» 7,438 02	
3° la rendita dei corpi morali di cui è questione . . .	» 300,000 —	
la rendita da assumersi in iscrizioni al portatore resterebbe di		L. 6,067,643 01

La rendita dei corpi morali si sarebbe calcolata in L. 300,000 per l'abbandono che volea farne il Governo pontificio. Non credo però possa ascendere a detta cifra, massime poi, come avrei supposto nell'altra mia lettera, il ritardo frapposto dal Governo pontificio alla consegna degli elenchi delle iscrizioni, sia nell'intendimento d'aver campo a tramutare al portatore tutte le iscrizioni nominative che non si fosse voluto sottoporle all'eventualità del sorteggio. Nè parmi potermi ricredere da tale supposizione, ritenuto massime la dichiarazione fattami dal comm. Guidi che la situazione delle iscrizioni del debito consolidato erasi di molto modificata dopo la formazione dello stato di situazione.

Quindi quando il sorteggio dovesse sempre aver luogo, o perchè il Governo italiano non credesse più di sua convenienza di prendere a suo carico il servizio d'una rendita consolidata al portatore di sei o più milioni, o che il Governo pontificio continuasse, malgrado le convinzioni del conte di Sartiges a rifiutarsi al trasferi-

mento sul Gran Libro italiano d'una rendita qualunque determinata spettante ai corpi morali, il sorteggio non potrebbe più aver luogo che per le iscrizioni restanti nel Gran Libro pontificio.

Il signor Ministro vedrà perciò nella sua saviezza e secondo gli apprezzamenti che possono essere opportuni in un ordine di considerazioni più elevate, quale possa essere il miglior temperamento a seguirsi in proposito; e così se abbiasi a coltivare l'ultima proposta Sartiges, ovveramente se abbiasi a mantenere le ultime determinazioni del Governo italiano contenute nella nota del 20 andante.

La deliberazione definitiva sull'ultima proposta fu aggiornata dallo stesso conte di Sartiges, dovendo esso assentarsi da Roma per accompagnare la sua consorte che si reca in Francia. L'assenza del signor Conte sarà di otto o dieci giorni.

Io avea chiesto alla S. V. se nel frattempo avessi dovuto restituirmi alla Direzione generale in Torino per quindi ritornare in Roma alla riapertura della negoziazione. Siccome però il viaggio sarebbe un po' lungo, e il tempo di fermata in Torino troppo breve, e che d'altra parte, avendo già commesso alla stampa il primo elenco delle iscrizioni del consolidato pontificio, mi incombe di rivederne le bozze ogni volta che si è terminata la composizione e la tiratura prima d'un foglio per deliberarne la stampa non avendosi gran dovizia di caratteri tipografici, così, ove la S. V. non credesse diversamente mi parrebbe più conveniente di continuare la provvisoria mia permanenza in Roma sul riflesso ancora che potrà anche essere utile per sollecitare le future deliberazioni o prender direttamente i concerti coll'amministrazione pontificia che possono essere del caso.

Ad ogni modo attenderò in proposito gli ordini della S. V. On.ma Approfittando intanto della presente occasione mi permetterei di accennare alla S. V. che sin dai primi giorni della mia missione, io avrei chiesto, dietro consiglio dell'Ambasciatore francese e per suo mezzo, il palazzo che l'Italia possiede in Roma, e che per l'addietro serviva di residenza all'inviato del Granduca di Toscana. Il Ministro di Stato, cardinale Antonelli avrebbe risposto non aver difficoltà di ordinare una tale consegna, semprechè ne avesse avuto l'autorizzazione dal rappresentante austriaco, comechè implicato nella Convenzione che stavasi intendendo fra l'Italia e

l'Austria. Seppi d'altra parte che l'Austria subordinerebbe la consegna di tale palazzo alla levata del sequestro che sta sui beni della famiglia Bargagli, e che si attende in proposito una deliberazione del Ministro delle Finanze.

Questo palazzo pare in giornata affatto libero e disponibile, abbandonato alla custodia di un individuo qualunque, senza che se ne tragga il minimo vantaggio.

Mi permetto questo cenno nell'interesse del demanio dello Stato e pel caso che la circostanza dell'attuale mia residenza in Roma potesse essere di qualche utilità.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

173.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 26 maggio 1867.

Appena ebbi ieri a ricevere il telegramma dell'on. sig. Ministro delle finanze, mi feci dovere di darne immediata comunicazione al sig. conte di Sartiges, ambasciatore di Francia, avvertendolo ad un tempo che in caso di sua assenza da Roma, egli avrebbe potuto delegare, pel sorteggio delle iscrizioni, dei Segretari della Ambasciata stessa.

Mi recai quindi senza più, dal Cardinale ministro e dandogli conoscenza delle recenti istruzioni impartitemi dal Governo del Re, lo pregai a voler disporre, perchè senz'altro ritardo mi fossero consegnati gli elenchi colle relative schede delle iscrizioni del consolidato nominativo che erano da sorteggiarsi od almeno quanto già vi era in pronto, onde poter al più presto avviare l'operazione del sorteggio.

Osservava il Cardinale ministro che stava studiandosi la questione dei Corpi morali e quella delle rendite vincolate a cauzione e che non pareagli improbabile una soluzione in senso favorevole al Governo italiano; mercè la quale sarebbesi potuta prescindere dal sorteggio, la cui sola idea avea perturbato gli animi dei titolari delle rendite.

Io rispondeva al Cardinale ministro che mi sarei fatto dovere

di sottomettere al Governo del Re ogni proposta che fosse per farsi dal Governo pontificio, ma che infrattanto, attesa l'urgenza io non potea dispensarmi dall'iniziare l'operazione del sorteggio, salvo ad interromperla ogni qual volta i due Governi fossero per convenire in altro modo, e insistetti ciò stante per la più sollecita consegna degli elenchi delle iscrizioni colle relative schede numeriche.

Ora siccome nel telegramma di ieri, non avendo ricevuto altro riscontro, si accenna alle proposte contenute nelle note ministeriali del 10 e 20 andante mese, credo non inopportuno di riassumerle nella presente per norma, comprendendovi quelle che formano argomento della nota ministeriale del 26 p. p. aprile.

Nota 26 aprile 1867.

In questa prima nota il Governo del Re avvertiva poter accogliere le proposte fatte dal Governo pontificio e contenute nello stato di situazione e di riparto a condizione:

1° Che fra le rendite nominative, che già si servivano dal Tesoro italiano, si comprendessero in aggiunta tutte quelle che si trovassero iscritte a favore dei corpi morali residenti nelle provincie del Regno;

2° Quelle che si trovassero iscritte a favore di privati, aventi legale domicilio nelle provincie stesse;

3° Quelle che fossero vincolate a cauzione di contabili o per altri servizi nelle provincie già pontificie, passate a far parte dello Stato italiano;

4° Che nella parte del consolidato al portatore, che il Governo del Re fosse per assumere, si comprendessero i titoli che lo stesso Governo tiene in deposito a garanzia del prestito d'un milione di ducati fatto al Governo pontificio dal Tesoro di Napoli;

5° Che nel redigersi il verbale di consegna si inserisse la espressa menzione che il carico adossato al Regno d'Italia tanto per servizio degli interessi, quanto per quello dell'ammortamento del debito redimibile, non si intendesse aver principio che dal 1° gennaio 1867;

6° Si operasse il cambio in titoli definitivi dei certificati provvisori liberati dal prestito 18 aprile 1860, già spettanti alle corporazioni religiose soppresse e attualmente posseduti dall'Amministrazione del fondo per il culto.

Nota 10 maggio 1867.

7° Che dovessero esibirsi tutti gli elementi atti a provare che tutte le rendite al portatore prese a base dei riparti si trovassero alienate all'epoca del 1° ottobre 1860; in caso negativo, aprirsi nuove negoziazioni col Governo francese per accertare positivamente quale e quanta fosse la rendita, che, mentre farebbe parte del cumulo di quella posta a base del riparto, non fosse stata alienata;

8° Che si procedesse per sorteggio al riparto delle rendite nominative, giusta il n. 2 dell'art. 8 del protocollo annesso alla Convenzione;

9° Che dovesse detrarsi dalla rendita di lire 3,397,627 95 rappresentante gli arretrati capitalizzati e convertiti quella di L. 79,850 formata cogli interessi arretrati dal 1° luglio 1859 al 31 dicembre 1866 sui titoli in deposito a garanzia del prestito fatto dal Tesoro di Napoli al Governo pontificio.

Nota 20 maggio 1867.

10° Rifiuto dell'offerta di lire 300,000 di rendita in rappresentanza delle iscrizioni dei Corpi morali, e nuova proposta di riparto della rendita consolidata da farsi per sorteggio ai termini del protocollo annesso alla Convenzione, consentendo che la rendita consolidata avesse a dividersi in due parti eguali, cioè metà in rendita nominativa e metà in rendita al portatore ed eseguirsi il sorteggio anche per la rendita al portatore almeno per serie.

Le proposte di cui ai nn. 1 e 3 sono quelle che il cardinale Antonelli avrebbe dichiarato starsi studiando.

La domanda del n. 2 non può essere accolta, perchè di non possibile esecuzione. Le iscrizioni nominative del consolidato pontificio non portano d'ordinario che il nome e cognome del titolare, quindi riesce impossibile riconoscere il domicilio del medesimo.

La proposta del n. 4 già sarebbesi consentita, ma sarebbe solo possibile nel caso non si procedesse a sorteggio di sorta o si facesse solo il sorteggio della rendita nominativa, adottando per quella al portatore il sistema adottato per le obbligazioni del debito redimibile.

Alla domanda di cui al n. 5 non si incontrano difficoltà. Quella di cui al n. 6 sarà consentita nel senso di quella di cui al n. 1.

Le domande di cui ai nn. 7 e 9 sono state riservate e il Governo del Re ne avrebbe pur consentita la riserva colla nota ministeriale del 20 maggio.

Le proposte di cui ai nn. 8 e 10 dipenderanno dalla risoluzione di quelle di cui ai nn. 1 e 3.

La S. V. onor.ma vedrà nella sua saviezza se il Governo pontificio, consentendo alle proposte di cui ai nn. 1, 3, 4 al 6 sia il caso di abbandonare il riparto per sorteggio, e in caso del riparto per sorteggio si abbia da smettere la proposta di cui al n. 4, o veramente seguire il sistema adottato per le obbligazioni del debito redimibile, mediante il quale la questione troverebbesi di per se stessa risolta.

Allorchè il Cardinale ministro mi avrà comunicato direttamente o per mezzo dell'Ambasciata francese, il risultato degli attuali studi, e le altre sue proposte, mi farò dovere di darne indilatamente comunicazione alla S. V. Onor.ma per quelle determinazioni altre che potrebbero esser del caso.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

174.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 28 maggio 1867.

Questo Consiglio dei ministri è convocato questa sera in adunanza e per la prima volta per esaminare e discutere le condizioni alle quali il Governo del re subordinava, in nota ministeriale del 26 p. p. aprile, l'accoglimento delle proposte fattegli pel riparto materiale del debito consolidato pontificio, cioè, perchè fra le rendite nominative le quali già si stavano servendo dal Tesoro italiano, si comprendessero in aumento tutte quelle che si trovassero iscritte a favore di corpi morali, di privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno, e quelle altresì che fossero vincolate per cauzioni de' contabili o per altri servizi nelle provincie già pontificie passate a far parte dello Stato italiano.

Il conte di Sartiges, ambasciatore francese, ritiene che la trascrizione delle rendite dei corpi morali e di quelle vincolate a

cauzione, possa considerarsi come consentita. Quindi se il Governo del Re crede poter limitarsi a queste sole due concessioni ed abbandonare le rendite dei privati la cui conoscenza non sarebbe possibile allo stato delle cose, come già ebbesi ad avvertire, importerebbe di telegrafare a tutte le Prefetture e Sottoprefetture del Regno per accertarsi delle rendite del Debito pubblico pontificio che spettano ai corpi morali delle diverse Provincie per una ragione qualunque, e così sia per diritto di proprietà che d'amministrazione.

L'Amministrazione pontificia avrebbe dichiarato non essere in grado di poter riconoscere la proprietà o l'amministrazione di tutte le dette rendite, attesa la poco precisa indicazione rilevante dalle iscrizioni.

Converrebbe però richiedere tali dati per telegramma, in quantochè per corrispondenza non vi sarebbe più tempo, e si dovrebbe protrarre la sistemazione attuale oltre la scadenza del semestre.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

175.

Al Ministero delle finanze, Tesoro, Firenze.

Roma, 26 maggio 1867.

In conformità alle istruzioni contenute nella nota ministeriale del 26 p. p. aprile, il sottoscritto si pregia rivolgere a cotesto Ministero la bozza del primo foglio di stampa dell'elenco delle iscrizioni di rendita del Debito pubblico pontificio che devono trascriversi nel Gran Libro del Debito pubblico italiano in esecuzione del protocollo esplicativo della Convenzione del 7 dicembre 1866, e a norma degli ulteriori accordi passati colla Ambasciata francese in Roma e col Governo pontificio.

Come già ebbesi ad avvertire in precedente lettera del 25 cadente mese, la stampa definitiva dell'elenco vuol essere deliberata foglio per foglio, attesa la deficienza che qui si dichiara dei caratteri tipografici. Quindi importa che cotesto Ministero si compiaccia d'impartire con sollecitudine l'occorrente autorizzazione, determinando ad un tempo il numero degli esemplari che se ne abbiano a stampare, il quale da un primo calcolo sembra non

poter essere minore di 500, in vista della distribuzione che se ne avrà da fare all'Amministrazione francese, all'Amministrazione pontificia, a cotesto Ministero delle finanze, a quello dell'interno, alla Direzione generale e alle Direzioni speciali del Debito pubblico, alle Direzioni demaniali e a tutte le Prefetture e Sottoprefetture del Regno.

Non si crederebbe necessario di farne maggior pubblicazione, potendo bastare un avviso sui giornali, che ciascuno può prender visione dell'elenco in discorso presso ogni Prefettura e Sottoprefettura del Regno.

Si prega cotesto Ministero di voler significare a chi scrive, nell'impartire l'autorizzazione per la stampa di questo primo foglio dell'elenco, se i fogli ulteriori abbiano ad essere comunicati o quello soltanto che contenga diversa categoria di debito.

Lo scrivente rassegna a cotesto Ministero un sunto di osservazioni che gli furono comunicate da questo Ministero pontificio delle finanze sul ragguaglio della monetazione romana con quella degli altri Stati europei, perchè abbia a servire di norma nelle future negoziazioni finanziarie, che potessero aver luogo in dipendenza degli impegni che l'Italia ha assunti colla Convenzione del 7 dicembre 1866.

Coll'occasione il sottoscritto si permette d'informare cotesto Ministero che i forestieri che da Roma si recano a Napoli fanno continue proteste perchè il commercio napoletano non riceve pel suo valor nominale la moneta decimale attualmente in corso nello Stato pontificio, mentre corre liberamente in Firenze e altrove.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

176.

Al Ministro delle finanze.

Roma, 30 maggio 1867.

Ho ricevuto risposta in cifra dalla Prefettura di Treviso e dalle Sottoprefetture di Treviglio e Crema. Siccome io non posseggo il cifrario del Ministero dell'interno, prego la S. V. onorevolissima a volersi compiacere di significarmi se ho da chiedere la ripeti-

zione dei telegrammi in lettera o se ho da inviarli a quel Ministero per la traduzione dei medesimi.

Colla stessa occasione mi fo dovere di partecipare alla S. V. che i detti tre telegrammi mi furono rimessi dal direttore stesso dei telegrafi romani, interpellandomi ad un tempo se io avessi facoltà di sistemare le contabilità che tiene verso il Governo italiano, per cui risulterebbe un credito per l'Italia di L. 180,000. Gli risposi che io non avea mandato alcuno in proposito per parte del Ministro dei lavori pubblici del Regno, che però ne avrei fatto inteso il Ministro delle finanze per quei provvedimenti che potessero esser del caso.

Questa contabilità deve risalire al 1858.

Il regio Commissario
MANCARDI.

176 *bis*.

Al Ministro delle finanze.

Roma, addì 30 maggio 1867.

Signor Ministro. — Malgrado tutta la convinzione del sig. Conte di Sartiges, il quale nell'accomiatarsi martedì ultimo, dava assicuranza che il Consiglio straordinario pontificio di cui designava i componenti, avrebbe in quel giorno stesso deliberato sulla questione dei corpi morali e dei contabili, e che di tale deliberazione si avrebbe avuto immediata conoscenza, il Cardinale ministro interrogato in proposito avrebbe risposto, come già ebbi ad avvertire nel telegramma di ieri, che occorrevano ancora cinque o sei giorni prima di poter conoscere il risultato degli studi che si stavano facendo. Che del resto il Governo francese e quello del re Vittorio Emanuele stavano trattando un diverso modo di esecuzione della Convenzione, per cui il Commissario italiano avrebbe ricevuto nuove istruzioni al riguardo; il sorteggio essere poi affatto inopportuno inquantochè avrebbe perturbato la tranquillità pubblica, e non si voleva perciò dar pretesto ad agitazione di sorta.

Facevasi nuovamente osservazione che ogni altro indugio avrebbe tolta la possibilità al Governo del Re di provvedere al pagamento del consolidato alla scadenza del 1° luglio e che forse, malgrado

anche ogni anticipazione di fondi già fatta, il pagamento stesso del semestre in scadenza al 1° dell'imminente giugno sulle obbligazioni Rothschild avrebbe potuto ritardarsi, quante volte prima di detto giorno non si fosse definita l'attuale vertenza.

Ma alle nuove osservazioni ripeteva il Cardinale ministro quanto già aveva risposto in addietro, cioè, *che se non pagava l'Italia avrebbe pagato Roma.*

E questa è in giornata la condizione delle cose quale mi si presenta attualmente in Roma. Starò, del resto, attendendo la risoluzione che mi si annunzia col telegramma di ieri.

Frattanto mi è forza dover ripetere, a conferma di quanto già ebbi ad accennare nelle mie precedenti del 26 e 28 dello spirante mese, esser difficilissimo di poter riconoscere il domicilio legale dei titolari della rendita del consolidato romano, inquantochè le corrispondenti iscrizioni non dànno che il nome ed il cognome dei medesimi e l'Amministrazione romana dichiara non aver altri elementi in pronto per tale accertamento.

In ordine alle iscrizioni dei corpi morali, converrebbe che anche le curie vescovili fossero interpellate pel caso possedessero rendite consolidate romane. Le Prefetture e Sottoprefetture che non avessero risultati positivi a somministrare dovrebbero sempre dar un riscontro negativo.

Siccome poi l'Amministrazione romana avrebbe dimostrata la difficoltà di riconoscere tutte le rendite nominative che possono essere vincolate per cauzione di contabili ed altri servizi, non tenendo essa che regolare registro per le cauzioni in numerario, importerebbe di richiedere le diverse Amministrazioni governative delle provincie annesse, perchè abbiano esse a somministrare in proposito gli elementi che possono essere del caso, e così le cauzioni dei rispettivi contabili che possono essersi fornite, sia mediante vincolo di rendita consolidata, sia mediante deposito di cartelle al portatore.

Secondo l'autorizzazione impartitami col telegramma di ieri, continuo le stampe dell'elenco delle iscrizioni che devono comprendersi nella quota parte del Debito pubblico.

Gradisca, ecc.

MANCARDI.

177.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Roma, 31 maggio 1867.

Cotesto Ministero riceverà per mezzo del cav. Ferdinando Matesi, direttore capo di divisione al Ministero della guerra, che si reca in giornata a Firenze da Roma, un volume con appendice contenente l'estratto del Gran Libro romano per le pensioni a carico del Governo italiano nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e di Benevento.

Vi unisco una domanda del sig. capitano Felisi di Ferrara, la cui pensione fu liquidata il 25 agosto 1859 e non ammessa a pagamento dal Governo italiano, nè dal Governo pontificio.

Codesto Ministero vedrà nella sua saviezza quale provvedimento possa, in via di equità, prendersi al riguardo.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

178.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *in missione a Roma.*

Firenze 1° giugno 1867.

Il sottoscritto si pregia di accusare ricevimento del volume con appendice contenente l'estratto del Gran Libro romano per le pensioni a carico del Governo italiano nelle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, riservandosi di fare luogo ai provvedimenti che saranno necessari dopo la pubblicazione della Legge relativa all'assunzione del suaccennato debito.

Ricevette pure il sottoscritto la domanda del capitano Felisi di Ferrara, la quale verrà presa in esame per quelle deliberazioni di massima che saranno per essere adottate in merito a simili domande.

Pel Ministro
C. PERAZZI.

179.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze 1° giugno 1867.

A pronto riscontro della lettera del 30 spirato maggio, il sottoscritto si pregia dichiarare al comm. Mancardi che in quanto ai telegrammi che riceverà in cifra, saranno da trasmettersi allo scrivente per gli opportuni riscontri, e che relativamente alla pendenza fra l'Amministrazione telegrafica romana e quella italiana si vanno a fare, immediatamente, le convenienti interpellanze al Ministero dei lavori pubblici, le cui deliberazioni non appena conosciute saranno comunicate allo stesso sig. comm. Mancardi.

Pel Ministro
C. PERAZZI.

180.

Al Ministero delle Finanze.

Torino, 3 giugno 1867.

Il sottoscritto avea già determinato di trasferirsi a Firenze colla corsa di questa sera, onde concertare personalmente con cotesto Ministero le istruzioni occorrenti in senso della nota del 30 spirato maggio, relativamente al riscontro delle cartelle che è da farsi in Parigi pel pagamento del consolidato italiano 5 %, che deve avervi luogo alla scadenza del semestre in corso.

Il primo Segretario dell'Ambasciata francese in Roma, avendo però significato che colla valigia di domani si attendono nuove proposte per parte del Governo francese, in rapporto alla ancor vertente questione dei corpi morali, lo scrivente ha pensato di procrastinare d'un giorno la divisata partenza, e si troverà perciò a disposizione di cotesto ministero mercoledì 5 andante; sempre quando non riceva dal medesimo ordine in contrario per telegramma.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

181.

A S. E. il barone D. C. BALDINI,
ministro dei Lavori Pubblici, Roma.

Roma, 7 giugno 1867.

Il Ministro dei lavori pubblici nel Regno d'Italia, volendo approfittare della circostanza che io mi trovo in Roma allo scopo di concertare col Governo della Santa Sede il trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita che debbonsi comprendere nella quota parte proporzionale assegnata all'Italia sul debito pubblico pontificio colla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, mi ha dato l'onorevole incarico di rassegnare alla E. V. lo stato riassuntivo del conto di debito e credito che la Direzione generale dei telegrafi italiani tiene coll'Amministrazione pontificia, al fine, se possibile, di sistemare le risultanze contabili che stanno pendenti sin dall'anno 1858.

L'E. V. vedrà nella sua saviezza se la domanda del Governo italiano possa essere opportunamente accolta e in ogni ipotesi le porgerei preghiera, perchè fosse compiacente di comunicarmi le determinazioni che il Governo pontificio vorrà prendere in proposito, onde poterne dar conoscenza al Ministero italiano che vi è interessato.

E coll'anticipare all'E. V. le mie azioni di grazie pel riscontro che vorrà favorirmi, la prego di gradire, ecc.

Il Commissario italiano
MANCARDI.

182.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al sig. comm. FRANCESCO MANCARDI,
direttore generale in missione.

Firenze, 8 giugno 1867.

A seguito delle ulteriori comunicazioni fatte dal sig. commendatore Mancardi col foglio del 4 andante mese per le quali veniva edotto questo Ministero del formale rifiuto del Governo pontificio a consentire che nella quota del consolidato romano

nominativo da assegnarsi all'Italia fossero comprese le rendite intestate a corpi morali, e del proposto abbandono al caso in via di transazione delle pretese pontificie sulla questione ultimamente elevata delle cauzioni, ove il Governo italiano transiga su quelli dei corpi morali, fu sottoposta la vertenza alla decisione del Consiglio dei ministri,

In data del 7 corrente mese il prelodato Consiglio ha deliberato che ove dal Governo pontificio si insista nella ripulsa del modo di riparto del consolidato romano nominativo, proposto dal Governo italiano, cioè colle espresse condizioni dell'aggregazione alla quota italiana delle rendite dei corpi morali e dei privati aventi domicilio legale nello Stato, ed infine di quelle vincolate per cauzione di contabili e di servizi nelle Provincie ex-pontificie, si abbia ad attenersi senz'altro al disposto della Convenzione, cioè al sorteggio del detto consolidato sì nominativo che al latore, salve tutte le questioni da rimettersi a trattative successive.

Riguardo al sorteggio s'intende che il Governo del Re, conferma l'adesione espressa nella nota ministeriale del 20 maggio p. p. all'adozione delle modalità proposte dal sig. comm. Mancardi e consentite dal sig. conte di Sartiges, come appare dalla di lui nota verbale del 14 detto mese.

Nel proseguimento delle trattative il sig. comm. Mancardi vorrà essere compiacente di attenersi alle suesposte deliberazioni del Consiglio dei ministri.

D'ordine del Ministro
T. ALFURNO.

183.

Á l'ambassadeur de France, Mr le comte DE SARTIGES, *Rome.*

Rome, 10 juin 1867.

Monsieur l'Ambassadeur. — Votre Excellence aura appris, que pendant sa courte absence, le Gouvernement pontifical a définitivement repoussé tout transfert d'inscriptions de rente appartenant aux corps moraux établis dans les provinces du Royaume d'Italie et qu'il aurait en voie de transaction proposé l'abandon de toute réclamation concernant le montant des cautionnements en numéraire des comptables et autres de la part de l'Italie.

J'ai soumis au Gouvernement du Roi la nouvelle proposition faite par le Gouvernement pontifical, mais le Conseil des ministres en séance du 7 courant mois a reconnu ne pouvoir accepter d'autre transaction que celle qu'il avait proposé lors du premier projet de partage, consistant à accepter — *quant à la dette amortissable* — le transfert à la charge du Trésor italien des emprunts Rothschild et Parodi, et *pour parfaire la quote-part lui attribuée par la Convention*, des obligations des emprunts catholiques.

Quant à la dette consolidée on renonçait au tirage au sort à la condition qu'aux inscriptions des rentes nominatives, que l'on servait depuis les annexions, on ajouterait non seulement les inscriptions des rentes nominatives appartenant aux corps moraux établis dans les provinces du Royaume, mais les rentes inscrites aux particuliers ayant domicile légal dans les provinces annexées et les inscriptions de rente affectées aux cautionnements des comptables et autres.

Dans le cas que le Gouvernement pontifical ne croirait pouvoir accepter ces conditions, le Conseil des ministres entend que le partage de la dette consolidée ait lieu aux termes du protocole explicatif de la Convention par la voie du tirage au sort, en consentant que ce tirage puisse avoir lieu d'après le mode convenu dans votre note verbale du 14 mai dernier, savoir: moitié en rentes nominatives, moitié en rentes au porteur.

En présence d'un tel état de choses, je vous prie, Mr l'Ambassadeur, de vouloir communiquer au Gouvernement pontifical cette dernière délibération du Gouvernement italien et de l'inviter à vous remettre, sans autre délai, les bordereaux des inscriptions du consolidé nominatif, afin que l'on puisse procéder au tirage au sort prévu par le protocole annexé à la Convention.

Je dois vous prévenir, en attendant, que le Trésor italien a commencé le paiement des arrérages des obligations Rothschild à Paris, quoique il fût en droit de le retarder jusqu'au jour du partage matériel définitif de la Dette.

Veuillez agréer, ecc.

Le Commissaire italien
MANCARDI.

184.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 11 giugno 1867.

Ho comunicato ieri per lettera al conte di Sartiges, ambasciatore di Francia, di ritorno dalla Svizzera, le ultime deliberazioni del Consiglio dei ministri del Regno, notificatemi colla nota della S. V. onor.ma dell'8 andante mese, e il sig. conte, tuttochè alquanto sofferente per la fatica del viaggio, si recò nel giorno stesso al Vaticano, e comunicò al Cardinale ministro il tenore della mia lettera, lasciando nelle sue mani la lettera stessa, perchè vi si desse, senza ritardo, riscontro per parte del Governo pontificio.

Il Cardinale ministro rispondea senz'altro che non potea aderire al sorteggio del consolidato, *perchè non lo credeva opportuno, tuttochè previsto dal protocollo esplicativo della Convenzione.*

Che avrebbe però fatto fare nuovi studi sulla questione dei corpi morali secolari, riservandosi di farne conoscere il risultato nel giorno di giovedì, 13 del corrente mese.

E il sig. Ambasciatore si tiene nuovamente convinto che tale risultato sarà conforme ai desiderii del Governo italiano. Egli poi dà assicuranza che nell'ultimo suo passaggio per Firenze avrebbe trovato il Governo del Re disposto a recedere dall'istanza relativa alle iscrizioni delle rendite dei particolari aventi legale domicilio nelle provincie del Regno; su di che però starò attendendo le istruzioni del sig. Ministro delle finanze.

Intanto sto ricevendo dal Ministero per gli affari esteri del Regno nuovi reclami verso il Governo pontificio per parte dei Corpi morali e le prefetture e sotto-prefetture non mancano di corrispondere all'invito loro fatto, col somministrare al riguardo riscontri conformi alle praticate indagini.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

185.

Al signor Ministro delle finanze, Firenze.

Roma 12 giugno 1867.

Nella giornata di ieri l'Ambasciatore di Francia mostrò desiderio di sapere se, nel caso il Governo pontificio fosse per consentire al trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita spettanti ai corpi morali laici, il Governo del Re non avrebbe difficoltà, in quanto concerne le iscrizioni di rendita dei corpi morali religiosi a ricevere in carico tanto meno rendita al portatore quanta rappresentasse l'insieme di queste ultime le quali continuerebbero a restar accese sul Gran Libro pontificio.

La proposizione dell'Ambasciatore francese implicherebbe una nuova creazione di rendita a favore degli enti titolari, i quali restando iscritti nel Gran Libro pontificio dovrebbero riceverne altra corrispondente sul Gran Libro italiano.

Siccome però sul Gran Libro italiano non potrebbe più aver luogo l'identica iscrizione conservata sul Gran Libro pontificio essendo in giornata i titolari di quelle rendite rappresentati dalla Amministrazione del fondo per il culto, quando la risoluzione della questione avesse a restringersi a questo sol punto incidentale. parrebbe potervisi aderire, ritenuto massime che ad ogni evenienza, in faccia all'Italia, le iscrizioni in discorso restanti accese sul Gran Libro pontificio si considererebbero sempre come estinte.

La stessa interpellanza, l'Ambasciatore francese l'avrebbe fatta direttamente al Governo del Re per l'intermedio del barone di Malaret, rappresentante francese a Firenze.

La questione delle iscrizioni vincolate a cauzione di contabili ed altri nelle provincie annesse pare sia risoluta favorevolmente in senso a noi favorevole. Resterebbe però sempre la questione delle rendite iscritte ai privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno sulla quale il Governo del Re crede di non poter transigere e il conte di Sartiges ha posto fuori discussione.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

186.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 13 giugno 1867.

Sciogliendo la riserva fatta nel precedente foglio del 1° corrente mese il sottoscritto si pregia trasmettere al sig. commendatore Mancardi il conto riassuntivo generale del debito e del credito dell'Amministrazione telegrafica italiana verso lo Stato pontificio dal 1858 a tutto il 2° trimestre 1866.

Dall'accennato quadro potrà rilevare che l'Amministrazione dei telegrafi pontifici aveva un credito di L. 135,212 68 sui conti dal 1858 a tutto il 30 settembre 1860, ma che da quell'epoca fino a tutto il 30 giugno 1866 la stessa risultò costantemente debitrice e che il suo debito complessivo rilevando a L. 299,172 87, sottraendovi l'accennato credito, residua tuttavia a L. 163,960 19.

Tali estremi furono forniti dal Ministero dei lavori pubblici, il quale con soddisfazione aderisce ad affidare al sig. commendatore Mancardi l'incarico di trattare col Governo pontificio all'oggetto di far entrare nelle casse del Governo italiano la suddetta somma di L. 164,960 19 allo stesso dovuta per differenze risultanti dai conti reciproci d'accordo liquidati per la corrispondenza telegrafica scambiata fra i due Stati.

È con ciò dato pieno esaurimento alla lettera del 31 p. p. maggio dello stesso sig. comm. Mancardi, dalla cui compiacenza il sottoscritto gradirà poi d'essere informato dell'esito di questo nuovo incarico.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

187.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione*

Firenze, 14 giugno 1867.

In ordine alle comunicazioni fatte dal sig. comm. Mancardi coi due fogli 11 e 12 andante mese, il Governo del Re non può che confermare quanto ebbe già a dichiarare allo stesso sig. Commis-

sario, vale a dire che il riparto del consolidato romano nominativo al portatore, avrebbe dovuto farsi mediante sorteggio a senso della Convenzione, quando non si accettassero i tre punti condizionali, e cioè: Aggregazione alla quota italiana delle rendite di corpi morali e dei privati aventi domicilio legale nello Stato italiano, e di quelle vincolate a cauzione di contabili e di servizi nelle provincie ex-pontificie.

Sul proposito delle rendite intestate a privati, per le quali si accenna a difficoltà per determinare il domicilio legale dei titolari, il Ministero non può persuadersi della impossibilità di desumere siffatti elementi; e non potrebbe rinunciarvi se non venga dal sig. Commissario dimostrata, con apposito circostanziato rapporto, l'assoluta inattuabilità di un riparto, sulla base accennata, per mancanza intiera di estremi o di indizi nelle scritture del consolidato romano.

Il sottoscritto pertanto prega il sig. Commissario di esaurire a questo fine ogni più diligente esplorazione e di riferirne a questo Ministero, il quale si riserva di fargli poi conoscere le ulteriori deliberazioni che su questo argomento saranno prese dal Consiglio dei Ministri.

Venendo ora all'altra questione delle rendite dei corpi morali il regio Governo non discorrerà oltre per quanto riguarda agli enti laicali, poichè il Governo pontificio consente passare all'Italia le relative iscrizioni nominative. Ma per i corpi morali religiosi è d'uopo distinguere: o si tratta delle corporazioni religiose soppresse in forza della legge del 7 luglio 1866 o delle istituzioni di natura ecclesiastica non soppresse. Questi ultimi che sono gli enti morali tuttora legalmente esistenti nel Regno, sono appunto quelli ai quali più specialmente si riferiva la comunicata deliberazione del Consiglio dei Ministri, e relativamente ad essi, il Governo non può a meno d'insistere perchè le rendite intestate alle istituzioni medesime siano trasferite sul debito pubblico italiano.

Circa alle rendite intestate alle altre corporazioni religiose che furono soppresse nel Regno per la preaccennata legge, il Governo italiano potrà accettare la proposta del Governo pontificio di sottrarre, cioè, dalla quota di debito da caricarsi all'Italia una quantità corrispondente di rendita al latore.

Non può per altro sfuggire al sig. Commissario che essendo nel

Regno, a quelle Case religiose, sostituito il fondo per il culto, per regolare i conti coll'Amministrazione del fondo stesso, sarebbe necessario di aversi una nota distinta delle varie rendite del debito pubblico pontificio risultanti iscritte a favore di dette case religiose, anche per evitare, occorrendo, agli enti suddetti, gli effetti penali portati dall'art. 13 della suindicata legge del 7 luglio 1866 per mancata denuncia.

Il sig. comm. Mancardi vorrà essere compiacente di tener conto delle premesse considerazioni, e provvedere di conformità.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

188.

Al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro.

Roma, 16 giugno 1867.

Il sottoscritto si pregia rivolgere a cotesto Ministero delle finanze per ragion di competenza, l'unito promemoria di certo Antonioli Domenico pervenutogli dalla Prefettura di Pesaro e relativo a contabilità cauzionali degli amministratori camerali di quella provincia per quei provvedimenti che possono esser del caso.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

189.

Al Ministero delle finanze, Firenze.

Roma il 20 giugno 1867.

Con mio foglio in data dell'11 andante mese, io ho avuto l'onore di riferire alla S. V. Onor.ma, che il cardinale Antonelli, Ministro di Stato a cui l'Ambasciatore francese comunicava le ultime deliberazioni del nostro Consiglio dei ministri, persistendo nel respingere in modo assoluto il sorteggio delle iscrizioni nominative del consolidato pontificio preveduto nel protocollo esplicativo annesso alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, avea osservato esser piuttosto disposto a far fare nuovi studi per vedere se fosse in qualche guisa possibile di consentire, almeno

in parte, alle condizioni alle quali il Governo del Re avea subordinato lo accoglimento del primo progetto di riparto, presentato dal Governo francese e consegnato nello stato di situazione che erasi rassegnato alla S. V. con mia lettera del 23 ultimo scorso aprile.

Il conte di Sartiges mi interpellava intanto sul proposito di sostituire iscrizioni al portatore alle rendite iscritte alle corporazioni religiose, ciò che formava argomento del mio foglio del giorno 12 del mese in corso. Successivamente il signor conte ritenevasi autorizzato, in seguito a telegramma ricevuto dal barone di Malaret, a partecipare al Cardinale ministro, che il Governo del Re non sarebbe stato alieno dal modificare le enunciate condizioni, recedendo dalla domanda di trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni dei privati, aventi legale domicilio nelle provincie del Regno.

Il risultamento di nuovi studi, che proponevasi di fare il Governo pontificio, dovea essere notificato il giorno 13 del mese stante. Nel giorno 18 successivo si tenea conferenza, e in essa il Cardinale ministro partecipava allo Ambasciatore francese, che si stava lavorando alla compilazione dell'elenco delle iscrizioni dei corpi morali, per quindi deliberare sulla specialità individuale delle medesime a norma dei principii discussi e più o meno consentiti.

Nella stessa conferenza il Cardinale ministro prendeva atto delle concessioni che lo Ambasciatore francese si tenea autorizzato a confermare alla Santa Sede per parte del Governo italiano, sia relativamente alla sostituzione di rendite al portatore alle iscrizioni delle corporazioni religiose soppresse, sia in rapporto all'abbandono di quelle dei privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno. E ciò stante, il Cardinale ministro dichiarava non aver più obbiezioni al trasferimento delle iscrizioni dei corpi morali laici: riservavasi solo un'ulteriore disamina e deliberazione sulle iscrizioni concernenti le istituzioni ecclesiastiche ed in ispecie su quelle delle mense vescovili, al cui abbandono poco sarebbe proclive la Santità del Sommo Pontefice.

Attesa poi la ricorrenza del centenario dei santi Pietro e Paolo, doversi aggiornare la continuazione della negoziazione, sino al mese prossimo.

In quanto alla imminente scadenza del consolidato, siccome in

ogni altra ipotesi il Tesoro italiano non sarebbe più in tempo per disporne il pagamento, così non avere il medesimo a preoccuparsene, il Governo pontificio vi provvederebbe come per lo addietro, salvo ad averne il rimborso a cose sistemate in uno con quello degli interessi delle obbligazioni cattoliche anticipati in aprile ultimo.

A questo temperamento il conte di Sartiges avrebbe di buon grado assentito, in considerazione massime che egli sarebbesi nel frattempo trovato nella impossibilità di continuare nelle attuali trattative.

Quanto sovra premesso, e ritenuto che io ebbi a dichiarare che, quali abbiano potuto essere le intelligenze passate fra la Santa Sede e l'Ambasciatore francese, io doveva rimanervi estraneo, quando non erano in conformità delle istruzioni che mi si erano tracciate col dispaccio ministeriale dell'8 andante mese, mi pregio, in risposta alla nota del 14 stesso mese, aggiungere quanto appresso:

Le iscrizioni nominative del consolidato pontificio, come già ebbi a riferire nelle precedenti mie lettere, non portando d'ordinario, che il nome e cognome del titolare, riesce di fatto impossibile a riconoscerne il domicilio. Siccome però queste rendite non sono, in conformità di quanto praticasi col consolidato italiano, pagabili all'esibitore del certificato di iscrizione, ma sibbene al titolare personalmente od al suo procuratore speciale, i mandati di procura sarebbero il solo elemento da cui si potrebbe avere l'indicazione del luogo in cui il creditore dello Stato ha il suo domicilio ordinario. E prima d'ora io avrei insistito presso l'Amministrazione pontificia per avere questi dati, almeno per le rendite pagabili per procura, ma mi avrebbe essa sempre opposto la difficoltà e la enormità del lavoro, inquantochè la maggior parte degli stessi titolari domiciliati in Roma riscuoterebbero le rate semestrali delle loro rendite per mezzo di mandatari. E così indipendentemente dalla questione di principio legale per cui si dichiarava che il Governo pontificio essendo stato estraneo alla Convenzione, e quando non avendo in essa rappresentato i creditori dello Stato non potea, senza l'esplicito consenso dei medesimi, loro sostituire un altro debitore. Questa essere la ragione principale per cui si avversava anche il riparto per sorteggio che di preferenza sarebbesi adottato, perchè imposto dalla Convenzione. Ogni contraria osservazione, dedotta anche dalla parità di trat-

tamento che avrebbesi dovuto fare al consolidato sì nominativo che al portatore, non valse a modificare il preconcetto avviso.

Il Governo italiano, soggiungevasi, interpelli esso stesso, se lo crede opportuno, i proprietari delle rendite pontificie, come si è fatto in occasione di altro riparto di pubblico debito.

In oggi poi che il conte di Sartiges ha, sponte sua, e in nome del Governo imperiale di Francia consentito all'abbandono di queste ultime iscrizioni, oltrechè il Governo pontificio si mostrerebbe sempre più riluttante, mancherebbe anche il mezzo di rientrare nella questione e non si avrebbe più che l'espediente di protestare contro lo stesso Governo francese col quale si è stipulata la Convenzione che si vuol eseguire, e che si è di fatto già incominciato ad eseguire.

In quanto ai corpi morali residenti nel Regno e titolari di rendite pontificie che si vogliono distinti in Corporazioni religiose soppresse, stabilimenti laici e istituzioni ecclesiastiche, la S. V. avrà potuto rilevare da quanto ho sopra riferito che, accettandosi dal Governo italiano le proposte del Governo pontificio relative alle corporazioni religiose soppresse, non resterebbe più a risolversi che la questione la più ardua quale è quella delle istituzioni ecclesiastiche che ha formato argomento principale della deliberazione del nostro Consiglio dei ministri e sulla quale il Governo pontificio si mostra più tenace, e lo Ambasciatore di Francia vorrebbe possibilmente una transazione almeno per le mense vescovili.

Non sarei poi in grado di rassegnare alla S. V. la nota richiestami delle iscrizioni di rendita spettanti alle corporazioni religiose soppresse sino a che l'Amministrazione pontificia non mi abbia dato comunicazione dell'elenco che sta compilandosi.

Le notizie che si sono domandate alle prefetture e alle sottoprefetture del Regno, in parte sono state trasmesse, ma incomplete, e non di rado confuse, in parte si stanno ancora attendendo. I dati ricevuti non concernono per lo più, che i corpi morali laici, e alcuni dei prefetti hanno notificato esser riesciti inutili i loro uffizi presso le Curie vescovili. Mi son anche rivolto all'Amministrazione del fondo per il culto, ma essa non ha potuto somministrare che pochi schiarimenti.

Cotesto Ministero delle finanze possedendo le cartelle del consolidato pontificio, che si sono ritirate in occasione delle prese di

possesso delle case religiose, pare potrebbe di leggieri farne compilare l'elenco che riscontrerebbesi colle rendite che già sono ammesse a pagamento presso la Direzione generale del Debito pubblico del Regno, e coll'elenco che si avrà in comunicazione dall'Amministrazione pontificia, che sarà la sola base certa, in mancanza degli elementi che non si possono ottenere direttamente dai corpi morali, o che si hanno incompleti.

Lo stato che fu compilato per cura del Ministero dell'interno, e che mi fu rimesso dal Ministero degli affari esteri, pei reclami da farsi presso il Governo pontificio, non contiene che le rendite degli istituti di beneficenza e simili, e in massa per provincia. Ancora è dubbio se nella somma complessiva che vi si rileva, sia rappresentata la rendita annua, ovveramente il cumulo delle rate semestrali delle rendite maturate all'epoca della formazione di quello stato; per cui quando, definita la questione interminabile del trasferimento materiale della quota parte del debito pontificio sul Gran Libro italiano, si volesse imprendere la discussione sulle questioni riservate, occorrerebbe, che ogni prefettura e sotto prefettura del Regno fornisse uno stato particolareggiato delle ragioni di credito che possono competere rispettivamente a ciascun corpo morale.

Negli elenchi che si sono ricevuti, si è riscontrato che non pochi corpi morali sono possessori anche di rendite al portatore e di obbligazioni e titoli provvisori del prestito del 1860, per cui sin oggi, come l'amministrazione del fondo per il culto, non poterono ottenere nè il pagamento semestrale, nè il cambio dei titoli provvisori in titoli definitivi.

Resterebbe, ciò stante, a vedersi se fra le questioni riservate, fra le quali si annoverano le rate semestrali delle rendite nominative rimaste insolute per parte del Governo pontificio, abbiasi anche da aggiungere quanto concerne i titoli al portatore di pertinenza degli stessi corpi morali. Questo sarebbe anche l'avviso del conte di Sartiges onde non intralciare l'oggetto principale dell'attuale negoziato. Vedrà però la S. V. quale sia il miglior partito da adottarsi al riguardo.

Intanto, siccome avrei urgenza di restituirmi alla Direzione generale in Torino per farvi alcune disposizioni rimaste in sospeso, e quindi recarmi in Firenze per le sedute delle Commissioni di

vigilanza e dei Consigli d'amministrazione delle diverse Casse ove la S. V. Onor.ma nulla avesse in contrario, profitterei del frattempo, durante il quale restan sospese le trattative, lasciando in Roma il Segretario assunto per continuare la stampa della prima parte dell'elenco delle iscrizioni nominative, e ricevervi la corrispondenza delle Prefetture e Sottoprefetture del Regno.

Non partirò però di Roma, se non dopo averne autorizzazione dalla S. V., che quando così le piaccia, la pregherei, a guadagno di tempo, favorirmela per telegramma.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

190.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 28 giugno 1867.

Mercè il rapporto del 20 stante del signor comm. Mancardi, messo in grado il Governo del Re di valutare la presente situazione delle trattative, pel riparto del debito pubblico pontificio in eseguimento della Convenzione del 6 dicembre 1866, dovera necessariamente preoccuparsi dei nuovi ostacoli affacciatisi dopo le ultime istruzioni impartite da questo Ministero col foglio del 14 stesso mese.

Il perchè il Consiglio dei ministri, presa in esame l'accennata esposizione del signor Commissario regio, e viste le difficoltà sempre rinascenti nel volersi procedere in modo diverso da quanto fu stabilito nel trattato, ha deliberato, che s'inviti lo stesso regio Commissario a stare precisamente ai termini del trattato, ed a disporre l'occorrente per operare il sorteggio.

Ciò lo scrivente si pregia di partecipare al signor comm. Mancardi, per opportuna sua regola, avvertendo, che se fosse, per incontrare opposizione alla esecuzione del di lui mandato nel senso dell'ultima decisione suespressa, il Governo del Re lo autorizza a desistere da ogni pratica ulteriore ed a restituirsi alla propria residenza.

Il Ministro
FERRARA.

191.

A Mr le comte de SARTIGES, *Ambassadeur de France à Rome.*

Rome, 1 juillet 1867.

Je m'empresse, Mr l'Ambassadeur, à vous remettre ci-jointe copie des dernières instructions que je viens de recevoir du Ministre des finances en date du 28 juin dernier.

Comme V. E. peut relever, le Conseil des ministres se préoccupant des difficultés qui surgissent à chaque instant et qui empêchent la prompte exécution de la Convention du 7 décembre 1866, a reconnu que pour en finir au plus tôt possible, il n'y a d'autre moyen que de rentrer dans les termes précis du protocole explicatif, et conséquemment de procéder au partage des inscriptions de la dette consolidée par la voie du tirage au sort.

Je vous prie donc, Mr l'Ambassadeur, de vouloir bien donner connaissance de ces instructions du Gouvernement italien au Cardinal ministre, et de me communiquer pour mon gouverne les délibérations que le Saint-Siège croira pouvoir prendre en conséquence.

Veuillez agréer, etc.

Le Commissaire italien
MANCARDI.

192.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO.

Al comm. F. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 4 luglio 1867.

Il Ministro delle finanze dovendo conferire col signor direttore generale del Debito pubblico, comm. Mancardi, lo prega a volersi recare subito a Firenze.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

193.

MINISTERO DELLE FINANZE

TESORO

Al comm. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 8 luglio 1867.

L'avv. Alessandro Cardona di Fermo per l'impiego di difensore dei poveri in Ancona ebbe dal Governo pontificio la pensione mensuale di L. 42 56 che gli venne pagata in Roma finchè il Governo papale la cancellò da' suoi registri forse per punire il Cardona delle sue liberali tendenze.

Annesse le Marche e l'Umbria al Regno d'Italia il Cardona chiese il pagamento della sua pensione ma gli fu negata perchè la pensione non era inscritta a carico delle Tesorerie delle provincie suddette. Ora il signor Cardona invoca l'art. 5 della Convenzione 7 dicembre 1866, pel riparto del debito pontificio, e dimanda il pagamento della pensione comechè regolarmente liquidata al tempo delle annessioni.

Intanto fra le partite di debito pontificio addossate all'Italia, finora conosciute dal Ministero, la pensione Cardona non figura, onde si prega il signor comm. Mancardi a voler fornire qualche schiarimento in proposito coll'apprezzato suo parere.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

194.

A S. E. il Presidente del Consiglio, URBANO RATTAZZI
Firenze.

Roma, 10 luglio 1867.

Appena giunto in Roma colla corsa di ieri, fui tosto dal conte di Sartiges, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, per dargli comunicazione delle verbali istruzioni che l'E. V. erasi compiaciuta impartirmi nel giorno precedente dopo la conferenza tenuta col barone di Malaret.

Il signor conte non potè a meno di riconoscere nelle nuove concessioni tutto lo spirito di conciliazione e di deferenza al Governo

imperiale da cui è animato il Governo del Re, allo scopo di condurre a fine l'attuale negoziazione. Egli ne espresse tutta la sua riconoscenza e tuttochè ancor sofferente, senza frapporre indugio, si recò al Vaticano per conferire in proposito col Cardinale ministro, e *riappiccare le interrotte trattative in senso ancora, se possibile, più favorevole al Governo italiano.*

La conferenza col cardinale Antonelli, alla quale fui invitato a prender parte, durò per ben due ore, nel corso delle quali io potei dare tutte quelle spiegazioni e dilucidazioni che poterono occorrere per sciogliere tutti i dubbi e le obbiezioni che il cardinale Antonelli, ritornando sempre sulla questione generale di principio, credea poter affacciare ad ogni più mite temperamento, in presenza massime delle nuove disposizioni legislative che stanno discutendosi dal Parlamento italiano.

Dimostratasi però ad evidenza la ragionevolezza delle ultime proposte del Governo italiano, e la convenienza di aderirvi per parte del Governo pontificio, si venne in accordo su quanto appresso:

1° Il Governo italiano continuerà il servizio delle rendite consolidate nominative già assunte in carico dall'epoca delle annessioni nelle provincie delle Marche, dell'Umbria, di Benevento e delle Romagne. La somma però di queste rendite che al 1° gennaio 1865 riconoscevasi nella cifra di L. 1,404,025 53 fu dapprima nel protocollo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866 accertata in L. 1,468,617 72 e quindi nell'estratto del Gran Libro compilato ultimamente dall'Amministrazione pontificia elevata a L. 1,517,734 52.

La differenza in più che riscontrasi nella somma accertata nell'estratto del Gran Libro pontificio proviene da rendite di corpi morali, fra' quali scorgonsi non poche rendite di corporazioni religiose il cui pagamento semestrale era stato richiesto posteriormente all'epoca delle annessioni sulle casse provinciali delle provincie annesse;

2° Saranno trascritte nel Gran Libro italiano tutte le rendite che saranno per risultare affette a cauzioni per contabili o per altri servizi nelle provincie annesse;

3° Saranno egualmente trascritte nel Gran Libro italiano le rendite dei corpi morali aventi legale esistenza nelle provincie del Regno.

Sono però eccettuate:

a) le rendite spettanti alle corporazioni religiose soppresse, che il Governo italiano non avesse ancora ammesse a pagamento nelle provincie ex-pontificie, e non si trovassero comprese nell'estratto del Gran Libro già compilato dall'Amministrazione pontificia;

b) le rendite delle mense vescovili e quelle di alcuni seminari vescovili risultanti nelle stesse condizioni.

La somma di queste tre ultime categorie di rendite che resteranno iscritte nel Gran Libro pontificio, sarà ciò non meno computata nella quota parte del debito consolidato, che è posta a carico del Tesoro italiano.

Il Cardinale ministro avrebbe creduto di poterla rappresentare coll'assegnazione di altrettanta rendita al portatore.

Si osservò al Cardinale ministro che una tale proposta trovavasi già pregiudicata, inquantochè il Governo pontificio avea già offerto, e il rappresentante del Governo imperiale avea già accettato per conto del Governo italiano, di surrogare le rendite delle corporazioni religiose soppresse con tanta meno rendita al portatore a carico del Tesoro italiano. Restava solo la questione delle mense vescovili e dei seminari.

In giornata si aggiungevano le conformi istruzioni date dal Governo italiano al suo Commissario negoziatore.

Composta, come sovra, la vertenza relativa al consolidato nominativo, che era la sola che tratteneva l'eseguimento della Convenzione del 7 dicembre 1866, non resta che a redigersi apposito protocollo finale mediante il quale venga definitivamente e legalmente accertata la qualità e quantità delle iscrizioni del debito pubblico pontificio perpetuo e redimibile che debbono essere trasferite in un modo qualunque nel Gran Libro italiano.

E questo protocollo dovrà esser sottoscritto a norma dei precedenti atti internazionali, per la Francia dal suo ambasciatore presso la Santa Sede; e per l'Italia dal suo Commissario. Sarà compilato appena il Cardinale ministro avrà rimesso gli elenchi delle iscrizioni nominative e al portatore che si stanno ultimando presso l'Amministrazione pontificia.

In quanto alle questioni che si sono riservate coll'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 e ai molteplici reclami che i

corpi morali del Regno avrebbero presentati per ricognizione di diritti e per pagamento di rate semestrali di rendite e di annualità di censi rimaste insolute, l'Ambasciatore francese sarebbesi riservato d'imprenderne la trattazione tosto compiuta l'operazione materiale del passaggio nel Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendite o categorie di debito attribuite.

Vedrà però l'E. V. se, sottoscritto il protocollo di cui si è fatto parola ed esauriti gli altri incumbenti restanti a complemento di questa parte più importante del negoziato, non sia il caso di aggiornare la trattazione delle altre minori questioni sino a che per ciascuna di esse se ne siano predisposti gli occorrenti studi e completata l'occorrente documentazione.

Voglia intanto, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

195.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 12 luglio 1867.

A pronta risposta alla lettera del sig. comm. Mancardi in data del 10 luglio andante, colla quale viene a riferire sui risultamenti delle ultime conferenze tenute riguardo al progetto di riparto del debito pubblico pontificio, il sottoscritto deve in special modo fermare l'attenzione del signor Comissario regio su quanto ha tratto alle due categorie di rendite eccettuate dall'aggregazione al Gran Libro italiano, cioè a quelle accennate alle lettere *A*, *B* del punto terzo della relazione surramentata, osservando non emergere ivi abbastanza spiegato il modo con cui verrebbe nel riparto in questione provveduto a proposito di queste categorie di rendite.

Conseguentemente, e per eliminare su ciò ogni equivoco, il sottoscritto a conferma delle ultime istruzioni fornite al sig. comm. Mancardi, lo prega di dar opera a che nel protocollo che deve redigersi relativamente al riparto del debito pubblico pontificio, sia bene spiegato che, l'ammontare delle rendite menzionate alle lettere *A*, *B* del n. 3, nella ripetuta lettera del 10 luglio corr.,

sarà dedotto dalla quantità di rendita consolidata, che a termini della Convenzione fu posta a carico dell'Italia, con avvertenza, altresì che, per queste categorie di rendita che continueranno a restare inscritte sul Gran Libro pontificio, il Governo italiano rimane esonerato da qualsiasi carico.

Si gradirà un pronto cenno di ricevuta della presente per opportuna norma.

Il Ministro
U. RATTAZZI.

196.

Al presidente del Consiglio URBANO RATTAZZI, *Firenze.*

Roma, 15 luglio 1867.

Con mia lettera del 10 andante mese io ebbi l'onore di riferire all'E. V. che dopo l'ultima conferenza avuta col Cardinale ministro e l'Ambasciatore di Francia il giorno precedente l'attuale negoziazione, per la questione principale, potea ritenersi come conchiusa e definita nei termini ivi segnati.

Il Governo italiano rinunziava al trasferimento sul suo Gran Libro delle iscrizioni di rendita consolidata nominativa spettanti ai privati aventi legale domicilio nelle provincie del Regno e il Governo pontificio acconsentiva la trascrizione delle rendite vincolate a cauzione e di quelle dei corpi morali, ad eccezione delle iscrizioni nominative a favore delle corporazioni religiose già soppresse, delle mense vescovili e di alcune rendite iscritte a favore di seminari vescovili.

La somma delle rendite eccettuate doveva comprendersi nella quota-parte del debito consolidato attribuita all'Italia che completavasi con rendita consolidata al portatore.

E compilatisi in questo senso dall'Amministrazione pontificia i relativi elenchi, già stavasi per concertare la redazione del protocollo di Convenzione che io già avea preparato e comunicato all'Amministrazione pontificia, quando l'ambasciatore francese, conte di Sartiges, sceso d'un subito dai colli di Frascati dove villeggiava, m'invita a nuova conferenza per darmi lettura d'un dispaccio del giorno 3 dell'andante mese, che mi dice essergli giunto con altro

del barone di Malaret, rappresentante francese a Firenze, in data del giorno 7 dello stesso mese.

Col dispaccio del 3 andante, il Governo imperiale di Francia darebbe conoscenza al conte di Sartiges, che il Governo italiano avrebbe circoscritta la sua domanda alle iscrizioni dei corpi morali laici, provincie, comuni, ospedali, ospizi e simili ed avrebbe così abbandonato le iscrizioni spettanti alle corporazioni religiose soppresse, ed in genere ad ogni istituzione ecclesiastica e di pia fondazione. Lo stesso dispaccio osserverebbe che il Commissario italiano aveva dovuto ricevere conformi istruzioni dal suo Governo. *Per cui gli accordi consentiti su altre basi doveano ritenersi come non avvenuti.*

Soggiungeva l'Ambasciatore francese aver egli già dato conoscenza al Cardinale ministro delle concessioni fatte dal Governo italiano prima dell'ultima conferenza ed essersi determinato che la rendita rappresentante le iscrizioni dei corpi morali eccettuati, non dovesse essere calcolata nella quota stabilita a carico dell'Italia, ma supplita con altrettanta rendita al portatore.

Non posso dissimulare all'E. V. che, sia la nuova comunicazione fattami dall'Ambasciatore di Francia, sia il modo alquanto *imperativo* ed *inusitato* col quale fu fatta, dovettero non poco sorprendermi. Non tenendo conto delle date del 3 e del 7 sulle quali può essere corso equivoco, parmi che le *istruzioni che io ebbi l'onore di ricevere personalmente il giorno* 8 *fossero conformi a quanto io conveniva ed annunziava nella mia lettera del giorno* 10.

Osservai al signor conte, che dal momento che il cardinale Antonelli avea consentito ad un precedente accordo che già era modificativo della Convenzione del 1866, non doveva più essere caso di ritornare sull'argomento per nuove concessioni più modificative e contrarie al buon volere che finora aveva addimostrato verso l'Italia.

Che quando poi il Governo pontificio, *spontaneamente aveva offerto l'abbandono di una rendita di L.* 300,000 *in rimpiazzo delle iscrizioni dei corpi morali che non voleva cedere*, e quindi sul rifiuto del Governo italiano avea proposto di tener conto nella sua quota d'altrettanta rendita quanta ne risultasse dalle iscrizioni conservate nel Gran Libro pontificio, mi parea sconveniente

che, allorchè quest'ultima proposta era accettata in via di transazione, definitivamente convenuta in un formale accordo inteso fra i rappresentanti delle tre Potenze interessate, si volesse nel seguito riprendere sulla sola considerazione di presupposte maggiori concessioni.

Richiesto da ultimo il sig. conte di Sartiges di rilasciarmi copia od un semplice estratto del dispaccio del Ministero imperiale di Francia, mi si ricusò col ripetermi che identiche comunicazioni scritte io doveva aver ricevute dal mio Governo.

In tale condizione di cose incresciosa per sè, nella considerazione che produce un nuovo ritardo alla definizione di un negoziato che si avea ragione di ritenere come ultimato, tengo dovere di rivolgermi all'E. V. per pregarla a volermi favorire la spiegazione dell'attuale contraddizione, fra gli accordi passati a Firenze col barone di Malaret nel giorno 9 del mese stante, e quelli che hanno potuto aver luogo in precedenza, quindi impartirmi nuove istruzioni perchè io sappia in giornata:

1° Se io possa aderire alle nuove proposte modificatrici di quanto erasi ultimamente convenuto, coll'abbandonare, oltre alle iscrizioni delle corporazioni religiose soppresse, quelle delle mense vescovili, dei seminari e le iscrizioni di tutte le istituzioni ecclesiastiche e delle pie fondazioni. Di queste ultime ve ne sarebbero non poche nelle provincie liguri. È poi da avvertire che in questa nuova transazione sparirebbero anche le iscrizioni di rendita dei seminari di Urbino e di Recanati che si erano già formalmente comprese nel primo progetto di riparto e contemplate nello stato di situazione rassegnato al signor Ministro delle finanze con nota del 23 u. s. aprile;

2° Se abbiasi da consentire a surrogare le rendite dei corpi morali che si conservano nel Gran Libro pontificio con altrettanta rendita al portatore, contrariamente a quanto il Governo della Santa Sede e l'Ambasciatore francese proponevano al Governo italiano da ben oltre due mesi;

3° Se abbiasi da insistere, perchè siano assegnate all'Italia le iscrizioni al portatore che rappresentano la garanzia del prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio, i cui titoli trovansi depositati presso il tesoro dello Stato.

L'attribuzione di queste iscrizioni, fu già consentita. Come però potrebbe in oggi dissentirsi, così sarà bene che il Governo del Re ne rinnovi la domanda formalmente;

4° Infine, se nel protocollo a redigersi abbiasi a convenire che ogni corrispondenza divenuta ormai indispensabile per i rapporti che sono da stabilirsi fra l'Amministrazione italiana e l'Amministrazione pontificia, abbia a continuarsi per mezzo dell'Ambasciatore francese od altrimenti. L'intermezzo dell'Ambasciata francese non potrebbe continuare senza l'applicazione permanente di un delegato del Governo imperiale francese.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

PS. — Erasi tutta copiata la presente nota, quando ebbi l'onore di ricevere il venerato dispaccio dall'E. V. in data del 12 stante. Essa potrà servire di risposta anticipata al medesimo, dimostrando come siasi modificata la condizione delle cose. Il discarico delle rendite spettanti alle corporazioni religiose, mense vescovili e seminari, non doveva figurare che provvisoriamente. La Santa Sede ora recede da tale proposito. La S. V. vedrà nella suo saviezza cosa sia ancora possibile in giornata, e dicevole per il Governo italiano.

197.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al sig. comm. F. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 16 luglio 1867.

Con nota del 4 aprile ultimo, in occasione dell'andata di lei a Roma, il sottoscritto la pregò di procurarsi diverse notizie sulle cauzioni e depositi di appaltatori e contabili delle provincie expontificie.

Poichè il tempo stringe, e converrà tra breve procedere alla restituzione di molte cauzioni, in dipendenza dell'accredito fatto al Governo italiano dei tre milioni per depositi in numerario in Roma, giusta la Convenzione sul riparto del debito pontificio, è costretto chi scrive a pregarla vivamente perchè si compiaccia

adoperarsi, perchè siano date con la maggiore possibile sollecitudine le indicazioni richieste.

Le diverse categorie di domande contenute nella citata nota del 4 aprile hanno tutte la medesima importanza, ma quelle per le quali si aggiunge un'urgenza maggiore sono la 1ª, 2ª e 3ª, cioè:

1ª La nota particolareggiata delle cauzioni tanto in contante quanto in altra guisa per contabili passati nell'Amministrazione italiana;

2ª Detta degli appaltatori di opere pubbliche ed altre aziende dello Stato;

3ª Il saggio dell'interesse sulle cauzioni in numerario e giorno fino al quale fu corrisposto il pagamento ai creditori.

La indicazione delle cauzioni prestate con deposito di rendita sarà pure punto di partenza delle trattative che occorrerà iniziare sulla loro restituzione, poichè la loro esistenza e la loro destinazione come ella giustamente osserva, debbono considerarsi come riservate, a mente dell'art. 6 della Convenzione.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

198.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Roma, 17 luglio 1867.

La pensione dell'avv. Carlo Cardona di Fermo fu radiata dal Gran Libro romano nell'anno 1864 per inesazione. L'Amministrazione romana non ha indicato la ragione per cui la pensione era rimasta insoluta.

Siccome però sarebbesi in giornata promossa istanza a nome del Cardona per ottenere il certificato di liquidazione, la Direzione del Debito pubblico romano ha dichiarato non aver difficoltà al rilascio di tale documento, perchè gli serva di titolo presso l'Amministrazione italiana. Sul certificato sarà annotata l'epoca alla quale avrà cessato il pagamento della pensione in discorso perchè serva di norma al Tesoro italiano. Eguali certificati l'Amministrazione romana rilasciava per gli altri pensionati che vorranno godere del disposto dell'art. 5 del protocollo internazionale del 7 dicembre 1866.

Questo è il riscontro che si potrà verbalmente ottenere dall'Amministrazione romana in relazione alla nota di cotesto Ministero.

In merito alla domanda dell'avv. Cardona, sembra essere egli pienamente in diritto d'invocar a suo favore il disposto del citato articolo del protocollo del 7 dicembre 1866; e che quindi la sua pensione possa essere iscritta al seguito di quelle risultanti nel volume che ebbesi a rassegnare a cotesto Ministero in data del 31 u. s. maggio.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

199.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al signor comm. F. MANCARDI *in missione a Roma.*

Firenze, 17 luglio 1867.

I discorsi che ebbero luogo in via di conversazione tra il Presidente del Consiglio ed il barone di Malaret, non erano diretti che allo scopo di trovare un modo di comporre le questioni insorte sul riparto del debito pontificio nel caso che i Plenipotenziari che erano in Roma non potessero intendersi, e partivano dalla supposizione che questa intelligenza non esistesse.

Quindi, dal momento che questa intelligenza esisteva e che si prese il partito che era stato proposto dalla stessa S. Sede, non si comprende come si voglia trovare argomento da quei discorsi per mettere innanzi nuove pretese.

Allo stato delle cose o si sta all'accordo già fissato dai Plenipotenziari, ed in allora nulla più rimane a dire, o si ricusa dal Governo pontificio di eseguirlo, malgrado che egli medesimo lo proponesse, ed in allora si deve dichiarare nettamente che si eseguirà la Convenzione del 1866 nei termini coi quali fu conchiusa, vale a dire col sorteggio. Ciò in risposta alla nota del comm. Mancardi in data del 15 andante.

Il Ministro
U. RATTAZZI.

199 *bis*.

Il comm. URBANO RATTAZZI *presidente del Consiglio al comm.* MANCARDI.

Firenze, 20 luglio 1867.

Il barone Malaret mi ha dichiarato stamane, essere sua opinione che il Governo pontificio sarebbe disposto a mantenere ferma la intelligenza, che pareva stabilita quanto alla parte della rendita spettante agli enti ecclesiastici, con che il procedimento medesimo venisse esteso alla rendita di tutti indistintamente i corpi morali.

Se ciò fosse vero, vale a dire, se il Governo pontificio è disposto ad esonerare il Governo italiano di prendere a suo carico (nella somma che pel riparto gli spetterebbe di pagare) tanta rendita quanta possa essere di proprietà dei corpi morali, se, dico, ciò è vero, siccome non vi era dal canto nostro difficoltà di accettare questa proposta per gli enti ecclesiastici, così non vi può essere ostacolo nemmeno ad accettarla per tutti gli altri corpi morali. E V. S. onorevolissima per conseguenza, stando le cose in questi termini, è autorizzata a prestare il suo assenso e terminare così questa noiosa ed interminabile vertenza.

Voglia gradire i sensi, ecc.

U. RATTAZZI.

200.

Au comte de SARTIGES, *ambassadeur de France près du Saint-Siège à Frascati.*

Rome, 18 juillet 1867.

Mr l'Ambassadeur. J'ai l'honneur de porter à la connaissance de V. E. que le Gouvernement italien reste dans les termes de la Convention que les Plénipotentiaires français et italien ont conclu le 9 de ce mois et dont il a eu communication par la dépêche que j'ai dressée de concert avec vous, et que V. E. a encore modifiée et en a pris copie.

V. E. sait que les termes de cette Convention étaient les suivants:

1° Abandon par l'Italie des inscriptions de rente des corps-

rations religieuses supprimées par la loi du 7 juillet 1866 et non encore passées à la charge du Trésor italien;

2° Abandon des inscriptions de rente des menses épiscopales se trouvant dans les mêmes conditions;

3° Abandon des inscriptions de rente des Séminaires relevant de ces menses épiscopales;

4° Décharge pour le Gouvernement italien du service des rentes des corps moraux abandonnés et restés inscrits sur le Gran Livre pontifical.

Si ces conditions ne seraient plus agréées par le Saint-Siège, le Gouvernement italien déclare qu'il faudra revenir au partage des inscriptions de la dette consolidée pontificale, aussi qu'il a été prévu par le protocole explicatif de la Convention du 7 décembre 1866.

Telles sont, Mr l'Ambassadeur, les instructions que je viens de recevoir et que je m'empresse de vous communiquer pour votre Gouvernement.

Et en attendant que j'aurai l'honneur de vous revoir bientôt de retour à Rome, veuillez, etc.

Le Commissaire italien
F. MANCARDI.

201.

Al Ministero delle finanze, Tesoro — Firenze.

Roma, 19 luglio 1867.

Appena mi giunse la nota di codesto Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, in data 4 aprile, mi feci sollecito di chiedere all'Amministrazione pontificia coll'intermedio del commendatore Michele Guidi, computista generale del Ministero delle finanze e commissario per la Santa Sede presso la Commissione internazionale incaricata dell'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, tutti i documenti e chiarimenti di cui si facea parola relativamente alle cauzioni che eransi somministrate dagli ex-contabili pontifici nelle provincie annesse.

L'Amministrazione romana dichiarava essere disposta a somministrare quanto le si addimandava; mi faceva solo osservare che occorrendo un certo lavoro per raccogliere gli elementi all'uopo

presso le diverse amministrazioni più o meno dipendenti dal Ministero delle finanze, e quindi compilare i voluti stati, non si sarebbe potuto soddisfare al desiderio del Governo italiano che entro qualche mese.

Nel frattempo io non mancai di quando in quando di ricordare al comm. Guidi la necessità che avea il Governo del Re di poter regolarizzare al più presto possibile le contabilità in discorso, nell'interesse stesso dei particolari che aveano prestato le cauzioni, e il comm. Guidi mi assicurava che si stava lavorando, che però il lavoro non potea troppo affrettarsi per la ragione che diverse erano le Amministrazioni da cui s'aveano da avere gli elementi all'uopo.

Ricevuta la seconda nota di cotesto Ministero, mi recai, senza più indugiare, al Ministero delle finanze pontificie presso il computista generale dell'Amministrazione e gli diedi comunicazione del nuovo dispaccio ministeriale. Il comm. Guidi chiamò a sè in mia presenza il capo dell'uffizio contabile, incaricato del lavoro, e riscontrato che il ritardo proveniva dalle altre Amministrazioni, diede ordine che si avessero a fare nuove e pressanti sollecitazioni in proposito.

Voglio ormai lusingarmi che, attesa l'insistenza del signor computista generale, sarò quanto prima in grado di rivolgere a cotesto Ministero i documenti, gli stati e i chiarimenti chiestimi colla nota a cui si risponde.

Il Direttore generale in missione
F. MANCARDI.

202.

Al Ministero delle finanze, Tesoro — Firenze.

Roma, 22 luglio 1867.

Ricevo in questo momento il dispaccio di S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri, in data del 20 andante mese, col quale resto autorizzato a consentire l'abbandono delle iscrizioni dei corpi morali mediante riduzione di corrispondente rendita dalla quota fissata a carico dell'Italia colla Convenzione del 7 dicembre 1866.

Occorrendomi però alcune maggiori spiegazioni in proposito, mi

affretto a chiederle a cotesto Ministero delle finanze, Tesoro. E le spiegazioni che mi occorrono sarebbero le seguenti:

1° Debbo consentire la riduzione pura e semplice di una rendita di L. 400,000, oppure debbo ad un tempo chiedere l'elenco delle iscrizioni di rendita dei corpi morali di cui è questione e ridurre una rendita corrispondente sulla quota proporzionale dell'Italia?

2° Nel secondo caso è egli indispensabile al Governo italiano d'avere l'elenco delle iscrizioni di rendita che si abbandonano?

Il Governo pontificio si mostrerebbe restìo a consegnare un tale elenco;

3° Dal momento che si abbandonano le iscrizioni dei corpi morali, non sarebbe egli conveniente di lasciar anche quelle vincolate a cauzione per contabili ed altri, le quali insieme non sarebbero che dodici o quattordici?

Si stabilirebbe nel protocollo che in caso di malversazione, il Governo pontificio si presterebbe all'esproprio delle rendite vincolate dietro richiesta e giudizio per parte dell'Amministrazione italiana. Io sarei per l'abbandono, atteso la difficoltà d'avere gli atti relativi sull'istante;

4° Provvedendo al regolamento del debito col rilascio delle iscrizioni dei corpi morali, non si ha da convenire che il Governo pontificio abbia a pagare le rate semestrali arretrate delle iscrizioni che ritiene, e provvedere alle scadenze avvenire in quel miglior modo che sarà possibile e col minor scapito dei corpi morali titolari?

E ciò parrebbe conveniente, poichè dal momento che si sono invitati i corpi morali a dichiarare le rendite che posseggono sul Gran Libro pontificio, e che questi corrispondendo all'invito hanno segnalato i danni che loro ne vengono dall'aver le loro rendite iscritte sul Gran Libro pontificio, un qualche provvedimento in loro favore parrebbe opportuno;

5° Siccome i titoli del consolidato pontificio al portatore non hanno matrici da cui si stacchino, e che perciò non vi sarebbe modo di riscontrarne la legittimità col raffronto della cartella figlia alla madre, non sarebbe necessario che in occasione di cambio, tramutamento od altro, avessero a riportare una previa ricognizione per parte del Governo pontificio, ovveramente possano esser

sufficienti le garanzie che si sono adottate nel pagamento delle cedole del consolidato italiano, che sarebbe la distinta autenticata da agente di cambio?

6° Se, come si è già osservato in precedenti note, abbiasi da insistere perchè nella quota parte dell'Italia siano compresi i titoli relativi al prestito del milione di ducati fatto nel tempo alla Santa Sede?

7° Qual sarà la forma che avrassi a dare al protocollo che modifica la Convenzione del 1866? Non occorrono maggiori poteri? Dovrà il protocollo esser ratificato? Che qualità devono rivestire i contraenti?

Non potendosi stendere il protocollo in discorso senza la previa risoluzione dei sovra posti quesiti, prego la cortesia di cotesto Ministero a volerla dare col minor ritardo possibile.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

203.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al comm. avv. MANCARDI, *regio commissario in Roma.*

Firenze, 24 luglio 1867.

Il foglio che si acclude alla presente contiene le risposte categoriche del Governo del Re ai vari quesiti formolati dal signor comm. Mancardi sulle questioni vertenti pel riparto del debito pubblico pontificio e sul modo di redazione del protocollo esecutivo del riparto medesimo, e nel darne comunicazione al prefato signor Commendatore in esito alla di lui lettera del 22 andante mese, il sottoscritto lo prega di uniformarsi alle norme ivi svolte nel compimento dell'affidatogli incarico.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

QUESITI proposti dal sig. commendatore Mancardi sulle questioni pel riparto del debito pubblico pontificio.	RISPOSTE del Governo italiano.
1° Debbo acconsentire alla riduzione pura e semplice d'una rendita *à forfait* di L. 400,000, come vorrebbe il Governo pontificio, oppure debbo chiedere l'elenco delle iscrizioni dei corpi morali di cui è questione, e dedurre la rendita esattamente corrispondente dalla quota proporzionale dell'Italia?	1° Il Governo del Re non può aderire alla proposta riduzione pura e semplice di una rendita *à forfait* di L. 400,000. È suo intendimento che dalla quota proporzionale dell'Italia, debbasi dedurre una quantità di rendita esattamente corrispondente a quella intestata ai corpi morali ed enti ecclesiastici in questione.
2° In ogni ipotesi, ed in ispecie nel secondo caso, è egli indispensabile al Governo italiano di avere l'elenco delle iscrizioni che abbandona? Il Governo pontificio si mostrerebbe restio a consegnare un tale elenco.	2° Pel premesso principio, non può farsi senza dell'Elenco descrittivo delle rendite dei corpi morali ed enti ecclesiastici, quale documento di base per la riduzione suaccennata.
3° Dal momento che si abbandonano le iscrizioni dei corpi morali, non sarebbe egli conveniente di tralasciar quelle ancora che sono vincolate a cauzione di contabili o altro? Esse non sommano in tutto che a 12 o 14. Si stabilirebbe nel Protocollo che, in caso di malversazione, il Governo pontificio si presterebbe all'esproprio delle rendite vincolate, dietro richiesta dell'Amministrazione italiana. Io starei per l'abbandono, in considerazione massime che l'Amministrazione romana non può assicurare che nessuna ne resti dimenticata.	3° Le rendite romane vincolate per contabili aventi gestioni nelle provincie incorporate nel Regno, devono passare alla quota di debito assegnata all'Italia, ed essere inoltre libere da ogni vincolo verso il Governo pontificio, dappoichè in caso contrario il Governo italiano dovrebbe richiedere da quei contabili altra cauzione.
4° Disponendo il regolamento del debito coll'abbandono delle iscrizioni dei corpi morali, non si avrebbe a convenire che il Governo pontificio debba pagare gli arretrati delle iscrizioni che conserva,	4° Il Ministero è d'avviso che ritenendo il Governo pontificio a proprio carico le rendite iscritte a favore dei corpi morali e d'altri, debba naturalmente obbligarsi mediante esplicita dichiarazione nel

e provvedere alle scadenze avvenire in quel miglior modo che sarà possibile e nel minor scapito dei corpi morali titolari? E ciò parrebbe conveniente, poichè dal momento che si sono invitati i corpi morali a dichiarar le rendite che possedevano sul Gran Libro pontificio, e che questi corrispondendo all'invito hanno inoltre dimostrato i danni che loro derivavano dall'aver rendite iscritte sul Gran Libro romano, un qualche provvedimento in loro favore parrebbe opportuno, a meno che codesto Ministero non consideri la cosa come materia da porsi fra le questioni riservate.

Protocollo, non solo di continuare il pagamento di quelle rendite a partire dal 1° gennaio 1867; ma altresì di soddisfare gli arretrati ai titolari, e ciò tanto più inquantochè il Governo italiano ha abbuonato al Governo pontificio siffatti arretrati.

5° Siccome i titoli del consolidato romano al latore non hanno matrice, e che per ciò non si avrebbe elemento alcuno per riconoscerne la legittimità, si chiede se non sarebbe bene di convenire che in occasione di cambio o tramutamento, avessero a riportare la previa ricognizione per parte del Governo pontificio, ovveramente se possano bastare le garanzie che si sono adottate in occasione del pagamento delle cedole del consolidato italiano?

5° Il segnalato difetto di mezzi pel controllo della legittimità dei titoli al latore del consolidato romano rende necessario e giustificato che il Governo del Re si premunisca contro ogni dannoso evento, ed a quest'uopo il Ministero opina che si potrebbe convenire che sopra richiesta dell'Amministrazione italiana quella pontificia debba certificare la legittimità dei titoli al portatore, che vengono per tale scopo presentati.

Giova qui poi avvertire che in ogni caso l'Amministrazione italiana non sarà tenuta ad assumere rendita consolidata romana al latore in quantitativo maggiore di quello stabilito nel riparto convenuto.

6° Se, come già si è avvertito in precedente lettera, abbiasi da insistere perchè nelle iscrizioni da attribuirsi all'Italia abbiano da comprendersi quelle relative al prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio, la cui questione fu riservata, ed i corrispondenti titoli trovansi in deposito presso codesto Ministero?

6° Non si è mai posto in dubbio che il milione di rendita consolidata rappresentante il prestito fatto dall'ex-Re di Napoli sia da comprendere nella quota di debito che si assume l'Italia.

Questa è una condizione dalla quale il Governo del Re non intende recedere.

7° Per ultimo si chiede qual debba essere la forma che avrassi a dare

7° Precipuo studio del signor Commissario regio dev'essere di far

al Protocollo che modifica la Convenzione, e se non occorrono maggiori poteri?

sì che il Protocollo da redigersi non abbia l'apparenza di modificare la Convenzione già sancita per legge dello Stato, poichè se tale aspetto modificativo si rilevasse, il Protocollo di necessità dovrebbe assoggettarsi all'approvazione del Parlamento, per essere convalidato con altra legge. Il carattere di questo Protocollo deve espressamente ed esclusivamente essere *esecutorio*, e quindi il Ministero crede che quell'atto dovrebbe esordire nel senso che in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, ed a seguito dei concerti presi fra i Governi contraenti, si addiviene alla determinazione del riparto del Debito pubblico pontificio colle disposizioni speciali di cui infra, ecc.

Dovrebbe poi il progetto di quell'atto essere comunicato preventivamente al Governo italiano, il quale investirebbe dei necessari poteri il signor commendatore Mancardi per la firma dell'atto medesimo unitamente agli incaricati dei Governi francese e pontificio.

U. Rattazzi.

204.

Ministero delle Finanze

Al comm. F. Mancardi, *in missione a Roma.*

Firenze, 29 luglio 1867.

A pronto riscontro del telegramma del 26 corrente col quale il comm. Mancardi avverte il Ministero che, in quanto alle rendite intestate ai corpi morali dal Governo pontificio si assentirebbe soltanto alla formazione di un elenco descrittivo del numero delle iscrizioni e dell'importo delle rendite, esclusa l'intestazione delle medesime; che sarebbe poi dallo stesso Governo pontificio respinta la condizione riguardante il milione di rendita rappresentante il prestito dell'ex-Re di Napoli, lo scrivente deve fare le seguenti dichiarazioni:

Riguardo alla prima delle accennate questioni il Governo del Re, nell'intendimento di prevenire qualsiasi inconveniente od equi-

voco che eventualmente potesse accadere, deve insistere perchè il richiesto elenco di rendite nominative non si limiti ad una nuda distinta numerica e di quantitativo, ma descriva inoltre i corpi morali ed Enti ecclesiastici che sono titolari delle rendite di cui si tratta.

Per ciò poi che concerne la seconda questione, non può tacersi che di gran sorpresa riesce la odierna opposizione del Governo di Sua Santità, mentrechè, di comune consenso, era già stata ammessa la condizione che il milione di rendita del consolidato romano rappresentante il prestito fatto alla Santa Sede dall'ex-Re di Napoli sarebbe stato compreso nella quota parte del debito assegnato all'Italia, accordo che ben si rileva dalle comunicazioni fatte dallo stesso sig. comm. Mancardi nelle sue lettere del 1°, del 24 e del 26 maggio ultimo scorso.

Anco su questo punto il Governo del Re non intende recedere, epperò, se dal Governo pontificio si persistesse a contrastare, sia la formazione dell'elenco delle rendite intestate ai corpi morali nel senso della domanda fattane dal Governo italiano, sia l'imputazione del milione di rendita afferente al prestito del già Re di Napoli nella quota destinata all'Italia, si dovrà senza più esigere che venga eseguita la Convenzione puramente e semplicemente, e cioè addivenirsi al riparto del consolidato per sorteggio; il che il sig. comm. Mancardi vorrà essere compiacente di dichiarare ai rappresentanti dei Governi francese e pontificio.

Che se poi anche nella pratica applicazione pura e semplice della Convenzione, il sig. Commissario Regio fosse per incontrare nuovi ostacoli per eccezioni o rifiuti da parte del Governo pontificio, in allora si troverà autorizzato a troncare le trattative ed a restituirsi alla ordinaria di lui residenza.

Il Ministro
RATTAZZI.

205.

Al presidente del Consiglio dei ministri
URBANO RATTAZZI, *Firenze.*

Roma, 30 luglio 1867.

Ho l'onore di riferire all'E. V. che in conferenza del 26 cadente mese, io mi feci carico di comunicare al conte di Sartiges, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede e al Cardinale ministro

personalmente e per nota verbale, le istruzioni che ella si era compiaciuta di impartirmi co' suoi dispacci del 20 e del 24 dello stesso mese.

Il cardinale Antonelli accoglieva con soddisfazione, l'abbandono che il Governo del Re era disposto a fare delle iscrizioni di rendita dei corpi morali italiani, mediante riduzione di altrettanta rendita sulla quota di debito ricadente a carico dell'Italia.

Non consentiva però al rilascio dell'elenco delle iscrizioni nominative che doveano rimanere sul Gran Libro pontificio; egli offriva solo un elenco portante i numeri d'iscrizione e le rendite corrispondenti, con facoltà di farne il riscontro sullo stesso Gran Libro senza però trascriverne le relative intestazioni.

Il Cardinal ministro si rifiutava poi recisamente a comprendere fra le rendite consolidate al portatore, da passarsi a carico dell'Italia, le iscrizioni corrispondenti ai titoli esistenti in deposito a garanzia del prestito del milione di ducati fatto al Santo Padre, dall'ex-Re di Napoli.

Mi provai a dimostrare, quanto al primo punto di questione, la ragionevolezza della domanda del Governo italiano; quanto al secondo punto osservai che, oltre al buon diritto su cui si fondava il Governo del Re, il Governo pontificio dissentiva sopra una questione già risoluta in precedente conferenza ed era anche in contraddizione col modo stesso di riparto che il Governo pontificio avea invocato ed ottenuto dal Governo italiano, tuttochè contrario alle disposizioni del protocollo esplicativo della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Rispondea il cardinale Antonelli, in quanto alla domanda dell'elenco nominativo che, dal momento che egli si disponea a dar discarico al Governo italiano della rendita corrispondente, esso non dovea avere altro interesse nè diritto di conoscerne la pertinenza speciale, individuale. In caso diverso il sacrifizio che facea il Governo pontificio sarebbe stato senza scopo.

Relativamente alla chiesta attribuzione delle iscrizioni rappresentanti i titoli che garantivano il noto prestito del milione di ducati chiedeva che o si risolvesse senz'altro la questione riservata, o si lasciassero le cose nella condizione in cui si trovavano in faccia al Governo napoletano, cioè che le iscrizioni continuassero a rimanere sul Gran Libro pontificio e i corrispondenti titoli depositati

ne fossero la garanzia; altrimenti, soggiungeva il Cardinale ministro, la questione resterebbe risolta senza più, a favore del Governo italiano; coll'attribuzione delle iscrizioni, si comprenderebbero in uno le due qualità di depositante e di depositario; di più, e tuttochè in via provvisoria, il Governo italiano assumerebbe contrariamente al disposto della Convenzione, una quota parte inferiore a quella stabilita e così con maggior aggravio al Governo pontificio.

Da ultimo avvertiva il Cardinale ministro: perchè voler confondere due elementi contabili che devono restar distinti: rendita e capitale? Una volta risoluta la questione, o il Governo italiano dovrà restituire il deposito puramente e semplicemente, o dovrà restituirlo contro l'esborso d'un milione di ducati per parte del Governo pontificio.

Il conte di Sartiges trovando senz'altro fondata in ragione l'argomentazione del Cardinale ministro, malgrado ogni mia contraria dimostrazione data a norma delle ricevute istruzioni, e visto la difficoltà di comporre le divergenti opinioni, pensò di sospendere senza più, ogni ulterior discussione e di rivolgersi direttamente al Governo del Re, come fece, telegrafando in proposito al barone di Malaret, rappresentante francese in Firenze.

La risposta però venuta da Firenze, come l'E. V. sa meglio di me, non essendo stata conforme al desiderio del sig. conte, in conferenza di ieri propose per ultimo temperamento a risoluzione del secondo punto di questione, che si attribuissero all'Italia le iscrizioni dei titoli in deposito, ma che il Governo italiano da parte sua e sino a risoluzione della questione, avesse a corrispondere al Governo pontificio ad ogni scadenza semestrale altrettanta somma quanta ne importasse la competenza semestrale dei titoli depositati, e questo pagamento avesse a farsi sulla esibizione per parte del Governo pontificio di cedole del consolidato al portatore per un montare corrispondente.

Di quest'ultima proposta, che presentavasi formalmente per parte dell'Ambasciatore francese, non potei a meno di dar atto e impegnarmi a sottoporla al giudizio del Governo del Re. Non mancai però di dichiarare che essa era poco attendibile in quanto che la Amministrazione italiana non sarebbe stata in grado di scontare regolarmente delle cedole già estinte e relative a rendite non

iscritte sul suo Gran Libro. Anche il fondo materiale di cassa avrebbe fatto difetto perchè non previsto in bilancio.

Ad ogni modo, a mio discarico mi fo dovere di rassegnare ancora all'E. V., quest'ultima proposta dell'Ambasciatore francese. Essa è compresa in un contro-progetto fatto al progetto di protocollo finale che ebbi a presentare e che mi onoro qui annesso di pur rassegnare all'E. V.

Ora quando il Governo del Re non creda poter modificare le ultime sue determinazioni nel senso delle proposte pontificie, sostenute dal rappresentante francese e dichiarate immutabili, per guisa che non sia più possibile di continuare le presenti trattative, l'E. V. vedrà nell'alto suo senno, se queste abbiansi a dichiarare sospese nella circostanza massime dell'imminente partenza da Roma dell'Ambasciatore francese.

E in quest'ipotesi io avrei già annunziato al cardinale Antonelli la possibile prossima mia partenza da Roma. Un tale annunzio parvemi non poco sorprendere il Cardinale ministro. Egli mi dichiarò che non potrebbe con indifferenza veder troncarsi ad un tratto delle trattative che aveano già costato tanta fatica a chi avea dovuto prendervi parte e dato tanto lavoro all'Amministrazione pontificia; aver però egli fiducia che il Governo italiano meglio avvisato e *fatto capace della ragionevolezza di certe speciali considerazioni e apparenti divergenze*, non vorrà che riesca a vuoto un negoziato da cui rilevano tanti pubblici e privati interessi.

Il conte di Sartiges parte domattina per Parigi in virtù di congedo, forse illimitato. Il primo segretario dell'Ambasciata lo rappresenterà durante la sua assenza, anche per quanto ha tratto all'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Il Delegato contabile del Ministero francese partirà pur esso quando il Commissario italiano sia richiamato dal suo Governo.

Intanto si è steso e sottoscritto una specie di protocollo constatante la situazione del negoziato nel giorno precedente a quello della partenza dell'Ambasciatore di Francia.

In attenzione di conoscere le superiori determinazioni dell'E. V. la prego gradire, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

206.

Al Ministero delle finanze, Tesoro — Firenze.

Torino, 6 agosto 1867.

In conformità alle istruzioni ricevute colla nota di codesto Ministero in data del 29 p. p. luglio, mi son fatto dovere di conferire nuovamente nel giorno 1° dell'andante agosto col cardinale Antonelli per comunicargli le ultime determinazioni del Governo del Re e per annunziargli la cessazione d'ogni ulteriore trattativa quando il Governo della Santa Sede non credesse di poter consentire:

Alla consegna dell'elenco nominativo delle rendite dei corpi morali italiani, le cui iscrizioni doveano rimaner accese sul Gran Libro pontificio.

All'attribuzione all'Italia delle iscrizioni rappresentanti i titoli al portatore in deposito presso il Tesoro italiano a garanzia del prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Santo Padre;

Od al riparto per sorteggio delle iscrizioni del debito consolidato siccome era prescritto nel protocollo esplicativo della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Il Cardinale ministro, che già si era mostrato dispiacente ad un primo annunzio d'interruzione delle trattative, parve affatto sgomentarsi della fattagli comunicazione di cessazione assoluta delle medesime. « *Non mi sarei atteso in giornata, avrebbe detto, un esito così deplorevole al nostro lungo negoziato. Voglio però confidare nella sapienza del Governo italiano che fatto più consciente delle ragioni che non permisero al Governo pontificio di transigere su questioni di principio, troverà modo di riprendere delle trattative che ormai poteano considerarsi come giunte a termine nell'interesse pubblico e privato* ».

A seguito d'una tale dichiarazione colla quale implicitamente si respingeva l'uno e l'altro dei temperamenti proposti dal Governo del Re, significai al Cardinale ministro la mia partenza da Roma pel giorno seguente, 2 agosto, come di fatti ebbe luogo.

Interrotte però in tal guisa le trattative concernenti il trasferimento nel Gran Libro italiano delle iscrizioni di rendita formanti

la quota parte del debito pubblico pontificio, passata a carico dell'Italia, restano pure in sospeso le pratiche avviate relativamente alle cauzioni in numerario che fecero argomento delle note del 4 aprile e 16 luglio, e quelle riguardanti la contabilità dell'Amministrazione dei telegrafi, di cui nella nota del 13 giugno.

Mi reco intanto a pregio di trasmettere a cotesto Ministero il protocollo speciale di cui feci cenno nella mia lettera del 30 luglio, rivolta all'on. Presidente del Consiglio. Esso comprende le disposizioni del mio progetto di protocollo finale colle modificazioni di forma proposte dall'Ambasciatore francese alle quali io ho creduto poter consentire, trattandosi di semplice constatazione di cose a detto giorno.

Aggiungo un nuovo stato di situazione e di riparto del debito pubblico pontificio in surrogazione a quello già trasmesso con lettera del 23 aprile.

Unisco per ultimo uno dei cinque esemplari della prima parte dell'elenco delle iscrizioni di rendita che ho ritirato dalla stamperia Salviucci di Roma, che deve essere annesso al protocollo finale per servir di norma ai creditori del debito pubblico pontificio. Il resto degli stampati fu lasciato in deposito presso la stamperia stessa per quelle altre disposizioni che possono esser del caso.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

207.

PROTOCOLE SPÉCIAL.

L'Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et le Directeur général de la Dette publique du Royaume d'Italie soussignés, chargés par leurs Gouvernements respectifs de pourvoir à l'exécution de la Convention de Paris en date du 7 décembre 1866, voulant constater la situation de la négociation à ce jour et les dispositions arrêtées entre les deux Gouvernements respectifs, ont dressé le présent protocole spécial.

Art. 1er

La quote-part de la dette publique pontificale inscrite que le Gouvernement italien doit prendre à sa charge aux termes de la Con-

vention du 7 décembre 1866 et transférer sur son Grand Livre par suite des annexions des provinces des Romagnes, des Marches, de l'Ombrie et de Bénévent a été fixé à la somme de fr. 18,627,773 33 savoir :

pour la dette perpétuelle à.	7,892,984 78
pour la dette rachetable à	10,734,788 55
Ensemble .	18,627,773 33

Art. 2°.

D'après l'article 8 du protocole explicatif de la Convention, le partage des inscriptions de la dette perpétuelle devait avoir lieu par la voie du tirage au sort et le partage des inscriptions de la dette rachetable par l'attribution à l'Italie des Obligations constituant cette dette, en commençant par les plus anciennes. Mais le Gouvernement pontifical préférant continuer le service des rentes perpétuelles nominatives et notamment de celles appartenant aux corps moraux qui n'étaient pas encore passées à la charge du Trésor italien a proposé de réduire la quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale d'une somme de rente de fr. 415,884 82 correspondant au montant des inscriptions appartenant aux corps moraux italiens qui resteraient alors sur le Grand Livre pontifical.

Cette proposition ayant été agréée par les deux Gouvernements français et italien, le montant de la quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale est et demeure réduit à la somme de rente de fr. 7,477,099 96.

Art. 3°.

La quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale, quote-part réduite, ainsi qu'il vient d'être dit, a la somme de fr. 7,477,099 96 de rente est représentée :

1° Par les inscriptions des rentes nominatives que le Gouvernement italien a servi ou devait servir dès l'époque des annexions (annexe *A*) s'élevant à la somme de . . fr. 1,517,734 52

2° Par les inscriptions nominatives affectées aux cautionnements de comptables et autres dans les provinces annexées (annexe *B*) s'élevant à la somme de . . . . . » 695 50

À *rapporter* . . . fr. 1,518,430 02

Rapport . . . fr. 1,518,430 02

3° Par les inscriptions au porteur attribuées à l'Italie conformément au mode ci-dessus spécifié — (art. 2) pour les Obligations de la dette rachetable et s'élevant à une somme (annexe *C*) de » 5,958,658 49

Rente transportée à la dette rachetable pour parfaire le montant des Obligations, dont à cause des coupures le chiffre ne peut être fourni qu'en somme ronde . . . . . » 11 45

Somme correspondant à la quote-part réduite ainsi que dessus . . . . . fr. 7,477,099 96

Art. 4°.

Quant à la dette rachetable s'élevant à la somme de 10,734,788 55 portée à la somme de ronde de 10,734,800 par l'augmentation de 11 45 pour parfaire les coupures des Obligations, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, la quote-part de l'Italie est représentée :

1° Par le montant des intérêts annuels de la totalité des Obligations non amorties de l'emprunt Parodi (contrat du 20 janvier 1846) s'élevant (annexe *D*) à la somme de fr. 412,500 —

2° Par le montant des intérêts annuels de la totalité des Obligations non amorties de l'emprunt Rothschild (contrat 10 août 1857) s'élevant (annexe *E*) à la somme de . . . . . » 6,952,700 —

3° Par le montant des intérêts de la totalité des Obligations placées et non amorties des emprunts subséquents des 18 avril 1860 et 26 mars 1864 s'élevant (annexe *F*) à la somme de » 3,369,600 —

Ensemble . . fr. 10,734,600 —

Les titres provisoires des emprunts 18 avril 1860 et 26 mars 1864 qui n'ont pas encore été échangés en titres définitifs, restent à la charge du Gouvernement pontifical.

Art. 5°.

Les rentes indiquées dans les deux articles précédents n'étant à la charge de l'Italie qu'à partir du premier semestre 1867, il demeure entendu que soit le service des arrérages, soit le service

de l'amortissement n'incombe au Trésor italien qu'à partir de la dite époque. Tout arriéré concernant, soit les arrérages, soit l'amortissement qui n'aurait pas encore eu lieu pour les échéances antérieures au premier semestre 1867 reste donc à la charge exclusive du Gouvernement pontifical.

Art. 6°.

En ce qui concerne les rentes appartenant aux corps moraux italiens, qui restent inscrites sur le Grand Livre romain, le service régulier en serait continué par le Gouvernement pontifical à partir du premier semestre 1867 et l'arriéré en serait soldé suivant le mode le plus convenable établi dans l'intérêt des dits corps moraux par les représentants des deux Gouvernements français et italien.

Il est et demeure en outre entendu que le présent protocole ne déroge pas aux concessions que le Gouvernement pontifical aurait faites aux corps moraux sur demande du Gouvernement italien.

Art. 7°.

Dans le délai de six mois, à partir de la date du présent protocole, le Gouvernement français s'appliquera à obtenir du Gouvernement pontifical la déclaration des droits qui pourraient être réservés à ce dernier sur les rentes affectées aux cautionnements de comptables et autres dans les provinces annexées et qui auraient été transférées sur le Grand Livre italien. Passé ce délai sans que le Gouvernement pontifical ait fait une déclaration quelconque, tout droit sur les dites rentes resterait acquis au Gouvernement italien et aux autres créanciers spéciaux.

Il est et demeure en outre convenu que dans le cas où quelque rente inscrite sur le Grand Livre italien ou sur le Grand Livre romain devrait être libérée ou expropriée, le Gouvernement français s'entremettra, s'il y a lieu, pour que les deux Gouvernements italien et pontifical se prêtent réciproquement à l'exécution de l'opération requise conformément aux lois et aux réglements de chaque pays.

Art. 8°.

Les intérêts des obligations des emprunts des 18 avril 1860 et 26 mars 1864 et les arrérages des inscriptions au porteur de la rente perpétuelle qui ont été payés par le Gouvernement pontifical pour les échéances au premier avril dernier, premier juillet courant, seront remboursés par le Gouvernement italien sur pro-

duction des coupons y relatifs accompagnés par des borderaux spéciaux fournis par le Gouvernement pontifical pour chaque catégorie de dette.

Le remboursement des payements des rentes nominatives aura lieu sur production des mandats dûment acquittés.

Seront en même temps réglés les payements faits par l'Italie depuis les annexions sur des rentes qui seraient restées sur le Grand Livre romain.

Art. 9°.

Dans le cas où la sincérité des titres au porteur, parmi ceux dont le service est attribué à l'Italie, paraîtrait douteuse, l'Italie sera en droit d'exiger du Gouvernement pontifical qu'il l'éclaire par tous les moyens en son pouvoir sur l'authenticité des titres en question.

Il reste d'ailleurs entendu que le Gouvernement italien ne prend à sa charge que la quotité de la rente fixée pour chaque catégorie de dette dans le présent protocole et représentée par les inscriptions qui y sont énoncées.

Art. 10°.

Une Commission mixte sera ultérieurement nommée pour l'examen et la résolution des questions réservées à l'article six de la Convention du 7 décembre 1866 et mentionnées à l'article 9 du protocole annexé à la dite Convention. Cette Commission sera présidée par l'ambassadeur de France.

Il reste uniquement en suspens:

1° la demande faite par l'Italie d'un tableau nominatif des inscriptions de rente appartenant aux corps moraux italiens et restant sur le Grand Livre pontifical;

2° l'attribution demandée par l'Italie, dans sa quote-part de rente consolidée, des inscriptions formant le nantissement du prêt du Roi de Naples.

En foi de quoi on a signé le présent protocole spécial.

Rome, le 30 juillet 1867.

SARTIGES
F. MANCARDI.

N. 208.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 18 agosto 1867.

Con nota del 6 stante mese il signor Direttore generale del Debito pubblico rendendo conto delle ultime fasi delle trattative pel riparto del debito pubblico pontificio a seguito delle deliberazioni del Governo del Re, comunicategli dallo scrivente colla nota 29 luglio p. p., trasmise a questo Ministero un nuovo stato di situazione e di riparto del debito suddetto da surrogarsi a quello già qui pervenuto in seno alla lettera del 23 aprile ultimo scorso, ed il protocollo speciale conchiuso coll'ambasciatore francese in data del 30 luglio di quest'anno contenente le disposizioni sulle quali i tre Governi già sarebbero caduti in accordo.

Nel foglio del 6 andante però sarebbe inoltre fatta menzione dell'invio di uno dei cinque esemplari della prima parte dell'elenco delle iscrizioni di rendita, che dovrebbe servire di allegato al protocollo finale, e di norma ai creditori del debito pubblico pontificio.

Non essendo però, quell'elenco pervenuto a questo Ministero nè unito al foglio succitato, nè separatamente, il sottoscritto ne rende avvisato il signor Direttore generale del Debito pubblico per opportuna sua norma.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

209.

Al Ministero delle finanze, Firenze.

Torino, 19 agosto 1867.

L'esemplare della prima parte dell'elenco delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, che dovrebbe servir d'allegato al protocollo finale, fu trasmesso in piego a parte a cotesto Ministero con preghiera di unirlo alla nota del 6 agosto andante che ne faceva cenno. Risultando però dalla nota del 18 andante, come il medesimo non sia pervenuto al suo indirizzo, si ha il pregio d'inviarne qui annesso un secondo esemplare a complemento della pratica.

MANCARDI.

N. 210.

LEGAZIONE D'ITALIA

Al Ministro per gli affari esteri, Firenze.

Parigi, 7 settembre 1867.

Onor.mo signor Ministro. — S. E. il marchese di La-Valette mi parlò oggi di alcune disposizioni che ancora rimangono a regolare in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 relativa al debito pubblico pontificio, passato a carico del Tesoro italiano.

La sostanza del discorso tenuto dal marchese di La-Valette è la seguente:

« Con protocollo speciale del 7 dicembre 1866 fu stipulato che l'attribuzione delle iscrizioni di rendita nominativa che dovranno essere trasferite sul Gran Libro italiano sarà eseguita per mezzo dell'estrazione a sorte. Ma questo modo di procedere sollevò gravi obbiezioni presso il Governo pontificio. Il Papa si rifiutava per ragioni basate su scrupoli di coscienza ad esporre certe categorie di sottoscrittori ad eseguire verso l'Italia impegni che aveano creduto prendere soltanto verso la Santa Sede, e il cui carattere, per così dire, personale, si troverebbe mutato dalla trasmissione di titoli in mano di un terzo.

Il Governo imperiale, benchè riconoscesse la difficoltà di ritornare sopra una questione che sembrava terminata, raccomandò questo reclamo al Governo italiano, e consigliò di sostituire nel riparto dei titoli del debito un nuovo modo di procedere.

Dopo un dibattimento che durò quasi sei mesi, l'Italia consentì ad accettare dei titoli romani al portatore in iscambio delle rendite nominative, e per tale modo rinunziava all'estrazione a sorte.

Tuttavia il Governo italiano metteva per condizione che la Santa Sede dovesse continuare a pagare le rendite dovute ai corpi morali delle provincie annesse, deducendole dalla parte contributiva assegnata al Governo italiano dalla Convenzione del 7 dicembre.

Questo accomodamento che veniva a costare al Governo pontificio L. 415,000 di rendita annua, aveva ricevuto l'approvazione della Corte di Roma, e pareva definitivamente accettato da ambe

le parti, quando venuto il momento di firmare l'instrumento relativo, a questo accordo, *il delegato italiano mise innanzi due altre domande.*

In primo luogo egli domandava la lista di tutti i corpi morali dei quali la Santa Sede doveva continuare a pagare la rendita; domandò inoltre di far comprendere nella parte attribuita all'Italia, certi titoli di rendita non produttivi d'interesse rilasciati altre volte dalla Corte di Roma al Re di Napoli, in pegno a un prestito.

Il Governo pontificio si rifiuta ad ammettere queste nuove domande del Governo italiano, dichiarando volersi tenere alla prima proposta. *D'altra parte il Governo italiano non vuol cedere e la cosa rimane quindi in sospeso.*

Al punto di vista finanziaria, il Governo italiano è, secondo il marchese di La-Valette, completamente disinteressato nell'affare dei corpi morali, poichè esso non è più esposto ad assumere le spese di quel servizio in seguito all'accordo le cui basi furono diggià accettate. Tuttavia nell'interesse della conciliazione, il Governo dell'Imperatore sarebbe disposto a consigliare alla Corte di Roma, di deferire *in parte* al desiderio espresso dal Gabinetto di Firenze, consentendo a comunicare, non la completa lista dei corpi morali, ma almeno quella dei corpi morali laici. Questa transazione, contro la quale la Corte di Roma non sembra opporre un assoluto rifiuto, potrebbe egualmente essere accettata dall'Italia che ha recentemente soppresso la quasi totalità dei corpi morali ecclesiastici: ma per ottenere l'assenso del Governo pontificio a questa combinazione, sarebbe necessario che gli si potesse dare assicurazione che il Gabinetto italiano rinunzia a far dipendere la conclusione definitiva dell'accordo dal regolamento immediato della questione del prestito del Re di Napoli.

Occorre del resto osservare, che questo affare fu espressamente riservato per un accordo ulteriore del protocollo del 7 dicembre 1866, e che non potrebbe in conseguenza rientrare nelle operazioni di una liquidazione all'infuori della quale i delegati hanno deciso di lasciarlo.

In seguito a questa lunga serie di ritardi e di discussioni, il Governo pontificio fu costretto di anticipare delle somme destinate a coprire la scadenza del mese di luglio ultimo scorso.

Una nuova scadenza deve presentarsi al 1° ottobre prossimo.

Sarebbe perciò molto a desiderarsi che la questione materiale del riparto, sia intieramente terminata, nel più breve termine possibile.

A questo discorso del marchese di La-Valette, io risposi che avrei avuto cura di chiamare, senza ritardo, sulla questione, l'attenzione del Governo del Re, come difatti mi pregio di fare col presente dispaccio.

Prego l'E. V. di volermi mettere in grado di far conoscere al Governo imperiale, le risoluzioni che il Governo di S. M. giudicherà a proposito di prendere al riguardo.

Gradisca, ecc. NIGRA.

211.

DIREZIONE GENERALE
del Tesoro

Il Ministro delle finanze al Ministro per gli affari esteri.

Firenze, 17 settembre 1867.

Lo scrivente si pregia di segnare a codesto Ministero il ricevimento del foglio del 10 stante mese col quale vien comunicata copia di un dispaccio della regia Delegazione a Parigi concernente le difficoltà sorte nella ripartizione del debito pubblico pontificio in eseguimento della Convenzione 7 dicembre 1866.

E poichè cotesto stesso Ministero manifesta il desiderio di essere informato delle vicende seguite nella preaccennata operazione, onde essere in grado di rispondere alle richieste del regio Ministro a Parigi per le occorrenti comunicazioni al Ministero imperiale degli affari esteri, il sottoscritto si fa carico di trasmettergli qui incluse due memorie, nell'una delle quali sono sommariamente svolte le fasi attraversatesi ed i risultamenti ai quali si pervenne nelle trattative per il riparto del debito pubblico pontificio, donde emerge non essere imputabile al Governo del Re la sospensione di siffatti negoziati; e nell'altra vengono posti in luce gli apprezzamenti del Governo italiano sulla questione della rendita che serve di garanzia pel prestito di un milione di ducati fatto dalla Tesoreria dell'ex-Regno di Napoli alla Santa Sede, rendita sulla di cui inclusione nella quota assegnata all'Italia già aveva convenuto lo stesso Governo pontificio, che in ultimo vi oppose diniego.

Il Ministro
U. RATTAZZI.

MÉMORIALE.

Il faut avant tout bien s'entendre sur le point concernant la dette envers le Trésor de Naples; c'est impossible de prendre un parti, si on ne fait pas disparaître tout équivoque à cet égard, et malheureusement la réponse du cardinal Antonelli au lieu de le dissiper, ne servirait qu'à le perpétuer.

Pour se convaincre de cela il faut rétablir avant tout les faits.

Le Pape était incontestablement débiteur envers le Trésor de Naples de la somme d'un million d'écus, qui ont été empruntés en avril 1860. Cette dette est reconnue en vertu d'un acte public.

Le Pape, en conséquence de cette dette, a remis au Trésor de Naples des titres de la rente romaine pour la somme annuelle de 214,000 francs, titres qui sont maintenant dans les mains du Gouvernement italien.

Dans l'état actuel des choses, il est hors de toute contestation que le véritable créancier envers le Pape, serait le Gouvernement italien, qui a succédé dans les droits et dans les obligations du Trésor de Naples. Mais comme le Gouvernement italien doit en même temps (*par le traité avec la France*) mettre à sa charge une partie (*à peu-près les deux tiers*) de la dette du Pape contractée jusqu'au 30 septembre 1860, il s'en suit que pour cette partie la dette disparaît et pour l'autre tiers le Gouvernement italien au lieu d'être débiteur il est créancier du Pape.

Cette observation doit naturellement s'appliquer autant au capital, qu'aux intérêts, c'est-à-dire à la rente que le Saint-Père avait consignée au Trésor de Naples; de façon que le Gouvernement italien en définitive serait créancier d'un tiers de cette rente, et l'autre tiers devrait disparaître.

Mais la Cour de Rome pour se soustraire à ces conséquences qui sont incontestables, prétend que la dette contractée, en avril 1860, envers le Trésor de Naples, a été éteinte en novembre 1860, moyennant une nouvelle émission de rentes qu'on a faite le 6 de ce mois.

D'ailleurs elle ajoute qu'il ne peut jamais être question du payement des intérêts de cette dette, puisque les intérêts n'étaient pas dus au Trésor de Naples et que la rente qu'on lui a remise et qui est possédée maintenant par l'Italie, avait été remise, non pour payer ces intérêts, mais pour garantir le remboursement du capital.

Le Gouvernement italien ne peut pas admettre ces déclarations de la Cour de Rome; mais ce n'est pas le moment d'entrer dans cette discussion, puisqu'elle a été réservée par un article du traité avec la France, et que conséquemment elle formera l'objet de négociations ultérieures.

Il faut cependant retenir que la Cour de Rome qui déclare maintenant avoir éteinte la dette d'un million d'écus par une autre émission du 6 novembre 1860, la Cour de Rome qui prétend au surplus que cette dette ne portait pas le payement des intérêts, cette même Cour, dis-je, lorsqu'il s'agissait de fixer la somme totale de sa dette jusqu'au 30 septembre 1860, pour établir la quotité qui devait être proportionnellement supportée comprise expressement parmi ces différentes dettes, celle aussi envers le Trésor de Naples, et l'a portée non seulement pour le capital, mais aussi pour la rente en raison de 214,000 francs; laquelle chose est prouvée autentiquement par la déclaration faite par le Gouvernement pontifical, et qui résulte du document officiel n. 15, annexé au traité avec la France.

Évidemment si la Cour de Rome ne veut pas être en contradiction avec soi-même, doit avouer que la dette qu'elle a voulu porter de cette manière à charge des deux Gouvernements, c'est celle créée au 6 novembre 1860.

Comment en effet pouvait-elle porter celle de l'avril 1860 puisqu'elle soutient que cette dette est éteinte? Comment pouvait-elle la porter avec les intérêts, si elle affirme maintenant que les intérêts ne seraient pas dus?

Mais on répond qu'il ne faut pas maintenant entrer dans ces questions qui ont été réservées; on ajoute que par le traité, à tort ou à raison, on a fixé la somme qui était à la charge du Gouvernement italien; qu'il ne s'agit donc que de la prendre, sauf à discuter après pour rectifier les erreurs qu'on peut avoir commis.

En raisonnant de cette façon, on change évidemment le terrain de la question. Il ne s'agit pas maintenant de juger si la dette envers le Roi de Naples soit ou non éteinte; sur cela nous sommes d'accord que toute question doit être réservée. Mais le Gouvernement italien qui a reconnu l'obligation de payer une portion de la dette pontificale, a le droit d'examiner, et de savoir à qui doit

être payée cette dette; et, si parmi les différentes sommes dont elle se compose, la Cour de Rome a voulu faire figurer une dette qui était envers lui comme successeur du Trésor de Naples, c'est incontestable qu'il a le droit de dire que cette dette doit être payée à lui, et non à des autres créanciers; c'est incontestable que cette dette doit être préférablement portée dans la portion qu'on voudrait appliquer au Gouvernement italien, et non dans celle qu'on laisserait à la Cour de Rome parcequ'on ne payerait pas, ou on payerait le Trésor de Naples.

D'ailleurs quelle est maintenant la véritable et essentielle question qu'il s'agit de résoudre? C'est le passage de la dette, ou je dirai mieux, c'est l'assignation d'une dette plutôt que d'une autre aux deux Gouvernements.

Le Traité avec la France établit une forme pour définir ce partage. Il établit le tirage. Si la Cour de Rome veut exécuter cette forme qui a été convenue, et qui ne peut pas être abandonnée sans le consentement des deux contractants, le Gouvernement italien, tout en réservant ses réclamations pour la dette qui a été injustement portée envers le Trésor de Naples, n'a rien à dire et il exécutera telle quelle est la Convention.

Il l'exécutera telle qu'elle est, parceque si d'un côté il se trouvera plus chargé par l'introduction de cette dette dans la somme totale partagée, tout porte à croire, que par effet du tirage convenu, une portion au moins de cette prétendue dette envers Naples tombera dans son lot, et il sera par conséquence déchargé de cette portion, puisqu'étant créancier et débiteur, il en fera la compensation.

Mais la Cour de Rome ne veut pas exécuter le tirage convenu. Elle veut partager autrement les dettes, et, voulant changer la forme de partage, exige que toute la prétendue dette envers le Trésor de Naples, cette dette qu'on a voulu faire figurer dans le traité, et qui doit paraître et disparaître selon ses convenances, la Cour de Rome, dis-je, prétend que cette dette soit entièrement assignée dans le lot qui serait à sa charge.

C'est facile de comprendre que si le Gouvernement italien, acceptant cette proposition, il ne pourrait d'aucune manière faire la compensation pour laquelle le tirage lui laissait ouverte la porte, il devrait payer une dette que la Cour de Rome est forcée d'a-

vouer avoir éteinte, et la Cour de Rome s'assurerait de ne pas payer la totalité de la portion dont elle figure chargée.

C'est inutile de dire qu'une semblable proposition n'est pas acceptable; on porterait atteinte au traité avec la France uniquement pour rendre encore plus grave la condition du Gouvernement italien, et pour mieux consommer une *injustice qu'on a déjà commise à son égard.*

Il faut donc que la Cour de Rome se décide. — Veut-elle exécuter le traité tel qu'il est? Le Gouvernement italien ne fait aucune opposition; il subira pour le moment les conséquences de *l'erreur qu'on a commise*, sauf à faire valoir après ses droits, et il attendra que le tirage convenu vienne à rendre moins sensibles les conséquences de cette erreur.

Ou la Cour de Rome ne veut pas exécuter le traité dans tous ses articles, et surtout dans celui qui établit le tirage et alors qu'elle ne pousse pas trop loin ses prétentions, qu'elle laisse que la dette envers le Trésor de Naples soit assignée au lot du Gouvernement italien, et qu'elle ne demande pas de la faire figurer dans son lot, surtout aujourd'hui qu'elle affirme avoir été cette dette éteinte.

Sans l'acceptation de cette condition, le Gouvernement italien ne pourrait jamais consentir à la moindre modification de l'article du traité concernant le tirage des titres.

212.

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Al cav. NIGRA, *ministro a Parigi.*

Firenze, 24 settembre 1867.

Signor Ministro. — Ho comunicato al Ministero delle finanze quanto V. S. Ill.ma mi riferisce nel suo dispaccio politico del 7 corrente settembre sulla conversazione da lei avuta col signor di La-Valette circa l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 relativa al debito pubblico pontificio.

Quel mio collega mi ha ora comunicato due memorie, nell'una delle quali sono sommariamente svolte le diverse fasi delle trattative pel riparto del debito pontificio, onde emerge non essere

imputabile al Governo del Re la sospensione dei negoziati, e nell'altra sono posti in luce gli apprezzamenti del Governo italiano sulla questione della rendita che serve di garanzia per il prestito di un milione di ducati fatto dalla tesoreria dell'ex-Regno di Napoli alla Santa Sede, sulla inclusione della qual rendita nella quota assegnata all'Italia, già aveva convenuto lo stesso Governo pontificio, che in ultimo vi oppose diniego.

Mi pregio pertanto di trasmettere a V. S. una copia delle due memorie in discorso ond'ella possa valersene nelle ulteriori comunicazioni al riguardo che le occorresse di fare al Ministero imperiale degli affari esteri.

Gradisca, ecc.

Il Ministro
DI CAMPELLO.

213.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al comm. MANCARDI, *direttore generale in Torino.*

Firenze, 27 settembre 1867.

Per la ripresa delle trattative sul riparto del debito pubblico pontificio, occorrendo che il signor comm. Mancardi si trovi sollecitamente a Roma, il sottoscritto gliene porge avviso, con preghiera di recarsi tosto a Firenze, per ricevere le opportune istruzioni, portando tutti i documenti che alla questione medesima si riferiscono, e che avesse ancora conservati presso di sè, sia per le trattative avvenute a Parigi, sia in Roma, nell'intelligenza che egli dovrà dare le convenienti disposizioni, *affinchè, dalla di lui assenza non vengano a soffrire incaglio l'approntamento e la firma delle obbligazioni che si emettono in esecuzione della legge* 15 *agosto* 1867.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

214.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 28 settembre 1867.

Il sottoscritto farà, fra domani domenica e lunedì, le disposizioni che sono ancora necessarie, perchè l'emissione delle obbligazioni che si devono emettere in esecuzione della legge 15 agosto

1867, e l'estrazione dei premi assegnati alle iscrizioni del prestito nazionale, fissata pel giorno 20 del prossimo ottobre, abbiano ad aver luogo il più regolarmente possibile, e si troverà quindi in Firenze nel mattino di martedì successivo per ricevere le nuove istruzioni che codesto Ministero sarà per impartirgli a definizione delle trattative concernenti il riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, e di cui nella nota di ieri, alla quale la presente serve di riscontro.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

215.

Note échangée le 28 septembre 1867 entre Son Excellence Mr le président du Conseil du royaume d'Italie, U. RATTAZZI, *et le chargé d'affaires de France, auprès du Gouvernement italien,* DE LA VILLESTREUX.

Florence, 28 septembre 1867.

Le protocole spécial signé par l'ambassadeur de France Mr le comte de Sartiges et le commissaire italien, Mr le commandeur Mancardi, le 30 juillet dernier, pour arrêter les bases du partage de la dette pontificale, entre l'Italie e le Saint-Siège, aux termes de la Convention du 7 décembre 1866, constatait, par un dernier paragraphe, que la conclusion définitive de la négociation n'était plus retardée que par les deux réserves suivantes faites par l'Italie, savoir:

1° Demande à son profit d'un tableau nominatif des inscriptions de rentes appartenant aux corps moraux italiens et restant sur le Grand Livre pontifical;

2° Attribution demandée par l'Italie dans la quote-part de rentes consolidées, des inscriptions formant le nantissement du prêt du Roi de Naples.

Depuis lors, la négociation a été reprise à Florence entre S. E. Mr le Président du Conseil du Gouvernement italien, d'une part, le chargé d'affaires de France et le délégué financier français de l'autre.

Quant au premier point, comme le but que le Gouvernement italien se proposait en demandant le tableau des inscriptions de rentes des corps moraux était de pouvoir, le cas échéant, faire droit aux réclamations qui auraient pu surgir du côté des intéressés,

il a été convenu que l'Italie renoncerait à la première réserve sous la promesse qu'elle pourrait obtenir par l'intermédiaire de la France tous les renseignements qui lui sembleraient nécessaires chaque fois qu'il s'élèverait quelque doute sur la situation des rentes d'un corps moral quelconque.

Le Saint-Siège ayant renouvelé l'assurance qu'il tiendrait toujours son Grand Livre à la libre disposition de la France, ce premier point ne saurait donc plus souffrir de difficulté, et se trouve définitivement réglé.

Sur le deuxième point S. E. Mr Rattazzi avait fait remarquer que, si les rentes formant le nantissement du prêt du Roi de Naples, non productives d'intérêts, aux termes du contrat, étaient laissées de côté jusqu'au réglement des réserves, l'Italie n'en aurait pas moins à se charger, dès à présent, dans son lot, de toute la somme qui lui était attribuée par la Convention du 7 décembre 1866, tandis que le Saint-Siège, provisoirement du moins, ne serait pas chargé de toute la part lui revenant aux termes de la dite Convention. S. E. demandait donc, au nom de l'équité, que pour rétablir l'égalité des situations, on réduisît provisoirement et *a priori* du montant de ces rentes litigieuses et dans la proportion attribuée à chacune des deux parties par la Convention précitée, le chiffre du total de la dette partagée, toutes réserves subsistant d'ailleurs, conformément à l'article 9 du Protocole annexé à la dite Convention, tant à l'égard du capital que des intérêts des rentes en question.

Cette observation ayant semblée équitable, le chargé d'affaires de France à Florence s'est empressé, après s'en être entendu avec Mr Rattazzi, d'en faire l'objet d'une proposition à Rome.

Il a reçu par dépêche télégraphique du 26 courant du chargé d'affaires de France près le Gouvernement pontifical, l'avis que le Saint-Siège après mûr examen, consentait au réglement définitif de la difficulté dans les termes proposés.

Toutes difficultés se trouvant donc ainsi aplanies, il ne reste plus aujourd'hui, pour arriver à la signature du Protocole définitif qu'à modifier l'article 3 du Protocole spécial précité du 30 juillet dernier en faisant subir au chiffre de son paragraphe 3 la réduction proportionnelle dont il a été ci-dessus parlé. Ça doit être là l'œuvre du Commissaire italien de concert avec le délégué finan-

cier français, et, a cet effet, il a été convenu que Mr Mancardi serait renvoyé dans le plus bref délai possible à Rome.

En foi de quoi a été signée, en double, la présente note.

LA VILLESTREUX — U. RATTAZZI.

216.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 30 settembre 1867.

In seguito alla Convenzione 7 dicembre 1866, relativa alla parte dei debiti pontifici assunti dal Governo nazionale, pervenne al Ministero scrivente l'estratto del Gran Libro, compilato dalla Direzione generale del Debito pubblico in Roma, portante tutte le pensioni che, in virtù della Convenzione medesima, debbono passare a carico del Tesoro italiano.

La maggior parte delle partite che contiene esso estratto, furono già assunte dal Governo regio all'atto delle annessioni, talchè a ben ristretto numero si riducono ora quelle affatto nuove che saranno da inscrivere.

Le poche relative domande fin qui interposte trovansi in corso d'istruzione, e dopo che saranno stati esibiti i necessari documenti giustificativi, niun ostacolo verrà frapposto al loro esaudimento.

Però fra le istanze medesime, havvene di quelle riguardanti individui che, sebbene appartenenti, nel senso della Convenzione, alle provincie annesse, pure le loro pensioni non figurano nell'inviato registro.

Siccome avanti tutto importerebbe conoscere i motivi pei quali furono esclusi, così nel mentre si acclude qui un elenco di tali individui, segnato *A*, si prega l'onorevole signor comm. Mancardi, *nell'imminente sua gita a Roma*, a procurare al riguardo le occorrenti spiegazioni, cioè se la ommissione fu involontaria, oppure se deriva da qualche plausibile ragione, e quale. Le spiegazioni stesse, insieme all'indicazione dei rispettivi assegni, e dell'ultimo pagamento eseguito, potranno essere date per ogni singolo pensionato, nella pagina di contro, ove sono descritti, non senza ad un tempo accennare la natura, la durata e l'efficacia del sequestro da cui sarebbe colpito l'assegno d'uno di essi, cioè Predi Angelo.

In quest'incontro reputasi di unire un altro elenco *B*, nel quale sono descritte trentatre partite di pensioni, risultanti in fine del ridetto registro, pagate dal Governo pontificio a tutto maggio 1867, onde si compiaccia anche su codeste di conoscere i motivi pei quali furono soddisfatte sino a tal epoca, e se furono ulteriormente pagate, e se il Governo italiano, richiesto dagli interessati, ha l'obbligo soltanto della continuazione dall'ultimo pagamento effettuato, senza che possa neppure riandare sui pagamenti seguìti. E ciò, è tanto più necessario a sapersi, in quanto che può sembrare di dover ripetere dagli assegnatari rifusioni, come parrebbe rispetto a Gariboldi Alessandro di Ancona, già capitano di artiglieria pontificia, al quale il Governo nazionale ha ripristinata, con decreto della Corte dei conti 9 giugno 1866, decorribilmente dal 1° gennaio 1860, la pensione di annui scudi 288, cessatagli nel 1851 per cause politiche, mentre ad un tempo ha continuato a ricevere dal Governo pontificio a tutto maggio 1867 l'assegno di annui scudi 120, che il dianzi accennato Governo assegnava, prima alla moglie del Gariboldi, poscia, per la morte di questa a lui stesso, in luogo della pensione, al cui regolare godimento non fu mai riabilitato a cagione della censura incorsa.

Tali notizie riescono indispensabili, onde avere una norma più precisa, ed all'evenienza non cadere in duplicazioni di pagamenti, anche in ordine dei conteggi seguìti col Governo papale in base alla Convenzione ed annesso protocollo.

Il sottoscritto accoglie anche questa favorevole circostanza, per interessare il prelodato signor commendatore a far opera efficace presso il Dicastero delle finanze in Roma, onde al professore Ercole Roselli di Ancona, possa rilasciarsi copia autentica di tutti i suoi titoli di nomina, ed un certificato dei servigi da lui prestati nel ramo Finanze dal 1° novembre 1833 al 15 giugno 1850, con dichiarazione se gli stipendi del medesimo furono o meno sottoposti alle prescritte ritenute, dipendendo dalla presentazione di tali documenti la prova per conseguire ora la pensione che possa competergli. Il Roselli come pacifico cittadino appartenente alle provincie annesse ha tutto il diritto della protezione, e dell'impegno del Governo nazionale.

Per il Ministro
C. Perazzi.

217.

Al Ministero delle Finanze, Tesoro.

Torino, 10 novembre 1867.

Il sottoscritto si pregia restituire a cotesto Ministero il progetto di protocollo finale relativo al riparto delle iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio, che ebbe in comunicazione per lo esame delle modificazioni di forma e di sostanza proposte dal Governo francese, e si fa debito di rassegnare ad un tempo le seguenti considerazioni:

Al preambolo del protocollo dove stava scritto nel progetto presentato dal Commissario italiano — *d'après les concerts pris avec le Saint-Siège* — si sarebbe sostituito: « *et sans que le Saint-Siège consulté à cet égard par le chargé d'affaires y ait trouvé d'objections* ».

Quest'espressione di adesione pura e semplice pare non combini col disposto dell'art. 2° ove è detto: « Le Gouvernement pontifical préférant, etc., a proposé de réduire la quote-part de « l'Italie, ecc., et que cette proposition aurait été agréée par les « deux Gouvernements ». Il Governo pontificio qui propone e non aderisce.

All'art. 3° sembrerebbe più regolare di far riferimento al protocollo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866 e non al protocollo speciale che fu sottoscritto dall'Ambasciatore francese e dal Commissario italiano a solo scopo di constatare la situazione della negoziazione al 30 luglio, e che perciò non può rivestire carattere ufficiale efficace.

All'art. 4° stessa osservazione.

L'art. 6°, che si proporrebbe di sopprimere, come non avente più ragione d'essere, parrebbe invece doversi mantenere, essendo la conseguenza logica equitativa del disposto dell'art. 2°.

Il Governo pontificio si è sinora rifiutato di pagare le rate semestrali delle rendite iscritte a favore dei corpi morali italiani per la ragione che questi non dipendono più dall'autorità vescovile, ma dalla deputazione provinciale che egli non riconosce.

Ora, se il Governo pontificio persevera in tale sistema, il discarico delle rendite dato al Governo italiano sarebbe a tutto pregiudizio dei corpi morali creditori, e non potrà più ritenersi per

una concessione del Governo pontificio fatta a benefizio dell'Italia, quindi lo scrivente è d'avviso che la disposizione dell'art. 6° del primo progetto sia da mantenersi in tutta la sua efficacia.

All'art. 8° si propone il rimborso di pagamenti fatti dal Governo pontificio per conto del Governo italiano in numerario effettivo.

Per i pagamenti del consolidato che ebbero luogo in Roma e che furono eseguiti in biglietti della Banca Romana potrebbe esser normale che il Governo italiano ne operasse il rimborso nella stessa specie.

Resterebbe solo a provvedersi per i pagamenti delle cedole dei prestiti 1860-1864, i quali avrebbero avuto luogo parte all'estero, parte in Roma.

E in quanto a questi, risulterebbe che i medesimi siensi operati in numerario anche in Roma.

Cotesto Ministero vedrà nella sua saviezza qual temperamento sia possibile al riguardo.

Il periodo che si vorrebbe aggiungere all'art. 9° non pare opportuno, dal momento che si è tenuto distinto il regolamento delle contabilità che riguardano il riparto del debito iscritto da quello afferente alle contabilità relative alle questioni riservate.

Questi sono i rilievi che lo scrivente avrebbe creduto di dover segnalare per le determinazioni ulteriori che sono da prendersi a definizione dell'attuale vertenza.

Se ne lascia però tutto l'apprezzamento al giudizio di cotesto Ministero.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

218.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al Ministro delle finanze.

Firenze, 3 gennaio 1863.

La dichiarazione fatta in Parlamento intorno alla provvisoria sospensione del pagamento del debito pontificio, ha grandemente commosso la pubblica opinione, e suscitato nella stampa estera una vivissima polemica.

Il sottoscritto avrebbe perciò deciso di sottoporre al Consiglio di Stato la quistione di diritto in merito all'obbligazione assunta dal Governo italiano pel pagamento di una quota parte di quel debito. Ma per formulare il quesito da proporsi alle deliberazioni del Consiglio medesimo è anzi tutto necessario che il Ministero delle finanze, il quale ebbe da solo a compiere gli ultimi atti riflettenti siffatto argomento, voglia ora trasmettere al Dicastero degli esteri, tutti i documenti che dimostrano lo stato attuale della vertenza.

Gradirebbe il sottoscritto che tale trasmissione fosse accompagnata di una relazione ragguagliata delle conclusioni che il Ministero delle finanze stimerà dover emettere sulla questione, tanto dal punto di vista del diritto quanto da quello dell'opportunità.

MENABREA.

219.

MINISTERO DELLE FINANZE,
SEGRETARIATO GENERALE

Al Ministero per gli affari esteri.

Firenze, 12 gennaio 1868.

È noto a codesto Ministero come, in esecuzione dell'art. 4 della Convenzione del 15 settembre 1864, un'altra Convenzione accompagnata da un protocollo addizionale, fosse sottoscritta a Parigi nel 7 dicembre 1866 fra i Plenipotenziari di S. M. il Re d'Italia e di S. M. l'Imperatore dei Francesi, per il riparto del debito pontificio; e come questa Convenzione approvata dai due rami del Parlamento, fosse convertita in legge nel 27 maggio dell'anno decorso. Giova soltanto avvertire che la parte del debito pontificio accollata all'Italia, a contare dal primo semestre del 1867, fu stabilita nella Convenzione stessa in L. 7,892,984 78 di rendita consolidata ed in L. 10,724,788 55 di rendita redimibile, e che con l'art. 9 del Protocollo addizionale fu pattuito di eseguire mediante estrazione a sorte l'assegnazione del debito nominativo della prima specie.

L'attuazione del riparto sancito in massima nelle stipulazioni internazionali suddette, necessitava nuove trattative col Governo pontificio a mediazione della Francia ed a questo scopo fu inviato a Roma nell'estate passato il comm. Mancardi.

Niuna difficoltà insorse circa l'assegnazione del debito redimibile. Ma una gravissima ed impreveduta ne incontrò il nostro Commissario sulla attribuzione delle iscrizioni nominative del debito consolidato, in quanto la S. Sede negò di prestarsi al sistema di riparto per via d'estrazione a sorte fissato nell'articolo 8 del protocollo annesso alla precitata Convenzione.

Il Governo italiano, mosso da spirito di conciliazione, propose un modo di distribuzione del debito nominativo perpetuo diverso dall'estrazione a sorte, ed in questo intendimento si offrì di assumere il servizio di alcune iscrizioni nominative, in specie di quelle a favore di corpi morali ecclesiastici o laici aventi residenza nelle provincie del Regno. E chiese inoltre che nella rimanente parte di rendita al portatore da riversarsi a suo carico fossero compresi i titoli depositati nel Tesoro italiano a garanzia del prestito d'un milione di ducati fatto al Governo pontificio dall'ex-Re delle due Sicilie, e che formò subietto di una riserva speciale nell'art. 9 del Protocollo addizionale della rammentata Convenzione del 7 dicembre 1866.

Con nota del 14 settembre decorso, la Direzione generale del Tesoro accompagnò a cotesto onorevole Ministero due memorie, delle quali l'una conteneva l'esposizione particolareggiata delle trattative passate in proposito colla S. Sede, e l'altra svolgeva le ragioni del Governo del Re sulla quistione dei titoli depositati a garanzia del prestito del milione di ducati. Quindi tralasciando di ripetere ciò che fu ampiamente narrato nelle memorie anzidette esistenti negli atti di cotesto Ministero, il sottoscritto si limita a ricordare che il Governo pontificio, dopo avere concordato di assumere sopra di sè le rendite nominative inscritte a favore dei corpi morali residenti nel Regno, e di diffalcarne l'ammontare dalla parte di debito consolidato accollato all'Amministrazione italiana, rifiutò recisamente di somministrare l'elenco delle rendite stesse. E comunque dapprima si fosse mostrato disposto ad accettare la richiesta imputazione dei titoli depositati a garanzia del prestito dell'ex-Re di Napoli, concluse in ultimo per negare ancor questa.

In tale stato di cose fu giuocoforza rompere le trattative, ed il comm. Mancardi partì da Roma dopo avere sottoscritto nel 30 luglio 1867 col conte di Sartiges, ambasciatore francese in

quella città, un protocollo speciale, nel quale si enunciava lo stato dei negoziati a quel giorno, e si constatava che la loro conclusione definitiva era impedita dalle due riserve concernenti l'elenco nominativo delle rendite iscritte a forma dei corpi morali italiani e l'imputazione nel debito perpetuo dei titoli formanti la garanzia del prestito dell'ex-Re di Napoli.

Il Governo imperiale francese raddoppiò di zelo per vincere quelle difficoltà, e continuò a trattare direttamente a Firenze per trovare i termini di una proposta accettabile dalle due parti interessate.

E vi riuscì, poichè nel 28 settembre passato, l'on. Rattazzi, allora Presidente del Consiglio dei ministri, cambiava col signor De La Villestreux, incaricato d'affari di Francia, una nota che poneva le basi dell'accordo definitivo.

Quanto al primo punto riservato nel protocollo speciale del 30 luglio 1867, fu convenuto che unico scopo della domandata comunicazione dell'elenco nominativo della rendita dei corpi morali essendo stato quello di provvedere secondo i bisogni ai reclami degli interessati, il Governo del Re avrebbe receduto sotto la promessa che tutte le informazioni opportune gli sarebbero ad ogni occorrenza somministrate dalla Francia, a disposizione della quale la S. Sede consentiva di tenere sempre il suo Gran Libro.

E quanto all'altro punto riservato nel protocollo suddetto, fu concordato che provvisoriamente, ed *a priori*, e senza pregiudizio delle ragioni rispettivamente competenti, si diffalcasse dalla quota di debito consolidato assegnata a ciascuna delle parti, la rata proporzionale della garanzia del prestito dell'ex-Re di Napoli, non produttivo d'interessi ai termini del contratto.

Dopo tutto ciò, un progetto di protocollo definitivo, fu preparato a cura del Governo italiano, e sottoposto all'approvazione della Francia previo accordo con la S. Sede. Il Governo francese propose alcune modificazioni sulle quali il commendatore Mancardi espresse il suo parere con la nota spedita nel 10 novembre scorso alla Direzione generale del Tesoro. Talchè ad esaurire la vertenza e a dare opera alle liquidazioni finali, null'altro manca attualmente che il ritorno del comm. Mancardi a Roma.

E qui torna opportuno rilevare, prima di esaminare il quesito relativo alla provvisoria sospensione del pagamento del debito pon-

tificio, che in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 novembre ultimo, furono date le opportune disposizioni, e forniti i fondi per il pagamento a Parigi del semestre scaduto al 1° dicembre 1867 sul prestito contratto dal Governo romano colla Casa De Rothschild di Parigi con atto del 10 agosto 1857, facente parte della quota di debito pubblico pontificio assegnata all'Italia in virtù della precitata Convenzione, disposizioni che erano state egualmente date nel maggio 1867 pel pagamento del semestre precedente, scaduto al 1° giugno di quell'anno sull'imprestito medesimo. Ed è da soggiungere che, indipendentemente da ogni misura di sospensione influita da ragioni politiche, non potrebbesi nello stato attuale dei negoziati rimasti pendenti con la S. Sede, provvedere al pagamento degli altri debiti, che debbono corrispondersi alla quota passiva attribuita all'Italia nel riparto in questione, perchè manca finora la liquidazione definitiva delle quote parti di quei debiti non essendosi seguìto il sistema delle estrazioni a sorte stabilito dalla Convenzione, nè essendo stato concluso veruno accordo per sostituire a quella un'altra base di riparto.

Del resto per quanto concerne la provvisoria sospensione del pagamento del debito pontificio, di cui si è tanto preoccupata la pubblica opinione, lo scrivente osserva che il fondamento sostanziale e giuridico dell'obbligazione assunta dal Regno d'Italia di pagare una parte del debito stesso, deve rintracciarsi non nei patti stipulati con un'estera potenza ma nel fatto delle annessioni delle provincie della Romagna, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento.

Anzichè principio di diritto pubblico, può dirsi canone di assoluta giustizia quello che in occasione di passaggio di qualche provincia da uno Stato ad un altro per qualunque causa di spontanea cessione o di conquista, stabilisce doversi gli oneri contratti per la generalità dello Stato, ripartire fra il nuovo e l'antico possessore in proporzione della parte di territorio a ciascuno assegnata.

E che questa, e non altra, fosse la ragione per la quale il Governo del Re procedè al riparto del debito pontificio, apparisce dalla Convenzione e dal protocollo addizionale del 7 dicembre 1866, dacchè per punto di partenza del regolamento dei conti, fu presa la data delle annessioni, e la divisione del debito, fu fatta in *pro-rata* della popolazione degli antichi Stati della Chiesa.

Quindi è facile comprendere come in genere ripugni alle regole di stretta giustizia ogni misura tendente a far pesare sopra il Governo romano la continuazione degli oneri relativi alle provincie che si sottrassero alla sua signoria.

Si potrà forse dire che intanto il Regno d'Italia, non mai riconosciuto dalla S. Sede, consentì ad assumere il riparto del debito pontificio, in quanto con la Convenzione del 15 settembre 1864, la Francia si obbligava a ritirare le sue truppe da Roma.

E se ne vorrà concludere che rinnovatasi dopo gli ultimi dolorosi avvenimenti la occupazione francese nello Stato romano debba ritenersi sospeso ogni effetto dell'accollo assunto di una parte del debito pontificio. Ma all'obbiezione certamente non lieve potrebbesi per avventura rispondere che la Convenzione del settembre 1864 non costituì la causa o il titolo per cui l'Italia è moralmente e giuridicamente tenuta ad assumere una parte del debito romano. Quella Convenzione fornì soltanto l'occasione all'Italia per riconoscere quel suo debito, ed aprì la via alle successive liquidazioni. E poichè un'altra Convenzione posteriore del 7 dicembre 1866 ha ormai provveduto a quel riparto, e gli alti poteri dello Stato l'hanno solennemente sancita con la legge del 27 maggio 1867, non pare che gli avvenimenti posteriori abbiano potuto *ipso iure* infirmarla, e neppure somministrare fondato motivo per sospenderne provvisoriamente l'esecuzione.

La conclusione che in linea di diritto emerge dalle precedenti considerazioni, dispensa questo Ministero dal dilungarsi nell'esame della questione del punto di vista della opportunità.

Imperocchè se talora la opportunità può consigliare a rispettare convenzioni che pur potrebbersi plausibilmente impugnare, dessa non potrebbe giustificare la violazione di obblighi dai quali non fosse dato legalmente di prescindere.

In adempimento pertanto della nota del 3 andante mese si uniscono alla presente:

1° Il protocollo speciale sottoscritto nel 30 luglio 1867 in Roma dal conte di Sartiges e dal comm. Mancardi;

2° La nota del 28 settembre successivo, cambiata fra il Presidente del Consiglio dei ministri e l'incaricato d'affari di Francia in Firenze;

3° Il progetto di protocollo finale presentato dall'Italia, postillato dal Commissario francese, d'accordo con la S. Sede;

4° La nota del comm. Mancardi alla Direzione generale del Tesoro in data 10 novembre 1867.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY DIGNY.

220.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

A S. E. il Presidente dal Consiglio di Stato.

Firenze, 14 gennaio 1868.

Eccellenza. — Pel fatto della rioccupazione francese a Roma sorse il dubbio se dovesse ritenersene menomata l'efficacia della Convenzione stipulata il 7 dicembre 1866 tra l'Italia e la Francia pel riparto del debito pontificio. Il mio onorevole collega Ministro delle finanze mi espose testè diffusamente la posizione di fatto della quistione, così per rispetto all'assunzione effettiva dell'onere recato all'erario italiano da quell'atto internazionale, come in ordine alle pratiche che rimangono ancora a compiersi per la materiale effettuazione del riparto.

È desiderio del Ministero che sopra un così delicato ed importante argomento si pronunci l'autorevole consesso, cui V. E. presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Stato forniranno al Governo utile norma per la linea di condotta che si vorrà seguire a tal riguardo.

Nel trasmettere pertanto a cotesto magistrato gli atti relativi alla presente vertenza, dei quali è qui annesso un elenco, colgo l'occasione, ecc., ecc. MENABREA.

Elenco dei documenti che si trasmettono al Consiglio di Stato a corredo della nota in data 14 *gennaio* 1868 *del Ministero degli affari esteri:*

1° Un incartamento contenente gli atti ufficiali riflettenti la Convenzione del 7 dicembre 1866. Codesti atti segnati in un elenco annesso, sono in numero di quattordici;

2° Un incartamento contenente i documenti relativi alle pratiche che precedettero e susseguirono, fino al dì d'oggi, la con-

clusione della Convenzione stessa. Codesti documenti descritti in apposito elenco sono in numero di 52.

Si avverte che il documento n. LII è appunto la nota ove trovasi l'esposizione sovraccennata fatta dal Ministero delle finanze circa la posizione attuale della quistione. A questa nota sono allegati:

a) Un protocollo speciale firmato a Roma il 30 luglio p. p. tra l'ambasciatore francese, conte De Sartiges ed il direttore generale del Debito pubblico italiano, comm. Mancardi;

b) Una nota scambiata a Firenze il 28 settembre 1867 tra il ministro Rattazzi e l'incaricato d'affari di Francia, barone di La Villestreux;

c) Un progetto di protocollo finale elaborato dal Governo italiano, colle modificazioni proposte dal Governo francese, dietro concerti col Governo pontificio;

d) *Una lettera del comm. Mancardi in cui sono svolte talune osservazioni sulle modificazioni proposte, per parte del Governo pontificio, le quali però sono accettate in massima.*

Si avverte altresì che la nota diretta il 14 settembre dalla Direzione generale del Tesoro al Ministero degli affari esteri, nota, alla quale l'esposizione del Ministero delle finanze si riferisce senza ripeterne il contenuto, trovasi compresa al n. XLIX nel secondo degli incartamenti sovra indicati.

221.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al sig. comm. F. MANCARDI,
direttore generale del Debito pubblico — Torino.

Firenze, 15 gennaio 1868.

Accompagnata da una nota del Prefetto dell' Umbria, è qui pervenuta un'istanza dell'appaltatore delle forniture carcerarie di quella provincia sotto il Governo pontificio, volta ad ottenere la restituzione delle somme depositate per sua cauzione.

Pei depositi in numerario potrà provvedere questo Ministero.

Ma il Pizzuti, oltre a tenui somme in numerario, aveva versato per sua malleveria scudi 3100 in cartelle di consolidato ro-

mano. Il Governo pontificio, nel restituire tale deposito ritenne scudi 1,439,792 valuta degli effetti ricevuti in consegna dal Pizzuti in principio dell'appalto, ed è appunto questa somma di scudi 1,439,792 che l'istanza reclama.

Poichè con nota del 27 marzo 1867 l'onorevole signor direttore generale, comm. Mancardi, manifestò che per i depositi in rendita romana, pe' quali non era corsa speciale trattazione, ogni relativo diritto doveva considerarsi come compreso nella riserva contemplata nell'art. 6 della Convenzione pel debito pontificio, il sottoscritto non avrebbe altro mezzo che di volgere l'istanza del Pizzuti, perchè in linea di compenso della ritenuta sofferta, fosse rifatto della somma che reclama.

Ma prima di procedere a tale avviamento, stima opportuno informare della pendenza il sullodato signor Direttore generale, perchè si compiaccia manifestare se sulla restituzione delle cauzioni date in Roma in rendita, si sia venuto a qualche determinazione, o se vi sia stato qualche caso analogo a quello di cui si tratta, e la soluzione avuta.

Nel rimettere qui unito il rapporto della Prefettura di Perugia. con l'istanza del Pizzuti, corredata da tre documenti, si aspetta una risposta.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

222.

Al Ministero delle finanze, Tesoro — Firenze.

Torino, 17 gennaio 1868.

In risposta alla nota in data del 15 corrente mese, il sottoscritto ha il pregio di significare a cotesto Ministero, Direzione generale del Tesoro, che durante le ultime trattative avviate a Roma pel riparto delle iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio, che era da farsi in esecuzione della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, sarebbesi temporaneamente sospesa ogni discussione sulle questioni che si erano riservate all'art. 6 della Convenzione stessa, sino a che il passaggio del servizio della quota-parte proporzionale del debito pubblico romano fosse effettivamente eseguito.

L'Amministrazione pontificia stava intanto dando termine al

lavoro relativo alle cauzioni degli ex-contabili pontifici quale era stato richiesto da cotesto Ministero.

Essendosi però nel frattempo interrotte le avviate trattative, il sottoscritto non potè più avere dall'Amministrazione romana comunicazione alcuna in proposito.

Nel caso dell'istanza dell'appaltatore Pizzuti, siccome il reclamo del medesimo rappresenterebbe il valore di effetti pubblici che, attesa la ritenuta sofferta nel ritiro dei titoli depositati a cauzione, possono essere considerati quale speciale di lui proprietà, e che di tali effetti ebbe a beneficare il Governo del Re, parrebbe allo scrivente senza entrar nel merito delle ragioni più o meno giustificanti la ritenuta fatta dal Governo pontificio, che possa seguirsi senz'altro il sistema che cotesto Ministero si propone di adottare in linea di compenso.

Non occorrerà avvertire che gli scudi 1,439,792 essendo rappresentati da effetti pubblici e non da numerario, debbano essere ridotti al loro valore effettivo.

Chi scrive non ha poi presente che siasi sin oggi verificato caso analogo nella soggetta materia.

Si restituiscono a cotesto Ministero i documenti comunicati colla ricordata nota, meno il foglio della Prefettura dell'Umbria che non si rinvenne unito.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

223.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale — Torino.*

Firenze, 27 gennaio 1868.

Allorchè ella trovavasi in Roma nello scorso anno, il mio predecessore ebbe a rivolgerle, con preghiera di volerle appoggiare presso quel Governo, varie istanze di corpi morali del Regno chiedenti pagamento di rendite iscritte a carico del debito pubblico pontificio.

Desiderando io conoscere quale esito abbiano avuto gli uffici da lei fatti a tale riguardo presso il Governo della Santa Sede, onde sapermi come regolare per far pervenire al Governo ponti-

ficio un simile reclamo statomi ora porto dalla Compagnia di Carità di Genova, io prego la V. S. Ill.ma di volermi favorire un cenno di riscontro in proposito, e porgendole anticipati ringraziamenti, mi valgo dell'opportunità per ripeterle i sensi della mia distintissima considerazione.

Per il Ministro
BARBOLANI.

224.

A S. E. il conte MENABREA, *ministro per gli affari esteri — Firenze.*

Torino, il 1° febbraio 1868.

Con foglio del 27 p. p. gennaio, cotesto Ministero degli affari esteri mi chiede quale sia stato l'esito degli uffici che io era stato incaricato di fare presso la Santa Sede, relativamente a varie istanze di corpi morali del Regno reclamanti il pagamento di rendite iscritte sul debito pubblico pontificio, e non altrimenti riconosciute nello Stato.

Una tale richiesta, parendomi presupporre che il prefato Ministero non abbia avuto intiera comunicazione da quello delle finanze della corrispondenza a cui diede luogo la mia missione in Roma, credo non poter meglio corrispondere al desiderio manifestatomi col riferito foglio, che col rassegnare all'E. V. copia del protocollo provvisorio che fu firmato d'accordo coll'Ambasciatore francese presso la Santa Sede in data del 30 luglio 1867, ad oggetto di constatare la situazione della negoziazione al giorno della sua partenza per Parigi in congedo illimitato.

Dal contesto di codesto protocollo, che io rivolgeva al Ministro delle finanze, in originale, con nota del 6 successivo agosto, e che sarà indubbiamente a notizia dell'E. V., di leggieri può rilevarsi quanto si fosse a detto giorno già convenuto pel riparto materiale delle iscrizioni di rendita del debito pubblico pontificio da operarsi in esecuzione della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866. Non rimanevano più a risolversi che due soli punti di questione, cioè:

1° La formazione e consegna al Governo del Re di un elenco nominativo delle iscrizioni di rendita, di spettanza dei corpi morali residenti nelle diverse provincie del Regno che doveano restar accese sul Gran Libro del debito pubblico pontificio;

2° L'attribuzione al Governo italiano del servizio delle iscrizioni del consolidato al portatore, che erano rappresentate da titoli esistenti in deposito presso il Tesoro dello Stato a garanzia del prestito di un milione di ducati che il Re di Napoli avea nel tempo fatto al Governo pontificio.

È noto all'E. V. che l'art. 8 del protocollo esplicativo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866 stabiliva che il riparto delle iscrizioni delle rendite consolidate pontificie dovesse eseguirsi per via di sorteggio.

Un tale procedimento non sembrando al Governo pontificio troppo opportuno nel suo modo di vedere, e nella specialità delle sue ragioni, proponevasi fin dal principio della negoziazione che il Governo italiano, ritenute le iscrizioni nominative che già stava servendo, e riconoscendo nelle provincie annesse, per la restante parte del debito consolidato, assumesse altrettante iscrizioni al portatore, quante ne occorressero a pareggio della sua quota contributiva.

Il Governo del Re transigendo sul disposto del mentovato articolo 8 del protocollo esplicativo, acconsentiva alla fatta proposta, a condizione però che oltre alle rendite che già stava servendo o riconoscendo nelle provincie annesse delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria e di Benevento, se gli attribuissero tutt'almeno le iscrizioni nominative delle rendite che appartenevano ai corpi morali aventi sede nelle diverse provincie del Regno, e per il pagamento delle quali, che per lo addietro eseguivasi in Roma, ed era stato sospeso d'ordine del Governo pontificio, avea già ricevuto non pochi reclami per parte degli amministratori rappresentanti dei corpi stessi.

Il Governo pontificio non credette però di poter annuire alle proposte modificative del Governo italiano, e si offerse di esonerarlo piuttosto dell'ammontare d'una rendita corrispondente al complesso delle iscrizioni esistenti a favore dei corpi morali in discorso, che preferiva avessero a rimaner accese nel Gran Libro pontificio.

Il Governo del Re, respinse a tutta prima una tale offerta, comecchè modificativa delle risultanze contabili della Convenzione del 7 dicembre 1866; sollecitato però dal rappresentante francese in Firenze finiva per accettare la proposta riduzione, a condizione:

1° Che il Governo pontificio gli facesse avere tutt'almeno lo elenco nominativo dei corpi morali titolari delle iscrizioni che doveano rimanere sul Gran Libro pontificio;

2° Che le rendite restanti iscritte sul Gran Libro pontificio a favore dei corpi morali aventi sede nelle provincie del Regno, fossero tosto rimesse in corso regolare di pagamento, comprese le rate semestrali arretrate che erano rimaste insoddisfatte per disposizione del Governo pontificio.

La condizione dell'elenco nominativo respingevasi in modo assoluto. Il Governo pontificio si offriva di dare un elenco per numero d'iscrizione e per rendita, con facoltà al Commissario italiano di riscontrarne le risultanze sul Gran Libro pontificio senza però poterne estrarre le indicazioni individuali di pertinenza. Altrimenti, si avvertiva, l'esonero non avrebbe più scopo.

La seconda condizione ammettevasi temperata come leggesi all'art. 6 del protocollo speciale. La disposizione generale provvedeva ad un tempo ai reclami individuali e all'interesse di quelli che non aveano reclamato.

Richiesto il Governo pontificio della ragione per cui avesse fatto sospendere il pagamento delle rate semestrali delle rendite iscritte a favore dei corpi morali aventi sede nelle diverse provincie del Regno, osservava esser ciò avvenuto per sola ragione di principio, cioè perchè non potea riconoscere la nuova autorità tutoria dei corpi morali, quali erano le deputazioni provinciali, mentre per esso dovea continuare l'autorità ecclesiastica; diversamente si sarebbe riconosciuto il nuovo ordine di cose.

Non si mancò di controsservare che la ragione addotta potea avere una certa qual specie di fondamento per i corpi morali delle provincie ex-pontificie; ma ne difettava affatto per ciò che riguardava i corpi morali delle altre provincie del Regno per le quali erasi adottato lo stesso sistema proibitivo.

Ad ogni modo, ad ovviare ad ogni e qualunque difficoltà sorgente per ragion di principio, si era convenuto che il Commissario italiano avesse a regolare le contabilità arretrate delle rendite, e farne la riscossione per conto dei corpi morali titolari, e che per le future scadenze si sarebbe, d'accordo coll'ambasciatore francese, trovato modo di stabilire una rappresentanza unica per la riscossione di tutte le dette rendite.

E così per le rendite iscritte sul Gran Libro pontificio. In quanto alle altre rendite spettanti agli stessi corpi morali del Regno, come censi, canoni, fitti e simili, a carico di corpi morali e stabilimenti pubblici residenti in Roma ed altri, per cui erasi egualmente disposta la sospensione d'ogni pagamento per ordine del Governo pontificio, si era dichiarato aversene ad aggiornare la discussione pel tempo in cui si sarebbero trattate le questioni riservate all'art. 6 della Convenzione.

Interrottesi intanto d'ordine del Governo del Re le trattative intraprese col Governo pontificio in seguito ad esplicita formale dichiarazione del medesimo di non poter consentire:

Nè alla consegna del chiesto elenco nominativo;

Nè all'attribuzione delle iscrizioni rappresentanti i titoli in deposito a garanzia del prestito fatto dall'ex-Re di Napoli alla Santa Sede;

Nè al riparto del Consolidato per via di sorteggio, quale era stato disposto nel protocollo esplicativo della Convenzione del 7 dicembre 1866;

Che è quanto formava argomento dei punti di questione, che non erano stati risoluti, anche quanto già erasi convenuto dovette restar in sospeso, e con esso le pratiche che si erano avviate col Ministro delle finanze e con quello dei lavori pubblici per la sistemazione di altre contabilità pendenti da molti anni.

La negoziazione interrotta a Roma sui primi giorni del mese di agosto del 1867, fu ripresa nel successivo settembre dall'incaricato d'affari di Francia in Firenze, direttamente col Presidente del Consiglio dei ministri, e portata a termine mediante reciproche concessioni.

Il primo punto di questione sarebbe stato risoluto in senso del Governo pontificio coll'abbandono, per parte del Governo del Re, della domanda dell'elenco nominativo.

La risoluzione del 2° punto sarebbe risultata favorevole al Governo italiano, inquantochè si sarebbe senz'altro ridotta la rendita rappresentata dai titoli esistenti in deposito a garanzia del prestito più volte ricordato, dall'ammontare della rendita che avea servito di base di riparto nella Convenzione del 7 dicembre 1866, procedendosi a nuova liquidazione.

In conseguenza di questi nuovi accordi fu compilato il nuovo

progetto di protocollo finale che prima d'ora sarà stato comunicato all'E. V. dal Ministero delle finanze, e di cui unisco una ampliazione per servizio di cotesto Ministero degli affari esteri. come ultimo atto della passata negoziazione. Esso fu presentato al Governo pontificio per parte dell'ambasciata di Francia in Roma. Il Governo pontificio lo approvò in massima. Le osservazioni che vi si leggono a riscontro degli articoli, doveano essere personalmente risolte dal Commissario del Governo, se la crisi ministeriale dell'ottobre ultimo, non ne impediva il già disposto ritorno a Roma.

Del resto, anche in pendenza dell'ultimazione del negoziato, il Governo del Re ha già cominciato a darvi parziale eseguimento nella parte dove era possibile, coll'aver ordinato il pagamento del prestito Rothschild alle due semestrali scadenze dell'anno spirato.

Quanto avanti premesso, a succinto chiarimento, vedrà l'E. V. se allo stato delle cose possa essere opportuno di far ufficio alla Santa Sede individualmente per la Compagnia di carità di Genova, ovvero se non convenga di attendere che la disposizione generale già intesa possa sortire il suo effetto. Nel primo caso sarebbe giusto ed equo che l'ufficio fosse fatto, non solo per l'ultimo reclamante, ma per tutti indistintamente almeno i corpi morali che hanno reclamato; ed io dovrei rivolgere a codesto Ministero per gli affari esteri od a quello dell'interno, le carte tutte relative che mi son pervenute in Roma, sia dal Ministero dell'interno che dalle varie Prefetture del Regno. Prima però di disporre in proposito, starò attendendo che l'E. V. si compiaccia, occorrendo, di farmi comunicare le determinazioni che fossero per deliberarsi al riguardo.

Nel chiudere la presente non posso a meno di esternare all'E. V. come indipendentemente da ogni ragione politica, io non potei essere affatto indifferente, come non lo fu il Cardinale ministro, alla interruzione delle trattative che si erano già condotte a buon punto, inquantochè si ritardava così indefinitivamente il componimento di non pochi affari d'interesse pubblico e privato che stavano in sofferenza sin dall'epoca delle prime annessioni e a cui di buon grado già stava prestandosi l'amministrazione pontificia.

Il Cardinale ministro, oltre poi d'aver preferito sin dal primo giorno del nuovo negoziato di trattar senz'altro direttamente in

Roma anche col Commissario italiano, dichiarando il suo rincrescimento di non averlo fatto a Parigi, avea pur pur disposto *che di presente e sino a che fosse altrimenti determinato, l'Amministrazione pontificia avesse a corrispondere liberamente e direttamente col medesimo per qualunque oggetto di pubblico servizio.*

L'attuale stato di cose, oltre poi d'essere pregiudizievole all'interesse dei due Governi, dà non di rado luogo ad equivoci non sempre dicevoli per la pubblica nostra amministrazione. E per segnalare un sol fatto, avrei rilevato accidentalmente, che senza avvertirne il Commissario in missione, si sarebbe sostenuto un giudizio per contestare alla mensa vescovile di Pieve il godimento di una rendita di scudi 300, della quale il Governo già avrebbe assunto il carico per mezzo del suo Commissario e trovasene il numero d'iscrizione stampato nella prima parte dell'elenco che deve andar annesso al protocollo finale.

Si sarebbe fatto questione sull'origine legittima della rendita, mentre accertata e autenticata la somma del debito consolidato pontificio, senza averne ad investigare l'origine speciale, esso dovea esser servito in parte rispettivamente proporzionale dal Governo italiano e dal Governo pontificio. La contestazione giuridica troverebbesi in Corte di cassazione dopo due sentenze pronunziate in Corte d'appello contro la Finanza.

Perdonerà l'E. V. se io sono disceso in dettaglio di cose a cui non sarei stato chiamato, ma che non sono affatto estranee alla mia missione. E io mi permetto di presentare queste mie considerazioni in via riservata all'on. conte Menabrea, anzichè al Presidente del Consiglio dei ministri.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

225.

Le Ministre des affaires étrangères au Ministre du Roi à Paris.

Florence, 3 février 1868.

Monsieur le Ministre. — Depuis que l'ordre a été rétabli dans les provinces pontificales et que la sécurité de la frontière romaine n'a plus été troublée, j'ai déjà eu maintes fois l'occasion d'appeler

votre attention sur des faits assez graves, qui paraissent démontrer, de la part du Gouvernement de Rome, un *parti pris de garder envers nous une actitude hostile et provocatrice.*

Par votre dépêche du 19 janvier dernier vous m'avez appris que Mr de Moustier vous avait dit que rien, dans la conduite du Gouvernement français, ne pouvait faire naître l'idée que la France prêterait son appui aux menées bourboniennes de Rome, et vous m'avez écrits que des instructions précises avaient été envoyées à Mr de Sartiges, lui ordonnant de déclarer que l'action du Gouvernement impérial ne saurait jamais être engagée dans un but contraire à l'unité de l'Italie.

Je vous prie Mr le Ministre, d'exprimer à S. E. le Ministre des affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français toute notre reconnaissance pour ces déclarations si conformes aux sentiments de sympathie et d'amitié sincère qui unissent l'Italie et la France.

Nous étions persuadés d'avance que le Cabinet des Tuileries ne tarderait point à dégager sa responsabilité des menées réactionnaires dont le foyer est à Rome.

Malheureusement il paraîtrait que les déclarations faites par Mr de Sartiges au Saint-Siège, n'ont pas produit jusqu'ici tout l'effet qu'on pouvait en attendre. La Cour de Rome vient en effet de donner des instructions à tout le Clergé en Italie de faire célébrer dans les églises des villes et des villages des *triduums solennels* en action de grâce pour les succès dernièrement obtenus. Il est aisé de voir que, par cette provocation, la Chancellerie romaine espère réveiller en Italie l'agitation que par sa conduite ferme et sage le Gouvernement avait pu parfaitement apaiser.

Agréez, etc.

MENABREA.

226.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale*, *Torino.*

Firenze, 25 febbraio 1868.

Ho ricevuto la pregiata Nota che V. S. Ill.ma mi ha favorita sotto la data del 1° corrente, Gabinetto particolare, colla quale ella compiacquesi porgermi particolareggianti ragguagli sulla

missione affidatale dal R. Governo pel riparto del debito pontificio.

Compio ora al debito di ringraziarla di siffatta cortese sua comunicazione la quale mi persuade della convenienza di astenerci da pratiche individuali presso il Governo della S. Sede in favore di enti morali del Regno che abbiano rendite inscritte su quel Gran Libro, ma di attendere invece che la disposizione generale da lei già intesa al riguardo col Governo pontificio, sorta il suo effetto.

Valgomi intanto dell'opportunità per ripeterle, ecc., ecc.

MENABREA.

227.

Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re a Parigi.

Firenze, 29 aprile 1868.

Signor Ministro. — Il barone di Malaret è venuto a leggermi un dispaccio del marchese di Moustier, relativo al riparto finale del debito pontificio. Il Governo imperiale desidera, in sostanza, che tale vertenza possa essere prontamente risoluta ed in modo effettivo, ed ella sa d'altronde, signor Ministro, che, compiuta da lungo tempo l'operazione del riparto pel debito redimibile, si erano pressochè condotti a termine i negoziati anche pel debito perpetuo, allorchè gli avvenimenti dell'ottobre scorso impedirono che fossero conchiusi.

Come le ho scritto testè per telegrafo, dissi all'inviato francese che il Governo del Re, dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato, era pronto a soddisfare i propri impegni; che però sarebbe necessario che fosse delegato un apposito commissario, incaricato di recarsi a Firenze per concertare gli ultimi accordi che rimangono a prendersi pel riparto del consolidato romano.

Gradisca, ecc. MENABREA.

228.

Il Ministro del Re a Parigi al Ministro degli affari esteri, Firenze.

Parigi, 30 aprile 1868.

Signor Ministro. — Mi fo premura d'accusar ricevuta del telegramma che l'E. V. mi diresse il 29 corrente relativamente alla comunicazione fatta all'E. V. dal barone di Malaret intorno alla

questione del debito pubblico pontificio. Benchè molto probabilmente il barone di Malaret abbia reso conto al Governo imperiale della conversazione che egli ebbe a questo proposito coll'E. V., mi affrettai tuttavia di portare a notizia di S. E. il marchese di Moustier il contenuto del telegramma dell'E. V., dal quale risulta che il Governo del Re, dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato, non ricusa di soddisfare agl'impegni presi, e che attende soltanto che si deleghi alcuno a Firenze per terminare gli ultimi aggiustamenti convenuti relativamente alla ripartizione dei titoli.

Gradisca, ecc. NIGRA.

229.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al cav. NIGRA, *ministro a Parigi.*

Firenze, 3 maggio 1868.

Il barone di Malaret è venuto a leggermi un dispaccio del marchese di Moustier relativo al riparto finale del debito pontificio.

Il Governo imperiale desidera, in sostanza, che tale vertenza possa essere prontamente risoluta ed in modo effettivo, ed ella sa, d'altronde, sig. Ministro, che, compiuta da lungo tempo l'operazione del riparto pel debito redimibile, s'erano pressochè condotti a termine i negoziati anche pel debito perpetuo, allorchè gli avvenimenti dell'ottobre scorso impedirono che fossero conchiusi.

Io dissi all'inviato francese che il Governo del Re è pronto a soddisfare i propri impegni, che però sarebbe necessario che fosse delegato un apposito Commissario, incaricato di recarsi a Firenze per concertare gli ultimi accordi che rimangono a prendersi pel riparto del consolidato romano.

MENABREA.

230.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al cav. NIGRA, *ministro a Parigi.*

Firenze, 5 maggio 1868.

Il barone di Malaret mi ha annunziato oggi stesso l'arrivo a Firenze del funzionario francese incaricato di prendere gli ultimi concerti pel riparto finale del debito pontificio.

Ringraziando l'inviato francese di siffatta comunicazione, gli dissi ch'egli avrebbe potuto mettere quel Commissario imperiale, *in rapporto col comm. Mancardi, direttore generale del Debito pubblico, per mezzo del R. Ministero delle finanze, essendo desiderio nostro che lo stesso comm. Mancardi conduca a termine quelle trattative cui attese fin dal principio.*

MENABREA.

231.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale, Torino.*

Firenze, 9 maggio 1868.

Per mezzo della Sottoprefettura di Levante, essendo pervenuta a questo Ministero un'istanza colla quale i signori Orazio e Carlo Federici invocano l'appoggio del R. Governo per ottenere da quello pontificio, il pagamento di 19 cartelle del debito pubblico romano rilasciate nel 1814 dal Governo francese ad un loro zio maggior Gherardo Federici, il sottoscritto, facendo seguito alla propria comunicazione del 1° corrente si trova ancora nella necessità di pregare il sig. comm. Mancardi, direttore generale del Debito pubblico a volergli far conoscere se crede che nelle attuali circostanze si possano fare con qualche speranza di successo uffici presso il Governo pontificio nel senso della domanda dei ricorrenti, ovvero se non sia più conveniente di consigliar loro di rivolgerla direttamente al Governo medesimo.

In attesa di un pregiato riscontro, chi scrive ne anticipa i suoi ringraziamenti.

Per il Ministro
A. PEIROLERI.

232.

Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re a Parigi.

Firenze, 13 maggio 1868.

Signor Ministro. — Essendo venuto, or sono alcuni giorni, a vedermi il sig. de La Villestreux, incaricato d'affari di Francia, mi disse che il delegato del Governo francese, giunto in Firenze

per definire d'accordo colla Direzione generale del Debito pubblico italiano, le ultime questioni riguardanti il riparto del debito pontificio, aveva già avuto parecchi abboccamenti col sig. Mancardi, direttore generale del Debito pubblico del Regno. In questa occasione ho fatto conoscere al sig. de La Villestreux che il Governo del Re riputava conveniente, perchè le trattative procedessero con maggior speditezza, che la legazione imperiale si ponesse in comunicazione diretta col signor Ministro delle finanze. Dacchè il Consiglio di Stato, appositamente da me interrogato, ha opinato che il Governo del Re debba eseguire gl'impegni presi e compiere gli atti relativi al riparto del debito pontificio, noi abbiamo fatto astrazione da ogni considerazione politica in questa vertenza, e desideriamo che essa sia prontamente risoluta.

Gradisca, ecc. MENABREA.

233.

Mr EUGÈNE L'HEUREUX, *Commissaire pour la France à Mr* MANCARDI, *Commissaire pour l'Italie, Turin.*

Rome, 14 mai 1868.

Monsieur. — Je n'ai certes pas perdu mon temps, depuis que je vous ai quitté, mais quelque diligenge que j'ai pu faire, j'ai dû forcément compter avec les obstacles matériels qui foisonnent toujours sous votre beau ciel de l'Italie.

D'abord par suite du train affreusement bondé de voyageurs qui m'a amené de Florence, samedi soir, je ne suis arrivé dimanche à Rome qu'à 5 h. 1/4 du soir, au lieu de 9 h. 40 m. du matin. Soit 7 heures de retard et une journée perdue.

Je n'ai pas eu trop de lundi pour me concerter avec l'Ambassadeur, le cardinal Antonelli et cet estimable Guidi.

Mardi a été indispensable pour examiner et se décider, et enfin ce n'est qu'hier, mercredi, que Mr Guidi m'a fait remise à l'ambassade des principaux documents, qui vous sont indispensables pour arriver au transfert des titres de la dette pontificale sur votre Gran Livre; je me suis empressé de vous les transmettre au plus vite par la voie dont nous étions convenus, et j'estime que vous aurez déjà dû les recevoir et pu les examiner, quand vous parviendra cette lettre.

J'ai trouvé le Cardinal, on ne peu mieux, disposé à en finir. Pourtant il est des points sur lesquels il serait positivement impossible de vouloir le violenter.

Le paiement à Florence et en papier italien serait du nombre. J'ai dû lui expliquer que depuis la remise du projet de Protocole rectifié, que vous m'auriez soumis, Mr le comte de Cambray-Digny dans une dernière conférence, que j'eus avec lui, en votre présence, avait consenti au retrait, dans l'art. 8, des mots — *à Florence* — et qu'il avait été convenu, en principe, que les remboursements à faire pour tout ce qui était — *dette extérieure* — auraient lieu en argent, tandis que ceux concernant les consolidés romains, seraient effectués à Rome, en billets de banque romaine.

Je suis parvenu, non sans peine, à amener Son Éminence à accepter cette transaction, mais je désirerais bien vivement que vous me fassiez parvenir sans délai le texte rectifié dans ce sens de l'art. 8 en question, afin que nous puissions préparer d'une manière définitive, notre Protocole final.

Quant à l'article relatif aux corps moraux, Son Éminence a fourni des explications qu'ont été transmises à Paris, et qui seront, je pense, de nature, quand Florence les connaîtra, à aplanir toute difficulté.

Les deux gros obstacles seront donc surmontés, je l'espère, et si nous trouvons de la part de l'Italie, sur toute la ligne, *le bon vouloir et la soif d'une solution que j'ai pu constater chez S. E. le général Menabrea et chez S. E. le comte Cambray-Digny*, nul doute que nous ne touchions enfin à la conclusion de notre trop laborieuse négociation.

Je sais que votre plus vif désir est d'atteindre promptement ce résultat, et j'ai d'avance la conviction que tous vos efforts y tendront comme les miens.

Recevez, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

P.S. — Entendez vous directement avec cet excellent Mr Guidi et en italien, pour toutes les questions de détail et renseignements relatifs aux pièces qui vous sont transmises par l'ambassade. C'est une affaire convenue.

234.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DETTE PUBLIQUE.

Au Consul général de France, à Turin.

Turin, 16 mai 1868.

J'ai l'honneur de vous accuser réception du paquet de documents qui vous a été transmis de l'Ambassade de France de Rome, à mon adresse, contenant des pièces sans signature en date du 13 de ce mois relatives à la dette publique pontificale.

J'ai pris connaissance de la lettre de Mr l'Ambassadeur de Rome, que vous avez bien voulu me communiquer, et je vous prie de lui faire savoir qu'il aura le reçu de toutes les annexes qui doivent faire suite au protocole final, lorsque ces annexes seront prêtes et seront signées par Mr l'Ambassadeur en même temps que l'on signera le protocole.

En attendant je m'empresse de vous rendre la dépêche que vous m'avez communiquée et de vous faire rembourser par l'économe de l'Administration les frais de poste en la somme de 60 fr. 30 centimes.

Veuillez agréer, etc.

Le Directeur général
F. MANCARDI.

235.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 16 maggio 1868.

Per mezzo di Mr L'Heureux, che mi portò i di lei favori, conobbi ch'ella desiderava conoscere se vi era caducità per le rescrizioni emesse dal Consiglio di liquidazione francese in estinzione del debito pubblico degli Stati romani, ed il medesimo m'interessava a darlene direttamente la notizia, ed io ho assunto volentieri l'incarico, perchè mi dà occasione di ringraziarla del volume che mi ha rimesso riguardante la istituzione ed i conti delle casse di depositi e consegne; in oltre al merito del lavoro, ho ammirato la grande fatica ch'ella ha dovuto sostenere e me ne rallegro sinceramente. Mi riserbava di adempiere a questo dovere al suo ri-

torno in Roma che, mentre lo attendeva da un momento all'altro, sento ora con dispiacere che non avrà più luogo.

La risposta alla sua interpellazione non credo poterla dar meglio che col rimetterle in pacco separato e sotto fascia il volume della raccolta delle leggi pontificie che contiene tutte quelle del debito pubblico emanate a tutto il 1833. Nel medesimo ella troverà, alla pag. 141, l'estratto del *motu proprio* 6 luglio 1816 che riguarda la liquidazione del debito pubblico, ed alla pag. 147 le norme date da una Congregazione specialmente deputata. Alla pag. 272 il termine perentorio alla insinuazione de' crediti posti a carico della cassa del Debito pubblico; ed alla pag. 274 una proroga alla decretata caducità.

Dalle quali disposizioni rileverà di leggieri che le rescrizioni, di cui ella rimise il modello, non hanno ora alcun valore.

Gradisca, ecc.

M. Guidi.

236.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 16 maggio 1868.

Ho ricevuto ieri dal Consolato generale di Francia in Torino i seguenti documenti da servire per la formazione degli allegati al protocollo finale, che è da sottoscrivere pel riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio da farsi in eseguimento della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866:

1° Riassunto delle iscrizioni al portatore del consolidato pontificio. Questo riassunto contiene 84 serie di iscrizioni di rendita da scudi 20 e 21 da scudi 5, vigenti al 30 giugno 1867. Il totale di queste iscrizioni, più una frazione, corrisponderebbe alla somma di L. 5,815,574 37;

2° Stato dimostrativo in complesso delle obbligazioni emesse pel prestito Parodi — 20 gennaio 1846 e in dettaglio per quelle ammortite;

3° Stato dimostrativo in complesso delle obbligazioni emesse pel prestito Rothschild — 10 agosto 1857 e in dettaglio per quelle ammortite;

4° Riassunto delle obbligazioni in circolazione pei prestiti 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, e corrispondenti non alla rendita

ridotta di L. 3,323,800, ma a quella primitiva di L. 3,369,600 colla seguente avvertenza:

In seguito delle cifre stabilite dalla Convenzione del 7 dicembre 1866 e protocollo annesso si trovò la maniera di ridurre i titoli al portatore in circolazione alla somma di L. 3,369,600, quanti doveano passare a carico dell'Italia. Per la diminuzione di L. 45,800 portata dalla provvisoria liquidazione non potrebbe pel momento ritirarsi dalla circolazione altrettanti titoli, ma ciò potrà aver luogo entro un discreto spazio di tempo, ben inteso che il Governo italiano dovrà essere rimborsato delle cedole — coupons — che questi potrà aver pagato.

Questa nota non è autenticata da alcuna firma, come non sono egualmente autenticati gli altri documenti che si sono ricevuti senza l'accompagnamento di lettera ufficiale.

In quanto ai documenti di cui ai numeri 2 e 3 che devono formare gli allegati al protocollo finale, segnati colle lettere *C* e *D*, la stampa dei medesimi non sarà gran cosa, perchè non vi ha che il dettaglio delle obbligazioni ammortite. Esso riescirà però alquanto voluminoso per le iscrizioni del consolidato al portatore e per le obbligazioni dei prestiti 1860 e 1864 che devono formare gli allegati *B-E*.

La stampa delle prime, cioè delle iscrizioni del consolidato al portatore, è affatto indispensabile, sia per regola dell'uffizio, e per evitare ogni questione in proposito, sia per norma dei contabili pagatori, perchè non abbiano ad ammettere a pagamento serie d'iscrizioni non comprese nella quota parte dell'Italia, o iscrizioni non contenute nella serie.

La stampa delle seconde, cioè delle iscrizioni delle obbligazioni 1860 e 1864, sembra anche indispensabile per norma dei contabili pagatori e per regola dell'uffizio, non che per evitare ogni questione che potrebbe sorgere al riguardo, attesochè le obbligazioni non comprese, non si dichiarano ammortite, ma non esistenti in circolazione.

Del resto anche nel riparto del debito lombardo-veneto, operato colla Convenzione del 9 settembre 1860, si è eseguita la stampa delle iscrizioni cadenti a carico della Sardegna, e di quelle restanti a carico dell'Austria.

La stampa attuale, oltre la spesa che sarà considerevole, richie-

derà un discreto tempo, massime ancora perchè la stamperia reale in Torino è provveduta in oggi di poco materiale tipografico e gli addetti alla medesima sono stati ridotti ad esigue proporzioni dopo il trasporto della capitale.

In quanto poi alle obbligazioni dei prestiti 1860 e 1864, resterà a vedere se il Governo italiano intenda assumere, anche in via provvisoria, il carico di una maggior rendita di L. 45,800, poichè, oltre al pagamento degli interessi semestrali, vi sarebbe l'operazione dell'estinzione, a cui non si potrebbe regolarmente provvedere, quando la rendita fosse riconosciuta in apposita legge per la somma di L. 3,323,800 e non in quella maggiore di L. 3,369,800.

Ad evitare ogni difficoltà e complicazione in proposito parrebbe conveniente, quando cotesto Ministero non avvisasse diversamente, che, o il Governo pontificio ritenesse il servizio delle obbligazioni corrispondenti alla rendita di L. 45,800, oppure si ragguagliasse quest'ultima al valore del corso con quella del consolidato, e il Governo italiano, assumendo il carico dell'intiero prestito 1860 e 1864, venisse discaricato d'una rendita consolidata al portatore, corrispondente in valor capitale al corso a quella redimibile delle L. 45,800.

Cotesto Ministero vorrà pertanto compiacersi di prendere in attenta disamina le sovrafatte considerazioni e favorirmi con qualche sollecitudine le determinazioni che saranno per prendersi su ciascuna delle medesime, ritenendo sin d'ora che quando si abbia da eseguire la stampa degli allegati in parola, sia per la loro mole che per le avvertite condizioni della stamperia reale in Torino, la sottoscrizione del protocollo finale non potrà aver luogo al più presto che fra un mese.

D'altronde sembrerebbe anche prudenziale che il protocollo finale non abbia a sottoscriversi, se non quando il Governo italiano possa essere in grado di disporre senza rischio di complicazioni o di irregolarità il pagamento della nuova rendita che se gli porta in carico.

Il Direttore generale
MANCARDI.

237.

Al Ministero per gli affari esteri, Firenze.

Torino, 18 maggio 1868.

Appena ricevuta la nota di cotesto Ministero per gli affari esteri, in data del 9 andante maggio, relativa all'istanza di Orazio e Carlo Federici possessori dei 19 titoli di *rescrizioni* rilasciati nell'anno 1814 dal Governo del già impero francese sul debito pubblico degli Stati romani, in esecuzione del decreto del 5 agosto 1813, mi feci premura d'interpellare l'Amministrazione pontificia sul valore attuale di tali titoli.

Mi è in oggi partecipato che le *rescrizioni* in parola, sono state ammesse in liquidazione con *motu proprio* del 6 luglio 1816 secondo le norme determinate in disposizione del 26 marzo 1817.

Che con notificazione del 16 gennaio 1823 fu stabilito un termine perentorio per la insinuazione dei crediti posti a carico della cassa del Debito pubblico, prorogato successivamente con editto del 16 aprile a tutto giugno dello stesso anno. Che spirato il 30 giugno 1823 i crediti non insinuati avrebbero incorso irremissibilmente nella caducità e quindi dichiarati perenti ed estinti.

In presenza di tali disposizioni, non state nel seguito revocate o modificate, pare inutile ogni altro ufficio, tanto per parte del Governo, quanto per parte degli stessi signori Federici.

Nel dar così riscontro alla nota di cotesto Ministero dianzi mentovata, mi pregio restituire in un coll'istanza dei detti signori Federici i 19 titoli di *rescrizione* avuti in comunicazione.

Il Direttore generale
MANCARDI.

238.

Mr EUGÈNE L'HEUREUX, *Commissaire pour la France à Mr* MANCARDI, *Commissaire pour l'Italie, Turin.*

Rome, 18 mai 1868.

Monsieur. — Vous avez déjà reçu de cet excellent Guidi, réponse à vos premières observations. Je n'ai donc plus qu'à m'occuper des dernières.

Pour M.me Severini, Guidi ne se rappelle pas avoir rien reçu dans le temps. Il croit que c'est le Saint-Siège qui doit se charger d'elle; mais pour plus de sureté il désire qu'elle fasse officiellement sa demande à la Dette publique pontificale qui appréciera.

A l'égard de la question relative aux 45,800 francs, Mr Guidi m'a montré que l'explication s'en trouvait à la première page de l'annexe *E* qui vous a été transmise.

La question se résume donc à une avance qu'aurait à faire l'Italie, sauf remboursement en temps et lieu par le Gouvernement pontifical. Du reste, cette avance serait plus apparente que réelle, puisqu'il y a dès à présent, un compte de compensation à faire entre l'Italie et le Saint-Siège.

Guidi ajoute au surplus que, si vous avez quelqu'autre combinaison à lui soumettre sur cet objet, il est tout disposé à l'accueillir. Entrez donc directement en correspondance avec lui à cet égard, comme au sujet des erreurs que vous avez trouvées dans les pièces qui vous ont été transmises.

Enfin, si nous voulons une bonne fois en finir, croyez moi, montrons nous coulants sur les détails; nous avons déjà bien assez des deux grosses questions qui surnageaient encore lors de mon départ de Florence.

La plus grosse des deux, vous vous le rappelez était évidemment celle relative au mode de remboursement des avances faites depuis janvier 1867, par le Gouvernement pontifical. Je m'explique difficilement que vous me demandiez si vous pouvez, dès à présent, faire imprimer le projet de protocole final arrêté à Florence dans le cabinet du Directeur du Trésor. Vous ne pouvez oublier que c'est précisément parce que ce projet demandait le remboursement en question à Florence et en papier italien, ce qui me semblait inadmissible, que nous avons eu, le soir même, une dernière conférence dans le cabinet de Mr le comte de Cambray-Digny, lequel a consenti à la suppression des mots — *à Florence* — et au remboursement en papier romain de toutes les avances relatives aux consolidés romains. Il restait d'ailleurs, bien entendu que le remboursement concernant les dettes extérieures, serait fait en argent, ainsi qu'aux termes des contrats, le paiement en avait été fait par le Saint-Siège. C'est donc en grande partie, pour

porter ces nouvelles propositions au Cardinal, que ma mise en route sur Rome a été immédiatement décidée.

Tout ceci, vous le remarquerez, ne saurait plus faire l'objet d'un doute, Mr de La Villestreux, en sortant de chez le Ministre des finances, s'étant empressé de faire connaître à Paris, par une dépêche ce résultat de notre audience.

C'est donc précisément aujourd'hui, pour être bien fixé sur les termes précis et nouveaux à insérer dans le protocole sur ce point, que je vous demande, *puisque le texte entier de ce protocole nous a été présenté par l'Italie, de nous soumettre également le texte de l'article rectificatif en question.*

Je vous serai même bien reconnaissant de le faire le plus tôt possible, pour hâter de notre mieux la solution si désirable de cette interminable négociation.

Nous avons bien assez de lenteurs forcées en perspective, dans les circuits d'action auxquels nous sommes contraints par les circonstances, pour que nous aplanissions au plus vite, de notre côté, tout ce qui ne dépend que de nous.

Simplifions, simplifions, aplanissont tant que faire se pourra, c'est le vœux le plus ardent que je vous adresse du fond du cœur, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

239.

Al comm. M. GUIDI, *Roma.*

Torino, 19 maggio 1868.

Ho ricevuto il volume delle leggi che la S. V. si è compiaciuta di favorirmi, perchè vi potessi riscontrare le disposizioni relative alla liquidazione delle antiche *rescrizioni* e le ne porgo i miei ringraziamenti.

Attendo ancora dalla solita di lei cortesia un qualche schiarimento sulla domanda che ebbi il pregio di comunicarle nella scorsa annata di certa Lucia Severini d'Urbino, altra delle godenti di pensione a carico del legato Albani.

E a questo proposito ella non ignora che con chirografo pontificio del 15 agosto 1856, venne disposto in conto della eredità del cardinale Albani, l'iscrizione dell'annua rendita consolidata di scudi

500 a favore del seminario di Loreto; e di altra di scudi 1000 a favore del seminario d'Urbino, gravate entrambe dell'onere di pensioni vitalizie a favore di individui già addetti al servizio del detto Cardinale.

Ora quando avvenne l'annessione al regno d'Italia delle provincie ex-pontificie, l'*erario nazionale assunse a suo carico il pagamento delle pensioni e delle rendite che trovò iscritte sulle casse pagatoriali di quelle provincie.*

Il seminario di Urbino risultava iscritto sulla cassa provinciale di Pesaro pel pagamento semestrale di una rendita di scudi 352 94.

Quello di Loreto sulla cassa di Macerata per scudi 960. Successivamente i detti seminari presentando gli atti di morte di diversi pensionati chiesero ed ottennero che le quote di rendita che erano state provvisoriamente investite nell'assegno delle corrispondenti pensioni loro fossero reintegrate. Quindi la rendita servita al seminario d'Urbino al 1° gennaio 1867 già ascendeva a scudi 395.

Il Governo italiano avea poi continuato a servire le altre pensioni trovate iscritte sulle dette casse provinciali.

Intanto nell'iniziato progetto di riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, la rendita attribuita all'Italia in favore dei detti seminari sarebbe risultata quale erasi trovata iscritta all'epoca delle annessioni, cioè di scudi 352 94 pel seminario di Urbino e di scudi 960 per quello di Loreto.

La maggior rendita già conosciuta sarebbe di conseguenza ritornata a carico del Governo pontificio, e quindi, oltre a questa rendita, pare dovrebbero ritornare a carico dello stesso Governo anche le pensioni vitalizie che vi si riferiscono sino al conguaglio tra la rendita servita dall'Italia e quella da servirsi dalla Santa Sede degli scudi 500 e 1000 rispettivamente assegnati col ricordato chirografo.

Quanto sovra premesso prego la S. V. a voler esaminare la cosa e nel riscontrare sulla domanda della Severini favorirmi il suo apprezzato avviso, sul modo di regolarizzare l'intesa disposizione.

Ho riferito al Ministero delle finanze sulla proposta del servizio provvisorio di L. 45,800, relative alle obbligazioni del 1860 e del

1864, e appena ne avrò riscontro ne la terrò informata per quelle disposizioni che potessero ancora esser del caso.

Colla presente occasione mi permetto inoltre di ricordare alla di lei cortesia le spiegazioni di cui l'avea pregata nello scorso anno sulla condizione delle cauzioni in numerario dei contabili nelle già provincie pontificie.

Ho poi disposto per la stampa degli allegati al protocollo finale che ella ha avuto la compiacenza di far preparare secondo l'espressole mio desiderio.

Avrò solo alcuni appunti da comunicarle per certi errori avvenuti nella copiatura delle cifre che intanto ho fatto rettificare secondo parea lo richiedesse l'ordine della numerazione. Credo sarà però bene di collazionare nuovamente ogni cosa prima della sottoscrizione del protocollo.

Oltre alle matrici delle obbligazioni mi occorrerà ancora d'avere la consegna delle obbligazioni stesse ammortizzate, onde curarne l'abbruciamento secondo le discipline in vigore pel nostro debito pubblico, a meno che le medesime siano già state distrutte, e ne risulti da appositi verbali.

Voglio sperare che questa prima parte della nostra negoziazione stia finalmente per essere ultimata quanto prima, e si possa così provvedere ad un tempo alla regolazione di più interessi privati che stanno in sospeso da più tempo con discapito di non poche famiglie.

Amo poi lusingarmi che la disposizione relativa al pagamento per parte del Governo pontificio delle rendite iscritte a favore dei corpi morali che già fu consentito, non sia per incontrare nuove obbiezioni, essendo il Governo italiano impegnato alla tutela dei diritti reclamati specialmente dagli istituti di carità e beneficenza, tra quali in ispecie l'Albergo dei poveri di Genova che insiste continuamente per la riscossione delle sue rendite, o per la trascrizione delle medesime sul Gran Libro italiano. Ed è in tal fiducia che mi son disposto a non tener più conto delle prime concessioni fatte, come ella avrà presente, ai seminari di Urbino e Recanati e al collegio Canuto in Sant'Elpidio.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. Mancardi.

240.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 22 maggio 1868.

Compiendo alla riserva contenuta nella precedente mia lettera del 19 andante, mi pregio di trasmettere alla S. V. due note di appunti rilevati nelle tabelle dei prestiti 10 agosto 1857, 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864, con preghiera di volermele tosto rinviare colle occorrenti osservazioni onde si possa deliberare la stampa degli allegati cui riguardano.

Si sta rivedendo la tabella del consolidato al portatore, e dove si abbiano rilievi mi farò sollecito di comunicarli a V. S. per le necessarie spiegazioni.

Attendo la determinazione del Ministro delle finanze sulla questione delle L. 45,800, e quando non potesse ottenersi il consenso al proposto servizio provvisorio, vorrei fosse compiacente di dirmi sin d'ora se fosse possibile un altro temperamento, ad esempio, che il Governo italiano assumesse intieramente il servizio dei prestiti del 1860 e 1864, e fosse ad un tempo discaricato d'una corrispondente rendita di consolidato al portatore.

Ben inteso che in questo caso bisognerebbe far il cambio al valor del corso dei due debiti.

Questa è una semplice mia idea che però sarebbe bene di studiare per ogni possibile evenienza, poichè diversamente, quando non si volesse consentire al servizio provvisorio, e non fosse accettabile il temperamento, di cui sovra, il Governo pontificio dovrebbe ritenersi le L. 45,800 e farne la categoria d'un debito speciale, da ammortirsi in base dell'assegno fisso e dell'importo proporzionale degli interessi delle obbligazioni riscattate.

Gradisca, ecc.

Il Regio Commissario
F. MANCARDI.

241.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 27 maggio 1868.

Riscontro i due pregiatissimi fogli che la S. V. m'inviava nelle date 19 e 22 corrente mese.

Lucia Severini di Urbino gode una pensione sulla rendita che

il suo padre assegnava al Seminario di Urbino, l'annualità della quale pensione si tenne a pagamento in Roma insieme a quelle di altre simili pensioni assegnate ad altri individui. La Severini fu soddisfatta a tutto il 2° semestre 1858, dopo il qual termine tanto la suddetta quanto altri pensionati a carico del Seminario di Urbino e Loreto non richiesero più il pagamento. La rendita sulla quale tali pensioni sono stabilite è intestata rispettivamente ai Seminari suddetti e forma parte delle L. 415 mila di cui il Governo pontificio si sarebbe caricato del pagamento; onde la Severini con tutti gli altri non sono, rispetto al Governo, pensionati, ma riservatari a vita di una quota della rendita spettante ai ripetuti Seminari.

Per le cauzioni di cui ella mi tenne proposito nello scorso anno, ritengo che dovrà farsi un lavoro generale per conoscerne la entità e *rettificare l'idea che di esse se n'ebbe nella Convenzione del* 1866, *quindi*, *rimettendo a quell'epoca l'esaurimento completo della sua domanda*, *posso in genere dirle che il* frutto di tali cauzioni è del 4 %, che in ispecie potrei rispondere singolarmente sopra i casi particolari ch'ella mi proporrà.

Rispetto al pagamento provvisorio delle L. 45,800 sul prestito 1860-1864, secondo la nota apposta all'allegato corrispondente, posso aggiungere che fu un'operazione abbastanza faticosa per ridurre la circolazione dei titoli al portatore alla somma determinata antecedentemente: operazione, secondo me, indispensabile per evitare gl'imbarazzi che sarebbero derivati quando il trasferimento dei titoli suddetti non fosse stato completo. Variata poi la cifra, bisogna per ottenere lo stesso intento restringere ancora la circolazione di quei titoli, sia col trasportarne la rendita nella parte nominata, sia coll'annullamento di quelli che il Governo può in qualunque modo venirne in possesso. Tutto ciò ho fiducia che potrà farsi entro breve termine, e tra non molto potrò rimetterle una prima nota di tale annullamento che spero oltrepasserà la cifra suddetta.

Vede dunque che si tratta di una piccola differenza e per brevissimo tempo, e mi sembra che non valga la pena di cambiare le cifre proposte pel consolidato.

Unisco infine le note di appunti sugli errori rinvenuti, nelle quali ho posto in *rosso* le correzioni, per distinguerle da quelle che già esistevano e che sono state trovate regolari.

Alcuni errori riguardo ai titoli 1860-1864 si compensano, e perciò non furono scoperti col formare la totalità dei titoli, altri sono derivati da difetti di trascrizione non avvertiti nel riscontro. In quanto agli altri riferibili al prestito Rothschild, alcuno di essi esisteva nell'originale ch'è stato corretto; gli altri provennero dalla trascrizione e dai numeri non abbastanza chiari. *Sui quali errori non mi resta che domandarle scusa del fastidio che le hanno recato.*

Le obbligazioni ammortizzate sul prestito 1860-1864 si bruciano in fine di anno ed il loro bruciamento risulta da atto pubblico.

Gradisca, ecc.

M. Guidi.

242.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 29 maggio 1868.

Facendo seguito a precedente lettera in data del 16 spirante mese di maggio, mi reco a debito di comunicare a cotesto Ministero per sua intelligenza e norma le seguenti nuove dichiarazioni giuntemi or ora da Roma assieme ad una nota rettificativa degli elenchi ricevuti dal consolato francese in Torino, e ad altri riscontri chiesti dal sig. Segretario generale e relativi alla maggior rendita di L. 45,800 pei prestiti 1860-1864.

« Rispetto al pagamento provvisorio delle L. 45,800 sui prestiti 1860 e 1864, secondo la nota apposta all'allegato corrispondente, posso aggiungere che fu un'operazione abbastanza faticosa per ridurre la circolazione dei titoli al portatore alla somma determinata antecedentemente, operazione, secondo me, indispensabile per evitare gli imbarazzi che ne sarebbero derivati quando il trasferimento dei titoli suddetti non fosse stato completo. Variata poi la cifra, bisogna, per ottenere lo stesso intento, restringere ancora la circolazione di quei titoli, sia col trasportare la rendita nella parte nominativa, sia coll'annullamento di quelli che il Governo può in qualunque modo venirne in possesso. Tutto ciò ho fiducia che potrà farsi entro breve termine, e tra non molto potrò rimetterle un primo elenco di tali annullamenti che voglio sperare oltrepasserà la metà della cifra suddetta.

« Vede adunque che si tratta d'una piccola differenza e per brevissimo tempo, e mi sembra non valga la pena di cambiare le cifre proposte pel consolidato ».

Colla stessa circostanza mi pregio di partecipare che la casa De Rothschild di Parigi ha con sua lettera del 16 stante riscontrato, aver subito disposto, perchè sia senza troppo ritardo reso conto delle contabilità relative al prestito pontificio 10 agosto 1857.

Il Ministro per gli affari esteri ha poi con suo dispaccio del 27 stesso mese notificato essersi presi gli opportuni concerti fra la Legazione italiana in Parigi e la casa De Rothschild per la formalità dell'annullamento delle obbligazioni del prestito stesso riscattate coi fondi somministrati dal Tesoro italiano.

Il Direttore generale
MANCARDI.

243.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al sig. comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico, Torino.*

Firenze, addì 30 maggio 1868.

Ammessa l'opportunità della stampa dei documenti che devono servire per la formazione degli allegati al protocollo finale che resta ancora a sottoscrivere pel riparto dei titoli del debito pubblico pontificio in esecuzione della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, il Ministero, mentre autorizza il sig. direttore generale del Debito pubblico a far porre mano alla stampa medesima, non può non preoccuparsi dell'incidente originato dalla forma e sostanza del documento che ha tratto alle obbligazioni in circolazione pei prestiti così detti cattolici del 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864.

Portando quel documento alla primitiva cifra di L. 3,369,600, il montare della rendita di detti prestiti per la quota italiana, mentrechè nell'ultimo progetto di protocollo finale essa rendita veniva ridotta a L. 3,323,800, segna un aumento di L. 45,800, nella quota dei debiti redimibili da assumersi dall'Italia.

Anche all'infuori della nessuna autorità e forma autentica attribuibile al documento in questione, nè all'avvertenza spiegativa che ne fa parte, questo Ministero ha dovuto convincersi che il carico maggiore che si vorrebbe accollare all'Italia, comunque precario, stando alle esibizioni che dal Governo pontificio sarebbero fatte per una futura reintegrazione, costituendo una reale alterazione ai termini della Convenzione suddetta, doveva dar luogo ad esaminare la questione sotto il punto di vista delle facoltà del Governo di fronte ad un atto sanzionato da una legge.

Il protocollo che fa parte integrante della ripetuta Convenzione, la quale fu approvata colla legge del 27 maggio 1867, n. 3745, determina precisamente gli estremi della quota di debito pubblico pontificio, il cui carico debba essere assunto dal Regno d'Italia, e sono:

Rendita	Consolidata	L.	7,892,984 78
	Redimibile	»	10,734,788 55
		L.	18,627,773 33

Finchè non si tratti di variare queste risultanze inamovibili, può esser lecito alle parti contraenti di accordarsi per stabilire le combinazioni migliori per la materiale ripartizione dei debiti; ma un aumento alla somma dei debiti redimibile, non sarebbe ora nelle facoltà del potere esecutivo di ammettere, e nemmeno col compenso di corrispondente modificazione nella quota della rendita consolidata, in quanto che sarebbero appunto variati i termini suddetti, e con essi gli oneri che devono essere assunti dalla Nazione in forza della legge approvativa della Convenzione in parola.

Perciò allo scrivente non è dato di accogliere la seconda delle proposte fatte dal sig. direttore generale del Debito pubblico nell'intendimento commendevole di appianare la nuova difficoltà insorta ad affrettare la conclusione del protocollo finale di riparto.

Nè il sottoscritto crede di poter convenire nella prima proposta, cioè che sia rilasciato a carico del Governo pontificio il servizio delle obbligazioni corrispondenti alla maggior rendita di L. 45,800 perchè il Governo suddetto non vorrebbe sottomettersi alla necessità di tener viva una contabilità per il servizio di tale frazione

di debito, il cui pagamento a termini dei chirografari pontifici di creazione ha luogo anche su molte piazze estere.

Ad evitare adunque nuove difficoltà e complicazioni, il sottoscritto ravviserebbe conveniente il partito d'insistere perchè il Governo pontificio provveda all'immediata estinzione della rendita di L. 45,800 (che senza essere addossata al Governo italiano, resterebbe in circolazione), e ciò tanto più per il riflesso che al Governo della S. Sede non dovrebbe riescire difficile recuperare anche in Roma stessa tanti titoli di quel prestito per la rendita in questione, e procedere esso medesimo al relativo ammortamento, depennandone i numeri dall'elenco generale ed ottenendo così che tutti i numeri rimanenti siano designati a costituire la quota a carico dell'Italia.

Tale è l'esito che lo scrivente porge alla interpellanza mossa colla precitata nota dal sig. direttore generale del Debito pubblico, il quale vorrà compiacersi di farsene carico nelle ulteriori pratiche a lui demandate in proposito.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

244.

Il comm. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Roma.*

Roma, 1° giugno 1868.

Siamo al 1° giugno, giorno di scadenza anche pel prestito Parodi. Ha ella provveduto quel banchiere dei fondi necessari?

Io non dovrei dubitarne, ma tuttavia a maggior quiete gradirei che confidenzialmente me ne desse un cenno . . . . .

M. GUIDI.

245.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 1° giugno 1868.

Ringrazio la S. V. dei chiarimenti che si è compiaciuta favorirmi col pregiato di lei foglio del 27 p. p. maggio, e mi affretto a parteciparle che in quanto alla maggior rendita di L. 45,800 relativa ai prestiti 1860 e 1864, il Governo del Re preferisce che, a maggior semplificazione della cosa, il Governo pontificio veda

modo di riscattar senza più tante obbligazioni quante occorrano a ridurre la cifra della rendita alle L. 3,323,800 quale fu determinata nell'ultimo progetto di protocollo.

I temperamenti che io aveva proposti al riguardo non incontrarono l'approvazione ministeriale e non me ne dolgo perchè non erano pure di gradimento della S. V. Ciò stante, siccome, da quanto ella già ebbe la cortesia d'annunziarmi colla ricordata lettera, buona parte delle obbligazioni di cui trattasi, già sarebbero in possesso del Governo pontificio, onde portarle a discarico della somma delle L. 45,800, pare non possa esser difficile di procurarsi, in Roma stessa, il quantitativo che ancora occorrerebbe a completare la ripetuta somma.

E se ciò sarà possibile, come voglio credere, la pregherei d'inviarmi indilatamente la nota numerica delle obbligazioni che si dovrebbero depennare dall'elenco già trasmesso onde non se ne abbia a ritardare più oltre la stampa.

Confido nella di lei sollecitudine e buon volere per la rimozione di quest'ultima difficoltà, e perchè possiamo dar termine ad una già troppo protratta vertenza.

Approfittando intanto dell'occasione, la pregherei ancora a voler essere compiacente di indicarmi il sistema sin qui adottato per il sorteggio delle obbligazioni dei prestiti 1860 e 1864, e così se esso abbia avuto luogo a combinazione numerica o per schede preordinate, e in quest'ultimo caso, se si potrebbero avere le urne stesse, contenenti le schede.

E in attenzione di un cortese suo riscontro, voglia gradire, ecc.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

246.

Al comm. M. GUIDI, *Roma.*

Torino, 2 giugno 1868.

Facendo seguito al mio foglio di ieri mi fo sollecito di comunicare alla S. V. una nuova idea che mi parrebbe attuabile a pronta soluzione della nostra vertenza sulla maggior rendita di L. 45,800. E sarebbe la seguente:

Il Governo pontificio porta a carico del Governo italiano tutte le obbligazioni vigenti sui prestiti 1860 e 1864 al 30 giugno 1867 e così comprese quelle sorteggiate nel successivo luglio che sarebbero da rimborsarsi dal Governo italiano per la parte anticipata dal Governo pontificio.

Orbene, dal risultato di questo sorteggio togliendo tante obbligazioni quante ne occorrono per formare il capitale di L. 45,800, e lasciandone il rimborso a carico del Governo pontificio, mi pare che la cosa resterebbe semplificata di molto e otterremmo subito il nostro scopo.

Le obbligazioni da depennare dall'elenco potrebbero esser quelle di L. 1000 e tante altre di L. 500, quante ne abbisognano per pareggiare il capitale nominale della rendita di L. 45,800, cioè L. 916,000.

Se poi la S. V. avesse in pronto altre obbligazioni da portare in deduzione, in questo caso si potrebbe ridurre il numero delle prime.

Ad ogni modo mi pare che la mia nuova idea sia la più semplice ed attuabile all'istante, e quando incontrasse l'approvazione della S. V. a guadagno di tempo non avrebbe che a farmi telegrafare per mezzo dell'Ambasciata francese, e in cifra al Consolato francese in Torino: Si approva la proposta per la deduzione delle prime obbligazioni sorteggiate nel 1867 sino a concorrenza di L. 45,800.

Debbo poi render consapevole la S. V. che nell'ultima conferenza tenuta in Firenze col Ministro delle finanze e col rappresentante dell'Ambasciata francese, si è data lettura d'un progetto di protocollo steso in conformità dell'avviso del rappresentante francese.

Quel progetto fu quindi rimesso al Delegato imperiale signor L'Heureux, perchè avesse a darne comunicazione al signor conte di Sartiges in Roma.

Non avendo però sinora avuto riscontro alcuno in proposito, interesso la cortesia della S. V. a voler riscontrare se quel progetto sia stato approvato o se vi siano ancora delle obbiezioni, e in questo caso l'ambasciatore signor conte di Sartiges, quando non creda altrimenti, potrebbe comunicarmele per l'intermedio del barone di Malaret per il voluto corso.

In ogni ipotesi, e dal momento che si hanno da continuare le nostre trattative per la via intralciatissima degli intermediari, la S. V. abbia la compiacenza di far in guisa che, appianate le difficoltà contabili, non restino quelle diplomatiche e sorgano nuovi incidenti allorquando il lavoro degli allegati fosse terminato.

In attesa di sollecita risposta e in via telegrafica, se possibile, gradisca, ecc.

Il Commissario italiano
F. MANCARDI.

247.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 2 giugno 1868.

Ho il pregio di comunicare a cotesto Ministero delle finanze il progetto di protocollo finale relativo al riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio quale fu letto e modificato nell'ultima conferenza tenutasi col Ministro delle finanze e col rappresentante la Legazione francese in Firenze e fo preghiera, perchè, ove nulla s'opponga, sia rivestito dell'approvazione di cotesto Ministero.

Con questa occasione ritengo dover avvertire che in quella conferenza eransi elevati alcuni dubbi dal rappresentante francese sull'adesione per parte del Governo della S. Sede all'articolo 6 che riguarda il pagamento delle rendite dei corpi morali che restano iscritte sul debito pubblico pontificio; finora però non si ebbero altre comunicazioni in proposito.

Il Direttore generale
MANCARDI.

248.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al direttore generale del debito pubblico, Torino.

Firenze, 3 giugno 1868.

Facendo seguito al telegramma d'oggi il sottoscritto si pregia di significare al sig. direttore generale del Debito pubblico che fino ad ora non occorse di fare a carico del Tesoro italiano somministrazioni di fondi pel servizio del prestito pontificio 1864 con-

tratto colla casa Parodi di Genova, come per nessun altro dei debiti pontifici contemplati nella Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, eccezione fatta dell'altro prestito redimibile conchiuso dalla S. Sede colla casa De Rothschild fratelli, di Parigi, pel quale si è dovuto continuare l'invio a Parigi dei fondi relativi, già cominciato per un semestre prima che, per le difficoltà insorte, venissero a sospendersi le trattative pel riparto del debito pubblico pontificio, il che per altro, come è noto al sig. direttore generale del debito pubblico, viene effettuato sempre sotto le più ampie riserve ed in seguito a speciale deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nessuna richiesta d'altronde non è mai stata rivolta al Governo italiano per il pagamento d'interessi e per l'ammortamento delle obbligazioni del prestito Parodi, ma anche indipendentemente da ciò il Ministero delle finanze non esita dichiarare essere suo fermo intendimento di non assumere al riguardo alcun impegno nè di far luogo ad alcun altro pagamento relativo ai debiti pontifici, fino a che non siano completamente risolte le vertenze attinenti alla ripartizione dei debiti medesimi e non sia ratificato e reso esecutorio il relativo protocollo finale.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

249.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 4 giugno 1868.

Chi anticipa i fondi ai banchieri pel servizio del debito pubblico è il Ministero delle finanze, direzione generale del Tesoro.

I fratelli De Rothschild, anche in pendenza della nostra negoziazione han chiesto sin dall'anno scorso i fondi occorrenti pel servizio del prestito 10 agosto 1857 e loro furono fatti. La banca Parodi sinora non ha fatto domanda di sorta.

Stando però per sottoscriversi il protocollo finale, il Ministro delle finanze crede infrattanto non dover fare altra disposizione sin dopo la sottoscrizione del medesimo. Quindi vegga la S. V. il da farsi pel momento, e voglia compiacersi di affrettare la risposta alla mia ultima e se è possibile l'accettazione del proposto temperamento.

E in relazione a quest'ultimo, pel quale avrei già fatto iniziare gli occorrenti lavori, debbo comunicarle la qui unita nota di differenze riscontrate tra il risultato dell'ultimo sorteggio e l'elenco delle obbligazioni in circolazione al 30 giugno 1867.

Gradirei, come l'ho già scritto, a guadagno di tempo, una risposta in via telegrafica, se pur non è già fatta altrimenti.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

250.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 4 giugno 1868.

Ho ricevuto regolarmente le pregiate lettere della S. V. del 1° e 2 corrente mese, e tra quelle il dispaccio telegrafico che mi avvertiva di una modificazione apportata dalla seconda a quanto contenevasi nella prima.

Il soggetto è sempre la somma delle annue L. 45,800 che aumenta nel prestito 1860-64 secondo le cifre provvisoriamente variate. Non v'ha dubbio che con l'ammortizzazione del luglio 1867 e già nella maggior parte eseguita dal Governo pontificio potrebbe pareggiarsi la somma, ma questo partito evidentemente più semplice fu da me escluso per non esporre l'Erario al peso dell'ammortizzazione, onde io la pregherei a ritener fermo il modo espresso nella lettera 1° giugno, nella speranza che ben presto si riuscirà a far scomparire la differenza. In Roma non vi sono molti titoli del prestito in discorso e perciò l'operazione non può esser fatta con quella prontezza che sarebbe pur desiderabile perchè la stampa presentasse la somma ridotta. Io mi affretterò a rimetterle il più presto possibile la nota di quelli già pronti per annullarsi, e questi potranno esser tolti dall'allegato prima della stampa; degli altri si manderà di mano in mano la nota che servirà per far le opportune annotazioni alla stampa fatta.

L'estrazione dei titoli suddetti ha luogo per schede deposte nell'urna avanti la prima estrazione e conservate con le dovute legalità. Io ritengo che potrà combinarsi il modo onde alle successive estrazioni possa servire l'urna medesima.

In quanto alla parte diplomatica, conosco per quanto mi ha riferito Mr L'Heureux, che sul progetto ultimo di protocollo si attendono delle risposte sopra alcune osservazioni, e che anzi faceva a lui meraviglia che non ancora fossero giunte; speriamo che non si lascieranno ancora attender molto.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

251.

Il comm. M. Guidi *al comm.* F. Mancardi, *Torino.*

Roma, 6 giugno 1868.

Riscontro la lettera che la S. V. mi ha inviato il 4 corrente.

Confermo la mia del 4 ed il telegramma di questa mattina.

Rimango inteso per quanto riguarda Parodi.

Ecco gli ulteriori schiarimenti sulla nota inclusa nella lettera suddetta, contenenti numeri non compresi nell'allegato *E*, e per ben comprenderli bisogna aver presente:

1° che la emissione del 1860 che fece parte del debito creato avanti la separazione delle Marche fu interamente esaurita;

2° che la emissione 1864 non fu esaurita e si ritengono per annullati tutti quelli non venduti dopo stabilita la cifra da trasferirsi;

3° che tanto dall'una che dall'altra emissione una parte de' titoli al portatore sono stati annullati e trasportati alle rendite nominate senza cambiare però l'origine del debito, e senza privare i possessori del beneficio dell'ammortizzazione;

4° che le rendite nominate rimangono a peso del Governo pontificio.

Dopo tutto ciò, sulla nota trasmessa che comprende i soli titoli da fr. 1000, posso aggiungere:

che i numeri 9918, 17601, 19464, 23091, 25536 e 33211 riguardano titoli convertiti al nominato, che tutti gli altri sono titoli invenduti sulla emissione 1864.

Debbono poi sostituirsi ai n. 47736, 51238, riportati nella nota, quelli di 47756 e 51278 realmente sortiti.

Osserverò ancora che, oltre i numeri riportati nella inserta nota, sortirono ancora nella estrazione del luglio 1867 i seguenti che mancano sull'allegato *E* ed appartengono alla categoria degli

invenduti: 56928, 56982, 57356, 57445, 57517, 57559, 57591, 57675, 57706, 57790, 57830, 58012, 58018, 58140, 58649, 58659.

In fine è pure da osservarsi che anche pei titoli da fr. 500 e da fr. 100 possono trovarsi eguali mancanze, ma sempre riferibili a titoli trasferiti alle rendite nominate o a titoli invenduti.

Mentre scrivo la presente ricevo il suo telegramma di oggi al quale non ho risposto con lo stesso mezzo pel dubbio di dar luogo a non chiare intelligenze.

Mi rincresce dunque di non poter accettare completamente la sua proposta in ordine alla nota eccedenza di fr. 45,800 perchè nella massima parte sono pronti i titoli da annullarsi, però trovo giusto di togliere la incertezza nel tempo ed ogni causa che possa complicare il pagamento degl'interessi e perciò mi appiglio al suo partito per la somma soltanto che avanti la prossima scadenza di ottobre mancherà a completare la suddetta cifra di fr. 45,800 che deve diminuirsi su quella portata dall'allegato *E*.

Ai primi della entrante settimana rimetterò la nota dei titoli annullati.

Gradisca, ecc. M. GUIDI.

252.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 6 giugno 1868.

Appena ricevuta la pregiata di lei lettera del 4 andante mese con la quale mi annunziava non poter consentire alla mia proposta di comprendere nelle obbligazioni da eliminare tutte quelle che potessero occorrere tra le obbligazioni sorteggiate nell'ultimo sorteggio del 31 luglio 1867 mi feci sollecito di insistere sul proposito per telegramma, attesochè quando si voglia venire ad una conclusione prossima non parmi siavi altro spediente.

Convengo che in tal guisa si carica il Governo pontificio del rimborso d'un cospicuo capitale; ma vedo d'altra parte che, diversamente, lo stesso Governo dovrà far fronte alla nuova scadenza del consolidato, oltre al prestito Parodi già scaduto al 1° del corrente mese, e quindi dovrà possibilmente anche eseguire l'estrazione del luglio 1868. E la cosa è ovvia.

Io non posso sottoscrivere il protocollo finale sinchè l'allegato

relativo al prestito 1860-1864 non è ridotto alla somma di rendita ultimamente convenuta, e quando anche la differenza non rappresentasse che il valore d'una sola obbligazione. Quindi, come ella stessa ritiene, il ritiro completo dalla circolazione d'un numero di obbligazioni corrispondenti alla rendita di L. 45,800 non potendo essere così pronto come si desidererebbe, la sottoscrizione del protocollo può essere differita per non pochi altri mesi, e colla medesima la sistemazione di tutte le altre contabilità.

In quanto alle disposizioni del progetto di protocollo finale, mi pare non fossevi altra obbiezione che relativamente a quella contenuta all'art. 6 che concerne il pagamento degli arretrati di rendita ai corpi morali che restano iscritti sul Gran Libro romano.

E a questo riguardo non so come il Governo italiano possa transigere, almeno per ciò che tiene alla parte esistente e non colpita di soppressione, attesochè riceve *reclami continui in proposito dai titolari delle rendite, che rivolge senz'altro al suo Commissario perchè ne tenga ragione.*

Ora, sottoscritto il protocollo, si provvederebbe senz'altro indugio al pagamento delle competenze correnti, ma in quanto alle competenze anticipate è ancora indispensabile una liquidazione particolareggiata nella quale in una guisa qualunque dovranno trovar compenso le parti reclamanti, ed io, per parte mia, non potrei transigere su quanto è di giustizia e per cui ho assunto impegno di provvedere.

Voglia la S. V. ponderare le sovra fatte considerazioni che sono dettate dal miglior spirito di conciliazione e di equità.

Intanto, ove ella non possa subito aderire per telegramma alla mia proposta, mi sarà forza far disfare interamente la composizione di stampa per l'allegato *E*, poichè la stamperia non può tener impegnata tanta quantità di cifre, salvo a riprenderne la stampa a cose ultimate, ciò che importerà sempre un'altra dilazione.

Voglia, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

253.

Al comm. M. Guidi, *Roma.*

Torino, 8 giugno 1868.

Ringrazio la S. V. dei chiarimenti che si è compiaciuta favorirmi col pregiato di lei foglio del 6 andante mese relativamente alle obbligazioni 1860-1864 non comprese nell'elenco *E*.

Facendo quindi seguito al mio telegramma d'oggi, la prego di sospendere la trasmissione della nota dei titoli annullati da portarsi in deduzione dell'elenco *E* sino a quando la medesima possa esser completa, cioè contenere tutte le obbligazioni di cui fu possibile il riscatto e che pel rimanente, a conguaglio delle L. 45,800 di rendita, si abbia da ricorrere alle obbligazioni sortite nel sorteggio del 1867 di cui dovrà ancora essere unito il relativo elenco.

Allora soltanto che avrò ricevuto i due elenchi, quello delle obbligazioni riscattate in via eccezionale e quello delle obbligazioni sorteggiate a complemento, potrò far riprendere il lavoro di stampa dell'elenco *E*.

Resterà però inteso, come già ebbi ad avvertire nella precedente mia lettera del 6 stante, che il Governo pontificio continuerà il servizio del consolidato e quello del prestito Parodi, sin dopo la sottoscrizione del protocollo, che potrà solo aver luogo quando siano allestiti i relativi allegati che ne devono far parte integrante.

Mi rincresce che una tale dilazione complicherà maggiormente le nostre contabilità, e si era appunto per evitare un tale inconveniente che ebbi ad insistere nella mia proposta.

Quando poi la sottoscrizione non potesse seguire nei primi di luglio prossimo, si dovrà dilazionare il giorno del sorteggio delle obbligazioni 1860-1864. Questa dilazione però non reca danno ai portatori dei titoli, attesochè il rimborso non deve aver luogo che dal 1° ottobre successivo all'estrazione.

Voglia intanto la S. V. vedere il modo col quale il Governo pontificio abbia da eseguire il pagamento delle rate semestrali arretrate, quelle correnti e le altre a scadenza sulle rendite iscritte specialmente alle congregazioni di carità, ospedali e simili, che restano sul Gran Libro pontificio e delle quali se ne reclama

continuamente la riscossione. Debbo trasmetterle l'elenco di questi reclamanti?

Il delegato finanziario francese ha letto esso stesso il progetto di protocollo in occasione dell'ultima conferenza che ebbe a tenersi in Firenze col Ministro delle finanze e il rappresentante la Legazione imperiale di Francia, lo ha modificato in senso delle osservazioni fatte per parte della Legazione stessa e lo ha ritenuto per darne comunicazione in Roma all'Ambasciatore imperiale presso la Santa Sede.

Attendo di conoscere da quest'ultimo se egli abbia ancora delle obbiezioni in proposito per rassegnarle, occorrendo, al Governo del Re.

Gradisca, ecc.

Il Commissario regio
F. MANCARDI.

254.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 8 giugno 1868.

Il sottoscritto si è fatto carico di comunicare al Governo pontificio la determinazione del Governo italiano relativamente alla maggior rendita di L. 45,800 che si vorrebbe provvisoriamente portata a carico del Tesoro italiano, ed ha ad un tempo proposto a tutta semplificazione della cosa che la eliminazione di detta rendita si facesse mediante discarico di altrettante obbligazioni comprese nel sorteggio del 31 luglio 1867.

Il Governo pontificio ritiene che tale proposta sia per lui onerosa inquantochè lo sottoporrebbe all'obbligo del rimborso d'un corrispondente capitale, e preferirebbe attendere l'offerta di altre obbligazioni vive, quante ne occorrano a raggiungere il capitale nominale corrispondente all'interesse annuo di L. 45,800. Avverte solo che un tal divisamento non può essere prontamente effettuato tuttochè ne ritenga sin d'ora un discreto numero, attesochè non molte sono le obbligazioni 1860 e 1864 circolanti sulla piazza di Roma.

In tal condizione di cose tutta eventuale, la sottoscrizione del protocollo finale non potrà aver probabilmente luogo in giorno prossimo, e il Governo pontificio dovrà continuare il pagamento.

non solo del prestito Parodi (sul quale si sono comunicate le disposizioni di cotesto Ministero contenute nel foglio del 3 andante), ma anche quello del consolidato al portatore.

Il sorteggio poi delle obbligazioni 1860-1864, che dovrebbe aver luogo al 31 luglio prossimo, potrebbe anche essere differito.

Chi scrive non ha mancato di far presente ogni cosa al Governo pontificio, ma finora non si ebbe altra dichiarazione in proposito, che quella di aver sistemate le contabilità delle obbligazioni 1860-1864 pel primo ottobre prossimo venturo per via di riscatto eccezionale, e, occorrendo, a supplemento, con obbligazioni sortite nell'estrazione del 1867.

Lo scrivente ha intanto provveduto alla stampa degli allegati relativi al debito consolidato nominativo e al portatore, ai prestiti Parodi-Rothschild, ed ha sospesa quella dell'allegato dei prestiti 1860-1864, che era già avviata, sino a che se ne possa rifondere la numerazione delle iscrizioni in base dell'elenco o degli elenchi di riduzione che saranno comunicati dalla Santa Sede.

Chi scrive approfitta della circostanza per rassegnare a cotesto Ministero l'ultimo progetto di protocollo finale, quale fu letto e modificato nell'ultima conferenza tenuta in Firenze col Ministro delle finanze e col rappresentante del Governo francese.

Una sola riserva erasi fatta dal rappresentante francese sulla disposizione dell'art. 6 che concerne l'obbligo pel Governo pontificio di pagare gli arretrati e le rate semestrali correnti e a scadere sulle rendite iscritte ai corpi morali del Regno che devono rimanere accese sul Gran Libro pontificio.

Il sottoscritto ha però ripetutamente dichiarato che egli non può far concessioni in proposito; che la disposizione dell'art. 6 è la « *conditio sine qua non* » dell'abbandono delle iscrizioni dei corpi morali e che nella sistemazione dei rimborsi da farsi al Governo pontificio per i pagamenti eseguiti negli anni 1867 e 1868 sulla quota parte di debito attribuita all'Italia egli dovrà tener ragione delle competenze arretrate e correnti dovute ai corpi morali stessi. E tale pare anche sia l'intenzione del Governo del Re, come il sottoscritto potè rilevare nelle ultime conferenze che ebbe col presidente del Consiglio dei ministri e col Ministro delle finanze.

Vedrà per altro codesto Ministero nella sua saviezza, se tale

disposizione non abbia a restringersi ai corpi morali che non sono stati compresi nell'ultima legge di soppressione, ciò che semplificherebbe di molto la questione. E ad un tal proposito chi scrive non può dispensarsi dal partecipare a cotesto Ministero delle finanze che il Ministero dell'interno va di quando in quando facendo delle sollecitazioni pel pagamento delle competenze dovute ai corpi morali del Regno sul debito pubblico pontificio, e per la sistemazione di altre contabilità attive a favore dei corpi morali stessi per cui ha fornito gli occorrenti documenti giustificativi.

Lo scrivente prega per ultimo cotesto Ministero a volergli restituire l'unito progetto di protocollo finale, munito d'approvazione per parte del signor Ministro, onde possa comunicarlo all'Ambasciatore francese a Roma che ne avrebbe fatto richiesta.

Il Direttore generale
MANCARDI.

254 *bis.*

Projet de protocole final pour le partage des inscriptions de la dette publique pontificale en exécution de la Convention du 7 décembre 1866.

L'Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et le Directeur général de la Dette publique du Royaume d'Italie, soussignés, ayant reçu mission de leurs Gouvernements respectifs de pourvoir à l'exécution de la Convention signée à Paris le 7 décembre 1866, après avoir recherché et arrêté d'un commun accord sur les bases des instructions des deux Gouvernements (et sans que le Saint-Siège consulté à cet égard par l'Ambassadeur de France y ait trouvé d'objections) le procédé le plus expéditif et le plus convenable de partage matériel des inscriptions de la dette pontificale sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er

La part proportionnelle de la dette publique pontificale inscrite, que le Gouvernement italien doit prendre à sa charge, aux termes de la Convention du 7 décembre 1866, et transférer sur son Grand Livre, par suite des annexions des provinces des Romagnes, des

Marches, de l'Ombrie et de Bénévent a été fixée à la somme de 18,627,773 francs 33 centimes savoir:

pour la dette perpétuelle à	francs	7,892,984 78
pour la dette rachetable à	»	10,734,788 55
Ensemble	francs	18,627,773 33

Mais comme dans la somme de la dette consolidée à partager on avait compris la rente de 214,000 francs représentant les titres déposés pour nantissement du prêt d'un million de ducats que le Trésor napolitain a fait au Saint-Siège, en date du 14 avril 1860, et que tout ce qui concerne ce prêt fait partie d'un des points litigieux spécialement réservés par l'art. 9 du protocole annexé à la Convention du 7 décembre 1866, pour être ultérieurement réglés, il a paru équitable de retrancher, provisoirement dès à présent, la rente de 214,000 francs en question, du total de la dette partageable, et l'on a procédé d'un commun accord à la rectification de la liquidation, ainsi qu'il résulte du tableau annexé.

En conséquence, le montant de la part de l'Italie est, et demeure réduite à la somme de 18,438,193 francs 71 centimes, savoir:

pour la dette perpétuelle à	francs	7,749,215 64
pour la dette rachetable à	»	10,688,978 07
Ensemble	francs	18,438,193 71

Comme conséquence de ce qui précède, la différence résultant de la liquidation ainsi rectifiée sur le montant des trois semestres payés en argent à Paris par l'Italie aux termes de l'art. 3 de la Convention du 7 décembre 1866, est reconnue s'élever à la somme de 289,329 francs 36 centimes. Elle devrait être remboursée, provisoirement du moins, par le Saint-Siège dans les mêmes espèces et sauf restitution ultérieure par l'Italie, s'il y avait lieu, dans les mêmes conditions. Mais comme il existe en ce moment un compte entre l'Italie et le Saint-Siège, au sujet des avances de semestres échus, faites par ce dernier depuis le commencement de 1867, et dont il est parlé à l'art. 8 ci-dessous, il demeure entendu que ce remboursement sera aujourd'hui effectué et jusqu'à due concurrence par voie de compensation.

Art. 2°

D'après l'art. 8 du protocole explicatif de la Convention le partage des inscriptions de la dette perpétuelle devait avoir lieu par la voie du tirage au sort, et le partage des inscriptions de la dette rachetable par l'attribution à l'Italie des obbligations continues de cette dette en commençant par les plus anciennes. Mais le Gouvernement pontifical préférant continuer le service des rentes perpétuelles nominatives et notamment de celles appartenant aux corps moraux qui n'étaient pas encore passées à la charge du Trésor italien, il a paru convenable d'accueillir les dispositions manifestées par le Gouvernement pontifical de décharger le Gouvernement italien de la rente de 415,884 francs 82 centimes correspondant au montant des inscriptions appartenant aux corps moraux italiens (lesquelles resteraient alors à la charge du Saint-Siège sur le Grand Livre pontifical) et de réduire de cette somme de 415,884 82 la quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale.

Cette proposition ayant été agréée par les deux Gouvernements français et italien, le montant de la quote-part de l'Italie dans la dette pontificale perpétuelle est et demeure réduit et fixé à la somme de rente de 7,333,330 francs 82 centimes.

Art. 3°

La quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale quote-part réduite et fixée comme il vient d'être dit, à la somme de francs 7,333,330 82 de rente, est représentée:

1° par les inscriptions des rentes nominatives que le Gouvernement italien a servi ou devait servir dès l'époque des annexions, s'élevant à la somme (annexe *A*) de . .	francs	1,517,734 52
2° par les inscriptions au porteur attribuées à l'Italie, conformément au mode ci-dessus spécifié (art. 2) pour les obbligations de la dette rachetable, et s'élevant à une somme (annexe *B*) de . .	»	5,815,574 37
Rente transportée à la dette rachetable pour parfaire le montant des obbligations dont à cause des coupures le chiffre ne peut-être fourni qu'en somme ronde, ci	»	21 93
Somme correspondant à la quote-part reduite et fixée ainsi que dessus, à	francs	7,333,330 82

Art. 4e

Quant à la dette rachetable s'élevant d'après la liquidation rectifiée à la somme de 10,689,000 par l'augmentation de 21 francs 93 centimes pour parfaire les coupures des obligations, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, la quote-part de l'Italie est représentée:

1° par le montant des intérêts annuels de la totalité des obligations non amorties de l'emprunt Parodi (contrat du 20 janvier 1846) s'élevant à la somme (annexe *C*) de . francs 412,500

2° par le montant des intérêts annuels de la totalité des obligations non amorties de l'emprunt Rothschild (contrat du 10 août 1857) s'élevant à la somme (annexe *D*) de . . . . . » 6,952,700

3° par le montant des intérêts annuels des obligations au porteur, placées et non amorties des emprunts 18 avril 1860 et 26 mars 1864 jusqu'à concurrence de la somme (annexe *E*) de . . . . . » 3,323,800

Ensemble francs 10,689,000

Art. 5e

Les titres provisoires des obligations 1860 et 1864 restent à la charge du Gouvernement pontifical qui aura à en faire l'échange en titres définitifs.

Art. 6e

En ce qui concerne les rentes appartenant aux corps moraux italiens qui restent inscrites sur le Grand Livre romain, le service régulier en sera continué par le Gouvernement pontifical, à partir du 1er semestre 1867 et l'arriéré en serait soldé suivant le mode le plus convenable, établi dans l'intérêt des dits corps moraux par les représentants des deux Gouvernements, français et italien.

Art. 7e

Dans le délai de six mois, à partir de la date du présent protocole, le Gouvernement français s'appliquera à obtenir du Gouvernement pontifical la déclaration des droits qui pourraient être réservés à ce dernier par les rentes affectées au cautionnement des comptables et autres dans les provinces annexées et qui auraient été transférées sur le Grand Livre italien. Passé ce délai

sans que le Gouvernement pontifical ait fait une déclaration quelconque tout droit sur les dites rentes resterait acquis au Gouvernement italien et aux autres créanciers spéciaux.

Il est et demeure en outre convenu que dans le cas où quelque rente inscrite sur le Grand Livre italien ou sur le Grand Livre romain devrait être libérée ou expropriée, le Gouvernement français s'entremettra, s'il y a lieu, pour que les deux Gouvernements italien et pontifical se prêtent réciproquement à l'exécution de l'opération requise conformément aux lois et aux réglements de chaque pays.

Art. 8e

Les sommes payées par le Gouvernement pontifical, soit pour intérêts ou amortissement d'obligations, soit pour les arrérages de la rente consolidée 5 % restée a la charge de l'Italie à partir du 1er janvier 1867 d'après la Convention du 7 décembre 1866 et le présent protocole, seront remboursées par le Gouvernement italien sur production des coupons y relatifs et des obligations amorties.

Le remboursement aura lieu en argent pour les emprunts 1860 et 1864, et en billets romains pour les autres dettes.

Le remboursement des paiements des rentes nominatives aura lieu sur production des mandats dûment acquittés.

Seront en même temps réglés les paiements faits par l'Italie depuis les annexions sur des rentes qui seraient restées sur le Grand Livre romain.

Art. 9e

Dans le cas où la sincérité des titres au porteur, parmi ceux dont le service est attribué à l'Italie, paraîtrait douteuse, le Gouvernement italien sera en droit d'exiger du Gouvernement pontifical qu'il l'éclaire par tous les moyens en son pouvoir sur l'authenticité des titres en question.

Il reste d'ailleurs entendu que le Gouvernement italien ne prendra à sa charge que la quotité de la rente fixée pour chaque catégorie de dette dans le présent protocole représentée par les inscriptions qui y sont énoncées, sauf, bien entendu, les modifications qui pourront ultérieurement surgir du réglement des reserves.

Art. 10e

L'Ambassadeur de France a remis au Commissaire italien, qui le reconnait:

1° l'extrait du Grand Livre romain concernant les inscriptions nominatives des rentes perpétuelles contenues dans l'annexe *A*. Cet extrait a été vérifié et collationné sur le Grand Livre romain par le délégué financier français;

2° l'extrait du Grand Livre des pensions servies par l'Italie;

3° le tableau indicatif des charges qui affectent les inscriptions nominatives ci-dessus. Il devra en outre être fourni ultérieurement, s'il y a lieu, par le Gouvernement pontifical tous les autres documents qui seraient jugés nécessaires par le Gouvernement italien à l'appui du tableau indicatif précité;

4° les contrats des emprunts Parodi et Rothschild, en date, le premier du 20 janvier 1846 et le second du 10 août 1857;

5° le tableau des numéros et du montant des inscriptions de rente appartenant aux corps moraux italiens et restées sur le Grand Livre romain.

L'Italie pourra encore obtenir, par l'intermédiaire de la France, dans le cas de réclamations, tous les renseignements qui lui seraient nécessaires chaque fois qu'il s'élèverait quelque doute sur la situation d'une rente quelconque. À cet effet le Saint-Siège tiendra son Gran Livre à la libre disposition de la France;

6° les tableaux des inscriptions de la rente consolidée au porteur;

7° les souches des obligations appartenant à la dette rachetable, et les obligations amorties et encore existantes.

Le Gouvernement italien pourra en outre exiger du Gouvernement pontifical, par l'intermédiaire de la France, qu'il fournisse tous les renseignements et documents qui seraient ultérieurement jugés nécessaires sur les titres qui ont été transférés à l'Italie.

Art. 11° et dernier.

Une Commission mixte sera nommée dans les six mois, au plus tard, de la signature du présent protocole, pour l'examen et la résolution des questions réservées à l'art. 6 de la Convention du 7 décembre 1866 et mentionnées a l'art. 9 du protocole annexé à la dite Convention, ou de toute autre difficulté qui pourrait surgir.

Cette Commission sera présidée par l'Ambassadeur de France.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole final, suivi du tableau de liquidation rectificatif,

et des cinq autres annexes sous les lettres *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait et arrêté en double expédition à Florence le 8 juin 1868.

255.

Mr E. L'Heureux, *Commissaire français à Mr* F. Mancardi, *Commissaire italien, Turin.*

Rome, 10 juin 1868.

Monsieur — Je commençais à ne plus guère m'expliquer votre silence persistant vis-à-vis de moi, quand le dernier paragraphe de votre lettre du 8 du courant à Mr Guidi, m'a fait voir que vous n'aviez probablement pas reçu ma correspondance du 18 mai dernier, expédiée à votre adresse à Turin.

Je vous disais notamment dans cette lettre, en réponse à la demande que vous me faisiez sur l'opportunité de faire imprimer immédiatement le projet de protocole final, que vous m'aviez communiqué au commencement de mai à Florence.

« Je m'explique difficilement que vous me demandiez si vous pouvez dès à présent faire imprimer le projet de protocole final, arrêté à Florence dans le cabinet du directeur du Trésor.

« Vous ne pouvez oublier que c'est précisément parce que ce projet demandait le remboursement des avances faites par le Saint-Siège à Florence, et en *papier italien*, ce qui me semblait inadmissible; que nous avons eu le soir même une dernière conférence dans le cabinet de Mr le comte de Cambray-Digny, lequel a consenti à la suppression des mots *à Florence* et au remboursement en papier de la *Banque romaine*, de toutes les avances relatives aux consolidés romains. Il restait d'ailleurs bien entendu que le remboursement concernant les dettes extérieures, serait fait *en argent* ainsi qu'aux termes des contrats le paiement en avait été fait par le Saint-Siège. C'est donc, en grande partie, pour porter ces nouvelles propositions au Cardinal, que ma mise en route sur Rome a été immédiatement décidée.

« Tout ceci, Vous le remarquerez, ne saurait plus faire l'objet d'un doute, Mr le baron de Villestreux, en sortant de chez le Mi-

nistre des finances, s'étant empressé de faire connaître à Paris par une dépêche, ce résultat de notre audience.

« C'est donc précisément aujourd'hui, pour être bien fixé sur les termes formels et nouveaux à insérer dans le protocole sur ce point, que je vous demande, *puisque le texte entier de ce protocole nous à été présenté par l'Italie, de nous* soumettre *également* le texte de l'article rectificatif en question. Je vous serai même reconnaissant de le faire le plus tôt possible, pour hâter, etc., etc. ».

C'est donc ce texte de l'art. 8 rectifié suivant les concessions de Mr le comte de Cambray-Digny que je vous réclamais, et que je vous réclame encore aujourd'hui, pour que nous puissions l'apprécier. Et si, comme je n'en doute pas, nous sommes d'accord à son égard, je m'estime heureux de vous annoncer, Mr le Directeur général, que toute difficulté semble enfin levée; et que nous touchons définitivement au terme de cette trop longue négociation.

Il résulte en effet d'une dépêche que S. E. l'Ambassadeur a reçue de Paris *ce matin même*, qu'au sujet de l'art. 6 de notre projet de protocole, relatif aux réclamations d'arriérés des corps moraux italiens, Mr le comte Cambray-Digny, appréciant les objections que lui a transmises Mr le baron de Malaret, vient de consentir à l'abandon complet de la 2e phrase du dit article, sous la condition de l'entremise des bons offices du Gouvernement français, au cas fort peu probable, où le Saint-Siège n'exécuterait pas sincèrement le paiement des arriérés dus aux corps moraux en question.

Je puis ajouter de mon côté que, dans ma conférence avec monsieur Guidi, aujourd'hui même, il m'a montré un rapport tout préparé, ayant précisément pour but de pourvoir aux difficultés de forme qui, aux yeux de la loi romaine, avaient seules, jusqu'ici, retardé le paiement des rentes appartenant à ces corps moraux.

Vous le voyez, Mr le Directeur général, tout indique que nous touchons au terme de nos efforts, car les deux grosses difficultés vaincues, je ne veux pas admettre que les quelques obstacles pratiques de détail existant encore entre Mr Guidi et vous, puissent être de nature à retarder la signature de notre protocole final. En présence du bon vouloir manifeste qui *existe en haut lieu* à Florence sur les questions de fonds et le désir de tous d'en finir

avec cette laborieuse négociation, vous saurez, j'en ai la conviction, trouver vous même les moyens d'aider, au besoin, à l'aplanissement de ces dernières et relativement infimes difficultés.

Si telle est votre opinion j'estime donc que vous pourrez très incessamment me transmettre le nouveau texte des art. 6 et 8 du protocole final, et que tout marchera dès lors, au gré de nos désirs réciproques.

Encore un mot avant de finir. Je ne me rappelle plus bien, si je vous ai aussi parlé de deux autres modifications; mais celles-là très légères et de pure forme, à faire subir sur la demande du Saint-Siège, aux art. 10 e 11 du protocole final.

Il s'agirait, pour l'art. 10, d'intercaler dans la dernière phrase, après le mot « *exiger du Gouvernement pontifical* » le mot: « *par l'intermédiaire de l'Ambassade de France* » et pour l'art. 11 au sujet de la Commission mixte, de mentionner qu'elle sera nommée dans les six mois « au plus tard ».

Ceci, vous le voyez, ne saurait nous arrêter une seconde.

En attendant votre prochaine réponse, recevez, etc.

Le délégué financier du Gouvernement français
EUGÈNE L'HEUREUX.

256.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 13 giugno 1868.

Per intelligenza e norma di cotesto Ministero delle finanze e in corrispondenza alle istruzioni chieste con mio foglio dell'8 andante mese mi pregio rassegnare copia della lettera del delegato contabile presso l'Ambasciatore francese in Roma colla quale si sollecita la comunicazione dell'ultimo progetto di protocollo finale, quale risulterebbe definitivamente approvato per parte del Governo italiano.

Cotesto Ministero vorrà compiacersi di avvertire specialmente in detta lettera quanto ha relazione al disposto dell'art. 6 del mentovato progetto di protocollo sul quale osserva il delegato francese, essere passate nuove intelligenze fra il Ministro delle finanze e il barone di Malaret.

A questo riguardo, come già ebbi ad accennare nella mia nota dell'8 andante, io avrei dichiarato all'Amministrazione pontificia che il pagamento degli arretrati dovuti ai corpi morali sulle rendite restanti iscritte sul Gran Libro pontificio, dovrebbe essere contemporaneo alla sistemazione dei rimborsi da farsi al Governo pontificio pei semestri di rendita, anticipati sulla quota parte del debito, passata a carico del Tesoro italiano.

Cotesto Ministero vedrà però, allo stato delle cose, se la disposizione del ricordato art. 6 abbia da mantenersi qual è, o sia da modificarsi in dipendenza di altre considerazioni e delle avvertite intelligenze.

Il delegato francese insisterebbe da ultimo per la sollecita sottoscrizione del protocollo non avendo presente che tale formalità non può essere compiuta sin che non è regolata la contabilità dei prestiti 1860-1864 che deve comprendersi nell'allegato *E*, ciò che in giornata dipende esclusivamente dal Governo pontificio e richiederà quindi un discreto tempo per la riforma dell'elenco già trasmesso e per la successiva stampa dell'elenco riformato.

Il Direttore generale
MANCARDI.

257.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 14 giugno 1868.

Prego la S. V. a voler aver la cortesia di far riscontrare la notificanza dell'estrazione delle obbligazioni dei prestiti 1860-64 in data del 1° agosto 1867 per verificare se le iscrizioni 20077-89388, 89452, 89529, 89672, 93325 da L. 100, e l'iscrizione 81161 da L. 500, siano erronee, oppure trasposte, e nel primo caso quale sia la esatta cifra numerica.

E nell'anticiparle, ecc.

Il regio Commissario
MANCARDI.

258.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

Tesoro.

Al Direttore generale del Debito pubblico in Torino.

Firenze, 16 giugno 1868.

Con nota in data dell'8 corrente il sig. direttore generale del Debito pubblico sottopone all'approvazione ministeriale il progetto di protocollo finale per la materiale esecuzione del riparto del debito pubblico pontificio stabilito colla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866.

In generale quel progetto essendo conforme ai tracciati preliminari ed agli accordi intervenuti in concorso del rappresentante francese, ed alle ultime spiegazioni passate con questo Ministero, non porge al sottoscritto rilevanti motivi di osservazioni.

Prima però di ammettere il progetto stesso, lo scrivente ravvisa necessario di ottenere qualche ulteriore dilucidazione che, sebbene di secondaria importanza, tuttavia può essere necessaria per chiarire nettamente il concetto e la portata delle intervenute stipulazioni e degli obblighi rispettivamente assunti dalle parti contraenti.

Premesso che all'art. 2° si dovrebbe aggiungere il qualificativo di « *nominatives* » alle parole: « *le partage des inscriptions* » onde mantenere l'accordo colle precorse intelligenze e con quanto tassativamente fu convenuto col quarto alinea dell'art. 8 del protocollo 7 dicembre 1866; e che invece all'art. 4, n. 3, ove parlasi dell'allegato *E*, dovrebbero sopprimersi le parole « *au porteur* » che sembrano superflue dal momento che le obbligazioni dei prestiti 1860 e 1864 sono tutte al portatore, il sottoscritto deve chiamare specialmente l'attenzione del signor direttore generale del Debito pubblico sui due ultimi alinea dell'art. 8.

Allo stato attuale delle cose essendo escluse dalla quota dell'Italia le rendite nominative, all'infuori di quelle *già servite dal Governo italiano*, non si comprende come possa presentarsi il caso ivi previsto di rimborsi al Governo pontificio di pagamenti di *rendite nominative* sulla produzione dei mandati debitamente

quietanzati, epperò si prega il signor direttore generale di qualche maggiore spiegazione al riguardo.

Sul proposito poi dei pagamenti che possano essere stati fatti dall'Italia dopo le annessioni sopra rendite che fossero restate sul Gran Libro romano, il sottoscritto crede che qui vogliasi alludere a quei pagamenti che all'infuori delle rendite riconosciute e servite dal Governo italiano, e che rimangono a suo carico, fossero stati fatti dal Governo medesimo mediante assegnazioni fisse sulle Tesorerie a favore di vescovi od altri titolari di rendite, le quali in precedenza delle assegnazioni trovavansi assegnate pei pagamenti, non già nelle province annesse, ma a Roma. Il Ministero gradirà però di avere anche su questo punto le occorrenti dilucidazioni per formarsi un'idea precisa e concreta della sua importanza.

Finalmente all'art. 10 si noverano fra gli altri documenti rimessi dall'Ambasciatore francese al Commissario italiano — « les souches des obligations appartenant à là dette rachetable et les obligations amorties et encore existantes ».

Lo scrivente avrebbe interpretato queste ultime parole nel senso che vengano rimesse dal Commissario italiano le obbligazioni del debito redimibile ammortizzate dal Governo romano, ma non ancora distrutte.

Se ciò è, ne consegue necessariamente che, se le obbligazioni ammortizzate, e non ancora distrutte, si riferiscono ad estrazioni anteriori al 1° gennaio 1867, tornerebbe inutile la loro consegna al Governo italiano, il quale ha l'obbligo di servire gl'interessi e l'ammortamento dei debiti accollatigli soltanto dal 1° gennaio del 1867.

Dette obbligazioni potrebbero adunque essere distrutte dal Governo italiano cui esclusivamente possono interessare prima della firma del protocollo finale trasmettendo solo al Governo italiano quelle che si riferiscono alle ammortizzazioni succedute dal 1867 in poi.

Ad ogni modo lo scrivente attenderà qualche maggior lume anche su questo punto.

Passando ora agli argomenti svolti dal signor direttore generale del Debito pubblico, nella nota dianzi ricordata, il sottoscritto, mentre ritiene a notizia le dichiarazioni fatte al Governo pontificio

relativamente alla maggior rendita di L. 45,800 appartenente ai debiti del 1860 e 1864 che si voleva provvisoriamente portare a carico del Tesoro italiano, conferma anche in questo incontro la determinazione del Governo italiano che abbia senz'altro a provvedere quello della Santa Sede alla estinzione delle obbligazioni corrispondenti alla citata eccedenza.

Conviene del resto il sottoscritto che, in questo stato di cose è inevitabile un ritardo alla sottoscrizione del protocollo finale e. conseguentemente, alla assunzione da parte del Tesoro italiano del servizio della sua quota parte del debito pubblico pontificio, servizio che d'altronde, stante la imminenza della scadenza, non sarebbe stato egualmente possibile per le diverse formalità che si devono fare precedere ed eseguire pel 1° di luglio 1868.

Oltre di che il Governo del Re, non potrà addivenire alla approvazione definitiva e formale del detto protocollo finale fino a che non sia definitivamente appianata la ripetuta vertenza delle L. 45,800 di rendita redimibile, e non siano completamente approntati gli allegati che formano parte integrante del protocollo stesso, e dei quali perciò il sottoscritto desidera che gli siano comunicati gli esemplari, mentre poi è necessario che siano prima chiariti i punti ai quali si riferisce la presente Nota.

Venendo per ultimo alle considerazioni svolte dal signor direttore generale sull'applicazione dell'art. 6 del progetto di protocollo finale, il sottoscritto non può che pienamente approvare le dichiarazioni fatte al Governo pontificio, che cioè la disposizione dell'articolo suddetto è la condizione essenziale dell'abbandono delle rendite dei corpi morali italiani, e che perciò gli arretrati al 1° gennaio 1867 su quelle rendite sono esclusivamente a carico del Governo pontificio ciò che non sarebbe contradetto dal Governo medesimo, il quale giusta quanto rilevasi dall'allegato alla Nota 13 corrente, oggi ricevuta, non avrebbe fin ora soddisfatto gli arretrati stessi, solo per difficoltà di forme in presenza della legge romana, alle quali ora si sta provvedendo.

Conviene pure il sottoscritto che, a maggior garanzia degli obblighi assunti dal Governo pontificio, si debba, nell'assestamento dei compensi dovuti a quel Governo dal Tesoro italiano per gli arretrati 1867 e 1868 delle rendite passate a carico dell'Italia, tener ragione a credito dell'Italia stessa degli arretrati delle ren-

dite dei corpi morali suddetti; tanto più che di questi arretrati fu già tenuto conto dal Governo italiano a favore del Governo pontificio nella capitalizzazione degli arretrati proporzionali e del pagamento effettivo dei tre semestri fatto dal Governo italiano a Parigi in ordine agli articoli 3° della Convenzione e 5° del protocollo esplicativo annessovi.

Ciò posto, il sottoscritto non crede poter accettare il temperamento proposto dal sig. direttore generale di restringere in fatto gli effetti della suaccennata disposizione ai corpi morali, non colpiti dall'ultima legge di soppressione, dovendosi dare alla disposizione stessa un valore generale senza eccezione di sorta.

Ammesse queste intelligenze, il Governo italiano non fa difficoltà che sia tolta la seconda parte dell'art. 6° del protocollo finale relativo al pagamento degli arretrati dovuto ai corpi morali italiani.

Il sottoscritto prega pertanto il signor direttore generale del Debito pubblico perchè voglia compiacersi di fornirgli le dilucidazioni surrichiestegli e di trasmettergli un esemplare degli allegati del progettato protocollo finale, riservandosi di provvedere dopo di ciò alla relativa approvazione, ove nulla emerga in contrario, colla avvertenza che senz'altro potranno essere ammesse le due aggiunte di forma agli art. 10 e 11 quali sono proposte dal delegato francese.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

259.

Mr E. L'HEUREUX, *Commissaire pour la France à Mr* MANCARDI, *Commissaire pour l'Italie.*

Rome, 17 juin 1868.

Je sors de chez Guidi et vous allez recevoir l'état des réductions concernant l'annexe *E*, tel que vous l'avez demandé. Il me semble régrettable que vous n'ayez pas cru pouvoir accepter la transaction Guidi, à cet égard, qui était certes beaucoup plus équitable: mais enfin cela vous regarde!

Je crois donc maintenant, que nous voici enfin d'accord sur tous les détails. Quant à vos *certifications*, si vous tenez à ces forma-

lités, ce sera encore un retard d'une huitaine de jours, sans compter le voyage de ces volumineuses pièces; mais il faudra bien s'y résoudre.

J'espère que vous aurez reçu maintenant de votre Gouvernement les instructions relatives à la concession sur les corps moraux. Je compterai, au besoin, sur votre bon vouloir, pour les provoquer, si par hasard, elles ne vous étaient pas encore arrivées. Je vous serai bien reconnaissant, dès que vous serez en mesure, de m'adresser le texte rectifié *définitivement* du protocole final, afin que, dès que nous serons d'accord, nous puissions faire dresser les deux copies définitives. L'Ambassadeur les signera ici, et j'irai ensuite probablement les porter à Florence, pour les faire revêtir de la signature italienne.

Veuillez, en attendant, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

260.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 17 giugno 1867.

In replica alle due preg.me 6 e 8 giugno corrente della S. V. rimetto la nota dei titoli 1860-1864 che rimangono a peso del Governo pontificio per ridurre la somma dell'alleg. *E* a L. 3,323,800. Questo è quanto poteva da me dipendere per non ritardare la firma e gli effetti del protocollo.

La nota anzidetta è stata completata coi numeri sortiti nella estrazione 1867, il cui rimborso resterà a peso del Governo pontificio, non avendo ella ammesso il mio progetto che mi sembrava non opporsi alla ultimazione di questo affare, ed evitava un gran peso al Governo suddetto. Rimango ora nel desiderio che, mediante la sua attività, sia tutto compito entro breve tempo, perchè in caso contrario il Governo pontificio senza scopo si sarebbe caricato del rimborso di un cospicuo capitale costituito dai numeri estratti compresi nella Nota suddetta. Tale Nota è stata redatta colla maggiore attenzione possibile e voglio sperare che non vi sieno equivoci.

Unisco pure altra Nota della estrazione del luglio 1867 più cor-

retta della prima già rimessale, ed intanto a riscontro della sua preg.ma 14 corrente aggiungo che sui titoli da fr. 100, il

n°	20077	deve ritenersi per	29077
»	89388	»	69388
»	89452	»	69452
»	82529	»	69529
»	89672	»	69672

» 93335 deve ritenersi per quello che è, trovandosi soltanto male collocato. E sui titoli da fr. 500 il n. 81161 deve ritenersi per 31161, tutti errori di stampa.

Mi giova quest'occasione per confermarmi, ecc.

M. Guidi.

261.

Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re a Parigi.

Firenze, 18 giugno 1868.

Signor Ministro. — Il barone di Malaret mi ha comunicato un dispaccio del suo Governo col quale questi gli ordina di esprimerci la sua soddisfazione per l'accomodamento che sta sul punto di essere definitivamente conchiuso pel riparto del debito pontificio. Il marchese di Moustier invita nella stessa occasione il rappresentante imperiale in Firenze ad adoperarsi per ottenere che questo accomodamento possa compiersi prima della scadenza del prossimo 31 luglio, affinchè il Governo pontificio non abbia a pagare gli interessi semestrali dell'intera quota rimasta finora indivisa. Ho risposto al barone di Malaret che, avendo io messo il Commissario francese, qui venuto per terminare le occorrenti operazioni del riparto, in relazione diretta col mio collega delle finanze, non avrei potuto dargli una precisa risposta prima di avere interpellato al riguardo quel mio onorevole collega.

Sin d'ora però, soggiunsi, ritengo che da parte nostra, si farà quanto è possibile perchè i definitivi accordi abbiano luogo in tempo utile, e si evitino così alle due parti gli inutili imbarazzi di contabilità che nascerebbero se la Santa Sede dovesse sborsare anche il vicino semestre di luglio per tutta la quota ancora indivisa.

Mi affrettai poi a far conoscere al Ministro delle finanze quanto

il signor di Malaret mi aveva detto, ed ebbi a confermarmi nell'opinione che non dipenderà da noi se questo affare non sarà terminato a tempo debito.

Gradisca, ecc. MENABREA.

262.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 18 giugno 1868.

In pronta risposta alla nota del 16 andante colla quale cotesto Ministero delle finanze chiede ulteriori dilucidazioni sul testo del progetto di protocollo finale che gli è stato comunicato, pel riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, il sottoscritto si dà il pregio di significargli quanto segue:

Allorchè sottoscrivevasi il protocollo esplicativo annesso alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, si riteneva dal Commissario francese che il debito perpetuo pontificio fosse tutto iscritto nominativamente e quello redimibile tutto al portatore. Quindi all'art. 8, dopo d'aver accennato agli estratti del Gran Libro pontificio da rimettersi al Governo italiano, si aggiungeva la qualifica di nominative alle iscrizioni per semplice designazione del modo in cui si supponea iscritto il debito perpetuo. Diversamente la disposizione sarebbe stata incompleta, determinandosi il sistema del riparto per le sole iscrizioni nominative senza far cenno di quelle al portatore.

Allo stato delle cose, siccome l'art. 8 del protocollo comunque espresso deve comprendere tanto la parte nominativa quanto la parte al portatore, così si sarebbe creduto opportuno nel farvi riferimento di usare la sola parola — *inscriptions* — che comprende tanto la parte nominativa quanto quella al portatore e risponde allo spirito della disposizione.

E qui cade in acconcio di avvertire che il primo periodo dell'art. 2 del progetto di protocollo è vizioso nella seconda sua parte, inquantochè il modo di riparto delle obbligazioni del debito redimibile è segnato piuttosto all'art. 6 e non all'art. 8 del protocollo, per cui converrebbe od annullare l'inciso od invertirne la struttura con riferimento all'art. 6.

Al § 3° dell'art. 4, allegato *E*, si sarebbero aggiunte le parole

— *au porteur* — attesochè da una recente lettera ricevuta da Roma, di cui si unisce copia, avrebbesi rilevato che una parte delle obbligazioni del prestito 1860-1864 sarebbero state convertite in nominative colla designazione sul titolo dell'individuo od ente morale possessore. L'aggiunta sarebbesi fatta nell'intendimento di prevenire ogni equivoco e determinare meglio gli obblighi assunti dal Governo italiano.

In ordine al rimborso reciproco da farsi per parte dei due Governi italiano e pontificio per pagamenti di rendite nominative, a cui accenna l'art. 8 del più volte ricordato protocollo, si osserva che allorquando il sottoscritto giungeva in Roma nello scorso anno per avviare la negoziazione del riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, egli trovava già allestito un estratto del Gran Libro pontificio contenente le iscrizioni nominative, il cui pagamento semestrale era stato disposto sulle casse delle provincie annesse. Questo estratto non corrispondeva però esattamente alle risultanze che aveano servito di norma al Governo italiano per ammettere provvisoriamente al pagamento semestrale la rendita iscritta su quelle casse.

E così, mentre non vi si comprendevano alcuna delle rendite che già erano state riconosciute dal Tesoro italiano, se ne riscontravano delle altre che non erano risultate iscritte sui registri provinciali.

La ragione di questa differenza stava in che le disposizioni relative al trasporto dei pagamenti, tuttochè ordinate, non avevano potuto ancora aver luogo, che però si volevano mantenute.

Intanto la differenza in più ed in meno rispettivamente delle iscrizioni, producea una differenza di somma in più sulle risultanze del protocollo internazionale che si segnalava a cotesto Ministero con lettera del 23 aprile 1867 in L. 49,286 33 le quali dopo la nuova liquidazione si riducono a L. 49,117 10.

Ora, mentre il Governo italiano si darà carico d'una rendita nominativa di L. 1,517,734 52, e di altra al portatore sino a pareggio della sua quota proporzionale, il Governo pontificio dovrà rimborsargli le rate semestrali delle iscrizioni nominative che egli ha pagate e che non gli furono comprese nella parte attribuitagli.

Siccome poi eravi dubbio se alcuna fra le iscrizioni assegnate all'Italia avesse potuto esser pagata dall'Amministrazione ponti-

ficia, così si era convenuto di provvedere all'una e all'altra delle parti contraenti.

In quanto alle obbligazioni estinte, di cui si chiederebbe la consegna dal Governo pontificio pel caso non siano state distrutte, lo scrivente si permette di accennare che sta in fatti che il Governo italiano non ha assunto il servizio del debito redimibile che dal 1° gennaio 1867, ma tal clausola sembra riferirsi piuttosto all'effetto dei contratti di prestito, che all'essenza del debito, e così perchè non si avesse diritto di richiedere l'esecuzione di patti non adempiuti negli anni addietro, come ammortamenti non eseguiti e simili. Il Governo italiano ha assunto il servizio dell'integralità dei prestiti sino alla completa loro estinzione, e quanto non serve ai possessori attuali dei titoli lo serve alla estinzione a cui si devolvono gli interessi delle obbligazioni estinte e ne accrescono l'assegnazione annua. Egli è però indispensabile per la regolarità del servizio e per la possibile evenienza di confronti nel caso di doppia o di erronea numerazione di possedere o le obbligazioni riscattate o i verbali di abbruciamento in cui si comprendono, e forse anche le schede stesse che sono state estratte dalla integralità della numerazione contenuta nelle rispettive urne.

Lo scrivente non crede dover aggiunger altro relativamente alla disposizione dell'art. 6 del progetto di protocollo dopo la determinazione di cotesto Ministero. L'eccezione proposta avea per iscopo di rimuovere la questione di principio costantemente opposta dal Governo pontificio, sulla quale forse non sarà per transigere dopo d'essersi disposto ad esonerare il Tesoro italiano dal servizio d'una rendita di L. 415,884 82.

Chi scrive intanto, mentre s'augura che le sovra date spiegazioni corrispondano sufficientemente al desiderio di cotesto Ministero, si dà il pregio di rassegnargli un esemplare degli elenchi *A-D* richiesti colla ricordata nota, e si riserva di trasmettergli l'ultimo sotto la lettera *E* appena si sarà potuto riformare e stampare.

Il Direttore generale
MANCARDI.

263.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 19 giugno 1868.

Ho ricevuto, colla pregiata di lei lettera del 17 andante, l'elenco delle riduzioni da farsi all'allegato *E* ed ho subito disposto per la riforma dell'allegato stesso.

Sto attendendo da Firenze l'approvazione dell'ultimo progetto di protocollo, e appena lo avrò ricevuto mi farò premura d'inviarlo all'Ambasciata francese in Roma, se pure, come ho proposto, non gli sarà comunicato dallo stesso suo collega in Firenze.

In quanto alla di lei proposta, io non l'avrei respinta, avrei solo osservato che non era di prossima esecuzione, nell'intendimento di accelerare il più presto possibile l'attuazione di quanto ha formato argomento di questa già troppo lunga vertenza.

Appena sarà compiuta la stampa dell'ultimo allegato scriverò all'Ambasciatore francese in Roma per concertare il modo e il luogo della sottoscrizione del protocollo.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

264.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 19 giugno 1868.

Il sottoscritto recasi a pregio di partecipare a cotesto Ministero che col corriere d'oggi egli ha ricevuto l'elenco di riduzione delle obbligazioni pontificie 1860-1864 relativamente alle L. 45,800 da eliminarsi dall'allegato *E*.

Colla trasmissione di detto elenco il funzionario pontificio fa istanza perchè sia sollecitata, il più possibilmente, la riforma del mentovato elenco, e quindi ne sia fatta l'occorrente stampa.

Vedrà, ciò stante, cotesto Ministero se il progetto di protocollo che vi è relativo colle modificazioni consentite abbia da essere comunicato dallo scrivente all'Ambasciatore francese in Roma, come già ne fu ripetutamente richiesto, o se pure non convenga

meglio passarlo senz'altro al Ministro francese in Firenze, perchè ne faccia comunicazione al suo collega di Roma.

Chi scrive si fa poi debito di avvertire che probabilmente sarà in Firenze nel giorno di domenica prossima, 21 dell'andante mese.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

265.

Mr E. L'HEUREUX, *Commissaire pour la France à Mr* MANCARDI, *Commissaire pour l'Italie, Turin.*

Rome, le 21 juin 1868.

Monsieur. — J'ai appris ce matin, avec un vif plaisir, par Mr Guidi, que vous etiez enfin d'accord sur tous les détails. Rien ne semble donc plus s'opposer maintenant à ce que nous terminions, car je ne doute pas que, depuis notre dernière correspondance, vous n'ayez reçu de votre Gouvernement les instructions concernant la concession de Mr le comte de Cambray-Digny, relative au paiement des arriérés des corps moraux. Pourquoi donc tardez-vous tant alors, à m'adresser le texte rectifié des articles qui restaient en litige, dans notre projet de protocole final? Il serait urgent que je puisse en causer pourtant avec qui de droit, le plus tôt possible, et que nous arrêtions ensuite la rédaction définitive.

Vous savez sans doute déjà que pour prouver son bon vouloir d'en finir, Mr de Cambray-Digny vient de faire officiellement offrir au Saint-Siège, en *attendant la fin de vos vérifications*, 3 millions en papier romain, pour le paiement du semestre des consolidés au 1er juillet. *Il va sans dire que nous nous sommes empressés d'accepter.*

Tout, vous le voyez, est donc en meilleure voie que jamais, et je crois que si nous voulons être agréables à *tout le monde*, nous n'avons plus qu'à nous hâter d'en finir.

Quant à cette affreuse formalité des certifications, je me demandais s'il n'y aurait pas moyen d'éviter le voyage des pièces, en retirant des comptables romains *un résumé* des états que vous avez entre les mains, lequel serait revêtu des dites certifications,

comme de celles de l'Ambassade, et rattaché à notre protocole final à titre de 6e annexe (*F*). Il est vrai que je ne pourrais pas alors procéder à la vérifications que vous me demandez.

Enfin, avisez et, si vous ne voyez pas moyen d'en sortir autrement, n'HÉSITEZ PAS un istant, à me faire parvenir *le plus tôt possible* ces terribles annexes sous le couvert de l'Ambassadeur de France, et par la voie qui vous paraîtra la plus rapide en même temps que la plus sûre. N'attendez même pas qu'ils soient tous prêts, et ayez alors l'obligeance de m'adresser d'à présent ceux qui seraient en état, afin que je puisse me mettre immédiatement à l'œuvre.

Veuillez agréer, mon cher monsieur, ecc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

266.

MINISTERO DELLE FINANZE

A S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri Ministro degli affari esteri.

Firenze, 23 giugno 1868.

Il sottoscritto tiene a soddisfacente notizia le dichiarazioni fatte dal signor barone di Malaret a nome del Governo imperiale di Francia, e che l'E. V. ebbe la compiacenza di comunicare con la nota del 18 andante mese, ed assicura che infatti il Ministero delle finanze ha posto ogni studio perchè, appianate le divergenze, potesse tosto addivenirsi all'approvazione del protocollo finale d'esecuzione del materiale riparto del debito pubblico pontificio per gli effetti della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 e protocollo esplicativo annessovi.

Siccome però le formalità e le pratiche da esaurirsi, ancora fanno prevedere la impossibilità di rendere operativo il suddetto protocollo prima della fine di questo mese, così anche per dimostrare il buon volere del Governo del Re nell'adempimento degl'impegni che si assume, lo scrivente fa preghiera all'E. V. perchè voglia assicurare il rappresentante del Governo imperiale che si sta provvedendo fin d'ora onde mettere immediatamente a disposizione dell'Ambasciatore francese a Roma, la somma di *circa* 3 *milioni*

di lire, corrispondente presso a poco al semestre scadente al 1° luglio prossimo sulla parte del consolidato pontificio posto a carico dell'Italia in aggiunta alla parte di debito consolidato romano già servito dal Tesoro italiano.

Si riserva il sottoscritto di trasmettere poi all'E. V. il corrispondente titolo di credito per l'inoltro all'Ambasciata di Francia a Roma e il modulo della quitanza che quest'ultimo deve fare al Governo italiano.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

267.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANGARDI, *Torino.*

Roma, 24 giugno 1868.

Riscontro i pregiatissimi fogli della S. V., l'uno del 19 corrente da Torino, l'altro del 21 da Firenze.

Rilevo dall'ultimo con quale attività ed efficacia ella si adoperi alla pronta effettuazione della Convenzione di dicembre e mi fu piacevole conoscere che se ne risentiranno gli effetti anche prima della formale ultimazione.

Io mi rimetto a quanto ella crederà più opportuno per collazionare gli stati trasmessi. La S. V. ha potuto vedere che se è stato notato qualche errore, è stata trovata la causa nei difetti di trascrizione e mai stata cambiata la cifra da principio determinata. A ciò aggiunga che pei prestiti Rothschild, Parodi e per l'altro 1860-1864, l'importanza de' medesimi consiste nelle somme che si assumono dal Governo italiano, nulla rimanendo per essi sul Gran Libro pontificio, e che le cifre del debito attualmente esistente sono dimostrate con la totalità del debito costituito, avuta ragione delle ammortizzazioni ed annullamenti eseguiti; quindi se dopo quelli scoperti vi saranno altri errori non potranno essere che della natura dei primi, e ad ogni cenno potranno essere rettificati. In quanto poi al consolidato di cui una parte rimane a peso della Santa Sede gli errori, se vi fossero, sono più facili a rinvenirsi, poichè oltre al numero del certificato havvi anche quello della serie.

Riguardo alla Commissione mista ho inteso le sue osservazioni:

ma non posso dare alcuna risposta dipendendo dagli ordini che mi saranno dati.

Nella sua dell'8 corrente, mi parlava del pagamento delle rendite de' corpi morali e posso assicurarla che si sta disponendo il modo per poterlo eseguire.

Rinnovando i sentimenti, ecc. M. GUIDI.

268.

Il Ministro del Re a Parigi
al Ministro degli affari esteri, Firenze.

Parigi, 25 giugno 1868.

Signor Ministro. — Ho recato oggi a notizia di S. E. il marchese di Moustier quanto l'E. V. mi fece l'onore di scrivermi col dispaccio del 18 corrente, intorno ai negoziati per la ripartizione del debito pubblico pontificio.

Domandai in pari tempo al Ministro imperiale degli affari esteri se, conformemente alla domanda che io gli aveva fatta in seguito ad un telegramma dell'E. V., avea inviato al barone di Malaret le istruzioni occorrenti, *perchè il protocollo relativo a questo affare fosse firmato in Firenze.*

Il marchese di Moustier mi disse che un recente telegramma lo aveva informato che l'accomodamento era stato conchiuso, del che si mostrò assai soddisfatto.

Gradisca, ecc. NIGRA.

269.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 27 giugno 1868.

Confermo la mia del 24 mentre riscontro la pregiatissima di V. S. dello stesso giorno.

I contratti de' prestiti Parodi e Rothschild li consegnai a lei in Roma, in copia. Gli originali si trovano depositati per pubblico istromento in atti de' segretari di Camera e non possono ritirarsi, quindi, ove le copie consegnate non fossero sufficienti, bisognerebbe sostituirne altre rilasciate nelle forme legali, e se a queste si ri-

ferisce l'attuale richiesta, me ne dia un cenno per telegrafo, che le farò fare immediatamente e le spedirò.

L'elenco de' numeri e rendite relative ad enti morali rimasti a peso del Governo pontificio, è stato da me consegnato oggi stesso all'Ambasciata francese, cui avrei egualmente consegnato le matrici dei titoli del prestito 1860-1864 (le sole che esistono pei vari articoli di debiti che si assumono dal Governo italiano) se il volume di esse non avesse reso impossibile la spedizione immediata. Sono però le medesime rimaste a disposizione dell'ambasciata.

Pei prestiti Rothschild e Parodi, ella deve avere avuto per mezzo dell'Ambasciata suddetta i verbali delle obbligazioni annullate, al numero delle quali aggiunte quelle in circolazione, si ha la totalità emessa. Per il prestito 1860-1864 non può aversi una identica dimostrazione, poichè si hanno dei titoli bruciati, degli altri trasportati al debito nominato, e degli altri invenduti: quindi a me sembrerebbe che per questo prestito non dovesse il Governo italiano incaricarsi di ciò che è avvenuto precedentemente nei titoli non compresi nell'allegato *E*.

Non si trova difficoltà di porre a disposizione dell'Ambasciata di Francia le tre urne per le estrazioni de' titoli del prestito suddetto ed insieme si consegneranno pure in copia autentica gli atti relativi sino a l'ultimo, dal quale apparisce l'attuale stato delle cose.

A proposito della Commissione da nominare ella è bene obbligante con me, vedendo una necessità che non posso ammettere.

Io dipenderò dagli ordini che mi saranno dati, ed intanto riceva, ecc.

M. Guidi.

270.

Ministère des finances

A Mr le baron de Malaret, *ministre de France.*

Florence, 27 juin 1868.

Conformément aux accords passés verbalement, j'ai l'honneur de remettre à V. E. une délégation de trois millions de francs en bons de la Banque des États pontificaux en faveur de S. E. le comte de Sartiges, ambassadeur de France à Rome, payable le 30 courant.

Je prie V. E. de vouloir bien faire transmettre au plus tôt pos-

sible cette délégation à S. E. Mr le comte de Sartiges et de me procurer une quittance pour la somme susdite, déclarant que le paiement dont il s'agit doit valoir en compte des arrérages au 1er juillet 1868 du consolidé romain 5 % passé à la charge du Gouvernement italien à partir du 1er janvier 1867 en vertu de la Convention du 7 décembre 1866 et que la dite somme est portée par le Gouvernement du Saint-Siège au crédit du Gouvernement italien en compte remboursement des arrérages en cours de liquidation.

Agréez, ecc.

Le Ministre
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

271.

MINISTERO DELLE FINANZE

A S. E. il conte MENABREA,
Presidente del Consiglio, Ministro per gli affari esteri.

Firenze, 28 giugno 1868.

Di seguito alla nota del 23 corrente mese relativa al pagamento del semestre al 1° luglio p. v. della quota parte del debito pontificio, posta a carico dell'Italia, il sottoscritto onorasi d'informare S. E. il signor Presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, che S. E. il barone di Malaret, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore dei francesi a Firenze, avendo fatto allo scrivente vive premure per il sollecito pagamento della somma di L. 3,000,000 corrispondente presso a poco al semestre scadente il 1° luglio p. v. del suddetto debito, ebbe lo scrivente medesimo, interpretando i desideri anche del signor Ministro degli affari esteri, a rimettere direttamente al predetto sig. barone Malaret una delegazione di L. 3,000,000 pagabile il 30 corrente in buoni della Banca pontificia in Roma a favore del sig. conte di Sartiges, ambasciatore di S. M. l'Imperatore dei francesi a Roma.

Unita alla presente il sottoscritto stima opportuno accompagnare a S. E. il Ministro degli affari esteri copia della nota diretta in proposito al barone Malaret dalla quale vorrà compiacersi di rilevare anche il tenore della quitanza che l'Ambasciatore francese a Roma deve fare al Governo italiano.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

272.

AMBASSADE DE FRANCE

A Mr MANCARDI, *Directeur général à Turin.*

Rome, 28 juin 1868.

Le soussigné Ambassadeur de France près le Saint-Siège déclare avoir reçu par l'entremise du baron de Malaret, ministre de France à Florence, une délégation de la Banque nationale italienne sur la Banque romaine pour une somme de *trois millions de livres* que j'ai transféré au Gouvernement pontifical pour le compte du Gouvernement italien.

Il est entendu que cette somme doit valoir en compte des arrérages au 1er juillet 1868 des consolidés romains 5 °/₀ passés à la charge du Gouvernement italien, à partir du 1er janvier 1867 en vertu de la Convention du 7 décembre 1866 et que j'ai remis la dite somme au Gouvernement du Saint-Siège pour être portée au crédit du Gouvernement italien en compte remboursement des arrérages susdits en cours de liquidation. Dont décharge sous toutes réserves. DE SARTIGES.

273.

Al ministro delle finanze il conte CAMBRAY-DIGNY, *Firenze.*

Torino, 3 luglio 1868.

Il sottoscritto si fa dovere di partecipare all'on. sig. Ministro delle finanze che domenica 5 dell'andante mese avrà l'onore di rassegnargli personalmente gli allegati al protocollo finale da sottoscriversi per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, per cui, quando così gli piaccia, potrà senz'altro dare le occorrenti disposizioni al riguardo. MANCARDI.

274.

LEGATION DE FRANCE

A S. E. le comte MENABREA, *ministre des affaires étrangères.*

Florence, 4 juillet 1868.

Monsieur le comte. — Conformément aux arrangements verbaux que j'ai eu l'honneur de prendre avec V. E. et avec Mr le comte Cambray-Digny, j'ai fait passer au comte de Sartiges la

délégation de trois millions sur la Banque romaine que le Gouvernement du Roi m'avait prié de lui transmettre.

Je m'empresse d'adresser ici joint à V. E. le reçu motivé de l'Ambassadeur de l' Empereur près le Saint-Siège. La rédaction de cette pièce me paraît répondre parfaitement aux désirs qui m'ont été exprimés à cet égard par Mr le Ministre des finances. J'ai à peine besoin d'ajouter que les trois millions dont il s'agit ont été versés en temps utile au Trésor pontifical.

Veuillez agréer, etc.

BARON DE MALARET.

275.

Il comm. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 6 luglio 1868.

Analogamente alla mia del 27 giugno scorso e del telegramma trasmessomi dalla S. V. il 29 detto mese, ho consegnato all'Ambasciata francese la copia autentica del contratto Parodi rilasciata dal Gentili, segretario di Camera, e la copia del contratto Rothschild, diviso in tre parti certificate conformi dal segretario del Debito pubblico, poichè contro quanto io supponeva, non si fece di questo contratto la esibizione per pubblico istromento.

Di tale contratto un originale fu firmato a Parigi dai signori Rothschild e l'altro in Roma dal Ministro delle finanze (ed è di quest'ultimo che ho rimesso le copie). A Parigi si fece lo scambio e fu quindi spedito a Roma l'originale firmato dai signori Rothschild, che però non si è potuto ora conoscere ove il defunto direttore del Debito pubblico l'abbia collocato; se ne continua la ricerca, e se la S. V. troverà opportuno di avere anche di quello la copia, potrà in seguito trasmettersi.

Il contratto Rothschild, richiama all'art. 3 un contratto particolare, ed anche di questo ho consegnato copia, non perchè sia necessaria nelle attuali trattative, ma perchè non le ne sia ignoto il contenuto, ed in fine fu anche stipulato un articolo addizionale che si tenne riservato a richiesta dei signori Rothschild, che non amavano di pubblicarlo, e di questo ancora ho consegnato copia, onde ella lo possa conoscere, osservando pure la raccomandata riservatezza, sebbene è a ritenersi che al tempo presente non abbia più scopo.

Mi pare d'aver con ciò soddisfatto a tutte le richieste, onde mi auguro d'aver presto la notizia della signatura del protocollo che ci darà senza dubbio occasione di continuare il carteggio per la relativa esecuzione, e intanto ripetendole i sentimenti, ecc.

M. Guidi.

276.

Ministère
des affaires étrangères

Au ministre de France, Mr le baron de Malaret.

Florence, le 5 juillet 1868.

Monsieur le Baron — Je m'empresse de vous accuser réception de la lettre que vous m'avez adressée le 4 de ce mois pour me transmettre le reçu de l'Ambassadeur de S. M. l'Empereur près le Saint-Siège pour la délégation de trois millions sur la Banque romaine que le Gouvernement du Roi vous avait prié de lui faire parvenir afin qu'il pût la remettre au Gouvernement pontifical.

En vous remerciant, Mr le Baron, de l'empressement avec lequel vous avez bien voulu vous occuper de cette affaire, je saisis l'occasion, etc.

Menabrea.

277.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 10 luglio 1868.

Sono in possesso di due preg.me lettere della S. V. 8 e 9 corrente da Firenze, e lasciando ciò che rimane bene inteso, mi limito a trattenerla su quanto segue:

Per la trasmissione delle urne, io mi adoprerò per coadiuvarne la spedizione, ma credo di dovervi richiamare la sua attenzione pel caso possibile che la firma del protocollo ritardi ancora, con che potrebbe avvenire che ella, avendo le urne, non facesse la estrazione perchè il protocollo non è firmato, e noi non potessimo farla per non avere le urne, onde io rimango nella intelligenza di far preparare quanto occorre per eseguire la spedizione, appena sarà firmato l'atto.

Le matrici de' titoli in quella occasione saranno pure trasmesse.

L'ammortizzazione de' titoli nominativi 1860-1864 spetta al Governo pontificio; non saprei dirle al momento come sarà deciso di regolarla in seguito, ma mi farò dovere d'informarnela.

In quanto al rimborso delle somme pagate dal Tesoro romano, mi sembrerebbe che questo non avesse a dipendere dalla commissione mista, non includendo alcun dubbio da sciogliere, ed essendo molto facile l'esecuzione poichè deve aver luogo sulla esibizione de' coupons estinti e delle obbligazioni ammortizzate.

E per ciò che riguarda il prestito Parodi, potrebbe aver luogo il rimborso di tutti i fondi che il Tesoro romano ha fatto a quei banchieri dal 1867 in poi, e delle commissioni ai medesimi pagate in Roma.

Ed ella potrebbe dopo ciò regolare coi medesimi il conto, secondo il contratto.

Per quanto ho potuto conoscere, questa Ambasciata francese non conosce che sia tutto pronto per la firma del protocollo, anzi si meraviglia del tempo che passa. Sembra che attenda con ansietà di aver notizie in proposito e forse ne scriverà.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

278.

Mr L'Heureux, *Commissaire pour la France*
à Mr Mancardi, *Commissaire pour l'Italie*, *Turin.*

Rome, 10 juillet 1868.

Monsieur — Qu'est-ce qui arrête donc encore la solution de notre interminable négociation? Mr Guidi vient de me donner connaissance de vos dernières lettres, par lesquelles vous reconnaissez avoir reçu tous les documents qui vous étaient nécessaires.

Reste donc ce fameux protocole final, dont nous demandons à cors et à cris les articles rectifiés (n. 6 et 8) sans pouvoir les obtenir, depuis bien de semaines déjà.

L'Ambassadeur n'a rien reçu ni de Paris, ni de Florence à cet égard. Qu'est-ce qui nous accroche donc encore?

Vous seriez bien aimable de hâter de tout votre pouvoir l'envoi de ce document, sur lequel tout me porte à croire que nous devons dès à présent nous trouver d'accord.

Usez donc de votre influence aussi, pour tâcher qu'on renonce à la collation des annexes *B*, *C*, *D*, *E*. Il n'est pas douteux en effet, que si des erreurs involontaires surgissaient, cet excellent Guidi serait là pour vous en donner la clef.

Je ne vous parle pas des urnes, ni des souches, sachant que Guidi vous répond à cet égard.

Pressé par l'heure du courrier, je n'ai que le temps de clôre cette lettre à la hâte, en vous priant d'accepter, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

279.

Il Ministero delle finanze, Tesoro.

Torino, 11 luglio 1868.

Il sottoscritto pregiasi comunicare a cotesto Ministero l'unita lettera in data dell'8 andante mese, colla quale richiedesi per parte del funzionario del Governo pontificio incaricato delle trattative pel riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, che alle iscrizioni di L. 100, nn. 45,827, 45,828 del prestito 1860 e 1864 (allegato *E*) siano sostituite le iscrizioni n. 46027, 46028.

Il Direttore generale
MANCARDI.

280.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 13 luglio 1868.

Facendo seguito alla mia del 10, rispondo al quesito riguardante l'ammortizzazione delle nominative 1860-1864 che nella fretta lasciai in sospeso.

Nelle urne furono posti tutti i numeri che costituiscono il prestito 1860-1864 e le estrazioni sono state fatte come se tutti i titoli fossero stati venduti (perchè quelli che non lo erano in quel momento potevano esserlo in seguito) come la S. V. potrà verificare dagli atti che le rimetterò. I numeri estratti potevano riguardare:

a) i titoli al portatore in circolazione;

b) i titoli nominativi risultanti da speciali certificati portanti il nome del possessore;

c) i titoli invenduti.

Dei primi e dei secondi si è fatto il rimborso e per gli ultimi si prendeva nota affinchè non fossero venduti, considerandoli come annullati per la seguìta estrazione.

Io ritengo ch'ella servendosi delle urne esistenti vorrà far continuare l'estrazione con lo stesso metodo, richiesto d'altronde dalla legge e dall'interesse dei creditori, e che pubblicando la nota de' numeri estratti, dichiarerà che il Governo italiano procederà al rimborso dei titoli al portatore in circolazione, i cui numeri saranno compresi in detta nota.

La stessa pubblicazione servirà a noi di norma per effettuare il rimborso dei titoli (che saranno stati favoriti dalla sorte) non più al portatore, ma trasferiti al nominato, rimanendo senza effetto l'estrazione dei numeri riferibili a quelli invenduti, che ora sono stati definitivamente annullati.

Essendo totale l'estrazione per applicarsi una parte al Governo italiano, una parte al Governo pontificio, e rimanendo l'altra senza effetto, non si otterrà che per ciascuna parte l'ammortizzazione corrisponda precisamente al fondo dell'1 % sul capitale rappresentato da ciascuna parte, oltre i frutti dei titoli precedentemente estratti, poichè dipendendo dalla sorte potrà aumentare una parte di quanto diminuiscono le altre, ma oltrechè le probabili differenze non potranno riuscire di molta importanza, si tratterà sempre di anticipare o di ritardare la estinzione della differenza stessa, durante il periodo dell'ammortizzazione.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

281.

Al comm. Michele Guidi, *Roma.*

Torino, 14 luglio 1868.

In risposta alle lettere del 6, 8 e 10 dell'andante mese, segno nuovamente il ricevimento della copia dei contratti Parodi e Rothschild, colla riserva per quest'ultimo di quello sottoscritto a Parigi.

Ritengo la rettifica dei numeri 45,827 e 45,828 coi num. 46,027 e 46,028 obbligazioni da L. 100 del prestito 1860-1864.

Concorro pienamente nell'avviso della S. V. perchè il sorteggio delle obbligazioni del prestito 1860-1864, attesa la ritardata sottoscrizione del protocollo finale, abbia luogo in Roma ancora per quest'anno.

A tale effetto potrà la S. V. fare le occorrenti disposizioni.

Avea poi inteso attribuire alla Commissione mista, quando questa fosse stata subito nominata, la liquidazione dei pagamenti anticipati dal Governo pontificio al solo scopo di poter sul luogo accertare meglio e coordinare le partite di debito. Ma vedremo nel seguito qual sarà il miglior partito da adottarsi.

La sottoscrizione del protocollo è ritardata ancora di qualche giorno per ragioni affatto estranee al soggetto. Il signor ambasciatore, conte di Sartiges, sarà ragguagliato al riguardo.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissario
MANCARDI.

282.

Mr E. L'HEUREUX, *Commissaire pour la France*
à Mr MANCARDI, *Commissaire pour l'Italie, Turin.*

Rome, 18 juillet 1868.

Monsieur — Je vais vous renvoyer aujourd'hui ou demain l'énorme in-folio des annexes, revêtu, au pied de chacun d'eux, de tous les certificats réclamés. Ce n'est pas une mince besogne que l'Italie a daigné me demander là, et je puis dire que, depuis huit jours, les colonnes des chiffres me sortent par les yeux!

Du reste, j'ai à peine relevé quatre ou cinq erreurs sans importance, que j'ai fait annoter, à l'encre rouge, aux pages 26, 56, 76 de l'annexe *B*. Tout le reste est parfaitement conforme.

J'ai fait également viser l'annexe *A*, quoique cette formalité ait déjà été accomplie, l'an passé sur l'extrait qui est entre vos mains. J'ai pensé, en effet, que, dans un intérêt d'uniformité il valait mieux en agir ainsi.

Tout me semble donc paré maintenant, comme disent les marins, et il ne reste plus que cette fameuse signature du protocole.

Nous pourrions gagner du temps, ça me semble, si l'on nous donnait dès à présent connaissance du texte définitif.

Quant à la Commission chargée du règlement ultérieur des questions réservées, je pense comme vous, qu'il est de toute nécessité que, d'une façon ou d'une autre, ce brave Guidi en fasse partie, et j'ai facilement amené l'Ambassadeur à partager cette manière de voir. Ce cera donc un biais à trouver quand nous en serons là.

Mais vous savez qu'il est encore convenu qu'on a six mois pour la nomination de cette Commission. Pour moi, si je dois en faire partie, ce que j'ignore, je déclare très formellement que je ne saurais accepter avant 2 ou 3 mois *au moins*. Des affaires urgentes, la santé de mon fils, la mienne, mes intérêts d'avenir administratif m'appellent instamment en France, pour le moment, et je fais, je vous assure, des vœux bien ardents pour que les *causes étrangères* retardant la signature du protocole, auxquelles vous faites allusion dans votre lettre, ne me forcent pas à subir une nouvelle saison de canicule sous ce climat débilitant.

Je compte donc bien sur vous, mon cher Directeur, pour vous prier de me venir en aide, dans cette circonstance, en hâtant par tous les moyens en votre pouvoir, la signature si désirée.

Veuillez agréer, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

P.S. Désirez-vous avoir avant la signature du protocole, les souches des titres au porteur ? Dois-je m'occuper de vous faire parvenir de suite, ce très-volumineux ballot ? Je vous serais bien obligé de me faire parvenir le plus tôt possible un mot de réponse à cet égard.

283.

Al Ministero delle finanze — Tesoro.

Torino, 23 luglio 1868.

Ho ricevuto dall'Ambasciata francese in Roma il volume dei noti allegati del debito pubblico pontificio che eranle stati trasmessi da Firenze per l'occorrente riscontro.

Mi affretto a darne conoscenza a cotesto Ministero delle finanze per norma ed intelligenza, e per quelle disposizioni che potessero esser del caso, non senza avvertire ad un tempo che si sta sempre insistendo per la comunicazione dell'ultimo progetto di protocollo.

Il riscontro dei detti allegati ha fatto rilevare alcuni errori di cifre commessi dall'Amministrazione pontificia che ha senz'altro rettificati colla stampa in appendice al prospetto degli allegati stessi.

Il Direttore generale
MANCARDI.

284.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 24 luglio 1868.

A pronta replica della preg.ma lettera 22 corrente della S. V. le partecipo che la pubblicazione del risultamento della ultima estrazione fu fatta, come al solito, soltanto in Roma, ed inserita nel giornale ufficiale. Nelle città ove è ammesso il pagamento si spedivano le note ai rispettivi incaricati, ciò che per la detta estrazione non è stato fatto, avendo io invece spedito alla S. V. le note stesse per diramarle.

Tuttavia è a ritenersi che per mezzo del giornale di Roma si conosca anche nelle dette città il risultamento anzidetto, locchè per altro non è sufficiente pel servizio di pagamento.

Attenderò di ricevere il piego a parte che mi viene indicato e ringraziandola, ecc.

M. GUIDI.

285.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI, *direttore generale, Torino.*

Firenze, 30 luglio 1868.

Con l'istanza che qui unita si comunica, il sig. Cesare Angelini, ora ricevitore del lotto al banco n. 194 in Ascoli Piceno, domanda lo svincolo e restituzione del deposito di 800 scudi romani, pari ad italiane lire 4256 che costituiva la cauzione dal medesimo prestata al Governo pontificio nella qualità di prenditore dei lotti della suddetta città, come risulta dall'atto 12 dicembre 1850, allegato alla surriferita istanza.

Per poter decidere sulla domanda dell'Angelini, occorre di conoscere se fra le somme addebitate al Governo d'Italia in forza

degli stipulati in ordine al debito pubblico pontificio vada compreso il deposito di cui ora l'Angelini reclama la restituzione.

Il sottoscritto prega pertanto il signor Direttore generale a fornire in proposito gli opportuni schiarimenti.

Il segretario generale
G. FINALI.

286.

Il Ministro per gli affari esteri al Ministro del Re a Parigi.

Firenze, 31 luglio 1868.

Signor Ministro. — Oggi stesso fu firmato dal Ministro di Francia e dal regio Ministro delle finanze il protocollo finale pel riparto definitivo del debito pontificio.

Voglia, signor Ministro, darne notizia a S. E. il Ministro imperiale degli affari esteri, al quale probabilmente ne sarà stato dato per telegrafo diretto avviso dal barone di Malaret, affinchè risulti così in modo ufficiale la chiusura di quel negoziato.

Gradisca, ecc. MENABREA.

287.

PROTOCOLE FINAL

pour le partage des inscriptions de la Dette publique pontificale, en exécution de la Convention du 7 décembre 1866.

Art. 1er

La part proportionnelle de la dette publique pontificale inscrite, que le Gouvernement italien doit prendre à sa charge aux termes de la Convention du 7 décembre 1866 et transférer sur son Grand Livre, par suite des annexions des provinces des Romagnes, des Marches, de l'Ombrie, et de Bénévent, a été fixée à la somme de francs 18,627,773 33, savoir:

pour la dette perpétuelle, à fr.	7,892,984	78
pour la dette rachetable, à »	10,734,788	55
Ensemble fr.	18,627,773	33

Mais, comme dans la somme de la dette consolidée à partager on avait compris la rentede francs 214,000, représentant les titres déposés pour nantissement du prêt d'un million de ducats, que le Trésor napolitain a fait au Saint-Siège, en date du 14 avril 1860, et que tout ce qui concerne ce prêt fait partie d'un des points litigieux spécialement réservés par l'art. 9 du protocole annexé à la Convention du 7 décembre 1866, pour être ultérieurement réglés, il a paru équitable de retrancher provisoirement, dès à présent, la rente de 214,000 francs en question du total de la dette partageable, et l'on a procédé d'un commun accord à la rectification de la liquidation sur ce point, ainsi qu'il résulte du tableau annexé.

En conséquence de ce qui précède et d'autres rectifications résultant de la nouvelle liquidation annexée au présent protocole, le montant de la part de l'Italie est et demeure réduit à la somme de fr. 18,438,193 71, savoir;

pour la dette perpétuelle, à	fr.	7,749,215 64
pour la dette rachetable, à	»	10,688,978 07
Ensemble	fr.	18,438,193 71

La différence résultant de la liquidation ainsi rectifiée sur le montant des trois semestres payés en argent à Paris par l'Italie, aux termes de l'art. 3 de la Convention du 7 décembre 1866, est reconnue s'élever à la somme de fr. 289,329 36. Elle devrait être remboursée provisoirement du moins, par le Saint-Siège dans les mêmes espèces et sauf restitution ultérieure par l'Italie, s'il y avait lieu, dans les mêmes conditions. Mais, comme il existe en ce moment un compte entre l'Italie et le Saint-Siège au sujet des avances des semestres échus, faites par ce dernier depuis le commencement de 1867 et dont il est parlé à l'art. 8 ci-dessous, il demeure entendu que ce remboursement sera aujourd'hui effectué, et jusqu'à due concurrence, par voie de compensation.

Art. 2.

D'après l'art. 8 du protocole explicatif de la Convention, le partage des inscriptions de la dette perpétuelle devait avoir lieu par la voie du tirage au sort. Mais le Gouvernement pontifical préférant continuer le service des rentes perpétuelles nominatives et notam-

ment de celles appartenant aux corps moraux qui n'étaient pas encore passées à la charge du Trésor italien, il a paru convenable d'accueillir les dispositions manifestées par le Gouvernement pontifical de décharger le Gouvernement italien de la rente de francs 415,884 82, correspondant au montant des inscriptions appartenant aux corps moraux italiens (lesquelles resteraient alors à la charge du Saint-Siège sur le Grand Livre pontifical) et de réduire de cette somme de 415,884 82 francs la quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale.

Cette proposition ayant été agréée par les deux Gouvernements français et italien, le montant de la quote-part de l'Italie dans la dette pontificale perpétuelle est et demeure réduit et fixé à la somme de rente de fr. 7,333,330 82.

Art. 3.

La quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle pontificale, quote-part réduite et fixée, comme il vient d'être dit, à la somme de 7,333,330 82 de rente, est représentée :

1° Par les inscriptions de rentes nominatives que le Gouvernement italien a servies ou devait servir dès l'époque des annexions, s'élevant à la somme (annexe *A*) de	fr.	1,517,734 52
2° Par les inscriptions au porteur attribuées à l'Italie, en commençant par les plus anciennes et s'élevant à une somme (annexe *B*) de . . .	»	5,815,574 37
Rente transportée à la dette rachetable pour parfaire le montant des obligations, dont à cause des coupures le chiffre ne peut être fourni qu'en somme ronde	»	21 93
Somme correspondant à la quote part réduite et fixée ainsi que dessus à	fr.	7,333,330 82

Art. 4e.

Quant à la dette rachetable s'élevant, d'après la liquidation rectifiée, à la somme de 10,688,978 07, et portée à la somme de 10,689,000 par l'augmentation de fr. 21 93, pour parfaire les coupures des obligations, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, la quote-part de l'Italie est représentée :

1° Par le montant des intérêts annuels de la totalité des obli-

gations non amorties de l'emprunt Parodi (contrat du 20 janvier 1846) s'élevant à la somme (annexe *C*) de fr. 412,500 —

2° Par le montant des intérêts annuels de la totalité des obligations non amorties de l'emprunt Rothschild (contrat du 10 août 1857) s'élevant à la somme (annexe *D*) de . . . . . » 6,952,700 —

3° Par le montant des intérêts annuels des obligations au porteur placées et non amorties des emprunts 18 avril 1860 et 26 mars 1864 jusqu'à concurrence de la somme (annexe *E*) de . . » 3,323,800 —

Ensemble fr. 10,689,000 —

Art. 5.

Les titres provisoires des obligations 1860 e 1864 restent à la charge du Gouvernement pontifical, qui aura à en faire l'échange en obligations nominatives.

Art. 6.

En ce qui concerne les rentes appartenant aux corps moraux italiens, qui restent inscrites sur le Grand Livre romain, le service régulier en sera continué par le Gouvernement pontifical.

Art. 7.

Dans le délai de six mois à partir de la date du présent protocole, le Gouvernement français s'appliquera à obtenir du Gouvernement pontifical la déclaration des droits qui pourraient être réservés à ce dernier sur les rentes affectées aux cautionnements des comptables et autres dans les provinces annexées et qui auraient été transférées sur le Grand Livre italien. Passé ce délai sans que le Gouvernement pontifical ait fait une déclaration quelconque, tout droit sur les dites rentes resterait acquis au Gouvernement italien et aux autres créanciers spéciaux.

Il est et demeure en outre convenu que, dans le cas où quelque rente inscrite sur le Grand Livre italien ou sur le Grand Livre romain devrait être libérée ou expropriée, le Gouvernement français s'entremettra, s'il y a lieu, pour que les deux Gouvernements, italien et pontifical, se prêtent réciproquement à l'exécution de l'opération requise conformément aux lois et aux règlements de chaque pays.

Art. 8.

Les sommes payées par le Gouvernement pontifical, soit pour intérêts ou amortissement d'obligations, soit pour les arrérages de la rente consolidée 5 % restés à la charge de l'Italie à partir du 1er janvier 1867, d'après la Convention du 7 décembre 1866 et le présent protocole, seront remboursées par le Gouvernement italien sur production des coupons y relatifs et des obligations amorties.

Le remboursement aura lieu en argent pour les emprunts 1860 et 1864 et en billets romains pour les autres dettes.

Le remboursement des paiements des rentes nominatives aura lieu sur production des mandats dûment acquittés.

Seront en même temps réglés les paiements faits par l'Italie depuis les annexions sur des rentes qui seraient restées sur le Grand Livre romain.

Art. 9.

Dans le cas où la sincérité des titres au porteur, parmi ceux dont le service est attribué à l'Italie, paraîtrait douteuse, le Gouvernement italien sera en droit d'exiger du Gouvernement pontifical, par l'intermédiaire du Gouvernement français, qu'il l'éclaire par tous les moyens en son pouvoir sur l'authenticité des titres en question.

Il reste d'ailleurs entendu que le Gouvernement italien ne prendra à sa charge que la quotité de la rente fixée pour chaque catégorie de dette dans le présent protocole représentée par les inscriptions qui y sont énoncées, sauf, bien entendu, les modifications qui pourront ultérieurement surgir du règlement des réserves.

Art. 10.

Le Ministre plénipotentiaire de France a remis au Ministre des finances d'Italie, qui le reconnaît:

1. L'extrait du Grand Livre romain concernant les inscriptions nominatives des rentes perpétuelles contenues dans l'annexe *A*. Cet extrait a été vérifié et collationné sur le Grand Livre romain par le délégué financier français;

2. L'extrait du Grand Livre des pensions servies par l'Italie;

3. Le tableau indicatif des charges qui affectent les inscriptions nominatives ci-dessus. Il devra en outre être fourni ultérieu-

rement, s'il y a lieu, par le Gouvernement pontifical, tous autres documents qui seront jugés nécessaires par le Gouvernement italien à l'appui du tableau indicatif précité.

4. Les copies authentiques des contrats des emprunts Parodi et Rothschild en date, le premier du 20 janvier 1846, et le second du 10 août 1857;

5. Le tableau des numéros et du montant des iscriptions de rente appartenant aux corps moraux italiens et restés sur le Grand Livre romain.

L'Italie pourra encore obtenir par l'intermédiaire de la France, dans le cas de réclamation, tous les renseignements qui lui seraient nécessaires chaque fois qu'il s'élèverait quelque doute sur la situation d'une rente quelconque. A cet effet, le Saint-Siège tiendra son Grand Livre à la libre disposition de la France.

6. Les tableaux des inscriptions de la rente consolidée au porteur;

7. Les souches des obligations appartenant à la dette rachetable, et les obligations amorties.

Le Gouvernement italien pourra en outre exiger du Gouvernement pontifical, par l'intermédiaire du Gouvernement français, qu'il fournisse tous les renseignements et documents qui seraient ultérieurement jugés nécessaires sur les titres qui ont été transférés à l'Italie.

Art. 11.

Une Commission mixte sera nommée dans les six mois de la signature du présent protocole, au plus tard, pour examiner les questions reservées à l'art. 6 de la Convention du 7 décembre 1866, et mentionnées à l'art. 9 du protocole annexé à ladite Convention et pour en proposer la solution aux Gouvernements respectifs.

Cette Commission sera présidée par l'Ambassadeur de France à Rome.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent protocole final, suivi du tableau de liquidation rectificatif et de cinq autres annexes sous les lettres *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, et l'ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait et arrêté en double expédition

A Florence le 31 juillet 1868.

(*L.S.*) L. G. CAMBRAY DIGNY.

(*L.S.*) MALARET.

288.

Al comm. M. Guidi, *Roma.*

Torino, 1° agosto 1868.

Come sarà già noto alla S. V., il protocollo finale per l'esecuzione della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 fu sottoscritto colla data di ieri, per cui si può senza più procedere alla sistemazione delle contabilità che ne derivano.

Bramerei però anzi tutto di conoscere dalla cortesia della S. V. il modo col quale si sarà per disporre il pagamento degli arretrati e delle competenze avvenire sulle rendite dei corpi morali rimaste iscritte sul Gran Libro romano e per le quali erasi provveduto col disposto dell'art. 6 del protocollo, che fu in seguito modificato dietro assicurazione formale per parte del rappresentante il Governo francese che ogni relativo interesse sarebbe stato pienamente tutelato.

Ad un tale effetto bisognerebbe trovare un mezzo termine a che un solo fosse il rappresentante dei diversi corpi morali ad oggetto di evitare possibilmente sproporzionati diritti di commissione.

Vedrà pur anche la S. V. se non vi fosse altro miglior temperamento per raggiungere lo stesso scopo.

La S. V. avrà ricevuto un esemplare del mentovato protocollo corredato dei relativi allegati, in fronte dei quali si son notate — per errata-corrige — le poche discrepanze rilevate nel riscontro fatto sul Gran Libro romano.

Il delegato francese si sarebbe incaricato esso stesso di trasmettere il volume delle matrici delle obbligazioni e le tre urne per i sorteggi. Le matrici debbono essermi dirette a Torino; le urne a Firenze ove fra non molto deve esser trasferita la mia Direzione generale.

L'indirizzo per la trasmissione delle urne potrà esser fatto alla Direzione compartimentale del Debito pubblico in Firenze, via delle Terme.

Il delegato finanziario di Francia m'avrebbe annunziato il reperimento del contratto del prestito Rothschild firmato a Parigi; le sarò grato se vorrà favorirmene anche copia autentica.

Siccome poi i corpi morali del Regno, oltre di essere creditori di rendite sullo Stato pontificio, avrebbero anche altri proventi da riscuotere; a carico di debitori residenti in Roma, le sarò pure riconoscente, se volesse compiacersi di dirmi se queste ultime questioni si abbiano a trattare e risolvere colle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione per parte della futura Commissione, oppure possano sin d'ora far argomento della eccezionale nostra corrispondenza a più pronta soddisfazione dei corpi morali stessi.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

189.

Mr E. L'HEUREUX, *commissaire pour la France à Mr* MANCARDI, *commissaire pour l'Italie, Turin.*

Rome, 30 août 1868.

Monsieur. — Nous n'avons pas encore reçu aujourd'hui l'exemplaire du protocole final destiné au Gouvernement pontifical. Le comte de Sartiges s'en inquiète, et le Cardinal n'est pas loin de s'en étonner. Faites-moi donc le plaisir de hâter par tous les moyens en votre pouvoir, l'envoi de ce document.

Ce brave Guidi me dit aussi de vous faire savoir qu'il en aurait besoin d'au moins 5 exemplaires pour ses bureaux. Il en faudra bien un aussi pour l'Ambassade; je crois donc que vous pourriez sans inconvénient nous en faire parvenir six.

J'ai fait votre commission à Guidi pour les imprimés de la typographie romaine. Il va s'en occuper, et les fera mettre au pilon, suivant votre demande.

J'ai d'autant plus regretté de ne pas vous rencontrer l'autre jour dans votre Cabinet à Florence, pour prendre congé de vous, parce que je rentrerai en France par le Simplon, et ne pourrai vous serrer la main au passage. Je vous dis donc au revoir sous ce pli, en attendant notre prochaine réunion dans la fameuse Commission mixte!

Veuillez agréer, etc.

EUGÈNE L'HEUREUX.

290.

Le Ministre des affaires étrangères au Ministre du Roi, à Paris.

Florence, 22 août 1868.

Monsieur le Ministre. — Vous avez appris par mes dernières communications, qu'un protocole final sur la répartition de la dette pontificale, afférente aux provinces annexées, a été signé à Florence le 31 juillet dernier, par Mr le Ministre des finances et Mr le baron de Malaret.

Cet acte, dont l'importance, dans les circonstances actuelles, ne saurait vous échapper, met un terme aux difficultés que les regrettables évènements de l'année dernière avaient fait surgir, relativement à l'exécution des stipulations consacrées par la Convention du 15 septembre 1864. Ces difficultés, le Gouvernement de l'Empereur ne l'ignore pas, étaient, en effet, d'une gravité incontestable.

Nous étions en présence d'une occupation du territoire pontifical par les troupes françaises, contre laquelle nous avions cru devoir protester. L'opinion publique en Italie en fut justement émue et vit, dans le fait de cette occupation, une infraction manifeste de la Convention de septembre, qui autorisait en conséquence le Gouvernement du Roi *sinon à refuser, du moins à suspendre l'accomplissement des engagements qu'il avait contractés par la dite Convention, jusqu'à l'évacuation du territoire pontifical par les troupes françaises et c'est dans ce sens qu'un ordre du jour, auquel le Ministère ne crut pas devoir s'opposer, en faisant toutefois des réserves pour l'avenir, fut voté dans la séance de la Chambre des députés du* 21 *décembre dernier.*

C'est de ces réserves que le Gouvernement du Roi vient de se prévaloir en signant, sous sa responsabilité, le protocole final de la répartition de la dette pontificale.

Un plus mûr examen de la question avait, en effet, amené le Gouvernement du Roi à reconnaître que la répartition de la dette pontificale devant être réglée d'après les stipulations de la Convention du 7 décembre 1866, qui est elle-même un acte interna-

tional entièrement distinct de la Convention de septembre 1864. la signature du protocole final ne pouvait être retardée. De cette manière, le Gouvernement italien, en sortant de la position anormale qui résultait pour lui des évènements de l'année dernière, se replaçait de fait sur le terrain de la Convention de 1864, et se trouvait avoir rempli consciencieusement, de son côté, toutes les clauses que cette Convention renferme.

Nous avons pensé que cette conduite serait dûment appréciée par le Gouvernement de l'Empereur, et qu'elle aurait pour résultat immédiat le retrait des troupes françaises du territoire pontifical. Nous ne pouvions supposer, en effet que le Gouvernement impérial hésitât à répondre à la marque de confiance que nous venions de lui donner et se refusât à prendre une mesure qui ne serait qu'un acte d'une stricte réciprocité envers l'Italie et ferait disparaître tout sujet d'irritation entre les deux pays. Le Gouvernement de l'Empereur sait que rien ne menace en ce moment, du côté de l'Italie, la sûreté du Gouvernement du Saint-Père; et quant à l'avenir nous lui avons donné les assurances et les preuves les plus positives que nous sommes résolus à ne pas tolérer les tentatives d'invasion des frontières pontificales que nous pouvons, au besoin, les réprimer avec toute la sévérité de la loi.

Nous avons manifesté d'ailleurs notre désir bien sincère de vivre dans des rapports de bon voisinage avec le Gouvernement du Saint-Siège, en formulant un projet de modus vivendi *que le Gouvernement impérial a trouvé de tout point raisonnable et satisfaisant. Il n'y aurait pas de notre faute si la Cour de Rome, en le repoussant, ne se montrait pas animée de mêmes sentiments à notre égard.* Cela posé, après l'acte important que nous venons d'accomplir par la signature du protocole en question, vous conviendrez, monsieur le Ministre, que la prolongation de l'occupation du territoire romain par les troupes impériales, ne s'appuyant plus sur aucun motif, ne serait pas comprise de l'opinion publique en Italie et mettrait le Gouvernement du Roi dans une situation des plus difficiles et des plus pénibles.

Nous avons trop de confiance dans la droiture et dans la loyauté du Gouvernement impérial, pour ne pas être sûrs qu'il voudra tenir compte des considérations que nous venons d'exposer et dis-

siper ainsi tout sujet d'appréhension qu'on pourrait avoir conçu en Italie.

Veuillez, Mr le Ministre, donner lecture de cette dépêche à S. E. Mr le Ministre des affaires étrangères, et lui en laisser copie, s'il vous en exprime le désir.

Agréez, etc. MENARREA.

291.

Le Ministre impérial des affaires étrangères à Mr le baron de LA VILLESTREUX.

Paris, 31 octobre 1868.

Monsieur. — Le général Menabrea, par une dépêche en date du 22 août, a chargé Mr le Ministre d'Italie de nous exposer comment le Cabinet de Florence envisage, au point de vue politique, le protocole dernièrement signé pour régler d'une manière définitive la répartition de la dette pontificale. Mr le Président du Conseil se félicite à juste titre de l'heureuse issue de cette négociation, et il ajoute que, par ce fait, l'Italie, sortant de la position anormale qui résultait pour elle des évènements de l'année dernière, se trouve avoir rempli consciencieusement toutes les clauses de la Convention du 15 septembre. Il exprime l'espoir que cette conduite sera appréciée par le Cabinet français, et que nous nous montrerons disposés à répondre à cette marque de bon vouloir et de confiance, en nous replaçant nous mêmes, par un acte de réciprocité, dans les termes de la Convention de 1864, c'est à dire en retirant nos troupes des États du Saint-Siège.

Le général Menabrea rappelle que l'Italie a, d'ailleurs, manifesté un désir bien sincère de vivre dans des rapports de bon voisinage avec le Gouvernement pontifical, en formant un projet de *modus vivendi* qui nous a été communiqué.

Je répondrai à ces considérations dans le même sentiment de franchise amicale dont nous nous sommes inspirés chaque fois que nous avons eu à échanger nos idées avec le Gouvernement italien sur les affaires romaines.

Si l'on examine avec une attention impartiale les faits qui se sont passés l'année dernière, il est évident qu'on ne peut nous reprocher

d'avoir porté aucune atteinte à la Convention du 15 septembre; nous l'avons maintenue, au contraire, dans son principe et dans son esprit contre ceux qui essayaient de la détruire ou qui se montraient impuissants à la défendre; et personne ne saurait révoquer en doute, ni l'extrême regret avec lequel le Gouvernement français s'est vu entraîné à une intervention devenue nécessaire, ni son désir d'en abréger le terme.

Mais la sécurité des frontières pontificales était l'objet principal que nous nous proposions d'atteindre lorsque nous avons signé les arrangements du 15 septembre, et nous avions une foi entière dans les mesures qui, le cas échéant, seraient prises par le Gouvernement italien en vue d'en amener la pleine exécution. Nos justes espérances s'étant trouvées déçues, notre devoir est de ne point prendre, sans de mûres réflexions, des résolutions nouvelles.

Nous ne saurions oublier, en effet, les déclarations que le Gouvernement de l'Empereur a faites l'année dernière, et qui subordonnaient la cessation de notre occupation au degré de confiance que l'état des choses ferait renaître dans les esprits et que nous pourrions légitimement partager.

Le Ministère présidé par le général Menabrea a certainement le droit de faire valoir à nos yeux les titres incontestables qu'il s'est acquis à la reconnaissance de tous ceux qui, en Italie, comprennent les véritables intérêts de la péninsule. Il y a rétabli, d'une main à la fois ferme et modérée, les idées d'ordre et de bonne administration. Nous apprécions hautement le caractère élevé de ses actes et nous lui en savons gré, car les liens qui unissent si étroitement les deux pays ne peuvent que se resserrer chaque jour sous l'influence d'une politique aussi sage que persévérante.

Mais est-il prudent d'en compromettre les résultats par des mesures précipitées, et de devancer le moment où la confiance se rétablira d'elle-même et s'imposera sans effort à l'opinion publique?

Loin de nous la pensée que ce moment doive se faire longtemps attendre. Il ne nous semble pas toutefois qu'on puisse le considérer comme arrivé dès aujourd'hui. Il est malheureusement trop certain que les passions mauvaises, les projets hostiles qui ont amené les tristes incidents de l'année dernière, subsistent encore. On ne saurait nier que durant ces derniers temps, ils ne se soient révélés de nouveau, par des publications nombreuses, avec une

recrudescence bien faite pour inspirer une juste circonspection. Si nous avons lieu de penser que la nation italienne accueillerait la mesure qne ferait cesser notre occupation avec un sentiment de satisfaction amicale envers la France, nous sommes, d'un autre côté, fondés à croire que les hommes de désordre, qui ne se sentent pas encore suffisamment découragés y verraient uniquement l'occasion de reprendre sur-le-champ leurs desseins agressifs.

Devons-nous exposer aux chances de cette épreuve, et les États pontificaux dont nous avons voulu mettre le territoire à l'abri de toute attaque, et le Cabinet italien lui-même, malgré ses intentions que nous ne saurions suspecter? Dans quelle situation se trouverait-il, ainsi que nous, si le renouvellement des tentatives qui ont eu lieu l'année dernière plaçait encore les deux Gouvernements en face de pénibles nécessités et provoquait une nouvelle effusion de sang?

Il peut donc paraître convenable, avant de s'occuper des mesures qui seront la conséquence du rétablissement d'une sécurité complète, de s'attacher d'abord à développer et à améliorer les conditions de cette sécurité.

Le Cabinet de Florence s'est placé lui-même dans cet ordre d'idées lorsqu'il nous a communiqué un projet destiné à établir, entre les États du Saint-Père et ceux du roi Victor Emmanuel un *modus vivendi* propre à écarter les froissements que des relations de voisinage, à la fois nécessaires et difficiles, amènent trop souvent entre les deux pays. Nous avons accueilli ce projet comme un témoignage des bonnes dispositions du Cabinet italien; nous l'examinons en ce moment avec toute l'attention qu'il mérite, et nous emploierons nos efforts à faire ressortir aux yeux de la Cour de Rome les avantages qui résulteraient pour elle, comme pour le royaume, de l'adoption d'un système mieux approprié aux circonstances.

Nous devons donc avant tout nous attacher à mener cette négociation à bonne fin, et l'influence dont nous avons besoin serait singulièrement affaiblie, si le Saint-Père pouvait supposer que nous voulons le laisser aux prises avec des dangers sur lesquels en ce moment, ni lui, ni le monde catholique, ne se sentent suffisamment rassurés.

Nous sommes convaincus que le Cabinet de Florence, certain

des dispositions si sincères et si amicales qui nous animent, donnera à ces explications un sens et une valeur en conformité avec nos sentiments mutuels, que rien ne saurait altérer.

Recevez, etc. DE MOUSTIER.

292.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 4 agosto 1868.

Certo Angelini Cesare ha depositato in Roma la somma di scudi 800 a titolo di cauzione in qualità di prenditore de' lotti in Ascoli Piceno.

Essendosi in oggi fatto istanza pel rimborso del detto deposito, mi rivolgo alla S. V. perchè sia compiacente di far verificare, se a carico del suddetto Angelini Cesare non esista gravame di sorta, e quindi possa farsi luogo alla domanda.

E nell'anticipare alla S. V. i miei ringraziamenti, ecc., ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

293.

Il comm. M. GUIDI, *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 8 agosto 1868.

Sono debitore di riscontro alle pregiatissime lettere della S. V. del 1° e 4 agosto; alla prima darò riscontro allorchè abbia un esemplare del protocollo finale, che devo ora ritenere giunto in Roma secondo il telegramma ricevuto nella notte sopra il 7 corrente, e del quale telegramma, nella mattina stessa non mancai di rendere avvertito il sig. Ambasciatore di Francia; mi limito perciò a rispondere alla seconda che porta il n. 19.

Angelini Cesare, prenditore de' lotti in Ascoli, succeduto al di lui genitore Annibale, depositò realmente a titolo di cauzione la somma di scudi ottocento (800) fruttifera al 4 %, i di cui interessi sono stati pagati a tutto il primo semestre 1860.

Dalla liquidazione de' conti fatta dalla Direzione de' lotti è risultato a carico del medesimo un debito di scudi 701 e ba-

iocchi 55,8, pel quale secondo le norme in vigore rimane aggiudicata una parte corrispondente della cauzione colla cessazione dei frutti dal giorno in cui fu constatato il debito.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

294.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 8 agosto 1868.

La ringrazio in primo luogo della comunicazione della sua relazione sul debito pubblico. Mi propongo di studiarla, ma ho già ammirato l'importanza del lavoro, e le nostre particolarità trattate negli stati uniti.

Dal grazioso suo foglio del 5 corrente rilevo che il ritardo della spedizione della copia del protocollo finale fu veramente effetto di *lentezza* altrui, temperata da Lei col mezzo del telegrafo.

Ella ha ben compreso la mia richiesta, intendendo in quella principalmente gli allegati, tuttavia sarebbe desiderabile che a quelli fosse pure unito il *protocollo che per sua norma io ancora non ho veduto.*

Il signor L'Heureux è partito giovedì sera per Parigi.

Per le stampe fatte qui in Roma ho già parlato col tipografo per ritirarle, ciò che farò quando avrò combinato il modo della distruzione.

Matrici ed urne sono già incassate e non manca che farne la spedizione.

Per le obbligazioni riscattate e non distrutte sembrerebbe che non fosse necessaria la spedizione, e che anzi come documenti relativi ad operazioni anteriori alla ripartizione del debito, dovrebbero rimanere a giustificazione dell'Amministrazione pontificia per essere a cura della medesima distrutte. È certo che per quelle il suo Governo non prende alcuna responsabilità. Abbia la compiacenza di riflettervi e darmene un cenno confidenziale. Parodi è un buon creditore e forse non sarà il primo a parlare. Le cedole furono rinnovate dopo l'esaurimento di quelle unite alla obbligazione. Unisco la modula del foglio che fu consegnato in Genova ai portatori delle obbligazioni, per sua regola.

Ritengo che riscontrando la sua del 1° corrente potrò essere in grado d'informarla sul modo del pagamento delle rendite de' Corpi morali, rimasti sul Gran Libro romano. Però saranno sempre necessarie le procure, ed a questo proposito, io mi prendo la libertà di farle una confidenza nel mio strettissimo particolare, contando sulla bontà che ha per me.

. . . . . .

Suo obbl.mo ed aff.mo
M. Guidi.

295.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Torino, 11 agosto 1868.

In risposta alla nota di cotesto Ministero in data del 30 spirato luglio, colla quale si desidera conoscere se fra le somme addebitate al Governo d'Italia in forza degli stipulati in ordine al debito pubblico pontificio, vada compreso il deposito che Angelini Cesare, ricevitore del lotto al Banco n. 194 in Ascoli Piceno, faceva in scudi 800, pari a lire italiane 4256 a titolo di cauzione che prestava al Governo pontificio quale prenditore dei lotti in detta città, il sottoscritto si pregia significare quanto appresso in massima ed in merito.

In massima è da ritenersi che allo stato attuale delle cose, ai termini delle disposizioni contenute all'art. 5 del protocollo annesso alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, il Governo del Re avendo ricevuto l'abbuono di tre milioni sul montare degli arretrati da pagarsi al Tesoro pontificio sulla quota proporzionale del Debito pubblico romano, egli si è obbligato a pagare indistintamente gl'interessi e il capitale delle cauzioni in numerario che i contabili e gli aggiudicatari avessero versato per le provincie annesse sotto il regime pontificio.

In merito poi alla domanda dell'Angelini Cesare, sulla quale si è interpellata l'Amministrazione romana, sarebbesi ricevuto da essa il seguente riscontro:

« Angelini Cesare, prenditore dei lotti in Ascoli Piceno, succeduto al di lui genitore Annibale, depositò realmente a titolo di

cauzione la somma di scudi ottocento fruttiferi al 4 %, i di cui interessi sono stati pagati a tutto il 1° settembre 1860.

« Dalla liquidazione dei conti fatta dalla Direzione dei lotti è risultato a carico del medesimo un debito di scudi settecento e baiocchi 55,8 pel quale, secondo le norme in vigore rimane aggiudicata una parte corrispondente della cauzione colla cessazione dei frutti dal giorno in cui fu constatato il debito. »

Si restituiscono le carte comunicate colla nota dianzi menzionata.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

296.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Torino, 17 agosto 1868.

L'Amministrazione pontificia, *rappresentata eccezionalmente dal comm. Michele Guidi*, computista generale di quel Ministero delle finanze, incaricato delle funzioni di Commissario speciale per i rapporti d'amministrazione fra i due Governi italiano e pontificio, in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 e del protocollo finale del 31 luglio 1868, fa ufficio perchè in occasione di rimborso di depositi in numerario fatti, per cauzione di contabili, aggiudicatari ed altri, s'abbia preventivamente a darne conoscenza al Governo pontificio, pel solito tramite, come si è praticato per la cauzione del ricevitore del lotto del Banco n. 194 in Ascoli Piceno, onde possa, occorrendo, provvedere all'interesse dello Stato.

Il sottoscritto si reca a pregio di recar quanto sovra a conoscenza di cotesto Ministero, per quelle disposizioni che crederà del caso.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

297.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Torino, 17 agosto 1868.

Per norma di cotesto Ministero si avverte esser stato officiosamente riferito da Roma che possibilmente il Tesoro italiano avrebbe provveduto al rimborso di depositi in numerario fatti per

cauzione di contabilità delle ex-provincie pontificie, *i quali risulterebbero debitori di somma sui registri dell'Amministrazione pontificia, per cui si crederebbe opportuno di sentir sempre previamente quell'Amministrazione, prima di provvedere in avvenire su consimili domande, come ebbe a farsi ultimamente per la cauzione del ricevitore del lotto al Banco n.* 194 *in Ascoli Piceno.*

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

298.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 17 agosto 1868.

In attesa sempre della copia del protocollo finale che con la pregiatissima lettera della S. V. del 1° *corrente mi confermava essersi sottoscritto il* 31 *luglio*, non credo ritardare più oltre a secondare il di lei giusto desiderio di procedere alla sistemazione delle contabilità, ciò che col decorrere del tempo diviene urgente.

Le categorie del debito che costituiscono la quota-parte dell'Italia consistono:

1° Nel debito consolidato al portatore per la somma determinata di romani scudi 1,087,023 25 annui;

2° Nel prestito Rothschild;

3° Nel prestito Parodi;

4° Nel prestito 1860-1864.

A riserva del prestito Rothschild, del quale il Governo pontificio è stato di fatto discaricato ai termini della Convenzione 7 dicembre 1866, per le altre categorie deve farsi luogo al rimborso delle somme pagate dal Governo pontificio dal 1867 in poi ed al progressivo pagamento delle medesime.

Per il consolidato sono già ordinati per serie una parte de' coupons estinti pel 1° e 2° semestre 1867 per l'ammontare di romani scudi 913,315, come alle note annesse; e se la Banca dello Stato pontificio, con la quale si è posta già in relazione la Banca nazionale italiana pel primo pagamento di tre milioni, sarà successivamente incaricata degli altri pagamenti Ella po-

trebbe prendere le opportune disposizioni affinchè contro il ritiro dei coupons estinti dal Governo pontificio fosse la Banca stessa in grado di porre a disposizione della Santa Sede la somma corrispondente. La Banca poi rimetterebbe i coupons estinti, secondo le istruzioni che alla S. V. piacerà di darle. Questo sistema è semplicissimo, nè obbligherà a lunghe operazioni per rimborsare il Governo pontificio dei pagamenti fatti, e per continuare il pagamento corrente a favore de' creditori. Se non che sarebbe giunto il momento di provvedere alla diversità del ragguaglio dello scudo romano, che com'ella rammenterà, fu assunto a 5,35 nella Convenzione del 7 dicembre, non ostante le osservazioni in contrario.

La tariffa pontificia pubblicata in occasione del cambiamento sul sistema monetario, di cui spedisco la legge in pacco separato, attribuisce allo scudo romano il valore di lire 5,375. Il creditore dell'annua rendita di scudi venti che presenterà alla Banca dello Stato pontificio i suoi coupons non converrà a ricevere L. 5,35 in luogo di L. 5,375 per ogni scudo, solo perchè nella Convenzione 7 dicembre è piaciuto di attribuirgli quel valore. Una simile diminuzione di rendita sarebbe ingiusta verso il creditore che il Governo di S. M. ha voluto direttamente riconoscere; nè potrebbe ricadere a carico del Governo pontificio ch'è discaricato del pagamento de' titoli trasferiti.

Io perciò richiamo su questo punto tutta la di Lei attenzione, nella persuasione che vi provvederà.

Pel prestito Parodi, analogamente a quanto le accennai con la mia del 10 luglio scorso, rimetto alla S. V. la nota delle somme da quel banchiere accreditate in conto corrente al Governo pontificio dietro rimesse fatte dal medesimo dal 1867 in poi, le quali somme facendole Ella rimborsare alla Santa Sede nell'ammontare di L. 581,191 53, rientrerebbe il di Lei Governo nelle ragioni di quel conto col citato banchiere.

Pel prestito 1860-1864 si sta operando sui coupons estinti la separazione di quelli pochi che, pei tre semestri scaduti dal 1867 in poi, sono a peso del Governo pontificio relativamente alla nota partita di L. 45,800.

Questa operazione richiede ancora un poco di tempo. Pei titoli estinti sulla estrazione 1867 rimetto una prima nota di quelli già pervenuti in Roma che ammonta alla somma di L. 237,800.

Riguardo a questo prestito debbo pregare la S. V. a prendere le misure convenienti perchè il pagamento de' coupons già scaduti dal n. 13 in poi, e fin qui non pagati, possa esser fatto in tutte le piazze ove i coupons stessi sono pagabili, andandosi ad avvertire tutti gl'incaricati della Santa Sede che desistano da tal pagamento.

Non credo inopportuno di aggiungere la nota di tali incaricati colla cifra approssimativa pagata nell'ultimo semestre, la quale però secondo la legge (che unisco in pacco separato) è variabile, avendo i creditori la facoltà di esser pagati in qualunque delle piazze designate.

Passando ora alle rendite rimaste a peso del Governo pontificio ed appartenenti a pii istituti eretti nelle provincie occupate della Santa Sede od in altri luoghi d'Italia, dei quali particolarmente si fa menzione nella lettera che riscontro, sono in grado di significarle essersi stabilito di autorizzarne il pagamento (appena sarà messo in corso il rimborso delle somme anticipate dal Governo pontificio) purchè i procuratori deputati alla esazione dimostrino di essere stati incaricati dagli odierni rappresentanti di fatto de' luoghi pii creditori e che la qualifica de' medesimi rappresentanti sia constatata dalla Curia vescovile.

Il pagamento delle partite iscritte sul nostro Gran Libro appartenenti a corpi morali in qualunque Stato essi si trovino, si eseguisce in Roma unicamente col mezzo di procure, nè potrebbe decamparsi da questo sistema pei luoghi pii di cui trattasi.

Ciò per altro non vuol dire che per ogni partita debba costituirsi in procuratore un individuo diverso dagli altri, potendo più luoghi pii deputare lo stesso soggetto.

Ora poi non si dubita, secondo le assicurazioni che Ella ne diede, in Roma che cotesto Governo vorrà rimettere liberamente in possesso i luoghi pii e qualunque altro suddito dello Stato pontificio dei beni e rendite loro appartenenti, fin qui inutilmente richieste, tra quali vuolsi anche notare la rendita di L. 9,000 iscritta a favore della R. C. A. nell'amministrazione del debito pubblico dei regii stati di Piemonte a forma del regio editto 24 dicembre 1819, e della quale senza conoscerne la causa, da molti anni non si effettua il pagamento.

Se poi i corpi morali hanno anche altri proventi da riscuotere

a carico di debitori residenti in Roma, potranno i medesimi agire a norma delle leggi che regolano gl'interessi fra privati, sembrando che una tale questione sia affatto indipendente dalle Convenzioni stipulate tra la Francia e l'Italia sul debito pontificio.

È stata consegnata a quest'Ambasciata francese, *per farla pervenire, come al solito*, alla S. V. la copia autentica del contratto firmato dai signori Rothschild, e siccome questo porta ancora l'approvazione del Santo Padre, così si rende inutile la precedente copia trasmessa, e prego la cortesia della S. V. a volerla ritornare.

Sono state pure consegnate, come sopra, le copie autentiche del verbale d'imbussolamento de' numeri e degli atti di estrazione eseguiti negli anni 1865, 1866, 1867 e 1868 sul prestito 1860-1864.

In quanto ai bruciamenti delle obbligazioni ammortizzate, la S. V. già possiede i verbali processi di quelli eseguiti sui prestiti Rothschild e Parodi, ove ho consegnato come sopra gli atti di bruciamento dei titoli 1860-1864 fin qui eseguiti, e rimetterò in seguito i posteriori per quei titoli che al giorno dell'ultimo bruciamento non erano pervenuti alla cassa generale.

Infine sono state poste a disposizione della stessa Ambasciata francese n. 8 casse contenenti le matrici dei titoli 1860-1864 per spedirsi a Torino, e n. 3 casse contenenti le urne per spedirsi a Firenze secondo le istruzioni date dalla S. V. al delegato francese.

A me sembra di aver completamente esaurito il riscontro al ripetuto suo foglio n. 18, e mi auguro ch'Ella vorrà prendere le convenienti misure perchè senza ulteriore ritardo sia effettivamente eseguito quanto trovasi convenuto tra l'Italia e la Francia sul debito pontificio.

Io le darò avviso di mano in mano che saranno pronte altre note di pagamenti fatti dall'Erario pontificio, e così avrò occasione di ripeterle, ecc., ecc.

M. Guidi

299.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 20 agosto 1868.

Col suo gradito foglio del 16 mi partecipa la proposta di porre un bollo sui titoli del consolidato romano, per evitare ogni confusione ai contabili pagatori, e mi interpella sulla possibilità del

modo che avrebbe a tenersi in questa operazione. Essendo una tale interpellazione estranea ai conti che dobbiamo regolare, io vi rinvengo una deferenza ch'Ella vuole usare verso di me e ne la ringrazio infinitamente, e per corrispondervi mi permetto di esporle francamente il mio avviso.

Il consolidato al portatore è pagabile esclusivamente a Roma ed i portatori dei titoli ora non possono essere obbligati a presentarli, e molto meno di privarsene, sia pure per poco tempo, per essere altrove spediti. La sola necessità cui debbono soddisfare per la continuazione del pagamento è unicamente quella di esibire il rincontro per la consegna di un nuovo foglio di coupons quando questi siano esauriti, ciò che va a succedere nel 1871. Sarebbe perciò grave pei possessori la richiesta esibizione de' titoli, e potrebbero giustamente opporvisi.

Ma se lo scopo è di evitare che si paghino i numeri rimasti a peso del Governo pontificio, basterà per ottenerlo che la Banca di Roma abbia l'elenco delle serie e dei numeri passati a carico del Tesoro italiano.

Quindi io vedrei non solo difficile l'applicazione del bollo proposto, ma la riterrei come causa di gravi imbarazzi, nei quali l'Amministrazione sarebbe posta per parte dei creditori i quali, come ho detto, potrebbero legalmente opporvisi.

Io sono uscito dai limiti della domanda, ma contando che nella sua cortesia non vorrà farmene una colpa, ho creduto di esporle quanto sopra perchè Ella possa giustamente apprezzarlo.

Della franchigia postale non se ne fa nulla; qui non si accorda per massima, e non si è creduto di fare un'eccezione nel nostro caso, come non fu fatta pel delegato francese che pure la domandò.

È quindi necessità di servirsi dei mezzi ordinari scegliendo, secondo le circostanze, i più economici.

Gradisca, ecc., ecc. M. Guidi.

300.

Al comm. Michele Guidi, *Roma.*

Torino, 21 agosto 1868.

Ho ricevuta la pregiata di lei lettera del 17 andante agosto cogli allegati pel nostro protocollo, e mi pervennero successivamente i sette verbali annunziatimi e la nuova copia del contratto Rothschild.

Mi riservo rispondere in merito alla di lei lettera ultima e a rinviarle la prima copia del su mentovato contratto.

Voglia gradire, ecc.

Il regio Commissario
MANCARDI.

301.

Al comm. M. GUIDI, *Roma.*

Torino, 24 agosto 1868.

Sciogliendo la riserva contenuta in mia lettera del 21 andante mese, mi pregio restituire alla S. V. le prime copie del contratto Rothschild e in pacco a parte mi fo debito di trasmetterle i chiesti sei esemplari degli allegati al Protocollo finale del 31 luglio 1868.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

302.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze 24 agosto 1868.

Il Ministero crederebbe opportuno che gli fosse procurato un elenco dei contabili debitori alla Amministrazione pontificia per poterlo consultare ogni volta che accade di dover restituire cauzioni, *anzichè rivolgersi nei singoli casi all'Amministrazione suddetta colla quale non si hanno rapporti diretti*

Se il sig. Direttore generale in via ufficiosa potesse ottenere il documento succitato, si conseguirebbe certamente meglio lo scopo a cui tende la sua nota del 17 andante.

Il Segretario generale
FINALI.

303.

Al comm. M. GUIDI, *Roma.*

Torino, 25 agosto 1868.

L'Amministrazione italiana è, come Ella non ignora, di quando in quando richiesta di provvedere al rimborso di depositi in numerario fatti a titolo di cauzione di contabili ed altri nelle ex-provincie pontificie.

Ora siccome potrebbe verificarsi, come sarebbesi non ha guari verificato, che tali contabili fossero rimasti in debito per le gestioni anteriori all'annessione di quelle provincie al Regno d'Italia, così ad oggetto di ovviare all'inconveniente o di indebiti pagamenti a rimborso de' fatti depositi, o di dover sempre rivolgersi alla provata di lei cortesia, vorrei rivolgermele una volta per sempre per pregarla di farmi stendere e tenere l'elenco dei contabili di quelle provincie che per una ragione qualunque fossero per risultare debitori sui registri dell'Amministrazione pontificia.

Con quest'occasione, continuando sullo stesso argomento, comunico nuovamente alla S. V. copia di due note in data dell'anno scorso colle quali le chiedeva chiarimenti su certe cauzioni e la prego a favorirmi al riguardo, quel riscontro che può essere del caso.

Gradisca, ecc. ecc.

Il regio Commissario
MANCARDI.

304.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 26 agosto 1868.

Mi affretto ad accusare il ricevimento della preg.ma lettera n. 24, nella quale la S. V. ebbe la compiacenza di accludere la prima copia del contratto Rothschild, e del pacco separato contenente sei esemplari degli allegati al protocollo finale 31 luglio 1868, facendo di tutto, i dovuti ringraziamenti.

Nella nota degl'incaricati pel pagamento dei coupons 1860-1864 che io le trasmisi colla mia del 17 corrente, si accennò che niuno ve n'era in Lisbona. Ciò è vero, ma in fatto quel monsignor Nunzio, servivasi pel pagamento dei pochissimi coupons che colà si presentano, del sig. cav. Giuseppe Testa, e dopo la sua morte del sig. Giovanni Battista Testa figlio del medesimo. Ho creduto di portare anche ciò a notizia della S. V., perchè non manchi nulla alle informazioni che ho già avuto l'onore di darle.

Gradisca, ecc.

M. GUIDI.

305.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

TESORO

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 6 settmere 1868.

La S. V. Ill.ma col suo foglio del 17 p. p. mese d'agosto nel manifestare che da Roma è stato officiosamente riferito che qualche contabile delle già provincie pontificie, garantito da cauzione di numerario, ne abbia ottenuto la libera restituzione dal Tesoro italiano, quantunque apparisca debitore, per la sua gestione durante il regime pontificio, conchiude col credere opportuno di sentire la Amministrazione romana prima di provvedere, in avvenire, su consimili domande.

Il sottoscritto coglie volentieri questa occasione per poter su questo oggetto manifestare il proprio modo di vedere.

Innanzi tutto, conviene notare che se a qualche contabile sia stata restituita la cauzione, tuttochè apparisse debitore verso il Tesoro pontificio, non può mai chiamarsene responsabile l'Amministrazione italiana.

Nel protocollo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866, nello stabilirsi l'obbligo per l'Italia del pagamento del capitale e degli interessi delle cauzioni in numerario, versate durante il regime pontificio, non è fatta nessuna riserva o limitazione per debiti che i contabili medesimi avessero verso l'Erario pontificio.

Il fatto che alla data della Convenzione erano già trascorsi sette anni, da che i menzionati contabili non gestivano pel Governo cessato, cioè un tempo più che sufficiente per accertare e liquidare i rispettivi debiti, ha dato maggior peso al silenzio della Convenzione medesima nel senso che niuna somma avesse a ripetersi sulle cauzioni che si accollavano all'Italia.

Non deve dunque l'Amministrazione italiana indagare oltre alla gestione che la riguardi direttamente. Ciononostante questo Ministero, oltre alla certezza negativa risultante dal testo della Convenzione, non mancò di domandare le notizie occorrenti, come risulta dalla nota diretta alla S. V. Ill.ma, il 4 aprile 1867. In quella nota, tra l'altro, si richiedeva se i conti di ciascun contabile fossero stati regolarmente assestati senza presentar debito.

Le alacri premure della S. V. presso l'Amministrazione romana, non avendo potuto avere effetto, perchè la comunicazione delle notizie richieste fu sempre differita, il sottoscritto non potè indugiar oltre a far diritto ai reclami di depositanti che avevano presentato in tutta regola i documenti de' rispettivi depositi, e che poggiavansi sul disposto della Convenzione approvata per legge. Oltre le premure degli interessati, non essendosi verificato, nè pure dopo la Convenzione alcuna comunicazione in contrario, valeva a promuovere il pagamento di tali depositi, la necessità di regolarizzare la posizione contabile de' cessati amministratori camerali (le cui cauzioni assorbono quasi l'ammontare dei tre milioni) poichè al cessare della loro gestione, avendo essi lasciato un debito di cassa, per tolleranza accordata da questo Ministero, pari ai $^4/_5$ della cauzione medesima, importava realizzare il loro deposito per trarne, in linea di compensazione, l'avere del Tesoro.

Si cominciò quindi a dar corso alle restituzioni.

Appena però, dopo qualche tempo, si ebbe notizia che il Governo pontificio, a differenza del praticato fino allora, consentiva a rilasciare certificati sulla esistenza e sul pagamento de' frutti dei depositi in numerario, non fu continuato a far pagamenti che sulla esibizione di un simile documento.

A maggior chiarimento e per dare alla S. V. Ill.ma una cognizione particolareggiata delle operazioni fatte sin qui, si unisce alla presente un prospetto delle restituzioni fatte, e della destinazione delle somme riconosciute.

Dal medesimo risulta che delle L. 2,655,844 37 finora liquidate, solo L. 796,114 98 (di cui L. 683,927 67 per sentenza del magistrato) furono restituite ai depositanti, ed il rimanente è stato incamerato in compensazione di debiti de' contabili, o versato alla Cassa dei depositi e prestiti, come malleveria di ufficio, tuttavia esercitato, o di gestione non interamente acclarata. Ciò in quanto alle restituzioni già eseguite.

Circa alle restituzioni ancora da fare, il sottoscritto non crede di dover deviare dal procedimento seguito, perchè non avrebbe elementi ufficiali e legali per seguirne uno diverso. Non essendo nel protocollo annesso alla Convenzione, com'è detto, nessuna limitazione o riserva pe' tre milioni posti a carico dell'Italia, il Governo italiano è obbligato a restituire le cauzioni, tostochè la

gestione che lo riguarda è acclarata, sotto pena di esservi costretto dal magistrato, come in diversi casi si è verificato.

Se il Governo pontificio ha crediti verso i suoi antichi contabili, senza dubbio può presentare ai tribunali italiani la relativa condanna e coi modi tracciati dagli art. 941 e segg. del Codice di procedura civile, renderla esecutiva nel Regno ed agire contro i contabili medesimi, anche sulla loro cauzione, se, per altro tuttavia svincolata e se presenti capienza.

Per il Ministro
T. ALFURNO.

306.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Torino.*

Roma, 9 settembre 1868.

Ebbi regolarmente la lettera che la S. V. m'inviava il 25 agosto p. p., e mi diedi subito carico di far disporre il lavoro richiesto sulle cauzioni a contanti, ed appena ultimato, glielo rimetterò.

Coll'altra preg.ma dell'8 corrente la S. V. mi richiede alcune notizie in ordine ai banchieri che hanno fin qui effettuato il pagamento del prestito 1860-1864, e mi fo dovere di parteciparle che contratti non esistono e soltanto in forza di particolari intelligenze il pagamento si eseguisce dai suddetti con le condizioni ch'ella troverà notate nell'annesso foglio, in cui osserverà che alcuni sono stati molto discreti ed altri hanno prestato gratuitamente l'opera loro.

Per il rimborso dei titoli di detto prestito favoriti dalla sorte si facevano imprimere delle note in carta fina per spedirsi ai banchieri, e specialmente a quello di Parigi, i quali desiderano averle qualche tempo avanti il 1° ottobre per diramarle ai loro corrispondenti. Tali note furono egualmente impresse per la estrazione del 30 luglio decorso ed io le ne faccio la spedizione in pacco separato per mezzo della via ferrata, coll'intenzione di porla in grado di farne, senz'altro fastidio, la comunicazione ai rispettivi banchieri.

Aveva in pronto altre note de' pagamenti fatti sulle scadenze dal 1867 in poi, ma ne ho sospeso l'invio dacchè Ella mi avvisa

che il suo Governo sarebbe nella intenzione di sistemare con un solo atto e coll'intervento dell'Ambasciata francese, le nostre contabilità. Sarà indifferente, in quanto alla determinazione delle somme, che ciò avvenga in un modo o nell'altro, ma debbo ritenere che non sarà ritardata ulteriormente la trasmissione di altre somme in conto almeno de' pagamenti fatti dalla Santa Sede, l'ammontare de' quali è molto facile di determinare approssimativamente. Mi permetto poi di osservare che un conto generale e completo non potrà aversi se non quando il mio Governo sia interamente discaricato del pagamento delle categorie di debito passate a carico del Governo del Re. Pel prestito Rothschild nulla è a dirsi, e pel prestito Parodi potranno forse rimanere le cose nello stato in cui si trovano fino alla sistemazione de' conti; pel prestito 1860-1864 assumendosi di fatto il pagamento dal suo Governo, dal 1° ottobre prossimo, sarà anche questo sistemato; ma pel consolidato al portatore, mi sembra indispensabile che per la quota assunta, sia provveduto al pagamento, discaricandone la cassa del Tesoro pontificio, altrimenti il conto non potrà mai chiudersi.

Mentre adunque io non tralascio di occuparmi per dimostrare l'ammontare de' pagamenti da rimborsarsi alla S. Sede, la interesso a provvedere al pagamento del consolidato e ad aver la compiacenza di avvisarmi delle disposizioni che in proposito si sarà per adottare.

In quanto alle rendite de' corpi morali rimaste a carico del Governo pontificio, non saprei cosa aggiungere a quanto ho già partecipato alla S. V.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

307.

Al comm. M. Guidi, *Roma.*

Torino, 17 settembre 1868.

Rispondo tardi al pregiato di lei foglio del 5 andante mese, attesochè ho dovuto assentarmi per qualche giorno da Torino per recarmi a Venezia e farvi qualche provvedimento relativamente al debito veneto che sta per unificarsi e trasportarsi nel Gran Libro italiano.

La ringrazio dei chiarimenti che si è compiaciuta favorirmi sui banchieri esteri incaricati del pagamento degli interessi e dei capitali delle obbligazioni 1860-1864 e le segno ricevuta delle notificanze dell'ultima estrazione seguìta costì il 30 u. s. luglio.

Quanto prima le trasmetterò la circolare che si è fatta pel servizio, in via provvisoria, della quota-parte del debito pubblico pontificio, passata a carico dell'Italia, per cui parmi che le contabilità dei rimborsi possano chiudersi con tutto il corrente mese.

La S. V. vorrà perciò intendersi in proposito col rappresentante l'Ambasciata francese in Roma per convenire il modo più spedito e regolare ad un tempo, e perchè si facciano dal medesimo gli occorrenti uffizi e proposte al Governo italiano per mezzo della Legazione francese in Firenze.

Nel mio modo particolare di vedere, come già ebbi ad avvertire in altra occasione, parmi che la più spiccia sarebbe la costituzione immediata della Commissione mista, attesochè in ogni modo essendovi contabilità da sistemare, vi dovranno essere i rappresentanti delle parti interessate e dovrà procedersi alla redazione di processi verbali in forma autentica.

Questa però, come ho già detto, non sarebbe che una semplice mia idea tutta personale.

Approfittando intanto della solita di lei cortesia, le unisco due piccoli promemoria con preghiera di qualche riscontro in proposito.

E anticipandole, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

308.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Torino, 22 settembre 1868.

Sciogliendo la riserva contenuta nella mia lettera del giorno 17 andante settembre, mi reco a pregio di partecipare alla S. V. che in piego a parte le ho rivolto col corriere d'oggi numero 6 esemplari della notificanza che fu pubblicata nel giornale ufficiale il giorno di ieri relativamente al servizio della quota-parte del debito pubblico pontificio passata a carico del Tesoro italiano in dipendenza della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 e del protocollo in data del 31 u. s. luglio.

Aggiungo nello stesso piego due esemplari del Decreto regio che ha approvato il protocollo finale.

Come scorgerà la S. V. dalla lettura del Decreto, il Governo del Re ha fatto disposizioni speciali pel primo pagamento tanto del consolidato al portatore, quanto delle obbligazioni dei prestiti 1860-64, riservandosi di provvedere pei pagamenti successivi.

In quanto ai prestiti 1860-1864 interesso la di lei cortesia a volermi dire, con qualche sollecitudine, se il Governo pontificio ha pubblicato il risultamento dell'estrazione nelle città, ove fu sinora ammesso il pagamento semestrale.

E in attenzione di cortese riscontro, ecc.

Il regio Commissario
MANCARDI.

309.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Torino.*

Roma, 23 settembre 1868.

Rimanendo inteso su quanto la S. V. mi partecipa nella pregiatissima lettera del 17 corrente, rispondo ai promemoria come appresso:

1° che la partita intestata ai quattro canonicati in Santa Maria di Matelica col n. 8607 è dovuta a D. Nicola Simonetti trovandosi l'altra a pagamento in Roma;

2° che la quota-parte di scudi 1855 spettante a Vittoria Conti sulla maggior rendita di scudi 1731 iscritta al n. 13432 non fu separata dalla rendita principale, ma soltanto ne fu ammesso il pagamento in Roma. Ove peraltro fosse giudicato opportuno potrebbe rimettersi in Roma il certificato 23704 per dividersi in due parti, separando cioè la quota della Vittoria, in ordine alla quale debbo pure aggiungere che non esiste nessun sequestro a suo carico, nè vincoli speciali oltre quelli che gravano tutta la rendita.

Fin dall'aprile del passato anno ebbi l'onore di comunicarle una nota di pensioni per l'ammontare di scudi 3,198,36 annui che si pagano in Roma ad individui che n'ebbero la concessione avanti l'invasione delle Romagne, Marche ed Umbria, ove rispettivamente

tenevano il loro domicilio, per le quali condizioni il Governo pontificio deve esserne discaricato secondo l'art. 7 della Convenzione 7 dicembre 1866. Ora ne rimetto altro esemplare alla S. V. nel quale peraltro la somma è di scudi 3,278,95 per la rettificazione di alcune annualità erroneamente riportate nella prima, ed attenderò dalla di lei cortesia che mi avverta quando si potrà desistere dal pagamento corrente dei pensionati che fin qui non cambiarono il loro domicilio, dopo di che sarà facile di regolarizzare il rimborso delle rate decorse e pagate.

Rimetto ancora qui annesso un foglio contenente l'indicazione di quanto si contiene nelle undici casse spedite questa mattina dall'Ambasciata francese al barone de La Villestreux, incaricato d'affari a Firenze, avendo il rappresentante dell'Ambasciata ritenuto conveniente di farne in questo modo la spedizione, anzichè seguire le intelligenze precorse, che io non mancai di significargli.

Mi confermo, ecc. M. Guidi.

310.

Il comm. M. Guidi *al comm.* F. Mancardi, *Torino.*

Roma, 15 ottobre 1868.

. . . . . .

Pare impossibile, ma ancora non ho ricevuto la copia del protocollo! La copia legale del contratto Rothschild è sul mio tavolino, e la spedirò insieme agli altri documenti.

Il detto contratto porta anche l'approvazione del S. Padre, onde rimane inutile la copia che già le trasmisi e che potrebbe essermi ritornata.

In tutto il resto mi chiamo inteso.

Rispetto alle cauzioni abbia presente che da qualcuno, che nei nostri registri risulta debitore, si è asserito essergli stata restituita la cauzione senza difficoltà. Forse non sarà, ma non manca mai chi cerca di trar profitto dai tempi eccezionali.

M. Guidi.

311.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 15 novembre 1868.

Tante grazie dell'amabile suo biglietto e del delicato pensiero che ha avuto passando per Roma. Se avessi conosciuto il treno con cui ripassava mi sarei trovato alla stazione per avere almeno il piacere di dire due parole, ma non sapendolo bisogna che anch'io mi contenti di un pezzo di carta.

Poche ore ch'ella si fosse trattenuto in Roma, bastavano, perchè conoscesse gl'imbarazzi e gl'inconvenienti prodotti dalle disposizioni prese dal suo Governo pel pagamento degl'interessi sui prestiti 1860-1864 e per rimediarvi. Pazienza!

Ad una cosa però bisogna provvedere senza ritardo per far cessare i lamenti, ed è di non continuare a tenere obbligato il possessore del *coupon* al 1° ottobre di presentare il titolo pel timbro, poichè com'ella sa, i *coupons* da molti si staccano e si contrattano anche prima della scadenza, ed il possessore attuale del *coupon*, non solo non possiede il titolo, ma nemmeno sa chi lo abbia; quindi lasciando di parlare sul merito di quelle disposizioni bisogna almeno che sieno facilmente eseguibili, e che non abbiano l'apparenza di ritardare o di negare il pagamento. Ella è amante dell'ordine, e sollecito nelle operazioni, dunque ci pensi.

Gradisca, ecc. M. Guidi.

312.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 25 novembre 1868.

Dalla sua pregiatissima del 21 corrente (ricevuta con ritardo) apprendo che lei è riuscito di far disporre che il pagamento dei *coupons* al 1° ottobre decorso, sia eseguito senza esigere la esibizione dei titoli corrispondenti. Era sicuro che non invano avrei a lei ricorso. La ringrazio, ed avvertirò quei possessori che me ne domanderanno, ma spero che questa facilitazione, per mezzo del suo Governo, sarà in qualche modo portata alla cognizione dei portatori di quei *coupons* per calmarne le apprensioni.

Per conseguenza del cambiato sistema monetario il Governo pontificio con notificazione del 23 gennaio 1867, che rimetto in pacco separato, dispose il cambio dei certificati del consolidato al portatore, il quale cambio, come facoltativo per un certo tempo, non fu dalla maggior parte curato, ma sopravvenuti i timori di non avere più in Roma il pagamento, e di essere sottoposti ad una diminuzione di rendita pel cambio dello scudo, ed agli altri obblighi enunciati nelle disposizioni emanate per organo di cotesta Direzione generale, il 15 settembre p. p. si incominciò con grande insistenza a protestare e si continua tuttora; ed il Governo pontificio che non ha creduto potersi rifiutare di secondare le istanze dei creditori, non fa con tale operazione che calmare i loro timori, sottoponendosi a noie e cure gravissime che non saranno forse ristrette ai soli titoli del consolidato, se le apprensioni dei portatori dei titoli 1860-64 non saranno per cessare. Questo poteva essere tutto quanto evitato se a termini della Convenzione, e secondo le intelligenze ch'erano pure passate tra noi, nulla fosse stato innovato nei rapporti coi portatori de' titoli, nel qual caso, come niun lamento si elevò dai possessori delle obbligazioni Rothschild, che fin dal 1867 furono pagati dal Tesoro italiano, così non avrebbero avuto motivo a dolersi gli altri dei titoli 1860-1864 e del consolidato.

Le condizioni poi del Tesoro pontificio non sono per tale operazione punto cambiate, poichè i titoli accollati al Tesoro italiano che si presentano per il cambio non potendosi annullare, come si fa degli altri, si depositano nella cassa generale, come valori che compensano l'ammontare dei titoli emessi, senza l'annullamento di quelli esibiti, ossia il debito aumenta della identica cifra dei titoli depositati.

Voglio sperare che il signor Ambasciatore di Francia si darà cura di fare quanto occorre per riunire sollecitamente la Commissione che deve risolvere sui riservati, e così ella potrà farne parte senza disturbo delle altre sue incombenze.

La sua mancanza la riterrei per una sventura perchè sarebbe impossibile trovare altri che avesse completa cognizione della materia, e perchè ella conosce di fatto proprio che nel novembre 1866 non si dette ascolto ad alcune ben ragionevoli richieste, per la sola ragione che l'intraprenderne soltanto

la discussione, avrebbe ritardato la Convenzione che si volea dalle parti contraenti con urgenza conchiusa.

In quanto alla regolarizzazione dei conti, le dirò che, mentre dal Tesoro italiano si faceva altro pagamento di tre milioni a suggerimento di lei, furono consegnati al signor Ambasciatore di Francia tanti *coupons* del consolidato, e tanti titoli estinti 1860-1864 per una somma approssimativa di sei milioni ricevuti. Tutti i suddetti recapiti furono diligentemente riuniti ed accompagnati con note. Ho fiducia che ella li rinverrà come li desiderava. Ne abbiamo pronti degli altri e lei farà cosa grata se solleciterà altri versamenti.

Le urne e le schede dei titoli 1860-1864 che furono in 11 casse spedite il 24 settembre decorso debbo ritenere che si trovino già a sua disposizione.

Io spero dunque di poterla presto riabbracciare in Roma, colla fiducia che gli ultimi lavori dello spinoso affare che ci occupa, possano coll'abile sua cooperazione, essere senza indugio posti in chiaro e risoluti, ed intanto ringraziandola delle maniere sempre obbliganti che usa con me, mi firmo, ecc.

M. Guidi.

313.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 12 dicembre 1868.

Nei numeri delle obbligazioni riportate nell'annesso *E*, al protocollo finale 31 luglio 1868, è stato rilevato che tra quelle di fr. 100 trovasi per errore il n. 4813 uscito nella estrazione del 1865, mentre nella stessa categoria manca il n. 43631; quindi mi permetto d'interessare la S. V. perchè abbia la compiacenza di fare annotare alla pag. 8 dell'annesso suddetto impresso che dai *numeri delle iscrizioni* 4808 *a* 4831, deve togliersi il numero 4813 riducendosi così a 23 il numero delle obbligazioni contenute in quei numeri, e di fare aggiungere alla pag. 17 il numero 43631 corrispondente alla obbligazione che trovasi tuttora in circolazione. Ed aggiungendo la preghiera che voglia dare ancora le disposizioni opportune onde presentandosi pel pagamento il detto numero 43631 non sia rifiutato, ho il pregio ecc.

M. Guidi.

314.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico, Torino.

Firenze, addì 14 dicembre 1868.

Il sottoscritto ringrazia l'onorevole signor Direttore del Debito pubblico delle dichiarazioni favorite colla nota del 9 andante mese relative alle disposizioni date dal Governo pontificio pel pagamento delle rendite spettanti ai corpi morali italiani iscritte sul Gran Libro del debito pubblico romano, e alle formalità additate al fine di agevolarne ai corpi morali stessi la riscossione.

Nell'interesse però dei corpi morali possessori di siffatte rendite, ed all'oggetto di conseguire viemmaggiormente lo scopo del pronto rimborso, sarebbe pensiero di questo Ministero di diramare ai prefetti una circolare per informarli di siffatte determinazioni del Governo pontificio, e delle agevolezze procurate ai corpi morali per riuscire nel loro intento di essere pagati.

Prima però di emettere qualsiasi dichiarazione pubblica al riguardo, il sottoscritto pregherebbe l'onorevole signor Direttore generale (che per essere stato addentro di questa trattazione è meglio in grado di valutare certe ragioni di prudenza e di opportunità), di volere esprimere il suo apprezzato avviso sulla convenienza o no di portare a conoscenza per mezzo di una circolare a tutti i corpi morali interessati, le determinazioni e facilitazioni indicate nella sopracitata sua nota del 9 dicembre corrente.

Circa poi alla rendita inscritta sul Gran Libro del debito pubblico romano al nome dell'istituto Canuti in S. Elpidio al mare, avente per oggetto il conferimento di posti di studio, di cui tratta la nota di cotesta Direzione generale 2 dicembre andante, egli è da preavvertire quanto segue:

Che dalla relazione del presidente della Congregazione di Carità di S. Elpidio risulterebbe che parte di quella rendita intestata all'istituto Canuti sarebbe stata soddisfatta dal Governo pontificio, ma di suo pieno arbitrio per sovvenzioni concedute direttamente *ad alcuni giovani che per avversione all'attuale ordine delle cose si portarono a Roma;*

Che la rendita essendo stata intestata all'istituto, e per esso

al Comune di Sant'Elpidio che l'amministrava, fu pagata sempre per lo passato, al rappresentante del Comune, e non ai giovani;

Che in seguito al decreto del governatore generale delle Marche, comm. Valerio, del 24 ottobre 1860, l'Amministrazione dell'istituto essendo passata legalmente alla Congregazione di carità, avrebbesi dovuto pagare a questa e non ad altri l'accennata rendita. Per lo che essa Congregazione domanda il pagamento integrale di tutte le rendite scadute dal 1860, perchè le sovvenzioni pagate in modo diretto ai giovani portatisi in Roma, furono abusivamente date dal Governo pontificio.

In relazione a queste circostanze, parrebbe al sottoscritto che il migliore partito pratico da adottarsi allo stato attuale delle cose, sarebbe quello di eccitare la Congregazione di carità ed il Comune di Sant'Elpidio a nominare (a seconda delle istruzioni date dalla S. V. colla citata nota 9 andante) il mandatario nella persona ivi indicata per esigere la rendita nella sua totalità, senza preoccuparsi di quanto siasi pagato direttamente dal 1860 in poi ai giovani di cui sopra si è detto.

Ed a questo proposito è da avvertire che se, oltre alla Congregazione di carità, attuale amministratrice dell'istituto Canuti, si suggerisce anche l'intervento del Comune, ciò si fa perchè a questo essendo l'istituto medesimo affidato prima del succitato decreto Valerio 24 ottobre 1860, verrebbesi così a rimuovere la difficoltà eventuale che potrebbe affacciare il Governo pontificio sul non volere riconoscere il decreto istesso.

Che se al mandatario non riescisse riscuotere il totale della rendita, sarà allora il caso di tentare, se si potesse venire a capo, per mezzo di qualche rappresentanza diplomatica da farsi dal Ministero degli esteri al Governo imperiale di Francia, per ottenere il pagamento o in tutto o in parte, secondo la resultanza delle pratiche.

Tanto sul primo che sul secondo soggetto della presente, il sottoscritto aspetterà dalla compiacenza dell'onorevole signor Direttore generale del Debito pubblico, un cenno di riscontro, non che sulla sua maniera di vedere, in un colla restituzione della memoria presentata dalla Congregazione di carità di Sant'Elpidio e del testamento di monsignor Canuti, che qui si uniscono.

Pel Ministro
GERRA.

315.

Il comm. M. Guidi *al comm.* F. Mancardi, *Torino.*

Roma, 24 dicembre 1868.

Al promemoria che mi giunse il 16 corrente, rispondo che per l'estrazione del 1867 debbano attendersi i numeri della seconda edizione della lista, tranne il n. 75884 che per errore di stampa venne in essa riportato invece del vero 75684.

Che il vincolo sulla rendita di scudi 8215 al n. 14632 intestata Mondini Luigia, vedova Vandini, ha cessato di essere efficace pel tempo decorso e per ogni buon fine unisco un documento rilasciato all'uopo da questa Direzione generale del Debito pubblico sotto il 19 corrente.

All'altro cartellino pervenutomi posteriormente, che accenna alle due obbligazioni del consolidato della serie (48) XLVIII indicate coi tre numeri 222 a 224, rispondo: che il n. 223 non esiste, onde sarà tolto ogni equivoco quando si legga invece 222 e 224, e nell'allegato *B* stampato sia inoltre ridotto a 2 il numero indicante la quantità.

Per rigore di corrispondenza accuso ricevuta della sua lettera in data del 15, ecc.

M. Guidi.

316.

Il comm. M Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 24 dicembre 1868.

Con la sua pregiatissima del 19 corrente, mi domandava in ordine al pagamento delle rendite intestate a corpi morali e rimaste a peso del Governo pontificio:

1° Se le domande di pagamento non incontreranno difficoltà;

2° Se poteva dirsi in una circolare che le procure in bianco, cioè senza la designazione del procuratore, fossero inviate al mio indirizzo;

3° Quali formalità hanno da compiersi al riguardo, e quali legalizzazioni si richiedono per le procure onde abbiano effetto in Roma. In fine tutte quelle norme che possono esser del caso.

Alla prima rispondo in genere che le domande di pagamento non incontreranno difficoltà, come non l'hanno trovata tutte quelle fin qui esibite.

Alla seconda debbo rispondere negativamente, perchè con quella pubblicazione, andando io ad entrare in qualche modo nell'interesse delle parti, non mi sarebbe permesso, nè converrebbe alla mia posizione.

Alla terza do la seguente partecipazione. Le procure debbono rilasciarsi dagli odierni rappresentanti di fatto dei corpi morali per atto notarile. La firma e qualifica del notaro, secondo le regole del debito pubblico, dovrebbe essere riconosciuta dal console spagnuolo che attualmente rappresenta quello pontificio, e nei luoghi ove non esista il detto console, la vidimazione deve riportarsi dalla Curia vescovile, ma volendo seguire le ulteriori intelligenze passate su questo proposito, tale riconoscimento potrà, se piace, esser fatto dal Ministro dell'interno, la di cui firma dovrebbe essere legalizzata dalla Legazione francese.

In Roma le procure dovranno esibirsi per pubblico istromento, e qualora la firma e qualifica del notaro fossero state riconosciute dal console spagnuolo o dal Ministro dell'interno, in tali casi dovrà riportarsi la vidimazione delle firme dalla Segreteria di Stato, prima della esibizione per istromento.

Intanto, gradisca, ecc., ecc.

M. Guidi.

317.

Al Ministro dell'interno, Firenze.

Torino, 27 dicembre 1868.

Per poter meglio corrispondere al desiderio manifestato da cotesto Ministero dell'interno colla sua nota del 14 andante mese relativamente al pagamento in Roma delle competenze semestrali delle rendite consolidate iscritte a favore dei corpi morali italiani sul Gran Libro del debito pubblico pontificio, il sottoscritto si è rivolto, in via officiosa, al comm. Michele Guidi, computista generale della regia Camera apostolica presso il Ministero delle finanze in Roma chiedendogli:

1° Se le domande dei corpi morali italiani per pagamento

delle rate semestrali di rendite consolidate rimaste iscritte sul Gran Libro pontificio non fossero per incontrare difficoltà per la loro ammissione;

2° Se potea accennarsi in una circolare governativa, che le procure in bianco, cioè senza la designazione della persona del procuratore, potessero essere inviate all'indirizzo del comm. Guidi nella sua qualità ufficiale;

3° Quali formalità fossero da compiersi al riguardo, e quali legalizzazioni si richiedessero per i mandati di procura, onde aver effetto in Roma. Infine tutte quelle altre norme che potessero esser del caso.

Il comm. Guidi riscontrò come appresso:

« Alla prima rispondo in genere che le domande di pagamento non incontreranno difficoltà, come non l'hanno trovata tutte quelle finora esibite.

« Alla seconda debbo rispondere negativamente, perchè con quella pubblicazione andando io ad entrare in qualche modo nell'interesse delle parti, non mi sarebbe permesso, nè converrebbe alla mia posizione.

« Alla terza do la seguente partecipazione:

« Le procure debbono rilasciarsi dagli odierni rappresentanti di fatto dei corpi morali per atto notarile. La firma e qualifica del notaro, secondo le regole del Debito pubblico dovrebbero essere riconosciute dal console spagnuolo che attualmente rappresenta quello pontificio, e nei luoghi ove non esista il detto console, la vidimazione deve riportarsi dalla Curia vescovile; ma volendo seguire le ulteriori intelligenze passate su questo proposito, tale riconoscimento potrà, se piace, esser fatto dal Ministro dell'interno, la di cui firma dovrebbe essere legalizzata dalla Legazione francese;

« In Roma le procure dovranno esibirsi per pubblico istrumento, e qualora la firma e qualifica del notaro fossero state riconosciute dal console spagnuolo o dal Ministro dell'interno, in tali casi dovrà riportarsi la vidimazione della firma dalla Segreteria di Stato prima dell'esibizione per istromento ».

Codesto Ministero saprà apprezzare le ragioni per le quali il comm. Guidi non vuol esser posto in evidenza in un documento ufficiale. Egli però avendo designato il Giuseppe Contini, suo congiunto, quale persona che ben volentieri gradirebbe il mandato

che i corpi morali volessero affidargli, non è dubbio che officiosamente si presterebbe ad ogni e qualunque facilitazione.

Se la Direzione generale del Debito pubblico già avesse sede in Firenze, potrebbe essa stessa, in continuazione della notificanza del 15 settembre ultimo, di cui si unisce un esemplare, avvertire i corpi morali italiani, creditori di rendite pontificie delle formalità che si richiedono per avere il pagamento semestrale in Roma ed invitarli anche a trasmettere le procure per farle vidimare da cotesto Ministero, legalizzare dalla Legazione francese e quindi trasmetterle al Guidi. Siccome però ciò non potrebbe effettuarsi che pel secondo semestre del 1869, cioè dopo il trasferimento degli uffizi di essa Direzione generale in Firenze, vedrà codesto Ministero quali siano le disposizioni che possano esser fatte in via provvisoria o in un modo definitivo.

E così in quanto al pagamento in genere delle rate semestrali di cui è discorso.

Relativamente alla rendita iscritta a favore dell'istituto Canuti in Sant'Elpidio, la quale rendita secondo i primi concerti, dovea esser trascritta senz'altro sul Gran Libro italiano, pare a chi scrive che per intanto possa nominarsi il procuratore per la riscossione delle rate semestrali maturate e da maturarsi, da chi rappresenta l'istituto, e quindi riservarsi di veder in seguito il da farsi per l'applicazione della rendita stessa, secondo che sarà per risultare dagli effetti del mandato stesso.

Si restituiscono gli allegati che andavano uniti alla nota a cui si risponde.

Il Direttore generale
MANCARDI.

318.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al Ministero per gli affari esteri.

Firenze, 16 gennaio 1869.

. . . . . .

Circa poi la pagabilità in Roma della parte del consolidato romano passato a carico dell'Italia, la questione era assai importante, perchè non avesse a richiamare fin dall'origine l'attenzione

di questo Ministero, il quale acquistato il convincimento del carattere essenzialmente interno del debito di cui si tratta, perchè da consolidato romano passava a far parte del consolidato italiano, non esitò a determinare il pagamento nelle condizioni comuni dei debiti consolidati italiani, cioè assegnandone la pagabilità sulle casse dello Stato, le quali furono poi limitate pel *solo primo pagamento a quelle di Torino e di Firenze* per le formalità del riconoscimento e della segnatura di cui sopra si è fatta parola.

Però le eccezioni che furono mosse dall'Amministrazione romana fecero obbligo al Ministero delle finanze di consultare sull'argomento il Consiglio di Stato, il quale, considerando che tale controversia riguarda il modo di pagamento di rendite già pontificie passate a carico del Governo italiano, che perciò potrebbe, *anzi dovrebbe*, essere promossa dai portatori dei titoli relativi, divenuti titoli di debito pubblico italiano, e non più dal Governo pontificio che vi divenne estraneo, e che infine, ove la questione si portasse dai possessori, il Consiglio di Stato potrebbe essere chiamato a pronunciare definitivamente, dichiarò doversi astenere dall'emettere un parere al riguardo.

Lo scrivente sottopose allora la questione all'esame della Direzione generale del Contenzioso finanziario, la quale ha pienamente convenuto nelle argomentazioni e nelle conclusioni del Ministero delle finanze, che lo scrivente crede opportuno qui esporre onde codesto Ministero possa, se e come creda, valersene per rispondere alle rimostranze del Governo pontificio.

Secondo l'art. 1249 del vigente Codice civile, nel silenzio e nell'assenza di una convenzione circa il luogo del pagamento o del soddisfacimento della contratta obbligazione, questo deve essere *fatto al domicilio del debitore.*

La soluzione pertanto della questione sollevata dal Governo pontificio, dipende dal fatto, se circa il luogo ed il modo del pagamento del consolidato già romano, al latore, passato a carico dell'Italia, sia stato stipulato apposito patto nella Convenzione relativa del 7 dicembre 1866 e nel protocollo finale 31 luglio 1868.

Ora queste Convenzioni non contengono alcun patto che obblighi il Governo italiano a trattare questo debito pubblico pontificio in modo diverso da quello stabilito dalla legge italiana pel debito pubblico dell'Italia.

Nella Convenzione anzidetta, e specialmente nell'art. 6° del protocollo esplicativo annessovi, si è stabilito che il Governo italiano iscriverebbe sul suo Gran Libro tanto le rendite perpetue romane prese a suo carico, quanto le redimibili.

Ora è chiaro che l'iscrizione sul proprio Gran Libro del debito pubblico, non può altrimenti essere fatta, se non alle condizioni stabilite dalla legge italiana, e quindi il Governo pontificio non potrebbe ragionevolmente pretendere che il pagamento di tali rendite venisse dal Governo italiano effettuato fuori del suo territorio, e così in Roma, ove facevansi prima i pagamenti.

Al quale proposito conviene osservare che la detta Convenzione internazionale essendo stata stipulata tra il Governo italiano e il Governo francese agente pel Governo pontificio, non si possono da quest'ultimo affacciare al Governo italiano le pretensioni ed i reclami, che gli vengono per avventura mossi dai privati possessori di titoli romani passati a carico dell'Italia. L'Italia ripeter deve le sue obbligazioni unicamente, sia dal fatto ch'essa è succeduta nei debiti proporzionalmente come è succeduta nei territori, sia dal contratto che essa, per mezzo del Governo francese ha stipulato col Governo da cui già dipendevano quelle provincie; e non deve preoccuparsi delle ragioni che aver potessero i possessori dei titoli, coi quali ella non ha contratto, di opporsi al passaggio del debito a carico dell'Italia. *Dal momento che questo debito passò a di lei carico, sia per effetto delle annessioni, sia in forza della Convenzione stipulata col precedente debitore*, questo debito si è confuso cogli altri propri; ed essa non altrimenti deve soddisfarlo, che nei modi stabiliti per ogni altro suo debito, salvo si fosse stipulato nella Convenzione un modo diverso.

Si aggiunge ancora che allorquando si volle stabilire nella Convenzione il pagamento in modo diverso, ciò fu esplicitamente dichiarato: quindi nell'art. 3° della Convenzione, ove s'impose all'Italia di pagare i tre ultimi semestri pur addossatile della rendita arretrata dal tempo delle annessioni, sommanti a L. 20,642,291 94 si convenne che sarebbero, come furono poi di fatti, pagati in danaro; perchè questo era un rimborso di ciò che il Governo pontificio avea, per l'Italia, pagato ai titolari.

Egualmente, e per la stessa ragione, nell'art. 8° del Protocollo finale 31 luglio 1868, le altre somme che erano state pagate dal

Governo pontificio, sia per interessi, o ammortizzazione d'obbligazioni, sia per arretrati della rendita consolidata, a carico della Italia, si convennero rimborsabili anche in danaro suonante per quanto riguarda i prestiti cattolici 1860-1864, e in biglietti romani quanto agli altri debiti.

Invece, riguardo al servizio semestrale del consolidato romano nulla si stabilì di costituire l'obbligo al Governo italiano di pagare a Roma in moneta romana. Dunque sta sempre quanto al medesimo la regola generale che il pagamento deve essere fatto al domicilio del debitore, e quindi colla legale moneta corrente a tale domicilio.

Le uniche espressioni che invoca il Governo pontificio nel suo reclamo sono quelle dell'art. 4° della Convenzione 7 dicembre 1866, ove dopo essersi accennato a quanto ammontavano le due distinte rendite del debito pontificio assunte dall'Italia nei due articoli precedenti, a partire dal 1° semestre 1867, si soggiunge: « Le service des dites rentes, se fera dans les mêmes conditions qui ont été fixées par les contrats primitifs ».

Ma tali espressioni non possono avere il senso e la portata che vi attribuisce il Governo pontificio di obbligare cioè il Governo italiano a pagare d'allora in avanti le rendite semestrali del consolidato romano da esso assunto in altro modo che in quello stesso in cui paga le rendite proprie.

La ragione precipua di tale opinione si è che quelle espressioni intese nel senso del Governo pontificio sarebbero in contraddizione colle disposizioni del contratto che col prescrivere l'iscrizione della rendita romana assunta dall'Italia nel Gran Libro italiano, mirano a porre tale rendita nella stessa condizione della rendita italiana.

In generale adunque, le condizioni di cui si parla nelle riferite espressioni, sono quelle che possono riflettere il tasso d'interesse, l'ammortizzazione, od anche il modo e termini di pagamento, quando questi modi e termini furono espressamente stabiliti in contratti primitivi, ma non possono costituire un obbligo speciale nel debitore surrogato di pagare il debito che si addossa fuori del suo domicilio. Per costituirgli tale obbligo speciale, il quale aggraverebbe assai la di lui condizione, sarebbe necessario un patto chiaro e preciso, in mancanza del quale si deve sempre ri-

spondere a favore dell'obbligato, giusta un'altra regola d'interpretazione dei contratti, sanzionata dall'art. 1137 del Codice civile.

E se ciò è vero, nelle contrattazioni tra privati, tanto più deve aver luogo tra Governo e Governo, ove non si può supporre essere stata intenzione delle parti contraenti di creare una sì anormale obbligazione a carico di una parte, di pagare, cioè, porzione del suo debito nel territorio dell'altra parte contraente.

Il riferimento del resto *ai contratti primitivi* può concernere più specialmente riguardo al luogo di pagamento i prestiti Parodi e Rothschild stati in modo particolare indicati nella Convenzione e pei quali esistono regolari contratti che il Governo del Re assunse di osservare, ed in forza dei quali il Tesoro italiano non paga direttamente i portatori dei titoli, ma fa i fondi per gli interessi e per l'ammortamento alle debite scadenze rispettivamente alla casa Parodi in Genova, ed alla casa Rothschild in Parigi, continuando in ciò le pratiche del Governo pontificio.

Così può dirsi anche pei prestiti detti *Cattolici* del 1860 e 1864, sebbene contratti veri non esistano.

Il Governo italiano, per una tale interpretazione ai chirografi pontifici di creazione, che sotto certo aspetto possono considerarsi come contratti fra il Governo che aperse i prestiti, ed i privati che vi concorsero, ne eseguisce il pagamento anche sopra determinate piazze estere, perchè tali località sono tassativamente designate dai chirografi medesimi.

Al contrario, i portatori di titoli del consolidato già romano, il quale deriva da operazioni di liquidazione o da creazioni di rendite pure e semplici, non possono pretendere che il Governo italiano li soddisfi fuori del Regno, e perciò non possono esigere che loro siano corrisposti i pagamenti in Roma. Quest'obbligo nel Governo pontificio di pagare in Roma, era subordinato agli eventi cui va soggetto qualunque Governo; e se per forza delle circostanze il debitore è cambiato, non vi ha ragione per cui il *debito interno pontificio*, diventando *debito interno italiano*, debba mantenere la pagabilità in Roma, ciò che varrebbe quanto diventare per l'Italia un debito *esterno*.

Tanto è ciò vero, che l'art. 8° del citato protocollo finale, obbligando il Governo italiano a pagare in biglietti romani tutto ciò che costituisce un rimborso di rendite già servite dal Governo

pontificio, esclude manifestamente che l'ordinario e corrente pagamento della rendita abbia ad essere eseguito in tal modo, cioè, in biglietti romani, equivalenti al pagamento in Roma.

Il Ministro
CAMBRAY-DIGNY.

319.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
SEGRETARIATO GENERALE

Al Direttore generale del Debito pubblico in Torino.

Firenze, 24 gennaio 1869.

L'articolo 5 del protocollo annesso alla Convenzione conchiusa fra l'Italia e la Francia nel 7 dicembre 1866, per la quota-parte del debito pontificio assunto dal Governo italiano, riguarda, come il sig. Direttore generale ben sa, gli arretrati all'epoca delle annessioni delle provincie già pontificie fino al 31 dicembre 1866.

E da questi arretrati furono fra le altre somme dedotti, come si legge in quell'articolo, tre milioni che rappresentano l'ammontare approssimativo delle cauzioni che i contabili e aggiudicatari avevano versato sotto il regime pontificio e delle quali l'Italia si incaricava di pagare gli interessi e rimborsare il capitale agli aventi diritto.

Essendo pendente alla Camera un progetto di legge (n. 72) per l'approvazione di una transazione stipulata fra questo Ministero e gli eredi di Liborio Marignoli già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel circondario di Camerino, e chiedendosi dalla Commissione incaricata di riferire sul detto progetto di legge alcuni schiarimenti, occorrerebbe al sottoscritto conoscere con sicurezza se fra le partite che concorsero a formare l'anzidetta somma di tre milioni figura quella di L. 147,188 44 versata alla finanza pontificia dal detto Liborio Marignoli per cauzione dello appalto da esso, come sopra, assunto.

Conseguentemente il sottoscritto prega il sig. Direttore generale, che tanta parte ebbe nella detta Convenzione, a compiacersi favorirgli colla possibile sollecitudine, la notizia sopra espressa.

Il Segretario generale
FINALI.

320.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale, Firenze.

Torino, 26 gennaio 1869.

Per meglio corrispondere al desiderio di codesto Segretariato generale espresso in sua nota del 24 andante, il sottoscritto crede opportuno di trasmettergli copia dei documenti stessi che servirono di elemento per determinare in tre milioni di lire l'ammontare approssimativo delle cauzioni in numerario, che i contabili e gli aggiudicatari aveano versato al Tesoro pontificio, e delle quali l'Italia dovea incaricarsi di pagare gli interessi e di rimborsare i capitali agli aventi diritto.

Dalla copia della nota di cotesto Ministero delle finanze dell'11 luglio 1866, colle quali trasmettevansi al sottoscritto i documenti in discorso, rilevavasi come nel conto delle cauzioni di cui è parola dovea comprendersi anche quella di Liborio Marignoli, già appaltatore del dazio sul macinato nell'Umbria e nel circondario di Camerino.

È però da ritenersi che la somma dei tre milioni non è il risultato d'una liquidazione, alla quale non si potè addivenire, sibbene una transazione, come lo indica l'espressione stessa usata nel protocollo — *montant approximatif* — mediante la quale il Governo italiano assunse il carico di pagare gl'interessi e rimborsare i capitali di tutte indistintamente le cauzioni in numerario versate al Tesoro pontificio e concernenti contabilità delle provincie annesse.

Contro questa transazione ebbe a protestare il Governo pontificio per mezzo del suo agente in Parigi il giorno stesso che doveva sottoscriversi la Convenzione.

Una tale protesta respinta come tardiva, epperciò intempestiva, dal Commissario italiano, fu riprodotta e fece già oggetto di reclamo per parte del rappresentante del Governo imperiale di Francia in occasione delle trattative avviate in Roma pel riparto materiale delle iscrizioni del debito pubblico pontificio.

La ragione della protesta si fece consistere in che le cauzioni in numerario erano state introitate dal Tesoro pontificio come una riscossione attiva qualunque cogli altri cespiti d'entrata per cui

venivano a costituire, non un credito od un fondo attivo esistente in deposito fruttifero in una cassa speciale, ma un debito pel Governo pontificio di cui il Governo italiano dovea assumere la sua parte proporzionale. Quindi chiedevasi il rimborso dei tre milioni abbuonati e il riparto del debito che si facea ascendere pressochè a 14 milioni confondendolo con altre partite passive diverse.

Questa questione avanzata dal conte di Sartiges per conto della Santa Sede, fu messa fra quelle riservate che saranno da esaminarsi dalla Commissione istituita coll'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

321.

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico, Torino.*

Roma, 8 febbraio 1869.

Confermo la mia del 24 dicembre ultimo, e mi trovo nella necessità d'incomodare nuovamente la S. V. Ill.ma, perchè voglia avere la compiacenza di ordinare le seguenti correzioni ai numeri contenuti nell'allegato *E* del noto protocollo del 31 luglio 1868, affinchè non sia ritardato il pagamento dei possessori de' titoli che ne hanno fatto reclamo.

Fra i titoli da fr. 100

Si deve annullare il n.		497	aggiungendo il n.	427
Id.	id.	91732	id.	91752
Id.	id.	91733	id.	91753

Fra quelli da fr. 1000

Si deve annullare il n.		19793	aggiungendo il n.	19593
Id.	id.	19794	id.	19594
Id.	id.	19795	id.	19595
Id.	id.	19796	id.	19596
Id.	id.	19797	id.	19597

La causa degli errori commessi è nella trascrizione delle cifre, che malgrado la diligenza usata, non furono scoperti.

Gradisca, ecc., ecc.

M. GUIDI.

322.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Torino.*

Roma, 24 febbraio 1869.

La ringrazio della comunicazione che si è compiaciuta di darmi sulla rettificazione degli errori incorsi nel noto allegato *E* e che indicava alla S. V. con mia dell'8 corrente.

Nella notificazione 1° agosto 1867 indicante i numeri sortiti pel rimborso delle corrispondenti obbligazioni del prestito 1860-1864, il n. 93335 è soltanto posposto al numero maggiore che lo precede, poichè fu realmente estratto.

Per le differenze indicate sopra due partite di rendita consolidata nominata, ho creduto di far rilasciare dal segretario del Debito pubblico un certificato, che mi pregio inviarle unito al presente, e che potrà, se crede, costituire il documento per le rettificazioni da farsi nell'allegato *A*.

Riscontrando così il pregiato foglio della S. V. del 13 corrente, mi è grato confermarmi, ecc.

M. Guidi.

323.

Prefettura di Pesaro e Urbino

Pesaro, 20 maggio 1869.

Quando colla nota 27 luglio 1868 n. 4888, il sottoscritto rassegnò al Ministero dell'interno gli elenchi delle cartelle del consolidato romano spettanti ai corpi morali di questa provincia, e dei depositi esistenti a Roma a titolo di cauzione per l'esercizio di pubblici sensali, in quest'ultimo elenco venne ommesso un consimile deposito fatto dal sig. Castellani Domiziano al quale furono dal cessato Governo pontificio corrisposti gl'interessi della cauzione di pubblico sensale, e poscia per i primi due anni pagati dal Governo nazionale.

L'ommissione del detto Castellani nell'elenco nominativo di tutti gli altri sensali fu cagionata per non averlo notificato la Camera di commercio, la quale interpellata si limitò a consegnare il nome dei sensali che figurano nell'elenco stato come sopra rassegnato al Ministero per la già Direzione superiore amministrativa.

Siccome ora dal depositante Castellani col mezzo del sig. sindaco di Fano si domanda di conoscere il modo onde regolarsi pel ricupero della somma da esso depositata a titolo di malleveria quale pubblico sensale, durante il regime pontificio, il sottoscritto si permette di riferire il caso al Ministero per avere al riguardo le occorrenti superiori istruzioni, per norma non solo del ricorrente nel reclamare il rimborso della somma depositata all'epoca del Governo pontificio, ma eziandio per gli altri individui che al paro del Castellani hanno fatto eguale deposito per l'esercizio di pubblico sensale ed ai quali sono dovuti gl'interessi maturati sino al presente.

Ad ogni buon fine si produce la nota originale del sig. sindaco di Fano in data 7 corrente, la quale contiene l'instanza stata fatta dal sig. Castellani Domiziano.

Il Prefetto
A. DE-CARO.

324.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 8 giugno 1869.

Il Prefetto di Pesaro riferisce quanto è detto nella sua nota 20 maggio decorso che alla presente si allega, con preghiera di restituzione.

Ed il sottoscritto all'oggetto di poter corrispondere alla domanda del sig. Prefetto di Pesaro ravvisa opportuno di sottoporre la fatta interpellanza all'apprezzamento dell'onor. sig. Direttore generale del Debito pubblico, come quegli che per le recenti trattative passate col Governo pontificio intorno al riparto del debito pubblico può essere in grado meglio di chicchessia d'indicare quale sia l'indirizzo da darsi per conseguire l'intento desiderato.

Si aspetterà quindi dalla compiacenza del sig. Direttore generale un'analoga risposta.

Pel Ministro
GADDA.

325.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi.

Roma, 9 giugn

I due progetti che ella ebbe la bontà di rimettermi col g foglio del 13 aprile scorso, sono una nuova prova dell'infat zelo e della volontà efficace che lei pone nell'interesse dell blica amministrazione.

Di queste rare qualità io ne restai già ammirato dacch il piacere di conoscerla, ora me ne persuado sempre più.

Sotto fascia le rimetto i nostri conti consuntivi pubblica la sua partenza da Roma, cioè degli esercizi 1862, 1864 e l'ultimo de' quali consegnato in questi giorni è stato cau ritardo frapposto a ringraziarla dell'invio da lei fattomi. conti potrà unirli agli altri, e se la serie non fosse compl sterà un cenno perchè sia supplito alla mancanza.

Riceva, ecc. M. Gu

326.

Al Ministero dell'interno, Segretariato generale.

Firenze, 13 giugno

Come è noto a cotesto Ministero, all'art. 6 della Conve internazionale, sottoscritta a Parigi il 7 dicembre 1866 pel r proporzionale del debito pubblico pontificio tra il Governo it e quello della Santa Sede, fu riservato a quest'ultimo e re camente al Governo italiano il diritto di presentare quegli reclami e domande che potessero esser del caso.

Tale diritto fu nuovamente dichiarato e svolto all'art. protocollo annesso a quella Convenzione.

Col protocollo finale, sottoscritto a Firenze il 31 luglio essendosi in seguito determinata la natura delle iscrizioni d dita che doveano passare a carico dell'Italia in esecuzione ricordata Convenzione, stabilivasi all'art. 11 del protocollo s che per la disamina e proposte di risoluzione delle questio servate ai cennati articoli, si avesse entro il termine di sei successivi alla sottoscrizione del protocollo a nominare una

missione mista da presiedersi dall'Ambasciatore francese presso il Governo pontificio.

Stando in oggi per esser designata una tale Commissione, e il Governo del Re avendo già disposto l'allestimento delle occorrenti istruzioni da impartirsi al suo Commissario, il sottoscritto crederebbe conveniente di attendere la costituzione di tale Commissione colla designazione del Commissario italiano per affidare al medesimo l'incarico di trattare tutte quelle questioni incidentali che possono riguardare gli interessi dei corpi morali e dei cittadini del Regno.

Tanto il sottoscritto si pregia di significare a cotesto Ministero in risposta alla sua nota dell'8 andante mese restituendogli ad un tempo la nota della Prefettura di Pesaro e Urbino in data del 10 u. s. maggio, avuta in comunicazione e relativa al deposito fatto sotto il Governo pontificio dal signor Domiziano Castellani per cauzione della funzione di sensale.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

327.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Al Direttore generale del Debito pubblico, Roma.

Torino, 2 ottobre 1861.

Il sottoscritto ringrazia il sig. Direttore generale delle comunicazioni fattegli colla nota del 25 p. p. settembre relativamente alle rate semestrali di rendite del consolidato romano nominativo pagate dal Tesoro italiano per conto dell'Amministrazione pontificia.

Sull'argomento però richiamando il disposto dai combinati articoli 1 ed 8 del Protocollo finale 31 luglio 1868 in forza dei quali i rispettivi titoli di credito fra l'Amministrazione italiana e la romana in dipendenza dei pagamenti degli arretrati interessi delle rendite che furono oggetto di riporto, devono essere tenuti in evidenza in apposito conto e rimborsati in via di compensazione, il sottoscritto prega il sig. Direttore generale di disporre che i crediti del Tesoro italiano, risultanti dal comunicato deconto, e quelli altri che fossero per ulteriormente risultare verso il Governo ponti-

ficio, a titolo di arretrati soddisfatti per conto di quest'ultimo siano raccolti e tenuti in evidenza in aggiunta a quello di L. 289,329 [illegible] di cui parla il succitato art. 1° del protocollo finale, per essere fatti valere nell'occasione in cui si dovrà fare un ulteriore pagamento al Governo pontificio in rimborso dei titoli di quota italiana dal medesimo soddisfatti.

L'accennato deconto complessivo, pertanto gioverà sia prodotto a questo Ministero allorquando il signor Direttore generale dovrà riferire sui risultamenti del ritiro e della verificazione dei titoli estinti di debito pubblico pontificio, appartenenti alla quota italiana che a suo tempo saranno presentati dall'Amministrazione romana pel rimborso.

Per il Ministro
SCOTTI.

328.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 8 ottobre 1869.

In esecuzione di quanto fu disposto colla circolare di questo Ministero delli 31 agosto p. p., n. 1386, div. 5ª, sez. 1ª, di cui venne trasmessa copia al signor Direttore generale con dispaccio del 7 settembre successivo, essendo pervenuti dalle Prefetture del Regno alcuni ragguagli sui crediti dei corpi morali del Regno verso il Governo pontificio, il sottoscritto, giusta le precorse intelligenze, si reca a premura di trasmettergliene un primo elenco, al quale si uniscono i rispettivi documenti originali, riservandosi a fargliene tenere altri suppletori a misura che le singole Prefetture adempiranno al ricevuto incarico.

D'ordine del Ministro
GEMELLI.

329.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Firenze, 12 gennaio 1870.

Importando di togliere alcuni dubbi insorti circa varie iscrizioni di rendita contenute negli elenchi annessi al protocollo finale del 31 luglio 1868, mi rivolgo alla cortesia della S. V. perchè voglia favorirmi gli opportuni chiarimenti in proposito.

E così all'allegato *A*, pag. 44, figurerebbe l'iscrizione n. 7863 di rendita consolidata a favore della Congregazione di carità di Castel Bolognese per l'eredità Moroni.

Si dubita che possa essere incorso errore nell'indicazione della eredità Moroni, che debba leggersi Morini piuttosto che Moroni.

Nello stesso allegato trovasi indicata a pagina 70 l'iscrizione n. 11924 a favore di Paganelli Sebastiano, Andrea e Domenico, ed a pagina 71 l'iscrizione n. 17523 a favore di Paganelli Domenico.

Occorrerebbe esser certi se in entrambe le iscrizioni abbiasi a mantenere il nome di Domenico o se non debba piuttosto sostituirsi con quello di Domenica che si riscontra in alcuni atti rilasciati dall'Amministrazione pontificia.

Nell'allegato *E*, a pag. 15, trovasi registrata fra le obbligazioni di L. 100 del prestito 1860-1864, quella n. 37754 che risulterebbe estratta a Roma nel 1866. Si domanda se in tal caso debba senz'altro depennarsi quel numero d'iscrizione e sostituirsi con altro.

Non sfuggì all'epoca dell'imbussolamento delle schede d'iscrizione delle obbligazioni del prestito 1860-1864, nell'urna per le estrazioni, la mancanza della scheda col n. 37554, ma nell'ipotesi che nell'allegato *E*, non vi fossero errori fu supplito a quella supposta mancanza, con nuova scheda.

Venendo presentata la detta obbligazione all'Amministrazione del Debito pubblico pontificio per essere rimborsata, si ritiene che verrà trattenuto sul capitale della medesima l'importo delle cedole semestrali che per caso fossero state estinte dal Tesoro italiano, attesochè le medesime verrebbero portate a carico del Governo pontificio.

Nel pregare la S. V. di favorire in proposito gli occorrenti chiarimenti, le sarei ad un tempo tenuto se volesse compiacersi di trasmettermi alcune copie delle notificanze relative alle estrazioni delle obbligazioni 1860-1864 avvenute in Roma negli anni 1865 e 1866.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissario
F. MANCARDI.

330.

Il comm. M. Guidi *al comm.* Mancardi, *Firenze.*

Roma, 17 gennaio 1870.

Mi affretto a comunicarle il risultato delle ricerche fatte in questa Direzione del Debito pubblico, sulle domande riportate nella preg.ma sua del 12 corrente.

Tanto nella iscrizione del Monte di Milano, da cui deriva la partita della Congregazione di carità di Castel Bolognese, quanto nel registro generale delle rendite consolidate al n. 7863 si trova intestata l'eredità Moreni e con questo nome è riportato nella minuta dell'estratto rilasciato dalla Direzione, ma può essere accaduto che per difetto di trascrizione sia stato nell'originale riportato il nome di Moroni.

Riassunta per altro la posizione, si è da questa rilevato che nel certificato del Prefetto di Milano, che servì di base all'iscrizione, è riportato il nome Moreni, ma in altri due attestati della Curia vescovile d'Imola, si legge Morini.

Nell'iscrizione n. 11924 a favore di Paganelli Sebastiano, Andrea e Domenico, dovrà sostituirsi Domenica all'ultimo nome, ciò che risulta dall'atto di traslazione. Non così nell'altra iscrizione 17523 che è effettivamente secondo gli atti a favore di Domenico Paganelli.

La obbligazione n. 37754 del prestito 18 aprile 1860, sortì veramente nella estrazione del 1866. Per equivoco fu annotato come sortito il n. 37751. Quindi sopprimendo nell'allegato *E* il n. 37754, dovrà invece riportarsi il n. 37751.

Il n. 37754 non è stato fin qui presentato pel rimborso del capitale, e presentandosi verrà, secondo la massima, ritenuto l'importo dei coupons mancanti. Ciò posto, come nell'urna fu trovato mancante il n. 37754, così dovea trovarsi in aumento, ma non fu trovato il n. 37751.

Sotto fascia spedisco n. 10 esemplari de' numeri sortiti nella estrazione del 1865 ed altrettanti dell'estrazione 1866.

Gradisca, ecc.

M. Guidi.

331.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Firenze, 17 febbraio 1870.

In conformità all'allegato *D* annesso al Protocollo finale del 31 luglio 1868 fu assunto dall'Amministrazione italiana il servizio delle obbligazioni del prestito Rothschild 10 agosto 1857 che trovavansi in circolazione al 1° gennaio 1867 e che erano in numero di 139,054 al seguito del riscatto di 3371 di tali obbligazioni sulle 142,425 create in origine.

Il prestito di cui si tratta fu, come sa benissimo la S. V., creato a seguito d'una convenzione passata fra il Governo pontificio e la Casa bancaria de Rothschild di Parigi, in data 10 agosto 1857 per servire nella massima parte al ritiro delle obbligazioni di vari prestiti anteriormente contratti con la Casa stessa dopo il 1831 ed avere così una perfetta uniformità di titoli ed una grande facilitazione nell'eseguirne l'ammortamento una volta cessata la necessità di distinguere le emissioni.

A seguito di questa stipulazione e del protocollo finale dianzi ricordato, in cui si tratta unicamente del prestito che da quella stipulazione ebbe origine, l'Amministrazione italiana deve naturalmente ritenere come annullate tutte le obbligazioni delle antecedenti emissioni delle quali si convenne il ritiro. Si avea ragione quindi di ritenere che tale ritiro fosse stato effettivamente compiuto, in quanto che nell'allegato *D* del più volte mentovato protocollo finale, le 139,054 obbligazioni vengono indicate come rimaste in circolazione al 1° gennaio 1867, locchè esclude tutto affatto l'idea che possa esservi ancora un residuo d'antichi titoli da cambiare.

Ora però avviene che fra le cedole pagate a Parigi dai fratelli De Rothschild se ne trovi una quantità appartenenti ad obbligazioni di varie antiche emissioni, le quali non potrebbero essere ricevute.

Tal fatto risulta primieramente dal numero d'ordine delle cedole. Questo numero dovrebbe essere identico per tutte le cedole di ciascuna scadenza essendosi fatta l'intiera emissione col godimento del 1° dicembre 1857, mentre invece si riscontra vario per un certo numero di cedole.

Per esempio fra due cedole col semestre al 1° giugno l'una appartenente all'obbligazione n. 2392 porta il numero dine 73, l'altra staccata dall'obbligazione n. 96665 segnat numero d'ordine 37.

La diversità poi dei titoli rilevasi anche da una qualche v nelle forme tipografiche.

La cedola 73 dell'obbligazione 2392 è traversata nel n verticalmente da un fregio che non trovasi nelle altre, ed i mero d'ordine delle cedole quello della relativa obbligazione scadenza, sono diversamente collocati.

Mi rivolgo impertanto alla solita cortesia della S. V. p voglia compiacersi di favorirmi i chiarimenti che possono ess caso, affinchè la Direzione generale del Debito pubblico abbi norma certa per risolvere le difficoltà a cui possono dar luo operazioni che riguardano il prestito Rothschild 10 agosto

Debbo altresì significarle che nell'allegato *D* del prot finale è indicata fra le obbligazioni riscattate nel semestre al cembre 1859 quella col n. 107546, mentre essa è stata i presentata pel rimborso alla banca dei f.lli De Rothschild d rigi. Voglia la S. V. compiacersi di fornire anche a questo posito gli opportuni chiarimenti.

Gradisca, ecc.

Il regio Commissa
F. MANCARDI.

332.

Il comm. M. GUIDI, *al comm.* F. MANCARDI, *Firenze.*

Roma, 25 febbraio 1

Rispondendo alla preg.ma lettera della S. V. del 17 corr mi è d'uopo richiamare anzitutto la sua attenzione sulla nota nell'allegato *D*, nota non riprodotta nella stampa e così espr « Il contratto 10 agosto 1857 stabiliva il cambio delle obbl zioni che si trovavano in circolazione in forza dei contratti pr denti. Non tutte sono state cambiate sino ad oggi e può riten che almeno in parte siano distrutte e smarrite, e perciò se n avvertenza onde l'importare di tali obbligazioni sia in seguito nuto a calcolo ».

Lo scopo di questa nota fu quello di avvertire che il Governo pontificio non intendeva rinunciare al beneficio che gli derivava dallo smarrimento o distruzione di antiche obbligazioni, ma al tempo stesso fa conoscere che il cambio non fu totalmente eseguito. In fatti rimanevano presso i signori Rothschild di Parigi n. 593 obbligazioni del contratto 10 agosto 1857 per cambiarsi con altrettante delle antiche, e richiesti della consegna delle medesime, ne ritennero 299 per cambiare le antiche obbligazioni deperite o difettose, nel caso potesse aver luogo il concambio stesso e spedirono a Roma le altre 294.

Di queste furono spedite n. 40 a mons. Nunzio di Parigi cui da vari possessori di antiche obbligazioni veniva richiesto il cambio ed egli sino al 7 gennaio 1870 partecipò averne cambiate 24. Dopo il cambio delle prime 12 fece conoscre mons. Nunzio che quelle rimaste presso di lui avevano i numeri 141411 a 141428 e numeri 141431 a 141440.

Delle 12 cambiate posteriormente, di tre soltanto sono indicati i numeri consegnati, che sono n. 141417 a 141419, ma se delle altre non si hanno i numeri potranno conoscersi facilmente, richiedendo quelli delle 16 che al detto giorno rimanevano presso la Nunziatura.

Le 254 rimaste in Roma portano i num. 141441 a 141500, 141734 a 141927.

La esistenza quindi di cedole di antichi prestiti è possibile, ma deve esser ristretta nel limite delle nuove obbligazioni non concambiate, intanto s'interessano i sigg. Rothschild a dare conveniente discarico delle 299 obbligazioni del 1857 ritenute presso di loro come di sopra si è indicato e mi farò carico di farle conoscere l'esito di tale richiesta.

E passando all'ultima osservazione egualmente riferibile all'allegato *D*, mi fo un dovere di significarle che nel verbale trasmesso dai sigg. Rothschild per l'ammortizzazione fatta nel semestre al 1° dicembre 1859, trovasi la obbligazione che si enunciò per il n. 107546, ma che essendosi bene esaminato, stante l'ambiguità delle cifre, può, con qualche fondamento, ritenersi che l'ammortizzazione sia caduta sul n. 107346.

Se questa rettificazione non sarà contradetta dal fatto, sarà valevole a risparmiare ulteriori indagini.

Gradisca, ecc., ecc. M. Guidi.

333.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale.*

Firenze, 26 maggio 1

Fra i beni appartenenti al soppresso convento di S. Mari vella di Firenze, ed ora passati in proprietà del Demanio, un'annualità di L. 787 48 proveniente da antichi Luoghi di della città di Roma. L'Intendenza di finanza si è rivolta al dote Gaetano Camici, che dai registri del convento suddetti pariva incaricato del pagamento di quella somma; e que dichiarato che, dopo la soppressione delle corporazioni relig Governo romano cessò di trasmettergli i fondi per il sodd mento delle annualità spettanti ai conventi di Toscana.

Il sottoscritto desidera di conoscere se nel riparto del pontificio fu tenuto conto dei così detti *Luoghi di Monte città di Roma*, e se anco l'annualità a favore del soppress vento di S. Maria Novella, debbasi ritenere compresa nella s di L. 415,884 80, che giusta l'art. 2 del protocollo finale luglio 1868 fu detratta dalla quota-parte dell'Italia nel perpetuo dello Stato romano.

Ed a questo oggetto trasmette al signor Direttore gener copie del verbale di presa di possesso e dell'articolo del cam pregandolo di restituirle con quelle notizie ed osservazion ravviserà più opportuno.

Pel Minis
C. PERAZZ

334.

Al comm. MICHELE GUIDI, *Roma.*

Firenze, 28 maggio 1

Trovo nelle varie carte e documenti, che mi occorre di e nare, più volte fatta menzione di *Luoghi di Monte* di l distinti con diverse intitolazioni per cui riesce non di rado agevole rilevare con qualche certezza di quali luoghi sia dis

Ad oggetto d'esser ben cerziorato al riguardo, io mi ri alla solita cortesia della S. V. perchè voglia compiacersi di

rire la intitolazione precisa dei Luoghi di Monte di Roma, con un brevissimo cenno sulla loro origine, natura, e se il servizio dei medesimi sia a carico del Governo o del Comune, o di un patrimonio privato qualunque.

E anticipandole i dovuti, ecc.

Il Direttore generale
MANCARDI.

335.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Firenze.*

Roma, 7 giugno 1870.

A discarico dell'ossequiato foglio della S. V. dei 28 maggio scorso, ho il pregio di manifestarle quanto segue:

I così detti Luoghi di Monte non erano altro che un diritto di percepire un'annua rendita sopra i dazi, costituito dal Principe, o con la di lui autorità.

Si dividevano comunemente in Monti camerali, comunitativi o baronali. I camerali erano quelli costituiti dai Pontefici su i dazi ed altre rendite spettanti alla Camera pontificia. I comunitativi, che pur si pagavano dal Governo pontificio, erano quelli imposti sulle rendite delle comunità rispettive dello Stato ecclesiastico. Finalmente i baronali erano quelli imposti sulle entrate dei Baroni, ossia principi romani col consenso ed autorità pontificia.

Il Moto Proprio 6 luglio 1816 della Santità di Pio VII ordinò la liquidazione delle passività gravanti lo Stato pontificio, e fra queste, comprese pure la liquidazione dei Luoghi di Monte tanto camerali, che comunitativi i quali a quell'epoca esistevano colle qui appresso denominazioni, cioè:

Monte S. Pietro . . .	1ª	erezione.
P°.	2ª	»
P°.	3ª	»
P°.	4ª	»
P°.	5ª	»
P°.	6ª	»
P°.	7ª	»
P°.	8ª	»
P°.	9ª	»

Monte Ristorato 2ª erezione, mentre quello di 1ª er era già estinto;

Monte Ristorato 3ª erezione;

Monte Nuovo Comunità;

Monte S. Paolo delle Religioni;

Monte Comunità Abbondanza;

Monte Difesa.

Per cui può ritenersi che quando si nominano i Luoghi di di Roma, s'intenda parlare di quelli che vigevano all'epoc citata, e che furono liquidati dal Governo pontificio.

Si avverte poi che a carico di particolari esistono anco Monti, cioè uno denominato *Bentivoglio* e l'altro che si *Sisto 2ª erezione*, ed ambedue vengono amministrati parti mente da vari Condomini.

Mi giova questo incontro per confermarle i sentimenti,

M. Gui

336.

Al comm. Michele Guidi, *Roma.*

Firenze, 8 giugn

Ringrazio la S. V. delle notizie sui Luoghi di Monte di favoritemi con lettera di ieri, e in pari tempo ricorro nuov a lei per un nuovo chiarimento relativo allo stesso argo Fra i beni già spettanti al soppresso convento dei Domeni Santa Maria Novella di Firenze, ora passati in proprietà d manio dello Stato, havvi un'annualità di L. 787 48 prov da antichi Luoghi di Monte della città di Roma, per la c zione incontransi delle difficoltà. Importerebbe ciò stante co se tale annualità faccia carico al Governo pontificio od a qu dei Monti ancora esistenti, amministrati da particolari. Ne sia un onere del Governo pontificio, se essa trovisi iscritta gistri del debito pubblico, al seguito della liquidazione dell sività dei Luoghi di Monte ordinata nell'anno 1816, o se a mente faccia carico a qualche altra pubblica Amministrazi

Nell'ipotesi che sia iscritta tale annualità sui registri del pubblico pontificio importerebbe sapere se essa trovisi con

nella rendita di L. 415,884 82 che giusta l'art. 2 del protocollo finale del 31 luglio 1868, fu detratta dalla quota italiana per restare a carico del Tesoro pontificio.

In attesa, ecc.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

337.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* F. MANCARDI, *Firenze.*

Roma, 15 giugno 1870.

In risposta alla pregiatissima lettera della S. V. Ill.ma dell'8 giugno 1870, ho il piacere di significarle che tra le rendite formanti la nota partita di L. 415,884 82 esiste una somma poco differente dalle L. 787 48 intestata al convento di Santa Maria Novella de' Domenicani di Firenze e proveniente dagli antichi Luoghi di Monte.

Ciò posto non comprendo come si possa parlare di esazione, una volta che il Governo di Firenze ha già conseguito l'effetto delle sue leggi colla detrazione della intera partita suddetta di lire 415,884 82 dalla quota del debito pontificio che doveva passare a carico del medesimo, giacchè se direttamente o indirettamente il Governo stesso cercasse di esigere la rendita intestata al convento suddetto è chiaro che riceverebbe un duplicato pagamento.

Nella fiducia di aver corrisposto alla sua domanda, ho il pregio, ecc.

M. GUIDI.

338.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Firenze, 17 giugno 1870.

Il riparto del debito pubblico pontificio, come è noto a cotesto Ministero delle finanze, fu operato in base delle risultanze generali accertate alle date del 30 giugno 1859 e 30 settembre 1860 corrispondenti a quelle delle rispettive annessioni delle ex-provincie pontificie al Regno d'Italia.

L'attribuzione poi delle iscrizioni di rendita a carico del Tesoro italiano risultante dal protocollo finale del 31 luglio 1868 seguì sulle risultanze a debito del Governo pontificio constatate alla data del 20 aprile 1867.

La natura ed origine delle iscrizioni nominative non do
essere menomamente discusse e si fu a transazione della c
tiva pretesa del Governo italiano che la Santa Sede s'offrì
tosto disposta a discaricare il medesimo della rendita di L. 415.
somma cui si asserì ascendere il totale delle iscrizioni di
accese a favore dei corpi morali del Regno d'Italia e dal
simo non ancora servite.

In tale stato di cose, il sottoscritto, onde poter nella
guisa corrispondere alla richiesta fattagli con nota del 26
mese di maggio, ha creduto doversi rivolgere in proposito
presentante officioso dell'Amministrazione pontificia dal q
ebbero in argomento i riscontri che si rilevano dalle due
che si uniscono in copia.

Dal tenore di queste due lettere si può senz'altro conch
come appare, che l'annualità di L. 787 48 designata com
vento di Luoghi di Monte della città di Roma iscritti a
del convento di Santa Maria Novella di Firenze, deve esse
presa fra le iscrizioni che compongono la ricordata som
L. 415,884 80 per cui non sembrerebbe potersi elevare al
gione di reclamo per parte del Governo italiano.

Si restituiscono i documenti comunicati colla mentovata

Il Direttore gener
F. MANCARDI.

339.

Il comm. M. GUIDI *al comm.* MANCARDI, *Firenze.*

Roma, 28 giugno

Con la pregiatissima lettera del 22 corrente la S. V. con
gentilezza mi richiedeva il mio parere sulla domanda fatta
testo ufficio, del bollo di riconoscimento sul foglio di riscon
feribili alla cartella del consolidato pontificio n. 711, serie
di scudi cinque, che si asserisce smarrita, e sopra le altre
stesso genere che si prevede verranno in seguito esibite.

Abbenchè lungi dal credermi idoneo a poter appagare il
desiderio, corrispondo, ciò non ostante, al cortese invito col
toporre alla di lei avvedutezza le seguenti osservazioni.

E primieramente non sarà superfluo di rammentare che se l'indicato numero fosse rimasto a peso del Governo pontificio il possessore della cartella supposta smarrita non avrebbe provato alcun ritardo nel pagamento degl'interessi (avendo il foglio dei rincontri), non essendo obbligato per la esigenza alla esibizione del titolo, come il semplice portatore del foglio dei rincontri, fosse o no il possessore della cartella, non avrebbe incontrato alcuna difficoltà pel pagamento de' rincontri medesimi.

La prescrizione del bollo di riconoscimento ha fatto scoprire che il detentore del foglio de' recapiti non è (qualunque sia la causa) il possessore della cartella; si tratta dunque di vedere i pericoli che può correre l'Amministrazione del Debito pubblico pagando i rincontri.

Posto che il possessore di una rendita al portatore alla cui cartella sono uniti i rincontri pel pagamento degl'interessi, possa disporre di tale proprietà in quel modo che più gli piace, non ripugna di supporre il caso ch'egli abbia voluto cedere ad altri il pagamento degl'interessi, colla trasmissione del foglio dei rincontri riservando soltanto a sè il diritto sul capitale, ma nel solo caso di un'ammortizzazione forzata, poichè è evidente che la cartella senza i rincontri pel pagamento, non può assolutamente essere contrattabile in borsa. Quindi se lo Stato paga i rincontri al portatore, non potrà per questo aver reclami dal possessore della cartella perchè volle cedere ad altri i rincontri; molto meno avrà reclami, allorchè il portatore del foglio de' rincontri è lo stesso possessore che ha smarrito la cartella.

Fatta astrazione pertanto da combinazioni del tutto eccezionali che fossero per verificarsi, sembrerebbe che il pagamento degli interessi non dovesse venire interrotto che nei casi: o della denuncia di un asserto possessore del titolo dichiarato smarrito, o dell'ammortizzazione della cartella, mediante estrazione.

Senonchè è da riflettersi che nel primo caso il Governo prenderebbe quelle disposizioni che sono consentanee alle sue leggi; nel secondo cesserebbe di fatto il pagamento degl'interessi medesimi.

Sottoposte al savio di lei discernimento tali considerazioni, alle quali vorrà ella attribuire quella importanza e valore che potranno meritare, ho il bene di protestarmi, ecc.

M. Guidi.

340.

Il comm. Guidi *al comm.* Mancardi, *Firenze.*

Roma, 3 agosto 18

Allorchè nel gennaio scorso ella partiva da Roma, prende delle intelligenze pel caso che, durante la sua assenza, tut si sperasse breve, si fossero voluti esigere tanto i *coupons* si trovano depositati in cassa per contanti e dei quali non il titolo corrispondente, quanto degli altri relativi a titoli c posseggono e che perciò possono esibirsi. Secondo le quali ligenze io non dovrei far altro che rimettere a lei tali rec ed ella dovrebbe avere la compiacenza di farvi apporre il per renderli esigibili.

Essendo però passato molto tempo, stimo opportuno di ram tarle prima quanto sopra, per fare in seguito la spedizione. un grazioso suo cenno di risposta affermativa.

Perdoni questo disturbo che serve però a me di nuova sione per confermarmi, con la più sincera, ecc.

M. Gui

341.

Il comm. Guidi *al comm.* Mancardi, *Firenze.*

Roma, 24 agosto 1

Fra i certificati di consolidato romano passato a carico del soro italiano, avvene alcuni che mentre hanno il timbro di noscimento nella parte che riguarda il capitale, sono privi del a tergo dei rincontri o cedole pel pagamento semestrale de teressi; ed altri in cui parte dei rincontri rimasero privi del l alla quale inesattezza avrà principalmente dato causa la c stanza che in molti certificati si trovavano già tagliati i rinc ed uniti meccanicamente ai medesimi.

Di tali recapiti e per le rate dei quattro semestri scaden tutto il primo del corrente anno, il valore de' quali deve ric rarsi dalla cassa generale, sono state compilate due note m riche, la prima, che contiene quelli da 10, ammonta al num. di che in ragione di L. 53 50 ognuno corrispondono a L. 9041 e nell'altra che riguarda quelli da L. 2 50 si trovano desc 81 recapiti che importano L. 1083 37.

Queste note saranno presentate alla S. V. per mezzo di cotesta Banca nazionale che s'incarica della esigenza, ed io prego la sperimentata di lei bontà a volersi compiacere di disporre che i detti recapiti sieno muniti del bollo mancante perchè non trovino difficoltà nel pagamento, e sicuro di esser favorito anticipo alla S. V. Ill.ma i dovuti ecc. GUIDI.

342.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

TESORO

Al sig. comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 30 maggio 1869.

Con incarico di risolvere i vari punti lasciati in sospeso nella occasione del riparto del debito pubblico pontificio, va ad essere nominata una Commissione mista che si riunirà in Roma, secondo che è prescritto dal protocollo finale del 31 luglio 1868 e di cui farà parte un incaricato del Governo italiano.

Perchè l'incaricato italiano abbia norme sicure nella trattazione degli affari il sig. Ministro ha determinato che il sottoscritto, d'accordo colla S. V. Ill.ma, approntasse le necessarie istruzioni per norma dell'incaricato suddetto sulle questioni di cui deve occuparsi la prementovata Commissione.

Tali questioni, *per quanto è noto al Ministero*, e come accenna l'art. 9 del protocollo esplicativo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866, sarebbero le seguenti:

1° Riparto del debito contratto per la Regìa pontificia dei sali e tabacchi;

2° Fondo attivo e passivo esistente all'epoca delle annessioni nelle casse dei diversi agenti finanziari pontifici;

3° Prestito contratto dalla Santa Sede verso l'ex-Re delle Due Sicilie.

Relativamente alla prima questione il sig. Ministro delegò la competente Direzione generale delle gabelle a somministrare allo scrivente gli elementi necessari, col relativo progetto di istruzioni quali infatti si presentano nel lavoro che il sottoscritto *in ossequio agli ordini del prelodato sig. Ministro si pregia di comunicare alla S. V. Ill.ma perchè si compiaccia prenderlo in*

esame con riguardo alle discussioni preliminari che in di Lei concorso ebbero già luogo in proposito, ed alle norme alle quali si informarono i negoziati, pel riparto del debito pubblico pontificio.

A quest'oggetto il sottoscritto si pregia di comunicare alla S. V. Ill.ma con preghiera di restituzione il di Lei rapporto 20 luglio 1866 n. 8 e relativi allegati, nei quali era fatta menzione tanto delle proposte italiane che delle proposte francesi, relativamente al riparto del debito contratto dalla S. Sede per la Regìa de' sali e tabacchi.

Circa la seconda questione, per quante indagini abbia lo scrivente esperite fra le carte attenenti alle pratiche per la stipulazione della Convenzione del 7 dicembre 1866, e per la conclusione del protocollo finale del 31 luglio 1868, non gli fu dato di desumere qualsiasi indicazione che fosse sufficiente a porlo nella possibilità di raccogliere al riguardo qualche elemento per formarsi un criterio sul significato e sulla portata della questione.

La S. V. Ill.ma vorrà dunque essere compiacente di far conoscere con qualche sollecitudine quanto le risulti che in proposito sia stato preliminarmente discusso, perchè il Ministero possa formarsi un concetto delle basi sulle quali dai Governi interessati sia stata posta la questione medesima. Allorchè poi in base ai favoriti chiarimenti potranno essere formulate le istruzioni anche su questo punto non mancherà lo scrivente di comunicarle alla S. V. Ill.ma pel suo parere.

Finalmente, per ciò che ha tratto alla terza questione, il sottoscritto ritiene di possedere sufficiente cognizione del fatto e della controversia. Ravvisando peraltro utile avere qualche dilucidazione sotto l'aspetto legale e di diritto pubblico, lo scrivente ha mosso sull'argomento, alcune interpellanze alla Direzione generale del *Contenzioso finanziario.*

La bozza d'istruzioni che di conseguenza sarà predisposta verrà poi comunicata alla S. V. Ill.ma pei debiti concerti, ed intanto il sottoscritto la prega di volere possibilmente affrettare il riscontro alla presente col rinvio delle carte annessevi, in vista della sollecitudine dal sig. Ministro dichiarata relativamente all'apprestamento delle suddette istruzioni.

Il Direttore generale
T. ALFURNO.

343.

Al Ministero delle finanze, Tesoro.

Firenze, 2 giugno 1869.

Il sottoscritto ringrazia cotesto Ministero delle finanze delle comunicazioni che si è compiaciuto fargli colla nota del 30 maggio prossimo passato, relativamente alle trattative che stanno per imprendersi per la risoluzione dei punti di questione rimasti in sospeso in occasione del riparto del debito pubblico pontificio e segnatamente di quelli distinti all'art. 9 del protocollo spiegativo annesso alla Convenzione del 7 dicembre 1866 che sono:

1° Il riparto del debito contratto per la Regìa pontificia dei sali e dei tabacchi;

2° Il fondo attivo e passivo risultante alle epoche delle annessioni nelle contabilità dei diversi agenti finanziari pontifici;

3° Il prestito contratto dalla Santa Sede verso l'ex-Re delle due Sicilie.

La risoluzione di detti punti di questione dovendo aver luogo secondo che sarebbesi convenuto all'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868 per via di apposita commissione mista, cotesto Ministero delle finanze avverte occorrergli di dovere approntare le necessarie istruzioni da impartirsi all'incaricato italiano, perchè abbiano a servirgli di norma sicura nella trattazione degli affari.

Soggiunge lo stesso Ministero che in quanto al 1° punto sarebbe già provveduto per parte della Direzione generale delle gabelle, come competente nella materia.

In relazione al 3° punto, possedersi sufficienti cognizioni in proposito ed essersi inoltre chiesto l'avviso legale della Direzione generale del *Contenzioso amministrativo*. Non rimanere che il 2° punto sul quale, non potendosi dagli atti che si posseggono desumere qualsiasi indicazione sufficiente a porre il Ministero nella possibilità di raccogliere qualche elemento per formarsi un criterio sul significato e sulla portata della questione, occorrerebbe che lo scrivente somministrasse gli opportuni schiarimenti.

E a questo riguardo il sottoscritto pregiasi informare non esistere veramente alcun riscontro in proposito nella corrispondenza che il Commissario italiano ebbe a rivolgere da Parigi al signor

Ministro delle finanze, inquantochè tal punto di questione ebbe a formar argomento di discussione in seno a quella Con sione internazionale, durante il primo periodo di quella ı ziazione, non essendosene fatto proposta alcuna per parte Governo imperiale. Questo punto di riserva riscontrasi sol primo progetto di protocollo che erasi formulato in seno alla missione, e di cui il sottoscritto ebbe a ricevere un esempla Parigi dopo il suo ritorno in Italia durante il periodo d'int zione della negoziazione pel fatto dell'uscita dal Gabinetto i riale del ministro Drouyn de Lhuys e il suo rimpiazzo col mi de Moustier.

Quel primo progetto di protocollo fu comunicato al s Ministro delle finanze, il quale ebbe ad approvarlo con qu modificazione che formolava *nelle istruzioni che assai t impartiva al suo Commissario.*

La proposta francese era del tenor seguente:

« Sont réservées les répétitions que l'Italie pourrait avoir à au Saint-Siège et réciproquement les réclamations que le vernement pontifical pourrait avoir à adresser à l'Italie notam à l'égard des points suivants:

« 1° Partage de la dette contractée pour la Régie des et tabacs, et évaluation du prix des approvisionnements exis dans les magasins de cette Régie au moment de l'annexion:

« 2° Fonds existant aux mêmes époques dans les caisses divers agents financiers romains; déduction faite toutefois dépenses antérieures que l'Italie aurait acquittées avec les fonds;

« 3° Emprunt contracté par le Saint-Siège envers l'ex-Ro Naples, emprunt pour lequel les titres déposés en garantie n pas été restitués à l'époque où le Gouvernement pontifical déc en avoir fait le remboursement ».

I due primi punti di riserva dovevano esser modificati c appresso a forma delle istruzioni impartite dal signor Minis

« Rispetto alle riserve si porrà mente di stabilire che i taba e i sali non si debbano pagare al Governo pontificio, ma se debba tener conto a questo modo, cioè che le quantità esist nei magazzini delle provincie annesse devono essere sommate le quantità esistenti nelle provincie rimaste al Papa, per ved

se la parte trovata nelle provincie annesse è in proporzione della popolazione di quelle provincie.

Se cotesta parte fosse maggiore di quella che avrebbe dovuto essere secondo tale proporzione, il Governo italiano pagherà l'eccedenza, e se minore, dovrà riceverne il prezzo della differenza. Perocchè tutte le provviste si fanno col denaro dello Stato, il quale appartiene a tutte le provincie.

Lo stesso principio deve essere applicato ai fondi in denaro. Anche di questi bisogna che si dia conto dalle due parti e si faccia proporzione ancora del passivo, cioè dei debiti, e non solo dei pagati, ma anche dei debiti da pagare, i quali ultimi, secondo la relazione del Tesoro del 1865 ascendono a più di 710,000 lire.

A questo modo e con queste spiegazioni può ammettersi la riserva su quei due casi ».

In quanto al 3° punto il signor Ministro osservava:

« Dovrebbesi ad ogni patto ottenere che dalla parte di debito che l'Italia dovrà assumersi siano sottratti i quattro milioni e 250,000 lire che il Re di Napoli dette ad imprestito al Governo pontificio e che questo pretende aver restituito.

Le ragioni del Governo pontificio sono affatto inefficaci. Il denaro gli era stato dato in nome del Governo napoletano, e non della persona dell'ex-Re, e il Governo napoletano avea per sicurezza avuto in pegno rendita romana la quale è nelle sue mani, ed era quando il Pontefice non pagò veramente il debito, ma fornì a Francesco Borbone tanti certificati del debito pubblico romano, quanti ne aveva già posti in pegno al Governo napoletano dandogli facoltà di spenderli. Questo nuovo contratto che può essere una largizione, ma che non è certo una liberazione, è fatto il 19 novembre 1860 in Roma, dopo il plebiscito napoletano, dopo l'entrata del Re d'Italia in Napoli.

Infine è notevole che tanto è vero che il credito è nostro che noi siamo ancora i depositari della rendita romana data in pegno, e che noi quindi siamo in grado di dire al Papa: « Eccovi il pegno — pagateci ovvero noi venderemo il nostro pegno ». — Ma egli non vuol cedere il pegno e si rifiuta a pagare ».

Nella ripresa della negoziazione il sottoscritto, che non aveva consentito prima della sua partenza da Parigi che la riserva espressa del riparto puro e semplice del debito contratto per la

Regìa dei sali e tabacchi propose la modificazione del 1° punto nel modo in cui leggesi attualmente e chiese la eliminazione del 2° e 3°. Quest'ultimo a norma anche delle avute istruzioni.

La modificazione del 1° punto e la eliminazione del 2° si chiedeva in considerazione che il compito della Commissione doveva esser quello di ripartire il debito pubblico iscritto e non addivenire alla liquidazione pontificia. Ma i Commissari francesi i quali avevano già consentito colla riduzione dei tre milioni in conto delle cauzioni in numerario, anche quella delle 4,250,000 lire, rappresentanti il prestito fatto al Papa dall'ex-Re di Napoli, come rilevasi dal telegramma diretto al Ministro del Re per gli affari esteri in data del 31 ottobre, dovettero rifiutarsi in seguito all'ultima ministeriale istruzione alla chiesta eliminazione che non erasi anche dissentita.

Quest'ultima fase della negoziazione non può nelle sue risultanze riscontrarsi nella corrispondenza ordinaria del Commissario italiano, perchè nell'urgenza della cosa ogni comunicazione tra il Governo del Re e il suo Commissario ebbe luogo per via telegrafica.

Allo stato delle cose gioverà però avvertire che il Governo pontificio, e per esso il conte di Sartiges, ambasciatore di Francia in Roma, non ebbe durante le trattative seguìte in quella città per il riparto materiale delle iscrizioni del debito pubblico pontificio a chiedere la risoluzione che dei seguenti punti di questione, cioè:

1° Riparto del debito contratto per la Regìa dei sali e tabacchi;

2° Prestito dell'ex-Re di Napoli;

3° Cauzioni in numerario.

Per queste ultime il Governo pontificio, come si ebbe più volte a riferire, volle protestare contro le risultanze della Convenzione stessa, osservando che la Commissione di Parigi avea proceduto sopra un dato erroneo, cioè ritenendo che il capitale delle cauzioni in numerario costituissero un'attività, un fondo vivo del Tesoro mentre dovea comprendersi nella parte passiva, attesochè ogni somma versata era stata incassata come una riscossione erariale qualunque ed applicata a far fronte alle spese dello Stato accreditandone ad un tempo la parte versante. Per cui chiedevasi il rimborso dei tre milioni di lire addebitatigli e portati in deduzione,

e il riparto del debito totale risultante a carico del Tesoro pontificio.

Intanto, quando codesto Ministero non avvisi diversamente, parrebbe al sottoscritto che le istruzioni pel delegato italiano non abbiano a riguardare che la risoluzione dei detti punti di questione, salvo a supplire in vista delle nuove domande che fossero per farsi per conto della Santa Sede.

Si restituiscono i documenti dati in comunicazione.

Il Direttore generale
MANCARDI.

344.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
TESORO

Firenze, 10 giugno 1869.

Rispondo subito alla pregiatissima di Lei lettera d'oggi, col farle presente che io non ho alcuna autorità in proposito, nè mi credo autorizzato d'indicarle la via che Ella deve seguire per la restituzione o l'inoltro dei reclami dei corpi morali del Regno, e dei particolari verso il Governo della Santa Sede, pel pagamento delle rendite rimaste a carico di quest'ultima.

Da tempo remoto e in seguito alle di Lei rappresentanze, il Ministero delle finanze non ha lasciato d'insistere presso il Ministero degli affari esteri, affine che coll'intervento del Governo francese, riservato dal protocollo finale, fosse tolto ogni ostacolo da parte del Governo pontificio al pagamento di quanto è dovuto ai corpi morali e particolari suddetti, ma non ebbe mai alcuna risposta dal predetto Ministero.

Ora è un fatto che sta per riunirsi la Commissione in Roma, ma chi sia il Commissario italiano uffizialmente non mi consta, avendo io soltanto adempiuto all'incarico demandatomi dal signor Ministro di predisporre le istruzioni pel Commissario italiano sui punti riservati dalla Convenzione del 1866.

Io non potrei quindi altro suggerirle che di fare direttamente una relazione al sig. Ministro chiedendo le istruzioni pel corso a darsi ai reclami suindicati.

Mi creda, ecc., ecc. T. ALFURNO.

345.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 2 giugno 1869.

Aderendo al desiderio che il signor Direttore generale del Debito pubblico gliene ha fatto verbalmente esprimere, il sottoscritto si reca a premura di trasmettergli una serie completa di 62 documenti originali riflettenti il negoziato pel riparto del debito pontificio.

Il sottoscritto prega il signor Direttore generale di volergli far pervenire una nota officiale, colla quale gli si segni ricevuta dell'invio, e che abbia a rimanere negli archivi del Ministero come prova della avvenuta trasmissione, fintantochè, compiuto il lavoro per cui quei documenti occorrono, codesto ufficio ne possa operare la restituzione. BLANC.

346.

Al Ministero degli affari esteri.

Firenze, 24 giugno 1869.

Il sottoscritto compie al debito di restituire, unito alla presente, a cotesto Ministero l'incartamento che si è compiaciuto favorirgli in comunicazione con nota del 2 andante, relativo alla negoziazione pel riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio e gliene rinnova i suoi più distinti ringraziamenti.

Il Direttore generale
MANCARDI.

347.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

SEGRETARIATO GENERALE

Al sig. comm. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 26 luglio 1869.

Per condurre a termine le gravi questioni concernenti il debito pontificio e risolvere i punti rimasti sospesi nell'occasione del riparto del debito stesso, deve riunirsi, come è ben noto a V. S.,

una Commissione mista sotto la presidenza dell'Ambasciatore di Francia in Roma.

A rappresentare e sostenere nella trattazione di questo affare gli interessi italiani, è stata prescelta la S. V. Ill.ma, che seppe già trarre a buon esito le altre e delicate vertenze relative alla divisione del debito pubblico della Santa Sede.

Confida il sottoscritto che V. S. vorrà dare opera all'importante incarico con la sua nota esperienza e con la maggiore sollecitudine, essendosi già condotto a Roma il Commissario francese sig. L'Heureux, e ricevendosi a quest'uopo continue premure dalla Legazione imperiale di Francia.

All'effetto di porre in grado V. S. di adempiere alla preindicata missione, lo scrivente le trasmette le istruzioni e i documenti finora raccolti, riserbandosi di completarli ove occorra, dietro le indicazioni sue.

E frattanto la prego d'un cenno di riscontro, avvertendo di indicare almeno in via approssimativa il giorno nel quale ella sarà per partire per Roma.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

348.

Al Ministro delle finanze.

Firenze, 29 luglio 1869.

Ho ricevuto le istruzioni che l'E. V. si è compiaciuta comunicarmi col suo rispettato dispaccio del 26 cadente mese per la risoluzione delle questioni riservate coi protocolli internazionali del 7 dicembre 1866 e 31 luglio 1868 relativi al riparto del debito pubblico pontificio fra l'Italia e la Santa Sede.

Nel compiere al debito di accusare ricevimento di quanto sovra e dei documenti che vi sono annessi, non posso a meno, onor.mo sig. Ministro, di esternare all'E. V. i sentimenti della mia riconoscenza per la nuova dimostrazione di fiducia di che ella mi vuol onorato nell'affidarmi l'importante incarico di portar a termine le questioni finanziarie ancora pendenti col Governo pontificio in dipendenza della Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 e dei ricordati protocolli. Non mancherò ciò stante per quanto starà in me di veder modo di corrispondere nella miglior guisa alla

aspettazione governativa col procurare, coadiuvato dai sapienti consigli dell'E. V., di difendere il più possibilmente l'interesse della nostra finanza.

Nel mentre però vado a dispormi per compiere l'alta missione che la benevolenza dell'E. V. mi vuol commessa, porto fidanza che Ella vorrà ancora compiacersi di pormi in grado a che io possa provvedere ad un tempo alle esigenze imprescindibili dell'importante triplice amministrazione che dirigo, sia coll'accogliere il più sollecitamente possibile le proposte di personale che ho avuto l'onore di rassegnare, tostochè la Commissione speciale avrà emesso il nuovo suo avviso, sia col permettermi, sempre quando la soluzione delle questioni non poco complicate che si hanno a trattare, abbia a protrarsi a tempo indefinito, che io possa conciliare i nuovi doveri cogli obblighi della carica di cui son rivestito, nella miglior guisa che mi sarà possibile, e così alternando la mia residenza fra Roma e Firenze.

La mia partenza per Roma potrebbe aver luogo, quando piacesse all'E. V., verso la fine della settimana entrante e così dopo la licitazione che deve farsi per l'accollo dell'impresa di fabbricazione della carta filigranata occorrente pel primo cambio decennale delle cartelle dei consolidati 5 e 3 %, una qual licitazione avrà luogo presso l'officina delle carte-valori in Torino il giorno 2 del prossimo mese di agosto.

Appena di ritorno da quella città mi farò sollecito di vedere l'E. V. per avere da lei quelle ultime istruzioni e comandi che possono ancora occorrere e per ricevere il documento officiale che mi accrediti nella mia nuova missione presso l'Ambasciatore francese, presidente della nuova Commissione internazionale franco-italo-pontificia in Roma.

Voglia intanto gradire, ecc.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

349.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Firenze, 18 agosto 1869.

Fra le questioni che la Commissione internazionale, istituita ai termini dell'art. 11 del protocollo finale approvato col regio decreto del 18 agosto 1868, è chiamata ad esaminare per proporne

la soluzione al rispettivo Governo, non ultima si presenta quella relativa al prestito d'un milione di ducati che l'ex-Re di Napoli facea in data del 14 aprile 1860 al Governo pontificio, e che quest'ultimo intende di compensare con la forma di prestito che egli facea per parte sua allo stesso ex-Re delle due Sicilie in data del 18 novembre dello stesso anno, mediante emissione e consegna di nuovo consolidato.

La risoluzione d'una tale questione essendo di troppo alta importanza, perchè involvente un principio di diritto pubblico quale sarebbe quello di determinare l'epoca precisa in cui, a fronte del plebiscito del 21 ottobre 1860, abbia a ritenersi in diritto e in fatto cessato l'ex-Governo napoletano, il sottoscritto prega cotesto Ministero a volersi compiacere di veder nella sua saviezza se non possa essere il caso di sentire anche in proposito l'avviso del Consiglio di Stato o quello almeno del Contenzioso diplomatico.

Lo stato della questione è ampiamente svolto nel promemoria che si rassegna per l'occorrente comunicazione e si uniscono ad esso gli atti in copia che si sono ricevuti dalla Legazione francese in relazione allo stesso oggetto.

Il Direttore generale
MANCARDI.

350.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 3 settembre 1869.

Pregiasi il sottoscritto di accompagnare al sig. Direttore generale l'unito passaporto onde possa recarsi a Roma per disimpegnare la missione affidatagli, avvertendolo che non è altrimenti richiesto pel medesimo alcun visto o legalizzazione.

Il sottoscretto avea inoltre interessato il Ministero degli affari esteri, a procurare al sig. Direttore generale una lettera di accreditamento presso l'Ambasciatore francese a Roma.

Il prefato Ministero ha però osservato che la nomina del sig. Direttore generale è stata fatta in seguito al desiderio espresso dal Governo francese a cui ne è stata data parteci-

pazione per mezzo della Legazione di Francia in Firenze, ed ha soggiunto che a suo avviso sarebbe superflua ogni altra formalità che potrebbe riescir pregiudichevole per alcuni riguardi d'interessi politici.

Nel rendere di ciò inteso il sig. Direttore generale ad opportuna sua norma, il sottoscritto lo previene finalmente che dal Ministero degli affari esteri vennero già impartite le disposizioni necessarie, perchè possa essere da esso occupato il quartiere del palazzo di Firenze, durante il suo soggiorno a Roma.

Per il Ministro
G. FINALI.

351.

Al Ministro dell'interno.

Firenze, 23 agosto 1869.

Allorchè nel 1867 io stava per recarmi a Roma per trattarvi il riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio in base delle risultanze contenute nella Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866, il sig. Ministro per gli affari esteri mi comunicava una nota di cotesto Ministero dell'interno in data del 14 dicembre 1865 con annesso quadro descrittivo dei beni che i corpi morali del Regno possedevane nel territorio pontificio e di quelli che i corpi morali pontifici erano proprietari nel Regno d'Italia, e mi dava ad un tempo incarico di fare gli opportuni uffici presso quel Governo per la più pronta risoluzione delle questioni che poteano esservi relative.

La comunicazione di detta nota coll'annessovi quadro descrittivo mi veniva fatta dal prefato Ministero degli affari esteri dietro richiesta di codesto dell'interno.

Successivamente a tale comunicazione ed incarico, io ebbi a ricevere altri uffici per parte di cotesto stesso Ministero, di quello delle finanze e delle Prefetture del Regno, come rilevasi dallo stato che mi pregio rassegnare, tutti diretti allo scopo di veder fatta ragione ai reclami dei corpi morali del Regno per pagamento di rate semestrali di rendite rimaste iscritte sul Gran Libro pontificio, o per impedimenti frapposti dal Governo pontificio al libero esercizio e godimento dei rispettivi diritti.

Ora, siccome il rappresentante del Governo imperiale di Francia in Roma col quale si avea a trattare, teneva a che non si avesse ad entrare in discussione altra che quella riguardante il riparto delle iscrizioni delle rendite, sinchè il medesimo non fosse stato definito, locchè ebbe poi luogo a Firenze colla sottoscrizione del protocollo finale alla data del 31 luglio 1868, così non mi fu dato di poter iniziare pratica alcuna per parte mia relativamente ai reclami in discorso.

Dovendo però in oggi, per determinazione del sig. Ministro delle finanze, ricondurmi in Roma per far parte della Commissione mista istituita ai termini dell'art. 11 del protocollo finale sovraricordato con incarico di esaminare le questioni riservate collo art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866, prego il sig. Ministro di vedere nella sua saviezza, se sia anche opportuno di fare nell'interesse dei corpi morali del Regno gli uffizi di cui fui richiesto.

E in caso affermativo, siccome forse non tutti i corpi morali possono aver inoltrato i loro reclami e molti di quelli già presentati possono essere in giornata divenuti senza ulteriore scopo per avere i corpi morali stessi richiedenti, ottenuto per altra via il pagamento delle rate semestrali delle rendite o il godimento di altri diritti, come il farebbero supporre gli uffici che ultimamente ebbe a fare cotesto Ministero, e di cui era argomento la nota diretta a questa generale Direzione in data del 14 dicembre 1868, così io sarei di subordinato avviso che si avesse a diramare una circolare a tutte le Prefetture e Sottoprefetture del Regno, perchè abbiano ad invitare i corpi morali esistenti nel rispettivo circondario, che siano creditori di rendite iscritte sul Gran Libro pontificio o di altri proventi e diritti, a dichiarare, se non abbiano reclami a fare in proposito, e quando già li avessero presentati ad indicarne l'epoca, l'uffizio governativo pel cui tramite li avessero inoltrati e i documenti esibiti a corredo.

I corpi morali dovrebbero poi fornire gli elementi tutti che sono indispensabili a giustificazione dei loro diritti.

Unisco un esemplare della lettera-circolare che ebbi a rivolgere da Roma nel 1867 alle Prefetture e Sotto-prefetture del Regno per avere l'indicazione delle iscrizioni di rendita consolidata esistente sul Gran Libro pontificio a favore dei corpi morali del Regno.

Mentre intanto starò attendendo di conoscere le superiori determinazioni dell'on. sig. Ministro e le istruzioni che possono esser del caso, voglia egli gradire, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

352.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico in missione.

Firenze 7 settembre 1869.

In seguito alla nota del 23 p. p. mese d'agosto indirizzatami da V. S. Ill.ma e che è *una novella prova della diligenza con cui Ella provvede a tutti gl'interessi che le sono affidati, ho esaminato tutto il relativo incartamento, ed ho riconosciuta la opportunità di indirizzare ai Prefetti una circolare di cui le trasmetto due esemplari per prenderne notizia.*

Per il Ministro
GADDA.

353.

MINISTERO DELL'INTERNO
—
SEGRETARIATO GENERALE

Lettera-circolare ai sigg. Prefetti del Regno.

Firenze, 31 agosto 1869.

Coll'art. 6 della Convenzione pel riparto del debito pontificio, approvata colla legge 27 maggio 1867, n. 3745, si fecero riserve di rimborsi; e coll'art. 11 del protocollo 31 luglio 1868, approvato col R. decreto 18 successivo agosto n. 4574, si provvide per la nomina di una Commissione onde risolvere appunto le questioni riservate.

Già questo Ministero con varie circolari (e segnatamente con quelle 5 settembre e 17 ottobre 1863, e 26 giugno 1868, n. 83036, 6638 e 3696) ebbe a fare eccitamenti perchè i corpi morali, Opere pie, Comuni, Provincie, Università, ecc., i quali avessero ragioni di credito o beni nel territorio pontificio, o rendite inscritte sul Gran Libro romano, od altre ragioni, dovessero farne pronta dichiarazione.

I signori Prefetti inviarono allora al Ministero gli elenchi dei corpi morali creditori. Ma siccome ora la detta Commissione sta per principiare i suoi lavori, e può essere accaduto che forse non tutti i corpi morali abbiano in quel tempo inoltrati i loro reclami o molti reclami (perchè presentati anche per mezzo di altri pubblici uffici diversi da questo Ministero) possono avere già raggiunto il loro scopo; così il sottoscritto crede opportuno di rinnovare l'invito a' signori Prefetti, onde abbiano a dichiarare quali corpi morali di ogni specie aventi sede nella loro Provincia, siano tuttora creditori, o di rendite rimaste inscritte sul Gran Libro romano, o di altri proventi, o diritti, o ragioni: e quando queste dichiarazioni fossero già state fatte, ed i reclami presentati, indicarne l'epoca, l'uffizio governativo pel cui mezzo li avessero mandati, ed i documenti esibiti a corredo.

Oltre a ciò dovrebbero i corpi morali sollecitamente fornire gli elementi tutti necessari a giustificare i loro diritti, trasmettendoli subito a questo Ministero insieme all'elenco delle iscrizioni di rendita o degli altri crediti, che per diritto di proprietà o di amministrazione loro spettino.

Quanto poi alle inscrizioni, di cui occorre aver l'elenco, si avverte che esse dovranno riguardare quelle sole rendite del debito pubblico pontificio che dovessero essere tuttora pagabili in Roma e non altre, sia che tale pagamento abbia avuto luogo, sia che fosse stato sospeso.

Essendo imminente la partenza del R. Rappresentante per Roma onde prendere parte alla Commissione si pregano i signori Prefetti a voler eccitare i corpi morali interessati ad usare tutta la massima sollecitudine nell'adempiere a quanto sopra.

Il Ministro
L. FERRARIS.

354.

PREFETTURA D'AQUILA

Al Ministero dell'interno.

Aquila, 8 settembre 1869.

Colla circolare del 31 passato agosto n. 1386, codesto Ministero ricerca l'elenco dei corpi morali di questa provincia i quali siano creditori verso il Governo pontificio, colla trasmissione però di tutti gli atti o elementi necessari a giustificare i loro diritti.

Questa prefettura colla nota del 15 luglio 1868, n. 573, trasmetteva a codesto Ministero l'elenco dei corpi morali creditori, e da quell'epoca non vennero presentate altre dichiarazioni o reclami.

I crediti dei corpi morali di questa provincia sono formati, come appare dall'elenco, di rendita sul debito pubblico, sotto la forma di consolidato, e sui Monti di Roma.

Chiede ora, lo scrivente, se debba trasmettere i titoli originari, oppure sia sufficiente di completare il suddetto elenco colla indicazione della denominazione, data e numero della inscrizione della rendita, pei debiti confronti coi registri del Governo pontificio.

Il Prefetto
FRANCHI.

355.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 15 settembre 1869.

A seguito della circolare 31 p. p. agosto, pari numero, relativa all'oggetto dei reclami dei corpi morali e della quale fu data cognizione alla S. V. Ill.ma, il prefetto di Aquila, coll'annessa nota, premesso che dopo l'ultima trasmissione dell'elenco dei corpi morali, creditori di quella provincia, non furono più presentate altre dichiarazioni o reclami, domanda se debba trasmettere i titoli originali cui si appoggiano i crediti stessi, ovvero basti che sia ricompletato l'ultimo elenco colla indicazione della denominazione, data e numero della iscrizione di rendita.

Parrebbe anche a questo Ministero che non convenga far trasmettere i titoli originali per i pericoli di smarrimento, ma che sia sufficiente la compilazione dell'elenco colle indicazioni summenzionate.

Prima però di rispondere in questa conformità al prefetto di Aquila, il sottoscritto reputa necessario di comunicare alla S. V. la relativa nota del signor Prefetto, pregandola di un cenno di risposta colla restituzione della nota stessa.

Pel Ministro
GEMELLI.

356.

MINISTERO DELLE FINANZE
—
SEGRETARIATO GENERALE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 15 settembre 1869.

Inerendo al desiderio dalla S. V. espresso colla nota del dì 18 passato agosto, il sottoscritto ha chiesto l'autorevole parere del Consiglio di Stato sulla vertenza relativa al prestito di un milione di ducati, che l'ex-Re di Napoli fece il giorno 14 aprile 1860 al Governo pontificio, e che quest'ultimo intende di compensare col prestito successivo che egli fece per parte sua all'ex-Re suddetto in data del 18 novembre dello stesso anno.

Quell'alto consesso, dopo aver esaminata la memoria, stata predisposta da questo Ministero per servire d'istruzione al rappresentante del Governo italiano nella trattazione di quella vertenza, in seno alla Commissione mista all'uopo da convocarsi in Roma, e dopo aver discussa la quistione nell'adunanza del giorno 7 corrente settembre, ha dichiarato di concorrere pienamente nelle opinioni e conclusioni espresse da questo Ministero nella succitata memoria.

Il sottoscritto pertanto, mentre si affretta a comunicare alla S. V. per opportuna di lei norma, copia del voto del Consiglio di Stato, le restituisce in pari tempo gli allegati che corredavano la succitata di lei nota.

Il Ministro
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

356 *bis.*

Promemoria del Ministero delle finanze relativo alla questione del prestito dal Re di Napoli fatto al Governo pontificio.

Fra i vari punti lasciati in sospeso nella occasione del riparto del debito pubblico pontificio, giusta l'art. 9 del protocollo esplicativo annesso alla Convenzione del 7 decembre 1866, approvata con legge 27 maggio 1867, n. 3745, vi si scorge quello del prestito contratto dalla Santa Sede verso l'ex-Re delle Due Sicilie in aprile del 1860.

In conseguenza con l'art. 1° del protocollo finale reso esecutivo dal R. decreto 18 agosto 1868, n. 4576, furono provvisoriamente detratte dalle somme costituenti il debito pontificio L. 214,000 — rappresentanti i titoli depositati per cauzione di detto prestito di un milione di ducati.

Dagli elementi raccolti si è rilevato che il Re dell'ex-Reame delle Due Sicilie con atto del 14 aprile 1860 dispose che dalle finanze dello Stato fosse fatto un prestito al Governo pontificio di un milione di ducati (L. it. 4,250,000) da restituirsi a rate in dieci anni senza interesse, ed il Santo Padre, per garanzia della restituzione di detta somma, dispose che fossero consegnati al Governo napolitano duemila certificati di rendita consolidata al portatore, ciascuno di scudi 20 di rendita corrispondenti nel loro valore nominale al milione di ducati, calcolando per ogni scudi cento di consolidato, ducati centoventicinque, il quale deposito sarebbe stato restituito gradatamente ed in proporzione dei pagamenti annuali, secondo il ragguaglio suddetto.

Il Governo pontificio su tal proposito assicura che a causa degli sconvolgimenti politici avvenuti nell'ex-Reame delle Due Sicilie, nel 1860, Francesco II richiese a S. S. di far uso della partita di rendita consolidata, data in deposito come sopra, ma perchè i certificati corrispondenti non erano in suo potere, trovandosi in custodia delle autorità nazionali in Napoli, ebbe luogo la emissione di altrettanta rendita con la promessa da parte di questo ultimo di restituirla in quattro anni, in ragione di scudi diecimila all'anno.

Che questa nuova rendita fu iscritta in forza del rescritto di S. S. del 10 novembre 1860, ed i relativi certificati furono consegnati al Ministro delle finanze dello stesso Francesco II, come alla dichiarazione 18 stesso mese datata da Roma.

Ciò premesso, il Governo pontificio dichiara o doversi ritenere compensato il prestito fatto in aprile 1860 con la emissione dei certificati del novembre 1860, considerando come tanto tempo prima restituita la somma ricevuta, ovvero ove ciascuno de' due atti dovesse avere separatamente il suo compimento, in tal caso tenendo a debito del Governo italiano la rendita del novembre 1860 fin qui nè in tutto nè in parte restituita risulterebbe il Governo pontificio per le scadenze a tutto il 1865, alla qual epoca si fer-

marono in allora le trattative, creditore di scudi 80,000, ed avrebbe diritto alla parziale restituzione del deposito fatto in aprile 1860 in corrispondenza delle prime cinque rate che restavano in allora estinte.

In questo ragionamento del Governo pontificio non si distingue la differenza essenziale che passa tra i due atti, se pure quello del novembre 1860 può considerarsi come faciente prova dell'asserto del Governo pontificio.

Il primo di essi fu stipulato da quest'ultimo con Francesco II re del Regno delle Due Sicilie, che aveva il potere sovrano di disporre che la finanza dello Stato avesse anticipato al Governo pontificio una data somma con un dato pegno. Il Governo italiano che è succeduto in tutti i diritti e gli obblighi del Tesoro di Napoli, è il legittimo creditore della somma da quest'ultimo anticipata alla Santa Sede in virtù di un atto pubblico, ed è il legittimo possessore del pegno dato in sicurtà pel pagamento di quella somma.

Il secondo degli atti suddetti, che non sembra avere neppure il carattere di un atto pubblico incontestabile, fu stipulato dal Governo pontificio con Francesco Borbone quando quel principe era stato costretto dalla rivoluzione trionfante a lasciare il potere che era stato assunto dal Governo dittatoriale, ed ebbe il suo adempimento quando più non avea facoltà di contrattare in nome dello Stato, il quale se erogò il milione di ducati in forza della prima convenzione, non fece affatto uso dei titoli di rendita consegnati con l'atto 18 novembre 1860, consegna che ebbe luogo in Roma, non già allo Stato, ma ad un incaricato qualificatosi per Ministro delle finanze del suddetto principe, il quale fece poi uso dei suddetti titoli.

Nell'obbligazione poi fatta a nome di Francesco Borbone, dal sedicente ministro delle finanze Carbonelli, è dichiarato che la seconda convenzione non induce nessuna innovazione alla prima stabilita sopra altra partita di rendita, e che la prima convenzione dovea essere mantenuta ed eseguita nei termini in cui fu conciliata.

Egli è poi un principio di diritto pubblico e dalle genti universalmente riconosciuto che la sovranità d'uno Stato tanto intrinseca che estrinseca comincia in quel momento in cui ha origine

la società di cui è formato lo Stato medesimo, o quando si separa dalla società di cui faceva parte precedentemente. E sebbene la sovranità estrinseca per essere piena ed intiera abbia bisogno di essere riconosciuta da altri Stati, da tale ricognizione però non dipende certamente la sovranità interna. — « Un État nouveau qui surgit dans le monde, n'a pas besoin d'être reconnu par d'autres États pour jouir de sa souveraineté intérieure; l'existence de fait de l' État nouveau suffit seule pour légitimer l'exercice de sa souveraineté intérieure. C' est un État parce qu'il existe ». — (WHEATON, *Éléments de droit international*).

Quindi segue che non potendo ad un tempo esistere due diverse sovranità nello Stato medesimo, dal momento che sorge l'una ed afferra il potere, e lo mantiene, l'altra che ne è espulsa immediatamente decade da ogni diritto.

Supposto adunque che una nazione rifiuti obbedienza alla persona del suo capo dichiarandolo decaduto dal diritto di governarla, o che una provincia d'uno Stato si dichiari essa medesima indipendente e sovrana, o che per una rivoluzione totale uno Stato abbatta la sua costituzione attuale per sostituirgliene un'altra, il solo fatto del possesso basta perchè un altro Stato possa trattare come indipendente dal suo antico governo, lo Stato o la provincia che hanno di fatto acquistato la indipendenza e la mantengono, e così trattare come monarca quel nuovo che di fatto tiene le redini del Governo (MARTENS, *Précis du droit des gens modernes*).

Il nuovo Governo nato da rivoluzione è anzi ritenuto per legittimo non solo di fatto, ma anche di diritto, perchè la legittimità dei Governi non deriva che dalla libera obbedienza dei popoli.

« Ce n'est pas relativement à l'ancien Gouvernement que celui du peuple insurgé peut être nommé Gouvernement *de fait* ou *de droit*. Quoiqu'il en soit, des prétentions du Gouvernement dépossédé, si le peuple insurgé obéit librement à son nouveau Gouvernement, on ne saurait refuser à celui-ci le titre de legitime; c'est un *Gouvernement de droit* ». (PINHEIRO-FERREIRA).

Ed a proposito si accennò alla *libera obbedienza* dei popoli per dimostrare che una improvvisa occupazione di Stato per parte di un conquistatore non basterebbe a costituirlo Governo, come

nè questa improvvisa e temporaria occupazione, nè anche qualsivoglia cambiamento di forma di Governo e dinastia basterebbe ad immutare o toglier forza alle leggi preesistenti senza una espressa e formale dichiarazione della nuova sovranità.

Nel 1860 succedette appunto un totale cambiamento nello Stato o Regno delle Due Sicilie.

Espulso il sovrano Francesco II, il popolo sollevato, *col suo plebiscito del* 21 *ottobre* 1860, lo dichiarò decaduto dalla sua sovranità, e proclamò la sua annessione al Regno d'Italia sotto la monarchia della Casa di Savoia, talchè, presentato quel plebiscito al Governo con R. decreto del 17 dicembre 1860, il già Reame delle Due Sicilie fu dichiarato formar parte integrante del nuovo Stato italiano. E da quel tempo del plebiscito certamente, se non da quello in cui quel Re abbandonò il potere e si ritirò in faccia alla rivoluzione trionfante, cessò in lui ogni sovranità, ogni diritto di rappresentare la nazione di cui cessava di esser capo, perchè da quello istante cessò ogni mandato a lui conferito per parte della nazione medesima, e cessò quell'autorità che la nazione stessa gli aveva data in deposito.

Qualunque atto adunque da lui fatto dopo quegli avvenimenti, per quanto egli siasi studiato di conservare la qualità e l'apparenza di sovrano, non sono che atti privati i quali non fanno forza alcuna di obbligare il succeduto nuovo Stato, nello stesso modo che non possono obbligare il mandante per gli atti fatti dal mandatario dopo la estinzione e revoca del mandato. E quegli che contrattò col medesimo, o sia privato o sia anche uno Stato, non potendo ignorare lo stato di cose vigente al momento, non può pretendere d'imporre al nuovo Stato le obbligazioni scatenti dal suo fatto.

Coll'atto suddetto del 14 aprile 1860, Francesco II, Re assoluto del Regno delle Due Sicilie, ha potuto in tale qualità fare un prestito al Governo pontificio d'un milione di ducati da restituirsi a rate in dieci anni successivi senza interesse. E per garanzia della restituzione essendosi consegnati al di lui Governo altrettanti certificati di rendita consolidata al portatore per la annua somma di lire italiane 214 mila, non v'ha dubbio che fu efficace quell'atto per far nascere nel Governo o Stato di allora un credito di simil somma verso il Governo pontificio,

coll'obbligo di restituire a misura di pagamento la rendita consolidata.

Ma, caduto quel Re, e privato d'ogni potenza e facoltà nell'ex-Regno, egli non ha più potuto nulla fare in quella qualità. Poteva egli bene arrogarsi, come si arrogherà presentemente ancora i suoi diritti di sovrano, e come se li arrogherà qualunque principe spodestato; ma tutte le di lui proteste e pretensioni non valgono a rendere efficace qualunque atto da lui fatto dopo la sua caduta, e così dopo essere rimasto spogliato della veste che aveva.

Quindi riesce strano il rescritto pontificio del 10 novembre 1860, col quale il Governo papale continuando a trattare col medesimo Francesco II come se nulla fosse avvenuto, richiesto da questi, emise altrettanta rendita romana da consegnarglisi, mediante la promessa dell'ex-Re, di restituirla in quattro anni, in ragione di scudi 10 mila di rendita all'anno. È strano egualmente l'atto successivo 18 stesso novembre fatto in Roma, con cui il sunnominato B. Carbonelli facendo uso delle facoltà che dice conferitegli dall'ex-Re di Napoli con suo speciale decreto del 19 dello scorso ottobre, faciente seguito ad altro del 10 stesso mese, confessa aver ricevuto da monsignor tesoriere delle finanze pontificie, la rendita consolidata di annui scudi 40,000 a carico dello Stato pontificio, e promette restituirla come sovra nel termine di anni quattro.

Era un servizio che il Pontefice a sua volta voleva rendere alla persona di Francesco II re spodestato; nel quale si cercò bensì d'implicare, se si fosse potuto, lo Stato di cui era desso stato privato; ma inutilmente, perchè ciò evidentemente, non poteva produrre legale effetto.

Non può quindi esser malagevole di scorgere l'errore in cui è caduto il Governo pontificio nel suo ragionamento quando si suppone che vi abbia un credito ed un debito tra il cessato Stato delle Due Sicilie e lo Stato pontificio; un credito dell'aprile 1860 ed un debito del novembre. E questo è un manifesto errore; nel novembre di quell'anno, ritenuti i principii di dritto dianzi spiegati, l'ex-Re di Napoli non avea più autorità e potere di obbligare la nazione alla quale prima imperava, ed egli poteva bensì permettersi la soddisfazione di qualificare ancora il suo agente per suo Ministro delle finanze, ma era una qualificazione illusoria se più

non erano in sua mano le finanze del cessato Regno delle Due Sicilie, e non era niente più che Ministro delle di lui finanze private.

Il prestito pertanto fatto dal Governo pontificio a Francesco II in detto mese di novembre, fosse pur anco fatto a fine di restituzione del precedente, quantunque l'intenzione manifestata fosse di tener l'una operazione separata dall'altra, come fu espressamente dichiarato nella quietanza della seconda, nulla dà nè toglie allo Stato delle Due Sicilie riunito al Regno d'Italia, e quindi il debito dell'aprile sussiste nella sua pienezza, nè esso può dirsi restituito, e neanco compensarsi in forza dell'operazione del novembre, alla quale ora il Governo d'Italia è affatto estraneo, costituendo questa, come si è detto, un debito personale dell'ex-Re verso il Governo pontificio, e nulla più.

Rimasto pertanto illeso il debito suddetto di un milione di ducati a carico del Governo pontificio ed a favore del Tesoro di Napoli, il quale ora si appartiene al Governo italiano, che ritiene nelle sue casse altrettanta rendita romana in pegno, si tratterebbe solamente di liquidare il conto relativo al detto milione di ducati.

Trattandosi poi di un debito contratto dalla Santa Sede anteriormente al 30 novembre 1860, il medesimo potrebbe formare oggetto di riparto sulle basi della Convenzione 7 dicembre 1866, in guisa che il Governo italiano assumendo a suo carico la quota nella ragione circa di tre quarti, per questa parte il debito del Governo pontificio scomparirebbe, e per l'altro quarto all'incirca, il Governo italiano rimarrebbe creditore verso il pontificio.

Sicccome poi l'ultima rata dovuta dal Governo pontificio pel debito suddetto scadrebbe al 30 giugno 1870, e sarebbe costituita dalla somma di lire un milione e mezzo allo incirca, mentre per effetto del riparto la quota che dovrebbe rimanere a carico della Santa Sede andrebbe a risultare inferiore alla somma stessa, così potrebbesi stabilire a che il pagamento da parte del Governo pontificio a pareggio del debito fosse effettuato alla scadenza suddetta.

357.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Firenze, 16 settembre 18[illegible]

Il sottoscritto ringrazia codesto Ministero delle finanze del p[illegible] saporto per Roma che si è compiaciuto procurargli col foglio [illegible] 3 andante mese, e si fa dovere di informarlo che la sua parte[illegible] avrà luogo verso la fine dell'entrante settimana.

Nel mentre però, chi scrive si riserva di prendere personalme[illegible] prima di partire, gli ordini del signor Ministro, si permette [illegible] aggiungere che oltre al passaporto gli occorre il foglio di entrat[illegible] di uscita per lo Stato pontificio, come eragli stato rilasciato nell'[illegible] tobre del 1867 e che ebbe a rassegnare per l'emissione del nuo[illegible]

Sarà poi ancora opportuno che ad evitare ogni eventuale i[illegible] toppo alla frontiera pontificia fosse al regio Commissario rilasci[illegible] altro foglio di libero passo pel bagaglio e per le carte che si d[illegible] vranno portare. E tale documento che in ottobre del 1867 e[illegible] stato spedito dal rappresentante del Governo spagnuolo in Firen[illegible] per la via di Civitavecchia, potrà in giornata essere spedito dal[illegible] Legazione francese in Firenze.

In attenzione di quanto sovra, se ne anticipa a cotesto Mi[illegible] stero i dovuti ringraziamenti.

Il Direttore general[illegible]
MANCARDI.

358.

Al Ministro dell'interno.

Firenze, 18 settembre 18[illegible]

In risposta alla nota di codesto Ministero dell'interno in da[illegible] del 13 andante mese relativa ai crediti dei corpi morali italia[illegible] verso il Governo pontificio, che sarebbero da proporsi in occasio[illegible] della riunione in Roma della Commissione internazionale ita[illegible] francese, il sottoscritto concorre nell'avviso del prelodato Minister[illegible] che, cioè, sia sufficiente per ora di aver l'elenco dei crediti stes[illegible] salvo a prodursi nel seguito, occorrendo, i documenti giustificati[illegible] che li riguardano.

Questo elenco dovrà però contenere le maggiori possibili indicazioni, e si dovrà nuovamente avvertire che in quanto alle iscrizioni di debito pubblico non si abbiano a comprendere le rendite che sono già passate a carico del Tesoro italiano e sono in corso di pagamento, sibbene quelle sole che sono rimaste iscritte sul Gran Libro pontificio e delle quali il Governo della Santa Sede non abbia ripreso il pagamento semestrale.

Per queste ultime iscrizioni di rendita si dovrà notare la data dell'ultima riscossione semestrale o mensile e l'importo totale degli arretrati che sarebbero dovuti a tutto il semestre o mese in cui abbia luogo la spedizione dell'elenco.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

359.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 29 settembre 1869.

Il Ministero per gli affari esteri, al quale furono fatti uffici per il rilascio del foglio d'entrata e uscita per lo Stato pontificio, come pure per il libero passo a quella frontiera de' bagagli e delle carte richiesti dal signor Direttore generale per recarsi a Roma, ha dichiarato di non essere in grado di procurare alcuna delle anzidette agevolezze, soggiungendo che in quanto alla prima non è più praticata in nessun caso.

Il sottoscritto si pregia di partecipare queste cose al signor Direttore generale per sua norma ed in risposta alla nota del 26 cadente mese.

Pel Ministro
G. FINALI.

360.

Il comm. M. GUIDI,
al comm. F. MANCARDI, *direttore generale, Firenze.*

Roma, 2 ottobre 1869.

Insieme ai vari esemplari dei numeri sortiti, mi è pervenuto il pregiatissimo foglio della S. V. Ill.ma del 30 settembre, che porta la grata notizia che ella si dispone a venire in Roma per la nota Commissione.

Le rimetto qui annesso il lascia-passare come ella desiderava. Pei giornali ne parleremo al suo arrivo.

Intanto io ho nuovo motivo di mostrarmele grato per le obbliganti maniere che usa a mio riguardo, e nella speranza di averla presto tra noi, ho il piacere, ecc., ecc.

M. Guidi.

761.

Á Mr Mancardi, *commissaire pour l'Italie, Florence.*

Paris, 13 octobre 1869.

Monsieur. — Tous les journaux sont pleins depuis quelques jours du bruit de votre arrivée à Rome.

Mr le marquis de Banneville, pas plus que moi, ne pouvons y croire, car vous n'ignorez certainement pas l'absence de notre Ambassadeur et en son absence, rien à faire pour nous, vous le comprenez parfaitement.

Je n'en ai pas moins cru devoir quitter Dieppe pour venir me mettre immédiatement aux ordres de Son Excellence. Mon départ est aujourd'hui subordonné au sien, qui a été, paraît-il, retardé de quelques jours.

Au cas peu probable, où vous seriez déjà dans la Ville éternelle, je ne pourrais donc que vous prier de patienter un peu. L'Italie a bien fait attendre 7 grand mois le pauvre Commissaire français, c'est un espoir pour moi que le Commissaire italien voudra bien patienter quelques dix jours au plus!

D'ailleurs je m'en fie à vous pour rattrapper le temps perdu; quand une fois nous serons à la besogne.

Recevez, etc. Eugène L'Heureux.

PS. L'annonce officielle de votre départ pour Rome, n'est pas en tous cas, parvenue jusqu'ici au Ministère des affaires étrangères.

362.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 17 ottobre 1869.

Ho ritardato sin oggi ad annunziare all'E. V. il mio arrivo in Roma sulla speranza di poter ad un tempo avvertire quello dell'Ambasciatore di Francia e del Delegato del Ministero imperiale

delle finanze. *Essi sono tuttora in ritardo, nè il personale dell'Ambasciata francese conosce il giorno preciso del loro arrivo.*

Io ho intanto creduto bene di vedere il Cardinale ministro ed ho tenute delle conferenze preliminari col rappresentante il Governo pontificio.

I punti di questione che si ha intenzione di presentare alla discussione della Commissione sarebbero:

1° Riparto del debito delle cauzioni in numerario, previo rimborso dei tre milioni di lire abbuonati al Governo italiano col protocollo annesso alla Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866;

2° Prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio, e da quest'ultimo dichiarato rimborsato con atto pubblico del 18 dicembre 1860;

3° Regolamento pel ragguaglio dello scudo romano colla valuta italiana;

4° Regolamento pel riparto delle pensioni da farsi su altro criterio che quello della semplice residenza dei pensionati;

5° Interessi sui capitali pagati dal Governo pontificio ricadenti a carico del Governo italiano;

6° Debito per la Regìa dei sali e tabacchi;

7° Regolamento pel debito 3 % rimborsato dal Governo pontificio al valor nominale e portato in calcolo dal Governo italiano in ragione del 100 p. 5.

Questi sono in ristretto i punti di questione che si vuol agitare e discutere in seno della Commissione mista e di cui mi riservo dare le opportune maggiori spiegazioni, allorchè saranno proposti in forma ufficiale.

Come però l'E. V. può scorgere di leggieri, dal solo enunziato dei punti di questione, si vorrebbe in parte rivenire sui risultamenti della Convenzione dopo che la medesima è stata approvata in Francia con decreto imperiale, e in Italia con legge del 27 maggio 1867, e mandata quindi eseguirsi con protocollo finale internazionale del 31 luglio 1868 approvato con regio decreto del 18 successivo agosto. Il Governo del Re vedrà a suo tempo quali siano i punti di questione di cui il suo Commissario possa consentire la discussione.

A guadagno però di tempo, e senza pregiudicare in guisa al-

cuna le future determinazioni del regio Governo mi permetterei di volgere preghiera all'E. V., perchè volesse compiacersi di vedere nella sua saviezza se veramente la domanda di revisione nel rapporto dato allo scudo romano colla valuta italiana non potesse in qualche guisa esser fondata in diritto per errore di calcolo o di altro apprezzamento. E a tale proposito rassegnerei all'E. V. alcuni documenti e studi che si sarebbero fatti al riguardo.

Coll'occasione delle preliminari conferenze tenute col funzionario pontificio mi si sarebbe fatta istanza, perchè avessi ad officiare il Governo del Re a permettere che la impressione del bollo sulle cedole dei titoli al portatore disposta da cotesto Ministero e ordinata con manifesto della Direzione generale del Debito pubblico italiano del 15 settembre 1868, da aver luogo nella circostanza del primo pagamento semestrale, possa eseguirsi in Roma e nel palazzo di Firenze ove attualmente avrebbe preso stanza il Commissario italiano, e così ad oggetto di evitare la trasmissione delle cartelle, non sempre sicura per tali titoli a Firenze. *E a tale istanza sarebbesi personalmente associato lo stesso Cardinale ministro.*

Io non avrei creduto assumere impegno alcuno al riguardo. Mi sarei solo riservato di farne riferimento all'E. V. Sicome però la cosa non porta conseguenza di sorta, per parte mia non avrei difficoltà di far eseguire un tal lavoro di riscontro e di bollatura dal personale di servizio che tengo appresso di me, sotto la vigilanza del segretario mio particolare, sempre quando però così piaccia all'E. V., e io ne abbia l'occorrente autorizzazione.

Una tale misura non potrebbe a meno di far buon effetto e di essere accolta con sodisfazione da non pochi dei portatori di siffatti titoli i quali, per non avventurarli in mani qualunque, hanno sinora ritardato a riscuoterne le rate semestrali maturate.

Il Ministero dell'interno mi ha poi rivolto diversi reclami di corpi morali per ricognizione di diritti. Prego l'E. V. di aver la cortesia di significarmi *se per tali emergenze io abbia sempre a corrispondere direttamente collo stesso Ministero dell'interno.*

Debbo per ultimo interessare ancora la cortesia dell'E. V. a volermi accennare se io debba dar seguito alla istanza della provincia della Venezia che mi si è trasmessa con nota di codesto Ministero delle finanze, Tesoro, per rimborso da chiedersi al Go-

verno pontificio della somma di lire tre milioni e più per spese incontrate per conto del medesimo in occasione della guerra contro l'Austria nell'anno 1848.

Accolga, onor.mo signor Ministro, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

363.

Al sig. Ministro delle finanze — Tesoro.

Roma, 23 ottobre 1869.

Essendomisi fatte reiterate premure per parte del Governo pontificio all'oggetto di ottenere che venga eseguita in Roma l'impressione del bollo sulle cedole annesse ad una quantità di cartelle al portatore, da aver luogo in occasione del primo pagamento semestrale, come già ebbi ad esporre nella mia precedente lettera del 17 corrente mese, mi rivolgo di bel nuovo all'E. V. con la preghiera che voglia significarmi se per parte di codesto Ministero nulla si opponga all'accoglimento di tale domanda del Governo pontificio, osservando ad un tempo remissivamente esser io d'avviso che ciò possa eseguirsi senza andar incontro ad inconveniente di sorta.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

364.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione, Roma.*

Firenze, 1° novembre 1869.

Il sottoscritto ha dovuto notare come fra i sette punti di questione da V. S. enumerati nella nota del 17 spirato ottobre soltanto il 2° ed il 6° rientrino veramente fra le vertenze riservate di che nell'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868, approvato col R. decreto del 18 agosto stesso anno. E quindi, mentre per quelle due vertenze concernenti il riparto del debito della Regìa pontificia dei sali e tabacchi, ed il prestito dell'ex-Re delle

Due Sicilie, intende riportarsi alle istruzioni ed ai documenti, che furono già comunicati a V. S., crede opportuno che, rispetto alle altre questioni, debbasi evitare qualunque discussione che potesse condurre ad alterare gli effetti della stipulazione della Convenzione del 7 dicembre 1866, già sancita dai due rami del Parlamento come legge dello Stato e dei protocolli che l'accompagnarono, la susseguirono, ed ebbero la loro esecuzione.

Ciò premesso in genere e sulle vertenze estranee a quelle contemplate nel citato art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868 il sottoscritto attende sul merito di ciascuna di esse, quelle maggiori spiegazioni, che V. S. promette nella nota sopraindicata. Ma frattanto, circa la 1ª, relativa al riparto del debito delle cauzioni rammenta quanto fu stipulato nell'art. 5° del protocollo annesso alla suddetta Convenzione, e le avvertenze a questo proposito fatte nell'ultima parte del foglio d'istruzioni, n. II, già trasmesso a V. S.

Quanto al punto di questione segnato nella nota summentovata col n. 3, sul quale Ella ha richiamato in special modo l'attenzione di questo Ministero, si unisce alla presente una memoria che contiene osservazioni tecniche sul ragguaglio dello scudo romano con la lira italiana, e che fornisce adeguato riscontro ai documenti inviati da V. S. sotto i nn. 3 e 4.

Rispetto al punto 4° relativo al riparto delle pensioni sopra un criterio diverso da quello della semplice residenza dei pensionati, il sottoscritto non può che invocare il patto stipulato nell'art. 5° della Convenzione del 7 dicembre 1866, dove è detto che il Governo italiano dovesse assumere il servizio delle pensioni regolarmente liquidate all'epoca delle annessioni ai titolari appartenenti alle antiche provincie pontificie « *et résidant dans le Royaume d'Italie* ». La quale stipulazione fu ripetuta nell'art. 7 del protocollo esplicativo dove, per togliere pretesto a qualunque diversa interpretazione, fu soggiunto che il benefizio della residenza fosse acquisito non solamente per quelli già residenti nel Regno, ma ancora a quelli — *qui viendraient y résider dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la Convention* » —. Quindi non può rimettersi in contestazione ciò che fu così chiaramente definito nelle precedenti stipulazioni che furono già eseguite dal Governo italiano.

Sul punto 5° attendendo di conoscere da ulteriori notizie a quali

capitali riferiscansi gl'interessi che vorrebbersi portare a carico dell'erario nazionale, si osserva fin d'ora che secondo lo spirito della Convenzione l'assestamento dei debiti e crediti dei due Governi deve seguire per compensazione, ciò che implicitamente è pure ammesso dall'ultimo capoverso dell'art. 1° del protocollo finale.

Intorno al punto 7° sta in fatto che nella ripartizione del debito pubblico pontificio, e precisamente nella parte relativa al debito redimibile, fu portata nella quota italiana, come rendita 5 °/₀ una rendita di L. 37,915 46 designata come rendita 3 °/₀ *istituita per l'estinzione dei crediti verso lo Stato.* Ma se il Governo pontificio volesse far questione sulla differenza del capitale nominale di quella rendita secondo il diverso ragguaglio del 3 o del 5 d'interesse, dovrebbesi oltre all'eccezione che trattasi di cosa oramai definita, avvertire che la rendita suddetta fu messa in calcolo come *rendita* e non in rapporto al suo capitale.

Del resto il sottoscritto autorizza V. S. ad eseguire costà l'apposizione del bollo di riconoscimento ai titoli al portatore del Debito pontificio contenuti nella quota passata a carico del Governo d'Italia. Nè dissente che Ella interponga l'opera sua per i crediti di cui chiede rimborso al Governo romano la provincia di Vicenza e che per i reclami pervenutile dal Ministero dell'interno V. S. corrisponda direttamente con essa. Quando per altro nella trattazione di questi affari venisse ad essere implicato l'interesse della finanza, ella vorrà informarne questo Ministero per attenderne le istruzioni.

Frattanto si uniscono tutti i documenti allegati alla nota su ricordata.

Per il Ministro
FINALI.

365.

Al Ministro delle finanze.

Roma, 8 novembre 1869.

Oggi ebbe luogo la prima adunanza della Commissione mista franco-italiana istituita ai termini dell'art. 11 del protocollo finale sottoscritto a Firenze il 31 luglio 1868 per l'esecuzione della Convenzione internazionale di Parigi del 7 dicembre 1866.

Scopo di questa prima adunanza non fu che la costituzione della Commissione stessa e la comunicazione reciproca delle domande

presentate per parte del Governo italiano e per parte del Governo pontificio.

Le domande presentate dal Commissario italiano, designate in apposito elenco, si accompagnarono cogli opportuni documenti giustificativi.

I documenti a corredo delle domande presentate per parte del Governo pontificio saranno esibiti in altra prossima adunanza.

Intanto il Commissario pontificio avendo sollevato il dubbio se la Commissione avesse mandato per occuparsi di punti di questione e di oggetti estranei al riparto del pubblico debito pontificio, il Commissario italiano dovette osservare che l'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 era concepito in termini così generali e non esclusivi da comprendere ogni e qualunque punto di questione ed oggetto più o meno contabile, e il protocollo esplicativo nel riferirsi al disposto del suddetto articolo accennare all'art. 9 specialmente a punti di questione che non poteano ritenersi compenetrati nella questione del riparto del debito. L'Ambasciatore francese, presidente della Commissione, avrebbe però dichiarato dover la soluzione d'un tal dubbio formar oggetto di ulteriore studio e deliberazione.

Senza entrar per ora nel merito delle domande pontificie mi limito a rassegnarne il relativo elenco all'E. V. con riserva di farvi seguire i documenti spiegativi e dimostrativi, appena saranno esibiti e avrò potuto farne un primo esame e studio. L'E. V. vedrà allora quali nuove istruzioni abbiano da impartirsi al Commissario italiano.

La ringrazio dell'autorizzazione che l'E. V. si è compiaciuta darmi con dispaccio del giorno 1° del corrente novembre, per l'apposizione del bollo sulle cedole e sui titoli al portatore del consolidato pontificio. Questi titoli sono in numero di oltre 60,000, e i bolli da applicarsi in numero di 4 per ciascun titolo. In tutto 240,000 bolli.

L'applicazione del bollo deve esser fatta dopo il riscontro numerico delle iscrizioni fattone sulle risultanze degli allegati al protocollo finale del 31 luglio 1868.

Gradisca, ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

366.

Al Ministero delle finanze.

Roma, il 10 novembre 1869.

Sciogliendo la riserva contenuta nella mia lettera dell'8 andante novembre, mi dò l'onore di rassegnare all'E. V. i fogli spiegativi per ciascuna delle 9 domande in richiamo, formolate dal Governo pontificio e presentate al Commissario italiano dal presidente della Commissione il marchese di Banneville, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede.

Senza pregiudizio delle istruzioni ricevute col foglio del giorno 1° di detto mese di novembre, mi permetto sottoporre al giudizio dell'E. V. alcune mie brevi considerazioni a rettifica o correttivo d'alcune delle ragioni svolte nei detti fogli, a sostegno dei fatti reclami.

1° Reclamo. — In quanto al primo reclamo troverei affatto destituiti di fondamento legale tutti gli argomenti che si adducono nel lungo ragionamento per provare che la rendita consolidata pontificia, passata a carico del Tesoro italiano, non abbia da unificarsi e sottoporsi all'imposta dell'8 80 %, perchè in opposizione alle risultanze della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Respinta con nota verbale del Governo italiano del 31 marzo 1866 la proposta del Governo francese contenuta nella sua nota del 15 stesso mese, colla quale si chiedeva che, ripartita la somma annua del pubblico debito pontificio, il Tesoro italiano avesse a pagarne la parte proporzionale mediante assegno puro e semplice a favore del Tesoro pontificio, si continuò per parte del Commissario italiano in Parigi a sostenere il sistema che la parte proporzionale del debito pubblico pontificio, la quale avesse a ricadere a carico del Tesoro italiano, dovesse compenetrarsi nel restante, debito pubblico a carico del Tesoro stesso, e che di conseguenza i creditori del Governo pontificio avessero a diventare creditori del Governo italiano. E tale sistema fu accettato dal Governo francese e disposto nella Convenzione internazionale del 7 dicembre 1866 e nel protocollo annesso.

Infatti all'art. 7 della Convenzione sta scritto:

« Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français produira

dans le plus bref délai possible à celui de S. M. le Roi d'Italie tous les documents qui seront nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la dette pubblique italienne des inscriptions de diverses natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siège ».

Quindi dopo di essersi all'art. 6 del protocollo determinata la somma che rispettivamente dovea inscriversi nel Gran Libro italiano per la parte perpetua e per quella redimibile, si enumerano al successivo art. 8 dello stesso protocollo i documenti che il Governo francese dovea produrre ai termini dell'art. 6 della Convenzione come indispensabili al trasferimento sul Gran Libro italiano delle iscrizioni del debito pubblico pontificio.

« Les documents qui doivent être produits par le Gouvernement français aux termes de l'article 6 de la Convention étant nécessaires pour le transfert sur le Grand Livre de la dette publique italienne des inscriptions de diverses natures de rentes dont est déchargé le Gouvernement romain, sont particulièrement les suivants, etc... ».

... Si aggiunge che, siccome le rendite pontificie che doveano passare a carico del Tesoro italiano, e quindi trascriversi nel suo Gran Libro erano di diversa natura: — « *inscriptions de diverses natures de rentes* » — cioè perpetue e redimibili, il Commissario francese, allo scopo che la trascrizione nel Gran Libro italiano seguisse nei termini e alle condizioni stabilite nella legge italiana del 4 agosto 1861 per i debiti degli altri Stati d'Italia, richiedeva che all'art. 6 del protocollo si ricordasse, per le rendite perpetue, l'articolo che disponeva l'unificazione in rendita consolidata italiana, e per le rendite redimibili l'articolo che ne determinava l'inclusione separatamente nel Gran Libro colle condizioni di rispettiva creazione, cioè: ammortimento e pagamento, occorrendo, nelle diverse piazze estere,

E a queste ultime rendite ha riferimento il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della Convenzione, dove è detto: « que le service des rentes se fera dans les mêmes conditions qui ont été « fixées par les contrats primitifs ».

E questa disposizione non servirebbe di argomento specioso all'altra ipotesi, cioè che abbia ad estendersi anche alle rendite consolidate, se nell'ultima e precipitata copiatura che si fece del protocollo al Ministero degli affari esteri in Parigi non fosse in-

corso l'errore di scrivere: « *le service des dites rentes* » invece di « *le service des rentes rachetables* » come erasi convenuto e scritto nella minuta.

Il riferimento agli articoli della legge 4 agosto 1861 proposto all'art. 6 del protocollo, fu eliminato dal Ministro delle finanze nella revisione ed approvazione del relativo progetto in considerazione che non doveano assumersi impegni determinati per l'unificazione nel consolidato italiano del consolidato pontificio, perchè in tal guisa il medesimo diveniva anche pagabile nella piazza di Parigi.

Ora, dopo che la Convenzione e il protocollo annesso parlano in termini chiari e precisi del trasferimento sul Gran Libro italiano delle rendite pontificie; che si conviene che il Governo francese abbia a procurare tutti i documenti necessari perchè tale trasferimento abbia luogo, non si comprende come il Governo pontificio possa dire che la notificazione della Direzione generale del Debito pubblico italiano del 15 settembre 1868 in cui si accenna all'unificazione del consolidato pontificio, possa essere in opposizione alle risultanze della Convenzione del 7 dicembre 1866. E, fatta anche astrazione dello spirito e della lettera della Convenzione e del relativo protocollo, come potrebbe concepirsi il servizio di un debito sul quale si hanno da eseguire operazioni di traslazione, tramutamento, divisione, riunione, annotamento di vincoli, se non si trascrive in apposito registro? E quando è trascritto sui registri del Debito pubblico italiano e depennato dai registri d'origine, potrà ancora considerarsi come debito del Gran Libro pontificio? Poco poi monta che questa trascrizione segua per unificazione sui registri del consolidato italiano, o su registri diversi, poichè in quest'ultimo caso, se non diverrebbe parte del consolidato italiano, passerebbe sempre nella categoria dei debiti inclusi separatamente nel Gran Libro, come vi si intende passata la parte redimibile del debito e come vi passarono alcuni fra i debiti dei cessati Stati italiani tuttochè rappresentati da titoli d'origine. In questo secondo caso però, tenendosi il consolidato pontificio distinto dal consolidato italiano, l'errore incorso nell'ultimo comma dell'art. 4 della Convenzione, cioè: « *le service des dites rentes* » invece di: « *le service des rentes rachetables* » potrebbe prestarsi alla pretesa del pagamento in Roma, attesochè anche nell'er-

roneità della dizione possa pur sostenersi che quando si è scritto « *Contrats primitifs* » si è evidentemente inteso riferirsi ai prestiti fatti all'estero, pei quali esistono contratti, e non al consolidato che dimana piuttosto da disposizioni d'ordine e di principio generale. Una diversa intelligenza potrebbe veramente escludere il consolidato pontificio dalla conversione in consolidato italiano.

Provato così che la parte del debito pubblico pontificio passata a carico del Tesoro italiano ha perduto il carattere primitivo ed è divenuto debito esclusivo del Regno d'Italia, vengono meno sia come fondate in diritto, sia per opportunità e criterio, tutte le altre ragioni per cui si vorrebbe esente dalla tassa di ricchezza mobile, la quale del resto, nella sua applicazione colpisce di regola, indipendentemente da ogni specialità, la generalità degli enti tassabili senza riguardo alla proprietà rispettiva dei medesimi.

Il Governo pontificio sembra poi cadere in errore quando crede che i prestiti Rothschild e Parodi, non che i prestiti cattolici 1860-1864 possano essere esenti dall'imposta, perchè non unificabili, o perchè pagabili all'estero.

In quanto al pagamento semestrale del consolidato romano al portatore, che con notificanza dell'11 settembre 1868 della Direzione generale del Debito pubblico si era circoscritto alle casse del Debito pubblico di Torino e Firenze, perchè sole incaricate di apporre i bolli di riconoscimento sulle cedole e sui titoli al portatore, esso, compiuta questa prima operazione di bollatura, potrebbe estendersi a tutte le Tesorerie del Regno, e farsi così più agevole ai possessori che sono domiciliati in Roma e nelle provincie pontificie.

2° Reclamo. — Sul ragguaglio dello scudo romano, il Governo pontificio ha presentato un secondo foglio di osservazioni, le quali vedrà l'E. V. nella sua saviezza se possano meritarsi d'esser prese in considerazione.

3° Reclamo. — In ordine alle azioni emesse per la Regìa dei sali e dei tabacchi nelle provincie delle Romagne, delle Marche, dell'Umbria e di Benevento, il Governo pontificio dichiarerebbe aver soddisfatto il relativo capitale alla scadenza dell'anno 1868, e si limiterebbe a chiederne il rimborso proporzionale in un cogli interessi pagati sul capitale stesso. Non si fa cenno alcuno sulla parte degli utili che doveano formare il dividendo per i possessori

delle azioni, e di cui risulta che il Governo pontificio non ebbe a tener più conto alcuno verso i medesimi, tuttochè reclamanti nelle vie giuridiche.

Ora, quando il Governo del Re intenda potersi accogliere come sembra ragionevole — ritenuto massime la consistenza dei capitali che si dicono esistenti alle epoche delle annessioni in Bologna e in Ancona — la domanda pel riparto proporzionale di questo capitale, la questione col Governo pontificio resta di molto semplificata. Non si avrebbe sul proposto credito che a diffalcare quanto il Governo italiano ha pagato in conto interessi sulle 134 $^1/_2$ azioni presentate pel pagamento in Bologna.

4° Reclamo. — Il quarto reclamo riguarda il prestito del milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Governo pontificio.

Nella discussione di questo punto di questione, io mi atterrò scrupolosamente alle istruzioni impartitemi dall'E. V. Le porgo solo ancora preghiera di procurarmi, se possibile, il giudicato che dicesi emanato in Francia contro il Governo italiano in occasione della vendita di un bastimento da guerra fatta dall'ex-Re di Napoli.

5°, 6° e 7° Reclamo. — Coi tre successivi reclami, il Governo pontificio vorrebbe, se fosse possibile, rivenire sulle risultanze della Convenzione del 1866.

Col 1° di questi reclami ripeterebbe la domanda fatta dal Governo francese colla ricordata nota verbale del 15 marzo 1866 e rinnovata nel progetto rettificativo presentato in data del 20 successivo maggio, perchè sulla somma degli arretrati che sono stati abbuonati al Governo pontificio, sia calcolato un interesse del 7 $^1/_2$ per cento.

Col 2° reclamo si vorrebbe, come ben si appose il sig. Ministro nella ricordata nota del 1° andante mese, rivenire sul riparto della rendita 3 % assegnata al Governo italiano per una concorrente di L. 37,915 46. Il Governo pontificio proporrebbe di sgravare il Tesoro italiano d'una corrispondente rendita coll'abbuono degli arretrati sulla medesima, e di addivenire quindi al riparto proporzionale del capitale di scudi 478,587 25.

Il 3° di questi reclami è relativo alle pensioni. E su tal proposito il Governo pontificio si farebbe ad invocare una proposta che direbbe essersi fatta dal Commissario italiano in Parigi, mentre

non sarebbe stato che l'avviso del delegato di finanza francese pel caso il Governo italiano avesse voluto procedere ad un riparto proporzionale.

Il sistema che io ebbi a proporre con nota verbale del 20 giugno 1866 e di cui si è reso conto nella corrispondenza rivolta al Ministero delle finanze, era quello che si era seguìto per parte del Governo francese in occasione della separazione della Savoia e del circondario di Nizza dalla Sardegna, e risulta all'art. 2° della Convenzione internazionale di Parigi del 23 agosto 1860. L'articolo sarebbe concepito come segue:

« Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées par le Gouvernement sarde en faveur de tout individu qui, par le fait de l'annexion, deviendra sujet français, restent acquises à leurs titulaires. Les veuves et les enfants de ces titulaires conservent la reversibilité établie à leur profit par le Gouvernement sarde.

« Le Gouvernement français est chargé à dater du 14 juin 1860 du paiement des dites pensions ».

Questa disposizione ricordavasi al Commissario francese nella mia nota verbale, come appresso:

« Mr le Ministre plénipotentiaire connaît la disposition de l'article 2° de la Convention conclue le 23 août 1860 en exécution du Traité de Turin du 24 mars de la même année.

« Lorsque les Commissaires sardes demandaient que le Gouvernement français prît à sa charge les pensions civiles et militaires des pensionnaires savoisiens et niçois, passés à la France, le Commissaire français — Mr de Vuitry — trouvait nécessaire de distinguer entre les pensions liquidées et les pensions à liquider. Les premières devaient rester aux frais du Trésor sarde. Le Trésor français devait se charger seulement des pensions à liquider plus tard, en tenant compte des services rendus sous l'administration sarde. Les pensions liquidées n'étaient que la rémunération des services rendus au Gouvernement sarde. Si toutefois on est convenus de la disposition par laquelle le Gouvernement français se chargea des pensions civiles et militaires liquidées en faveur des savoisiens et niçois devenus français, le Commissaire français avait déclaré que c'était pour fournir une preuve de son esprit de conciliation et parce qu'on rencontrait quelques précédents diplomatiques à cet égard, mais que son opinion ne pouvait se modifier ».

Quindi, io soggiungeva:

« Or si le Gouvernement français a, pour seul esprit de conciliation, accédé au désir du Gouvernement sarde, il paraît tout à fait équitable que le Gouvernement italien, en suivant l'exemple très récent du Gouvernement français, ne dépasse cette limite, et se charge ainsi seulement des pensions et allocations en faveur des titulaires restés dans les provinces annexées ».

E questa proposta, che si mantenne ferma in tutto il corso delle trattative, acconsentita per parte del Commissario francese, venne formolata nel progetto di protocollo che rassegnavasi al signor Ministro delle finanze in settembre di quell'anno 1866, coll'aggiunta di quanto leggesi al 1° comma dell'art. 7 del protocollo annesso alla Convenzione, cioè:

« Le bénéfice de la résidence sera acquis, non seulement à ceux qui résident présentement dans le Royaume, mais encore à ceux qui viendront y résider dans le délai de six mois, à partir de la promulgation de la Convention signée par les Plénipotentiaires soussignés, en date de ce jour ».

Da quanto sovra emerge chiaramente come in questa parte del negoziato il Governo pontificio poco conosca il corso delle trattative che ebbero luogo su tal proposito a Parigi, per attribuire l'iniziativa delle proposte fatte in suo favore al Commissario che le oppugnava.

L'8° reclamo riguarda la questione delle cauzioni per le quali il Governo del Re ebbe l'abbuono di tre milioni che furono dedotti dallo ammontare del cumulo degli arretrati. E su questo punto, il Commissario francese veramente edotto, ma un po' tardi, dello stato delle cose, avea proposto di rivenirvi; senonchè, tutto essendo già predisposto per la sottoscrizione della Convenzione e del protocollo annesso, e urgendo che la medesima fosse eseguita per le disposizioni che il Governo imperiale dovea dare pel ritiro delle truppe francesi da Roma, io credetti dovermi rifiutare ad ogni nuova trattazione al riguardo, osservando che, se poteano esservi errori di fatto, il Governo pontificio avea tutto il diritto di chiederne la rettifica in senso dell'art. 6° della Convenzione.

Questa è la realtà delle cose, e l'E. V. vedrà nella sua saviezza se una tale domanda, che viene in rettifica delle risultanze della Convenzione, possa essere ammissibile. L'errore di fatto che si al-

lega consisterebbe in che la Commissione di Parigi avrebbe ritenuto il fondo delle cauzioni in numerario come un'attività esistente in cassa, mentre, come dichiarossi a Parigi all'ultima ora e si ridichiara in giornata, esso fu consunto come ogni altro incasso per proventi fiscali nelle spese dello Stato a sgravio del debito pubblico.

Il 9° reclamo, che sarebbe l'ultimo, consisterebbe in una domanda che quando anche si volesse prendere in considerazione non sarebbe realizzabile che in un tempo assai remoto, a meno che si volessero ritener per valide le dichiarazioni di distruzione, ciò che per la natura dei titoli al portatore, non è, secondo le leggi italiane, punto ammissibile. Non ritenuta poi attendibile la dichiarazione di distruzione, quella di smarrimento sarebbe affatto in opposizione colla legge stessa.

Intanto, in attesa di ricevere a suo tempo dalla cortesia dell'E. V. le nuove sue istruzioni relativamente al riparto delle azioni emesse per la Regìa dei sali e tabacchi e la comunicazione, se possibile, del giudizio del tribunale francese nella causa del Governo italiano contro l'ex-Re di Napoli, nonchè quelle altre istruzioni che piacesse all'E. V. d'impartire su altri punti di questione, la prego di gradire, ecc., ecc.

Il Direttore generale in missione
MANCARDI.

367.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 11 novembre 1869.

È pervenuta a questo Ministero la pregiata nota di V. S. Ill.ma del dì 8 del corrente, ed avendo da essa conosciute le domande del Governo pontificio, mi affretto a farle manifesti i concetti che sul proposito ha il Ministero. A questo effetto ho apposto opportune osservazioni di contro a ciascuna delle dette domande, come vedesi dall'annesso foglio.

Raccomando a V. S. di attenersi esattamente alle norme tracciate nel foglio stesso e nelle istruzioni precedenti, e soprattutto di non ammettere che si torni a porre in discussione ciò che è

stato definito con le Convenzioni o protocolli già sottoscritti ed in istato di esecuzione.

Ella poi vorrà tenere informato il Ministero dell'andamento delle trattative affidate alla sua saviezza ed al suo patriottismo.

Il Ministro
CAMBRAY-DIGNY.

367 *bis.*

MINISTERO DELLE FINANZE

OSSERVAZIONI del Ministero delle finanze del Regno d'Italia.	DOMANDE presentate dall'Ambasciatore di Francia per conto del Governo pontificio.
	1° Sulla pretesa unificazione nel Gran Libro italiano del consolidato romano al portatore.
Il debito pontificio è divenuto debito del Regno italiano per la quota passata all'Italia. L'Italia farebbe atto di sovranità unificando anche questo suo debito. È poi regola di diritto che il debitore paghi al suo domicilio: quindi non è ammissibile pretendere che gl'interessi del debito di cui si tratta sieno pagati a Roma. La imposta dell'8,80 % è ineccezionabile, perchè emana da una legge dello Stato.	Si prova che a termini della Convenzione non può aver luogo l'unificazione di un debito ch'è sottoposto a speciali condizioni, tra le quali il pagamento a Roma, come non potrebbe aver luogo la imposizione dell'8,80 %, la quale all'epoca della redazione della memoria era minacciata, ed ora è posta in vigore tanto sul consolidato romano che su i titoli del prestito 1860-1864.
	2° Ragguaglio dello scudo romano.
Si tenga per norma la memoria comunicata con la nota del 1° novembre 1869.	Si prova che deve ritenersi pei creditori del consolidato la tariffa pontificia che assegna il valore di L. 5375.
	3° Azioni di Sali e Tabacchi.
Accettando la discussione su questo punto il Commissario italiano si atterrà alle istruzioni ricevute.	S'insiste perchè la rendita di scudi 50,000 rappresentata da altrettante azioni sia compresa nel reparto del debito pubblico.

4° Prestito fatto alla Santa Sede dal Re di Napoli.

Come al n. 3.

Questo prestito fu erogato nei bisogni dello Stato e poi estinto con una rendita equivalente emessa dopo il settembre 1860, quindi si richiede la restituzione del pegno, ed il riparto della rendita colla quale il debito fu estinto.

5° Interessi.

Questo punto fu pienamente definito con l'art. 5 del protocollo annesso alla Convenzione del 7 decembre 1866, e perciò non può accettarsi sul proposito discussione ulteriore.

Il Governo pontificio ha pagato dal 1° luglio 1859 a tutto il 1867 la quota parte spettante al Governo di Firenze. È noto che questo pagamento non poteva farsi se non che accrescendo il debito, e ciò ha portato il peso dell'interesse composto sulle somme anticipate.

La Francia propose di abbuonare l'interesse semplice, ma nulla essendo stato ammesso, si richiede che il Governo pontificio sia compensato dei danni sofferti per le anticipazioni fatte.

6° Rendita 3 %.

La somma del debito redimibile accettata dall'Italia essendo ormai fissata dall'art. 4 del protocollo suddetto, non può ammettersi veruna modificazione, specialmente per fatti posteriori all'annessione delle provincie ex-pontificie.

Questa rendita fu emessa per saldare i creditori a tutto giugno 1849. La somma caduta in riparto fu quella soltanto che trovavasi iscritta a tutto il settembre 1860, ma dovendosi ripartire la totalità del debito, si richiede che almeno sia rettificato il riparto sulle somme pagate a tutto decembre 1867.

7° Pensioni.

Su questo punto non può trarsi alcun valido argomento dalla Convenzione del 1864 dopo che con l'art. 5 della successiva Convenzione del 7 decembre 1866 fu chiaramente determinato il modo di esecuzione della prima delle dette Convenzioni.

S'insiste sul riparto proporzionale delle pensioni, poichè nella Convenzione 15 settembre 1864 si dice che *l'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église*. Le pensioni fanno parte del debito pubblico, dunque il riparto deve essere fatto non in ragione del domicilio dei titolari, ma in proporzione dell'importare delle medesime.

Su questo punto fu già provveduto con l'art. 5 del protocollo surricordato.

8° Cauzioni in contanti.

L'incasso di queste partite nell'Amministrazione pontificia, si confonde e s'impiega cogli altri fondi governativi, e debbono perciò riguardarsi come parte del debito pubblico, avendo nella entrante quantità dispensata la creazione di nuovi debiti. Se ne domanda quindi la ripartizione.

9° Titoli smarriti o distrutti.

Il riparto del debito pontificio essendo stato fatto, come dice il protocollo suddetto all'art. 2, sugli estratti del Gran Libro pontificio, l'eventuale smarrimento o distruzione di alcuni titoli non può alterare il riparto medesimo, ed è giusto e regolare che ciascuna delle parti contraenti risenta il vantaggio derivante dallo smarrimento o dalla distruzione dei titoli rispettivamente loro assegnati.

Si domanda che ne sia tenuto credito al Governo pontificio, o almeno che ne goda come diminuzione di debito.

368.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *a Roma.*

Firenze, 12 novembre 1869.

In aumento alla propria nota del dì 11 corrente, n. 57202-1304, ed in rapporto alla prima osservazione contenuta nel foglio che erale annesso, il sottoscritto stima opportuno di trasmettere alla S. V. l'acclusa copia di una nota diretta fino dal 16 gennaio u. p., da questo Ministero (Direzione generale del Tesoro) a quello degli affari esteri.

In questa nota sono svolte le ragioni che si oppongono alla domanda del Governo pontificio circa al pagamento in Roma della parte del consolidato romano passata a carico del Governo italiano, ragioni che potranno valere nella trattazione della questione anzidetta.

Pel Ministro
G. FINALI.

369.

Al Ministro guardasigilli.

Firenze, 18 dicembre 1869.

Il sottoscritto, membro della Commissione mista istituita coll'art. 11 del protocollo finale approvato col regio decreto del 18 agosto 1868, per l'esame delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione internazionale di Parigi del 7 dicembre 1866, relativa al riparto del debito pubblico pontificio, rassegnava in via breve a S. E. il cav. Vigliani, già ministro per gli affari di grazia, giustizia e culti, due promemoria, di cui si unisce altro esemplare, colle pedisseque osservazioni dell'Amministrazione del fondo per il culto con preghiera di voler favorire in proposito il riscontro che sarebbe stato del caso.

Stando ora lo scrivente per ripartire per Roma ad oggetto di intervenire alle sedute di quella Commissione, fa nuova preghiera a cotesto Ministero, perchè sia compiacente di significargli, se i reclami esposti in detti due promemoria siano stati presi in considerazione e quali le relative ministeriali determinazioni che sarebbero da comunicarsi all'Ambasciatore francese in Roma, presidente di essa Commissione.

Il Commissario per S. M.
MANCARDI.

370.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. MANCARDI, *a Roma.*

Firenze, 19 novembre 1869.

Per poter sistemare definitivamente i conti dell'Amministrazione della lotteria della provincia di Benevento, la quale durante gli anni 1861, 1862 e 1863 rimase affidata al signor Nicola Vessichelli e fu mantenuta tal quale vigeva sotto il Governo pontificio, occorrerebbe a questo Ministero di avere alcuni schiarimenti sulle norme che regolavano quell'Amministrazione, e segnatamente intorno ai rapporti fra l'Amministrazione camerale od impresario della Lotteria stessa e la Direzione generale del Lotto in Roma.

Egli è per ciò che il sottoscritto prega V. S. Ill.ma di volersi

adoperare per ottenere dall'anzidetta Direzione generale del Lotto di Roma i documenti e le indicazioni qui appresso specificati:

1° Una copia del contratto che parrebbe esistesse fra l'Amministratore della Lotteria di Benevento ed il Governo pontificio, al fine di rilevare i pesi ed obblighi imposti all' amministratore stesso;

2° Una copia del conto di una annata dell'Amministrazione suddetta nelle forme che veniva redatto dalla Direzione generale di Roma;

3° Elenco degl'impiegati ed altri funzionari della Lotteria stessa di Benevento, che avevano carattere governativo, colla indicazione delle loro attribuzioni e qualifiche, e degli emolumenti loro assegnati e corrisposti a carico dell'erario pontificio sì a titolo di soldo che di gratificazione, d'indennità od altro;

4° Elenco simile degl'impiegati che doveva tener l'amministratore od impresario, a sue spese;

5° Nota delle spese d'amministrazione a carico dell'Erario;

6° Nota simile delle spese a carico dell'amministratore;

7° Indicazione della misura della provvigione sull'introito, e dell'assegno sulle liste di giuoco, attribuiti all'amministratore, e del modo di riparto dei medesimi coi prenditori e cogli stampatori dei pagherò del Lotto;

8° Infine indicazione se sugli emolumenti sopra indicati esistesse qualche tassa o ritenuta fiscale.

Per il Ministro
G. FINALI.

371.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Al Direttore generale del Debito pubblico in missione.

Firenze, 28 dicembre 1869.

Rispondendo alla nota del 18 corrente mese concernente la domanda della Congregazione dei Camaldolesi di Roma per il possesso dei beni posti nella provincia di Perugia ad essi aggiudicati dalla Corte d'appello di Macerata, lo scrivente deve significare alla S. V. Ill.ma che esiste un decreto reale del 1° febbraio 1865 pel quale i detti beni cadono sotto sequestro per rappresaglia, in seguito al fatto che la Corte di Roma tiene sequestrate tutte le

rendite del consolidato romano delle quali è creditore il fondo per il culto, e l'Economato generale; il primo come subentrato agli enti morali ecclesiastici aboliti; il secondo come rappresentante le mense ed i benefizi in vacanza, creditori dello stesso consolidato.

Avverte altresì il sottoscritto che sulla spettanza di questi beni pende il ricorso avanzato dall'Amministrazione del fondo per il culto avanti la Corte suprema di cassazione, che non per anche si è pronunziata all'uopo.

È quindi per queste condizioni che il sottoscritto non può prendere per ora in considerazione il reclamo dei padri Camaldolesi che la S. V. trasmise con la citata nota.

Pel Ministro
FERRERI.

372.

Al Ministero di grazia, giustizia e culti.

Firenze, 3 gennaio 1870.

Il sottoscritto ringrazia cotesto Ministero delle comunicazioni che si è compiaciuto fargli in risposta al suo foglio del 18 p. p. dicembre relativo alla domanda della procura generale dei monaci Camaldolesi di Roma e a quella del pensionato Pio Maria Guidi.

In ordine agli effetti del sequestro per rappresaglia posto sui beni della Congregazione dei Camaldolesi, in seguito al fatto che la Corte di Roma terrebbe sequestrate tutte le rendite del consolidato pontificio di cui sarebbe creditore il fondo per il culto, lo scrivente si permette di chiamar l'attenzione di cotesto Ministero sul disposto dell'art. 2 del protocollo finale in data del 31 luglio 1868, approvato con regio decreto del 18 agosto stesso anno.

Il Governo pontificio nel riparto del suo pubblico debito col Governo italiano, non volendo consentire al trasporto sul nostro Gran Libro delle rendite consolidate iscritte a favore dei corpi morali esistenti nelle provincie annesse, preferì lo stralcio dalla quota-parte proporzionale di quel consolidato ricadente a carico del nostro Tesoro di una rendita di L. 415,884 82, rappresentante il complesso delle iscrizioni spettanti ai detti corpi morali.

Coll'art. 6 dello stesso protocollo il Governo della Santa Sede si obbligò poi, malgrado la riduzione di cui sovra, a servire le stesse rendite ai corpi morali italiani.

Ora però sta in fatti che, mentre quel Governo serve le rendite iscritte ai corpi morali non soppressi, non serve quelle spettanti ai corpi morali soppressi, e devolute al fondo per il culto; ma siccome quest'Amministrazione potrebbe in certo qual modo ritenersi identificata coll'Amministrazione dello Stato, il quale gode esso nella convenuta riduzione il beneficio di quella rendita, resterebbe a vedersi se il decretato sequestro non potrebbe venir modificato, in rapporto ben inteso, al servizio della rendita consolidata.

Chi scrive, mentre si crede pertanto in debito di avvertire quanto sovra in appoggio alla prima domanda in questione, starà attendendo dalla cortesia di cotesto Ministero, di conoscere le sue determinazioni relativamente a quella del Pio Maria Guidi, onde essere in grado di riferirne l'esito all'Ambasciatore di Francia in Roma, presidente della Commissione mista.

Il Direttore generale
Commissario straordinario
F. MANCARDI.

373.

Al Ministro delle finanze.

Firenze, 13 gennaio 1870.

Mi reco a dovere di comunicare all'E. V. un secondo elenco delle domande che sono da presentarsi alla Commissione internazionale in Roma d'incarico del Ministero dell'interno e per conto di diversi corpi morali del Regno.

Coll'occasione rassegno anche all'E. V. due reclami speciali che ebbi a ricevere dall'Ambasciatore francese presso la Santa Sede, presidente della Commissione mista. Questi due reclami sono stati rivolti al Ministero per gli affari di grazia, giustizia e culti, il quale li ritornò con nota in data del 28 p. p. dicembre, di cui si unisce copia, alla quale sarebbesi replicato con altra nota in data del 3 andante mese di cui si dà pur comunicazione in copia.

Nell'adempiere a quanto sovra a norma delle ricevute istruzioni, mi do l'onore, ecc.

Il Direttore generale
MANCARDI.

374.

MINISTRO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 18 gennaio 187[illegible]

Sarebbe certamente nel desiderio del sottoscritto di secondare le premure di V. S. rispetto alla trattazione degli affari pendenti col Governo pontificio; se non che il Ministero, e specialmente il Ministro delle finanze dovendo adesso assiduamente occuparsi delle proposte da presentarsi al Parlamento nei primi del prossimo mese, trovandosi per ora nella impossibilità di portare la necessaria attenzione sulle domande comunicate a V. S. nell'interesse del mentovato Governo dal Ministro francese in Roma, e di dare a lei istruzioni corrispondenti al concetto del Governo del Re, Ella è pregata a voler far presente l'accennata circostanza al signor Ministro di Francia come Presidente della Commissione mista ed interessarlo a consentire che le sedute della Commissione vengano alquanto dilazionate.

Intanto la S. V. viene autorizzata a ripigliare le funzioni di Direttore generale onde la importante Amministrazione del Debito pubblico non rimanga priva in questo intervallo dell'efficace suo impulso.

Il Ministro
Q. SELLA.

375.

A S. E. le marquis de BANNEVILLE,
ambassadeur près le Saint-Siège.

Rome, 20 janvier 187[illegible]

Monsieur l'Ambassadeur. — Je dois communiquer, par copie, à V. E. la dépêche que je viens de recevoir de S. E. le Ministre des finances d'Italie par laquelle il demande, que, ne pouvant prendre connaissance des plusieurs questions sur lesquelles la Commission mixte est appelée à délibérer, les séances de la dite Commission soient suspendues pour quelque temps.

Je prie V. E. de vouloir prendre en considération l'exposé du Ministre des finances et consentir à ce délai, que je veux bien croire qu'il ne sera pas trop long.

Veuillez, excellence, agréer, etc. F. MANCARDI.

376.

AMBASSADE DE FRANCE
à Rome

A Mr le comm. MANCARDI.

Rome, 22 janvier 1870.

Mr le Commandeur. — J'ai l'honneur de vous transmettre deux documents qui m'ont été adressés par le Gouvernement pontifical pour établir le chiffre des réclamations qu'il se croit fondé à présenter, en ce qui concerne quelques unes des questions réservées à l'examen de la Commission mixte.

Je ne manquerai pas de faire part au Gouvernement de l'Empereur des motifs qui ont déterminé le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie à différer la reprise de la négociation ouverte, le 8 novembre dernier, par la constitution de la Commission mixte.

J'espère que le Cabinet de Florence voudra bien prendre en considération l'intérêt qui s'attache à ce que ce nouveau délai soit abrégé autant qu'il sera possible et qu'il voudra bien également suspendre toute mesure qui aurait pour effet de préjuger des questions dont le réglement a été réservé, d'un commun accord, à la Commission mixte.

Agréez, ecc. BANNEVILLE.

377.

Il regio commissario MANCARDI
al ministro delle finanze QUINTINO SELLA.

Roma, 23 gennaio 1870.

Mi reco a pregio di comunicare in copia all'E. V. la lettera che il Ministro di Francia presso la Santa Sede, presidente della Commissione mista, mi ha diretta in risposta alla chiesta dilazione nella trattazione delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866.

I documenti che il prelodato ministro mi trasmette colla stessa lettera, e che mi riservo di rassegnare all'E. V., sono relativi alla domanda del Governo pontificio in ordine alle contabilità delle cauzioni in numerario.

Le disposizioni poi cui accenna e che si chiederebbe siano so-

spese ad oggetto di non pregiudicare la risoluzione dei punti di questione che sono da esaminarsi dalla Commissione mista riguardano il cambio dei titoli del consolidato romano autorizzato col R. decreto del 14 novembre 1869.

Debbo intanto avvertire che il decreto di proroga d'apertura del Parlamento, che si annunzia nei giornali, differita sino al 7 marzo, non ha potuto far a meno di produrre una certa sensazione e di modificare alquanto l'importanza delle ragioni addotte per la sospensione delle trattative in corso.

Ad ogni modo, ove io non riceva ordine in contrario e in via telegrafica, mi disporrò senza più pel ritorno a Firenze colla corsa delle 7,50 del pomeriggio di domani lunedì 24 andante.

Gradisca, ecc. F. MANCARDI.

378.

Sulla pretesa unificazione nel Gran Libro italiano del consolidato romano al portatore.

Fin da quando la Direzione del Debito pubblico di Torino con notificazione dei 15 settembre 1868 palesò il modo che avrebbe tenuto nell'eseguire la Convenzione del 7 dicembre 1866 relativa al debito pubblico pontificio, il Governo della Santa Sede fatto accorto che quella pubblicazione non era in parecchi punti conforme ai patti del trattato internazionale, rassegnò alla Francia i relativi suoi reclami, nè mancò in seguito d'insistere perchè conseguentemente ai medesimi si facesse ragione ai diritti dei creditori. Tali reclami trovansi brevemente riassunti in una nota, che qui si unisce ad effetto che loro si dia finalmente quel seguito e quella risoluzione che la giustizia richiede.

Non è per altro da por mente soltanto a quello, che intorno alla quota di debito assunto ha fatto il Governo di Firenze, ma conviene altresì fermare l'attenzione su quello che si propone di fare. Dappoichè nella citata notificazione si dichiara espressamente l'intendimento di *unificare nel Gran Libro italiano il consolidato al portatore.* Ora, unificazione siffatta, sì nel principio e sì nelle sue conseguenze, trovasi in opposizione agl'impegni che il trattato del 7 dicembre 1866 impone al Governo di Firenze.

Considerata l'unificazione in principio ed in se medesima, essa

riuscirebbe a *confondere* del tutto il *debito pontificio* col debito italiano, ossia a fare sparire tutte le speciali condizioni stipulate nell'originario contratto a favore dei possessori del consolidato romano. Basta ciò avvertire per vedere di prima giunta la ingiustizia della unificazione. È infatti manifesto che per tal maniera diverrebbe affatto lettera morta l'articolo quarto della Convenzione in cui si prescrive che il pagamento delle rendite accollate all'Italia *si farà alle stesse condizioni che sono state fermat dai primitivi contratti.*

Gioverà ora accennare alcuna delle conseguenze, che deriverebbero dal principio dell'unificazione. La prima delle quali potrebbe esser quella di pretendere che il pagamento della rendita consolidata innominata si effettuasse in Torino e Firenze, laddove nel contratto primitivo, ossia in ciascuna cartella, sta scritto che il pagamento debba essere eseguito in *Roma.* Di quale interesse sia per un creditore il luogo del pagamento non è chi non vegga, e non è quindi cui possa sfuggire il pregiudizio, che verrebbe inferito ai possessori del consolidato romano, se venissero rimandati da Roma a Torino e Firenze, ove si vorrebbe per avventura costringerli a subire quel ragguaglio dello scudo romano, che piacesse imporre al Governo del luogo ed a contentarsi di essere soddisfatti in *carta-moneta.*

Nè varrebbe l'opporre che il debito accollato al Governo di Firenze, essendo relativo alle provincie occupate, i creditori sono di fatto sudditi di quel Governo, e deggiono quindi essere soddisfatti dalle casse del Regno. E valga il vero; la ipotesi è falsa, ed essendo vera, nulla concluderebbe. È falsa, poichè il debito pontificio fu certamente ripartito in ragione delle provincie occupate, ma non già in ragione della soggezione politica dei creditori e del loro domicilio, che per le rendite innominate è incognito. È poi indubitato che i possessori del consolidato romano *nella massima loro parte* sono stanziati in Roma, e sono anche di fatto sudditi alla Santa Sede. Il perchè la opposta ipotesi è priva di fondamento. Nulla poi gioverebbe alla pretensione, avvegnachè fosse vera. Perocchè, o sudditi o non sudditi del Regno, i creditori hanno per sè un contratto riconosciuto espressamente dal Governo accollatario, onde loro è assicurato il *pagamento in Roma.*

Secondo manifestazioni già fatte più o meno apertamente dal Governo di Firenze altra consenguenza si pretenderebbe far derivare dalla ideata unificazione, e sarebbe quella di *sottoporre la rendita consolidata* romana alla ritenzione di L. 8 80 per cento sotto forma di pubblica imposizione, il che sarebbe del pari una violazione degl'impegni assunti. Giacchè evidentemente non mantiene le condizioni fermate nei primitivi contratti chi non paga la intera somma nei medesimi stabilita, chi sborsa novantuno in luogo di cento. Nè dicasi che un Governo può, come Governo, ossia come avente diritto d'imporre tasse, ritenere una parte di ciò al cui pagamento è tenuto come debitore. Si tralascia di discutere se e quanto ciò sia vero in genere, e si risponde che nel caso siffatto principio non sarebbe punto applicabile. E ciò per due ragioni.

La prima è che il Governo di Firenze in forza della Convenzione internazionale è vincolato, non solo di rimpetto ai creditori: ma anco di rimpetto all'altro Governo contraente. Che esso in qualità di Governo possa sciogliersi in parte dagli obblighi verso i proprii sudditi creditori, pagando una somma minore ai possessori di titoli esclusivamente italiani, si ammetta per ipotesi. Che il medesimo però possa alterare la propria obbligazione verso un altro Governo contraente, nol dirà alcuno. Di rimpetto a questo, la qualità di Governo nulla gli giova, poichè l'altro contraente non gli è suddito. D'onde conseguita necessariamente che il pagamento delle rendite accollate risultando stabilito fino al centesimo da una Convenzione internazionale, nella quale in oltre si è dichiarato espressamente che non debbano punto alterarsi le condizioni degli originarii contratti, al Governo di Firenze è vietato diminuire in alcuna parte gl'impegni assunti verso la Francia, e ritenere pure un centesimo sulle somme che si è obbligato a pagare.

La seconda ragione si è che ciascun Governo è in facoltà d'imporre soltanto sui propri sudditi, e sulla ricchezza contenuta nel suo Stato. Ora si è già veduto che i possessori della rendita consolidata romana, non devono per modo di regola, ed in ispecie per l'effetto del pagamento di essa rendita considerarsi come sudditi del Governo di Firenze, perchè il loro domicilio in quanto possessori di titoli innominati è incognito, e perchè in fatto la

massima loro parte risiede nel territorio presentemente posseduto dal Governo pontificio. Che se per l'effetto del pagamento e per tutto ciò che al medesimo si riferisce voglia stabilirsi il domicilio giuridico del creditore di una rendita innominata, questo domicilio non saprebbesi altrove concepire che nel luogo ove il pagamento *viene operato*, sicchè, nel caso, sarebbe Roma, e non Torino e Firenze. Dal che discende ancora che la ricchezza risultante da tal credito pagabile in Roma, non può intendersi situata nel Regno italiano. Attesochè, o si sta alla norma — *mobilia sequuntur personam* — e torna la riflessione che il domicilio dei possessori del consolidato romano non è da porsi nel Regno anzidetto; o si vuol prescindere affatto dalla persona e dal domicilio dei creditori, ed allora non rimane altra norma di stabilire un luogo di esistenza per tale ricchezza che quello ove la medesima è recata in essere; quello ove il credito è riscosso. Egli è chiaro adunque che il Governo di Firenze non ha il diritto di gravare di alcuna tassa il consolidato romano, nè considerando questo come ricchezza appartenente al proprio territorio, nè *considerando i creditori come sudditi*. Le quali ragioni trovano anche conferma nel fatto del Governo di Firenze, il quale non pretende di tassare i propri debiti pagabili all'estero. Ed infatti, nella citata notificazione, mentre si parlò di unificazione di debito rispetto al consolidato, non se ne fece alcun motto riguardo ai prestiti Rothschild e Parodi, ed a quello del 1860 e 1864.

Per le esposte ragioni si fa richiamo affinchè venga esclusa la unificazione del consolidato romano nel Gran Libro italiano con tutte le conseguenze che ne deriverebbero, e si pretenderebbe derivarne.

379.

Al Ministro delle finanze, Firenze.

Roma, 24 gennaio 1870.

Sciogliendo la riserva contenuta nella mia lettera di ieri mi do l'onore di rassegnare all'E. V. il notamento delle cauzioni in numerario distinto in due elenchi di cui l'uno dà le risultanze contabili alle due epoche del 30 giugno 1859 e 30 settembre 1860, e quelle accertate al 31 dicembre 1868 relativamente alle pro-

vincie annesse; l'altro dà lo sviluppo di queste ultime. La somma in capitale delle cauzioni alla data del 30 giugno 1859 sarebbe di scudi 2,337,913 53 3. Quella al 30 settembre 1860 di scudi 2,297,469 34 6.

Questo notamento, che potrà servir di riscontro alle corrispondenti operazioni presso le Amministrazioni cui riguardano, è presentato a giustificazione della domanda del Governo pontificio pel rimborso dei tre milioni già abbuonati all'Italia in occasione del riparto del debito romano e per la conseguente attribuzione proporzionale della risultanza passiva.

MANCARDI.

380.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 11 gennaio 1871.

Dalla Direzione generale delle gabelle è pervenuta allo scrivente l'acclusa istanza colla quale la signora Albina Bonavia di Bologna chiede il pagamento di due azioni della cessata Regia pontificia de' sali e tabacchi da essa possedute.

Constando per le informazioni altra volta fornite dalla S. V. in occasione del riparto del debito pontificio, che le azioni dell'antica Regìa pontificia de' sali e tabacchi siano state soddisfatte dal Governo pontificio tanto per il capitale quanto per gl'interessi fino alla scadenza delle azioni stesse, cioè nell'anno 1868, il sottoscritto si rivolge alla S. V. pregandola a voler verificare se le azioni indicate dalla signora Bonavia siano state pagate, ritornandogli l'istanza anzidetta corredata dagli opportuni schiarimenti in proposito.

Per il Ministro
C. PERAZZI.

381.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale.

Firenze, 12 gennaio 1871.

Con lettera del 10 novembre 1869 il sottoscritto ebbe a rivolgere a cotesto Ministero delle finanze, Segretariato generale, il foglio spiegativo della domanda che il Governo pontificio avea per mezzo

del suo Commissario presentato alla Commissione mista istituita in Roma ai termini del protocollo finale del 31 luglio 1868, per avere il rimborso in capitale ed interessi delle azioni della Regìa pontificia dei sali e tabacchi che egli dichiarava aver soddisfatto alla scadenza dell'anno 1868, con riserva per parte del Commissario stesso di aggiungere quelle altre giustificazioni che la Commissione avesse credute opportune.

Interrotte però le adunanze di quella Commissione mista in seguito alla avvenuta crisi del Ministero italiano e non altrimenti riprese per disposizione aggiornativa del Ministro delle finanze, lo scrivente non ebbe più ulteriore comunicazione di dati, relativamente alla questione in parola.

Ora poi che l'Amministrazione pontificia fu compenetrata nell'Amministrazione italiana, chi scrive ritiene che ogni chiarimento in proposito debba reperirsi negli uffizi dell'Intendenza di finanza in Roma.

Si unisce un'altra copia del foglio dianzi mentovato e si restituisce la domanda dell'Albino Bonavia comunicata con nota dell'11 andante mese.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

382.

PREFETTURA DI ANCONA

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Ancona, 28 gennaio 1871.

Il sottoscritto con nota del 22 andante interessò il Ministero dell'interno a significargli se erano state trasmesse alla Luogotenenza di Roma le contabilità che fin dal 20 novembre 1869 gli erano state rimesse, riguardanti crediti che il comune di Ancona vanta per somme rilevantissime verso il cessato Governo pontificio.

Il detto Ministero con nota del 26 andante n. 25600, Segretariato generale, div. 4ª, sez. 1ª, risponde che dette contabilità furono trasmesse con elenco n. 5 nella nota ministeriale 11 dicembre 1869 alla Direzione generale del Debito pubblico in Firenze con invito di farle avere alla S. V., che allora trovavasi in Roma, qual regio Commissario straordinario del Regno d'Italia presso

la Commissione istituita in detta città, per la liquidazione dei crediti di corpi morali, comuni, ed opere pie, verso il mentovato Governo.

Quindi il detto Ministero dice che tali atti devono essere passati alla regia Luogotenenza in Roma che alla cessazione del Governo pontificio assunse la trattazione dei suddetti affari.

Il Municipio di Ancona, per ben due volte essendosi diretto alla detta Luogotenenza, per l'oggetto in parola senza avere avuto alcun riscontro, nasce il dubbio se le dette contabilità si trovino realmente presso la Luogotenenza, per l'oggetto in parola, senza avere avuto alcun riscontro, nasce il dubbio se le dette contabilità si trovino realmente presso la Luogotenenza e perciò lo scrivente ha creduto opportuno rivolgersi alla S. V. con preghiera di volergli dare qualche schiarimento al riguardo, onde sapere con certezza presso quale ufficio possano trovarsi le dette contabilità.

Starà su ciò in attesa di gradito riscontro, che prega sollecito stante le vive premure che fa il comune d'Ancona per la liquidazione dei suoi crediti.

Il Prefetto
D. De Luca.

383.

Al signor Ministro delle finanze, Direzione generale del Tesoro.

Firenze, 30 gennaio 1871.

La Prefettura di Ancona si è rivolta al sottoscritto con nota del 28 gennaio corrente, n. 921, nell'intento di conoscere presso quale ufficio si trovino alcune carte relative a crediti del comune di Ancona verso il cessato Governo pontificio, le quali erano state in addietro trasmesse dalla suddetta Prefettura al Ministero dell'interno, e da questo comunicate al sottoscritto quando rappresentava il Governo del Re nella Commissione internazionale, già istituita per la sistemazione di vertenze allora pendenti fra il R. Governo e quello della Santa Sede.

Tutte le carte relative a tali vertenze, e quindi anche quelle di cui si fa ricerca dalla Prefettura, furono trasmesse dallo scrivente a cotesto Ministero con nota del 15 novembre 1870, numero 57725/19, unitamente ad un inventario delle medesime, ed esse

furono di poi dal Ministero stesso inviate alla R. Luogotenenza in Roma verso la fine del predetto mese di novembre.

Il sottoscritto ha creduto dover comunicare a cotesto Ministero, per quell'uso che reputerà del caso, la richiesta fatta dalla Prefettura d'Ancona, ed a facilitare la ricerca delle carte, avverte che tutte quelle pervenute da quella Prefettura sono registrate nell'inventario sopra accennato ai numeri 26, 29, 291, 371, 372, 473, 606, 652.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

384.

Alla Prefettura d'Ancona.

Firenze, 30 gennaio 1871.

Tutte le carte relative a crediti di pubbliche Amministrazioni od altri enti morali verso il cessato Governo pontificio e che pervennero al sottoscritto dal Ministero dell'interno o direttamente dalle Prefetture del Regno, quando egli rappresentava il R. Governo nella Commissione internazionale, incaricata di risolvere le questioni allora pendenti col Governo pontificio, furono trasmesse al Ministero delle finanze con nota del 15 novembre 1870, e quindi dallo stesso Ministero rivolte alla Luogotenenza in Roma per cui si ritiene che in oggi debbano trovarsi presso l'Intendenza di finanze di detta città.

Cotesta Prefettura potrà quindi rivolgersi al predetto uffizio per la ricerca delle carte a cui si riferisce la nota del 28 cadente mese, e lo scrivente ne ha in giornata fatto inteso il Ministero delle finanze per le disposizioni di sua competenza.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

385.

Al Ministero delle finanze — Tesoro.

Firenze, 19 marzo 1871.

Il Ministero dell'interno con suo foglio del 14 andante mese riferisce come, diversi fra i corpi morali del Regno, creditori verso il cessato Governo pontificio, insistano continuamente per aver liquidati i loro crediti pei quali avrebbero presentati i relativi

documenti giustificativi che erano da esaminarsi dalla Commissione mista che si era istituita coll'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868, approvata col regio decreto del 18 successivo agosto. Quale Commissione dovea aver sede in Roma ed esser presieduta dall'Ambasciatore francese presso la Santa Sede.

In occasione di altro consimile ufficio il sottoscritto già ebbe a dichiarare al prefato Ministero dell'interno che le carte tutte che egli avea ricevute, come Commissario regio presso quella Commissione erano state rivolte, dopo gli ultimi avvenimenti politici, a cotesto Ministero delle finanze e che da esso lui eransi passate alla Luogotenenza in Roma.

Desidera ora lo stesso Ministero dell'interno di conoscere quale indirizzo abbiano avuto quegli affari e a quale dicastero abbiano a rivolgersi i corpi morali reclamanti.

Lo scrivente sarà perciò tenuto alla cortesia di cotesto Ministero se vorrà porlo in grado di soddisfare al desiderio di quello dell'interno.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

386.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 14 aprile 1871.

La Congregazione di carità di Gubbio, nell'Umbria, avea un credito di L. 1128 37 verso il cessato Governo pontificio per cura e trattamento di militari pontifici nell'Ospedale civile di detto comune, durante i tre primi trimestri dell'anno 1870.

Gli atti relativi a tal credito furono trasmessi a codesta Direzione generale con nota del 10 giugno 1870, n. 25600, nello elenco n. 5 dei crediti competenti ai corpi morali delle provincie del Regno verso il mentovato Governo pontificio, per tenersene ragione dalla Commissione straordinaria, di cui facea parte la S. V., e che avea il mandato di procedere alla liquidazione di detti crediti.

Or poichè non solo per l'Ospedale di Gubbio, ma anche per altri corpi morali sono dirette a questo Ministero frequenti e vive sollecitazioni pel pagamento di siffatti crediti, si gradirebbe conoscere dove si trovano gli atti relativi a tale affare, e quale indirizzo si è dato, o si ravvisi di dare alla trattazione.

Si fa poi notare ad ogni buon fine, che quando esisteva la Luogotenenza a Roma, fu significato che i detti atti trovavansi presso la medesima, e probabilmente presso il signor consigliere per le Finanze. Del che ne fu dato avviso alla Prefettura per norma degl'interessati, i quali appunto in seguito a tale comunicazione (come ora ha fatto appunto la Congregazione di carità di Gubbio) si rivolgono al signor Commissario governativo in Roma.

Ma non essendo molto probabile che questi sia stato di ciò incaricato, importa, ripetesi, di conoscere più precisamente a qual dicastero debbano dunque rivolgersi i corpi morali, che ne fanno frequenti domande a questo Ministero.

Pel Ministro
CAVALLINI.

387.

Al Ministero delle finanze. — Direzione del Tesoro.

Firenze, 19 aprile 1871.

Il Ministero dell'interno con suo foglio del 14 andante mese riferisce come diversi fra i corpi morali del Regno creditori verso il cessato Governo pontificio insistano continuamente per avere liquidati i loro crediti pei quali avrebbero presentati i relativi documenti, per esser esaminati dalla Commissione mista istituita in Roma in virtù dell'art. 11 del protocollo finale del 21 luglio 1868, approvato col regio decreto del 18 agosto successivo, n. 4574.

In occasione di altro simile uffizio il sottoscritto già ebbe a significare al prefato Ministero che le carte tutte che egli riteneva come Commissario pel Regno d'Italia erano state rivolte, dopo gli ultimi avvenimenti politici, a cotesto Ministero e da esso lui passate a quella Luogotenenza.

Desidera ora lo stesso Ministero dell'interno di conoscere quale indirizzo abbiano preso quegli affari, e a quale altro dicastero debbano rivolgersi i corpi morali reclamanti.

Lo scrivente sarà perciò sommamente tenuto alla cortesia di cotesto Ministero se vorrà porlo in grado di poter dare un adeguato riscontro a quello dell'interno.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

388.

Al Ministero dell'interno.

Firenze, 27 aprile 1871.

Le carte che il sottoscritto avea ricevute, come Commissari pel Regno d'Italia e che riguardavano i crediti di alcuni enti morali verso l'ex-Stato pontificio, — le quali erano da esaminarsi dalla Commissione mista istituita in Roma in virtù dell'art. 11 del protocollo finale del 30 luglio 1868, approvato con regio decreto del 18 successivo agosto, — vennero, come già ebbesi a riferire in altra occasione, trasmesse al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro e da esso rivolte alla Luogotenenza in Roma.

Per secondare ora la richiesta di cotesto Ministero contenuta in sua nota del 14 andante aprile, lo scrivente si è fatto debito, con nota del 19 stesso mese, di richiedere il prefato Ministero delle finanze dell'indirizzo dato agli affari di cui è questione e qual dipartimento abbiano a far capo i corpi morali interessati.

Appena il Ministero delle finanze avrà corrisposto alla fattagli richiesta, il sottoscritto si farà sollecito di renderne avvisato cotesto Ministero.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

389.

MINISTERO DELL'INTERNO

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 17 giugno 1871.

Nell'elenco dei crediti dei corpi morali del Regno verso il cessato Governo pontificio, che fu trasmesso a cotesta Direzione generale, con nota 9 novembre 1869, n. 1386-2633, furono compresi gli atti relativi al credito di L. 4848 81 dell'Ospedale di Pesaro, per trattamento di militari infermi.

Insistendo ora il mentovato istituto per avere il pagamento di tal somma, il sottoscritto in relazione alla lettera 27 aprile ultimo di codesta Direzione generale, prega gli sia fatto conoscere quale indirizzo abbiano avuto ed a qual altro dicastero debba rivolgersi l'Ospedale creditore.

Pel Ministro
CAVALLINI.

390.

Al Ministero delle finanze. — Direzione generale del Tesoro.

Firenze, 19 giugno 1871.

Il Ministero dell'interno con altra sua nota del 17 andante insiste per sapere quale indirizzo abbiano preso gli affari relativi ai crediti dei corpi morali del Regno verso l'ex-Stato pontificio, che dovevano formar argomento di discussione in seno alla Commissione internazionale istituita in Roma in virtù dell'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868, e di conseguenza a quale dicastero abbiano a rivolgersi i reclami dei corpi morali stessi.

In vista di tal nuovo uffizio, il sottoscritto non può a meno, facendo seguito a sua nota del 19 u. s. aprile, di far nuova preghiera a cotesto Ministero perchè sia compiacente di porlo in grado di dar riscontro in modo adeguato al Ministero predetto e in ogni ipotesi dichiarare se si possa avvertire il Ministero stesso dell'interno di rivolgersi direttamente a cotesto dicastero del Tesoro, in quanto che essendo cessata nello scrivente la qualità di Commissario, ogni questione relativa rimarrà fuori dell'ingerenza di questa generale Direzione.

Il Direttore generale
MANCARDI.

391.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale del Debito pubblico.*

Firenze, 27 giugno 1871.

Allorchè pervenne al Ministero la nota del 19 aprile di questo anno, n. 26, del signor Direttore generale del Debito pubblico, già da tempo erano stati fatti uffici alla cessata Luogotenenza del Re in Roma, per la istituzione di una Commissione che dovesse esaminare le questioni diverse vertenti fra i corpi morali e l'ex-Stato pontificio, cui si riferivano i documenti raccolti e somministrati dallo stesso signor Direttore generale col foglio del 15 novembre 1870, n. 19, e proponesse le soluzioni che si dovessero dare alle questioni medesime.

Nulla di concreto al riguardo essendosi provveduto dalla prelodata Luogotenenza, il Ministero delle finanze nel maggio di quest'anno ne fece oggetto d'interessamento al signor Ministro commissario governativo in Roma, al quale infatti riuscì di costituire l'accennata Commissione, nel seno della quale siedono anche rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione pubblica, delle finanze e dell'interno.

Per quest'ultimo è delegato un consigliere della Prefettura di Roma scelto a tal uopo dal prefato Commissario governativo in Roma al quale furono già fatte vive sollecitazioni, perchè la Commissione compatibilmente alla moltiplicità ed importanza delle diverse questioni conduca a termine il suo lavoro nel più breve termine possibile.

Il signor Direttore generale del Debito pubblico, pertanto, può senz'altro rispondere alle richieste del Ministero dell'interno facendo richiamo alla presente nota.

Pel Ministro
T. ALFURNO.

292.

Al Ministero dell'interno.

Firenze, 27 giugno 1871.

In risposta al foglio di cotesto Ministero dell'interno in data del 17 andante mese, si pregia il sottoscritto di fargli tenere qui compiegata una copia di nota testè pervenutagli in ordine alla liquidazione dei crediti dei corpi morali del Regno verso l'ex-Governo pontificio.

Il Direttore generale
F. MANCARDI.

393.

AMMINISTRAZIONE
del Fondo per il culto

Alla Direzione generale del Debito pubblico, Firenze.

Firenze, 16 febbraio 1871.

In base agli ordini 5 e 6 del protocollo finale per riparto delle iscrizioni del debito pubblico pontificio, approvato con regio decreto 18 agosto 1868, questa Amministrazione, alla quale erano

pervenuti dalle Corporazioni religiose soppresse nelle Marche e nell'Umbria parecchi titoli provvisori del prestito 1860, si rivolse al Ministero degli affari esteri affinchè volesse interporsi presso il Governo pontificio onde ottenere il cambio in obbligazioni definitive di quelle annotate dello intiero pagamento del capitale e stabilire per quelli che in forza dell'anzidetta Convenzione, rimasero a carico del Tesoro pontificio, il modo del pagamento degli arretrati, a partire dal 1° aprile 1860, nonchè delle successive rate semestrali a maturarsi.

La risoluzione del sullodato Ministero, non fu tale da appagare le speranze concepite dall'Amministrazione.

In tale stato di cose, ritenne il sottoscritto miglior consiglio di rivolgersi a cotesto generale ufficio colla nota 11 marzo 1869, colla quale, facendogli noti i motivi che indussero il prefato Ministero a declinare l'incarico, interessava il signor Direttore generale, il quale ebbe tanta parte nella conclusione della Convenzione in discorso, a tutelare i diritti dell'Amministrazione.

Accettando con premura l'offertogli mandato, il prefato signor Direttore generale esternava il parere che la soluzione della proposta questione avesse a rimandarsi all'epoca in cui si sarebbe radunata la Commissione incaricata della disamina degli affari riservati all'art. 9° del protocollo annesso alla Convenzione 7 dicembre 1866.

Per gli avvenimenti dello scorso anno, non può sorgere dubbio che gli obblighi assunti dal Governo pontificio col protocollo finale sovra indicato, siano ora trasferiti nel Governo italiano.

Motivo per cui il sottoscritto ricorre a codesto generale Ufficio perchè gli piaccia ammettere a pagamento a favore di questa Amministrazione, l'ammontare della rendita portata dai sovrariferiti certificati provvisori in L. 3895 in complesso cogli arretrati a partire dal 1° aprile 1860.

Avverte ad ogni buon fine lo scrivente che i citati certificati provvisori descritti in due elenchi, furono comunicati a cotesto generale Ufficio colla ricordata nota 11 marzo 1869, n. 26-7561, cui fa risposta il foglio 17 stesso mese « Gabinetto particolare » n. 75060-3542.

Il Direttore generale
GRIMALDI.

394.

All'Amministrazione del Fondo per il culto.

Firenze, 17 febbraio 1871.

Il reclamo di cotest'Amministrazione, relativo al pagamento delle rate semestrali di rendita sui titoli provvisori del prestito del 1860 da essa posseduti, non era ancora stato posto all'ordine della discussione nelle adunanze della Commissione mista franco-italiana, stabilita in Roma in senso dell'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868, quando la Commissione stessa dovette d'un tratto, dopo gli ultimi avvenimenti politici, cessare dalle sue incombenze, lasciar insoluta ogni questione e troncare ogni trattativa.

Le carte però e i documenti che lo scrivente avea ricevuto, compresi i titoli provvisori di cui è avanti menzione, furono dal sottoscritto trasmessi al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, con nota del 15 novembre 1870 e dal Ministero stesso rivolti alla Luogotenenza in Roma per le disposizioni di ragione.

Allo stato quindi delle cose lo scrivente non sarebbe più in grado di pronunziarsi in merito al reclamo di codest'Amministrazione la quale, ciò stante, non ha che a rivolgersi al prefato Ministero delle finanze o direttamente al regio Commissariato in Roma.

Il Direttore generale
MANCARDI.

394 *bis*.

Al Ministero delle finanze — Tesoro.

Firenze, 19 marzo 1871.

Il Ministero dell'interno con suo foglio del 15 andante mese, riferisce, come diversi fra i corpi morali del Regno, creditori verso il cessato Governo pontificio, insistano continuamente per aver liquidati i loro crediti pei quali avrebbero presentati i relativi documenti giustificativi che erano da esaminarsi dalla Commissione mista che si era istituita coll'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868, approvato col R. decreto del 18 successivo agosto. Quale Commissione dovea aver sede in Roma, ed essere presieduta dall'Ambasciatore francese presso la Santa Sede.

In occasione di altro consimile ufficio, il sottoscritto già ebbe a dichiarare al prefato Ministero dell'interno che le carte tutte che egli avea ricevute, come Commissario regio presso quella Commissione, erano state rivolte dopo gli ultimi avvenimenti politici, a cotesto Ministero delle finanze e che da esso lui eransi passate alla Luogotenenza in Roma.

Desidera ora lo stesso Ministero dell'interno di conoscere quale indirizzo abbiano avuto quegli affari e a quale dicastero abbiano a rivolgersi i corpi morali reclamanti.

Lo scrivente sarà però tenuto alla cortesia di cotesto Ministero se vorrà porlo in grado di soddisfare al desiderio di quello dell'interno.

Il Direttore generale
MANCARDI.

395.

MINISTERO DELLE FINANZE

Firenze, 20 settembre 1870.

Ora che le truppe nazionali sono in Roma, ho riconosciuto necessario che persona di mia fiducia, esperta delle leggi e delle discipline finanziarie del Regno si rechi colà per studiare da vicino ed informarmi su tutto quanto si riferisce all'ordinamento finanziario ivi esistente e per consigliare, occorrendo, il Comandante militare e la Giunta locale in quanto abbia rapporto coi sistemi dell'Amministrazione.

È necessario altresì di riconoscere quale sia la situazione attuale del debito pubblico pontificio e di avvisare ai provvedimenti che potessero risultare necessari non tanto per tutelare efficacemente il pubblico interesse quanto per impedire ogni abuso.

Per ottenere questo scopo ho incaricato di recarsi prontamente a Roma il comm. Giuseppe Giacomelli, deputato al Parlamento nazionale, presidente del Consiglio permanente di finanza, ed ora prego la S. V. di volersi recare ella pure in detta città e mettersi a disposizione del medesimo, e coadiuvarlo colla molta sua esperienza nell'adempimento dell'onorevole missione.

Nella certezza che la S. V. darà anche in questa circostanza nuova prova dell'operoso suo zelo e del suo interesse al buon andamento della cosa, io mi pregio confermarle, ecc.

Il Ministro
Q. SELLA.

396.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 14 ottobre 1870.

Con foglio del 10 andante, il sig. Direttore generale del Debito pubblico, rammemora a questo Ministero i molti reclami di enti morali e di pubbliche Amministrazioni verso il Governo pontificio per soddisfacimento di debiti o per regolazione di vertenze, e che tuttavia rimangono privi di soluzione.

Sul proposito il sottoscritto prega il prelodato signor Direttore generale a voler raccogliere tutte le note e documenti relativi a quei reclami ed esistenti presso di esso, e trasmetterli a questo Ministero (Direzione generale del Tesoro) il quale, esperiti i debiti riscontri, farà le necessarie comunicazioni alla R. Luogotenenza in Roma affinchè studi le singole questioni e ne proponga al Ministero le risoluzioni prima di portarle in effetto.

È ben inteso che le risoluzioni che avranno attinenze colla Amministrazione del Debito pubblico saranno a tempo comunicate al sig. Direttore generale.

Per il Ministro
C. PERAZZI.

397.

Al Ministero delle finanze — Tesoro.

Firenze, 15 novembre 1870.

Inerendo alla richiesta contenuta nella nota del 24 p. p. ottobre, lo scrivente si pregia di trasmettere a cotesto Ministero delle finanze — Tesoro —, le carte esistenti presso di lui che si riferiscono ai reclami che i corpi morali intendevano di fare verso il cessato Governo pontificio e alle altre vertenze che doveano essere di competenza della Commissione mista istituita in Roma ai termini dell'art. 11 del protocollo finale del 30 luglio 1868 approvato con R. decreto del 16 successivo agosto.

Tali carte si comprendono in nove pacchi e sono accompagnate da apposito dettagliato inventario, fatto per doppio.

Codesto Ministero vorrà esser cortese di segnar ricevimento delle suddette carte con restituzione del doppio del relativo inventario debitamente sottoscritto a discarico dello scrivente.

Il Direttore generale
MANCARDI.

398.

Al Ministero dell'interno.

Firenze, 19 novembre 1870.

Il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, nello intendimento di affidare alla R. Luogotenenza in Roma, l'esame dei reclami che i corpi morali del Regno intendevano di rivolgere verso il cessato Governo pontificio e delle altre varie vertenze che già formavano oggetto di trattative della Commissione franco-italiana riunitasi in Roma sotto la presidenza dell'Ambasciatore francese, ha richiesto il sottoscritto di passargli le carte tutte e i documenti che egli ancora riteneva quale membro della predetta Commissione onde farne l'invio alla prefata Luogotenenza in Roma.

Aderendo a tale richiesta lo scrivente ha, con nota del 15 corrente novembre rivolto al predetto Ministero le carte tutte che egli avea ricevute dai diversi dipartimenti ministeriali e dagli uffizi prefettoriali, accompagnandole con apposito elenco descrittivo particolareggiato.

Si reca ciò stante quanto sovra a notizia di cotesto Ministero dell'interno per quelle occorrenze che possono presentarsi nell'interessamento dei riferiti reclami.

Il Direttore generale
MANCARDI.

399.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al Direttore generale del Debito pubblico.

Firenze, 10 dicembre 1870.

Avutasi di ritorno dalla Luogotenenza di S. M. in Roma la minuta d'inventario delle carte relative ai reclami dei corpi morali verso il cessato Governo pontificio ed alle altre vertenze col medesimo, il sottoscritto si pregia di restituire la minuta stessa a cotesta Direzione generale ad esaurimento della controcitata di lei nota, avvertendo che sulla medesima minuta d'inventario è stata apposta dal Dicastero delle finanze in Roma, opportuna dichiarazione di ricevuta delle carte in quel prospetto descritte.

Pel Ministro
P. SCOTTI.

400.

MINISTERO DELLE FINANZE

Al comm. F. MANCARDI, *direttore generale in missione.*

Firenze, 24 dicembre 1870.

La Direzione generale delle gabelle, nel maggio dello scorso anno 1869, trasmetteva allo scrivente una relazione contenente la esposizione storica della questione della Regìa pontificia dei tabacchi, ed i criteri e gli elementi per la sua soluzione. Questo lavoro è stato accompagnato alla S. V. poco dopo quell'epoca, nella circostanza ch'Ella ebbe incarico di rappresentare il Governo del Re nella Commissione internazionale convocata in Roma per la definizione delle vertenze riservate nei protocolli relativi al riparto del debito pubblico pontificio. Occorrendo di esaminare le precitate istruzioni e le altre carte relative, il sottoscritto si rivolge alla S. V., pregandola di fargliene la trasmissione.

Pel Ministro
CUTTICA.

401.

Al Ministero delle finanze, Segretariato generale,

Roma, 26 dicembre 1870.

Tutti gli incartamenti che ancora trovavansi presso del sottoscritto, quale incaricato di rappresentare il Governo del Re nella Commissione internazionale convocata in Roma per la risoluzione delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione di Parigi del 7 dicembre 1866, furono, dopo l'annessione al Regno della provincia romana, rimesse a codesto Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, con nota del 15 novembre u. s., il quale ne ebbe ad accusar ricevimento con foglio del 10 del corrente mese.

Le dette carte essendo quindi state trasmesse alla Luogotenenza in Roma, cotesto Segretariato generale non avrà che a rivolgersi alla medesima per riavere l'esposizione storica della questione della Regìa pontificia dei tabacchi e sali, la quale trovasi ricordata al n. 662 dell'elenco descrittivo dei detti incartamenti.

Tanto si accenna in risposta alla nota del 24 stante mese.

Il Direttore generale
MANCARDI.

402.

MINISTERO DELLE FINANZE

—

TESORO

Firenze, 25 dicembre 1870.

Caro Mancardi. — Il Tesoro è possessore di 1653 certificati di consolidato 5 % pontificio al latore di scudi 20 ciascuno che al ragguaglio di L. 5 37 ½ formano una rendita complessiva di lire italiane 177,697 50.

Avverta che questo consolidato non è fra i debiti già passati all'Italia in forza della Convenzione del 1866, bensì è fra i debiti iscritti a Roma, cosicchè per il *coupon* al 1° gennaio non v'ha imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro desidera di alienare entro questo mese la rendita medesima per incassarne il ricavo a sconto del credito che il Tesoro napoletano aveva verso il Papa pel noto mutuo di un milione di ducati.

Ma sia per la natura di quei certificati, sia perchè occorrerà poi di farne il trapasso al consolidato 5 % in forza del progetto di legge messo avanti il Parlamento, si presentano non poche difficoltà a farne l'alienazione in piazza, abbenchè dovrebbero valere di più del consolidato, attesa l'esenzione della ricchezza mobile sul *coupon* al 1° gennaio prossimo.

Ciò stante, il Ministro mi ha pregato di interessar Lei perchè veda se non si potrebbe combinare immediatamente l'operazione seguente.

La Cassa militare ceda al Tesoro a titolo di prestito provvisorio una rendita consolidata 5 %, con decorrenza 1° luglio 1870, di L. 175,000 facendone il trapasso al portatore perchè se ne possa fare subito l'alienazione.

Il Tesoro depositerebbe alla Cassa militare i certificati pontifici per L. 177,697 50 in pegno e garanzia di detta rendita consolidata ed appena fatta la conversione della rendita pontificia, si farebbe la restituzione alla Cassa della sua rendita.

Frattanto il Tesoro, ben inteso, pagherebbe alla Cassa militare

il semestre della sua rendita, il 1° gennaio 1871, servendosi del semestre dei certificati pontifici e tutte le spese saranno a carico del Tesoro.

Esamini, la prego, la proposta, e se fosse necessario l'assenso del Ministro della guerra, direi al Sella di parlarne subito.

Ma, ripeto, la cosa preme, perchè si tratta di vendere nel mese.

T. ALFURNO.

INDICE EPILOGATIVO

Capitolo I.

Convenzione 15 settembre 1864.

§ I. — Convenzione in data 11 maggio 1860 fra l'imperatore dei Francesi, Napoleone III e il Papa, per lo sgombro dallo Stato pontificio dell'esercito d'occupazione. — La Francia sospende l'esecuzione della convenzione in seguito alla spedizione di Garibaldi. — Il conte di Cavour avvia negoziati col Vaticano e con Napoleone III per lo sgombro delle truppe francesi dal territorio romano. L'imperatore Napoleone fa proporre al conte di Cavour, in lettera del 13 aprile 1861, diretta al principe Napoleone, un progetto di convenzione da stipularsi fra i due Governi, ritenuto che con essa si sarebbe sufficientemente provveduto. Morto il conte di Cavour l'imperatore Napoleone si limita a riconoscere il nuovo regno . . . . . *Pag.* 1

§ II. — Nuovi negoziati per parte delle Amministrazioni succedute al conte di Cavour per lo sgombro delle truppe francesi da Roma. — Nel giugno 1864 il ministro imperiale Drouyn de Lhuys risponde alle istanze del Governo italiano con dispaccio al barone di Malaret. — Il Ministro italiano per gli affari esteri segnala al ministro Nigra a Parigi l'intendimento del Governo imperiale e manifesta in proposito le intenzioni del Governo del Re, con dispaccio del 17 stesso mese di giugno . . . . . *Pag.* 4

§ III. — Il 15 settembre 1864 si conchiude e si sottoscrive a Parigi una Convenzione fra l'Italia e la Francia per lo sgombero delle truppe francesi da Roma a determinate condizioni,

e pel riparto proporzionale del debito pubblico pontificio fra l'Italia e la Santa Sede. Dispaccio del ministro Nigra che riassume le fasi del negoziato. Trasferimento della capitale del regno in altra sede di governo proposto dal marchese Pepoli . . . . . *Pag.* 8

§ IV. — Lettera del ministro Nigra del giorno stesso 15 settembre al generale La Marmora, presidente del Consiglio — La Convenzione del 15 settembre e Giovanni Lanza nelle sue memorie, pubblicate da Enrico Tavallini — Legge pel trasferimento della capitale . . . . . *Pag.* 15

§ V. — Il segreto delle trattative in ordine alla Convenzione 15 settembre per la legazione francese in Torino. Alessandro Guiccioli e la Convenzione, nella vita di Quintino Sella, e la notizia della sottoscrizione della medesima data in Torino dal giornale l'*Opinione*. Crisi ministeriale e nuovi Ministri — Legge per approvare il trasporto della capitale a Firenze . . . . . *Pag.* 19

§ VI. — La Convenzione 15 settembre 1864 nei « Souvenirs diplomatiques » di G. Rothan. Dispaccio del ministro Drouyn de Lhuys al Ministro imperiale presso la Santa Sede in data del 22 ottobre . . . . . *Pag.* 21

§ VII. — La lettera del ministro Nigra del 15 settembre al ministro Visconti Venosta che dà luogo a scambio di note diplomatiche fra i due Governi per l'interpretazione a darsi alla Convenzione — Dispaccio del 30 ottobre del ministro Drouyn de Lhuys al barone di Malaret a Torino *Pag.* 24

§ VIII. — Il 7 novembre il generale La Marmora, presidente del Consiglio, scrive al ministro Nigra in merito alla lettera del 30 ottobre del ministro imperiale Drouyn de Lhuys — Convenzione segreta del 12 giugno 1866 fra Napoleone e il Santo Padre che avvalora l'interpretazione data dal Ministro imperiale alla Convenzione del 15 settembre — Il diplomatico G. Rothan ritiene nei suoi scritti che è la Convenzione segreta del 12 giugno 1866 che fece fallire le missioni presso Napoleone III del generale Menabrea e del conte Vimercati nel tempo della guerra franco-prussiana del 1870 . . . . . *Pag.* 28

§ IX. — Il trasporto della capitale a Firenze rinunzia implicita a Roma nella mente dell'Imperatore e della sua diplomazia. Idee del comm. Bombrini, direttore generale della Banca Nazionale — Il ministro delle finanze, Antonio Scialoia e il suo segretario generale, Gaspare Finali . . . . *Pag.* 33

Capitolo II.

Esecuzione della Convenzione.

§ I. — Il negoziato per l'esecuzione degli articoli 3 e 4 della Convenzione 15 settembre deve aver luogo nelle vie diplomatiche, fra il Ministro imperiale degli affari esteri e la Legazione italiana in Parigi. Il generale La Marmora vorrebbe trattare direttamente col Vaticano. Lettera del generale La Marmora al barone di Malaret. Invece del ministro Nigra il generale La Marmora avrebbe voluto inviare un suo delegato o designare una Commissione mista . *Pag.* 36

§ II. — Conferenze fra il ministro Scialoia ed il barone di Malaret. L'11 febbraio il ministro Scialoia comunica al barone di Malaret i dati che ha potuto raccogliere sul debito pubblico pontificio. Si chiedono istruzioni pel ministro Nigra. Il generale La Marmora autorizza il ministro Nigra, con dispaccio del 1° marzo, a ricevere le aperture del Governo imperiale. Il 16 marzo il Governo imperiale presenta una nota verbale contenente un primo progetto di riparto del debito pubblico pontificio . . . . . *Pag.* 40

§ III. — Il ministro Nigra trasmette, il 18 marzo, la nota verbale ricevuta il giorno 16 e chiede istruzioni in merito. Il generale La Marmora risponde con nota verbale del 31 marzo alla nota francese del giorno 16. Il 19 aprile il ministro Nigra trasmette al ministro per gli affari esteri una seconda nota verbale responsiva alla nota verbale del Governo italiano del 31 marzo. Una terza nota verbale del Governo imperiale è trasmessa dal ministro Nigra al Ministro per gli affari esteri con lettera del 20 aprile relativa al modo da adottarsi per il pagamento semestrale del debito. Il 26 aprile il ministro Nigra trasmette al Ministro dell'estero una quarta nota verbale concernente la questione dell'arretrato, cioè delle rate semestrali che il Governo pontificio avea continuato a pagare dopo le annessioni *Pag.* 44

Capitolo III.

Guerra del 1866.

§ I. — Questioni politiche sorte a Parigi e Firenze che fanno sospendere le trattative pel riparto del debito pontificio. Lettera del ministro Nigra al generale La Marmora dopo le conferenze avute coll'imperatore Napoleone.

La Prussia e il diplomatico G. Rothan ne' suoi « Souvenirs diplomatiques » . . . . . *Pag.* 51

§ II. — Disposizioni legislative eccezionali per fornire al Tesoro i fondi necessari per la difesa dello Stato. Il 20 giugno il barone Ricasoli, incaricato della presidenza del Consiglio, annunzia alla Camera che il Re ha dichiarato la guerra all'imperatore d'Austria e che va a prendere il comando supremo dell'esercito. Il generale La Marmora, ministro senza portafoglio e capo dello Stato maggiore . . *Pag.* 53

CAPITOLO IV.

Commissione mista pel riparto del debito pubblico pontificio.

§ I. — Interrotte le conferenze diplomatiche nel mese di aprile, nel successivo maggio i due Governi convengono di continuarle per mezzo d'una Commissione mista e ne designano i rispettivi Commissari — Il 31 maggio il Commissario italiano è accreditato presso il Ministro imperiale degli affari esteri — Conferenza preliminare col Ministro imperiale degli affari esteri coll'assistenza del ministro Nigra e in presenza del signor Faugère che si presenta come Commissario imperiale . . . . . *Pag.* 56

§ II. — L'8 giugno il ministro Nigra trasmette al Commissario italiano uno stato rettificativo ricevuto colla data del 20 maggio dal ministro Drouyn de Lhuys. Le questioni principali sono il punto di partenza per stabilire la situazione del debito; il debito vitalizio e l'arretrato. Lettera del Commissario italiano al Commissario imperiale in cui si svolgono le diverse questioni trattate e discusse nelle conferenze per le quali non si redigono processi verbali — Lettera del Commissario italiano al Ministro delle finanze, riassuntiva delle conferenze avute col Commissario imperiale, segnalando che le questioni più ostiche sarebbero il pagamento semestrale voluto in forma di tributo e l'arretrato . . . . . *Pag.* 59

§ III. — Lettera del Commissario imperiale in data 14 luglio responsiva alla lettera del Commissario italiano. Il Commissario italiano sollecitato dal Governo imperiale, dopo la guerra austro-prussiana, di portar a termine il riparto del debito pubblico pontificio, riassume in un rapporto al Ministro delle finanze, in 16 articoli, i punti di questione e fa istanza perchè si deliberi in proposito a quattro delle sue principali proposte . . . . . *Pag.* 64

§ IV. — I Commissari imperiali, in conferenza del 30 luglio si mostrano disposti ad accettare le proposte del Commissario italiano relativamente al riparto del debito, riservando le altre questioni sin dopo la sottoscrizione della Convenzione — Rettifica dello stato di situazione del debito per ragion di calcolo — Il 19 agosto s'informa il Ministro delle finanze della persistente insistenza del Governo imperiale per portar a termine la vertenza. Egli ammette le proposte del Governo italiano — Non può solo transigere sull'arretrato; consente però sia convertito in rendita alla pari — Si dispone un progetto di Convenzione con apposito protocollo esplicativo — Conversione della rendita consolidata in rendita redimibile proposta per agevolarne il passaggio dal Gran Libro pontificio al Gran Libro italiano — Questioni riservate . . . . . *Pag.* 67

§ V. — Progetto di sistemazione definitiva concertata col Governo imperiale, d'ordine dell'Imperatore, da sottoporsi al Ministro italiano delle finanze per l'approvazione e i poteri occorrenti — Dispaccio telegrafico del Ministro italiano delle finanze che ordina di non conchiudere in vista d'un progetto di transazione fra i due Governi . . . . *Pag.* 72

§ VI. — Il 1° settembre il ministro Scialoia scrive al R. Commissario che prima di venire ad un finale accordo restano a chiarire e definire quattro punti — Gli interessi del passato — Le cauzioni — La conversione della rendita consolidata in rendita redimibile — Il prestito del Re di Napoli fatto al Papa. Dubbi del Ministero italiano sulla situazione del debito — Ragione della conversione della rendita consolidata in rendita al portatore . . . . . *Pag.* 74

§ VII. — Modificazione ministeriale nella persona del ministro imperiale degli affari esteri, Drouyn de Lhuys — Proposta di transazione fatta dal Governo italiano in ordine all'arretrato, respinta dal Governo imperiale — Interruzione del negoziato pel mese di settembre — Dichiarazione del ministro Drouyn de Lhuys . . . . . *Pag.* 76

§ VIII. — Questioni da riservarsi — Liquidazione dell'arretrato — Questione delle cauzioni in numerario presa in considerazione dal Governo imperiale — Motivazione della conversione della rendita consolidata in rendita redimibile — Ragguaglio della rendita consolidata e della rendita redimibile . . . . . *Pag.* 78

CAPITOLO V.

§ I. — Sospese le conferenze il 10 settembre, il Commissario italiano rientra in Italia in attesa del nuovo Ministro. Egli è richiamato a Parigi con uffizio del marchese di La Valette fatto al ministro Nigra — L'8 ottobre il ministro Nigra notifica al ministro delle finanze a Firenze l'insistenza dell'Imperatore e le esigenze della Corte pontificia proclamate dal conte di Sartiges, ambasciatore presso la Santa Sede. Dichiarazione dell'Imperatore in ordine all'arretrato — Studi del ministro Scialoia — Istruzioni al R. Commissario annunziate con lettera del Ministero dell'estero del 20 ottobre. Il 21 ottobre il Ministero dell'estero telegrafa al R. Commissario in Torino: « Telegrafi sua partenza per Parigi — Il 25 ottobre il Ministero dell'estero, dopo aver inviato i pieni poteri al R. Commissario, gli telegrafa: Telegrafi, quando li abbia ricevuti e sta per partire alla volta di Parigi . . . . . *Pag.* 80

§ II. — Il giorno 22 ottobre il R. Commissario riceve a Torino dal Ministero dell'estero le istruzioni e i pieni poteri e nel giorno 23 riparte per Parigi per la via del Sempione, essendo interrotta la strada del Moncenisio. Il giorno 26 il Commissario italiano giunge a Parigi e il ministro Nigra lo presenta in tenuta di viaggio al nuovo ministro dell'estero, de Moustier, che lo attende con impazienza. Istruzioni del R. Ministro delle finanze . . . . . *Pag.* 83

§ III. — Conferenza immediata col ministro de Moustier in presenza e assistenza del ministro Nigra e con l'intervento del R. Commissario imperiale. Il ministro de Moustier manifesta le intenzioni del Governo imperiale che sono quelle dell'Imperatore e come questi voglia che la Convenzione si sottoscriva prima della partenza delle truppe francesi da Roma — Non poter poi esservi dubbio sull'obbligo del Governo italiano di soddisfare l'arretrato — Tale essere la volontà irrevocabile dell'Imperatore — Considerazioni del ministro Nigra e del R. Commissario in merito al pagamento dell'arretrato — Si lascia intanto alla Commissione di constatare i punti di divergenza e quelli pei quali si è venuti in accordo fra i due Governi . . . . . *Pag.* 85

§ IV. — Il negoziato nella seconda sua fase è più corretto, ma molto più ostico per la questione dell'arretrato che l'Italia non vuole scontare e pel pagamento in numerario

d'una parte di esso che l'Italia non può eseguire sin dopo che le Camere abbiano approvata la Convenzione, non che pel pagamento semestrale che non si vuole a forma di tributo. Conferenze della Commissione mista — Processi verbali relativi. Il R. Commissario telegrafa al Ministro delle finanze a Firenze i punti sui quali si è d'accordo e chiede si risponda per telegrafo:

1° Se si accetta l'arretrato a partire dalle annessioni;

2° Se si consenta il pagamento di due semestri in numerario o altri valori;

3° Se si consenta la conversione del resto in rendita redimibile.

Il ministro dell'estero, Visconti Venosta, risponde il 3 novembre: « il Governo esser disposto d'accettare, come ultima transazione o tutto l'arretrato dall'epoca delle annessioni senza pagamenti in numerario o pagamento di due semestri in numerario e solo cinque annate d'arretrato « Parto sabato per Torino, scrive il Visconti Venosta; di là scriverò una lettera per riassumere il negoziato e le nostre ultime istruzioni al R. Commissario . . . . . *Pag.* 87

§ V. — Il ministro Nigra sollecita la trasmissione di nuovi poteri perchè un solo sia il plenipotenziario per la sottoscrizione della Convenzione . . . . . *Pag.* 95

§ VI. — Il Consiglio dei ministri disperso in causa delle feste venete. Il ministro Visconti Venosta telegrafa esser disposto ad ammettere tutto l'arretrato, ma nessun pagamento in numerario — Il 14 novembre il ministro Nigra telegrafa al Ministro degli affari esteri che la questione del debito pontificio si aggrava — Nel Consiglio dei ministri l'Imperatore aver deciso che le truppe resterebbero a Roma, se la Convenzione non vien sottoscritta — Al dispaccio telegrafico del ministro Nigra risponde il ministro Scialoia con altro del giorno 16 ma non troppo in corrispondenza. Intanto il Governo pontificio avuto la comunicazione dal Governo imperiale del progetto di Convenzione che si era elaborato dalla Commissione mista, e trovatovi qualche criterio contabile un po' sbagliato e l'addebito di tre milioni pel capitale delle cauzioni in numerario, rinvia il suo Commissario che avea già inviato nel mese di luglio per protestare contro il deliberato e prender parte alle conferenze.

Il conte di Sartiges che trovavasi a Parigi accredita il Commissario pontificio presso il Commissario imperiale. Il

Commissario italiano osserva che l'accreditamento è un po' tardivo, perchè non i giorni ma le ore son contate per la sottoscrizione della Convenzione. Se vi sono errori di calcolo, egli dice, si potranno rettificare; per il resto vi è un articolo per le questioni riservate fra le quali può esser compresa quella del capitale delle cauzioni in numerario.

Nel rassegnare al Ministro per gli affari esteri il progetto di Convenzione elaborato dalla Commissione mista, e già approvato dal Governo imperiale, il R. Commissario si fa dovere di segnalargli che, dopo la venuta del Commissario pontificio, le risultanze contabili del calcolo di proporzione avrebbero subito qualche modificazione. . . . . *Pag.* 95

§ VII. — Il Commissario italiano approfittando della circostanza che il Commissario francese chiedeva la rettifica dello stato di situazione con un aumento in rendita di lire 819,559 e conseguentemente un aumento nell'ammontare dell'arretrato, chiede che sui tre milioni rappresentanti le cauzioni in numerario sia corrisposto un interesse. Il 30 novembre il Commissario imperiale dichiara che una tale domanda è stata respinta dal suo Governo a cui si era fatto dovere di raccomandarla. Il Governo imperiale persiste pure nel rifiuto di portar in deduzione sull'arretrato il prestito dell'ex-Re di Napoli fatto al Papa nella somma di quattro milioni. Il 1° dicembre e alle ore 9 di sera, il ministro di Stato, Rouher, chiama in conferenza, assieme al Commissario imperiale, il Commissario italiano in presenza del presidente del Consiglio di Stato, Wuitry e del ministro delle finanze Fould per ripetergli in tuono imperioso che ove egli non avesse sottoscritta la Convenzione nel giorno seguente e trovato modo di pagare tre semestri dell'arretrato in numerario, l'Imperatore avrebbe senz'altro contromandata la partenza delle truppe francesi da Roma. Uscito da quella conferenza il Commissario italiano ne telegrafa il sunto al Ministro italiano degli affari esteri a Firenze, al quale nel mattino del giorno stesso 1° dicembre si era già telegrafato in proposito alle difficoltà sempre rinascenti. In risposta ai due telegrammi del giorno 1° dicembre, il ministro Scialoia risponde nel giorno seguente. Il 3 dicembre il R. Commissario informa il Commissario imperiale d'esser autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione coll'aggiunta della clausola che la Convenzione abbia ad esser sottoposta all'approvazione del Parlamento.

Il 4 dicembre il Ministro degli affari esteri telegrafa che si va a consultare il Presidente della Corte dei conti sulla possibilità d'esecuzione di quanto formava argomento del dispaccio del 1° dicembre. Intanto il R. Commissario si consulti coll'on. Minghetti che sta a Parigi. Il giorno stesso 4 dicembre, il marchese de Moustier telegrafa al barone di Malaret d'insistere presso il Governo italiano perchè metta in grado il Plenipotenziario italiano di firmare la Convenzione. E il barone di Malaret risponde il giorno dopo che il Plenipotenziario italiano è munito dei poteri occorrenti per sottoscrivere la Convenzione. Ma intanto il Governo imperiale respingendo la clausola da aggiungersi alla Convenzione, il R. Commissario telegrafa, se deve ritirarsi quando il Governo imperiale la respinga. Il Consiglio dei ministri ricevuto il telegramma del R. Commissario prega l'on. Minghetti di vedere il ministro Rouher, e se è possibile l'Imperatore. Non si tratta di difficoltà finanziarie ma di poteri legali. Non si può violare la Costituzione. Se la Francia rifiuta la clausola, telegrafa ancora l'on. Minghetti, che fare? A mio avviso bisogna che autorizziate il vostro Commissario a sottoscrivere . . . . . *Pag.* 102

§ VIII. — Il punto principale della questione che il Governo imperiale vuol risoluta, non è affatto l'approvazione della Convenzione per parte del Parlamento italiano, è il pagamento immediato dei tre semestri dell'arretrato che costituzionalmente l'Italia non può fare. Chi scioglie il nodo Gordiano? Lo scioglie un commendatore dei santi Maurizio e Lazzaro, il Direttore della « Caisse des dépôts et consignations » che s'incarica egli di salvar la capra e i cavoli, facendo un prestito di 20 milioni al Papa senza bisogno del bill d'indennità che propone l'on. Minghetti. Il Commissario imperiale e l'on. Minghetti sono soddisfattissimi di veder così chiuso il lungo e molto complicato negoziato. A Firenze il Consiglio dei ministri, ritenendo che il trovato provvidenziale, eccezionale, sia opera dell'onorevole Minghetti, gliene rende le più distinte azioni di grazie. E così con un semplice trasporto di fondi dall'una all'altra delle Casse depositarie di Parigi si chiude il periodo più scabroso del negoziato . . . . . *Pag.* 112

§ IX. — La Convenzione e il Protocollo esplicativo sono sottoscritti il giorno 7 dicembre 1866, e le ratifiche scambiate

il giorno 14 dello stesso mese. Il giorno stesso della sottoscrizione la Legazione italiana ne da partecipazione al Ministero per gli affari esteri a Firenze, aggiungendo che le ratifiche hanno a scambiarsi fra il Ministro italiano degli affari esteri e il barone di Malaret, ministro imperiale *Pag.* 117

Capitolo VI.

Pagamento all'estero della rendita al portatore.

§ I. — La Commissione del bilancio e la speculazione bancaria — Urgenza di provvedere dopo l'avviamento del corso forzoso dei biglietti della Banca nazionale — Disposizione ministeriale che prescrive i pagamenti all'estero da farsi in numerario, doversi eseguire sulla esibizione delle cedole semestrali accompagnate dalle relative cartelle — Uffizio di controllo presso la cassa pagatoriale dei F.lli De Rothschild di Parigi — Il R. Commissario, delegato pel riparto del debito pubblico pontificio, è incaricato di ordinare ed avviare il nuovo servizio, di concerto colla Casa bancaria De Rothschild . . . . . *Pag.* 121

§ II. — Il barone James De Rothschild contrario alla nuova eccezionale disposizione — Rimostranze del Ministro italiano delle finanze — L'*affidavit* del ministro Scialoia — La Casa bancaria De Rothschild si rifiuta di portare a notizia del pubblico il nuovo sistema pel pagamento della rendita italiana. Avviso pel pubblico da darsi dal R. Commissario, comunicato al ministro Scialoia che vi propone un'aggiunta per i possessori dei titoli residenti fuori Parigi. Il barone De Rothschild, tuttochè la trovi opportuna, la respinge per dispetto e per rendere più odiosa la nuova disposizione. Reclami dei possessori dei titoli di rendita italiana residenti fuori Parigi. Clamori anche dei portatori dei titoli residenti in Parigi. Il mondo bancario che aggiunge esca al fuoco — Il miele del R. Commissario — Disposizione eccezionale chiesta dal Governo imperiale per Savoia e Nizza, consentita dal ministro Scialoia. Il presidente del Comitato generale della Borsa di Amsterdam, che chiede una disposizione eccezionale pei portatori olandesi di rendita italiana, disposizione appoggiata dalla Casa De Rothschild, che l'aveva avversata. Si presentano reclami anche per le rendite nominative, e fra i reclamanti vi è la Compagnia olandese per le rendite italiane . . . . . *Pag.* 125

Capitolo VII.

Disposizioni finanziarie in occasione della guerra del 1866.

Prestito al Governo di L. 250 milioni, da farsi dalla Banca Nazionale sciolta per a tempo dall'obbligo del pagamento in danaro contante ed a vista de' suoi biglietti — Nuova legge di soppressione delle Corporazioni religiose, e conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici — Capitali, crediti ed altri beni mobili delle Casse ecclesiastiche, posti a disposizione del Ministro delle finanze — Passaggio di rendite del Debito pubblico al Demanio dello Stato — Prestito nazionale di 350 milioni — Sconto sul prezzo residuo d'alienazione delle ferrovie dello Stato — Proposte del ministro Scialoia . . . . . *Pag.* 143

Capitolo VIII.

Reclami sulla piazza di Parigi per supposta illegittima circolazione di nuovi titoli di rendita italiana. Dichiarazioni del ministro Scialoia sull'assurdità di tale supposto . . *Pag.* 153

Capitolo IX.

Esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866.

Concerti primordiali presi a Parigi fra il Direttore generale del Debito pubblico del Regno e il conte di Sartiges, ambasciatore presso la Santa Sede, per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 — Presentazione alla Camera in tornata del 21 dicembre 1866 di progetto di legge per approvazione della Convenzione. Ripresentazione del medesimo in tornata del 30 marzo 1867 — Pratiche presso il Governo francese perchè abbia a porre in grado il Governo italiano pel sollecito trasporto sul suo Gran Libro delle rendite pontificie passate a suo carico — Il Governo italiano delega il suo Direttore generale del Debito pubblico, perchè abbia in Roma a mettersi a disposizione dell'ambasciatore francese, conte di Sartiges. Il cardinale Antonelli, ministro di Stato del Sommo Pontefice, vuol trattare direttamente coll'Italia — Questione primordiale delle cauzioni dei contabili del già Regno pontificio — Compilazione d'un progetto di riparto proporzionale fra i due Governi italiano e pontificio, delle iscrizioni di rendita consolidata

e di rendita redimibile che si rassegna al Ministro delle finanze — Il Ministro delle finanze aderisce in massima alle proposte contenute nel progetto, ma chiama l'attenzione del Commissario regio su alcuni punti speciali di questione. Questi punti di questione sono discussi coll'Ambasciatore francese e col Cardinale ministro, il quale non può consentire a tutte le proposte del Governo italiano: quali la trascrizione sul Gran Libro italiano delle rendite iscritte ai corpi morali ed ai privati residenti nelle provincie del Regno, nonchè delle rendite vincolate a cauzione per contabili o per altri servizi nelle provincie già pontificie e passate a far parte dello Stato italiano. Il Governo italiano chiede anche che nella parte del consolidato al portatore, che il Governo del Re sia per assumere, si abbia a comprendere i titoli che stanno in deposito per un milione di ducati a garanzia del prestito del Re di Napoli fatto al Papa.

La questione delle iscrizioni nominative dei corpi morali è la pietra d'inciampo del nuovo negoziato.

Nota-processo verbale stesa dal R. Commissario il 14 maggio, per le conferenze tenute coll'Ambasciatore francese, col suo Delegato, e col Commissario pontificio. In altra nota-verbale del giorno stesso, il R. Commissario stabilisce il modo di procedere al sorteggio delle iscrizioni, previsto dal Protocollo esplicativo annesso alla Convenzione — Dichiarazione del conte di Sartiges sul dubbio elevato dal Governo italiano, che non tutte le iscrizioni che servirono di base al riparto fossero in circolazione — Nota-verbale del Cardinale ministro, colla quale offre lo sgravio per l'Italia di L. 300 mila di rendita, in rappresentanza delle iscrizioni dei corpi morali che vuol conservare sul Gran Libro pontificio. Aggiornamento delle questioni estranee al trasferimento delle iscrizioni.

Il Governo del Re dichiara il 20 maggio, che invece di accettare l'abbandono di 300 mila lire di rendita, si abbia a procedere al riparto delle iscrizioni di rendita per sorteggio — Il sorteggio della rendita al portatore doversi fare per serie di obbligazioni — Con nota-verbale del giorno stesso, 20 maggio, si dispone, di concerto coll'Ambasciatore francese, pel sorteggio, ma il sorteggio non può aver luogo perchè mancano gli elenchi delle iscrizioni nominative, per cui l'affare del sorteggio finisce di essere

una vera mistificazione — Il palazzo di Firenze chiesto dal R. Commissario — Il Cardinale ministro richiesto degli elenchi, risponde che sta studiando la questione dei corpi morali ecclesiastici e quella delle rendite vincolate. Egli spera una soluzione mercè la quale potersi prescindere dal sorteggio. Il 26 maggio il R. Commissario riferisce al Ministro delle finanze la conferenza avuta col Cardinale ministro e si riserva di comunicargliene i suoi nuovi studi.

Il giorno 28 maggio si riunisce per la prima volta in Roma il Consiglio dei ministri, per esaminare e discutere le proposte del Governo italiano. Il conte di Sartiges dichiara essersi consentita la trascrizione delle rendite dei corpi morali e di quelle vincolate a cauzione. Si telegrafa alle Prefetture e Sottoprefetture del Regno, per sapere se in ciascuna rispettiva provincia esistano corpi morali titolari di rendite del debito pontificio. Contabilità telegrafiche da sistemarsi fra l'Italia e il Governo pontificio — Circolare del R. Commissario alle Prefetture e Sottoprefetture del Regno a spiegazione dei telegrammi spediti alle medesime — Lettera del 30 maggio colla quale il R. Commissario segnala al Ministro delle finanze occorrere ancora cinque o sei giorni per conoscere il risultato degli studi del Cardinale ministro — L'8 giugno il Ministro delle finanze informa il Consiglio dei ministri aver deliberato che, ove dal Governo pontificio s'insista nella ripulsa del modo di riparto del consolidato nominativo proposto dal Governo italiano, s'abbia ad attenersi senz'altro al disposto della Convenzione, cioè al sorteggio. L'11 giugno il Cardinale ministro continua ad osservare di non poter aderire al sorteggio, tuttochè preveduto dal Protocollo esplicativo; esservi in via degli studi sulla questione dei corpi morali secolari, e potersene conoscere il risultato il giorno 13 del mese in corso. Il giorno 20 il R. Commissario riferisce il risultato degli studi sulle Corporazioni religiose che era da presentarsi pel giorno 13, essere sconosciuto — Nel giorno 18 il Cardinale ministro dichiara starsi lavorando alla compilazione degli elenchi dei corpi morali; che intanto, attesa la ricorrenza del centenario dei santi Pietro e Paolo, le trattative non poteano più continuare.

Il 28 giugno il Consiglio dei ministri del Regno, viste le difficoltà sempre rinascenti, delibera aversi a stare recisamente ai termini del trattato e a disporre l'occorrente

pel sorteggio. Ove poi il R. Commissario avesse ad incontrare opposizione in senso all'ultima decisione, il Governo del Re autorizzarlo a desistere da ogni pratica ulteriore.

Il 4 luglio il R. Commissario è chiamato a Firenze per conferire col Ministro delle finanze. La conferenza ha luogo col presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi, e col barone di Malaret, rappresentante della Francia. Si discutono i punti tutti di questione che sono stati enunziati e discussi nei diversi rapporti e nelle istruzioni ministeriali date al R. Commissario, e si conviene verbalmente su ciascuno di essi. Il R. Commissario si restituisce a Roma e informa il conte di Sartiges di quanto si è convenuto a Firenze. Il conte di Sartiges, ritenuto gli accordi essere stati presi fra i due rappresentanti di Francia e d'Italia, li approva per parte sua e si reca senza più al Vaticano per riappiccare le trattative di fatto interrotte.

La conferenza col Cardinale ministro, a cui assiste il Commissario regio, dura per ben due ore, e si finisce per cadere d'accordo in senso di quanto fu convenuto a Firenze.

Ora, mentre il negoziato potea ritenersi come affatto chiuso, e il Commissario italiano non aspettava che gli elenchi delle iscrizioni che avevano a far parte integrante del protocollo finale, un dispaccio ministeriale giunto in ritardo da Parigi dovea rimettere in questione tutto il negoziato e ritardarne d'un anno la conchiusione. Il Commissario italiano non sa comprendere come egli sia stato chiamato a Firenze il 4 luglio, quando prima di quel giorno vi sia già stato un accordo fra Francia e Italia — Intanto, siccome il conte di Sartiges si è affrettato a comunicare al Cardinale ministro il dispaccio ministeriale, contenente disposizioni più favorevoli pel Vaticano, si sospende quanto si era convenuto a Firenze e le disposizioni del dispaccio restano senza effetto.

Il 15 luglio, giorno in cui il conte di Sartiges ha ricevuto il dispaccio ministeriale, il R. Commissario chiede d'esser istruito sull'avvenuto che non sa spiegarsi, e il Presidente del Consiglio con sua lettera del 17 dichiara essersi bensì tenuto dei discorsi col barone di Malaret, ma in via di semplice conversazione.

Il 18 luglio il R. Commissario comunica al conte di Sartiges le ultime deliberazioni del Governo italiano, e il conte di Sartiges e il Cardinale ministro, non muovendo obbie-

zioni al riguardo ritiene potersi procedere alla compilazione del Protocollo, e chiede con lettera del 22 luglio alcune spiegazioni al Ministro delle finanze che si affretta a fornirgliele.

Intanto il Governo pontificio rifiutandosi a rilasciare l'elenco delle iscrizioni nominative colla designazione del corpo morale titolare, e a comprendere nella quota del debito assegnata all'Italia i titoli rappresentanti il milione di ducati del prestito dell'ex-Re di Napoli, fatto al Governo pontificio, il Governo italiano, in quanto al primo punto di questione, dichiara doversi insistere; in quanto al secondo, resta sorpreso di veder respinto quanto si era già consentito. Quindi aversi a procedere al riparto ai termini della Convenzione; ove poi nella pratica applicazione pura e semplice della Convenzione il R. Commissario fosse per incontrare ostacoli, restar autorizzato a troncare senza più le trattative in corso.

Relazione al Presidente del Consiglio, riassuntiva del risultato delle pratiche e delle conferenze tenute col Cardinale ministro, coll'ambasciatore conte di Sartiges e col suo delegato di finanza, e compilazione d'un protocollo speciale per constatare la situazione delle cose alla vigilia della partenza per Parigi del conte di Sartiges.

Incidente del generale Dumont che complica vieppiù le cose e inasprisce gli animi. Quest'incidente, che ha luogo nel mese di luglio, motiva una corrispondenza diplomatica che dura sino al mese di settembre.

Il giorno 13 agosto il R. Commissario vede ancora il Cardinale ministro, e per l'ultima volta gli annunzia la cessazione d'ogni trattativa e la sua partenza da Roma pel giorno seguente, come di fatti ha luogo.

Il 7 settembre il ministro Nigra informa da Parigi aver avuto un colloquio col marchese di La Valette, il quale lamenta che all'ultim'ora il R. Commissario abbia messo innanzi l'elenco nominativo delle iscrizioni dei corpi morali e il prestito dell'ex Re di Napoli, questioni riservate. Essersi anticipati molti pagamenti ed esser prossime altre scadenze, quindi l'urgenza di definire.

Il R. Ministro delle finanze informato dei reclami del marchese di La Valette presenta due memorie al Ministro per gli affari esteri, una delle quali ricorda le fasi tutte del negoziato e l'altra la questione del prestito dell'ex-

Re di Napoli. Le due memorie del Ministro delle finanze sono trasmesse al ministro Nigra a Parigi.

Il 27 settembre il R. Governo dispone la ripresa delle trattative — Nel giorno 28, convenuti alcuni temperamenti fra il Presidente del Consiglio e l'incaricato d'affari rappresentante la Legazione francese a Firenze, in ordine alle ultime due questioni rimaste insolute, l'elenco delle iscrizioni nominative dei Corpi morali e il prestito dell'ex-Re di Napoli, temperamenti comunicati al Governo pontificio e da esso approvati, si scambia apposita nota perchè abbia a servir di norma immutabile nella redazione del protocollo finale.

Il 29 settembre il ministro dell'estero di Campello informa il ministro Nigra delle disposizioni fatte sulla frontiera pontificia per l'allontanamento dei volontari e come Garibaldi sia stato condotto. a Caprera.

Il 30 settembre il ministro di Campello segnala al ministro Nigra la possibilità d'una rivoluzione in Roma e l'obbligo dell'intervento per l'Italia per salvar l'ordine pubblico — Il ministro Nigra deve recarsi a Biarritz ed esporre all'Imperatore, in termini efficaci, lo stato delle cose per prevenire un'altra occupazione francese.

Il 12 ottobre il ministro Nigra scrive, l'Imperatore esser molto conturbato per le notizie che gli giungono dall'Italia. Il 16 ottobre il ministro di Campello avverte la situazione farsi ogni dì più minacciosa. Nello stesso giorno nel Consiglio dei ministri tenutosi a Saint-Cloud si decide la rioccupazione francese.

Il 17 ottobre il ministro dell'estero di Campello scrive al ministro Nigra che il solo mezzo efficace nel caso la rivoluzione scoppi a Roma sarebbe che l'Italia intervenisse. E il ministro Nigra risponde nel giorno stesso che il Governo imperiale non ammette in alcun'ipotesi l'intervento delle truppe italiane.

Standosi in questa penosa situazione di cose il Direttore generale del Debito pubblico riceve nel giorno 9 ottobre il suo passaporto per Roma per riprendervi le interrotte trattative.

Gli avvenimenti politici continuando nel territorio pontificio, e motivando la dimissione del Gabinetto nel giorno 19 ottobre per ricostituirsi nel giorno 27 dello stesso mese la nuova spedizione francese, risoluta il 16 ed effettuata il

giorno 30; il fatto di Mentana del 7 novembre e la proposta d'un congresso europeo per determinare la situazione reciproca della Santa Sede e dell'Italia, alterano ed aggravano di troppo la situazione politica fra la Francia e l'Italia, per non aver a sospendere l'ultimo atto del lungo episodio della questione romana . . . . . *Pag.* 158

CAPITOLO X.

Ripresa del negoziato per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866.

§ I. — Pagamenti anticipati fatti dal Governo italiano in pendenza della conclusione delle trattative — Sospensione provvisoria deliberata in seguito alla rioccupazione francese di Roma.

Il generale Menabrea, presidente del Consiglio dei ministri vuol sottoporre la questione al Consiglio di Stato. Quindi il 3 gennaio 1868 richiede il Ministro delle finanze di trasmettergli tutti i documenti che valgano a dimostrare lo stato attuale delle cose con apposita relazione ragguagliata delle conclusioni che il Ministro delle finanze stimasse di emettere tanto dal punto di vista del diritto quanto da quello dell'opportunità — Il 12 gennaio il Ministro delle finanze, Cambray-Digny trasmette il suo rapporto al Ministro dell'estero colle chieste conclusioni.

Il 14 gennaio la relazione del ministro delle finanze coi documenti a corredo è comunicata al Presidente del Consiglio di Stato. Il Governo imperiale desidera veder portata a termine la vertenza del riparto del debito pubblico pontificio — Il Governo italiano, avuto il parere del Consiglio di Stato, è pronto a soddisfare i suoi impegni; occorrere però l'invio d'un Commissario. Il 5 maggio il Ministro degli affari esteri annunzia l'arrivo del Commissario francese, e come egli abbia inoltre invitato il barone di Malaret a metterlo subito in rapporto col Direttore generale del Debito pubblico — Il Commissario francese giunto in Roma, con lettera del 14 maggio informa il Commissario italiano delle pratiche fatte presso l'Ambasciatore francese e presso il cardinale Antonelli pel sollecito avviamento del negoziato — Liquidazione delle obbligazioni così dette cattoliche e maggior rendita di L. 45,800 che si vuol portare a carico dell'Italia oltre la quota proporzionale — Il Commissario

francese e la questione delle L. 45,800 di rendita sulle obbligazioni cattoliche. Pagamento delle rendite iscritte ai corpi morali che si sollecita dai diversi Ministeri del Regno. Il Ministro delle finanze con nota del 30 maggio approva la stampa degli allegati al protocollo finale e in ordine alla questione della maggior rendita di L. 45,800 sui prestiti cattolici, dovere il Governo pontificio continuarne il servizio. Progetto di protocollo finale steso in conformità dell'avviso del rappresentante francese, rimesso al Commissario imperiale per darne comunicazione in Roma al conte di Sartiges. Si rassegna al Ministro delle finanze per la sua approvazione.

Con lettera del 3 giugno il Ministro delle finanze dichiara non assumere altri impegni, oltre quelli già assunti sin dopo che il protocollo finale sia sottoscritto.

Il 16 giugno si dichiara al Commissario pontificio che non accettandosi la proposta di scontare la maggior rendita di L. 45,800 sul capitale delle obbligazioni sorteggiate, tale partita non avrebbe potuto chiudersi che fra alcuni mesi e il protocollo finale non poter essere sottoscritto, finchè neppur una delle obbligazioni fosse in circolazione — Sottoscritto il protocollo, il R. Commissario dichiara potersi senz'altro indugio provvedere al pagamento delle competenze correnti; in quanto alle competenze arretrate occorrere una liquidazione. Il R. Commissario rassegna al Ministro delle finanze il protocollo finale colla sola riserva fatta dal rappresentante francese sulla disposizione dell'art. 6, concernente l'obbligo pel Governo pontificio di pagare gli arretrati e le competenze correnti sulle rendite iscritte ai Corpi morali del Regno che sono per rimaner accese sul Gran Libro pontificio.

Il progetto di protocollo finale essendo conforme ai tracciati preliminari ed agli accordi intervenuti in concorso del rappresentante francese ed alle ultime spiegazioni date, non porge al Ministro delle finanze rilevanti motivi d'osservazioni.

Siccome poi le formalità e le pratiche ancora da esaurirsi fanno prevedere l'impossibilità di rendere operativo il protocollo prima della fine del mese, così anche per addimostrare il buon volere del Governo del Re, il Ministro delle finanze, il 23 giugno, prega il Presidente del Consiglio di assicurare il rappresentante del Governo imperiale, starsi

provvedendo per mettere immediatamente a disposizione dell'Ambasciatore francese una somma di tre milioni di lire, corrispondente presso a poco al semestre, al 1° luglio, sulla parte del consolidato pontificio, posto a carico dell'Italia, in aggiunta a quello che già sta servendo.

Il giorno 27 il Ministro delle finanze fa tenere al barone di Malaret una delegazione di tre milioni di lire in buoni della Banca degli Stati pontifici in favore del conte di Sartiges pagabile il 30 corrente — Il giorno 28 il conte di Sartiges dichiara aver ricevuto per mezzo del barone di Malaret una delegazione della Banca nazionale italiana sulla Banca romana per una somma di tre milioni di lire pel Governo pontificio.

Il 14 luglio il barone di Malaret rivolge al generale Menabrea, presidente del Consiglio, la ricevuta della delegazione dei tre milioni spedita a Roma al conte di Sartiges, e il giorno 16 il ministro Menabrea gliene segna il ricevimento.

Il 30 luglio l'Amministrazione pontificia eseguisce l'ultimo sorteggio delle obbligazioni dei prestiti cattolici 1860-64.

Il giorno seguente, 31 luglio, il ministro delle finanze, Cambray-Digny, e il ministro di Francia, barone di Malaret, sottoscrivono il protocollo finale per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866 — Nello stesso giorno 31 luglio il Presidente del Consiglio ne dà notizia al ministro Nigra a Parigi.

Con lettera del 1° agosto il Commissario italiano annunzia ufficialmente al Commissario pontificio la sottoscrizione del protocollo finale per l'esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 1866, e ciò stante potersi senz'altro procedere alla sistemazione delle contabilità in sofferenza.

Il generale Menabrea, presidente del Consiglio, trasmette al ministro Nigra a Parigi, il progetto d'un *modus vivendi* col Governo pontificio — E il Ministro imperiale degli affari esteri risponde il 31 ottobre alla comunicazione fattagli con dispaccio del 22 agosto del generale Menabrea . . . *Pag.* 205

Capitolo XI.

Interregno amministrativo.

Condizione delle cose d'amministrazione divenuta più anormale fra l'Italia e la Santa Sede dopo la Convenzione del 1866 e il protocollo finale del 1868. Atti passati esclusivamente

fra l'Italia e la Francia senza l'intervento personale della terza parte interessata; atti da cui emergono diritti ed obblighi senza una legale rappresentanza. Quindi la necessità di valersi in tutte le occorrenze amministrative e senza conferimento di poteri dell'opera dei due ex-Commissari italiano e pontificio, quasi rappresentanti le rispettive pubbliche Amministrazioni . . . . . *Pag.* 234

CAPITOLO XII.

Questioni riservate.

Commissione mista per lo studio e la risoluzione delle questioni riservate all'art. 6 della Convenzione del 7 dicembre 1866 e a norma dell'art. 11 del protocollo finale del 31 luglio 1868 — Il Direttore generale del Tesoro e le istruzioni da compilarsi di concerto col Direttore generale del Debito pubblico pel Commissario da delegarsi — Istanze dei corpi morali del Regno e dei particolari esistenti presso il Direttore generale del Debito pubblico ex-Commissario pel riparto del debito pubblico pontificio. Richiesta di documenti al Ministero dell'estero relativi alla questione del debito pubblico pontificio e ad altre questioni correlative e occasionali.

Il 26 luglio l'ex-Commissario, Direttore generale del Debito pubblico è delegato a rappresentare e sostenere gli interessi italiani in detta Commissione. Istruzioni ministeriali. Le questioni riservate non essendo in piccol numero e non poco complicate, e i reclami crescenti, giorno per giorno, il Direttore generale, prevedendo, come le sedute della Commissione mista potessero non poco limitarsi e quindi l'assenza dalla Direzione generale protrarsi anch'essa, chiede al Ministro delle finanze di poter alternar la sua residenza fra Roma e Firenze — Il Direttore generale chiede poi un documento ufficiale che lo accrediti presso il nuovo Ambasciatore francese in Roma, Presidente della Commissione mista, e ne definisca i poteri — Si chiede ad un tempo l'occorrente passaporto e perchè sia lasciato a sua disposizione il così detto palazzo di Firenze, già chiesto nel 1867.

Il 3 settembre il Ministro delle finanze trasmette al Regio Commissario il chiesto passaporto — Il quartiere libero nel palazzo di Firenze in Roma è dal Ministro per gli affari esteri messo a disposizione del R. Commissario durante il suo soggiorno in detta città.

In quanto alla lettera d'accreditamento presso l'Ambasciatore francese in Roma non occorrere, attesochè la di lui nomina sarebbe stata fatta in seguito al desiderio espresso dal Governo francese al quale se ne sarebbe data partecipazione per mezzo della Legazione di Francia in Firenze.

Avviso del Consiglio di Stato sulla questione del prestito d'un milione di ducati fatto dall'ex-Re di Napoli al Pontefice.

Si invita il Ministero dell'interno a diramare una circolare alle Prefetture e Sottoprefetture, per avere da esse la situazione dei reclami dei Corpi morali e dei cittadini del Regno.

Arrivo a Roma sui primi giorni del mese di ottobre del Commissario italiano; egli prende stanza nel palazzo di Firenze.

L'Ambasciatore francese, Presidente della Commissione mista, è ancora assente da Roma — Prima visita al Cardinale ministro che dà il benvenuto al R. Commissario, e gli dichiara il Commissario pontificio essere sempre il Michele Guidi, corrispondente in giornata del Commissario italiano.

Nel giorno stesso della visita fatta al Cardinale ministro il R. Commissario riceve l'invito di recarsi nel giorno seguente all'udienza del Pontefice alle ore 9 della sera.

Dato il ben venuto al R. Commissario, il Pontefice soggiunge voler egli denari dall'Italia, mentre essa non ne ha. Però quando amministri bene ne farà. Le provincie che egli continua a dir sue essere fertilissime.

Quindi con una lucidità di mente e una memoria prodigiosa in quell'età, il Pontefice passa in rassegna uomini e cose, e soggiunge che egli rispetta le opinioni di tutti, non però di quelli che le cambiano dalla sera al mattino. Così non poter egli vedere i preti spretati, ed essere per una tal ragione che non si sarebbe ricevuto il ministro italiano Bertinatti perchè ritenuto qual prete spretato.

Il Pontefice non voler poi che il re Vittorio Emanuele gli mandi dei generali che non parlino, come avvenne in occasione del processo di Monti e Tognetti, pei quali egli non potè aderire al desiderio del Re, attesochè quei due individui, in faccia ai magistrati romani, non erano eroi, ma malfattori.

Nella lunga e famigliare conversazione che si protrasse

fino alle 11, il R. Commissario, fatto ardito, si permette di entrare in qualche proposito politico. Esso non è male accolto, e il Pontefice si riserva di tenerne discorso in altra occasione.

Intanto continuando l'assenza del marchese di Banneville, il Commissario italiano, a guadagno di tempo, tiene delle conferenze primordiali col Cardinale ministro e col suo Commissario — Si rileva quali sono i punti di questione che il Governo pontificio intende di presentare alla Commissione mista. Il R. Commissario si fa sollecito di darne comunicazione al ministro delle finanze, Cambray-Digny, per averne le occorrenti istruzioni.

Il Governo pontificio vuol rivenire in parte sulle risultanze della Convenzione del 1866 e del protocollo esplicativo. Al Governo del Re spetta vedere su quali di tali punti il R. Commissario possa accettare la discussione.

Studi preliminari sul rapporto dato allo scudo romano colla valuta italiana. Stampigliatura in Roma delle cartelle del consolidato al portatore, consentita dal Ministro delle finanze, per poterne riscuotere le competenze semestrali.

Arrivo in Roma del marchese di Banneville nel giorno 8 novembre — Prima adunanza della Commissione mista e scambio fra i due Commissari degli elenchi delle rispettive domande. Il Commissario pontificio presentando l'elenco dei suoi reclami, si riserva di documentarli.

Dubbio sollevato dal Commissario pontificio, se la Commissione possa occuparsi e discutere su argomenti estranei al riparto del debito pubblico pontificio — Osservazioni del Commissario italiano — Studi da farsi ulteriormente in proposito.

I punti di questione formanti argomento di reclamo presentati alla Commissione dal Commissario pontificio, sono in numero di nove; due soli sono contemplati all'articolo 9 del protocollo spiegativo; cogli altri sette si vuol diffatti rivenire sulle disposizioni della Convenzione.

I primi reclami presentati dal Commissario italiano sono in numero di diciotto, e fra i reclamanti vi sono: il Tesoro italiano, la Direzione generale del Debito pubblico, l'Amministrazione del fondo per il culto e il Municipio di Venezia.

Con nota 10 novembre si trasmettono al Ministro delle finanze i fogli spiegativi per ciascuna delle domande pre-

sentate dal Commissario pontificio coll'aggiunta degli apprezzamenti del R. Commissario.

Con foglio del giorno 11 il ministro delle finanze, Cambray-Digny, risponde a ciascuno dei punti di questione avanzati dal Commissario pontificio.

Emanazione di R. Decreto in data del 14 novembre pel cambio dei titoli di rendita rappresentanti la quota-parte del debito pontificio, passata a carico dell'Italia.

Crisi ministeriale nel Regno, per abbattere il Gabinetto Menabrea. Il giorno 13 dicembre costituzione del nuovo Gabinetto, colla presidenza a Giovanni Lanza e il ministero delle finanze a Quintino Sella.

La costituzione del nuovo Ministero interrompe le conferenze della Commissione mista, e il R. Commissario si restituisce a Firenze per conferire col nuovo Ministro delle finanze, e averne il nuovo indirizzo, quando occorra, e le sue istruzioni.

Le ragioni della crisi ministeriale, che ha durato ventiquattro giorni, sono troppo complicate perchè il nuovo Ministero non abbia a preoccuparsene. Quindi cosa naturale che debba aggiornarsi lo studio d'ogni altra questione esorbitante dalla questione principale. Il 18 gennaio 1870 il Ministro delle finanze scrive al R. Commissario essere nel suo desiderio di secondarne le premure, senonchè il Ministero e specialmente il Ministro delle finanze, dovendo preoccuparsi delle proposte da presentare al Parlamento, trovarsi nella impossibilità di portar la necessaria attenzione alle domande del Governo pontificio, per poter dare le istruzioni corrispondenti al concetto del Governo del Re. Quindi il R. Commissario restar incaricato di far presente l'accennata circostanza al Ministro di Francia, presidente della Commissione, e interessarlo a consentire che le sedute della Commissione mista siano d'alquanto dilazionate.

Il R. Commissario comunica il giorno 20 la domanda dilatoria del Ministro delle finanze al marchese di Banneville, il quale il giorno 22, nel trasmettere al R. Commissario alcuni documenti ricevuti dal Governo pontificio, lo assicura che va ad informare il Governo imperiale dei motivi che hanno determinato il Governo del Re a differire la ripresa del negoziato aperto l'8 novembre per la costituzione della Commissione mista. Egli spera che il Gabinetto di Firenze sia per prendere in considerazione l'inte-

resse che vi è a che la nuova dilazione sia abbreviata quanto più possibile e che sia anche bene di sospendere ogni disposizione che abbia per effetto di pregiudicare le questioni la cui risoluzione è riservata alla Commissione mista. La misura di cui si chiede la sospensione, è il cambio dei titoli disposto con decreto regio del 14 novembre 1869. Il ministro Sella lo revoca con altro R. decreto del 31 gennaio 1870. . . . . *Pag.* 237

CAPITOLO XIII.

Il 20 settembre 1870.

Ministero Lanza costituito il 13 dicembre 1869, e il *casus belli* fra la Francia e la Prussia — Consiglio dei ministri tenuto il 14 luglio 1870 a Saint-Cloud, sotto la presidenza di Napoleone III e dichiarazione di guerra — Considerazioni del diplomatico G. Rothan per l'Italia e l'Austria. — Il barone di Malaret, rappresentante imperiale a Firenze, e il Ministero italiano — Napoleone propone un trattato d'alleanza offensiva e difensiva che non ha seguito.

Il 3 agosto l'inviato italiano, conte Vimercati, giunge al Quartiere generale di Metz con un progetto di trattato concertato fra il ministro austriaco de Beust e il ministro italiano Visconti-Venosta. In esso l'Austria e l'Italia proclamano la loro neutralità armata a determinate condizioni. L'Imperatore sempre indeciso trova a fare delle obbiezioni e poi non cede su Roma.

Il giorno 5 il conte Vimercati riparte da Metz col trattato non sottoscritto. Il ministro Quintino Sella, il re Vittorio Emanuele e le prime disfatte dell'esercito francese. — L'8 agosto il ministro Nigra segnala l'agitazione del partito repubblicano, e il giorno 10 la possibilità della decadenza dell'Impero. Partenza delle truppe francesi da Roma — Il giorno 8 settembre il conte Ponza di San Martino parte per Roma con una lettera autografa di re Vittorio Emanuele, colla quale egli protesta della sua fede cattolica e del suo rispetto per la Chiesa.

Il giorno 12 il conte Ponza di San Martino, insoddisfatto nella sua missione, riparte da Roma, e le truppe italiane nel giorno stesso varcano la frontiera in diversi punti. Il giorno 20 il generale Cadorna fa il suo ingresso in Roma fra il popolo festante.

Intanto, mentre il generale Cadorna avanza verso Roma colle sue legioni, il ministro delle finanze, Quintino Sella, l'uomo d'azione, secondo il Rothan, non dorme, ma pensa all'ordinamento immediato della nuova amministrazione e per la parte sua, che è quella della finanza, delega nel giorno stesso 20 settembre il deputato Giacomelli, presidente del Consiglio permanente di finanza, e il Direttore generale del Debito pubblico, i quali si recano indilatamente in Roma, e il giorno dopo si presentano al Generale comandante, e quindi, senza opposizione, prendono possesso del Ministero delle finanze. Il proministro Tongiorgi, invitato a continuare provvisoriamente nelle sue funzioni, chiede d'esserne dispensato. E nello stesso intendimento sono i diversi capi di servizio del Ministero, fra i quali l'ex-Commissario pontificio, Michele Guidi, se nonchè fatti capaci trattarsi d'interessi dello Stato da tutelare, e dell'interesse loro rispettivo, restano in funzione sino a che non sono chiamati a prestare il giuramento prescritto dalla legge.

Preso possesso del Ministero delle finanze, i due delegati si presentano alla Giunta di governo nominata dal generale Cadorna per la città e provincia di Roma, e vi riferiscono quanto si era fatto e disposto presso il Ministero delle finanze.

La Giunta delega in seguito alcuni de' suoi membri per prendere la direzione dei diversi dipartimenti ministeriali. E così si avvia provvisoriamente nella nuova capitale il servizio dell'amministrazione dello Stato . . . . . *Pag.* 271

INDICE DEI DOCUMENTI

degli anni 1865 al 1870

1 1865 2 giugno — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri a Firenze, esecuzione dell'art. 4 della Convenzione 15 settembre 1864 . *Pag.* 293

2 " 3 novembre — Il Ministro del Re a Parigi al Presidente del Consiglio a Firenze . . . . " 294

3 " 3 novembre — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . " ivi

4 " 3 novembre — Il Ministro per gli affari esteri al Ministro del Re a Parigi . . . . . " 295

5 " 9 novembre — " " . . . " ivi

6 " 9 novembre — " " . . . " 296

7 " 13 novembre — Il Ministro del Re a Parigi al Presidente del Consiglio a Firenze . . . . . " ivi

8 " 23 novembre — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . " ivi

9 " 1° dicembre — Il Ministro di Francia a Firenze al Presidente del Consiglio . . . . . " 297

10 " 26 dicembre — Il Presidente del Consiglio al Ministro di Francia a Firenze . . . . . " 299

11 1866 25 gennaio — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . " 300

12 " 4 febbraio id. id. . . . . " 302

13 " 11 febbraio — Il Ministro delle finanze al Ministro di Francia a Firenze . . . . . " ivi

14 " 15 febbraio — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . " 304

15 " 20 febbraio — Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re a Parigi . . . . . " 306

16 " 22 febbraio — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro degli affari esteri a Firenze . . . . . " 307

17 1866 28 febbraio — Il Ministro di Francia a Firenze al Ministro per gli affari esteri . . . . . *Pag.* 308
18 » 1° marzo — Il Ministro per gli affari esteri al Ministro del Re a Parigi . . . . . » 309
19 » 5 marzo — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro degli affari esteri . . . . . » 310
20 » 11 marzo — Il Ministro delle finanze al Ministro di Francia a Firenze . . . . . » 311
21 » 12 marzo — Il Ministro delle finanze al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 313
22 » 16 marzo — Nota verbale del Ministero francese degli affari esteri . . . . . » ivi
23 » 18 marzo — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 319
24 » 31 marzo — Il Ministro per gli affari esteri al Ministro del Re a Parigi . . . . . » 320
25 » 31 marzo — Nota verbale del Ministro italiano degli affari esteri . . . . . » ivi
26 » 31 marzo — Il Ministro degli affari esteri al Ministro del Re a Parigi . . . . . » 324
27 » 4 aprile — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro degli affari esteri. . . . . » 325
28 » 19 aprile — » » . . . . . » ivi
29 » 18 aprile — Nota verbale del Ministro imperiale degli affari esteri . . . . . » ivi
30 » 20 aprile — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 330
31 » 19 aprile — Nota verbale del Ministero imperiale degli affari esteri . . . . . » ivi
32 » 26 aprile — Il Ministro del Re a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 332
33 » 24 aprile — Nota verbale del Ministero imperiale degli affari esteri . . . . . » 333
34 » 8 giugno — Il Ministro del Re al commendatore Mancardi regio Commissario presso il Governo francese . . . . . » 335
35 » 20 maggio — Nota verbale del Ministero imperiale degli affari esteri . . . . . » ivi
36 » 20 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . » 342
37 » 20 giugno — Il regio commissario Mancardi al Commissario francese . . . . . » 344

38 1866 22 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . *Pag.* 356
39 » 24 giugno — Il regio commissario Mancardi al ministro delle finanze Scialoja . . . . . » 357
40 » 5 luglio — Il Ministero dell'istruzione pubblica al Ministro delle finanze . . . . . » 359
41 » 7 luglio — La Direzione generale del tesoro al Segretariato generale delle finanze . . . . . » 360
42 » 11 luglio — Il Ministero delle finanze, Segretario generale al Commissario regio a Parigi . . » 364
43 » 14 luglio — Il commissario francese Faugère al commissario italiano Mancardi . . . . . » 365
44 » 14 luglio — Nota del commissario francese Faugère al Commissario italiano . . . . . » 366
45 » 16 luglio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze, Segretariato generale . . . » 372
46 » 20 luglio — Il Ministero delle finanze, Tesoro, al commissario Mancardi . . . . . » 373
47 » 20 luglio — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . » 374
48 » 20 luglio — Relazione al Ministro delle finanze del regio commissario Mancardi . . . . . » 377
49 » 24 luglio — Il commissario Faugère al commissario Mancardi . . . . . » 400
50 » 28 luglio — Il Ministero delle finanze, Firenze, al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
51 » 29 luglio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 401
52 » 31 luglio — » » . . . . . » 404
53 » 4 agosto — » » . . . . . » 405
54 » 4 agosto — » » . . . . . » 406
55 » 8 agosto — » » . . . . . » 407
56 » 4 agosto — Nota verbale del Ministero imperiale degli affari esteri . . . . . » 409
57 » 22 agosto — » » . . . . . » 413
58 » 19 agosto — Il regio Commissario in Parigi al Ministero delle finanze . . . . . » 418
59 » 25 agosto — » » . . . . . » 420
60 » 28 agosto — Il Ministero delle finanze al regio Commissario in Parigi . . . . . » 422
61 » 1° settembre — Il Ministro delle finanze, Firenze, al regio Commissario in Parigi. . . . . » 423

62 1866 6 settembre — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . *Pag.* 424
63 » 22 settembre — Il marchese de la Valette al ministro Nigra a Parigi . . . . . » 428
64 » 23 settembre — Il ministro Nigra al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 429
65 » 8 ottobre — Il ministro Nigra al Ministro delle finanze . . . . . » ivi
66 » 20 ottobre — Il Ministero degli affari esteri al commendator Mancardi in Firenze . . . . . » 430
67 » 21 ottobre — » » . . . » ivi
68 » 25 ottobre — » » . . . » 431
69 » 28 ottobre — Istruzioni del Ministro delle finanze al regio Commissario per l'esecuzione dell'art. 4 della Convenzione 15 settembre 1864 . . . . » ivi
70 » 26 ottobre — Il ministro Nigra al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 435
71 » 11 settembre — Il Commissario francese al Commissario italiano a Firenze . . . . . » 437
72 » 30 ottobre — Il ministro Nigra al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 443
73 » 3 novembre — Il Ministro degli affari esteri al ministro Nigra . . . . . » 444
74 » 4 novembre — » » . . . » 445
75 » 4 novembre — Decreto Reale per pieni poteri al regio Commissario in Parigi . . . . . » ivi
76 » 5 novembre — Il ministro per gli affari esteri, Visconti Venosta, al ministro Nigra . . . . . » 446
77 » 10 novembre — » » . . . » ivi
78 » 14 novembre — Il ministro Nigra al Ministro per gli affari esteri o al Presidente del Consiglio » 447
79 » 16 novembre — Il Ministro delle finanze al ministro Nigra . . . . . » 448
80 » 22 novembre — Il Ministro delle finanze al R. commissario Mancardi . . . . . » ivi
81 » 25 novembre — Il regio commissario Mancardi al ministro per gli affari esteri, Visconti Venosta » 449
82 » 26 novembre — » » . . . » 450
83 » 27 novembre — » » . . . » 452
84 » 27 novembre — Il Commissario francese al Commissario italiano . . . . . » 453
85 » 29 novembre — » » . . . » ivi

86 1866 30 novembre — Il Commissario francese al Commissario italiano . . . . . *Pag.* 454
87 » 30 novembre — Il Ministero delle finanze al regio Commissario . . . . . » 455
88 » 1° dicembre — Il regio commissario Mancardi al Ministro per l'estero, Visconti Venosta . . » 456
89 » 1° dicembre — Il regio commissario Mancardi al Ministro per l'estero, Visconti Venosta . . . » 457
90 » 2 dicembre — Il Ministro delle finanze al commissario Mancardi . . . . . » 458
91 » 3 dicembre — Il Commissario italiano al Commissario francese . . . . . » ivi
92 » 4 dicembre — Il ministro Visconti Venosta al commissario Mancardi . . . . . » 460
93 » 4 dicembre — Il ministro imperiale de Moustier al ministro imperiale di Malaret a Firenze . . » ivi
94 » 5 dicembre — Il barone di Malaret al marchese de Moustier . . . . . » ivi
95 » 5 dicembre — Il regio commissario Mancardi al ministro Visconti Venosta . . . . . » 461
96 » 5 dicembre — Il ministro Visconti Venosta al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
97 » 5 dicembre — » » . . . » 462
98 » 5 dicembre — Il deputato Minghetti da Parigi al ministro Visconti Venosta . . . . . » ivi
99 » 6 dicembre — Il commissario Mancardi al ministro Visconti Venosta . . . . . » ivi
100 » 6 dicembre — Il deputato Minghetti al ministro Visconti Venosta . . . . . » 463
101 » 6 dicembre — » » . . . » 464
102 » 6 dicembre — Il ministro Scialoja al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
103 » 6 dicembre — Il commissario Faugère al commissario Mancardi . . . . . » 465
104 » 7 dicembre — La Legazione d'Italia a Parigi al Ministro italiano per gli affari esteri . . . » ivi
105 » 8 dicembre — Il commissario Mancardi al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 466
106 » 7 dicembre — Convenzione internazionale fra la Francia e l'Italia sottoscritta il 7 dicembre 1866 . » 467
107 » 13 dicembre — Il regio Commissario al Ministro per gli affari esteri . . . . . » 470

108 1866 7 dicembre — Protocollo esplicativo annesso alla Convenzione 7 dicembre 1866 . . . . . *Pag.* 471
109 " 13 dicembre — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . " 477
110 1867 24 aprile — Squarci di discorsi parlamentari dei deputati Crispi, Visconti Venosta e Minghetti . . " ivi
111 1866 21 maggio — Circolare del ministro delle finanze Scialoja . . . . . " 484
112 " 24 maggio — " " . . . . " 485
113 " 12 giugno — Il ministro Scialoja al regio commissario Mancardi . . . . . " 486
114 " 15 giugno — Il R. Commiss. al ministro Scialoja " 488
115 " 16 giugno — " " . . . . . " 489
116 " 21 giugno — Il ministro Scialoja al regio commissario Mancardi . . . . . " 491
117 " 29 giugno — Avviso pel pagamento semestrale in Parigi della rendita italiana al portatore . . . " 492
118 " 23 giugno — Il min. Scialoja al commiss. Mancardi " 493
119 " 26 giugno — " " . . . . " ivi
120 " 30 giugno — " " . . . . " 494
121 " 29 giugno — Il Ministero francese delle finanze al commissario Mancardi . . . . . " ivi
122 " 29 giugno — Il commissario Mancardi al ministro Scialoja . . . . . " 496
123 " 30 giugno — Il ministro Scialoja al ministro Nigra " ivi
124 " 2 luglio — Il commissario Mancardi al barone James de Rothschild . . . . . " ivi
125 " 10 luglio — Il Commissario italiano al Ministero delle finanze . . . . . " 497
126 " 10 luglio — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . " ivi
127 " 29 giugno — Protesta del Comitato della Borsa d'Amsterdam contro il nuovo sistema di pagamento della rendita italiana all'estero . . . . . " 498
128 " 15 luglio — Il Commissario italiano al Presidente del Comitato della Borsa d'Amsterdam . . . " 499
129 " 15 luglio — Il Commissario italiano al Ministero delle finanze . . . . . " 500
130 " 17 luglio — Il Ministro dell'estero al Ministero delle finanze . . . . . " 501
131 " 24 luglio — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . " ivi

132 1866 27 luglio — Il commissario Mancardi alla Banca dei fratelli de Rothschild . . . . . *Pag.* 502
133 » 27 luglio — Il commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » ivi
134 » 26 luglio — Il Ministero delle finanze al commissario Mancardi . . . . . » 503
135 » 30 luglio — Il Commissario italiano ai fratelli de Rothschild . . . . . » ivi
136 » 30 luglio — Il commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 504
137 » 14 giugno — La Compagnia olandese titolare di rendite italiane al regio Commissario . . . . . » ivi
138 » 16 giugno — Il commissario Mancardi alla Compagnia olandese d'Amsterdam . . . . . » 506
139 » 16 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 507
140 » 25 giugno — Il ministro Scialoja al regio commissario Mancardi . . . . . » 508
141 » 26 giugno — Il regio Commissario alla Compagnia olandese d'Amsterdam . . . . . » 509
141bis » 3 agosto — Il Ministero imperiale delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
142 » 30 giugno — Il min. Scialoja al R. comm. Mancardi » 510
143 » 11 luglio — » » . . . . . » 511
144 » 26 luglio — » » . . . . . » 513
145 » 12 novembre — La Compagnia degli agenti di cambio di Parigi al ministro Nigra . . . . . » 514
146 » 14 novembre — Il min. Scialoja al ministro Nigra » ivi
147 » 15 novembre — » » . . . . » 515
148 » 17 novembre — Il commissario Mancardi al Sindaco degli agenti di cambio di Parigi . . . . . » ivi
149 » 1° dicembre — Il Direttore del giornale delle ferrovie al ministro Nigra . . . . . » 516
150 Reminiscenze sul corso forzoso . . . » ivi
151 Reminiscenze sull'applicazione al demanio dello Stato dei beni già spettanti alle corporazioni religiose . . . . . » 518
152 Reminiscenze sul prestito nazionale . » 521
153 1867 16 gennaio — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministro delle finanze . . . . . » 523
154 » 23 gennaio — Il Ministro delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico in Torino . . » 525

155 1867 21 marzo — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi in Roma . . . . . *Pag.* 525
156 » 23 marzo — Il Ministro degli affari esteri all'Ambasciatore di Francia in Roma . . . . . » 526
157 » 25 marzo — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 527
158 » 4 aprile — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 528
159 » 25 aprile — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 529
160 » 26 aprile — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 532
161 » 1° maggio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 534
162 » 6 maggio — Il deputato Alessandro Marcello al Ministro delle finanze . . . . . » 537
163 » 10 maggio — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 538
164 » 11 maggio — » » . . . . . » 542
165 » 14 maggio — Primi reclami presentati a Roma dal regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
166 » 14 maggio — Nota verbale fra il Commissario italiano e l'Ambasciatore di Francia a Roma . . » 544
167 » 15 maggio — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . » ivi
168 » 20 maggio — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 546
169 » 20 maggio — Nota verbale fra il Commissario italiano e l'Ambasciatore di Francia a Roma . . » 547
170 » 24 maggio — Il Ministero delle finanze al regio commissario . . . . . » 548
171 » 24 maggio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 549
172 » 25 maggio — » » . . . . . » 554
173 » 26 maggio — » » . . . . . » 558
174 » 28 maggio — » » . . . . . » 561
175 » 28 maggio — » » . . . . . » 562
176 » 30 maggio — » » . . . . . » 563
176bis » 30 maggio — » » . . . . . » 564
177 » 31 maggio — » » . . . . . » 566
178 » 1° giugno — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi

179 1867 1° giugno — Il Ministro delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . *Pag.* 567
180 » 3 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » ivi
181 » 7 giugno — Il R. commissario Mancardi al barone Baldini ministro dei lavori pubblici in Roma » 568
182 » 8 giugno — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
183 » 10 giugno — Il commissario Mancardi al conte di Sartiges, Ambasciatore di Francia in Roma . » 569
184 » 11 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . » 571
185 » 12 giugno — » » . . . . » 572
186 » 13 giugno — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 573
187 » 14 giugno — » » . . . . » ivi
188 » 16 giugno — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 575
189 » 20 giugno — » » . . . . » ivi
190 » 28 giugno — Il Ministro delle finanze, Ferrara, al regio commissario Mancardi . . . . . » 580
191 » 1° luglio — Il commissario italiano Mancardi al conte di Sartiges, Ambasciatore di Francia in Roma » 581
192 » 4 luglio — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » ivi
193 » 8 luglio — » » . . . . . » 582
194 » 10 luglio — Il regio commissario Mancardi al Presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi . . . . » ivi
195 » 12 luglio — Il ministro delle finanze, Urbano Rattazzi, al regio commissario Mancardi . . . . » 585
196 » 15 luglio — Il regio commissario Mancardi al presidente del Consiglio, Urbano Rattazzi . . . . » 586
197 » 16 luglio — Il Ministro delle finanze al regio commissario Mancardi . . . . . » 589
198 » 17 luglio — » » . . . . . » 590
199 » 17 luglio — Il ministro delle finanze, U. Rattazzi, al regio commissario Mancardi . . . . . » 591
199bis » 20 luglio — » » . . . . . » 592
200 » 18 luglio — Il regio Commissario italiano al conte di Sartiges, Ambasciatore a Roma . . . . » ivi
201 » 19 luglio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . » 593

202 1867 22 luglio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 594
203 „ 24 luglio — Il ministro delle finanze, U. Rattazzi al regio commissario Mancardi . . . . . „ 596
204 „ 29 luglio — „ „ . . . . . „ 599
205 „ 30 luglio — Il regio commissario Mancardi al presidente del Consiglio, U. Rattazzi . . . . . „ 600
206 „ 6 agosto — „ „ . . . . . „ 604
207 „ 30 luglio — Protocollo speciale sottoscritto dal regio Commissario e dall'Ambasciatore di Francia in Roma . . . . . „ 605
208 „ 18 agosto — Il Ministero delle finanze al regio commissario Mancardí . . . . . „ 610
209 „ 19 agosto — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . „ ivi
210 „ 7 settembre — Il ministro Nigra a Parigi al Ministro per gli affari esteri . . . . . „ 611
211 „ 17 settembre — Il ministro delle finanze, U. Rattazzi, al Ministro per gli affari esteri . . . . „ 613
212 „ 24 settembre — Il ministro per gli affari esteri, Di Campello, al ministro Nigra a Parigi . . . „ 617
213 „ 27 settembre — Il Ministro delle finanze al direttore generale Mancardi a Torino . . . . . „ 618
214 „ 28 settembre — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze a Firenze . . „ ivi
215 „ 28 settembre — Nota scambiata fra il presidente del Consiglio, Rattazzi, e l'incaricato d'affari di Francia a Firenze, de la Villestreux . . . . . „ 619
216 „ 30 settembre — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi a Torino . . . . . „ 621
217 „ 10 novembre — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . „ 623
218 1868 3 gennaio — Il ministro dell'estero, Menabrea, al ministro delle finanze, Cambray-Digny . . „ 624
219 „ 12 gennaio — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, al ministro dell'estero, Menabrea . . . . „ 625
220 „ 14 gennaio — Il Ministro dell'estero al Presidente del Consiglio di Stato . . . . . „ 630
221 „ 15 gennaio — Il Ministro delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi a Torino . . „ 631
222 „ 17 gennaio — Il direttore generale Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . „ 632

223 1868 27 gennaio — Il Ministero dell'estero in Firenze al direttore generale Mancardi a Torino . *Pag.* 633
224 » 1° febbraio — Il direttore generale Mancardi da Torino al pres. del Consiglio, Menabrea, in Firenze » 634
225 » 3 febbraio — Il ministro degli affari esteri, Menabrea, da Firenze al ministro Nigra a Parigi . . » 639
226 » 25 febbraio — Il Ministro degli affari esteri da Firenze al direttore generale Mancardi a Torino . » 640
227 » 29 aprile — Il Ministro per gli affari esteri da Firenze al ministro Nigra a Parigi . . . . . » 641
228 » 30 aprile — Il ministro Nigra a Parigi al ministro dell'estero, Menabrea, a Firenze . . . . . » ivi
229 » 3 maggio — Il ministro dell'estero, Menabrea, al ministro Nigra a Parigi . . . . . » 642
230 » 5 maggio — Il ministro dell'estero, Menabrea, al ministro Nigra a Parigi . . . . . » ivi
231 » 9 maggio — Il ministro dell'estero, Menabrea, al direttore generale Mancardi a Torino . . . . . » 643
232 » 13 maggio — Il ministro dell'estero, Menabrea, al ministro Nigra a Parigi . . . . . » ivi
233 » 14 maggio — Il delegato francese L'Heureux in Roma al regio commissario Mancardi a Torino . » 644
234 » 16 maggio — Il direttore generale Mancardi al Console generale di Francia a Torino . . . . . » 646
235 » 16 maggio — Il commissario pontificio Michele Guidi da Roma al R. Commiss. italiano in Torino » ivi
236 » 16 maggio — Il direttore generale Mancardi da Torino, al Ministro delle finanze in Firenze . . » 647
237 » 18 maggio — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministro per gli affari esteri in Firenze » 650
238 » 18 maggio — Il delegato francese L'Heureux da Roma al Commissario italiano in Torino . . . » ivi
239 » 19 maggio — Il commissario pontificio Guidi da Roma al Commissario italiano in Torino . . . » 652
240 » 22 maggio — Il commissario italiano Mancardi da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . » 655
241 » 27 maggio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » ivi
242 » 29 maggio — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . » 657
243 » 30 maggio — Il Ministero delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . . » 658

244 1868 1° giugno — Il commissario pontificio Guidi da Roma al commissario italiano Mancardi in Torino *Pag.* 660
245 " 1° giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . " ivi
246 " 2 giugno — Il commissario italiano Mancardi da Torino al commissario pontificio Guidi in Roma . " 661
247 " 2 giugno — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . " 663
248 " 3 giugno — Il Ministero delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . . " ivi
249 " 4 giugno — Il commissario italiano Mancardi da Torino al commissario pontificio Guidi in Roma . " 664
250 " 4 giugno — Il commissario pontificio Guidi da Roma al commissario italiano Mancardi in Torino " 665
251 " 6 giugno — " " . . . . . " 666
252 " 6 giugno — Il commissario italiano Mancardi da Torino al commissario pontificio Guidi a Roma . " 667
253 " 8 giugno — " " . . . . . " 669
254 " 8 giugno — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministro delle finanze in Firenze . . " 670
254bis " 8 giugno — Progetto di protocollo finale . . " 672
255 " 10 giugno — Il delegato francese in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . " 678
256 " 13 giugno — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . " 680
257 " 14 giugno — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . " 681
258 " 16 giugno — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . . . . . " 682
259 " 17 giugno — Il delegato francese in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . " 685
260 " 17 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . " 686
261 " 18 giugno — Il ministro per l'estero, Menabrea, in Firenze al ministro Nigra a Parigi . . . . " 687
262 " 18 giugno — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . " 688
263 " 19 giugno — Il commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . " 691
264 " 19 giugno — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . " ivi

265 1868 21 giugno — Il Delegato francese in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . *Pag.* 692
266 » 23 giugno — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, al presidente del Consiglio, Menabrea . . . » 693
267 » 24 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 694
268 » 25 giugno — Il ministro Nigra a Parigi al presidente del Consiglio, Menabrea . . . . . » 695
269 » 27 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » ivi
270 » 27 giugno — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, al ministro francese bar. di Malaret in Firenze » 696
271 » 28 giugno — Il Ministro delle finanze al presidente del Consiglio, Menabrea . . . . . » 697
272 » 28 giugno — L'Ambasciatore di Francia da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . » 698
273 » 3 luglio — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministro delle finanze in Firenze . . . » ivi
274 » 4 luglio — Il barone di Malaret al presidente del Consiglio, Menabrea . . . . . » ivi
275 » 6 luglio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 699
276 » 6 luglio — Il ministro degli affari esteri, Menabrea, al ministro francese, il barone di Malaret . » 700
277 » 10 luglio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » ivi
278 » 10 luglio — Il Delegato francese in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 701
279 » 11 luglio — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . . » 702
280 » 13 luglio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » ivi
281 » 14 luglio — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . » 703
282 » 18 luglio — Il delegato francese da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 704
283 » 23 luglio — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . . » 705
284 » 24 luglio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 706
285 » 30 luglio — Il Ministero delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . . » ivi

286 1868 31 luglio — Il ministro dell'estero, Menabrea, da Firenze al ministro Nigra in Parigi . . . . . *Pag.* 707
287 » 31 luglio — Il protocollo finale . . . . . » ivi
288 » 1° agosto — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . » 713
289 » 3 agosto — Il Delegato francese in Roma al Commissario italiano a Torino . . . . . » 714
290 » 22 agosto — Il ministro dell'estero, Menabrea, al ministro Nigra a Parigi . . . . . » 715
291 » 31 ottobre — Il Ministro imperiale degli affari esteri in Parigi al barone de la Villestreux a Firenze » 717
292 » 4 agosto — Il commissario italiano Mancardi da Torino al commissario pontificio Guidi in Roma . » 720
293 » 8 agosto — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » ivi
294 » 8 agosto — » » . . . . . » 721
295 » 11 agosto — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . » 722
296 » 17 agosto — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero delle finanze in Firenze . . » 723
297 » 17 agosto — » » . . . . . » ivi
298 » 17 agosto — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . » 724
299 » 20 agosto — » » . . . . . » 727
300 » 21 agosto — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . » 728
301 » 24 agosto — » » . . . . . » 729
302 » 24 agosto — Il Ministero delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . . » ivi
303 » 25 agosto — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . . » ivi
304 » 26 agosto — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . » 730
305 » 6 settembre — Il Ministero delle finanze da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . » 731
306 » 9 settembre — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . » 733
307 » 17 settembre — Il Commissario italiano da Torino al Commissario pontificio in Roma . . . . » 734
308 » 22 settembre — » » . . . . » 735
309 » 23 settembre — Il Commissario pontificio in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . » 736

310 1868 15 ottobre — Il Commissario pontificio in Roma al Commissario italiano in Torino . . . . . *Pag.* 737
311 „ 15 novembre — „ - „ . . . . . „ 738
312 „ 25 novembre — „ „ . . . . . „ ivi
313 „ 12 dicembre — „ „ . . . . . „ 740
314 „ 14 dicembre — Il Ministero dell'interno da Firenze al direttore generale Mancardi in Torino . „ 741
315 „ 24 dicembre — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Torino . . . . „ 743
316 „ 24 dicembre — „ „ . . . . „ ivi
317 „ 27 dicembre — Il direttore generale Mancardi da Torino al Ministero dell'interno in Firenze . . . „ 744
318 1869 16 gennaio — Il Ministero delle finanze al Ministero dell'estero . . . . . „ 746
319 „ 24 gennaio — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . „ 751
320 „ 26 gennaio — Il direttore generale Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . „ 752
321 „ 8 febbraio — Il Commissario pontificio in Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . „ 753
322 „ 24 febbraio — „ „ . . . . . „ 754
323 „ 20 maggio — Prefettura di Pesaro e Urbino al Ministero dell'interno . . . . . „ ivi
324 „ 8 giugno — Il ministro dell'interno, Gadda, al direttore generale Mancardi . . . . . „ 755
325 „ 9 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . „ 756
326 „ 13 giugno — Il direttore generale Mancardi al Ministero dell'interno . . . . . „ ivi
327 „ 2 ottobre — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . „ 757
328 „ 8 ottobre — Il Ministero dell'interno al direttore generale Mancardi . . . . . „ 758
329 1870 12 gennaio — Il Commissario italiano da Firenze al Commissario pontificio in Roma . . . . . „ ivi
330 „ 17 gennaio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . „ 760
331 „ 17 febbraio — Il Commissario italiano da Firenze al Commissario pontificio in Roma . . . . „ 761
332 „ 25 febbraio — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . „ 762

333 1870 26 maggio — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . *Pag.* 764
334 " 28 maggio — Il Commissario italiano da Firenze al Commissario pontificio in Roma . . . . . " ivi
335 " 7 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . " 765
336 " 26 giugno — Il Commissario italiano da Firenze al Commissario pontificio in Roma . . . . . " 766
337 " 15 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . " 767
338 " 17 giugno — Il direttore generale Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . " ivi
339 " 28 giugno — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . " 768
340 " 3 agosto — " " . . . . . " 770
341 " 24 agosto — " " . . . . . " ivi
342 1869 30 maggio — Il direttore generale del tesoro, Alfurno, al direttore gen. del Debito pubblico Mancardi " 771
343 " 2 giugno — Il direttore generale Mancardi al direttore generale Alfurno . . . . . " 773
344 " 10 giugno — Il direttore generale Alfurno al direttore generale Mancardi . . . . . " 777
345 " 2 giugno — Il Ministero dell'estero al direttore generale Mancardi . . . . . " 778
346 " 24 giugno — Il direttore generale Mancardi al Ministero dell'estero . . . . . " ivi
347 " 26 luglio — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, al direttore generale Mancardi . . . . " ivi
348 " 29 luglio — Il direttore generale Mancardi al Ministro delle finanze . . . . . " 779
349 " 18 agosto — " " . . . . . " 780
350 " 3 settembre — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . " 781
351 " 23 agosto — Il direttore generale Mancardi al Ministero dell'interno . . . . . " 782
352 " 7 settembre — Il ministro dell'interno, Gadda, al direttore generale Mancardi . . . . . " 784
353 " 31 agosto — Circolare del Ministero dell'interno " ivi
354 " 8 settembre — La Prefettura d'Aquila al Ministero dell'interno . . . . . " 785
355 " 15 settembre — Il Ministero dell'interno al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " 786

856 1869 15 settembre — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . *Pag.* 787
856bis " 15 settembre — Promemoria al Ministero delle finanze relativa ad un prestito del Re di Napoli fatto al Papa . . . . . " ivi
857 " 16 settembre — Il direttore generale Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . " 794
858 " 18 settembre — Il direttore generale Mancardi al Ministero dell'interno . . . . . " ivi
859 " 29 settembre — Il Ministero delle finanze al direttore generale Mancardi . . . . . " 795
860 " 2 ottobre — Il Commissario pontificio da Roma al Commissario italiano in Firenze . . . . . " ivi
861 " 13 ottobre — Il delegato francese L'Heureux da Parigi al Commissario italiano in Firenze . . . " 796
862 " 17 ottobre — Il regio Commissario Mancardi da Roma al Ministro delle finanze in Firenze . . . " ivi
863 " 23 ottobre — " " . . . . " 799
864 " 1° novembre — Il Ministero delle finanze da Firenze al al regio Commissario in Roma . . . . " ivi
865 " 8 novembre — Il regio Commissario da Roma al Ministro delle finanze in Firenze . . . . . " 801
866 " 10 novembre — " " . . . " 803
867 " 11 novembre — Il ministro delle finanze, Cambray-Digny, al regio Commissario in Roma . . . . " 810
867bis " 11 novembre — Istruzioni ministeriali . . . . " 811
868 " 12 novembre — Il Ministero delle finanze al regio Commissario in Roma . . . . . " 813
869 " 18 dicembre — Il regio Commissario in Roma al Ministro guardasigilli a Firenze . . . . . " 814
870 " 19 novembre — Il Ministro delle finanze al regio Commissario in Roma . . . . . " ivi
871 " 28 dicembre — Il Ministro di grazia e giustizia al regio Commissario in Roma . . . . . " 815
872 1870 3 gennaio — Il regio commissario Mancardi al Ministro di grazia e giustizia . . . . . " 816
873 " 13 gennaio — Il regio commissario Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . " 817
874 " 18 gennaio — Il ministro delle finanze, Quintino Sella, al regio commissario Mancardi in Roma " 818
875 " 20 gennaio — Il commissario Mancardi all'ambasciatore francese marchese di Banneville in Roma " ivi

876 1870 22 gennaio — Il marchese Banneville al regio commissario Mancardi in Roma . . . . . *Pag.* 819
877 " 23 gennaio — Il commissario Mancardi da Roma al Ministro Sella in Firenze . . . . . " ivi
878 " 23 gennaio — Protesta del Governo pont. contro il cambio dei suoi titoli in titoli di debito pubb. italiano " 820
879 " 24 gennaio — Il commissario Mancardi da Roma al Ministro delle finanze in Firenze . . . . " 823
880 1871 11 gennaio — Il Ministero delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " 824
881 " 12 gennaio — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministro dalle finanze . . . . . " ivi
882 " 18 gennaio — La Prefettura d'Ancona al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " 825
883 " 30 gennaio — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " 826
884 " 30 gennaio — Il Direttore generale del Debito pubblico alla Prefettura d'Ancona . . . . . " 827
885 " 19 marzo — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " ivi
886 " 14 aprile — Il Ministero dell'interno al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " 828
887 " 19 aprile — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " 829
888 " 27 aprile — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero dell'interno . . . . . " 830
889 " 17 giugno — Il Ministero dell'interno al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " ivi
890 " 19 giugno — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " 831
891 " 27 giugno — Il Ministero delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " ivi
892 " 27 giugno — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero dell'interno . . . . . " 832
893 " 16 febbraio — Il Fondo per il culto al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " ivi
894 " 17 febbraio — Il Direttore generale del Debito pubblico al Fondo per il culto . . . . . " 834
894bis " 19 marzo — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " ivi
895 1870 20 settembre — Il Ministro delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " 835

396 1870 14 ottobre — Il Ministero delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . *Pag.* 836
397 " 15 novembre — Il direttore generale Mancardi al Ministero delle finanze . . . . . " ivi
398 " 19 novembre — Il direttore generale Mancardi al Ministro dell'interno . . . . . " 837
399 " 10 dicembre — Il Ministro delle finanze al Direttore generale del Debito pubblico . . . . . " ivi
400 " 24 dicembre — " " . . . . . " 838
401 " 26 dicembre — Il Direttore generale del Debito pubblico al Ministero delle finanze . . . . . " ivi
402 " 25 dicembre — Il direttore generale Alfurno al direttore generale Mancardi . . . . . " 839

CORREZIONI

					Errata	Corrige
Pagina	14	linea	14		Cconvenzione	Convenzione
»	23	»	2		dans le langage	dans leur langage
»	27	»	11		traité	traités
»	23	»	7		en parlant	en partant
»	88	»	19		mu	mù
»	90	»	1		du 214,000	de 214,000
»	204	»	9		avea	aveano
»	228	»	24		il giorno 6	il giorno 16,
»	275	»	27		contait	coutait

Prezzo del presente Volume Lire Dieci

Alfieri V. — *Lettere edite ed inedite*, raccolte a cura di Giuseppe Mazzatinti . . . . . L. 4 —

Cadorna sen. R. — *La Liberazione di Roma nel 1870 ed il plebiscito.* — Narrazione politico-militare corredata di tre carte topografiche e di due zincotipie; 2ª edizione » 6 —

Castelli Michelangelo. — *Ricordi* (1847-1875) — 1 vol. in-8° » 5 —

— *Carteggio politico.* — Vol. 1° (1847-1864); — 1 vol. in-8° » 6 —

— Vol. 2° (1864-1875); 1 vol. in-8° di pag. 650 . » 7 —

— *Il Conte di Cavour*, vol. unico . . . . . » 4 —

Cavour Camillo. — *Lettere edite ed inedite*, raccolte ed illustrate da Luigi Chiala. — 6 vol. in-8° gr. di circa 700 pagine ciascuno ed *Indici.* — Opera completa . . » 50 —

Volumi 1°, 2°, 3°, e 4° ciascuno . . . . . » 8 —

Volumi 5° e 6° ciascuno . . . . . » 10 —

Indici generali analitici ed alfabetici dei 6 volumi . » 2 —

— *La politique du comte Camille de Cavour, de* 1852 *à* 1861. — Lettres inédites avec notes, correspondance particulière avec le Marquis Emmanuel d'Azeglio. — 1 vol. in-8° p. 420 » 6 —

— *Nouvelles lettres inédites* recueillies et publiées par Amédée Bert. — 1 vol. in-8° . . . . . » 8 —

Costa di Beauregard. — *Prologue d'un règne.* — *La jeunesse du Roi Charles-Albert.* — Vol. in-8° grande di pag. 363, col ritratto del giovane principe . . » 8 —

— *Épilogue d'un règne* — *Les dernières années du Roi Charles-Albert.* — 1 vol. di pag. 585 in-8° gr. con ritratto » 8 —

— *Réponse à M. Domenico Perrero à propos de son livre « Gli ultimi reali di Savoia »* . . . . . » 1 —

D'Azeglio Massimo. — *Lettere inedite al marchese Emanuele d'Azeglio*, documentate a cura di Nicomede Bianchi. —

1° volume: *Lettere* . . . . . » 6 —

2° volume: *Documenti* . . . . . » 5 —

Guerrazzi F. D. — *Lettere* per cura di Ferdinando Martini (1827-1853) . . . . . » 9 —

Mariani C., tenente colonnello. — *Le guerre dell' Indipendenza italiana dal 1848 al 1870. Storia politica e militare* — 4 volumi in-8° gr. di circa pag. 700 caduno . » 30 —

Minghetti Marco. — *Miei ricordi:*

Volume I. — *Dalla puerizia alle prime prove nella vita pubblica* (*anni 1818-1843*) — in-8° » 4 —

» II. — *La guerra e gli episodi politici degli anni 1848-49* . . . . . » 4 —

» III. — (anni 1850-1859) . . . . . » 5 —

Solerti A. e **De Nolhac** P. — *Il viaggio in Italia di Enrico III, re di Francia, e le feste a Venezia. Ferrara Mantova e Torino.* — 1 vol. in 8° con ritratto di Enrico III, e le riproduzioni dei quadri di Domenico Zenoni e di Andrea De' Micheli? rappresentanti il primo l'arrivo, il secondo lo sbarco di Enrico III al lido . . . . » 5 —

3 2044 050 629 278

LARWOOD COLLEGE
11/2000
LIBRARY
JOIR